COMMENTARIO

DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

SULLE

OPERE PIE

COMPILATO PER CURA

DI

BOLLA Avv. GASPARE

E

ASTENGO CARLO

APPLICATI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

Prezzo L. 5.

TORINO

TIP. G. FAVALE E COMP.

Maggio 1862.

COMMENTARIO

DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

SULLE

OPERE PIE

COMPILATO PER CURA

DI

BOLLA Avv. GASPARE

E

ASTENGO CARLO

APPLICATI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

—

Prezzo L. 5.

—

TORINO

TIP. G. FAVALE E COMP.

Maggio 1862.

PREFAZIONE

Tutelare il patrimonio dei poveri, favorire gli slanci della carità cittadina, e far sì che la beneficenza, ispirandosi ai veri suoi fini sollevi le umane miserie e divenga un elemento civilizzatore della società debbono essere le mire di una legislazione diretta a regolare il ramo delle Opere pie; e perciò appunto meritò plauso la Legge 20 novembre 1859 la quale, comecchè emanata in tempi di politiche agitazioni, seppe risolvere nel modo il più consono al progresso ed alla libertà i varii problemi che si discutono intorno alla pubblica beneficenza.

Alla retta applicazione dei principii svolti in questa legge eminentemente contribuirono le disposizioni del Regolamento 18 agosto 1860 che per la loro utilità pratica e per le fonti da cui si derivarono hanno potuto esercitare una influenza grandissima sulla organizzazione come sull'andamento regolare delle Opere pie.

d'oggi testo di giurisprudenza; la 2ª abbraccia le norme per la compilazione dei regolamenti organici e di quelli d'amministrazione interna coll'aggiunta di varii schemi di regolamenti per Spedali degli infermi, per Ospizi di maternità ed esposti, per Asili d'infanzia, per Orfanotrofii, per Ricoveri di mendicità e Case di lavoro, per Istituti elemosinieri, per Istituti dotali, per Monti di Pietà, Casse di Risparmio, e Società di mutuo soccorso, e di tutte le disposizioni che regolano il ricovero dei mentecatti, l'ammessione dei poveri ai bagni d'Acqui, e dei moduli per gli atti d'incanto ad uso delle pie Amministrazioni.

Con questo lavoro che è specialmente diretto alle Amministrazioni delle Opere pie ed ai pubblici funzionarii noi abbiamo inteso non solo di facilitare l'applicazione della Legge, ma ancora di mettere in evidenza un ramo di pubblico servizio che sia per i sentimenti generosi che risveglia come per i bisogni a cui provvede è di tale indole da interessare tutte le classi sociali. Saremo felici se riusciremo in questo nostro intento ora tanto più che la legge 20 novembre 1859, tolte forse alcune modificazioni dirette al discentramento amministrativo, sta per divenire fra non molto la Legge delle Opere Pie per il Regno Italiano (1).

Gli Autori.

(1) Succedendo qualche mutazione essenziale negli attuali ordinamenti è impegno degli autori di tener dietro all'opera unificatrice con una nuova edizione arricchita ed emendata.

PARTE PRIMA

Commentario della Legge 20 Novembre 1859 e del Regolamento

approvato con Regio Decreto 18 Agosto 1860.

Relazione fatta a S. M. in udienza del 20 novembre 1859 sull'ordinamento delle Opere Pie.

SIRE,

La Legge per la quale sono state, mercè Vostra, costituite nelle condizioni della libertà amministrativa le Provincie ed i Comuni voleva che il vostro Governo rivolgesse la mente a farvi partecipare, per quanto lo comportava la loro particolare maniera di esistere ed il fine loro proprio, le Opere pie e tutti gli Istituti creati dalla beneficenza pubblica o privata a sollievo di tutte le miserie ed a particolare benefizio delle classi meno agiate della società.

In ogni tempo i Principi della Vostra illustre Stirpe considerarono come uno dei più belli attributi ed ebbero in conto di uno dei più alti doveri della loro Corona, quello di essere i mallevadori ed i custodi del patrimonio dei poveri al quale non cessavano di recare incremento per le copiose loro largizioni e pei sensi che l'augusto esempio risvegliava nelle classi che erano più in grado di imitarlo. E ciò facevano procacciando con ogni studio che le loro liberalità avessero efficacia, e non si traducessero in un premio all'inerzia od in alcuna guisa scemassero pregio alle feconde ricompense assicurate al lavoro in tutte le condizioni sociali. Essi s'accorsero di buon'ora che il mezzo più sicuro di accrescere la sostanza dei poveri era anzi tutto riposto nel rispetto di cui l'autorità pubblica fosse per mostrarsi compresa riguardo alle tavole di fondazione dei pii Istituti, e vollero mai sempre che i loro Magistrati tenessero perciò la mano a conservare a simili Istituti il

Nè s' intende privare con questa proposta la società, lo Stato e le ragioni di una ben intesa economia delle guarentigie che hanno nella nostra legislazione contro gli eccessi e gli abusi che anche in fatto di carità possono verificarsi. Eppertanto con questa legge stessa di emancipazione si propone di mandare a pubblicare nei nuovi territorii l'atto legislativo per cui, col concorso del Parlamento, statuivate, o Sire, una simile guarentigia in ordine a tutti i Corpi morali.

Lo Stato non potrebbe rinunciare intieramente ad ogni ingerenza a tale riguardo senza compromettere i diritti e gl' interessi medesimi che per questa legge si vogliono favorire. Alla potestà centrale quindi, oltre all'autorità che le compete in ordine all'erezione ed all'ordinamento delle Opere caritative ed a quella che per la legge e per la natura stessa delle cose le spetta nell'approvazione dei bilanci degli Istituti, alle spese dei quali concorre per alcuna parte lo Stato, è riservata in ogni caso un'alta vigilanza sopra di essi non per istenuare la loro libertà, ma al fine di mantenerli nelle condizioni della loro istituzione e nei limiti della legge.

All' intento poi di conservare nella loro libertà relativa tutti gli Enti morali cui la presente Legge specialmente concerne, si propone di costituire anche in ogni Comune dei nuovi territorii sotto il nome di Congregazioni di carità, un ufficio pubblico di beneficenza che, sorgendo dall' elezione popolare, si identifichi moralmente cogli interessi e colle libertà municipali, e che, per la nomina regia del suo presidente, ad esempio delle Giunte comunali, si colleghi per le attribuzioni che gli assegna la legge al Governo dello Stato. Questi uffizi hanno per iscopo di amministrare i beni devoluti legalmente ai poveri e lasciati loro dai benefattori senza designare l'Opera o l' Istituto che debba amministrarli. Pel mezzo di queste Congregazioni che sono poste sotto la tutela stessa in cui sono colle Amministrazioni comunali le Opere pie, si completa come nelle antiche così nelle novelle Provincie l'ordinamento della beneficenza pubblica, senza che l'ordine sociale ne porti pericolo o minaccia; poichè ripartendosi nei Comuni e individuandosi nel seno di questi i diversi Istituti, essa non produrrà mai gli effetti che la carità legale ha prodotto nei paesi dove lo Stato, assumendo direttamente il governo di tutti gl'Istituti caritativi, s' imponeva per certa guisa verso i poveri il dovere di provvedere ai bisogni cui tali Istituti soccorrevano anteriormente; dove la ca-

rità invece di essere considerata come un dovere morale delle classi più agiate, si tenne per una legittima pretesa dei bisognosi; dove infine la miseria cessò di essere un titolo alla pietà per assumere quello di un diritto all'assistenza pubblica.

Questa Legge, o Sire, è una legge di libertà, ed in pari tempo una legge di ordine economico e civile. Nel darle la sanzione Vostra Maestà fa un atto che, mentre assicura collo spontaneo svolgimento della carità pubblica le sorti di classi degne del più grande interesse, preserva forse per l'avvenire il paese e le sue istituzioni dai pericoli, onde a cagione delle dottrine e delle tendenze dell'età nostra sono sotto un regime diverso minacciate le società civili.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge 24 aprile 1859.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Opere pie sono rette in conformità delle disposizioni seguenti.

Sono Opere pie gl'Istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

— *Fini e risultati delle Opere di beneficenza.* Nelle istituzioni fondate colla mira di distribuire soccorsi agli indigenti, di moralizzare ed istruire le classi artigiane si contiene la beneficenza che dà mano alla religione e che si accende alle sue nobili aspirazioni per mettere in pratica i precetti della carità cristiana: queste istituzioni contribuiscono potentemente a sollevare ed a moralizzare le classi artigiane ed a mantenere nelle classi elevate un ordine di generosi sentimenti facendo comprendere agli uomini favoriti dalla fortuna, la missione del ricco in mezzo a coloro che soffrono. *Estratto di Circolare 16 ottobre 1861 del Ministro Persigny in Francia.*

— *Lasciti destinati a chierici poveri.* I lasciti destinati al mantenimento di chierici poveri in un seminario costituiscono una vera Opera pia, in quantochè l'Opera pia e nel senso razionale

e nel senso della legge si caratterizza dal suo fine diretto e principale, non già dal ceto e dalla soggezione delle persone beneficate. Ove avvenga che nel Seminario questi lasciti siano annessi ad altri destinati a chierici in generale ovvero a fini diversi ecclesiastici o religiosi, dovrà l'Amministrazione osservare le disposizioni sancite dall'art. 4 del Regolamento 18 agosto 1860 sugli istituti misti. *Dispacci del Ministero Interni 31 dicembre 1860, e 21 maggio 1861 all'Intendenza generale di Piacenza.*

— *Lasciti per patrimonio ecclesiastico.* Il lascito fatto nello scopo che le rendite siano applicate a costituire un patrimonio sufficiente ad un chierico, deferendone l'esecuzione al parroco sì nella nomina della persona come delle altre clausole dispositive non può ritenersi nè Opera pia, nè una istituzione diretta al vantaggio generale degli abitanti su cui il Comune possa avere una sorveglianza.

Questo lascito è da riguardarsi come un beneficio improprio e più particolarmente una cappellania laicale la cui amministrazione spetta a chi ne è investito, ed in caso di vacanza a chi ne ha il patronato. *Parere del Consiglio di Stato 23 febbraio 1861 adottato dal Ministero.*

— *Convitti ecclesiastici.* I convitti ecclesiastici quando siano destinati a soccorrere i sacerdoti ed i chierici caduti in bisogno sono Opere pie, non mutando la beneficenza il vero e naturale suo carattere per ciò che la si esercita sovra il ceto ecclesiastico. *Parere del Consiglio di Stato 24 novembre 1861, adottato dal Ministero.*

— *Sussidii ai poveri per l'intervento alla istruzione religiosa.* L'istituzione che ha per scopo di dare elemosine e sussidi ai poveri che intervengano all'istruzione religiosa non può essere considerata Opera pia, così non potendo essere caratterizzate che quelle istituzioni dove si appalesino in modo predominante i fini della beneficenza, e non soltanto in via accessoria, e quale un mezzo voluto dal fondatore per conseguire un fine affatto diverso. *Parere del Consiglio di Stato 4 maggio 1861 adottato dal Ministero.*

— *Lascito per fini d'istruzione e scuole gratuite.* Il lascito ad una corporazione religiosa la quale si occupi dell'istruzione e dell'educazione, e fatto in riguardo all'interesse che la corporazione prende per il bene e per l'educazione dei ragazzi, si deve riguardare come un vero lascito di beneficenza. *Parere del Consiglio di Stato 5 novembre 1861 adottato dal Ministero.*

— Parimente è un istituto di carità e di beneficenza, ma non a pro della generalità degli abitanti, quella istituzione che provvede una scuola gratuita *alle figlie povere* di un Comune. A tale istituzione è applicabile solamente il 2° alinea dell' art. 79 della legge comunale. *Sentenza 19 ottobre 1857 della Corte di Torino* (*Gazz. dei giuristi, 1857, prima serie, pag. 746*).

— Nè l'istituzione di una scuola gratuita a favore *di figlie povere* cessa di essere Opera pia per ciò che possano venir ammesse anche figlie non povere, od abbia il Comune aumentato alla Maestra l'assegnamento fatto dal fondatore. È infatti a ritenere nel primo caso che la possibilità di ammettere nella scuola figlie non povere, non costituisce un'obbligazione di riceverle, e nel secondo che il Comune coll'aumentare l'assegnamento annuo alla Maestra non ha potuto variare la natura dell'istituto quale risulta dalle tavole di fondazione, come non potevano e non hanno potuto variarla gli amministratori accettando l'offerta. Dicasi lo stesso nel caso in cui si fosse subordinata la nomina della Maestra all'approvazione del Comune. *Parere della Rivista Amministrativa 1858 pag. 288.*

— Le scuole gratuite per la educazione ed istruzione della classe meno agiata, in quanto concerne la loro gestione economica sono soggette alle autorità preposte alla tutela delle Opere pie ed all'osservanza delle leggi sulla beneficenza; ma in quanto all'insegnamento dipendono dalle autorità preposte alla pubblica istruzione, e deggiono osservare le leggi vigenti su questo ramo di pubblico servizio. *Circolare 23 luglio 1853 del Ministero Interni, ed analoghi dispacci in questo senso.*

— *Istituzioni speciali che adempiono a fini di beneficenza.* Una cassa di risparmio od altra istituzione dichiarata libera ed indipendente nella sua azione, non può valersi di questa sua indipendenza per fare di moto proprio e senza il concorso delle autorità tutrici della beneficenza atti che riguardino direttamente od indirettamente Opere pie. L'istituzione speciale quando uscendo dalla propria sfera ordinaria attende ad un atto di beneficenza, rientra sotto questo rapporto nella condizione giuridica delle altre pie amministrazioni, e quindi debbe subordinarsi all'osservanza delle stesse discipline. *Dispaccio 16 luglio 1861 del Ministero Interni all'Intendenza generale di Ravenna.*

— *Società di mutuo soccorso.* Le società di mutuo soccorso non

sono da confondersi colle Opere pie in quanto possono costituirsi ed attivarsi indipendentemente dall' autorizzazione governativa in virtù del principio di libera associazione proclamato dallo Statuto; ma hanno ciò di comune cogli istituti pii che per avere una personalità giuridica e capacità di acquistare e contrattare in proprio nome debbono essere riconosciute ed approvate con decreto sovrano. *Dispaccio 7 agosto 1861 del Ministero Interni al Ministero delle Finanze.*

— *Carattere privato di alcune associazioni.* Non può ritenersi un istituto di carità soggetto alle discipline vigenti, quello che ha un' esistenza per se stesso, un patrimonio proprio, uno scopo proprio, comunque possa avere per oggetto la beneficenza. Così un'associazione di figlie viventi vita comune, e con quanto le appartiene in proprietà o in usufrutto, può accettare dei lasciti, scopo finale dei quali sia pur anco l' assistenza dei poveri in un luogo, ma non cade per questo sotto la categoria dei pii istituti soggetti alla legge. *Sentenze 19 luglio 1854 della Corte di Cassazione e 13 gennaio 1855 della Corte di Casale (Bettini, 1855, prima parte, pag. 498).*

— *Inefficacia degli antichi privilegi a fronte delle leggi attuali.* Qualunque privilegio che leggi o decreti sovrani avessero accordato ad un' Opera pia per cui fosse sottratta alle leggi comuni debbe ritenersi abrogato colla pubblicazione della legge generale ed organica ora in vigore sulle Opere pie. *Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1861 adottato dal Ministero.*

— *Inefficacia delle disposizioni private che tendono ad escludere la applicazione della legge.* Le disposizioni per testamento od atto tra vivi che tendano ad impedire l' eseguimento delle prescrizioni generali relative alla tutela ed alle regole di amministrazione delle pie istituzioni escludendo la libera azione dell' autorità civile, ovvero prescrivendo il necessario concorso o l'esclusiva ingerenza dei vescovi e di ecclesiastici di loro scelta nell'amministrazione e nel governo delle Opere pie, sono assolutamente nulle ed inefficaci. La legge che regola questo ramo di servizio è legge di ordine pubblico contro la quale non possono valere le disposizioni e le convenzioni dei privati. *Parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1861 adottato dal Ministero. Concorde è pure in questa massima la Magistratura giudiziaria.*

— *Insussistenza delle clausole di caducità.* Le clausole di

caducità apposte dai fondatori a disposizioni le quali vietano l'ingerenza governativa in un'Opera pia, e l'osservanza in genere delle leggi sulla pubblica beneficenza sono da ritenersi come legalmente impossibili e quindi non apposte. *Dispacci del settembre 1861 all'Intendenza generale di Bologna, e 23 gennaio 1862 al Prefetto dell'Umbria.* E questa massima è pure conforme all'art. 821 Codice civile albertino dove è disposto « Nel testamento si avranno per non apposte le condizioni impossibili e quelle che sono contrarie alle leggi od ai buoni costumi. »

Vedi inoltre i commenti agli art. 1, 2, 3, 4 del Regolamento.

Art. 2.

Non entrano nel novero delle Opere pie contemplate in questa legge i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni d'amministrazione meramente privata amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate nominativamente indicate dal fondatore.

— *Comitati di soccorso.* I Comitati di soccorso non sono compresi nel novero delle Opere pie, perchè non è proprio dei Comitati di soccorso di avere una personalità giuridica, un patrimonio da amministrare, ed azioni da esperire. Il loro mandato si limita a ricevere elemosine dalla carità cittadina ed a distribuirle ai poveri.

— *Istituzioni mantenute con oblazioni eventuali.* Le Istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee oblazioni non sono Opere pie, perocchè mancherebbe il fine della tutela il quale è di impedire che un patrimonio destinato alle generazioni presenti non solo ma anche alle future, venga sprecato o per imperizia o per mala volontà degli amministratori. Quando però avvenga che tali istituzioni acquistino un carattere permanente per effetto di donazioni o lasciti che loro si siano deferiti, non è dubbio che rientrano pure nel novero delle istituzioni pie.

— *Fondazioni private.* Perchè una fondazione possa dirsi *meramente privata*, è necessario che concorrano le due condizioni:

quella di essere amministrata da privati o per titolo di famiglia, e quella di essere destinata a pro di una o più famiglie certe e determinate nominativamente indicate dal fondatore. Il concorso di una soltanto di esse non può essere sufficiente. *Dispaccio 19 marzo 1862 del Ministero Interni al Prefetto di Milano, ed altri nello stesso senso.* — Non essendo nelle fondazioni meramente private implicato il pubblico interesse, ragion voleva che non vi avesse ingerenza l'autorità che è tutrice dei pubblici interessi. Queste istituzioni però non sono affatto libere nella loro azione. Il codice civile albertino all' art. 436 stabilisce che le alienazioni dei beni appartenenti alle fondazioni meramente private debbano essere autorizzate dal Senato (ora Corte d'Appello). Vedi l'art. 194 del regolamento.

— Il lascito fatto in favore di discendenti in infinito di una determinata famiglia ed in difetto di giovani poveri di un Comune, e deferito per l'amministrazione a persone private designate dal fondatore, fu ritenuto una istituzione privata. Siccome però l'autorità ha diritto di guarentire l'integrità dei fondi destinati od attualmente od in epoca anche remota ad Opere di beneficenza, si ravvisò doversi imporre agli amministratori privati l'obbligo di un annuo rendiconto da prestarsi d'accordo tra il Municipio e gli amministratori medesimi. *Parere del Consiglio di Stato 23 febbraio 1861 adottato dal Ministero.*

Delle Amministrazioni delle Opere Pie.

Art. 3.

L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni od individui instituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di una Opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

— *Esame dei vari sistemi relativi all'ordinamento delle Opere pie.* Gli autori che hanno trattato la materia della beneficenza, si

dividono a riguardo dell'ordinamento delle pie amministrazioni in due opposte sentenze; sostengono gli uni il sistema così detto di concentrazione, per cui tutte le Opere pie di un Comune vengono ad essere governate da una sola Congregazione di carità locale; altri propugnano il sistema della separazione per il quale se non tutte, una gran parte almeno delle istituzioni di beneficenza hanno la loro particolare amministrazione costituita come accenna la legge 20 novembre 1859 in forza di tavole di fondazione, di speciali ordinamenti, e di antiche consuetudini.

La Francia applicò quasi sempre il concetto della concentrazione in senso più o meno esteso: nell'Italia dominò invece ora l'uno ora l'altro sistema a seconda del cambiare delle dominazioni, e della influenza dei principii politici.

Un esempio recente di concentrazione in Italia l'abbiamo nei decreti che si pubblicarono nelle Romagne, nelle Marche, e nell'Umbria dal Governatore generale Cipriani e dai Commissari generali di S. M. Valerio e Pepoli; ma ciò avvenne non tanto perchè si riconoscesse il sistema della concentrazione preferibile a quello della separazione, come per ragioni imperiose di ordine pubblico le quali consigliavano di ridurre ad altro regime le pie amministrazioni che si trovavano per la gran parte nelle mani del clero o delle corporazioni religiose, ed erano amministrate in modo affatto irregolare ed anormale.

Ragionando ora teoricamente quale dei due sistemi sarà da preferire?

Il sistema della concentrazione ha questi vantaggi, che gli istituti i quali si trovano sotto una sola amministrazione possono meglio giovarsi a vicenda; che si risparmiano molte spese di amministrazione, di cancelleria, di direzione e di custodia; che l'autorità tutoria trova più efficace il mezzo di esercitare il suo mandato di controllo e di vigilanza.

Il sistema della separazione per contro si raccomanda perchè rispetta eminentemente la volontà dei fondatori i quali abbiano creato amministrazioni peculiari e distinte; favorisce gli slanci della carità pubblica e privata, e la nobile emulazione di fare il bene altrui; ed infine applica il principio della divisione del lavoro e della responsabilità condivisa. Si sostiene infatti e non inopportunamente dai propugnatori di questo sistema, come sia impossibile che una sola amministrazione possa governare retta-

mente una moltiplicità di Opere pie, massime nei grandi Comuni, ove non si venga ad adottare temperamenti di pratica applicazione che in ultima analisi riducono il principio teoretico ad una finzione legale.

Questo ragionamento ne conduce alla conseguenza che non si possa nella materia seguire una opinione assoluta, nè applicare un assoluto sistema. Giova in proposito distinguere tra i Comuni dove gli istituti di beneficenza hanno una tenue importanza, e scarso è il numero delle persone idonee a governarli, ed i Comuni dove le Opere pie sono di grande rilievo, nè mancano le persone a cui si può deferire l'incarico di amministrarne gli interessi.

Se nei Comuni pria accennati è da favorirsi il sistema di concentrazione più o meno estesamente applicato, quando non vi osti la volontà dei fondatori, negli altri invece molto più utilmente si vede applicato il sistema della separazione.

È nostra opinione che tanto il legislatore, come il magistrato che applica i suoi dettati, debbano nei loro provvedimenti relativi alla organizzazione delle Opere pie, prendere norma dalle circostanze di tempi, luoghi, e di persone, stando però sempre nei limiti consentiti dalla volontà dei fondatori che deve essere osservata, quando non contravviene all'ordine pubblico, se non si vogliono vedere disseccate le fonti della beneficenza. Un sistema assoluto potrebbe nuocere alla retta amministrazione di quegli importanti interessi.

Da queste disquisizioni teoriche scendendo all'articolo 3 della legge, noi vi troviamo manifesta la tendenza al sistema della separazione, tendenza che si potrebbe forse qualificare eccessiva se non fosse giustificata dai tempi in cui la legge è emanata, e dal bisogno di non turbare repentinamente la costituzione delle pie amministrazioni, svegliando suscettività ed interessi abbastanza delicati.

È da ritenersi però come le successive disposizioni vengano a temperare sensibilmente la estensione del principio formolato all'articolo 3, per cui rimane sempre nelle mani del potere esecutivo una latitudine sufficiente onde promuovere l'attuazione di quelle riforme che sono volute dai tempi e dalla convenienza.

— *Tavole di fondazione.* Il principio formolato dalla legge era urgentemente richiesto dalla equità naturale a cui debbono con-

formarsi le leggi civili non solo, ma eziandio le leggi politiche ed economiche, e dal generale interesse il quale non consentirebbe che per la sanzione di un diverso principio, fossero inaridite le sorgenti della beneficenza, e scoraggiati gli slanci generosi della carità cittadina.

I decreti governativi emanati per le Opere pie nelle provincie Romagnole, nelle Marche e nell'Umbria dai Commissari generali di S. M., comunque consigliati da gravi ragioni di ordine pubblico, furono segno a gravi accuse ed oggetto di serie contestazioni per ciò appunto che, concentrando l'amministrazione di tutti i pii lasciti nelle Congregazioni di carità locali, hanno tolto in questa parte l'effetto alle tavole di fondazione.

E quel che si dice delle particolari amministrazioni, è tanto più da ritenersi quando si tratta dell'autonomia e dei fini delle pie istituzioni, non dovendo la legge, e tanto meno il Governo, sopprimere i corpi morali che giovano al pubblico bene, per divertirne le rendite ad altri fini ed usi, comunque di utilità generale praticamente riconosciuta.

Siccome però ogni principio vuol essere mantenuto nei limiti della ragione che lo ha consigliato, così non potrebbe tant'oltre estendersi da vincolare il Governo a mantenere amministrazioni particolari che per gli elementi di cui si compongono più non sono atte al loro cómpito, ovvero continuare la protezione legale ad istituti che per la mutata condizione dei tempi, non sono più in grado di convenientemente raggiungere i fini prefissi.

Essendo le disposizioni della legge dirette soltanto a frenare gli abusi e gli arbitrii, ragion vuole che si ammettano nel potere sovrano le opportune facoltà, per moderare la esistenza ed il regime delle Opere pie, a seconda del mutamento dei tempi e delle circostanze; perocchè nella stessa guisa che la equità naturale ed il generale interesse esigono il più scrupoloso rispetto della volontà dei fondatori, quando è giuridicamente e naturalmente eseguibile, la equità naturale stessa ed il generale interesse si opporrebbero ad un sistema conservatore, che non avesse più la sua ragione di esistere per la mutazione avvenuta nei tempi.

E perciò appunto trovarono sempre appoggio quegli atti sovrani che incontrandosi in istituzioni dirette al soccorso di pellegrini, di crociati, di lebbrosi ed altre, che derivavano da tempi in cui diverse erano le abitudini, le idee e le opinioni de' popoli,

ne hanno convertito le rendite in altri fini ed usi di utilità generale, come la erezione di Spedali, di Asili d'infanzia, ovvero il soccorso dei poveri in genere.

Accenniamo infine come i principii finora svolti, abbiano il loro fondamento positivo nello spirito della legge in esame, giusta quanto si desume dalle seguenti parole della relazione che la precede.

» Spetta alla Corona il diritto di interpretare e di applicare
» alle mutate condizioni della società e dei tempi la volontà dei
» fondatori, ma vuolsi andare guardinghi dall'usare troppo libe-
» ramente di questo diritto per tema non cessi o diminuisca per
» la trasgressione della volontà dei benefattori estinti la carità
» dei viventi verso i poveri, e non vengano così per opera del-
» l'autorità politica a disseccarsi le sorgenti della pubblica bene-
» ficenza. »

— *Speciali regolamenti.* A queste parole adoperate dal legislatore vi fu chi ha attribuito un valore giuridico ed un significato talmente esteso da ritenere anche come speciali regolamenti le leggi generali, a norma delle quali certe pie amministrazioni, comunque non cadessero nel novero delle Congregazioni di carità, furono costituite e coordinate a seconda di esse; crediamo però che per non venire a conseguenze contrarie allo stesso spirito della legge, si debbano considerare solamente quali regolamenti speciali quelle norme che hanno sanzionato il prescritto delle tavole di fondazione ovvero provveduto in difetto di esse.

— Le Commissioni amministrative degli ospizi civili nei luoghi soggetti all'antica Repubblica Ligure non possono più sostenersi di fronte alla nuova legge 20 novembre 1859, la quale ebbe per fine di applicare la massima del discentramento amministrativo anche alle istituzioni di beneficenza, rimettendone la gestione e la sorveglianza nelle mani delle autorità locali. Il decreto imperiale del 1805 che ha dato origine a quelle commissioni, non potrebbe considerarsi quale un regolamento speciale a tenore dell'articolo 3, perocchè ove si riconoscesse un tale carattere negli ordinamenti generali dei regimi passati, ogni mezzo sarebbe tolto all'autorità sovrana di adottare le riforme che riputasse opportune per meglio organizzare ed indirizzare le amministrazioni di pubblica beneficenza. *Relazioni del Ministro dell'Interno a S. M., e Decreti Reali 4 agosto e 17 novembre 1861, coi quali furono sciolte le Commissioni amministrative degli Ospizii di . . . .*

— Si è fatta questione se debbano riordinarsi a senso degli articoli 31, 32 della legge le Amministrazioni d'istituti speciali, le quali sono rette da regolamenti dove si richiamano per il personale le leggi anteriori (come il Regol. 21 dicembre 1850).

Quando risulti dai termini del Regolamento, dal genere e dalla estensione delle beneficenze che sia stata mente del Sovrano di assimilare l'Istituto alle Congregazioni di carità e di rendere variabile la sua amministrazione a seconda delle leggi posteriori che sarebbero sorvenute a regolare la pubblica beneficenza, è d' uopo, poichè così vuole la ragion delle legge e del progresso, che le rinnovazioni ulteriori del personale si facciano giusta il disposto della nuova legge in vigore.

Ove invece in qualche guisa si appalesi che altre considerazioni affatto speciali abbiano determinato l' ordinamento della pia Amministrazione, le disposizioni delle leggi e regolamenti generali deggiono ritenersi come parte integrante del Regolamento particolare dell'Istituto, come se fossero state letteralmente trascritte, e quindi osservarsi anche dopo la Legge 20 novembre 1859. ***Dispacci del Ministero Interni*** *9 luglio* 1861 ***al Governatore di Cuneo, e 7 agosto successivo al Governatore di Genova.***

— *Antiche consuetudini.* A questo riguardo non si possono dare norme precise; giova esaminare nei vari casi concreti, per riconoscere se e come vi esista una consuetudine la quale meriti osservanza in forza della legge.

La consuetudine può essere in conformità dei titoli di fondazione, oltre i titoli, ed anche contraria ai titoli. La prima non è che una conferma della volontà dei fondatori; il tempo è venuto a consecrare il principio. Quanto alla seconda perchè abbia in suo favore la legge, è necessario che sia pubblica, non equivoca, pacifica, e tacitamente assentita dall' Autorità. Di qui si origina la credenza che la pia Amministrazione soddisfa ai bisogni del pubblico ed agli interessi della beneficenza, e si spiega il fondamento della legge. La consuetudine contraria ai titoli non può avere forza giuridica perchè è un abuso, e l' abuso non fu mai fondamento al diritto. ***Dispaccio*** 30 ***maggio*** 1861 ***del Min. Int. al Gov. di Pavia.***

Vedi inoltre i commenti agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento.

Art. 4.

Le norme da osservarsi per le nomine, e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti e regolamenti.

— *Applicabilità delle norme del Regolamento generale.* Le norme sanzionate dal titolo 2° del Regolamento riguardo alla regolarità delle adunanze ed alla validità delle deliberazioni, sono applicabili soltanto alle Congregazioni di carità ed alle altre pie Amministrazioni le quali non sono in questa parte regolate da norme speciali. Quanto alle pie Amministrazioni che sono rette da particolari statuti dove sono determinate le norme di cui all'articolo 4 della legge, le disposizioni del titolo 2° del Regolamento o non hanno applicazione, ovvero l'hanno soltanto in via suppletiva.

— *Rinnovazione periodica degli amministratori.* È d'uopo che nella compilazione dei Regolamenti o Statuti organici, sia costantemente e fino a che non vi osta la volontà dei fondatori, osservato il sistema della rinnovazione periodica degli amministratori. La perpetuità dei membri fu sempre riconosciuta come un grave ostacolo al progresso ed al buon andamento delle Opere pie, in quanto favorisce la consorteria e gli arbitrii, e mantiene sempre il predominio delle stesse abitudini, delle stesse idee, degli stessi principii. Data per contro la rinnovazione periodica degli amministratori, rimane sempre nelle mani dell'Autorità che nomina il mezzo di ricompensare lo zelo, e di infliggere una censura alla negligenza, di infondere nuovi elementi di vita nella pia Amministrazione e di richiamarla alla pratica dei principii voluti dalla convenienza e dalla buona amministrazione.

— *Come si provvegga alla Presidenza quando i fondatori non hanno disposto.* Quando negli atti di fondazione di un'Opera pia sono nominati i membri dell'Amministrazione, senza designare chi debba avere la preponderanza ed assumere le funzioni di Presidente, appartiene all'Autorità sovrana di provvedere in proposito. È questa una facoltà che naturalmente dimana dal diritto inerente alla sovranità di organizzare in tutto od in parte le pie Amministrazioni, e di provvedere là dove i privati fondatori non hanno

provveduto. *Relazione a S. M. 8 luglio* 1861 *per le Opere pie del Comune di .... Dispaccio Min. Int.* 18 *luglio stesso anno.*

— Più volte inoltre si è dichiarato dallo stesso Ministero che l'aggiunta di un Presidente riservata alla nomina sovrana o governativa, non possa impingere nelle tavole di fondazione le quali abbiano designato gli amministratori dell'Opera pia, senza però attribuire ad essi una priorità e prevalenza di voto. *E così veniva disposto per il Monte di Pietà di ..... con R. Decreto* 5 *settembre* 1858.

Art. 5.

Non potranno assumere l'ufficio di Amministratore di un'Opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

— *Esclusione di coloro che non hanno resi i conti di una precedente amministrazione od hanno lite vertente coll' Opera pia.* Mentre si considera eminentemente morale la disposizione che esclude dall'ufficio di amministratori quelli che non hanno reso i conti di una precedente amministrazione, in quanto si trovano in una condizione che li rende legalmente sospetti, fu combattuta la esclusione dei litiganti coll'Opera pia, siccome quella che è eccesivamente rigorosa, e può essere con eguali vantaggi sostituita dalla disposizione che li escluda dal prender parte a tutte le deliberazioni che riflettano la lite in corso. Quando però si consideri alla infinità dei mezzi che un amministratore il quale sia in lite coll'Opera pia può avere e mettere direttamente od indirettamente in opera onde nuocere ai di lei interessi, ed ai pericoli che vi sarebbe di stabilire una causa permanente di dissensi o di discordie, ponendo a fianchi di chi sostiene gli interessi dell'Istituto, quegli che vi è avversario, la disposizione di legge può nella generalità dei casi ritenersi provvida ed opportuna.

— Le espressioni *reso il conto di una precedente amministrazione*

così generali ed assolute, non consentono che ne sia limitata l'applicazione alla sola Opera pia della cui amministrazione si tratta, ma esigono che sia estesa a tutte le pubbliche gestioni, e così alla gestione di altre Opere pie, ovvero degli interessi municipali, concorrendo ugualmente la ragione ed il fondamento della legge.

— *Esclusione dei condannati a certe penalità.* La legge non stabilisce espressamente come quella del 23 ottobre 1859 (art. 23) che siano esclusi dall'ufficio di amministratori coloro che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano, ed infine i condannati per furto, frode od attentato ai costumi. Non per ciò è da ritenersi che possano essere assunti all'ufficio di amministratori. Ostano in proposito i principii di pubblica moralità i quali comunque non scritti in una disposizione legislativa, deggiono tuttavia essere tenuti a norma e regola delle determinazioni della pubblica Autorità; le disposizioni della legge 23 ottobre 1859 che contempla esplicitamente quelle esclusioni, e quelle della legge stessa 20 novembre 1859 che all'articolo 36 alinea avendo soltanto derogato ad ogni disposizione ad essa contraria non può avere tolto l'effetto al disposto dell'art. 38 alinea del Regolamento 21 dicembre 1850, dove è detto che i candidati delle pie Amministrazioni debbano essere di conosciuta probità; qualità questa pregiudicata senza dubbio da condanne penali subite. *Dispaccio del Min. Int.* 4 *agosto* 1861 *al Governatore di Genova.*

— I condannati per furto, frode, od attentato ai costumi sono colpiti di incapacità anche quando hanno scontata la pena. *Sentenza* 22 *agosto* 1856 *della Corte d'Appello di Torino.* — Onde la differenza tra essi ed i condannati a pene correzionali in genere od a particolari interdizioni i quali sono da ritenersi soltanto colpiti di incapacità mentre le scontano. *Sentenza* 24 *ottobre* 1857 *della Corte d'Appello di Genova.*

— *Incompatibilità per ragion di parentela.* Il suocero ed il genero possono essere contemporaneamente membri di un'Opera pia, quando è sciolto per la morte il matrimonio che indusse il vincolo di affinità, e non esiste prole dal matrimonio stesso. *Sentenza del Magistrato d'Appello di Torino 14 settembre 1855 (Rivista 1855, pag. 870).*

— I fratelli uterini ed i loro affini sono compresi nell'incompatibilità stabilita dall'articolo in esame. *Rivista 1856, pag. 290.*

— La stessa incompatibilità esiste tra l'adottante e il marito dell'adottata. *Cass. Franc., 30 novembre 1842.*

— *Norme per la computazione dei gradi.* Queste norme si desumono dagli articoli 918, 919, 920 e 921 del Cod. civ. Alb.

« Art. 918. Ciascuna generazione forma un grado ».

« Art. 919. La serie de' gradi forma la linea; si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che discendono non le une dalle altre, ma da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta in discendentale, ed ascendentale.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro da' quali essa discende ».

« Art. 920. Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite ».

« Art. 921. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno dei parenti, salendo sino allo stipite comune, esso non compreso e discendendo da questo sino all'altro parente ».

— *A chi spetti la prova dell' incapacità personale.* L'incapacità personale deve venir giustificata da chi domanda la esclusione degli individui pretesi incapaci, i quali in conseguenza non sono tenuti a fare prova alcuna della loro capacità, dovendosi questa sempre presumere fino a prova contraria. *Parere del Consiglio d'Intend. Gen. di Cuneo* 12 *giugno* 1852 (*Rivista* 1853, *pag.* 131).

— *Estensione di dette norme a tutte le pie Amministrazioni.* Le disposizioni del presente articolo di legge si riferiscono non solo alle Congregazioni di carità ed alle pie Amministrazioni ad esse assimilate, ma a tutte le Amministrazioni in genere degli Istituti che sono nel novero delle Opere pie giusta il concetto della legge. I principii sanzionati sono generali, e rivestono il carattere di ordine pubblico. *Dispaccio 9 aprile* 1861 *del Ministero dell'Interno al Governatore di Genova.*

Vedi pure i commenti agli articoli 10 e 11 del Regolamento.

Del regime economico e della contabilità delle Opere Pie.

Art. 6.

Le Amministrazioni delle Opere pie sono tenute a formare un esatto inventario di tutti gli atti documenti,

registri, ed altre carte che costituiscono il loro archivio e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Quest' inventario sarà riveduto nelle epoche determinate dai rispettivi regolamenti, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio delle Opere pie, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

— *Inventari che fossero commessi ai Giudici.* Gli inventari legali ed atti relativi che fossero commessi ai Giudici devono essere ricevuti da essi e dai loro Segretari gratuitamente, ogni qualvolta si tratti d'Istituti di carità per legge generale o particolare ammessi al beneficio dei poveri. Tali atti in questi casi devono pure essere redatti in carta libera. *Parere dell'Avvocato Generale di Torino in data* 30 *novembre* 1842 *e Decisione Min. conforme.*

Vedi i commenti all' art. 34 della Legge in esame, e agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento.

Art. 7.

Due copie autentiche dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Governatore della Provincia.

Il Governatore ne riterrà una copia, e spedirà l'altra al Ministro dell'Interno.

— *Supplemento dell'inventaro.* In capo d'ogni biennio sarebbe necessario che le Opere pie, come è prescritto pei Comuni dall'Istruzione 1° aprile 1838 formassero il supplemento d'inventaro delle carte e registri relativi alle pratiche ultimate da depositarsi nell'archivio trasmettendone due copie autentiche al Prefetto (Il Prefetto venne surrogato al Governatore in virtù del R. Decreto 9 ottobre 1861, N.° 250 col quale venne anche disposto che gli Intendenti e i Consiglieri di Governo assumessero il nome di Sotto Prefetti e di Consiglieri di Prefettura).

Art. 8.

Sono tenute le Amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto.

— *Conto consuntivo.* Sotto la locuzione *conto consuntivo*, il legislatore pare abbia voluto parlare del conto morale che le Amministrazioni sono tenute a formare a termini degli articoli 121 e 122 del Regolamento, perchè la formazione del conto finanziario è devoluta al Tesoriere a termini dell' art. 14 della Legge in esàme, e degli articoli 108 e seguenti del Regolamento. — Su quest'ultimo le Amministrazioni deliberano in merito, salva l' approvazione del Consiglio di Prefettura a termini dell' art. 15 della presente Legge.

Vedi i commenti agli articoli 42 e seguenti, e 108 e seguenti del Regolamento.

Art. 9.

Le Opere pie che possedono redditi fissi avranno un Tesoriere particolare, il quale potrà essere chiamato nel seno delle rispettive Amministrazioni per dare le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voto deliberativo.

— *Istituti che non possedono redditi fissi.* Le Congregazioni di carità che hanno per solo reddito la quota di partecipazione alle multe, sono state dichiarate dispensate di nominarsi un Tesoriere.

— *Non può esistere incompatibilità tra il Tesoriere e gli Amministratori.* Non può esistere incompatibilità tra il Tesoriere ed il Presidente od un Amministratore che sieno tra loro congiunti in grado di parentela. Le incompatibilità non si presumono, ma debbono essere specificamente stabilite dalla Legge, od emanare direttamente dalla ragione di essa; ora non concorrerebbe nel concreto alcuno di questi estremi. Anzi l'incompatibilità è esclusa dall'art. 11 del Regolamento 18 agosto 1860, il quale provvede ad impedire gli inconvenienti che potrebbero in certi casi derivare dal fatto di Amministratori interessati. *Parere del Consiglio di Stato 28 settembre 1861, adottato con nota del Min. Int. 7 ottobre successivo.*

— *Il Tesoriere non può cumulare le funzioni di Segretario.* La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario, o quanto meno è questa cumulazione contraria alle regole di savia amministrazione per gl'inconvenienti che ne derivano, e perchè sarebbe compromessa e paralizzata la libertà del voto e della discussione negli affari riguardanti la contabilità del Tesoriere dalla

presenza alle sedute dello stesso Contabile come Segretario. *Decisione Min. 24 gennaio 1855.*

— *Nomina di Tesorieri con voto consultivo.* Più volte il Ministero ha, nei Regolamenti speciali di pii Istituti, data la sua sanzione a disposizioni che ammettevano il Tesoriere nel seno dell'Amministrazione con voto consultivo, limitandolo ai casi in cui non si tratti di materie concernenti il proprio ufficio. Questa massima è invalsa per incoraggiare specialmente l'opera dei Tesorieri gratuiti, e trova frequente applicazione negli Asili infantili.

Vedi i commenti agli articoli 23 e seguenti, 108 e seguenti, e 189 del Regolamento.

Art. 10.

I contabili verso le Opere pie, e gli agenti di amministrazione tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, non potranno parimente aver voto deliberativo nelle adunanze delle amministrazioni.

Vedi i commenti agli articoli 102 e seguenti del Regolamento.

Art. 11.

I tesorieri e contabili godranno di un aggio o stipendio proporzionato all'esazione delle rendite, ed alla responsabilità da essi assunta, e dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

— *Tesoriere gratuito - Dispensa dalla malleveria speciale.* L'articolo 81 del Regolamento 21 dicembre 1850 disponeva che il Tesoriere gratuito poteva essere dispensato dal prestare la malleveria speciale purchè facesse constare della sufficienza de' suoi beni sui quali doveva gravitare l'ipoteca legale; e ciò per la considerazione che pareva troppo oneroso l'aggiungere la cauzione alla ipoteca legale quando si trattava di Tesorieri che si determinavano a prestare l'opera gratuita per Istituti pii le cui rendite non doveano essere cospicue, il che sarebbe divenuto in ultima analisi a ricadere a danno degli Istituti stessi i quali difficilmente

avrebbero trovato persone che si volessero assumere un tale ufficio.

Pare che ove si consideri e alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della legge 20 novembre 1859 non si possa venire ad una conseguenza diversa, così essendo concepite le parole della legge che l'idea della cauzione si debbe quasi considerare come correlativa dell'idea riflettente lo stipendio od aggio, e non essendo concepibile che siasi voluto imporre un simile rigore di formalità quando per la guarentigia della gestione finanziaria dei pii Istituti non può dirsi assolutamente necessaria.

Vedi i commenti agli articoli 24 e seguenti del Regolamento.

Art. 12.

Uno stesso tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro distretto.

— *La nomina dell'Esattore a Tesoriere non passa nel successore.* La nomina dell'Esattore di un Mandamento, anche senza designazione individuale, per Tesoriere di un pio Istituto non passa nel successore. Succedendo un altro Esattore, si esige una nuova nomina. — Però il successore o gerente interinale è tenuto a conservare provvisoriamente il maneggio dei fondi dell'Istituto, finchè l'Amministrazione del medesimo abbia rifatta l'elezione, e che essa abbia ottenuta la prescritta approvazione.

Vedi i commenti agli articoli 26, 40 e 189 del Regolamento.

Art. 13.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

— *Riscossione delle rendite delle Opere pie.* Ove si ponga a raffronto questa disposizione di legge colle disposizioni relative del Regolamento 18 agosto 1860, se ne deve inferire come logica conseguenza che sia stata mente del Legislatore di far sì che

le rendite delle Opere pie si riscuotessero in generale colla procedura spedita e di eccezione dei privilegii fiscali, informata qual era ai principii vigenti nelle antiche Provincie, dove il Comune è anche in questa materia assimilato allo Stato, attesa l'analogia di bisogni e di fini che si verifica tra l'uno e l'altro consorzio. Certo è però che lo scopo del Legislatore sarà pienamente conseguito solo quando interverrà una legge che riformando i varii sistemi vigenti nelle varie Provincie per la riscossione delle rendite comunali, li chiami ad un principio unico che si discosti il meno possibile da quello che vige per la riscossione delle rendite dello Stato.

La riscossione delle rendite col mezzo di privilegi fiscali, oltrechè contribuisce alla regolarità delle pie Amministrazioni, procura il vantaggio di un incasso sicuro e spedito delle loro entrate, senza obbligarle a ricorrere alla procedura lenta e formale dei Tribunali, con grave scapito degl'Istituti, i cui bisogni sono altrettanto urgenti quanto svariati. Basta dare uno sguardo allo stato economico delle Opere pie nelle antiche Provincie del Regno anteriormente a tale disposizione di legge, e paragonarlo collo stato economico dell'epoca posteriore, per indurne la conseguenza della utilità del sistema già adottato nel Regio Editto 24 dicembre 1836, e viemmeglio sancito nella Legge in corso di disamina.

Giova tuttavia avvertire che una tale disposizione ha destato non lievi apprensioni nei nuovi territori dove ne fu chiamata l'applicazione, essendosi ritenuta contraria ai buoni principii di amministrazione ed all'interesse delle Opere pie, come anche eccessivamente onerosa pei debitori. In Lombardia il Giornale la *Perseveranza*, facendosi interprete della pubblica opinione, e senza attendere che ne fosse resa interamente possibile l'applicazione (1), prese a combattere il sistema colle seguenti parole che si riferiscono:

« Le parole della relazione ministeriale ci fanno animo a fare

(1) In Lombardia secondo le discipline ancora vigenti la riscossione delle rendite comunali coi privilegi del fisco ha soltanto luogo per alcuni titoli legali, come pei tributi e certe speciali entrate che non si possono riferire salvo rarissimamente alle Opere pie, o per titoli convenzionali, quando cioè un simile processo di riscossione si fosse pattuito tra il Comune e l'altra parte contraente. Ed è qui appunto che trovano applicazione le osservazioni fatte in principio del commento dell'articolo in esame.

buona accoglienza a un'altra vera innovazione: il privilegio della escussione fiscale applicato alle rendite dei patrimonii dei Luoghi pii.

« L'impazienza del pubblico bisogno è una necessità organica sociale, che ha richiesto sempre un regime legale di eccezione. Subordinare il conseguimento della rendita dello Stato al trattamento giuridico e processuale comune, sarebbe paralizzare l'esercizio della grande tutela civile.

« Perciò, ai tempi di Carlo V, quando il pubblico erario era in molta parte rifornito da rendite di beni dati a censo, a fitto, a prestazioni, allora ha potuto, in certo modo, non essere un'assoluta incoerenza che il magistrato delle pubbliche entrate avesse facoltà di ordinare la escussione fiscale per debiti verso il pubblico erario provenienti da titoli affatto contrattuali e civili.

« Ma ciò era nel quindicesimo secolo, e nell'ordine di idee della sovranità feudale. Dopo la liquidazione dei patrimonii erariali fatta subire ai governi dalle vicende politico-civili che hanno iniziato questo secolo, la necessità del privilegio per i proventi erariali di titolo comune venne meno in fatto; e i concetti rispondenti a ciascuno dei due ordini, pubblico e privato, si separarono nettamente. Restò acquisito alla civiltà e alla scienza che la legge della impreteribile scadenza e della escussione inclemente fosse la legge del tributo. Il tributo è un dovere impreteribile di cittadino.

« Ma qualunque debito che non sia tributo è obbligazione contrattuale; nè muta d'indole per essere debito verso l'erario, o verso una qualunque pubblica azienda. La sua norma è la legge civile. Allora, titolo e quantità e scadenza sono soggette alle contingibili querele di privato rapporto, delle quali solo giudice e solo esecutore è il magistrato civile. L'applicazione di altre leggi e altre forme è denegazione di giustizia.

« Il diritto generato dalle infinite e svariate concretazioni del libero contratto, non è mai, o di rado, una espressione assoluta come una formola algebrica. E nemmeno poi è una inflessibile necessità che non possa e non debba venire a patti ogni giorno colle accidentali influenze del suo ambiente economico-sociale. L'organo di esecuzione del diritto è più la transazione che l'usciere. I Luoghi pii di Lombardia, non meno di qualunque altro privato, conseguono ogni anno e ogni mese e ogni giorno i proventi dei loro beni per transazioni continue, che non sono nè re-

missioni, nè scapiti, senza essere il danaro numerato a giorno fisso, e senza funestare le famiglie colla invisa apparizione dell'esattore fiscale. E nondimeno, agl'infermi poveri delle provincie lombarde non mancarono mai il brodo panato e il decotto ».

Qualunque però siano queste apprensioni e questi timori che nascono sempre nel passaggio dall'uno all'altro di due sistemi diametralmente opposti, abbiamo ferma convinzione, scompariranno affatto quando sarà meglio conosciuta e compresa l'economia della legge, la quale formola è vero un principio di rigore anzi che no, ma lo subordina nelle disposizioni regolamentari a tali guarentigie e cautele da rendere impossibili od estremamente difficili le conseguenze che si temono a danno delle Opere pie e dei loro debitori.

I Tesorieri non sono essi soli giudici dell'opportunità e della convenienza di usare i mezzi fiscali contro i debitori delle Opere pie. Essi propriamente non sono che un braccio di esecuzione, spettando invece alle singole Amministrazioni di deliberare, se e quando debbansi esercitare questi privilegi fiscali, ed al Sotto-Prefetto del Circondario di concedere al riguardo le opportune facoltà.

Edotte le Amministrazioni dello Stato dei debitori morosi è sempre in loro facoltà di accordare dilazioni al pagamento, e di proporre condoni, lorchè conoscono che il difetto di puntualità nei pagamenti non dipende da mala fede o da negligenza, ma bensì da momentanei imbarazzi di fortuna, da patite disgrazie, o da altre circostanze che possono meritare un benigno riguardo.

Le Amministrazioni stesse hanno interesse di non essere corrive a procedere contro i debitori delle Opere pie coi mezzi fiscali, ma quando pur lo fossero, rimarrebbe sempre un potere moderatore nell'Autorità politica del Circondario a cui spetta di autorizzare l'esercizio dei mezzi fiscali, o di denegarlo quando vi scorgesse l'attuazione di un soverchio rigore per parte delle Amministrazioni. Meno esatto è quindi il sostenere che da tale esercizio dei mezzi fiscali potrebbero rimanere scoraggiate le contrattazioni coi Luoghi pii, e pregiudicati gl'interessi dei privati.

— Sulla procedura per la riscossione delle rendite, vedi i commenti agli articoli 61 e seg. del Regolamento.

Art. 14.

I tesorieri dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle rispettive Opere pie, e pagare le spese

legittimamente ordinate, facendone le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio alla scadenza dell'esercizio delle somme non esatte, e dei pagamenti non giustificati.

Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

— *Riscossioni dalle casse pubbliche.* Nel caso di riscossione da una cassa dello Stato di somma dovuta ad un Istituto di carità e beneficenza, il Tesoriere del medesimo Istituto dovrà produrre un certificato del Sotto Prefetto del Circondario, di data prossima, comprovante la sua qualità debitamente approvata che lo abilita a fare l'esazione di cui si tratta. *R. Biglietto* 23 *marzo* 1839 *e Circolare* 27 *marzo* 1839 *della R. Segreteria di Stato per gli affari Interni.*

Vedi i commenti agli articoli 65 e seguenti, e 109 e seguenti del Regolamento.

Art. 15.

I conti dei tesorieri e contabili delle Opere pie riveduti dalle rispettive amministrazioni, saranno approvati dal Consiglio di Governo, salvo ricorso alla Corte dei conti.

— *Differenza fra i conti* finanziari *e quelli* morali. L'articolo 15 della legge 20 novembre 1869 si riferisce ai conti materiali di cassa, ossia finanziari che devono presentarsi dal Tesoriere, mentre i successivi articoli 19 e 24 concernono i conti morali a presentarsi dalle Amministrazioni. *Dispaccio del Ministro Interni 17 agosto 1860 al Governatore di Torino.*

— *Necessità che i conti finanziari siano approvati posteriormente all'approvazione di quelli morali.* Tale necessità si fa per sè evidente ove si rifletta che per i conti finanziari approvati dal Consiglio di Prefettura trattasi di una positiva giuridica liberazione della gestione dei Tesorieri ed altri contabili la quale non ammette veruna eccezione o modificazione se non in legale via di appello o di revisione nanti la Corte dei Conti, per cui è necessario che il Consiglio di Prefettura possa dal decreto di approvazione del conto morale avere tutti gli elementi che sono indi-

spensabili per apprezzare con piena cognizione di causa la convenienza o non di ammettere in scaricamento certe somme sulle quali insorgessero dubbi. *Citato dispaccio.*

— *Competenza del Consiglio di Prefettura nell'approvazione dei conti finanziari.* Oltre quanto è accennato esplicitamente nell'articolo 15 della legge in esame, si ritengano le seguenti disposizioni della legge 30 ottobre 1859 sul contenzioso amministrativo:

» Art. 8. Pronunzieranno finalmente i Consigli (*di Prefettura*) l'arresto dei conti comunali e provinciali, e sovra ogni controversia per contabilità incontrata verso le Provincie, le Comunità e li suddetti Istituti o Stabilimenti dei rispettivi amministratori, ufficiali ed agenti. »

» Art. 11. Dalle sentenze dei Consigli sì definitive, che interlocutorie influenti a gravame in definitiva potrà sempre aver luogo l'appello in materia di contabilità, alla Corte dei Conti, e nelle altre materie del contenzioso amministrativo, al Consiglio di Stato. »

— *Ricorso alla Corte dei Conti.* Oltre quanto è accennato nell'articolo 15 della legge 20 novembre 1859 in esame, e nel succitato articolo 11 della legge 30 ottobre 1859, si ritenga ancora l'art. 21 della legge dello stesso giorno 30 ottobre 1859 sulla Corte dei Conti così concepito: « Appartiene alla Corte l'esame e la definizione di prima ed ultima istanza della liquidazione dei conti dei Tesorieri ed altri contabili dello Stato.

» Essa pronunzia in via di appello dalle deliberazioni dei Consigli di Governo (*ora di Prefettura*) sulle materie contabili di loro competenza.

» Sono perciò soggetti alla sua giurisdizione tutti i contabili sia in danaro che in materie, tanto verso lo Stato, che verso le provincie, i comuni, le opere pie ed altri pubblici stabilimenti. »

— *Avvertenze necessarie per la verificazione ed approvazione dei conti.* I Consigli di Prefettura riconosceranno prima di tutto se il conto sia stato compilato nella forma prescritta, e qualora vi trovassero delle inesattezze od irregolarità essenziali cui non rimediasse la deliberazione dell'Amministrazione dell'Istituto, o non fosse possibile rimediare per mezzo dell'ordinanza d'approvazione, potranno ordinare la riforma per mezzo ove d'uopo d'un Commissario e a spese del contabile, con prefissione di termine per la nuova presentazione. Che se le irregolarità di forma esistenti nei conti non fossero tanto importanti da renderne necessaria la riforma, in allora i

Consigli si limiteranno a farne constare in modo speciale nel processo verbale di approvazione del conto, onde per l'avvenire non si riproducano le stesse irregolarità.

Dovranno pure verificare se furono unite al conto tutte le carte ed i documenti prescritti, verificandone attentamente l'esattezza e la regolarità.

Riconoscendo la mancanza di qualche documento, od il bisogno di qualche spiegazione a piena giustificazione tanto del caricamento quanto dello scaricamento, ne faranno domanda per mezzo dell'ufficio di Prefettura all'Amministrazione dell'Istituto la quale dovrà colla massima premura ottemperarvi.

Riconosciuta la regolarità del conto e dei documenti presentati a corredo dal Tesoriere, i Consigli prenderanno cognizione dell'ordinato relativo dell'Amministrazione, e riconosceranno se esso contenga le indicazioni necessarie e prescritte.

— *Caricamento.* Terminato questo esame generale si dovrà accertare il caricamento del fondo di cassa tanto in danari che in natura, risultante dall'atto di approvazione del conto precedente.

Passeranno quindi all'esame del titolo primo del caricamento, cioè delle rendite ordinarie, e ne faranno il confronto colle partite del bilancio a cui il conto si riferisce e col ruolo d'esazione.

Occorrendo che rinvenissero delle differenze, sia in più sia in meno tra le somme ammesse nel bilancio ed iscritte nel ruolo (sieno queste relative ad articolo certo o ad articolo presunto) e quelle portate nel conto, dovranno por mente a chè tali differenze siano giustificate. Procederanno successivamente all'esame del titolo secondo del caricamento, cioè delle entrate straordinarie, ponendo particolare avvertenza a quelle che hanno dovuto essere portate in bilancio soltanto in somma presunta.

Ne' casi in cui ravviseranno qualche dubbiezza, si procureranno quei maggiori schiarimenti che riputeranno necessari per comprovare il preciso montare delle fatte riscossioni, ed occorrendo richiederanno il Prefetto onde voglia far assumere in proposito quelle informazioni che si crederanno del caso.

Avranno presente che possono esservi riscossioni non accennate nel bilancio perchè di origine posteriore, e per conseguenza non state comprese nel ruolo primitivo che ne fu desunto, ma bensì in ruoli suppletivi od in ordini di riscossione. Tali riscossioni dovendo essere appoggiate a speciali deliberazioni (come è accennato nei com-

menti dell'art. 61 del regolamento), queste vogliono essere presentate dal contabile unitamente ai suddetti ruoli suppletivi od ordini di riscossione, onde provare il giusto montare del suo caricamento.

In quanto alle multe, alle elemosine ed alle altre consimili entrate eventuali che nel corso dell'anno fossero state applicate ai pii Istituti, il loro montare deve essere giustificato eziandio per mezzo della produzione delle lettere di partecipazione delle autorità che ne hanno fatto il riparto e l'assegnamento, o da altri consimili documenti, quando la natura dell'entrata ne lasci supporre l'esistenza.

Quanto alle partite rimaste da esigersi, si verificherà se la non eseguita esazione debba ricadere a danno del Tesoriere, ovvero se essa sia stata indipendente dal fatto suo ed ineseguibile.

A quest'oggetto quando venisse a risultare che qualche somma portata nel bilancio non sia stata riscossa, dovranno esigere che da Tesoriere si faccia risultare di avere per sua parte eseguiti tutti gli incombenti necessari per ottenere la compulsione del debitore in ritardo, con presentare le risposte dell'Amministrazione del pio Istituto alle sue richieste a tale riguardo, e quelle dell'Ufficio di Sotto-Prefettura.

Quando poi la compulsione fosse stata autorizzata ed eseguita, e nullameno non fosse stato possibile d'incassare la somma dovuta al pio Istituto, allora si richiederà la presentazione per parte del Tesoriere dei processi verbali *de nihilo.*

I Tesórieri sono in diritto di essere scaricati delle quote inesigibili provenienti dalle differenze avveratesi tra le somme stanziate nei bilanci, e quelle state realmente riscosse; ma in tal caso debbono giustificare con dichiarazione dell'Amministrazione del pio Istituto, che la somma da riscuotersi si era veramente ristretta a quella portata in caricamento.

Uguale dichiarazione deve presentare il Tesoriere per riguardo alle somme che siansi rese inesigibili, a motivo della diminuzione che un articolo di rendita può aver subito dopo la compilazione del bilancio, quantunque stanziatovi in somma determinata. Queste dichiarazioni possono aver luogo per mezzo dell'ordinato di verificazione del conto.

Per la liberazione di quelle somme per le quali, attesa la notoria miseria dei debitori, le Amministrazioni hanno deliberato non doversi procedere alla compulsione, il Tesoriere dovrà presentare le relative deliberazioni, le quali debbono perciò essergli a debito tempo comunicate a diligenza delle Amministrazioni medesime.

I Consigli riconosceranno se le somme non esatte sia per la nullatenenza dei debitori per cui furono redatti i verbali *de nihilo*, sia perchè attesa la notoria loro miseria le Amministrazioni deliberarono non doversi procedere alla compulsione, debbano portarsi nei residui attivi, tuttochè il Tesoriere sia per esse scaricato quanto all'esercizio trascorso da ogni taccia di negligenza, ovvero se sia il caso di abbandonarne definitivamente la riscossione. In questo caso però l'abbandono della riscossione di tali crediti non si dovrà considerare come una liberazione del debitore, salvo siasene ottenuta la debita approvazione.

— *Scaricamento.* Riguardo allo scaricamento i Consigli ricercheranno primieramente se tutti i pagamenti portati nel conto sono coerenti al bilancio; se appartengono alle varie categorie che loro si riferiscono o partitamente o complessivamente, e se non eccedono la misura delle somme stanziate per ogni articolo o modificate nell'approvazione del bilancio; come pure se siano state adempite le condizioni sotto le quali per avventura vi fosse stata approvata una spesa.

Siccome però giusta quanto è accennato nei commenti dell'art. 73 del Regolamento, le Amministrazioni possono destinare in aumento di un articolo di spesa del titolo primo del passivo, per cui non basti il fondo approvato in bilancio, i risparmi ottenuti su di un altro articolo dello stesso titolo, si dovrà esigere la produzione della relativa deliberazione, e riconoscere se i mandati spediti sui fondi distratti in questo modo dalla primitiva loro sede, siano descritti nel conto sotto all'articolo cui appartiene per propria natura la spesa pagata.

Si avvertirà specialmente se ad ogni pagamento abbia preceduto il relativo mandato, e che i mandati non sono ammessibili in iscaricamento se non sono rivestiti delle formalità prescritte dagli articoli 75 e 80 del Regolamento, e per gli Istituti presso di cui si trova stabilito un controllo, di quelle altre formalità stabilite dal loro regolamento speciale.

Sopratutto circa ai mandati si avvertirà che siano corredati delle carte giustificative, non dovendosene in caso diverso ammettere alcuno in iscaricamento.

Relativamente però alla tassa delle parcelle degli speziali, prescritta in massima generale, i Consigli potranno astenersi dall'esigerla sempre quando non la ravvisino indispensabile, e purchè il

rilevare delle parcelle non ecceda le lire 300. *Articolo 422 del Regolamento 21 dicembre 1850* (1).

Ritenute queste norme generali i Consigli passeranno all'esame dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio di cui si esamina il conto, incominciando da quelli appartenenti ai residui passivi dell'esercizio precedente da accertarsi colla presentazione del conto approvato.

Procederanno quindi all'esame delle spese ordinarie dell'anno cui si riferisce il conto, osservando se siano nei limiti del bilancio, o se l'eccedenza di qualche articolo sia giustificata colla relativa deliberazione di storno di fondi debitamente approvata.

Rispetto all'aggio proporzionale dei Tesorieri sulle somme riscosse, osserveranno se la operatane liquidazione sia conforme alle basi tracciate nei commenti dell'articolo 75 del Regolamento.

Quanto alle spese straordinarie dipendenti singolarmente da impieghi di capitali a frutto, in estinzione di debiti, od in acquisti di beni, da costruzione di nuovi edifizi, grosse riparazioni e simili, si avvertirà alle giustificazioni prescritte e di cui si è fatto cenno nei citati commenti dell'art. 75 del Regolamento.

I mandati che non saranno giustificati debbono essere regolarizzati: in difetto non saranno ammessi a scaricamento del contabile, il quale sarà perciò tenuto a rappresentarne il montare ne' suoi conti.

Così nessun mandato comunque regolare e corredato, deve essere ammesso a scaricamento, se non si trovi quitanzato dalla persona a cui favore è spedito in uno dei modi notati nell'articolo 80 del Regolamento.

Non tutte però le irregolarità dei mandati possono essere imputate ai Tesorieri, come se per esempio l'Amministrazione avesse ordinato il pagamento di una dote a chi non ha le qualità volute dal fondatore, o di uno stipendio conforme al bilancio e non all'atto di nomina: tali pagamenti non dovrebbero essere ascritti a colpa del Tesoriere. Epperciò i Consigli avranno cura di distinguere queste due specie d'irregolarità; in un caso per darne carico al Tesoriere, e nell'altro per farne avvertenza all'Amministrazione.

Riguardo alle somme portate nei conti come rimaste a pagarsi, i

(1) Circa la tassazione delle parcelle degli speziali si consulti la circolare del Ministero dell'Interno in data 6 settembre 1860 relativamente ai diritti spettanti per tale tassazione ai segretari dei Consigli sanitari, quale circolare trovasi riportata nei commenti dell'art. 143 del regolamento.

Consigli veglieranno a che, per mezzo delle deliberazioni di esame dei conti medesimi, la loro conservazione risulti veramente necessaria, o per pagamento di passività non soddisfatte nell'anno trascorso, benchè comprese nel bilancio dell'anno o nei precedenti, o perchè rappresentino un fondo preparatorio per qualche opera o spesa già approvata in massima, ma da non intraprendersi fino a che non siasi accumulato il fondo necessario. Fuori di questi casi, le differenze in meno che risultassero dallo scaricamento del conto a fronte del corrispondente articolo stanziato in bilancio, debbono essere portate in economia.

— *Approvazione del Conto.* Terminato l'esame del conto, e riconosciutolo esatto e regolare, o tale da poter essere rettificato coll'ordinanza di approvazione, passeranno i Consigli alla approvazione del medesimo per mezzo di apposito decreto esteso in calce al conto originale presentato dal Tesoriere.

Si farà constare nel decreto del grado di regolarità riconosciutavi, tanto nel caricamento e scaricamento, quanto nei documenti giustificativi; vi si enuncieranno le inesattezze ed imperfezioni rilevate onde servano di regola ai Tesorieri ed alle Amministrazioni pei conti successivi, e si conchiuderà colla approvazione del conto nella quale in modo speciale si farà risultare:

1° del caricamento di cassa;

2° dello scaricamento di cassa;

3° della differenza o fondo materiale che resta a mani del Tesoriere;

4° delle entrate rimaste a riscuotere;

5° delle spese rimaste a pagare;

6° e dell'applicazione del fondo disponibile in denaro e crediti.

Non sì tosto il conto è approvato, il Prefetto fa trascrivere sulla copia rimasta nel suo ufficio il decreto d'approvazione, e rimanda l'originale unitamente a tutti i documenti giustificativi al Sotto Prefetto perchè a sua volta ne faccia la rimessione alle rispettive Amministrazioni.

— Vedi i commenti agli articoli 19 e 24 della Legge in esame, e 108 e seguenti del Regolamento.

Art. 16.

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire

zioni portanti alienazione di proprietà ed usufrutto di beni immobili o riputati tali, le società o divisioni di essi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni; 2° le vendite agli incanti anche di beni mobili, qualora questi eccedano il valore di lire trecento. — L'insinuazione consiste nella rimessione da farsi dal Notaio, o da altro pubblico uffiziale che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'ufficio d'insinuazione del distretto, nel termine portato dai vigenti Regolamenti. *Articoli 1411 e seguenti del Codice civile, e Circolari del Ministero Interni 4 dicembre 1852 e 31 maggio 1859.*

— *Vendite di tagli di bosco.* Le vendite di tagli di boschi, purchè non oltrepassino il valore di lire 300, non sono soggette all'insinuazione.

— *Da chi devono essere ricevuti gli atti soggetti all'insinuazione.* Gli atti soggetti all'insinuazione devono essere rogati dai Segretari Notai, o da coloro che provveduti della qualità notarile, possono essere a ciò chiamati in loro vece. Nel caso che il contratto che si tratta di stipulare esiga il ministero d'un notaio esercente, e che il Segretario non abbia tale qualità, deve proporre all'Ammi-

---

1. L'Autorità che presiede agli incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguir debbono;

2. L'oggetto dell'asta;

3. La quantità od i prezzi parziali o complessivi secondo la natura dell'oggetto:

4. Il termine prefisso al loro compimento se trattasi d'opere, il tempo e luogo della consegna per le provviste, e quello del pagamento per le vendite o per gli affittamenti;

5. Gli uffizii presso i quali si può aver visione delle condizioni di appalto;

6. I documenti giustificativi d'idoneità e di risponsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta;

7. Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o d'aumento non inferiore al medesimo;

8. Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candele, od a partiti segreti;

9. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta nei casi in cui ciò si creda conveniente.

Art. 139. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli stabili o gli effetti mobili, quando ne occorre la vendita, e riguardo alle opere e somministranze e trasporti, dove debbono farsi. — A misura dell'entità dei contratti gli avvisi sono anche pubblicati nella Capitale e nei principali Comuni vicini al luogo dove esistono gl'immobili in vendita o d'affittarsi, o dove le

nistrazione l'individuo idoneo a cui se ne possa commettere il rogito. *Articoli 346 e 352 dell' Istruzione pei Comuni in data 1 aprile 1838.*

— *Contratti che sono esenti dall'insinuazione.* Sono esenti dalla insinuazione i contratti ai quali procedono le Amministrazioni per semplici ordinati, come si pratica per tutti quegli oggetti che riguardano la pura amministrazione de' pubblici affari tra cui si possono annoverare li deliberamenti di opere, appalti di redditi, ecc., a meno però che siffatti contratti contengano stipulazione d'ipoteca a favore del corpo morale appaltante, nel qual caso andrebbero soggetti all'insinuazione. *Art. 350 Istruz. sudd.*

— *Alienazione di mobili di lieve importanza.* Per l'alienazione dei mobili di lieve importanza o di nessuna utilità non occorre alcuna formalità, bastando che se ne faccia l'opportuno cenno nell'inventario dei beni dell'Opera pia, e se ne porti inoltre l'ammontare presunto nel prodotto della vendita all'apposito articolo del bilancio: e qualora il bilancio già fosse in corso, lo vi si dovrà tuttavia comprendere per modo di supplemento nel ruolo delle entrate eventuali, acciò il Tesoriere ne curi la riscossione. *Argo-*

---

opere e somministranze si debbono fare, come anche in altri luoghi, giudicandolo opportuno l'Autorità incaricata della stipulazione dei contratto. — Se detti contratti sono di grande rilievo o se riflettono la vendita d'immobili, si deve dar loro la maggiore pubblicità facendoli anche inserire nella gazzetta ufficiale e nel giornale della Provincia in cui hanno luogo gl'incanti. — La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale hanno luogo gl'incanti ed all'Albo pretorio dei Comuni, e quando venga levato il primo se ne deve sostituire altro per cura del funzionario incaricato e dei Sindaci rispettivamente. — Qualunque Autorità locale venendo richiesta è obbligata di far eseguire detta pubblicazione.

Art. 140. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel Comune dove hanno luogo gl'incanti fanno parte integrante dell'atto dell'asta.

Art. 141. Nel giorno ed ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'Autorità che presiede agl'incanti, semprechè vi siano almeno due concorrenti, ordina l'aprimento d'asta, ed in difetto un'ora dopo ne fa estendere verbale di diserzione che rassegna al Ministro competente per le ulteriori provvidenze.

Art. 142. Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso qualunque sia il numero delle offerte si fa luogo ai deliberamento, della qual cosa devesi dare espressamente notizia al Pubblico nei nuovi avvisi d'asta. In mancanza di oblatori al secondo incanto, il funzionario che presiede può accettare un'offerta privata per essere sottomessa al Ministro competente.

mento tratto per analogia dagli articoli 222 e 223 dell'Istruzione suddetta. — Qualora però il valore complessivo di tali mobili oltrepassi le lire 500, l'alienazione deve farsi all'asta pubblica in conformità dell'art. 16 della Legge in esame.

— *Avviso d'asta.* Ottenuta l'autorizzazione in massima dell'Autorità competente per aprire gli incanti, onde far luogo al contratto, primo dovere degli amministratori si è quello di far procedere alla pubblicazione dell'avviso d'asta, con cui si notifichi ad ognuno l'oggetto che si mette all'incanto, il prezzo, gli oneri al quale va soggetto, le obbligazioni del deliberatario, esprimendo in modo speciale se l'incanto avrà luogo in giorno di mercato o di festa, e l'ora ed il luogo in cui dovrà seguire. — Non facendosi nell'art. 137 del Regolamento 7 novembre 1860 alcuna menzione di ora, ma soltanto di giorni, quando risulti che gli avvisi abbiano realmente preceduto di 15 giorni quello degli incanti, riesce superflua ogni discussione sul computo delle ore. *Decisione della Camera dei Conti 22 agosto 1853* (*Riv. 1854*, pag. 129).

— *Avvertenze nella tenuta degli incanti.* Pubblicati gli avvisi, si apriranno nel giorno ed ora in essi indicati i pubblici incanti.

Art. 143. Aperta l'asta, l'Autorità che presiede agl'incanti chiama l'attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto e visione dei disegni, modelli e campioni se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette e dei capitoli generali e parziali.

Art. 144. Non si può procedere a deliberamento se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all'art. 142.

Art. 145. Nell'atto dell'asta non si accetta alcuna offerta condizionala.

Art. 146. L'asta si tiene alla candela vergine o per via di partiti segreti a determinazione del Ministro competente o del funzionario incaricato, secondo che per le circostanze che possono suggerirlo, o per l'entità o la qualità del contratto sia reputato più vantaggioso.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* od il *minimum* cui possa deliberarsi sono preventivamente stabiliti dal Ministro o dal funzionario da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta dall'Autorità che presiede all'asta sul tavolo degli incanti alla presenza degli astanti nell'atto dello aprirsi della seduta.

Art. 147. Quando nelle aste a partiti segreti parecchi accorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima seduta ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti od all'estinzione di candela vergine, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato deliberatario.

Gli Amministratori faranno attenzione a che nella tenuta degli incanti si osservino le formalità prescritte, quelle in ispecie la di cui inosservanza porterebbe per conseguenza di pien diritto la nullità radicale degli incanti medesimi; queste formalità sono le seguenti: 1° che vi siano almeno due oblatori nel primo incanto, giacchè al secondo incanto si delibera validamente qualunque sia il numero delle offerte (art. 142); 2° che questa circostanza che nel secondo incanto si delibererà qualunque sia il numero delle offerte sia inserita espressamente e fatta conoscere al pubblico nei nuovi tiletti che si devono pubblicare a seguito del primo incanto; 3° che tanto negli atti di deliberamento come nei successivi atti di sottomissione con cauzione, vengano enunciati la data ed il numero d'ordine delle rispettive inserzioni. Le Amministrazioni avvertiranno però che a termini degli articoli 141 e 142 del citato Regolamento, in caso di deserzione del primo incanto debbono estenderne verbale da rassegnarsi all'Autorità che ha autorizzato l'incanto, alla quale solamente spetta ordinarne un secondo.

— *Offerte private.* Dopo il secondo incanto andato deserto, pos-

---

Qualora nessuno degli oblatori s'induca a migliorare il partito, la sorte deciderà fra loro chi debba essere deliberatario.

Art. 148. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, l'una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siansi avute offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere di una delle tre candele siansi avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si prosiegue ad accenderne delle altre sino a tanto che si hanno offerte.

All'istante che una candela si estingue ed è consumata senza che siasi avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti che abbia interrotto il corso dell'asta, ha luogo il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, od all'aprirsi della medesima da chi vi presiede.

Art. 149. Se l'asta si fa a partiti segreti, ciascun offerente rimette, in piego sigillato, all'Autorità che vi presiede, la sua offerta.

La stessa Autorità, tosto che le ha ricevute tutte, del che si deve accertare facendone apposita domanda al pubblico, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta ed intelligibil voce le offerte, quindi essa prende visione del prezzo stabilito dal Ministro competente nella scheda trasmessale, di cui all'articolo 146, e se dal confronto fatto le risulta che questo prezzo sia stato migliorato dagli astanti, detta Autorità delibera il contratto al

sono accettarsi offerte private vincolate a condizioni, le quali devono rassegnarsi all'Autorità competente per le sue decisioni: devesi però avvertire che gli offerenti nelle loro offerte private non dissentano che sulle medesime si tenti un nuovo esperimento d'asta. *Decis. Minist. 31 maggio 1852 (Riv. 1852*, pag. 659), *e art. 142 del Regolamento suddetto.*

— *Nullità degli incanti per irregolarità degli avvisi d' asta.* Sono nulli gli incanti e successivi deliberamenti di opere pubbliche, se nell' avviso d' asta siansi inserite condizioni contrarie alla legge, come per esempio, se siasi detto che sarebbesi ammessa l'offerta del sesto o mezzo sesto invece del ventesimo di cui all'art. 152 del detto Regolamento. In dipendenza di tale nullità è dovuta al deliberatario una indennità a titolo di risarcimento dei danni sofferti. *Sent. del Consiglio d'Intend. di Torino 13 gennajo 1850 (Riv. 1852*, pag. 744).

— L'ommessione fatta nel tiletto dell'*estimo* dato ai beni, in cui è soltanto detto che *si venderebbero sul prezzo di* ...... produce nullità. *Sent. 17 agosto 1838 della Corte di Casale.*

— È nulla la vendita del fondo di cui non siasi indicato il quan-

---

miglior offerente; in caso contrario, essa dichiara deserto l'incanto, e comunica agli accorrenti il *maximum* o *minimum* scritto nella scheda.

Art. 150. Terminata l'asta, si estende un verbale il quale contiene la descrizione delle relative operazioni, e delle ottenute offerte; esso è sottoscritto dall'Autorità che vi presiedè, dall'impiegato che a mente degli articoli 117 e 125 intervenne all'asta, dal deliberatario, da due testimonii e dalla persona che vi fece l'ufficio di Notaro; s'inseriscono nel verbale un esemplare dell'avviso d'asta non che le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell'articolo 139.

Art. 151. Chiusi gl' incanti, si restituiscono agli accorrenti i depositi fatti, salvo quello del deliberatario.

Art. 152. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile con apposito avviso il seguito deliberamento, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scadono i fatali per migliorare il prezzo del deliberamento, dopo i quali non può essere accettata qualsiasi offerta....

Il tempo utile pei fatali è di giorni quindici a datare dal dì del seguito deliberamento.

Il Ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

Il termine dei fatali s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

L'offerta non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento, e deve essere presentata all'ufficio che ha proceduto all'asta ed accompagnata dalle carte prescritte per chi fa partito.

titativo, ma soltanto il nome dell'appezzamento. *Conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di Casale 23 luglio 1838.*

— *Termine pei lavori.* Se un appaltatore siasi obbligato ad ultimare un'opera entro un dato termine, è tenuto ai danni ed interessi ove trascorso il tempo fissato l'opera non sia compita, senza essere stato impedito da forza maggiore. — Deve pure indeunità se ha messo in uso materiali diversi e meno buoni dei convenuti, e deve distruggere le opere fatte in modo non servibile. *Sent. 22 maggio 1852 della Camera dei Conti* (*Bettini 1852*, parte 3ª, pag. 80).

— *Fideiussore.* Chi si rese fideiussore solidale d'un appaltatore con rinunzia ai benefizii di divisione, escussione ed ordine, è tenuto illimitatamente come il principale obbligato, sebbene nei capitoli d'appalto fosse imposto l'obbligo all'appaltatore di prestare anche cauzione fino ad una data somma: una cosa non implica l'altra. *Sent. 20 gennaio 1854 della Camera dei Conti (Bettini 1854, parte 3ª, pag. 54).*

— *Tutti gli oblatori sono obbligati.* Tutti i partiti che si fanno all'incanto essendo offerte obbligatorie, deggiono essere tutti in-

---

L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata offerta.

Art. 153. Presentandosi in tempo utile un' offerta ammessibile, si pubblicano secondo le norme sovra spiegate altri avvisi d'asta e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto coll'avuta migliore offerta e col metodo della estinzione delle candele o di partiti suggellati, siccome si trova determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline sovra stabilite.

Art. 154. Nel caso che ai nuovi incanti ninno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente deliberato a colui sull'offerta del quale si sono aperti gl' incanti.

Appena seguito il definitivo deliberamento si procede nel più breve termine alla stipulazione del relativo contratto.

Art. 155. La licitazione privata è quella per cui col mezzo di avvisi particolari o pubblici, s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora fissa, onde presentare i loro partiti, tutti coloro che si può presumere possano attendere all'oggetto della licitazione, e si delibera l'impresa, seduta stante, se gli accorrenti non sono stati prevenuti differentemente.

Il Ministro decide se gli avvisi debbono essere pubblicati o fatti a dimora; in caso di silenzio vengono pubblicati.

Art. 156. I contratti per licitazione privata oltre agli altri metodi, possono anche deliberarsi per mezzo di partiti in iscritto.

distintamente, sotto pena di nullità, annotati, acciò in caso d'ineseguimento per parte dell'ultimo deliberatario, sappiasi chi fu il penultimo, e quale la sua offerta, perchè tutti gli oblatori rimangono obbligati. *Decreto dell'Intend. Gen. di Torino 14 novembre 1849* (*Riv. 1850*, pag. 57).

— *Collaudo dei lavori.* Se compita l'opera l'intraprenditore ne ottenne il collaudo e riportò dall'Amministrazione appaltante una rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, mediante corrispettivo, non è più responsabile d'alcun danno quand'anche l'edificio cada. *Sent. 1° luglio 1859 della Corte di Torino* (*Bettini 1859*, parte 2ª, pag. 639).

— *Diritti del deliberatario dopo il secondo incanto.* Il deliberatario dopo un secondo incanto ha un diritto acquisito sulla cosa venduta all'asta pubblica nell'interesse di un'Opera pia, massime se gli avvisi contengono un esplicito diffidamento che il contratto deve seguire secondo il prescritto della legge. Conseguentemente non è più ammessibile a danno del deliberatario medesimo qualsiasi maggiore offerta. *Decis. Minist. 4 novembre 1849* (*Riv. 1850*, pag. 56).

— *Terzo incanto.* Tentati invano due incanti ed accettata dall'Am-

---

In questo caso, dopo lettura dei partiti ricevuti, l'Autorità delegata invita gli accorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento del partito più vantaggioso presentato, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 157. I contratti a trattativa privata hanno luogo:

1. Per mezzo di obbligazione scritta appiè dei capitoli d'ònere;

2. Con una sottomissione sottoscritta da colui che fa l'offerta;

3. Col mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 159. Si deve far risultare con atto pubblico degli obblighi che si assumono il particolari verso il Governo.

Sono eccettuati quelli che non eccedono la somma di lire 1000, e tutti quelli che sono accennati nel precedente art. 157.

Art. 160. In tutti i contratti per atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il disposto della legge del 16 febbraio 1854.

Può tuttavia l'Amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore:

1. Dai contraenti ai quali non siano somministrate cose appartenenti allo Stato;

2. Pei contratti d'affittamento quando vien anticipato un anno di fitto;

3. Pel taglio di boschi cedui anche quando il prezzo vien pagato per intiero anticipatamente.

Art. 162. Pel contratti che non sono stipulati con atto pubblico le guaren-

ministrazione pubblica un'offerta privata, colla condizione di aprire od esperimentare sulla stessa un terzo incanto, l'oggetto dell'incanto stesso è validamente deliberato al maggiore offerente, sebbene un solo oblatore sia intervenuto a quest'ultimo incanto. *Riv. 1855*, pag. 723.

— *Fatali.* La scadenza dei fatali per l'aumento o diminuzione del ventesimo è stabilita al mezzodì del giorno assegnato per termine dei medesimi. Intieri quindi debbono essere i quindici giorni prescritti, cominciando cioè dal mezzodì del giorno in cui ebbero luogo gl'incanti a quello della scadenza. *Riv. 1854*, pag. 867.

— *Violazione di formalità.* La violazione delle formalità sancite dalle leggi di procedura non trae seco la nullità degli atti se non quando si tratti di formalità sostanziale, o sia stata espressamente comminata la nullità in caso d' ommessione. — La maggiore o minor durata del termine utile per l'aumento del ventesimo non essendo sostanziale, e non avendo la legge comminata la nullità, l'inosservanza della sua disposizione coll'avere esteso a venti il termine prescritto di 15 giorni non potrebbesi ritenere causa sufficiente a denegare l'approvazione degli atti sotto gli altri rapporti regolarmente compiuti. — Le nullità derivanti dall' inosservanza delle formalità prescritte dalla legge non possono essere invocate se non a nome ed in vantaggio del corpo amministrato. *Parere del Cons. di Stato* (*Riv. 1858*, pag. 832).

— *Offerte dopo il secondo incanto.* Dopo un secondo incanto rinnovato in seguito all'aumento o diminuzione del ventesimo, non puossi accettare più offerta di sorta. *Riv. 1854*, pag. 867.

— *Lavori d' ufficio a spese dell' imprenditore.* Un' Opera pia che abbia dato in appalto la costruzione di un lavoro, trascorsi i termini fissati per l'esecuzione del medesimo, ha diritto di ese-

---

tigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni sono determinate, secondo i casi e l'entità dei contratti medesimi, dall'amministrazione contraente.

Art. 163. Nei contratti che si stipulano sopra perizia o capitoli d'ònere questi documenti devono essere inseriti.

Art. 171. Nulla è per ora innovato riguardo ai diritti di insinuazione, di emolumento e di copia, che sono a carico dei contraenti.

Art. 176. Tutti i lavori, opere e provviste fatte ad appalto o ad economia devono essere soggette a collaudazione parziale o finale nei modi previsti dai diversi regolamenti.

guirlo essa stessa a maggiori spese dell'imprenditore previa l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa. *Sent. 30 agosto 1850 della Camera dei Conti* (*Bettini 1850*, parte 3ª, pag. 104).

— *Scaduti i termini il contratto è regolare sebbene non sia ancora stipulato l'atto di cauzione.* L'affittamento dei beni che ha avuto già esecuzione per ambe le parti, è perfetto e non può più rescindersi, neppure per maggiori offerte fatte da un terzo, sebbene non siasi stipulato l'atto autentico per motivo che non fosse ancora passata la cauzione, non negata però, anzi offerta dal deliberatario. — La maggior offerta fatta da un terzo, scaduti i termini, è inattendibile; non può considerarsi come aumento del prezzo, ma come offerta nuova. — Dopo la pubblicazione del Codice civile, i minori ed i corpi privilegiati non possono ottenere restituzione in intiero contro contratti legalmente fatti: nessuna presunzione di lesione vige più a loro vantaggio. *Sent. 7 luglio 1851 della Camera dei Conti* (*Bettini 1851*, parte 3ª. pag. 126).

— *Malleveria dell' appaltatore.* Quando dall' Amministrazione venga a riconoscersi insufficiente la malleveria prestata dall'appaltatore in beni stabili, essa Amministrazione è in diritto di pretendere una nuova ipoteca, e, in difetto, la risoluzione del contratto ed il reincanto dell' appalto stesso a tutto rischio, pericolo e spese dell'appaltatore. *Sent. 21 settembre 1852 della Camera dei Conti* (*Riv. 1854*, pag. 38).

— *Atti d'incanto in dì festivo.* Gli atti d'incanto e l'accettazione delle offerte d' aumento o diminuzione del ventesimo possono farsi anche in dì festivo, e solo è necessario rimandare l'atto di deliberamento al primo giorno non feriato. *Sentenza della Corte di Cassaz. 29 novembre 1853* (*Riv. 1855*, pag. 688).

— *Offerte segrete.* Per la validità di un'offerta segreta ai pubblici incanti non è necessario che la medesima venga presentata alla sala dove si tengono gl' incanti, o personalmente o da persona munita di speciale mandato dall'oblatore, ma basta che vi sia anche spedita con apposito piego sigillato. — Nemmeno è necessario che la medesima porti la dichiara per parte dello stesso oblatore d'obbligarsi all'osservanza dei capitoli d'appalto. — Nemmeno infine si richiede per la validità della medesima offerta, e perchè il relativo deliberamento possa vincolare l'oblatore, che questo deliberamento sia pure da lui sottoscritto, ed abbia questi presenziato agli atti d'incanto che lo precedettero. *Sentenza del Consiglio d'Intend. di No-*

vara 22 luglio 1858 (*Riv. 1858*, pag. 587), *e 6 maggio 1859 della Camera dei Conti* (*Bettini 1859*, parte 3ª, pag. 20).

— *Perdita del deposito.* Quando il migliore offerente proclamato deliberatario definitivo non si presenta a prestare il chiesto atto di sottomissione con cauzione, nè dà principio all'eseguimento del contratto d'appalto, oltre il decadimento dell'appalto medesimo, incorre di pieu diritto anche nella perdita del deposito di cui corredava la propria offerta a termini del relativo capitolato. *Riv. 1858*, pag. 606.

— Se però nel contratto d'appalto non è stato *espressamente* stabilito che la somma depositata dovesse anche tener luogo di penale per l'inadempimento del contratto, e dovesse considerarsi come appunto determinata a titolo di danni ed interessi a termini dell'articolo 1243 del Codice Civile, l'Amministrazione non può ritenersi in conto di detti danni il deposito fatto per guarentigia dell'asta, ma ha diritto solamente ai danni che avrà sofferto per la diminuzione occorsa nel reincanto dell'impresa. *Sent. 14 luglio 1860 del Cons. di Stato* (*Riv. 1861*, pag. 689).

— *L'oblatore nel primo incanto diventa deliberatario, se nel secondo non fa alcuna offerta.* Quando per difetto di oblatori siasi proceduto ad un secondo incanto, l'unico oblatore che offrì nel primo esperimento, benchè non abbia voluto firmare il verbale di detto primo incanto, è considerato come deliberatario, se nel secondo incanto non intervennero altri oblatori; e qualora si rifiuti all'obbligazione assunta, l'Opera pia, nel cui interesse l'incanto è seguito, ha diritto di appropriarsi il fatto deposito e di far procedere a nuovi incanti. *Decreto 20 aprile 1861 della Deputazione Provinciale di .....* (*Giornale* La Legge, 1861, nº 137).

— *Nel computo dei giorni non si calcolano le ore.* Prescrivendo la legge che gli avvisi d'asta devono pubblicarsi almeno quindici giorni prima degl' incanti, non si bada alle ore; quindi sono validi, sebbene all'ora in cui avevano luogo non fossero ancora compite le 24 ore dell'ultimo giorno, a partire dall'ora in cui fu pubblicato l'avviso. — Non è nullo il deliberamento definitivo se quello da cui fu preceduto non fu sottomesso all'approvazione superiore. *Sent. 22 agosto 1853 della Camera dei Conti* (*Riv. 1854*, pag. 129).

— *Inapplicabilità a favore dell' imprenditore dell'art. 1815 del Cod. civile.* Quando si tratta di opera, riguardo alla quale fuvvi convenzione di fabbricazione a misura, quantunque una parte dell'opera

stessa, o parziali lavori relativi alla medesima, siansi dati in appalto a prezzo fatto colla stipulazione di convenzioni analoghe a questa specie di costruzione, non è applicabile all'impresaro il disposto dell'art. 1815 del Codice civile. *Sent. 9 luglio 1858 della Camera dei Conti* (*Riv. 1859*, pag. 177).

— *Maggiori lavori.* Il principio per cui, secondo il disposto dell'art. 1816 del Codice civile, non viene ammessa negli appalti di opere a corpo alcuna domanda dell' appaltatore, nè per aumento di prezzo alla mano d'opera o dei materiali, nè per occorse variazioni ed aggiunte, quando queste non sono approvate per iscritto, e non ne venne convenuto il prezzo, non riceve la sua rigorosa applicazione quando nel contratto d'appalto si è stabilito che le opere dovessero farsi secondo le istruzioni che sarebbero state date dal Direttore dei lavori. *Sent. 17 settembre 1858 della Camera dei Conti* (*Riv. 1858*, pag. 909).

— *Mancanza dell'atto di sottomissione.* La mancanza dell'atto di sottomissione non può influire sulla validità del contratto. — L' efficacia de' contratti consensuali dipende unicamente dal libero consenso dei contraenti, e sebbene l' atto di sottomissione possa riguardarsi come una maggior guarentigia per l'eseguimento della convenzione, non puossi però ritenere come una formalità tale da rendere nullo e incompiuto il contratto. *Sent. 16 agosto 1855 del Cons. d'Intend. d'Ivrea* (*Riv. 1856*, pag. 733).

— *Contestazioni sull'intelligenza dei contratti.* Le contestazioni sull'intelligenza d'un contratto d'appalto passato da un'Opera pia sono di esclusiva competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo; il Giudice di Mandamento sarebbe ad ogni modo incompetente, se il valore della somma fosse indeterminato. *Sent. 1 maggio 1855 della Corte di Cassaz.* (*Bettini 1855*, parte 1ª, pag. 393).

— *Diritti dovuti ai Segretarii.* I Segretari non possono riscuotere che un solo diritto per ogni atto d' incanto, o deliberamento, qualunque sia il numero dei lotti compresi nell' incanto o deliberamento medesimo, e non tanti diritti quanti sono i lotti incantati. Hanno però diritto ad essere rimborsati delle spese forzose, quando pel ricevimento di detti atti occorre loro di trasferirsi fuori della propria residenza. *Riv. 1853*, pag. 863.

— I diritti ed emolumenti da riscuotersi dai Segretari dei pii Istituti per gli atti d'incanto e deliberamento ed altri d[illegible]ra amministrazione non soggetti all'insinuazione, e per le loro copie,

sono quelli fissati pei Segretari comunali dalla Tariffa approvata con R. Brevetto 29 dicembre 1829. *Art.* 583 *del Reg.* 21 *dicembre* 1850. — Nei contratti però di vendita di beni, la liquidazione dei diritti dovuti al Segretario, il quale rivesta anche la qualità di Notaio, deve farsi giusta la Tariffa notarile del 23 luglio 1822,

---

Estratto della tariffa dei diritti dovuti ai Notai in data 23 *luglio* 1822.

» Art. 1. Per ciascun contratto d'alienazione, donazione, cessione, dazione in paga, enfiteusi, rinuncie, permute, censo, deliberamento, commandita, società, affittamento, ed altri simili, compresa la scritturazione della minuta fino alla somma di . . . . L. 100 L. 3

fino a	» 300	» 4 50
fino a	» 500	» 6 »
fino a	» 1000	» 9 50
fino a	» 2000	» 12 »
fino a	» 5000	» 18 »
fino a	» 10000	» 24 »
fino a	» 25000	» 36 »
fino a	» 50000	» 48 »
ed oltre non potrà eccedere		» 60 »

» Art. 2. Per le divisioni e transazioni il diritto sarà regolato nella proporzione dell'articolo precedente, avuto riguardo alla somma, o valore degli effetti, ed oggetti cadenti in tali atti; quand'anche fossero in un contratto più intervenienti, o più disposizioni, non si potrà esigere che il dritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli intervenienti in proporzione del di lui interesse ».

» Art. 7. Per cadun incanto, non compreso quello del deliberamento, L. 6. Per gli altri sopra oggetti di valore incerto, L. 9.

» Art. 11. Per ciascuna ratifica de' contratti enunciati agli art. 1, 2, 3 e 4. e per gli instrumenti di vendita di stabili subastati, se si tratta d'oggetti d'un valore inferiore di lire 1000 il dritto del Notaio sarà di lire 3, se di un maggior valore, ma inferiore di lire 3000, lire 6.

Se di un valore superiore, il Notaio riscuoterà la metà del dritto fissato pel contratto principale ».

» Art. 13. Per caduna copia degli atti e contratti, il Notaio potrà percevere il diritto di centesimi 60 per foglio di due pagine di 24 linee di sedici sillabe ciascuna.

Per la copia poi delle inserzioni non potrà percepire che centesimi 40 il foglio come sovra.

In verun caso il diritto di copia sia dell'atto, che delle inserzioni non potrà eccedere il doppio del diritto d'emolumento dell'atto stesso ».

» Art. 14. Li Notai non potranno percepire dritti per le copie degli atti, e titoli che devono rimettere all'insinuazione ».

» Art. 17. Tutti i diritti sopra stabiliti saranno aumentati di un quarto per

non contemplando quella del 1829 i contratti di tale specie, ma solo gl'incanti e i deliberamenti di opere e di affittamenti di beni ed altre rendite: ciò tutto però salvo esista una capitolazione fra l'Opera pia e il Segretario per cui siasi altrimenti convenuto al riguardo. *Disp. Minist. inserto nella Riv. Amm. 1852*, pag. 912.

— Nelle vendite di boschi, se si tratta di quelli che van soggetti a regolare tagliamento, competono al Segretario i diritti portati dalla Tariffa del 1829; se si tratta di boschi non cedui, il segretario riscuote i diritti previsti dalla Tariffa del 1822. *Riv. Amm. 1853*, pag. 147.

— I diritti stabiliti dalla Tariffa del 29 dicembre 1829 per le copie degli atti di deliberamento, di sottomissione per affittamento, incanti, ecc., si possono esigere soltanto per le copie che si rimettono ai deliberatarii, affittavoli, appaltatori, ecc., e non si possono

---

i Notai di Torino e Genova, e di un quinto per quei della seconda e terza categoria della tabella seconda annessa al regio editto (*che sono quelli residenti in Alessandria, Novi, Cuneo, Casale, Vercelli, Asti, Mondovì, Vigevano, Saluzzo, Pinerolo e Ivrea*).

TARIFFA *del 29 dicembre 1820 dei diritti dovuti dai particolari ai Segretari ed ai Cadastrari delle Città e Comunità per gli atti, o la spedizione delle carte infra designate.*

TILETTI per affittamento di case, edifizi o fondi appartenenti al Comuni (1).
Per la vendita dei tagli di bosco;
Per appalto di lavori, o di somministranze da farsi alle Comunità;
Per quello dei dazi od altri appalti;
Per concessioni di qualunque natura;

Per l'originale minuta	L.	» 40
Per cadauna copia	»	» 30

INCANTI, non compresi quelli di deliberamento.

Per ogni atto d'incanto, compreso il verbale relativo agli oggetti sovra descritti, si esigerà	»	1 50
Per le copie si esigeranno per cadun foglio di due pagine di 24 linee di sedici sillabe caduna	»	» 60

DELIBERAMENTI. Per ogni atto relativo agli oggetti descritti qui sopra si esigerà, cioè: (2)

(1) Quando per ordine dell'Intendente la copia dei Tiletti sarà fatta in istampa, non sarà dovuto alcun diritto al Segretario.

(2) Qualunque sia la somma a cui ascende il deliberamento al di là delle lire dieci mila, non si potrà eccedere il diritto di lire 20.
Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, o più disposizioni, non si potrà percevere che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degli intervenienti in proporzione del di lui interesse.

estendere alle copie che si trasmettono all'ufficio di Sotto Prefettura per l'approvazione degli stessi atti. *Riv. 1858, pag. 523.*

— Il Notaio richiesto da un'Opera pia per ricevere gli atti soggetti all'insinuazione in luogo del Segretario non rivestito della qualità suddetta, e così come Segretario assunto, è in ragione di percevere i diritti portati dalla Tariffa del 1822, non essendo al medesimo applicabile quella del 1829. *Sent. della Camera de' Conti 9 luglio 1855* (*Riv. 1856*, pag. 898).

— Il Segretario che abbia regolarmente subito gli esami da notaio, se non ne ha ancora ottenuto l'esercizio, non può essere autorizzato a ricevere gli atti soggetti all' insinuazione. *Decis. Minist. inserta nella Riv. amm. 1852*, pag. 377.

— *Formolarii degli atti d'incanto.* Sulla forma con cui devono essere redatti gli atti d'incanto, vedi in fine della parte 2ª i princi-

---

Se l'oggetto per cui ha luogo il deliberamento ascende sino alle lire cento	L.	2 —
Sino alle cinquecento	»	3 —
Sino alle due mila	»	5 —
Sino alle dieci mila	»	10 —
E per somma eccedente le dieci mila	»	20 —
Per le copie degli atti di deliberamento, si esigerà come sovra per cadun foglio di due pagine di 24 linee di 16 sillabe cadauna	»	» 60
Per le copie delle inserzioni, quando sono richieste dalle parti, si esigerà per cadun foglio, come sopra	»	» 40
In verun caso il dritto di copia, sia dell'atto, che delle inserzioni, non potrà eccedere il doppio del diritto d'emolumento dell'atto stesso.		
SOTTOMISSIONI, anche con obbligo di pagamento in favore del Comuni.		
Si esigerà per l'originale minuta	»	» 60
Se con presentazione di sigurtà	»	1 20
Se con sicurtà, ed approbatori	»	1 50
Per le copie, si esigerà per cadun foglio come sovra	»	» 60
COPIE DI SCRITTURE estratte dagli Archivi comunali, si esigerà per cadun foglio come sovra	»	» 60
FORMAZIONE di nuove colonne di possessori al Cadastro, si esigerà per caduna	»	2 —
TRASPORTI di beni al Cadastro, per ogni articolo d' annotazione, quando questa avrà luogo sulla presentazione dell'opportuno titolo in forma, si esigerà se li numeri non eccedono il dieci	»	» 60
Se maggiore è la quantità dei numeri, si esigerà per ogni numero eccedente il dieci	»	» 05

pali formolarii che abbiamo desunto dall'Istruzione pei Comuni del 1° aprile 1838, coordinandoli però colle nuove discipline vigenti sulla materia. — Perchè poi la classificazione materiale delle carte, ossiano delle inserzioni che debbono far parte integrante dei contratti, abbia luogo regolarmente, dovrà la medesima farsi nel seguente modo:

Al primo deliberamento si unirà primieramente copia della deliberazione sulla quale emanò il decreto d'autorizzazione dell'Autorità amministrativa, segnandola col N° 1 e 2, se sarà il caso.

Poscia la perizia	N.	2
Quindi i capitoli	»	3
L'avviso d'asta	»	4
Le relazioni di pubblicazione .	»	5
Quella o quelle d'incanto . .	»	6

	L.	c.
Senza che si possa per altro esigere per caduna annotazione più di L.	3	—
ESTRATTI o Certificati di Cadastro per uso particolare, si esigerà cioè: (1)		
Se l'estratto, od il certificato contiene soltanto l'indicazione del totale estimo, od allibramento possednto dal richiedente . . .	»	30
Se contiene i numeri di mappa, la consistenza, e l'allibramento speciale di questi, e che li numeri non eccedano li dieci . . .	»	50
Se maggiore è la quantità dei numeri, si esigerà per cadun numero eccedente li dieci	»	03
Con ciò per altro che non si possa riscuotere, qualunque sia la quantità dei numeri, più di	3	—
PROCURE ai Comuni (2)	—	—
CERTIFICATI di buona condotta per viaggiare. Certificati di moralità (2)	—	—
LEGALIZZAZIONI di firme che potessero occorrere (2)	—	—
STATI DI FAMIGLIA degli inscritti, ed ogni altro relativo alla Leva militare (2)	—	—

NB. Il pagamento dei surriferiti dritti ha luogo indipeudentemente dalla carta bollata e dritto d'insinuazione da rimborsarsi ai Segretari, ed esclude la percezione di qualsivoglia altro dritto, anche per gli atti notarili compresi in questo Elenco.

Per gli atti non compresi nella presente, si uniformeranno i Segretari alle vigenti Tariffe.

La presente rimarrà depositata nelle Segreterie civiche e comunali, ed un esemplare di essa dovrà tenersi affisso nelle camere inservienti d'ufficio ai Segretari ed ai Cadastrari.

V. BARBAROUX d'ordine di S. M.

(1) Se gli estratti, o li certificati di Cadastro sono addimandati per essere uniti a ricorsi tendenti ad ottenere sgravio di contribuzioni a termini dell'Istruzione del primo aprile 1826, non è dovuto per essi alcun dritto.

(2) Non è dovuto alcun dritto.

Intervenendo un secondo deliberamento, sarà corredato come segue:

Il partito d'aumento o di diminuzione del ventesimo, col . . . N. 1
L'avviso d'asta . . . . . » 2
Le relazioni di pubblicazione . » 3
Quelle di unico incanto . . . » 4

All'atto di sottomissione con cauzione, qualora però non abbia avuto luogo l'aumento o diminuzione del ventesimo, s'inserirà il relativo certificato. Tanto negli atti di deliberamento, che di sottomissione con cauzione, si enuncierà la data ed il numero d'ordine delle rispettive inserzioni.

Le copie degli atti saranno estese di seguito, autenticate in fine dal Segretario, e disposte come infra: 1° l'atto di primo deliberamento colle sue inserzioni; 2° l'atto di secondo deliberamento colle carte relative, supposto che siavisi proceduto; 3° l'atto di sottomissione con cauzione coi titoli che ad esso possono essere stati uniti. *Art. 341 e seg. Istruz. 1 aprile 1838.*

Art. 17.

Le Opere pie concorrono, in proporzione della loro rendita, a formare lo stipendio attribuito ad un applicato in ogni Uffizio di Circondario e ad un Segretario di prima classe nell'Uffizio di Governo.

La somma afferente sarà versata nelle casse dello Stato.

— *Sistema d'applicazione del concorso.* Trattandosi di applicare questa disposizione di legge, due sistemi si presentavano forse possibili, o quello per cui le Opere pie di ogni Circondario dovessero contribuire in proporzione delle loro rendite a formare lo stipendio di un applicato a quello stesso Circondario cui appartengono, e che tutte le Opere pie di una Provincia dovessero concorrere pure in proporzione delle loro rendite a formare lo stipendio d'un Segretario di 1ª classe addetto all'Ufficio di Governo ora di Prefettura della Provincia rispettiva; ovvero l'altro per cui tutte le Opere pie dello Stato dovessero concorrere in proporzione delle loro rendite a formare lo stipendio di altrettanti applicati quanti sono i Circondarii, e di altrettanti Segretarii di 1ª classe quanti sono gli Ufficii di Pre-

fettura. Era soltanto da esaminare quale di questi due sistemi meglio rispondesse alla equità ed allo spirito della Legge.

Ed in questo esame prevalse l'opinione che il tenore della Legge essendo preciso nell'imporre il concorso in generale di tutte le Opere pie in proporzione delle loro rendite, questo concorso dovea necessariamente essere determinato sovra una sola ed identica base onde fosse egualmente su tutte distribuito: il che non era possibile di conseguire, salvo facendo un solo totale di detta spesa in tutte le Provincie dello Stato, e ripartendolo sull'ammontare totale di tutte le rendite delle Opere pie.

Ove invece il totale della spesa degli Impiegati per ogni singola Provincia si ripartisse isolatamente sul totale della rendita delle Opere pie che ivi si trovano, si potrebbe incontrare una grave disuguaglianza di concorso tra una Provincia ed un'altra, potendo il maggior numero dei Circondarii, e così la maggior spesa non corrispondere ad un reddito proporzionatamente maggiore delle Opere pie. Infatti se ad esempio per le Provincie di Milano e di Sassari, aventi amendue cinque Circondarii e perciò un numero uguale di Impiegati, si dovesse ripartire sulle rispettive Opere pie una spesa uguale, evidentemente quelle di Milano sarebbero meno gravate assai di quelle di Sassari che per numero e rendita sono di gran lunga inferiori alle Opere pie della Provincia di Milano. *Parere del Consiglio di Stato relativo al Reg. generale 18 agosto 1860.* — Vedi pure i commenti all'art. 51 del Regolamento.

Della tutela delle Opere Pie.

Art. 18.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della Deputazione provinciale da cui dipende.

— *Esame dei varii sistemi relativi alla tutela delle Opere pie.* Come in tutti i sistemi non mancano le opinioni estreme, così nella discussione del problema amministrativo se convenga o meno la tutela delle Opere pie, si veggono di fronte due opinioni diametralmente opposte, di cui l'una vorrebbe escluso ogni intervento governativo, e l'altra chiamato il Governo a sopraintendere ed a dirigere il ramo della pubblica beneficenza come tutti gli altri rami di pubblico servigio.

I primi sostengono che ammettere l'intervento governativo nella

gestione delle Opere pie, è fare discendere il Governo dalla sfera degl'interessi che gli spetta per ragion propria di tutelare, onde attribuirgli una ingerenza su interessi di ordine affatto particolare e secondario; che d'altra parte dipendendo le Opere pie per lo più da fondazioni private, è d'uopo lasciarle alla libera ed indipendente amministrazione dei privati che tengono il loro mandato dai fondatori, se non si vuole che gli uni e gli altri si scoraggino, e rivolgano altrove i beneficii della loro opera e della loro fortuna.

Sostengono gli altri che se le Opere pie debbono in gran parte la loro esistenza alla filantropia dei privati, e sono destinate a compiere atti che sfuggono al pubblico dominio, non è men vero che toccano più o meno direttamente gl'interessi generali, per la influenza che esercitano, ove siano bene indirizzate, sui destini morali, intellettuali ed economici dello Stato, onde il Governo che interviene a regolare il ramo della beneficenza non eccede la sfera del suo mandato, ma compie anzi un atto consono ai propri fini. L'ingerenza governativa nella gestione delle Opere pie, anzichè scoraggiare gli slanci dei fondatori e degli amministratori, è, secondo i fautori di questa opinione, una grande guarentigia che essi non possono a meno di apprezzare quando siano veramente zelanti del pubblico bene.

Fuvvi un'epoca che le Opere pie si potevano dire sottratte alla tutela del Governo, e non erano regolate che dagli speciali loro regolamenti e dal senno prudente degli amministratori. Da molti anni però in quasi tutte le Provincie d'Italia erasi attuato il sistema per cui il Governo interveniva più o meno direttamente negli atti delle Opere pie, approvando i loro bilanci e conti annuali, e tutti gli atti che ne riflettevano gl'interessi e le ragioni patrimoniali.

A ragione però il legislatore adottando un sistema medio tra quello che vorrebbe una libertà assoluta per la gestione dei pii Istituti, e l'altro che la fa dipendere dalla ingerenza assoluta governativa, ha sanzionato nella Legge 20 novembre 1859 il principio che riserva bensì al Governo l'alta tutela sulla beneficenza come su tutti gli altri rami di pubblico servizio, ma deferisce alla Deputazione Provinciale quella ingerenza negli interessi patrimoniali che prima gli competeva in virtù degli antichi ordinamenti.

Fu questo un gran passo verso il principio, il quale vuole che la tutela degl'interessi generali sia affidata al Governo, e quella degli interessi locali alle Autorità locali, ed una conciliazione veramente opportuna tra gli esposti due sistemi che dovunque furono applicati

apportarono, perchè troppo generali ed assoluti, gravi inconvenienti tanto a danno pubblico come a detrimento privato. Ed è a questi inconvenienti che intendeva di alludere il Governo quando, in presenza del sistema di accentramento che vigeva, pronunciò nella Relazione sulla Legge 23 ottobre 1859 le seguenti parole:

« Conviene, sotto pericolo di vedere diseccarsi le sorgenti della carità individuale, sottrarre dalla soverchia ingerenza dello Stato le Opere di beneficenza, e togliere a queste, per quanto lo consentono le ragioni dell'ordine civile, il carattere che, con grave minaccia della libertà, tendono ad assumere dovunque stanno troppo sotto l'ombra meno propizia del potere politico. »

— *Carattere e natura delle attribuzioni della Deputazione Provinciale.* Le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali altre sono deliberative, altre meramente consultive.

Le deliberazioni propriamente dette sono quelle che la Legge accenna nell'articolo 19, ed il Regolamento 18 agosto 1860 meglio definisce nel titolo quarto. Esse hanno per effetto di vincolare l'azione delle pie Amministrazioni, a cui non rimane altro rimedio contro di esse che il ricorso all'Autorità Sovrana.

Le attribuzioni consultive altre sono definite dalla Legge stessa, altre dal Regolamento, ed altre infine dipendono dall'Autorità governativa, alla quale non può negarsi la facoltà di richiedere il parere delle Deputazioni Provinciali, sempre quando si riconosca nei provvedimenti ad essa riservati, più o meno implicato l' interesse delle Opere pie.

Una differenza esiste tra il caso in cui la Legge stessa prescrive l'intervento consultivo delle Deputazioni Provinciali, e quello in cui è soltanto richiesto dal Regolamento o dalle Autorità governative: ed è che nel primo caso il parere delle Deputazioni provinciali è talmente necessario per la essenza dell'atto, che ove fosse ommesso potrebbe l'atto stesso intaccarsi di nullità per vizio di forma, mentre negli altri prescindendo dal richiedere il parere, la responsabilità del Governo è più impegnata perchè meno coperta, ma non può nascere una causa di nullità (*Vedi gli articoli* 3 *e* 27 *della Legge* — 172 *e* 182 *del Regolamento*). Del resto è massima comune che i pareri emessi dalle Deputazioni Provinciali o siano voluti dalla Legge, ovvero prescritti all'infuori di essa, non vincolano mai l'azione del Governo, ma sono unicamente diretti ad illuminarlo nel giudicio od apprezzamento che è chiamato ad emettere.

Art. 19.

Sono approvati dalla deputazione provinciale:

1. I bilanci e conti, salvo il disposto dell'art. 24.

2. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori.

3. Le deliberazioni che interessano il patrimonio delle Opere pie.

Ed in generale tutte quelle che non concernono la esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

Tutela degli interessi particolari delle Opere pie.

— *Valore del mandato di approvazione.* È da premettere che non compete alle Deputazioni provinciali il diritto di dare coll'approvazione degli atti delle Opere pie un provvedimento diverso da quello proposto dalle relative Amministrazioni. Le condizioni sostanziali apposte dalle Deputazioni provinciali all'approvazione di un atto deliberato da una pia Amministrazione sono da ritenersi come un rifiuto di approvazione. *Sentenza del Consiglio di Stato 4 gennaio 1862 (Giornale La Legge, 1862, N. 8).*

Con Decreto Reale 2 febbraio 1862 sopra parere del Consiglio di Stato fu cassata la decisione della Deputazione provinciale di ..... che nel denegare la sua approvazione alla nomina di un medico, impose all'Amministrazione che l'aveva deliberata la nomina di altro medico da essa designato, in quanto si ritenne essere intervenuto in tale decisione un atto anzichè di tutela, di vera amministrazione. — Vedi pure i commenti all'art. 166 del Regolamento.

— *Bilanci e conti.* Vedi i commenti all'art. 24 della legge e quelli sotto i capitoli III e VII, titolo III del Regolamento. Qui solo si osserva che la prescrizione della legge è tutta relativa a quei conti così detti morali che rendono le pie Amministrazioni a scarico della loro gestione, non già ai conti finanziarii che sono presentati dai Tesorieri, e per cui la legge all'art. 15 stabilisce forme speciali di approvazione.

— *Acquisti ed alienazioni*. Vedi i commenti agli art. 130, 131, 135, 163, 164 del Regolamento. La parola alienazione generalmente intesa comprende tutti gli atti in virtù dei quali uno cede ad un terzo una cosa qualunque mediante compenso che rappresenti la cosa ceduta e dismessa, ond'è che non si applica restrittivamente all'atto comunemente detto vendita, ma ad ogni atto per cui taluno abbandona ad altri il diritto che ha sulla cosa che dimette, quali la permuta, la donazione in paga, ecc. *Rivista* 1854, *pag*. 109.

— *Accettazione di donazioni e lasciti*. Vedi i commenti agli articoli 147, 148, 149, 150 e 168 del Regolamento.

— *Nomina degli Impiegati*. Fra le deliberazioni a cui accenna l'alinea 3 sono da annoverarsi quelle relative alla nomina degli Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni e Direzioni ed addetti al servizio degli Istituti di pubblica beneficenza; essendo questo attributo una conseguenza del diritto di tutela che venne conferito alle Deputazioni provinciali. *Circolare 16 agosto 1861 del Ministero dell'Interno ai Governatori di Lombardia*. — È desiderabile che queste disposizioni vengano pure in quanto è possibile estese alle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, dove la nomina degli impiegati delle Opere pie affidata insino ad ora al Governo, ha prodotto tutti gli imbarazzi che provengono da una eccessiva centralizzazione.

— *Misure disciplinari*. Nella stessa guisa che la Deputazione provinciale debbe in tesi generale approvare le nomine degli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni delle Opere pie, spetta pure ad essa di approvare le misure disciplinari, come la revoca, la sospensione, la censura, che siano dalle stesse Amministrazioni pronunciate contro i loro impiegati, rimanendo salvo il ricorso al Re od al Ministero in senso degli articoli 22 e 26 della Legge per parte dell'Amministrazione, della Deputazione provinciale, o dello stesso Prefetto nel caso che o non si provvegga, o non si voglia provvedere secondo gli interessi della pia Istituzione. ***Dispaccio del Ministero Interni al Governatore di Como del 31 dicembre 1861***. — Vedi pure i commenti all'art. 189 del Regolamento.

Pensioni. — Parimenti crediamo che là dove gli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni delle Opere pie non furono equiparati in fatto di pensioni agli impiegati governativi, spetti alla Deputazione provinciale, per quel mandato che ha dalla Legge di tutelare gli interessi patrimoniali delle Opere pie, di approvare la concessione delle pensioni. — E poichè cadde la parola sulle pen-

sioni, crediamo opportuno di riferire in calce di pagina il parere del Consiglio di Stato 19 giugno 1852, adottato dal Ministero con Circolare 8 gennaio 1853, ed a cui si uniformarono le Amministrazioni pie delle antiche Provincie.

Parere del Consiglio di Stato, in data 19 *giugno* 1852.

Il Consiglio ecc. Considerato che il principio su cui si appoggia la convenienza di assicurare agli impiegati addetti al servizio dello Stato adeguati compensi allorchè dopo lunga carriera sono divenuti inabili a continuarla, mal potrebbe applicarsi agli impiegati addetti alle Opere pie in generale.

Che infatti gli impiegati governativi dedicando tutta la loro vita in servizio dello Stato, ragion vuole, che questo li tenga indenni per l'abbandono che fanno d'ogni altra professione lucrosa, e somministri loro decenti mezzi di sussistenza allorchè divenuti vecchi non sono più in grado nè di continuare nelle funzioni in allora esercitate, nè di provvedere in altro modo ai bisogni dei loro ultimi anni; ma queste condizioni non si avverano in generale per gli impiegati delle Opere pie, i quali non aspettano dal loro uffizio una posizione sociale tale da bastare alla propria sussistenza, nè dedicano perciò l'intera loro vita e tutto il loro tempo a tale servizio, ma bensì vi si accingono principalmente guidati da sentimenti di filantropia e beneficenza, e se talvolta percevono qualche tenue stipendio, lo hanno in considerazione di incumbenze, che non tolgono loro il tempo di applicarsi ad altri impieghi, od a libera professione, così che talvolta l'applicazione ai pii istituti riesce ancora per essi di maggior vantaggio per l'esercizio delle professioni stesse, come avviene pei medici e chirurghi addetti agli ospedali, i quali vi acquistano quella pratica esperienza che serve a dar loro maggior avviamento.

E diffatti ove venisse ammesso il principio di provvedere di pensioni di riposo gli impiegati addetti agli istituti di beneficenza, facile sarebbe il prevedere come codesto principio diverrebbe ben tosto generale ed onerosissimo al patrimonio dei medesimi, il quale secondo le intenzioni dei fondatori debb'essere unicamente applicato a benefizio delle persone cui intendono quelli di soccorrere.

Che se in massima non può ravvisarsi conveniente ai pii istituti il concedere pensioni di riposo ai loro impiegati, ai quali per lo più non sono impedite altre occupazioni lucrose, ciò non toglie, che dalle dette amministrazioni si possano talvolta concedere speciali ricompense in casi di servizi straordinari resi all'Opera pia o in ragione della posizione diversa e della speciale natura delle incumbenze degli impiegati, come sarebbero appunto gli infermieri degli ospedali, il cui penoso servizio riclama senza dubbio particolari riguardi.

Mentre pertanto non ravviserebbesi nè conveniente, nè opportuno di stabilire *a priori* norme generali pelle pensioni di riposo da concedersi agli impiegati addetti ai pii stabilimenti, acciò non s'ingeneri, con gravissimo pregiudizio dello scopo a cui quelli sono diretti, troppa facilità nel concederle, si riconosce tuttavia che in ispecialissimi casi può essere giusto e conveniente di accordarle, e soprattutto di far luogo a sussidii a favore di coloro che impiegheranno tutto il loro tempo nel servizio di dette Opere pie, e da tale servizio riceveranno unicamente la loro sussistenza.

Il Consiglio pertanto è d'avviso: 1. Che non debbasi ammettere in massima generale, che i pii istituti concedano pensioni di riposo ai loro impiegati; 2. Che nei singoli casi in cui un'Opera pia creda dover rimeritare con speciale ricompensa un suo impiegato, può più opportunamente provvedervi l'autorità superiore con misure speciali a seconda delle circostanze; 3. E per conseguenza che non sia il caso di stabilire norme generali per regolare *a priori* le giubilazioni da accordarsi agli impiegati delle Opere pie.

Legge 5 giugno 1850.

Vedi in calce di pagina il testo della Legge coi due Decreti in data 12 luglio 1850 e 10 marzo 1851, che emanarono per la sua esecuzione. — Al Decreto 12 luglio 1850 si fa precedere la Relazione fatta a S. M. che spiega quale sia il vero spirito che informa la legge e deve servire di norma nella sua applicazione.

VITTORIO EMANUELE II.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarli.

Il nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente legge che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli atti del Governo.

Data a Moncalieri il 5 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE.

SICCARDI.

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia fatta a S. M. in udienza del 12 *luglio* 1850.

Sire, la legge del 5 passato giugno per cui gli stabilimenti e corpi morali non possono acquistare beni stabili, nè accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza esservi autorizzati con reale decreto, previo il parere del Consiglio di Stato, porta con sè la necessità di alcune disposizioni le quali valgano a renderne facile e compiuto l'eseguimento.

Tali disposizioni, secondo che parve al sottoscritto, vogliono essere ordinate in guisa che si dipartano il meno possibile dalle forme che sono in vigore, come quelle che si possono agevolmente accomodare ai casi emergenti dalla nuova legge.

Nel regio editto del 24 dicembre 1836, stabilite le norme d'amministrazione per gl'istituti di carità e beneficenza, furono altresì ordinate le altre formalità da osservarsi nei loro acquisti e nella accettazione dei lasciti delle eredità e delle donazioni a cui andassero annessi pesi e condizioni; e sì impose per l'uno e per l'altro oggetto la necessità della regia approvazione da emanare con regia provvisione, previo il parere del Consiglio di Stato.

Anche nella legge del 7 ottobre 1848 l'obbligo di quella approvazione fu prescritto pei comuni non che per le provincie e divisioni a cui con la stessa

— *Acquisti di stabili.* La necessità dell'autorizzazione sovrana per l'acquisto di stabili non ha luogo che per gli acquisti all'amichevole nei casi che tendono ad aumentare la ricchezza patrimoniale dell'Opera pia. Per gli acquisti di terreno, i quali non sono

---

legge venne attribuito il carattere di corpi morali, e data la capacità di possedere.

Vero è che nei predetti casi la reale autorizzazione e le indagini che dovevano precederla, non avevano altro oggetto fuorchè la individuale utilità dei corpi morali di cui si trattava; nè altro erano quelle che forme tutelari indiritte alla conservazione ed all'ampliazione dei loro patrimonii; laddove mirando la nuova legge ad impedire una concentrazione soverchia di beni nelle mani morte, repugnante agli interessi generali della società, non che a far salvi i riguardi, sommamente rispettabili anch'essi, che sono dovuti ai vincoli di famiglia, le investigazioni che si rendono perciò necessarie vogliono altresì essere rivolte al fine politico che la stessa legge si propose e si debbe aver riguardo alle ragioni di pubblica utilità, di morale e di sociale economia che la informano, le quali potrebbero talvolta avversare le particolari convenienze di un istituto, e persuadere il rifiuto della dimandata autorizzazione.

Occorre tuttavia la considerazione che le forme stabilite nell'editto 24 dicembre 1836 e nella legge 7 ottobre 1848, lasciando luogo a tutte le informazioni che saranno richieste al doppio scopo della autorizzazione, di cui si tratta, possono ugualmente servire ai casi contemplati dalla legge del 5 giugno, non vi essendo ragione di fare una doppia inchiesta, provocare due volte il parere del Consiglio di Stato, e promuovere due reali autorizzazioni per ciascun caso di così fatte domande.

Restava che si provvedesse inoltre circa l'approvazione riguardante gli altri corpi morali, gli ecclesiastici, cioè quelli che hanno un misto di ecclesiastico e tutti quelli insomma che non andavano soggetti alle mentovate disposizioni.

Ed in questa parte ancora si trova segnata la via nelle speciali disposizioni che reggevano in Savoia le materie ecclesiastiche, ed in quelle relative al § *Collegiis* che dominava nelle provincie dello Stato, che per diplomatiche convenzioni stipulate nel secolo scorso, furono distaccate dal ducato di Milano, ed aggiunte a questi regii dominii; le quali norme vennero in appresso modificate in parte col regio decreto del 23 aprile 1848.

La parte d'ingerenza che in tali materie fu lasciata alla magistratura, ottimamente si addice alla natura ed allo scopo dell'alta vigilanza che venne al governo affidata colla legge del 5 giugno.

Per tal modo viene anche naturalmente definita la competenza tra il ministero dell'interno e il dicastero della gran cancelleria, secondo la propria natura delle loro attribuzioni, spettando al primo di promuovere le autorizzazioni che risguardano gli stabilimenti e corpi morali, che vanno soggetti alle autorità economiche ed amministrative dipendenti dallo stesso ministero, ed al secondo il provvedere intorno a quegli altri pei quali si era fin qui

torizzazione sovrana è quindi necessaria sì per le une che per le altre. *Pareri del Consiglio di Stato* 18 *novembre* 1854 *e* 8 *maggio* 1857, *adottati costantemente dal Ministero.*

Parere del Consiglio di Stato, in data 18 *novembre* 1854.

Considerato che la legge del 5 giugno 1850, dichiarando che le donazioni tra vivi, e le disposizioni testamentarie a favore dei Corpi morali, non avranno effetto se essi non saranno con Regio Decreto autorizzati ad accettarle, volle comprendere tanto la donazione di beni mobili, quanto quelle degli stabili;

Che qualora volesse suscitarsi qualche dubbiezza sulla intenzione del legislatore, già abbastanza evidente dalla semplice lettura dei termini in cui sta espressa, questa sarebbe tosto risolta, avvertendo come nella prima parte dell'articolo che si riferisce in generale agli acquisti fatti per qualsivoglia titolo, la disposizione della legge si limitasse agli stabili, laddove nell'alinea si accennò senza alcuna limitazione a tutte le donazioni e testamenti fatti in favore degli Stabilimenti o Corpi morali;

Che non occorre qui investigare quale esser possa, a termini delle nostre leggi, l'Autorità e l'applicazione delle dottrine secondo le quali i doni di cose mobili consumati per mezzo della tradizione sortano il loro pieno effetto anche senza le formalità prescritte dalla legge, giacchè qui non si tratta di condizione appartenente alla forma estrinseca, ma bensì alla intrinseca sostanza della donazione;

Che quando le donazioni di cose mobili fatte agli stabilimenti o Corpi morali potessero avere effetto senza l'abilitazione del Governo, questo si troverebbe spesso nella impossibilità d'impedire l'effetto o dei subdoli raggiri, o delle spogliazioni fatte a danno delle famiglie, come si troverebbe parimenti nella impossibilità d'impedire l'eccessivo accrescimento della ricchezza delle mani morte;

Che ben pochi sarebbero i casi nei quali una donazione a cui il Governo, indotto da giusti e gravi motivi, avesse negato l'autorizzazione, non sortisse il suo effetto, quando convertitone il valore in danaro, questo si potesse trasferire nel Corpo morale per mezzo d'una donazione manuale, così verrebbe a fallire lo scopo cui miravano i Poteri legislativi nel sancire la legge 5 giugno 1850;

Che d'altronde in questi casi mancherebbe non pure quella solenne dichiarazione della volontà del donatore, a cui mirano le leggi che prescrivono l'atto pubblico e l'omologazione, ma mancherebbe altresì la condizione sostanziale di ogni donazione, cioè l'accettazione del donatario; giacchè rispetto agli stabilimenti e Corpi morali, questa accettazione non può esistere, se non sia preceduta dall'abilitazione del Governo;

Crede che la differenza di forma non possa esimere le donazioni manualmente fatte di capitali mobili dalla necessità dell'autorizzazione governativa, acciò le cose donate possano entrare nel patrimonio delle mani morte, non disconoscendo tuttavia che possono darsi casi speciali, nei quali il tenue valore, e la natura degli oggetti donati, sieno tali da non recare un reale accrescimento al patrimonio dell'Ente morale, cui è fatto il dono, e che in tali casi non potrebbe ragionevolmente richiedersi l'applicazione della legge 1850; perchè non si tratterebbe propriamente delle donazioni che essa volle contemplare.

— *Donazioni manuali.* Si è lungamente agitata fra gli interpreti del diritto la controversia se le donazioni manuali debbano ritenersi come valide.

Malgrado il disposto dell'art. 1123 del Codice civile il quale stabilisce che tutte le donazioni debbano essere fatte per pubblico Istromento, a differenza del Codice civile Francese, il quale all'art. 231 contiene queste espressioni « Tous les actes contenants donations » meno generali di quelle preindicate, oramai si può dire pacifica la giurisprudenza sotto l'impero del Codice Albertino come lo è sotto il Codice civile Francese, che cioè le donazioni manuali, qualunque sia il loro valore, consistano esse in danaro, cartelle del debito pubblico, biglietti di banco, od altri oggetti mobili, hanno il pieno loro effetto giuridico, quantunque non fatte per pubblico istromento e non omologate. Moltissimi giudicati avvalorano questa giurisprudenza, tra cui la *Sentenza della Corte d'Appello di Casale* 24 *ottobre* 1838, *altra della stessa Corte* 9 *marzo* 1840 *e quella della Corte di Cassazione* 14 *febbraio* 1856.

Il Regolamento delle Opere pie 21 dicembre 1850 si riferiva appunto a quella giurisprudenza quando all'art. 522 stabiliva che non erano soggette alla formalità dell'istromento e dell'omologazione le liberalità in danaro ed oggetti mobili che si esercitano verso i pii Istituti colla remissione degli oggetti e col pagamento. Questa disposizione non venne più riprodotta nella Legge 20 novembre 1859 e nel relativo Regolamento 18 agosto 1860 non già per disconoscere una giurisprudenza invalsa, bensì perchè non si ritenne necessario di riferire in quella legge e regolamento su materia speciale norme che si riferiscono alla interpretazione del Codice civile, e da altre fonti si possono desumere per applicarle al caso concreto. *Relazione 16 novembre 1860 del Min. Int. al Consiglio di Stato, e voto conforme.*

Giova però ritenere che la donazione manuale cesserebbe di essere tale per rientrare nella condizione giuridica delle donazioni vere e propriamente dette, e quindi andar soggetta alle solennità dell'istromento e dell'omologazione quando lasciasse qualche traccia di sè, o perchè il donante avesse apposto condizioni o pesi nel proprio interesse, come una riserva di usufrutto, ovvero nell'interesse di terzi od a carico dell'Opera pia donataria. Mancando la formalità dell'istromento e della omologazione la donazione sarebbe nulla di nullità assoluta. *Pareri del Consiglio di Stato 20 agosto 1857 e 31 luglio 1861 adottati dal Ministero.*

— *Lasciti eventuali.* Non può essere promossa la sovrana autorizzazione per accettare un lascito eventuale dovendo un tale atto essere determinato dalle circostanze dell'Opera pia nel tempo in cui debbe avere luogo l'acquisto del lascito. Può tuttavia il pio Istituto contemplato eventualmente divenire a tutti gli atti conservatori del proprio diritto. *Dispacci del Ministero dell' Interno* 14 *febbraio*, 3 *marzo e* 13 *giugno* 1861. — Vedi pure i commenti all'articolo 150 del Regolamento.

— *Rinuncia ad un legato eventuale mediante compenso.* La deliberazione per cui un Istituto pio rinuncia ad un lascito eventuale mediante una data somma che l'erede condizionale si propone di pagare all'Istituto medesimo, debb'essere assoggettata alla sanzione sovrana secondo la legge 5 giugno 1850, stando in fatto che mediante questa donazione l'Istituto fa un acquisto ed accresce il suo patrimonio. *Relazione al Consiglio di Stato e parere analogo del* 1861.

— *Lascito litigioso.* Può essere autorizzata l'accettazione di un lascito benchè ne sia contestata la validità; perocchè non appartenga al Governo di esaminare il merito delle ragioni che l'Istituto pio si proponga di far valere in giudicio per sostenere la validità del legato, essendo ciò estraneo a quella sfera che gli segna la legge 5 giugno 1850. Al fine però di evitare che l'autorizzazione sovrana venga ad impingere nella sentenza emananda, il provvedimento vuole essere concepito in guisa da autorizzare l'accettazione nei termini puri e semplici portati dalla disposizione testamentaria. *Decisione ministeriale* 31 *ottobre* 1861.

— *Doni e lasciti esenti dall'autorizzazione sovrana.* Quantunque le disposizioni della legge siano generali ed assolute, ricorrendo tuttavia allo spirito da cui furono determinate, non devono applicarsi ai casi in cui il valore veramente tenue e la natura degli oggetti donati fossero tali da non recare un reale accrescimento al patrimonio dell'ente morale cui è fatto il dono: diversamente sarebbe spingere l'applicazione della legge oltre i fini previsti dal legislatore. *Parere* 18 *marzo* 1854 *del Consiglio di Stato applicato in più contingenze dal Ministero.*

— Per questa stessa ragione fu pure dichiarato che il lascito fatto di una somma di danaro perchè la sia dall'erede, o dal parroco o da altre persone dal testatore designate, distribuita nella sua integrità ed in una sol volta ai poveri, non debba andare soggetto

all'autorizzazione sovrana. *Dispaccio* 10 *dicembre* 1859 *del Ministero Interni all' Intendenza generale di Cagliari.*

È tuttavia a ritenere che sempre quando esista un vero accrescimento di beni per l'Opera pia, comunque sia piccolo, l'autorizzazione sovrana è sempre richiesta non potendo il Governo dispensare da essa atteso il disposto tassativo della Legge e lo spirito che la informa. *Parere del Consiglio di Stato* 12 *luglio* 1851 *adottato dal Ministero.*

— *Legato a titolo di compenso per cure prestate.* Benchè uno Spedale accordi gratuitamente l'assistenza e la cura agli infermi che vi sono ricoverati, tuttavia il lascito fatto a titolo di rimunerazione per questa assistenza e questa cura, non può andare soggetto all'autorizzazione sovrana, non verificandosi in questo caso un vero acquisto per parte dell'Opera pia. *Parere del Consiglio di Stato* 23 *marzo* 1861 *conforme a quello del Consiglio di Governo di Milano e Decisione conf. del Ministero.*

— *Come debba esercitarsi il potere demandato al Governo.* L'esercizio del potere discrezionale demandato al Governo dalla legge 5 giugno 1850 debbe informarsi ai principi di ordine politico ed economico da cui fu motivata detta legge, e non scendere nel campo del diritto privato per discutere e riparare quegli atti della volontà dei testatori relativi ai terzi che sembrino scostarsi dalla giustizia e dalla equità. — Che se per gravi motivi nell'autorizzare l'accettazione di liberalità deferite ai Corpi morali è talvolta il caso di limitarne l' entità non devesi procedere oltre dal Governo, e disporre, sostituendosi al testatore, di ciò che non abbia permesso agli stessi Corpi morali di accettare. Se ciò operasse si attribuirebbe un potere superiore a quello della legge stessa la quale allorchè colpisce di caducità qualche liberalità testamentaria non si arbitra di distribuirne il montare con apprezzamento di merito e di bisogni, ma vuole che la devoluzione segua la via dell'ordine naturale e legittimo delle successioni intestate. *Parere del Consiglio di Stato* 19 *luglio* 1861 *adottato dal Ministero.*

— Le strettezze dei parenti che sieno stati dimenticati in un testamento fatto a vantaggio di un'Opera pia non sono titolo sufficiente per lasciare luogo al Governo di modificare la volontà del testatore. I principii di giurisprudenza vogliono che si ritenga inviolabile la volontà dei testatori quando risulta liberamente espressa in un atto rivestito di tutte le forme legali e non lede

alcun diritto. *Pareri del Consiglio di Stato* 5 *dicembre* 1853, 25 *marzo e* 20 *dicembre* 1861 *adottati dal Ministero.*

— Dal tenore di questi pareri e della relazione che precede il regio decreto 12 luglio 1850 possono desumersi i seguenti principii:

1. Che l'esercizio del potere discrezionale demandato al Governo vuole solo essere esercitato nei seguenti casi:

a) Quando la donazione od il lascito venendo ad accrescere il patrimonio dell'Opera pia al di là di quanto esigano i suoi bisogni, può contravvenire alle massime di sociale economia che vietano un soverchio accentramento di beni nei Corpi morali.

b) Quando l'eredità od il lascito sono l'effetto di frodi e di raggiri che lasciano grave dubbio sulla libera volontà del disponente a favore dell'Opera pia istituita.

c) Quando infine le disposizioni fatte ledono in qualche modo legittimi diritti.

2. Che il Governo nell'esercizio del suo potere deve limitarsi ad autorizzare o a denegare in tutto od in parte l'autorizzazione, lasciando che quanto non cede a beneficio dell'Istituto si devolva secondo le leggi che regolano le successioni intestate. Ogni provvedimento quindi che tendesse a distribuire la parte non autorizzata, a concedere doti, pensioni vitalizie od altri assegni sotto qualunque denominazione dovrebbe considerarsi contrario alla legge.

— *Se il Governo possa preoccuparsi della convenienza per l'Istituto pio.* Essendosi colla legge 20 novembre 1859 trasferito alle Deputazioni provinciali il diritto di tutela sulle Opere pie, e di decidere le questioni di utilità e di convenienza che riflettano le Opere medesime, non altrimenti si potrebbe dal Governo intervenire in tali disquisizioni, fuorchè provvedendo in via di riclamo contro siffatte decisioni in conformità dell'articolo 22 della legge suddetta. Per queste considerazioni non può essere concesso al Governo di rifiutare l'autorizzazione relativa ad un lascito per ciò solo che sia di remoto acquisto, probabilmente passivo, e certamente litigioso, circostanze tutte che rientrano nella sfera del giudicio che è deferito alle Deputazioni provinciali, e su cui non è lecito al Governo di interloquire salvo dietro reclamo a termini di legge. *Parere del Consiglio di Stato* 17 *gennaio* 1862 *adottato dal Ministero.* — Vedi i commenti all'articolo 168 del Regolamento.

— *Istituzione fiduciaria verificatasi anteriormente alla legge 5 giugno* 1850, *ma dichiarata dopo di essa.* Sebbene a tenore dell'articolo 987 del Codice civile la successione debbasi considerare quanto ai suoi effetti come aperta all'epoca della morte del testatore, da ciò tuttavia non puossi inferire che l'Istituto non abbisogni dell'autorizzazione sovrana per accettare il lascito fiduciario per ciò che in allora non vigesse una legge che la prescriveva. Imperocchè non la sola epoca dell'apertura della successione vuolsi considerare nella questione, ma bensì ancora il punto in cui essa venne deferta. E ciò essendo avvenuto per fatto della partecipazione dell'erede fiduciario datane all'Amministrazione pia sotto l'impero della nuova legge, perciò a tutte le disposizioni di questa debbe uniformarsi ogni atto conseguente dell'Amministrazione stessa. Altro è l'effetto dell'accettazione che deve rimontare all'epoca della morte del testatore, altro il modo con cui l'accettazione debbe seguire, affatto contingente e soggetto alle disposizioni vigenti all'epoca in cui essa ha luogo. *Parere del Consiglio di Stato nel* 1855 (*Riv.* 1855, *pag.* 907).

— *L'accettazione non può farsi validamente prima dell'autorizzazione sovrana.* Sebbene possa accadere che da un ritardo derivi un danno irreparabile agli interessi dell'Opera pia, pel fatto contingibile che la donazione per la morte del donante divenga caduca durante la pratica per l'autorizzazione sovrana, tuttavia non si potrebbe ammettere la giuridica efficacia di una accettazione preventiva a fronte della disposizione esplicita della legge 5 giugno 1850 dove è dichiarato che « le donazioni tra vivi e le disposizioni » testamentarie a favore dei Corpi morali non avranno effetto se » questi non saranno con regio decreto, previo avviso del Consiglio » di Stato, autorizzati ad accettarle. » Può bensì la pia Amministrazione fare tutti gli atti conservatorii per tutelare i diritti dell'Opera, ma fra essi non si potrebbe senza far violenza al senso comune annoverare l'accettazione di una donazione che l'articolo 1127 del Codice civile pone come condizione essenziale della validità della donazione stessa (*Zachariæ* § 652 *nota* 9 — *Aceame, Diritto comunale, pag.* 106 *e* 107).

— *Legati devoluti alle Commissioni Israelitiche.* Le disposizioni della legge 5 giugno 1850 si applicano pure alle Commissioni Israeliche le quali hanno tutti i caratteri di Corpo morale. Quanto alla competenza che a termini del R. Decreto 12 luglio 1850,

sembrerebbe spettare al Ministero di Grazia e Giustizia piuttosto che a quello dell'Interno, si è creduto di invocare la legge 4 luglio 1857 ed il relativo Regolamento che avendo affidato al Ministero Interni ed alle Autorità che ne dipendono la giurisdizione sulle Università Israelitiche, implicitamente hanno pure accordato la facoltà di provvedere in dipendenza della legge 5 giugno 1850. *Decisione ministeriale 26 giugno 1860.*

— *Conseguenze del difetto d'autorizzazione.* Le pie Amministrazioni che accettino una donazione fatta all'Opera pia da esse amministrata senza l'autorizzazione sovrana possono paragonarsi al tutore che accetti la donazione fatta al minore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Epperò in quel caso come in questo deve dirsi che la nullità derivante dal difetto di autorizzazione e di accettazione regolare è *assoluta* non *relativa*; e può quindi essere opposta dal donante, suoi eredi od aventi causa, come dal donatario. *Parere del Consiglio di Stato* 12 *luglio* 1851 *adottato dal Ministero* (*Rivista* 1851, *pag.* 535).

— *Revoca o. modificazione dei decreti di autorizzazione.* Il Governo del Re non può revocare nè modificare i decreti di autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni in conformità della legge 5 giugno 1850, mentre colla loro emanazione restano acquisiti al corpo morale diritti intangibili ed irrevocabili. *Parere del Consiglio di Stato* 7 *luglio* 1859 *adottato dal Ministero.*

Art. 20.

L'approvazione di cui all' articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

— *Regolamento interno della Deputazione.* Crediamo utile di riferire in calce di pagina, per norma delle Deputazioni provin-

---

Regolamento interno per la Deputazione provinciale di.....

Art. 1. La Deputazione si raduna ogni qualvolta venga convocata dal Prefetto che la presiede.

Art. 2. Quattro giorni almeno prima della convocazione sarà mandato l'avviso ai Deputati coll'elenco delle pratiche a trattarsi.

Art. 3. I Membri ordinarii trovandosi impediti dall'intervenire o dal preparare le relazioni di cui siano incaricati, procaccino di dare notizia in tempo al Presidente, affinchè gli affari possano essere distribuiti ai Membri supplenti, e questi convocati.

ciali un Regolamento interno deliberato da una Deputazione per l'esercizio delle sue attribuzioni giusta l'obbligo sancito dall'ar-

---

Così pure i Membri supplenti in caso di loro impedimento.

Art. 4. I Membri supplenti sono in massima chiamati per turno, e nell'ordine della loro nomina, a prender parte ai lavori ed alle adunanze della Deputazione.

Art. 5. Il Presidente ha cura che gli affari di cui deve occuparsi la Deputazione siano prima, per quanto si possa, preparati e compiti nelle forme e nei documenti, ed accompagnati quando la Deputazione lo richieda da un riassunto dei fatti, per opera degli uffizi di circondario e dell'uffizio centrale.

Art. 6. Ne fa quindi la distribuzione ai singoli Membri della Deputazione ed in mancanza di taluno degli ordinari ai supplenti.

Art. 7. Di regola generale la distribuzione si fa per turno; procacciando però che gli affari d'un Circondario vadano di preferenza ai Consiglieri nominati nelle rispettive località; e che reciprocamente non vadano ai Consiglieri che si troverebbero nel caso previsto dall'articolo 175 della legge 23 ottobre 1859 (1).

Art. 8. Ciascun membro della Deputazione riferisce o verbalmente o per scritto sulle pratiche a lui affidate, e redige il relativo decreto secondo le norme indicate nell'art. 12.

Art. 9. Quando la Deputazione stimi opportuno che un affare sia trattato e riferito non da un Consigliere soltanto, ma da una Commissione, la nomina sarà fatta dal Presidente.

Art. 10. Le Commissioni sono composte di due membri e del Presidente. La Commissione nomina il proprio Relatore il quale deve fare la relazione per scritto.

Art. 11. Ove i Relatori o le Commissioni trovino mancare alla pratica qualche formalità o documento essenziale, la restituiranno con nota attergata al Presidente affinchè ne ordini l'esaurimento o la produzione.

Trattandosi d'incarico da darsi a periti, a mente dell'art. 134 (legge 23 ottobre 1859) dovrà esserne riferito alla Deputazione.

Se il Relatore riconosca il bisogno di semplici schiarimenti, potrà volgerne direttamente la domanda al Sindaci o ad altri cui spetti somministrarli; ciò eseguendo col mezzo dell'ufficio di Governo, e firmando il *Consigliere relatore.*

Art. 12. Le deliberazioni della Deputazione provinciale debbono essere motivate ad eccezione di quelle portanti piena approvazione dei verbali di Municipi o d'Opere pie, le quali deliberazioni possono essere motivate colla semplice formola.

Visto l'atto ecc.
Sentito il Consigliere Relatore.
La Deputazione approva.

Visto per la Deputazione
Il Presidente *Il Segretario*

Art. 13. Dopo la discussione, se vi è luogo, ciascun Consigliere manifesta il proprio voto; trattandosi però di deliberazioni concernenti persone, e sulla domanda di due membri, si userà il suffragio segreto, e si richiederà la maggioranza assoluta nel primo scrutinio, e relativa nel secondo.

Art. 14. L'estratto autentico dei verbali delle deliberazioni è firmato

Per la Deputazione
Il Presidente.

Controsegnato dal Segretario.

(1) Che divieta di votare ed intervenire alle adunanze quando si tratta degli affari del Comune o dell'Istituto alla cui amministrazione si appartiene.

ticolo 177 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859. — Vedi pure i commenti all'art. 24 della Legge in esame.

Art. 15. I verbali delle deliberazioni sono letti o nella adunanza stessa o nella successiva.

Non insorgendo obiezioni si tengono per approvati e vengono firmati da tutti li membri presenti.

Essi portano un numero d'ordine e sono uniti in registro dopo l'approvazione.

Art. 16. Spettando alla Deputazione di spedire i mandati per le spese della Provincia, dall'ufficio di Contabilità sarà formato per ogni adunanza l'elenco di quelli che occorrono con indicazione del fondo stanziato e delle spese già eseguite ed ordinate sui relativi articoli.

La Deputazione delibera sulla loro spedizione, veduti i documenti e senza bisogno di motivazione, quando le spese sono in relazione col bilancio salvo per le spese casuali.

Vedendone la necessità, essa delibera le proposte di storno da farsi al Consiglio.

Conformemente alla deliberazione i mandati vengono spediti e sottoscritti dal Capo d'ufficio della Contabilità provinciale, firmati per la Deputazione dal Presidente, da un altro Membro, come pure dal Segretario.

Art. 17. Sono addetti alla Deputazione un Segretario, un Ragioniere e quel numero d'altri impiegati che sarà riconosciuto necessario per surrogarli all'evenienza, e pel disimpegno di tutti gli affari.

L'applicazione che ne è fatta annualmente dal Prefetto, sopra il personale di Segreteria e della Prefettura e sotto-Prefettura (1) sarà partecipata alla Deputazione con indicazione del rispettivo grado, stipendio e servizio anteriore.

La Deputazione darà loro le istruzioni che l'esperienza dimostrerà opportune.

Anche a richiesta individuale dei membri della medesima, gl'impiegati presteranno l'opera loro per la preparazione e spedizione degli affari.

Art. 18. Il Segretario manda gli avvisi di convocazione d'ordine del Prefetto, assiste alle adunanze, e ne estende i verbali.

Sono tenuti a di lui cura i seguenti registri:

1. Registro generale o protocollo di tutti gli affari sottoposti alla Deputazione, con numero d'ordine progressivo e colonne indicanti le date, la distribuzione ai Consiglieri relatori, la deliberazione, l'esito della pratica, i numeri reciproci di richiamo.

2. Indice separato per ogni circondario, sotto il nome dei Comuni da cui pervengono le pratiche.

3. Il registro dei verbali.

Art. 19. Il Ragioniere dirige la Contabilità provinciale, prepara i materiali del bilancio e del conto amministrativo, estende i mandati conformemente alle deliberazioni che gli sono partecipate e ne tiene registro a fronte d'ogni articolo di bilancio; tiene registro dei fondi riscossi dal Tesoriere per la Provincia e per le Contabilità speciali dei Circondari.

Dato a ecc.

(1) Legge 1859, 16 novembre, N. 3723, art. 3.

Art. 21.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

— *Indagini e verifiche.* L'art. 21 concede bensì la facoltà alle Deputazioni provinciali di prescrivere quelle indagini che credono convenienti, ma ad esse non impone alcun obbligo in proposito, nè è preclusa la via alle pie Amministrazioni di dare in seguito quelle maggiori giustificazioni che siano riconosciute necessarie, sempre che possano riuscire utili allo scopo. *Parere* 4 *agosto* 1860 *del Consiglio di Stato adott. dal Ministero* (Riv. 1861, pag. 155).

— *Nomina di perito.* Non eccede le proprie attribuzioni la Deputazione che, prima di approvare la vendita di beni, nomina un perito per avere una nuova stima dei beni stessi. *Parere* 11 *gennaio* 1862 *del Consiglio di Stato adottato dal Ministero* (*Giornale la Legge*, 1862, *pag.* 58). — Vedi i commenti agli articoli 154 e seguenti del Regolamento.

Art. 22.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

— *Se il ricorso dei privati al Re contro le decisioni delle Deputazioni provinciali sia ammessibile.* Questa disposizione non accorda verun diritto ai privati di ricorrere al Re contro le decisioni della Deputazione provinciale, essendo diretta a tutelare soltanto il pubblico interesse.

I privati però possono ricorrere al Re contro le decisioni della Deputazione provinciale in virtù dei principii generali che ammettono in tutti il diritto di reclamare alla Superiore Autorità ed in ultimo grado al Re contro i provvedimenti amministrativi delle

Autorità inferiori, sempre quando li credano lesivi dei loro interessi. E questi principii generali stanno nella natura dell' ordinamento amministrativo del Regno, e furono concretati nell'art. 15 della legge organica del Consiglio di Stato 30 ottobre 1859. *Pareri del Consiglio di Stato 8 dicembre* 1860, 4 *e* 18 *maggio* 1861 *adottati dal Ministero.*

Ciò malgrado si ritenne in un caso speciale che gli amministratori dichiarati dalla Deputazione provinciale contabili di somme o risponsali di danni arrecati, non abbiano altro mezzo di riparazione che quello di promuovere l'azione giuridica davanti ai Giudici del contenzioso a senso dell'articolo 8 della legge 30 ottobre 1859. *Parere del Consiglio di Stato* 19 *gennaio* 1861 *adottato dal Ministero.*

— *Se possa ammettersi il ricorso al Re contro un provvedimento ministeriale.* È massima generale pur contenuta nell'art. 15 della legge 30 ottobre 1859, che tanto le Amministrazioni come i privati possano ricorrere contro i provvedimenti ministeriali, ed in genere contro i provvedimenti di carattere amministrativo pei quali siano esaurite o non si possano proporre in via gerarchica le domande di riparazione. *Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite* 9 *aprile* 1861. — Vedi in calce di pagina le considerazioni che informano questo parere il quale riassume tutti i principii che dominano la materia.

Motivi del Parere del Consiglio di Stato in data 9 aprile 1861.

« Ha considerato:

Che in ogni ben ordinato Governo il Capo del potere esecutivo è chiamato a provvedere in ultimo grado sui reclami contro gli atti dei funzionari che lo rappresentano nell'esercizio delle attribuzioni governative ai medesimi delegate;

Che siffatti reclami sono del pari generalmente ammessi anche contro quegli atti che emanano direttamente dal Capo stesso dello Stato, e sono note le antiche forme invalse nelle Monarchie assolute onde impugnare i Sovrani Decreti per vizi di orrezione e surrezione;

Che questi ricorsi debbono essere tanto più ricevuti in un Governo monarchico costituzionale, siccome quello la cui essenza sta nella divisione e ponderazione dei poteri, ed il cui ordinamento è vieppiù perfetto laddove la responsabilità ministeriale è con opportune cautele circondata, acciò non trasmodi in atti arbitrari od inconsiderati;

Che a tale scopo mirano appunto quelle varie istituzioni le quali ora accordano le garanzie di una discussione in via contenziosa dei richiami sulla legittimità e convenienza di certi atti dell' Amministrazione, ora creano dei Corpi speciali, le cui deliberazioni collegiali segnano all'apprezzamento dei Ministri, ed a loro richiesta, le determinazioni che sembrano preferibili in alcuni affari o controversie ed ora prescrivono che il provvedimento ministeriale non possa intervenire se non previo esame e parere di taluno di quei Corpi

— *Ricorso contro un Decreto Sovrano.* È parimenti in facoltà delle Amministrazioni e dei privati di ricorrere in forza della citata disposizione di legge contro un provvedimento Sovrano ove

---

medesimi, in guisa che la responsabilità del Governo sia tanto più grave in quanto che l'atto fu preparato colla maturità di un ponderato ed imparziale consiglio;

Che da cosiffatti principii fu evidentemente informata la legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, siccome lo provano i motivi esposti nella relazione fatta al Re dal Ministro proponente, ed il concetto delle varie disposizioni in essa introdotte oltre quelle che trovavansi precedentemente in vigore;

Che fra queste si annovera il N. 4 dell'art. 15 in forza del quale debb'essere necessariamente inteso il parere del Consiglio di Stato sui reclami che si facciano al Re contro la legittimità di provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali siano esaurite, e non si possano proporre in via gerarchica, le domande di riparazione;

Che non si può dubitare essersi in questa disposizione specialmente contemplati i reclami al Re per una sua decisione contro i provvedimenti dei Ministri, quando siano del carattere e nei casi ivi accennati, poichè sui reclami contro quelli delle Autorità inferiori governative spetta ai Ministri stessi, che ne hanno la responsabilità il provvedere;

Ed a questa nuova garanzia di un parere obbligatorio del Consiglio di Stato alludevasi appunto nella relazione della legge stessa, ove dicevasi che « spesso nell'esercizio del potere vi è ricorso contro gli atti dell'Amministrazione all'*Amministrazione meglio informata* » e che « alle migliori informazioni e specialmente alla imparzialità del secondo esame è necessario il criterio di un Consiglio (il Consiglio di Stato) che serba il deposito delle tradizioni amministrative, ma non è autore, nè mallevadore degli atti che deve esaminare » e che perciò « questi suoi avvisi sono dichiarati *necessari* nei casi più gravi »;

Che non pare quindi fondata l'opinione emessa dall'ufficio del signor Procuratore generale presso questa Corte d'Appello, che cioè, la disposizione del N. 4 succitato non possa altrimenti intendersi che dei reclami da provvedimenti di Autorità subalterne, e non mai di quelli che siano emanati direttamente dai Ministri e che sia non che singolare, ripugnante ai principii costituzionali, il ricorso al Capo irresponsabile dello Stato da un atto del suo Ministro responsabile, contro il quale stia piuttosto il dire che non rimane altra via, salvo la denuncia al Parlamento per mezzo di petizione;

Imperocchè l'intervento della Sovrana Autorità nel provvedere sui reclami di cui è caso contro i Ministri non deve aver luogo per mezzo di un atto del Potere esecutivo, il cui esercizio vincola la responsabilità ministeriale a differenza del primo il quale si rinchiude nei limiti delle prerogative che costituiscono la Sovranità inviolabile ed irresponsabile in faccia agli altri poteri dello Stato;

Ed è evidente d'altronde, come le condizioni segnate ai reclami dai termini del n. 4 dell'art. 15 porgono in quei determinati casi un mezzo ordinario diretto ed efficace di riparazione, oltre quello straordinario e generico delle petizioni al Parlamento, il cui carattere è essenzialmente politico e di controllo devoluto al Parlamento, anzichè un mezzo di riparazione ai gravami subiti, giacchè le Camere non potrebbero ingerirsi al di là di un voto di censura nella sfera d'azione del Potere esecutivo;

Nè crederebbe la Sezione di arrestarsi agli altri obbietti di chi dovrebbe rassegnare alla Regia sanzione il decreto riparatorio, e di chi debba assumerne la responsabilità; perchè è chiaro che la competenza per ragione di materia spetta al Ministro stesso competente per l'atto che diede luogo al reclamo, e la responsabilità a lui pure ne incomberebbe, previa la deliberazione del Consiglio dei Ministri, prescritta sulle questioni di alta amministrazione, dal decreto organico (21 dicembre 1850) delle attribuzioni dei Dipartimenti ministeriali..... »

lo credano infetto da un errore di diritto o di fatto. Spetta in questo al Re solo di accogliere o di rigettare l'istanza. *Parere del Consiglio di Stato* 4 *dicembre* 1861 *e Decreto Reale* 26 *dicembre stesso anno.*

— *Se, ed in quali casi possa la Deputazione provinciale ritornare sulle sue decisioni.* È giurisprudenza invalsa presso il Consiglio di Stato che quando la Deputazione provinciale ha pronunciato la sua decisione non possa più revocarla, nè modificarla quand'anche si trattasse di correggere un solo errore di calcolo, e che non sia aperta altra via alle Amministrazioni ed ai privati che quella di chiedere la riparazione dell'errore al Capo Supremo dello Stato. *Pareri* 24 *novembre* 1860 *e* 27 *novembre* 1861.

Crediamo però che questa opinione non si possa accettare in termini assoluti: sta in diritto che la Deputazione provinciale non possa di moto proprio ritornare sopra una decisione emanata senza incorrere nel pericolo di ledere diritti acquisiti, ma non può fare difficoltà che essa la riprenda ad esame, ed anche la modifichi quando non abbia ancora avuto un principio di esecuzione, e sia intervenuto un ricorso degli interessati contro di essa. L'atto che emette la Deputazione provinciale non può altrimenti qualificarsi che un atto di indole amministrativa, abbenchè la legge all'art. 22 lo designi col nome di *decisione:* ora gli atti amministrativi possono essere revocati e modificati non solo dall'Autorità superiore, ma eziandio dalla stessa Autorità che li ha emessi.

Art. 23.

Dovrà la Deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al Ministro dell' Interno una relazione sull' andamento generale delle Opere pie poste sotto la sua tutela corredata delle tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti, che dopo l' approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle Amministrazioni rispettive.

Vedi i commenti agli articoli 60, 126 e 162 del Regolamento.

Dell' ingerenza governativa nell' amministrazione delle Opere Pie.

Art. 24.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato:

1. I regolamenti organici e d' amministrazione interna delle Opere pie.

2. I bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello Stato.

— *Bilanci e conti delle Opere pie sussidiate dallo Stato.* Questa disposizione non è applicabile agli Istituti, come i Manicomi delle antiche provincie nei quali il pubblico Erario contribuisce o sopperisce al pagamento della pensione degli individni che vi sono ricoverati, ed a quegli Istituti pure che ricevono dall' Erario Nazionale un sussidio determinato in una somma fissa ed invariabile. *Parere del Consiglio di Stato* 8 *marzo* 1862 *adottato dal Ministero, e riportato in calce di pagina.*

Parere del Consiglio di Stato **8** *marzo* **1862.**

Il Consiglio, ecc.

Vista la relazione.....

Ha considerato che la disposizione di cui nell'articolo 24 della legge 20 novembre 1859 non avrebbe motivo tranne per quegli istituti di beneficenza alle cui spese lo Stato è chiamato a sopperire per ogni deficienza che si verificasse nelle proprie rendite, onde soddisfare agli oneri che sono loro attribuiti;

Che di fatto trovandosi in detti istituti impegnato in somma variabile il bilancio dello Stato non potrebbesi il più od il meno di quest'impegno commettere allo apprezzamento delle autorità cui è demandata in via ordinaria l'amministrazione e la tutela delle Opere pie;

Che il potere esecutivo solo in siffatte contingenze deve essere giudice del concorso dello Stato, regolandone la misura e lo impiego coi fondi particolari degli istitnti cui questo concorso deve essere applicato coll'interesse generale della nazione;

Che in questa condizione non si troverebbero gli istituti di beneficenza sussidiati bensì dallo Stato, ma in somma fissa e prestabilita di cui l'utile impiego sta confuso coi proprii proventi nel limite dei qnali compiono al loro obblighi;

Che del pari in questa condizione non si trovano i manicomii delle antiche provincie, i cui bilanci ed i cui conti non furono mai, anche sotto la preesistente legislazione di queste provincie, regolati altramente che nella forma comune a tutti gli istituti di beneficenza, giacchè il concorso pubblico vi è limitato, come in qualunque altro istituto in cui si apra ricovero a particolari infermità o classi di persone mediante pagamento di pensione fissa, dal numero delle ammessioni che furono nei medesimi ordinate;

Per le quali considerazioni convenne col parere del Ministero riferente che l'articolo 24 della sovracitata legge non sia applicabile agli istituti di beneficenza in cui siano ricoverati individni mediante pagamento di determinata pensione, anche quando lo Stato vi contribuisca, e che del pari non sia applicabile a quegli Istituti che ricevono dall' Erario Nazionale un sussidio determinato in una somma fissa ed invariabile.

— *Se l'approvazione Sovrana si estenda ai contratti ed altri atti patrimoniali.* Parimente la disposizione non si potrebbe tant'oltre estendere da rendere soggetti all'approvazione Reale i contratti e le deliberazioni che riflettono il patrimonio e l'economia degli Istituti sussidiati in tutto od in parte dall'Erario Nazionale (*Vedi in calce di pagina la Circolare* 30 *agosto* 1861 *del Ministero dell'Interno conforme a parere del Consiglio di Stato* 8 *agosto stesso anno*).

Circolare del Ministero dell'Interno in data 30 *agosto* 1861.

L'articolo 24 della legge 20 novembre 1859 a tutelare gli interessi dello Stato prescrive che siano approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i bilanci e conti degli Istituti pii quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi si fa col pubblico denaro.

Dedussero alcuni da questa disposizione che per le Opere pie della specie indicata debbano egualmente essere soggetti ad approvazione reale i contratti e le deliberazioni che ne riflettono il patrimonio e l'economia. Non già per estendere l'azione e la tutela del Governo oltre i limiti segnati dalla legge, ma perchè sembrò loro che la nuda approvazione dei bilanci e dei conti sarebbe divenuta soventi volte illusoria senza la facoltà di disapprovare deliberazioni improvvide che potessero diminuire i redditi o creare la necessità di spese maggiori.

Ma per verità non è d'uopo ricorrere alle regole della scienza e dell'interpretazione legale per trovare nella legge 20 novembre 1859 lo scioglimento di questa più presto speciosa che vera difficoltà.

La tutela di tutte le Opere pie, senza distinzione di sussidiate e non sussidiate dal Governo, è genericamente affidata alla Deputazione provinciale, cui è pure deferita l'approvazione di tutte le deliberazioni che interessano il patrimonio e non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

Ciò era consono al principio liberale di scemare il precedente concentramento governativo che togliendo agli Istituti di beneficenza quasi ogni autonomia ne intralciava ad ogni piè sospinto l'amministrazione e con questa lo sviluppo e la vita.

L'interesse dello Stato contro i danni che gli potrebbero derivare da inconsulte deliberazioni specialmente per quelle Opere pie che dal pubblico erario ricevono quanto occorre per sopperire alla deficienza dei loro bilanci, è protetto direttamente dall'art. 22, più direttamente dagli articoli 23 e 26 della legge 20 novembre 1859.

Occorre solo che i Capi di Provincia esaminino accuratamente, anche nell'interesse dello Stato che concorre alle spese, tutte le deliberazioni degli Istituti i cui bilanci e conti sono soggetti ad approvazione Reale, e che facciano per le deliberazioni medesime uso della facoltà loro attribuita dal citato articolo 22,

— *Diritti che può esercitare un'Opera pia che somministra fondi verso un'Opera pia sussidiata.* All'Istituto sussidiante non può contestare un diritto di controllo e di vigilanza, che si può esercitare colla esposizione dei bilanci e conti annuali, e colla facoltà di accesso a delegati speciali al fine di riconoscere come sono tenuti i ricoverati che si mantengono a proprie spese. La legge delle Opere pie non provvede esplicitamente al riguardo, ma si può desumere un argomento dalla legge comunale 23 ottobre 1859, dove all'articolo 80 è stabilito che il Comune quando sopperisce all'insufficienza delle rendite delle Fabbricerie o di altre Amministrazioni, ha diritto di esaminarne i conti. *Dispaccio* 16 *luglio* 1861 *del Ministero Interni all' Intendente Generale di Ravenna.*

Art. 25.

Il Re previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni della Deputazione provinciale sui bilanci delle Opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non

---

non solamente nei casi contemplati dall'articolo 176 del regolamento 18 agosto 1860, ma anche quando preveggano sia per risentirne pregiudizio il pubblico erario.

All'incontro i Capi di Provincia dovranno esprimere l'approvazione che presteranno, aggiungendo al *visto* di cui parla l'art. 20 della legge, le parole *anche per l'interesse dello Stato*, o in altra forma equivalente.

Torna poi a questo proposito molto acconcio di ricordare che coordinata alle altre disposizioni della legge 20 novembre 1859 riflettenti l'interesse dello Stato, e quindi degna di attenzione pei Rappresentanti del Governo nelle provincie, è pur quella dell'articolo 16 che derogando, per le formalità da osservarsi nelle alienazioni, locazioni ed appalti di cose ed opere, a tutte le precedenti disposizioni legislative regolamentarie e consuetudinarie, ha stabilito che si debbano seguire le forme degli appalti per le opere dello Stato compendiate poscia nel regolamento approvato con regio decreto 7 novembre 1860, ed ha in pari tempo lasciata aperta la via alle licitazioni e trattative private.

L'intelligente solerzia dei Capi di Provincia non lascia dubitare il sottoscritto che l'esame delle deliberazioni dei pii istituti nei rapporti che possono avere coll'interesse dello Stato sarà fatto con quello studio sagace e prudente che si addice all'importanza della cosa, e frattanto attende lo scrivente che gli sia dato un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro
G. Borromeo.

fossero conformi all'interesse dell'Opera al fine che essa si propone, o che fossero eccessive.

— *Cancellazione e riduzione di spese nei bilanci delle Opere pie.* Esaminando le varie disposizioni che informano la legge, pare che indipendentemente dall'art. 25 già fosse stabilito nell'Autorità Sovrana il diritto di esercitare un potere moderatore sui bilanci delle Opere pie; perocchè o si tratta di Istituti sussidiati dall'erario nazionale, ed allora come spetta al Sovrano di approvarne i bilanci a senso dell'art. 24, così può introdurre in essi tutte quelle modificazioni che creda opportune, o si tratta delle altre Opere pie non sussidiate, ed in questo caso può sempre il Prefetto come lo può l' Amministrazione innoltrare ricorso al Re a tenore dell' art. 22, affinchè cancelli o riduca le spese quando venga a riconoscere che urtano coi fini e cogli interessi dell'Opera pia. E come all'infuori di questi casi non può essere il Governo in grado di prendere ad esame le decisioni delle Deputazioni provinciali, così non può guari ammettersi che ad altri casi si estendano i poteri dell' Autorità Sovrana; onde la conseguenza che il disposto dell'art. 25 non sia diretto ad altro scopo che a ben determinare come si possa dal Sovrano esercitare la facoltà moderatrice che gli compete in dipendenza dei menzionati articoli 22 e 24.

Art. 26.

Il Ministro dell' Interno veglia al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

— *A carico di chi debbano essere le spese di verificazione.* Le spese che fossero fatte dai Delegati speciali per la verificazione delle condizioni delle Opere pie, debbono a termini dei principii del diritto e della equità naturale andare a carico degli Istituti in vantaggio de' quali si fa la ispezione o la verifica, trannechè dal Governo fosse per la specialità delle circostanze diversamente determinato. La questione veniva in questo senso risoluta con Regio

Brevetto 22 novembre 1831 che si riporta in calce di pagina. — Vedi pure i commenti all' art. 19 della Legge, e 189 del Regolamento.

Art. 27.

Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell' interesse dell' Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Collo stesso Decreto sarà provvistò all'interinale am—

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme.

È nostro intendimento che sia, in quanto più breve spazio di tempo si potrà, chiarita la condizione di tutti i pii istituti che sono nei nostri Stati di terraferma, per essere in grado di farli nel miglior modo possibile corrispondere alla loro istituzione. A questo fine ci varremo dell'opera di Giunte straordinarie e di Delegati speciali che all'uopo nomineremo; e siccome cosiffatti lavori traggono seco indispensabilmente qualche spesa, ci è sembrato conveniente di determinare fin d'ora il modo di farla. Quindi è che pel presente che sarà registrato all'uffizio del controllo generale abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le spese che accadranno si facciano dalle Giunte straordinarie e dai Delegati per la verificazione dei pii istituti saranno sopportate dai pii istituti medesimi, a vantaggio dei quali saranno state fatte, salvo che sia da Noi altramente determinato a seconda della particolarità di casi che ci saranno rassegnati.

Art. 2. Ma perchè se ne possa conseguire il pagamento sarà necessario che un sunto delle spese sia trasmesso al primo segretario di Stato per gli affari dell'Interno mediante l'approvazione del quale saranno pagate.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente che tale è la nostra mente.

Dato in Genova il 22 novembre 1831.

Firmato — CARLO ALBERTO

Contross. De l'Escarène.

ministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 3.

— *Casi in cui può farsi luogo allo scioglimento.* La misura dello scioglimento dell'Amministrazione può essere, secondo le massime invalse e sanzionate in parte dallo stesso Regolamento 21 dicembre 1850, pronunciata quando l'Amministrazione si rifiuti di presentare la relazione storica coi relativi inventarii, i bilanci ed i conti annuali, o non dia opera alla separazione dei redditi e dei beni ove si tratti di Istituti che hanno fini in parte ecclesiastici ed in parte di beneficenza. Uguale disposizione potrebbe essere promossa in caso di inosservanza delle tavole di fondazione o degli speciali regolamenti, ovvero di negligenza abituale negli amministratori di intervenire alle adunanze, e di provvedere nell'interesse delle Opere pie. — Ma è da ritenersi che la misura dello scioglimento, in quanto può togliere l'effetto a tavole di fondazione od a regolamenti consecrati dal lungo lasso del tempo, è una misura affatto eccezionale a cui il Governo del Re non deve ricorrere fuorchè nei casi estremi, quando cioè sono venuti meno i mezzi di persuasione, e non trovano applicabilità od opportunità altre misure per ricondurre a migliori consigli l'Amministrazione renitente.

Ove quindi dalla riforma degli Statuti e dei Regolamenti dell'Opera sia presumibile di ottenere favorevoli risultati, è conveniente di tentare prima questo mezzo, salvo a ricorrere alla misura dello scioglimento quando in pratica lo si appalesi inefficace od insufficiente.

— *Procedura preparatoria allo scioglimento.* È ritenuto in massima di non procedere allo scioglimento che quando siansi fatte all'Amministrazione pia formali ingiunzioni con prefissione di termine di uniformarsi al disposto delle leggi ed alle prescrizioni superiori, e queste ingiunzioni rimangano senza effetto. Tale fatto per vero costituisce la renitenza vera e propriamente detta all'appoggio della quale rimane giustificata la misura di rigore che si voglia dal Governo adottare per l'obbligo che gli spetta di far rispettare le leggi, e di prevenire ogni pregiudizio agli interessi delle Opere pie.

— *Surrogazione di un'Amministrazione nuova a quella disciolta.* La disposizione di cui nell'alinea dell'articolo, non può togliere al

potere sovrano la facoltà che naturalmente gli compete di sostituire all'Amministrazione disciolta altra Amministrazione definitiva composta di nuovi elementi meglio consoni al progresso ed alla legislazione vigente, quando non vi ostino le tavole di fondazione ed in specie si tratti di un'Amministrazione che derivi i suoi poteri dal Sovrano o dalla Autorità governativa.

— *Costituzione di un' Amministrazione interinale.* La costituzione di un'Amministrazione interinale allora solo è da ritenersi necessaria, quando ostino le tavole di fondazione alla formazione di un nuovo Corpo amministrativo, od il Corpo disciolto non sia vizioso per gli elementi che lo compongono e per il suo organismo, ma unicamente per le persone che ne fanno parte.

— *Amministrazione interinale affidata ad un Delegato straordinario.* L'Amministrazione interinale può essere affidata o ad un Corpo collegiale composto di nomini della località, ovvero ad un Delegato straordinario nominato dal Re. Quest'ultimo mezzo vuol essere riservato al caso che si tratti di un'Opera pia cospicua la cui amministrazione abbia dato luogo a tali abusi e disordini da rendere necessario l'intervento di persona che goda tutta la fiducia del Governo, onde porvi riparo e proporre le opportune riforme. *Con decreto reale* 27 *ottobre* 1861 *fu adottata tale disposizione per l'Orfanotrofio femminile di Chieri.*

— *Indennità al Delegato straordinario.* Il Delegato straordinario ha diritto di ottenere che gli sia corrisposta un'indennità che lo compensi delle spese obbligatorie occasionate dalla straordinaria sua missione. Questa indennità debbe nella generalità dei casi essere a carico dell'Opera pia, essendo nel suo vantaggio che l'amministrazione temporanea venne costituita, e la misura di essa è regolata dalle stesse norme che si osservano nel calcolare la indennità dei Delegati straordinarii per le amministrazioni cominali, concorrendovi parità di ragioni. Le quali norme sono contenute nel parere 31 maggio 1855 del Consiglio di Stato adottato dal Ministero e riportato in calce di pagina. *Dispaccio 30 ottobre 1861 del Ministero Interni al Governatore di Torino.*

Parere del Consiglio di Stato in data 31 *maggio* 1855.

» Il Consiglio ecc.

» Considerato che il provvedimento per cui è disciolto un Consiglio Comunale e la scelta della persona incaricata della provvisoria amministrazione del

— *Esecuzione del decreto di scioglimento.* L'Amministrazione disciolta è in obbligo di fare indilatamente consegna alla nuova Amministrazione o definitiva od interinale, del servizio e di tutti i beni e titoli appartenenti all' Opera pia, essendo questa consegna una conseguenza dell' emanato provvedimento. Se la consegna si eseguisce pacificamente e senza opposizioni, il còmpito del Governo si può dire compiuto; ma talvolta accade che gli amministratori antichi elevando pretesi diritti, vi si rifiutino, e continuino ad ingerirsi negli interessi dell'Opera pia.

Comune in qualità di Regio Delegato sono determinati dall' interesse del Comune medesimo;

» Che, a norma dei generali principii, deve il Comune sottostare alle conseguenze del fatto proprio, o del negozio in suo vantaggio gerito, e così soddisfare alle spese dipendenti dall'invio del Delegato, abbenchè non si trovino esplicitamente annoverate fra le spese obbligatorie indicate dalla legge comunale;

» Che ciò stante la domanda di esonerare il Comune di M...... dal pagamento dell' indennità spettante al Delegato per amministrarlo in occasione della dissoluzione del Consiglio non è ammissibile;

» Che altrimenti sarebbe necessario o denegare contro giustizia l'indennità al Delegato, o porla a carico dello Stato, da cui non si deve sopportare non trattandosi di provvedimento generale, ma speciale nell'interesse di una sola località;

» Considerato sulla fissazione dell' indennità suddetta, che in proposito non sono applicabili le regole poste pei casi di trasferta dei Sindaci, nè per quelli di trasferta e perlustrazione dei Delegati di pubblica sicurezza, stante l'evidente disparità delle condizioni in cui si trovano questi funzionarii nelle avvertite circostanze, da quelle del Delegato chiamato a gerire gl' interessi comunali;

» Che, in mancanza di disposizioni sulla materia, quali d'altronde riuscirebbe meno facile di sancire su queste basi in modo generale, l'indennità deve essere limitata a compensare il Delegato del danno ed incomodo dall'avuto incarico derivanti;

» Che massime trattandosi di un impiegato cui non venne meno la corresponsione dello stipendio, l'ammontare di quella vuole essere parificata unicamente alla somma delle spese di viaggio, e della maggior spesa occasionata dalla dimora fuori della sua ordinaria residenza;

» Che sostanzialmente voglionsi bilanciare colla posizione della persona prescelta le altre considerazioni relative;

» È di parere, che l'ammontare dell'indennità da corrispondersi ai Delegati incaricati di provvisoriamente amministrare un Comune in caso di scioglimento del Consiglio comunale, debba arbitrarsi dal Governo, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi. »

In questa contingenza si crede da taluni che debbano i nuovi amministratori evocare in giudicio gli amministratori antichi per ottenere la ricusata consegna, facendo valere il Decreto Sovrano che li ha investiti dell'amministrazione: ma fu questo spediente riconosciuto in pratica meno opportuno e meno consono alla dignità della Corona per cui si adottò costantemente dal Governo il sistema di far immettere le Amministrazioni nuove in possesso della gestione che fu loro affidata con tutti i mezzi anche forzosi che sono a disposizione del potere esecutivo, previe soltanto le opportune ingiunzioni e comminatorie d' ufficio agli Amministratori antichi. *Parere dell'Avv. Gen. presso la Corte d' appello di Nizza . . . agosto* 1859: *Dispacci del Ministero Interni* 10 *febbraio* 1861 *all'Intendente Generale di Reggio,* 2 *e* 17 *settembre stesso anno all'Intendente Generale di Bologna.*

— *La manutenzione del possesso attuale nell' Amministrazione disciolta non è possibile.* Gli amministratori cessati in dipendenza di un Decreto di scioglimento, non hanno veste legittima per accampare una pretesa relativa alla manutenzione del possesso attuale. Il diritto di chiedere una provvidenza per la manutenzione in possesso a termini degli articoli 444, 445 del Cod. civ. ha bensì fondamento quando lo spoglio è avvenuto a danno di una proprietà privata, e per forza di un'azione privata; non può concepirsi quando il privato si trova in presenza del potere esecutivo che si è prevalso dei suoi mezzi legittimi per fare eseguire un provvedimento adottato in base ad una legge, ed il fatto che è succeduto non tocca già un privato dominio, ma si riferisce ad una proprietà destinata ad usi pubblici e generali; diversamente dovrebbe ammettersi che la esecuzione dei provvedimenti autorizzati dalla legge, sarebbe in arbitrio dei privati. *Decisione del Ministero dell'Interno* 9 *ottobre* 1861 *conforme a voto del Ministero di Grazia e Giustizia.*

Art. 28.

Gli Intendenti potranno in ogni tempo fare procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Vedi i commenti agli articoli 92 e seguenti e 178 del Regolamento.

Della erezione di nuove Opere Pie e delle Congregazioni di Carità.

Art. 29.

L' erezione in Corpo morale di nuovi Instituti di carità e beneficenza aventi una speciale Amministrazione sarà fatta per Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

— *Valore giuridico dell'atto di erezione.* L'Opera pia prende vita dall'atto sovrano che la approvò, e non può esistere in modo diverso da quello secondo cui fu eretta. Il Potere sovrano come rivestito di un potere moderatore può apporre all'approvazione che gli venga richiesta di un'Opera pia quelle condizioni che meglio creda opportune onde assicurare la utilità insieme alla esecuzione delle intenzioni del fondatore delle quali sono principali sempre quelle che concernono l'effetto, cioè la beneficenza, secondarie quelle che riflettono il modo di operarla. *Parere dell'Avvocato Generale di Casale* 20 *marzo* 1858 *adott. dal Ministero.*

— *L'erezione debbe seguire all'epoca dell'attivazione dell'Istituto.* Quando i lasciti abbiano annessa la condizione che l'Istituto non sia attivato fuorchè in un'epoca ancora remota, l'erezione in Corpo morale dovrà essere sospesa sino a quest' epoca, essendo nella natura di tale atto essenziale per la esistenza giuridica dell'Istituto di prendere norma dalle circostanze peculiari dei tempi in cui viene emanato. *Dispaccio* 19 *ottobre* 1861 *del Ministero Interni al Governatore di Novara.*

— *Lasciti ad Istituti non ancora creati o regolarmente eretti.* Nella stessa guisa che non può essere dubbia in diritto, e fu sempre ammessa in pratica la facoltà in chicchessia di creare un Istituto caritativo per atto di ultima volontà, è da riconoscersi l' ef-

fetto ad un legato in favore di Opera pia esistente in fatto, ma non ancora legalmente eretta, essendovi parità di ragione in ambi i casi, e dovendosi considerare il lascito come subordinato alla condizione che l'Istituto ottenga la qualità di Corpo morale, entro quel termine che all'uopo si potrà richiedere. *Parere del Consiglio di Stato* 24 *novembre* 1861 *adottato dal Ministero.*

— *Lasciti di beneficenza ad un Istituto religioso.* Un Istituto religioso per essere autorizzato a ricevere un'eredità od un legato devoluto ad usi di beneficenza deve prima chiedere ed ottenere per Decreto Sovrano la qualità relativa di Opera pia: la parte dei beni esclusivamente rivolta a fini religiosi o di culto, continuerà a reggersi secondo le discipline sue proprie, mentre invece per i lasciti di beneficenza si dovranno osservare le leggi ed i regolamenti generali in vigore sulle Opere pie. *Dispaccio* 20 *aprile* 1861 *del Ministero dell'Interno al Governatore di Genova.*

— *Se possa revocarsi l'atto di erezione.* Tale è l'indole del provvedimento per cui un Istituto viene eretto in Corpo morale che modificandone essenzialmente la condizione giuridica, non può dipendere dall'arbitrio dei privati nè essere rivocato dall'Autorità sovrana se non quando la esistenza dell'Istituto cessasse di essere compatibile coll'ordine pubblico, ovvero fossero mutate affatto le circostanze che hanno determinato la concessione della personalità giuridica. *Dispaccio* 30 *giugno* 1861 *del Ministero Interno al Governatore di Genova conforme a parere della Deputazione Provinciale.*

— *Dispensa dall'osservanza della legge.* Di regola generale la dispensa dall'osservare le formalità e le cautele prescritte dalla legge 20 novembre 1859 per la gestione delle Opere pie, non si può accordare che quando il pio Istituto trovasi in condizioni tali da fare unico assegnamento sui mezzi proprii del fondatore, e sulle caritatevoli oblazioni da lui direttamente raccolte. Quando si tratta di Istituti che per una parte già si sostengono con mezzi proprii mentre all'altra provveggono i mezzi del fondatore, è da adottarsi il temperamento di accordare al fondatore alcune agevolezze, consistenti nell'assoggettarlo soltanto all'obbligo di presentare i bilanci ed i conti annuali, e di chiedere la voluta autorizzazione per tutti gli atti che eccedono la semplice amministrazione. *Dispaccio del Min. Interni* 19 *aprile* 1861 *al Governatore di Genova.* — Per riconoscere quali siano gli atti di semplice ammi-

nistrazione e quali gli atti che la eccedono, giova consultare gli articoli 359, 360, 361, 362 del Codice civile.

— *La dispensa non può accordarsi agli azionisti fondatori di uno Istituto.* I membri di una Società che abbiano sottoscritto per azioni durature un determinato periodo di anni onde fondare un Asilo di infanzia od altro Istituto di beneficenza, non possono invocare il privilegio accordato ai fondatori a senso dell'articolo in esame. Mancherebbe in questo caso la ragione legittima del privilegio sia perchè la obbligazione assunta dai socii non è perpetua, ma vincolata ad un determinato numero di anni, sia perchè l' art. 29 della legge è nella sua lettera e nel suo spirito meno applicabile alle Società ed ai Corpi morali. Bensì è da esaminare se possano accordarsi alle Società le agevolezze a cui accenna l'articolo 193 del Regolamento 18 agosto 1860. *Parere del Consiglio di Stato 17 maggio 1861 conforme all'avviso del Ministero.*

— *Estensione del privilegio ad un coadiutore.* Al fondatore di di un Istituto pio può essere nominato un coadiutore il quale goda degli stessi privilegi che furono a lui concessi non essendo ciò contrario allo spirito che informa l'articolo 29 della legge. Ma non potrebbe l'esenzione accordata al coadiutore da questi invocarsi per aggiungere a sè successivamente un terzo cooperatore, senza rendere perenne il privilegio, e sottrarre all'alta tutela dello Stato l'amministrazione delle Opere pie. *Parere del Consiglio di Stato 21 dicembre 1860 adottato dal Ministero.*

Art. 30.

In ogni Comune dello Stato in cui non esiste una Congregazione di Carità, vi sarà istituita colle norme infra espresse.

— *Differenze tra le Congregazioni di Carità attuali, e quelle create coi Decreti dei Commissari Generali* Notevole. è la differenza che passa tra le Congregazioni di Carità istituite nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria con Decreti del Governatore generale Cipriani, e dei Commissari generali Valerio e Pepoli, e le Congregazioni di Carità create in dipendenza di questa legge. Le prime estendono il loro mandato a tutti i pii Istituti del Comune e si sono sostituite alle Amministrazioni particolari create dai fondatori, ovvero sanzionate da speciali regolamenti, od anti-

che consuetudini. Le altre non amministrano che i beni genericamente devoluti a favore dei poveri, i quali non abbiano una speciale loro amministrazione.

— *Le Amministrazioni soppresse coi Decreti commissariali, non hanno potuto rivivere colla legge* 20 *novembre* 1859. Malgrado la indicata differenza sovra segnalata, è da ritenersi come costante che le Amministrazioni preesistenti ai Decreti del Governatore generale Cipriani e dei Commissarii generali Valerio e Pepoli rimasero per effetto degli stessi Decreti interamente e radicalmente abolite, nè hanno potuto in alcuna guisa risorgere colla promulgazione della nuova legge. Questa soluzione non è soltanto conforme alla massima generalmente ammessa che le leggi danno regola all'avvenire, senza toccare all'efficacia di leggi ed ordinamenti anteriori, ma eziandio alla economia della legge 20 novembre 1859, le cui disposizioni, viemmeglio spiegate nell'annesso regolamento 18 agosto 1860, si informarono al principio di mantenere le Amministrazioni quali sono attualmente costituite. *Circolari del Ministero Interno* 15 *agosto e* 12 *novembre* 1861 *conformi a voto espresso dal Consiglio di Stato il* 27 *marzo stesso anno.*

— *Ricostituzione delle Congregazioni di Carità.* Le espressioni contenute nel presente articolo, tuttochè abbiano formato oggetto di dubbio, debbono ritenersi come una prescrizione generale da applicarsi tanto alle Congregazioni di Carità di già esistenti nelle antiche Provincie del Regno, come alle altre che sono tuttora da istituirsi. L'opinione manifestata da alcuni Consigli comunali che le Congregazioni di Carità istituite sotto le leggi anteriori, debbano rimanere ordinate a seconda di esse, ripugna tanto alla lettera come allo spirito della legge. *Dispacci* 20 *e* 31 *dicembre* 1860 *del Ministero Interni ai Governatori di Novara ed Alessandria, e Circolare dello stesso Ministero* 18 *gennaio* 1861.

— *Sede delle Congregazioni di Carità.* Le Congregazioni di Carità avendo in generale lo scopo di provvedere ai bisogni dei poveri di una intiera Comunità, ed essendo una istituzione di carattere veramente municipale, non è conveniente che la loro sede sia collocata in una frazione o dipendenza del Comune, ma lo debb'essere nel luogo più centrale del Comune stesso. *Dispaccio* 22 *marzo* 1861 *del Ministero Interni all'Intendente Generale di Piacenza.*

Art. 31.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente, e di quattro membri nei Comuni, la cui popolazione non ecceda i 10,000 abitanti e di otto membri oltre il Presidente negli altri.

In aggiunta ai membri anzi fissati, potrà per Decreto Reale essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore, o la persona da esso designata per quanto riguarda alla gestione di tale liberalità.

— *Come debbano essere composte le Congregazioni di Carità.* Le Congregazioni di Carità debbono essere esclusivamente composte di quel numero di membri che è determinato dalla popolazione del Comune, non essendo nelle facoltà del potere esecutivo di variare questo numero che dipende da una disposizione di legge, a pretesto di ragioni di convenienza. *Dispaccio* 1 *aprile* 1861 *del Ministero Interni al Governatore di Pavia.*

— *Come debba desumersi la cifra della popolazione.* La cifra della popolazione del Comune vuolsi desumere dalla tabella relativa alla circoscrizione territoriale annessa alla legge 23 ottobre 1859 sull'ordinamento provinciale e comunale. *Circolare ai Governatori ed Intendenti delle antiche Provincie* 11 *settembre* 1860.

Vedi i commenti all'art. 185 del Regolamento.

Art. 32.

Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno: è ad essi applicabile l'articolo 5: assumono l'ufficio appena eletti: si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

— *Presidenti delle Amministrazioni assimilate alla Congregazione di Carità.* La stessa norma per la durata in ufficio si osserva riguardo ai Presidenti delle Amministrazioni che sebbene non abbiano il nome di Congregazioni di Carità, furono però e sono nel loro ordinamento pienamente a queste assimilate.

— *Se il Giudice, l'Insinuatore, il Sindaco, possano proporsi all'ufficio di Presidenti.* Tanto il Giudice locale come l'Insinuatore possono essere proposti all'ufficio di Presidenti, ma solo quando nei possidenti od altri notabili del paese non concorressero i requisiti voluti par tale carica, ovvero essi si rifiutassero ad accettarla, e con preferenza dell'Insinuatore al Giudice, potendo accadere casi di collisioni di attribuzioni, senza che da questo pericolo si possa derivare un motivo plausibile di una incompatibilità assoluta. *Dispaccio* 11 *settembre* 1860 *del Ministero Interni al Governatore di Torino.* — Le ragioni addotte quanto all'Insinuatore ed al Giudice possono anche riferirsi al Sindaco, il quale può bensì essere nominato all' ufficio di Presidente, ma non lo debbe essere per regola generale, constatando l'esperienza che la cumulazione degli ufficii non giova guari alla regolarità del servizio.

— *Regola di esclusione nel caso d'incompatibilità tra il Presidente ed i membri.* Trovandosi contemporaneamente a sostenere le attribuzioni di amministratori di Opere pie Presidenti e membri elettivi i quali sieno fra di loro congiunti nei gradi di consanguineità e di affinità previsti dagli articoli 5 della legge 20 novembre 1859 e 10 del regolamento 18 agosto 1860, in tale caso i Presidenti escludono i membri elettivi per incompatibilità di parentela. Così disponeva l'art. 38 del regolamento 21 dicembre 1850 che non essendo contrario alle disposizioni della nuova legge, è da ritenersi tuttavia in vigore, e così richiede la prevalenza stessa del grado. *Parere del Consiglio di Stato* 18 *maggio* 1861, *e circolare Ministeriale conforme del* 21 *giugno successivo.*

— *Supplenza al Presidente.* In mancanza del Presidente nominato dal Re, la presidenza della Congregazione di Carità spetta al più anziano dei membri. È ricevuto che l'anzianità si misuri dalla data della nomina, ed in caso di nomine contemporanee, sia da riputarsi più anziano chi ottenne maggior numero di voti.

— *Come si debbano eleggere i membri.* I membri delle Congregazioni di Carità possono essere eletti tanto fra i Consiglieri

come fuori del seno di essi, non facendo la legge nè distinzioni nè restrizioni. *Circolare* 11 *settembre* 1860 *del Ministero Interni.*

— *La elezione dei membri deve esser fatta a maggioranza assoluta di voti.* Sebbene nella legge comunale 23 ottobre 1859 non sia fatta parola della maggioranza richiesta per la validità della elezione degli Amministratori degli Istituti di beneficenza, essendo questa una delle attribuzioni spettanti al Consiglio comunale secondo l'art. 32 della legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie, ovvio è il dire che simili deliberazioni debbano seguire le norme generali sancite coll' art. 210 della legge comunale suddetta, che regola appunto i deliberati dei Consigli comunali e che vuole tutte le proposte adottate a maggioranza assoluta. *Parere del Consiglio di Stato 5 aprile 1862 adottato dal Ministero.* — Vedi in proposito anche i commenti all' articolo 14 del Regolamento.

— *Se il riparto dei membri fra le borgate del Comune sia ammessibile.* Il riparto dei membri della Congregazione di Carità in proporzione di popolazione fra le varie borgate o frazioni del Comune non è ammessibile, mancando ogni disposizione di legge che autorizzi un tale sistema, nè potendosi, in difetto di esplicita prescrizione, vincolare la libera scelta ed azione del Consiglio comunale. Il legislatore che volle introdurre questo sistema per rapporto all'amministrazione degli interessi comunali, lo dichiarò in termini espliciti nell'articolo 44 della relativa legge 23 ottobre 1859. In questo senso erasi già disposto sotto l'impero dal regolamento 21 dicembre 1850. *Parere del Consiglio d' Intendenza generale di Cuneo* 18 *giugno* 1851 *adottata dal Ministero.*

— *Se i Valdesi possano concorrere nell'elezione dei membri delle Congregazioni di Carità.* Nella elezione dei membri per le Congregazioni di Carità nei Comuni Valdesi hanno pieno diritto di concorrere col loro voto anche i Valdesi che fanno parte del Consiglio. Ma poichè sta in fatto che le amministrazioni degli Istituti Valdesi si compongono esclusivamente di membri professanti quel culto, così dovrà farsi avvertenza, che trattandosi delle Congregazioni di Carità in vantaggio di cattolici, l'elezione cada per ora almeno e finchè non sia universalmente sentito e praticato il principio della libertà di coscienza, e tutti gli interessi della beneficenza non vengano fusi insieme, sopra membri che appartengano alla religione cattolica. *Dispaccio* 9 *giugno* 1861 *del*

Ministero Interni al Governatore di Torino relativamente a varie Congregazioni di Carità del circondario di Pinerolo.

— *Se i membri della Congregazione possano scegliersi fuori del Comune.* L'art. 38 del regolamento 21 dicembre 1850 prescriveva che i membri delle Congregazioni di Carità dovessero avere l'ordinario domicilio nel Comune. Malgrado che la legge attuale nulla determini in proposito, tuttavia crediamo che quella disposizione sia da ritenersi tuttora in osservanza, siccome consigliata dagli interessi delle pie Amministrazioni.

— *Estrazione a sorte dei membri scadenti.* L'estrazione a sorte del quarto dei membri delle Congregazioni di Carità debbe farsi dagli stessi Consigli comunali cui è demandata l'elezione dei nuovi membri in surrogazione di quelli estratti a sorte o scaduti. E tale estrazione quantunque non sia fissata da alcun articolo di legge ad un'epoca espressamente determinata, pure è ragionevole che avvenga nei primordi della stessa tornata di autunno, affinchè nel proseguimento della sessione, i Consigli comunali che hanno conosciuto quali sono le persone designate dalla sorte a cessare dalle funzioni di membro della Congregazione di Carità, abbiano tempo ed agio di provvedere con maturo consiglio alla loro surrogazione. *Circolare del Ministero Interni 7 giugno 1861.*

— *Se i membri scaduti debbano computarsi nel numero dei membri da estrarsi a sorte.* Il numero dei membri ad estrarsi è sempre uguale al quarto. Qualora vi siano Congregazioni di Carità le quali per decesso di qualcuno dei membri, o per esclusione o per qualsiasi altra causa non si trovino al completo, devono i membri mancanti computarsi nel novero di quelli scadenti, ed in tale caso non si dovrà più procedere ad estrazione, ovvero la estrazione dovrà limitarsi a quello dei membri che manca a completare il quarto da rinnovarsi.

Questa massima devesi però ritenere soltanto applicabile nei primi tre anni in cui ha luogo l'estrazione a sorte; perchè quando la scadenza sarà determinata dall'anzianità non potrebbero le norme suggerite aver più alcun effetto, giacchè diversamente non si potrebbe far luogo alla rinnovazione ogni anno di un quarto della Congregazione di Carità secondo le norme stabilite. In questo caso si dovrà anzi tutto provvedere alla elezione della quarta parte dei membri designati dalla sorte fra quelli nominati nel primo anno e successivamente per la surrogazione individuale di

quegli altri che per qualsiasi causa avessero lasciato vacante dopo le ultime elezioni il loro posto, colla differenza che i primi dovranno rimanere in funzione per un quadriennio ed i secondi per quel tempo solamente per cui avrebbero potuto restarvi coloro a cui subentreranno. — Questi principii furono sanciti per le Amministrazioni Comunali colle circolari 26 giugno 1850 e 17 marzo 1860 del Ministero Interni, e per analogia di disposizioni sono applicabili alla scadenza dei membri delle Congregazioni di Carità.

— *Come debbano essere regolate le surrogazioni ai membri ordinari in confronto di quelle ai membri scaduti anzi tempo.* Nessun procedimento speciale essendosi stabilito dalla legge per chiarire la volontà del Consiglio comunale di chiamare una anzichè altra persona a surrogare piuttosto i membri della Congregazione scaduti per anzianità, o quelli i quali sono scaduti avanti tempo, ed avendo essa sancito soltanto in modo generale le norme da osservarsi nelle nomine, pare potersene inferire non essere riprovevole quel mezzo qualsiasi col quale, adempiute le formalità prescritte, venga a constare della volontà predetta. Il sistema di procedere con votazione separata in modo da provvedere anzitutto alla elezione del quarto dei membri scaduti per anzianità, e successivamente per la surrogazione individuale degli altri i quali per qualsiasi causa avessero lasciato vacante il posto, può forse ritenersi non contrario alla legge, ma inchiude un vizio che è di poter dare luogo alla nomina di chi avendo bensì ottenuta la maggioranza in altre delle votazioni separate, ebbe in complesso minore quantità di voti di colui che rimarrebbe escluso. Egualmente legale ma preferibile sembra doversi ritenere il sistema di una votazione unica ed indistinta per modo da attribuire la qualità di membro ordinario a chi ottenne maggior quantità di voti; e di chiamare al posto di membro scaduto anzi tempo, colui il quale ne ebbe una quantità minore, essendo naturale di assicurare una più lunga permanenza in ufficio alla persona cui sia data più ampia dimostrazione di fiducia e di limitare a minor tempo le funzioni dell'eletto con minore concorso di voti. *Parere del Consiglio di Stato* 14 *agosto* 1858 *adottato dal Ministero in materia comunale.*

— *Estrazione a sorte dopo la rinnovazione di una Congregazione di Carità per scioglimento.* Nel caso di formazione integrale della Congregazione di Carità motivata dal suo scioglimento per

reale decreto, dovendosi riunovare il quarto dei membri, sarà pure da praticarsi la estrazione a sorte nei primi tre anni, si e come ha luogo in questo periodo di tempo che succede alla sua primitiva costituzione.

— *Rifiuto dei Consigli comunali a fare le nomine.* Rifiutandosi o trascurando i Consigli comunali di procedere alla nomina dei membri delle Congregazioni di Carità, provveggono gli articoli 136 e 137 della legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale del tenore seguente:

« Art. 136. Quando la Giunta Municipale non spedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le *operazioni fatte obbligatorie* dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale ».

« Art. 137. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato ». *Dispaccio Ministeriale* 20 *dicembre* 1860 — 21 *febbraio* 1861.

— *Nomine contrarie alla Legge.* A termini degli articoli 126, 127, 128 e 131 della legge comunale 23 ottobre 1859, l'Intendente (ora sotto-Prefetto) dovrà sospendere, ed il Governatore (ora Prefetto) annullare quelle deliberazioni dei Consigli comunali nella parte che contengano nomine di membri di Congregazioni di Carità che siano dalla legge colpite di incapacità. Crediamo però che queste nomine sieno nulle di pien diritto e che la loro nullità possa essere da chiunque opposta e pronunciata in qualunque tempo.

Art. 33.

Le Congregazioni di carità amministrano in coerenza alla presente, tutti i beni devoluti genericamente ai poveri, in forza di legge, o quando dal benefattore non si sia determinato l'uso, Opera pia, o pubblico Stabilimento in cui favore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare, non possa o non voglia accettare l'incarico.

— *Vantaggi pratici delle Congregazioni di Carità.* La istituzione delle Congregazioni di Carità nei varii Comuni dello

Stato produce notevoli vantaggi che già furono constatati dalla esperienza.

1° Fissa una amministrazione unica ed uniforme per tutti quegli Istituti che ne siano sprovveduti ed abbiano uno scopo generico di carità e di beneficenza, come sarebbe quello di distribuire sussidii in danaro od in natura ai poveri, qualunque sia la forma e la natura di questi sussidii.

2° Evita le lentezze che sarebbero inseparabili dal caso in cui l'Autorità Sovrana dovesse intervenire per la costituzione di una Amministrazione speciale a tutti i lasciti generici che sono i più frequenti, nel caso che i privati fondatori non vi avessero provveduto.

3° Sta come un incoraggiamento permanente alla pietà dei benefattori, ed agli slanci della carità cittadina, massime in quei Comuni dove per la recente sua creazione non ha annuo patrimonio proprio, ovvero possiede mezzi scarsi ed insufficienti.

4° È inoltre un mezzo che può servire all' Autorità Sovrana per dare una rappresentanza a quegli Istituti speciali a cui non convenga, o per la tenue loro importanza, o per le condizioni del Comune, attribuire una Amministrazione speciale.

Le massime infra riferite meglio spiegano lo spirito ed i fini della Istituzione.

— *La Congregazione di carità non si estende alle Opere pie che hanno un' amministrazione particolare.* Questa disposizione di legge non vuole essere interpretata ed applicata isolatamente, ma bensì in correlazione all' articolo 3 dove è detto che l' Amministrazione dei pii Istituti è affidata ai Corpi morali, Consigli e Direzioni stabiliti dalle tavole di fondazione, dagli speciali regolamenti o da antiche consuetudini. Verificandosi quindi il caso di lasciti che abbiano bensì una destinazione generica in favore dei poveri, ma nello stesso tempo siano stati muniti dai fondatori di una particolare amministrazione, mancherebbe uno degli estremi essenziali per far luogo alla competenza della Congregazione di Carità. *Pareri dell'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Genova* 21 *febbraio* 1858, *e del Consiglio di Stato* 18 *settembre* 1861 *adottati dal Ministero.*

— *Beni genericamente devoluti ai poveri in forza di legge.* In questo novero sono da ritenersi i proventi delle pene pecuniarie pronunciete dall'Autorità giudiziaria le quali secondo la legge 12

giugno 1853 (1) sono divisi per guisa che i tre quarti spettino all'erario nazionale ed un quarto al Municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione per cui è pronunciata la pena pecuniaria, il quale è tenuto ad erogarlo in opere di beneficenza. — I depositi fatti dai cittadini che riclamano al Prefetto contro le liste elettorali amministrative che a senso della legge 23 ottobre 1859 (2) si devolvono agli Istituti locali di carità nel caso che i reclami non siano accolti; ed altri proventi di simil genere.

— *Legato fatto a poveri da designarsi e non designati.* Malgrado le disposizioni generali non potrebbe devolversi alle Congregazioni di carità il legato per cui un testatore avesse disposto di certi suoi beni a favore di quelle persone povere che la carità gli avrebbe ispirato di individuare con note che avrebbe scritte e consegnate agli esecutori testamentarii, quando poi queste note non furono redatte nè in modo legale nè in modo eziandio irregolare.

In questo caso, anzichè ritenere istituiti i poveri in generale e quindi la Congregazione di carità, è da argomentarsi che non avendo

(1) *Estratto della Legge* 12 *giugno* 1853.

« Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dall'Autorità giudiziarie si divide come segue ·

Un quarto al Municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione per la quale è pronunciata la pena pecuniaria.

Gli altri tre quarti all'Erario Nazionale ».

« Art. 2. Il quarto assegnato al Municipio sarà dal Consiglio Comunale erogato in opere di pubblica beneficenza ».

(2) *Riportiamo pure testualmente l'art.* 31 *della legge* 23 *ottobre* 1859.

« Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune può reclamare a Governatore (ora Prefetto) l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore occorso nella formazione delle liste elettorali.

« I richiami potranno essere indirizzati al Governatore anche per mezzo dell'Ufficio Comunale.

« Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'Esattore Comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.

« Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di Carità. »

il testatore designato le persone legatarie abbia modificato le sue idee e quindi rivocato tacitamente il legato che dovrebbe ritenersi inefficace. *Parere 11 marzo 1858 dell'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Nizza adottato dal Ministero.*

— *Come e quando si debba intendere determinato l'uso della pia liberalità.* Frequentemente accade di riscontrare disposizioni fatte in suffragio dell'anima del testatore. Importando di conoscere la vera e legale significazione della parola *suffragi* è da ritenersi la definizione chiarissima che emerge dal Consiglio Tridentino Ses. 25 Decreto *de purgatorio* dove è scritto intendersi per suffragi « Missarum sacrificia, orationes, elemosinae, aliaque pietatis opera quæ a fidelibus pro aliis fidelibus defunctis fieri consueverant : » nella quale definizione concordano i Canonisti ed i Teologi fra cui si citano il Ferraris *Biblioteca canonica*, vol. 7, verbo *suffragio* n. 3 e 4, e Benedetto XIX *De Synodo diœcesano*, lib. 13, cap. 25, n. 23.

— Il testatore che abbia imposto ad un esecutore testamentario di vendere i beni dell'eredità e di convertire il prezzo in tanti suffragi all'anima propria, non può ritenersi che abbia determinato l'uso preciso dell'eredità stessa, essendo varii i modi di suffragare l'anima come infatti tanti sono quante le opere buone (*Conc. Trid.*, *Sess.* 25, *dec. de purgat.* Una simile dichiarazione quindi non osta a che la Congregazione di carità raccolga le sostanze del testatore, tanto più che destinandole a sollievo dei poveri le impiega in un' opera dalla Chiesa non meno che dalla podestà civile altamente commendata, ed atta al par di ogni altra opera buona a portar suffragio all'anima del testatore. *Parere dell'Avvocato Generale presso il Magistrato d'appello di Casale 28 giugno 1854 a cui fu conforme l' avviso del Consiglio di Stato 7 luglio successivo adottato dal Ministero (Riv. Amm.. 1854. pag. 536).*

— Per lo contrario quando si tratti di legato fatto per l'anima propria da compiersi a giudizio di persona nominata, fino a che non consti che questa persona non voglia o non possa accettare l'incarico, manca la ragione della competenza della Congregazione di carità. *Parere dell'Avvocato Generale presso la Corte d' Appello di Genova 27 febbraio 1858 adottato dal Ministero.*

— *Esecutori testamentarii.* Posto il caso di un lascito per pii usi a determinarsi dall'Esecutore testamentario, ove questi abbia stabilito che i frutti dei lasciti vadano a beneficio dei poveri, il suo cómpito è terminato, e quando non siavi una speciale ammini-

strazione, vi ha luogo all'applicazione dell'articolo 33 che radica la competenza della Congregazione di Carità. Dipende poi dalla specialità dei casi l'ammettere o non ammettere l'Esecutore testamentario a far parte della Congregazione di Carità in senso dell'articolo 31 della legge suddetta. *Relazione del Ministero Interni* 23 *dicembre* 1861 *e voto conforme del Consiglio di Stato.*

— Se un testatore abbia istituita l'anima propria incaricando un esecutore testamentario di eseguire le sue intenzioni, e questi manifesti tali intenzioni inadeguatamente, i beni si devolvono alla Congregazione di Carità. *Parere dell'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Casale* 28 *giugno* 1854 *ed avviso conforme del Consiglio di Stato* 7 *luglio stesso anno adottato dal Ministero* (*Bettini* 1854, *parte terza, pag.* 170, *e Riv.*, 1854, *pagina* 536).

— *Se le Congregazioni possano amministrare Istituti speciali.* Sebbene le Congregazioni di Carità abbiano per scopo determinato di provvedere alla gestione dei beni genericamente devoluti ai poveri, ciò tuttavia non impedisce che possano avere l'amministrazione di Istituti speciali che loro sia conferita in forza di appositi e speciali provvedimenti. Anzi quando vi osti l'articolo 3 della legge e non si oppongano le peculiari convenienze degli Istituti, è utile di estendere l'azione delle Congregazioni di Carità, facendo cessare le amministrazioni speciali che possano venire in esse concentrate, sia per ragioni di semplificazione come per la fiducia che necessariamente inspira quel Corpo collegiale creato dalla legge, e che si ritempra nell'elemento popolare elettivo. *Dispaccio ministeriale* 11 *gennaio* 1861 *al Governatore di Como, e* 30 *giugno stesso anno al Governatore di Alessandria.*

— *Coesistenza di più Congregazioni di Carità in un Comune.* Nulla osta che siano istituite varie Congregazioni di Carità nei varii quartieri di un Comune, sebbene a mantenere l'unità del servizio ed il migliore riparto dei sussidii, non sia conveniente di farlo se non nelle città di maggior popolazione, e dove le condizioni locali ciò rendano imprescindibile, come può anche accadere per differenze di culto. *Parere del Consiglio di Stato* 14 *giugno* 1861 *adottato dal Ministero.*

— *Lasciti fatti per la erezione di un' Opera pia.* Si è fatta questione a quale Corpo morale, se al Municipio od alla Congregazione di Carità debbano devolversi i lasciti fatti per la fonda-

zione di un ricovero di mendicità, od altro Istituto di generale utilità. In linea di legalità giova distinguere tra i lasciti fatti direttamente al Municipio ed i lasciti fatti, sempre nello scopo di erigere quel determinato Istituto, alla Congregazione di Carità nominativamente, ovvero senza designare il Corpo che dovrà interinalmente accettarli per averne la custodia e l'amministrazione. Quanto ai primi non è dubbio che spettano al Municipio, quanto ai secondi è pure evidente che debbano competere alla Congregazione di Carità, così volendo la retta interpretazione della legge all'art. 33.

In linea di convenienza però è da consigliarsi un accordo perchè o il Municipio solo, o la Congregazione di Carità abbia la esclusiva amministrazione interinale di tali lasciti. E gioverebbe maggiormente chiamare la Congregazione di Carità, tanto più che il Municipio può, secondo l'art. 79 della legge comunale 23 ottobre 1859 esercitare un controllo, e la Congregazione di Carità, secondo la legge 20 novembre 1859 è composta di membri che essendo nominati dal Municipio debbono necessariamente goderne la fiducia. *Dispaccio del Ministero Interni al Governatore di Alessandria 9 marzo* 1861.

— *Valore ed effetti della disposizione che costituisce erede la Congregazione di Carità di un Circondario che non esista a termini di legge.* Sebbene l'ente amministrativo del Circondario non abbia, secondo la legge 20 novembre 1859 legale esistenza sotto l'aspetto ed in qualità di Congregazione di Carità, essendo le Congregazioni di Carità a mente dell'articolo 30 e secondo l'economia della legge esclusivamente comunali; tuttavia siccome l'Autorità Sovrana può creare nuovi Istituti di beneficenza, così debbe avere per identica ragione facoltà di affidare l'amministrazione del lascito alla Congregazione di Carità del Capo luogo del Circondario, coll'obbligo ad essa di soddisfare agli oneri tutti imposti dal fondatore. Chiamare tutte le Congregazioni di Carità del Circondario ad avere una ingerenza nell' amministrazione, od una quota a determinarsi nei vantaggi dell'istituzione, sarebbe contrario alla volontà del fondatore che istituendo un' ente morale solo dimostra di non volere che il lascito o l'amministrazione possano essere tra più enti morali distribuiti e condivisi. *Parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Casale 7 luglio 1861: Parere del Consiglio di Stato e decisioni del Ministero conformi.*

Vedi i commenti all'articolo 3 e 35 della Legge, 180 e 184 del Regolamento.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 34.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Governo l'inventario di cui all'articolo 6 della presente, dovranno entro l'anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, e trasmettere al Governatore le due copie prescritte dal successivo articolo 7.

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione sull'origine e sull'oggetto della instituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, non che sull'attuale sua condizione.

— *Lavori ordinati d'ufficio.* Sebbene l'art. 4 del R. Editto 24 dicembre 1836 prescrivesse che non effettuandosi nel termine fissato la trasmissione delle copie dell'inventario, si faranno esse eseguire immediatamente dal Sotto-Prefetto del Circondario a spese secondo i casi o del Segretario, o degli Amministratori, o dello Istituto, pure siccome tale disposizione non fu riprodotta nella nuova legge sulle Opere Pie, non puossi la medesima ritenere tuttora in vigore, per cui nel caso suddetto non rimane altra via al Governo che di promuovere, ove tutti i diffidamenti siano tornati infruttuosi, lo scioglimento dell' Ammistrazione in conformità dell'articolo 27 della legge. *Così ha opinato il Consiglio di Stato.*

— *Da quali Opere pie deve essere compilato l'inventario.* L'inventario di cui all'art. 6 è prescritto solamente per quegli Istituti che trovansi per la prima volta sottoposti alle regole fissate per la contabilità ed il governo economico delle Opere di carità e beficenza: gli altri Istituti i quali hanno prima d'ora adempiuto in tutto od in parte alle vigenti discipline, avranno soltanto a compiervi nella parte che loro ne rimane da soddisfare.

Vedi i commenti agli articoli 6 e 7 e 27 della legge, e 20, 21 e 22 del Regolamento.

Art. 35.

I Consigli di Carità, Istituti, ed Uffizi di beneficenza, qualunque ne sià la denominazione, ove non siano nel novero delle amministrazioni particolari di cui all'art. 3, ed abbiano uno scopo conforme a quello di cui all'articolo 33, assumeranno il nome di Congregazioni di Carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova formazione e successiva rinnovazione nel modo per queste ànzi determinato.

— *A quali Amministrazioni si riferisca il disposto della Legge.* Questa disposizione di legge che riproduce quasi testualmente l'articolo 44 del R. Editto 24 dicembre 1836, fu adottata in specie al fine di far considerare come Congregazioni di carità i luoghi Pii Elemosinieri delle Provincie Lombarde, le quali ne facevano le funzioni in realtà, come le adempivano già nelle Provincie Liguri *gli Uffizi di beneficenza*, e nelle Provincie di Savoia i *Consigli di carità*. Ma non la si potrebbe, senza impingere nella sua lettera e nel suo spirito estendere al punto da far cessare Amministrazioni Pie che avessero il loro fondamento in tavole di fondazione, in speciali Regolamenti od antiche consuetudini. *Pareri del Consiglio di Stato* 19 *maggio* 1861 *e* 1° *febbraio* 1862 *adottati dal Ministero.*

— *Possibile coesistenza di più Congregazioni di Carità in un Comune.* In forza di questo stesso articolo le Congregazioni di Carità ed Uffizi equivalenti qualunque ne sia il numero in un Comune, devono continuare nell' esercizio delle loro funzioni entro il distretto loro assegnato o dal provvedimento costitutivo di esse, od altrimenti dalla consuetudine, e devono assumere il nome di Congregazioni di Carità, comporsi e rinnovarsi colle regole per queste stabilite. Che se una Congregazione di Carità oltre al proprio e principale ufficio abbia l' amministrazione speciale di uno Stabilimento, come ad esempio di uno Spedale, nulla impedisce che adempiendo a questo particolare incarico, soddisfi poi nel territorio ad essa assegnato alla distribuzione dei sussidii ai poveri in genere a norma dell' art. 33. Nè può derivare alcun inconveniente da una tale applicazione, e nemanco quello dell'incertezza

in caso di lascito fatto alla Congregazione di Carità, se all'una piuttosto che all'altra di quelle esistenti nel Comune debba devolversi, mentre dal tenore delle disposizioni del benefattore sarà facile di chiarire se abbia voluto estendere le sue liberalità al Comune intero, od al solo distretto di altra fra le Congregazioni ivi esistenti, e nel primo caso si potrà vedere, col sussidio anche delle espressioni usate nel lascito se abbia a regolarsi la distribuzione delle elemosine, col mezzo di un concerto fra le diverse Congregazioni, ovvero se dovrà averne cura la Congregazione del distretto a cui appartiene il benefattore. *Estratto testuale di parere del Consiglio di Stato* 14 *giugno* 1861 *adottato dal Ministero.*

Art. 36.

Con regolamenti approvati dal Re, saranno stabilite le norme da seguirsi per i bilanci e conti, per le malleverie dei tesorieri e contabili, per la gestione economica delle Opere pie in generale, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge, che sarà in vigore al 1° aprile 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Data in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi.

— *Come debba intendersi la deroga.* La formola della deroga usata dal legislatore non lascia alcun dubbio che le disposizioni dell'Editto 24 dicembre 1836 e del Regolamento 21 dicembre 1850 siano tuttavia applicabili in quelle parti cui non abbia la presente provveduto. *Parere del Consiglio di Stato* 18 *maggio* 1861 *adottato del Ministero.* — Vedi i commenti agli articoli 5, 27 e 32 della legge, 133 ed altri del Regolamento.

— *Estensione della Legge ad altri territori.* La presente Legge che fu dapprima applicata nelle Provincie antiche e di Lombardia venne estesa all' Umbria con Decreto 24 dicembre del Commissario generale Pepoli, ed alle Provincie dell' Emilia e delle Marche col Decreto Reale 9 ottobre 1861 esecutivo della Legge dello stesso giorno. In forza degli stessi Decreti fu pure reso esecutivo in dette Provincie il Regolamento 18 agosto 1360.

VITTORIO EMANUELE II. ecc., ecc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visto l'articolo 36 della Legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la gestione economica e finanziaria delle Opere pie, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione della sovracitata Legge, che sarà, d'ordine Nostro, sottoscritto dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto in un collo stesso Regolamento nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 18 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

Farini.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge sulle Opere pie del 20 novembre 1859.

TITOLO I.

DELLE OPERE PIE IN GENERALE.

Art. 1.

Sono compresi nel novero delle Opere pie in senso e per gli effetti della Legge 20 novembre 1859 tutti

gl'Istituti ed enti morali contemplati nell'articolo 1 della medesima, e conseguentemente i Ricoveri di mendicità, gli Ospizi dei poveri, i Monti frumentari, quelli di pietà, le Casse di risparmio, gli Asili infantili, le Scuole gratuite per l'istruzione dei poveri e delle classi meno agiate, o per il loro avviamento alle arti e mestieri, i Collegi e Conservatorii di simile natura, ed i lasciti per distribuzione continuativa di soccorsi ed elemosine, quand'anche non abbiano una particolare amministrazione.

— *Ricoveri di mendicità.* Questi Istituti hanno un doppio scopo: uno tutto umanitario, che è di provvedere al sollievo dell'umana miseria, e l'altro politico, che è di escludere in quanto è possibile la piaga del pauperismo, che fu in ogni tempo di ostacolo al progresso morale ed economico delle popolazioni. Deve pertanto essere cura non solo dei privati individui, ma eziandio della pubblica autorità di promuovere la istituzione dei ricoveri di mendicità, se possibile, in ogni capo-luogo di provincia, dandovi tale un ordinamento, che corrispondano ai fini della loro istituzione e servano di una scuola permanente di educazione a coloro che vi sono o per volontà propria, o per disposizione del Governo ricoverati. Il Re Carlo Alberto pensando ai vantaggi che derivano da simili ricoveri, colle RR. Patenti del 29 novembre 1836 stabilì le condizioni alle quali potevano erigersi nelle varie provincie del Regno e ne gettò le basi essenziali perchè dovessero servire ai fini politici, morali ed economici della loro istituzione, e li favorì, come risulta dallo stesso proemio, con tutti quei provvedimenti che parevano consentiti dai principii di giustizia e potevano condurre all'abolizione della mendicità senza gravare la proprietà di una tassa, il minore inconveniente della quale sarebbe di pesare sulla classe la più numerosa e la più vicina all'indigenza. I Ricoveri di mendicità invero hanno tutti i vantaggi della tassa dei poveri quale è organizzata in Inghilterra, senza produrre le disastrose conseguenze economiche che derivano dalla medesima, per cui la è acremente combattuta anche da quelli che sul principio l'hanno propugnata e favorita.

— *Ospizii dei poveri.* Sotto la denominazione di ospizii dei poveri il Regolamento intende di accennare tutti gli Istituti che prov-

veggono a quegli infelici sì in istato di sanità, come in istato di malattia che abbisognano della carità pubblica in qualunque ceto, età, condizione si trovino, e non cadono sotto le altre designazioni fatte nello stesso articolo. Altronde supplisce in proposito il principio generale ed assoluto stabilito dall'articolo 1 della Legge.

— *Monti frumentarii.* Scopo di queste istituzioni è di somministrare alla classe meno agiata la necessaria quantità di grani o di altre derrate per seminare le proprie terre o gratuitamente, ovvero mediante un tenue profitto all'Opera pia. Esse hanno reso segnalati servigi quando le vie di comunicazione erano molto ristrette e l'attività agricola poco o nulla sviluppata. La Sardegna ne possiede un gran numero, per cui intervenne a darvi norme ed indirizzo uniforme la legge 15 maggio 1851. Dubitasi nelle condizioni economiche attuali se i Monti frumentarii possano ancora giovare alle popolazioni, ovvero si debbano considerare piuttosto istituzioni le quali hanno fatto il loro tempo e meritano di essere convertite in fini ed usi più utili sotto il rapporto sociale ed economico.

I Consigli divisionali di Cagliari, Sassari e Nuoro già ebbero alcuni anni or sono ad occuparsi di questo importantissimo argomento, e recentemente il Consiglio provinciale di Sassari proclamò solennemente che i Monti frumentarii più non corrispondono allo spirito dei tempi ed ai bisogni dell'Isola, trasmettendo il suo voto all'apprezzamento del Governo del Re.

— *Casse di risparmio* (1). Varie sono le opinioni intorno all'indole di queste Istituzioni.

---

(1) *Crediamo indispensabile di riferire le norme legislative da cui sono rette tuttora nelle antiche Provincie del Regno le Casse di Risparmio.*

VITTORIO EMANUELE II, ecc, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato, noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Le Casse di risparmio attualmente esistenti, e quelle che per l'avvenire verranno istituite in conformità delle leggi godranno dei seguenti vantaggi:

2. I Libretti che le Casse di risparmio rimettono ai loro deponenti come titolo del loro credito, ed i registri analoghi di contabilità rimangono esenti dal bollo. — I registri però debbono essere numerati e parafrati a ciascun foglio gratuitamente dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Alcuni le considerano vere istituzioni di beneficenza; e questi si appoggiano non tanto alla natura delle operazioni che da esse si compiono, quanto allo scopo per cui vennero le Casse di risparmio istituite, e che sostanzialmente mira a rendere fruttiferi i piccoli risparmii dell'artigiano, dell'operaio, del famiglio, promuovendo eziandio l'esercizio delle civili virtù.

Altri le ritengono per vere istituzioni di credito appoggiati al fatto che le operazioni delle Casse di risparmio hanno grande af-

---

3. I crediti scritti sui libretti delle Casse di risparmio saranno esenti da qualunque imposta.

4. Ogni Cassa di risparmio potrà trasferire tutti o parte de' suoi fondi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, costituita sotto guarentigia dello Stato, dalla quale saranno ricevuti alle condizioni stabilite dalla legge del 18 novembre 1850, salve le eccezioni infra tenorizzate.

5. Tali fondi saranno portati in conto corrente, con facoltà alle Amministrazioni delle Casse di risparmio di aumentarli, o di ritirarne tutto o parte a misura del loro bisogno, senza mutazione di cartella.

6. I fondi da rimettersi dalle Casse di risparmio potranno essere consegnati alle Tesorerie provinciali per conto di quella dei depositi e prestiti, presentandone la domanda all'Intendente. — Eguale procedimento sarà tenuto per la restituzione.

7. La Direzione del Debito pubblico, nel fine di cadun anno, farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale, l'interesse che si corrisponderà pei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti. — Questo interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa Depositi e Prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente da' suoi prestiti.

8. Il conto corrente delle Casse di risparmio presso quella dei depositi e prestiti sarà regolato sulle basi:

1. Che ogni deposito o ricupero sia della somma intiera di L. 200, o di un multiplo di essa;

2. Che l'interesse sui depositi decorra dall'undecimo giorno, compreso quello del versamento;

3. Che l'interesse sulle restituzioni cessi dal giorno della domanda;

4. Che la domanda debba precedere la restituzione di giorni dieci sino a L. 5000; di giorni venti sino a L. 20,000; di giorni trenta sino a L. 40,000; di giorni quaranta sino a L. 70,000; di giorni cinquanta sino a L. 100,000; di giorni sessanta per ogni somma superiore;

5. Che rimanga un intervallo di dieci giorni almeno tra due domande della stessa Cassa;

6. Che il deposito totale in conto corrente non possa mai oltrepassare il debito liquido di caduna Cassa di risparmio verso i propri deponenti, nè per-

finità ed analogia colle operazioni che si compiono dalle Banche di deposito e di circolazione, e quand'anche tendano a giovare più specialmente alla classe meno agiata, in realtà provveggono ai minuti bisogni ed alle esigenze di tutte le classi sociali.

Pare che in questa questione non si possa tenere un' opinione assoluta. La Cassa di risparmio, propriamente parlando, può essere una Opera pia, come può avere le caratteristiche di un Istituto di credito. Quando risulta dai particolari regolamenti e

---

ciò comprendere il fondo di dotazione od il fondo di riserva che le medesime possedessero.

9. Il benefizio concesso alle Casse di risparmio ed ai deponenti in esse cogli art. 2 e seguenti è subordinato alle condizioni:

1. Di limitare a L. 1200 nel termine di due anni, dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa, contando per una sola persona il padre ed i figli, il marito e la moglie conviventi;

2. Di limitare a L. 1000 il totale delle somme che ciascun titolare sia per consegnare in un anno alla Cassa di risparmio;

3. Di corrispondere ai deponenti un interesse non minore del tre per cento;

10. In ogni anno la Direzione del Debito pubblico distenderà uno specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti. — Questo specchio sarà presentato alla Commissione di sorveglianza sulla Cassa dei depositi, e da questa al Parlamento, fatto di pubblica ragione.

11. Gli amministratori delle Casse di risparmio, contemplate nell'art. 1, dovranno nel primo mese di ogni anno presentare al ministro dell'interno lo specchio delle loro operazioni dell'anno precedente.

12. Il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici daranno nelle rispettive attribuzioni le istruzioni necessarie all'osservanza di questa legge che sarà registrata, ecc.

Dat. Torino, il 31 dicembre 1851.

VITTORIO EMANUELE.

V. De Foresta — V. C. Cavour — V. Colla.

Galvagno — Paleocapa.

Il disposto di questa Legge non impedisce che le Casse possano valersi dei mezzi che credono di maggior interesse per l'utile impiego del danaro di loro spettanza, e quindi fare acquisti di obbligazioni emesse da Società approvate dal Governo per prestiti da esse aperti, e tenere un conto corrente con una Cassa di sconto, impieghi questi che mentre sono sicuri, hanno il vantaggio preziosissimo della pronta realizzazione del danaro. *Parere del Consiglio di Stato 28 luglio 1856 adottato dal Ministero.*

dai registri delle operazioni che una Cassa di risparmio non riceve che tenuissimi capitali, e li riceve soltanto dalla classe meno agiata, è chiaro che concorrono i caratteri dell'Opera pia. Ma alloraquando dagli speciali regolamenti, dai registri delle operazioni evidentemente apparisce che la Cassa riceve i capitali di tutte le classi sociali senza limitazione di somma, ne assoggetta la circolazione alle norme che regolano il commercio, e se ne serve per fare imprestiti a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, non è più la Cassa di risparmio un'Opera pia propriamente detta, ma una istituzione di credito, o quanto meno una istituzione *sui generis* distinta dalle Opere pie.

Il Consiglio di Stato nel suo parere relativo al Regolamento 18 agosto 1860 accennò molto opportunamente a questa distinzione, che fu poi dal Governo del Re applicata trattandosi delle Casse di risparmio di Milano, delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria a cui fu attribuito il carattere di istituzioni speciali, avuto riguardo all'indole estesa delle loro operazioni ed alla relativa origine.

Non possiamo però dissimulare che una disposizione così generale ed assoluta qual'è quella dell'articolo del presente Regolamento potrebbe essere fonte di gravi inconvenienti quando si trattasse di estenderne l'applicazione alle altre Provincie Italiane, dove più frequentemente si incontra di trovare la Cassa di risparmio coi caratteri della Istituzione di credito, anzichè con quelli dell'Opera pia.

Senza disconfessare il bene che l'applicazione delle discipline sulla beneficenza ha arrecato alle Casse di risparmio delle Provincie antiche, sembra tuttavia che dovendo dare norme generali che si adattino a quegli istituti qualunque sia il loro fine e la estensione delle loro operazioni, potrebbe venire molto più utilmente applicato il sistema per cui ciascuna delle Casse fosse regolata in conformità dei proprii statuti sotto l'egida soltanto di una legge che desse loro, in quanto è possibile, un indirizzo uniforme e ne determinasse e moderasse le operazioni nell'interesse del pubblico bene.

Ove per tal modo fossero le Casse di risparmio assimilate alle Istituzioni di credito, non verrebbero a scapitarne quelle che conservassero ancora i caratteri primigenii della beneficenza, ed intanto ne guadagnerebbero le altre che già hanno assunto proporzioni più estese, trovando esse in un sistema più liberale il mezzo di svolgersi più speditamente nella loro sfera di azione, e di an-

dare incontro alle crisi che non infrequentemente succedono a turbare l'andamento di simili istituti.

— *Monti di pietà*. Quel che si dice delle Casse di risparmio v'ha chi vorrebbe eziandio riferirlo ai Monti di pietà in quanto chè se ne incontrino alcuni i quali deviando dalla primitiva loro origine sono divenuti essi pure altrettante banche di deposito e di circolazione: se si considera però che in generale queste istituzioni conservano il loro scopo di provvedere alla classe meno agiata cui fanno prestiti gratuiti quasi sempre sino ad una somma determinata se non lo sono in totalità, sarebbe meno conveniente e fors'anco meno consono alla legge di attribuire alle loro amministrazioni un'azione libera ed indipendente, e di esimerle dall'osservanza delle discipline vigenti sulle Opere pie. Mentre quindi facciamo plauso al Reale Decreto 26 gennaio 1862 nella parte che chiama sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le Casse di risparmio ed i Monti frumentarii, essendo questo un passo fatto verso un sistema più vantaggioso e liberale, crediamo che sarebbe stato atto più opportuno di mantenere i Monti di pietà per tutti gli effetti che di ragione nelle competenze del Ministero dell'Interno (1).

---

(1) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

Veduto il Nostro decreto del 5 luglio 1860, n. 4192, col quale veniva istituito il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione delle Opere pie approvato con altro decreto del 18 agosto 1860, n. 4249;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto con quello dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Casse di risparmio e i Monti frumentarii e di pietà che per effetto dell'art. 1 del regolamento approvato con Nostro decreto del 18 agosto 1860 erano posti sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, dipenderanno quind'innanzi da quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA.
RICASOLI.

— *Collegii e Conservatorii.* I collegii nei quali si ricevono giovani provenienti anche *da famiglie bisognose ma civili,* onde abilitarli ad intraprendere e compiere la carriera degli studii universitarii, non possono ritenersi come Opera pia nel senso delle veglianti leggi, le quali come tali ritengono soltanto quegli stabilimenti che hanno per oggetto di dare ai poveri l'istruzione comune elementare, ma non quelli che hanno per iscopo di dare un'istruzione scientifica. Tali istituti devono considerarsi come istituti privati o pensionati civili, per cui sia il Municipio, come il Ministero dell'interno e quello dell'istruzione pubblica devono essere estranei alla direzione ed amministrazione dei medesimi. Ciò non toglie però che l'Autorità governativa possa avervi ingerenza per quanto solamente concerne l'igiene, la tutela dell'ordine e della morale pubblica, ed in generale l'esercizio di quel diritto che le compete su ogni altro privato istituto. *Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1861 adottato dal Ministero* (*Rivista 1861*, pag. 435). — Vedi pure i Commenti all'art. 1 della Legge.

Art. 2.

Vi sono compresi gl'Istituti di eguale natura retti ed amministrati nella parte economica da persone o Corporazioni sì regolari che ecclesiastiche.

— *Conventi, Monasteri, ecc.* Per effetto di questa disposizione i Conventi, i Monasteri non compresi nelle leggi di soppressione, i Capitoli di canonici ed altre Corporazioni di identica indole che, oltre ai fini del proprio istituto, attendano eziandio all'amministrazione di uno spedale od altra Opera pia, dovranno uniformarsi alle norme sancite dalle leggi.

. Gioverà però non confondere il caso in cui l'Opera pia amministrata dalla Corporazione abbia un'autonomia od indipendenza propria, col caso non infrequente in cui la Corporazione adempia a fini di beneficenza, perchè tali sono le regole della propria istituzione, e vi provvegga coi risparmii del patrimonio proprio, od in altro modo analogo. Applicare in questa ultima ipotesi il disposto della legge sarebbe controvertirne la lettera e lo spirito. *Dispaccio 17 febbraio 1862 del Ministero Interni al Prefetto dell'Umbria.*

Art. 3.

Vi sono pure compresi gl'Istituti e lasciti caritativi o

di beneficenza ancorchè fondati a favore esclusivo delle persone che professano culti tollerati.

— *Istituti a vantaggio dei professanti culti tollerati.* I principii liberali sanzionati dallo Statuto e trasfusi nell' ordinamento amministrativo del Regno richiedevano che uguale protezione e guarentigia si accordasse alle Opere pie dirette a vantaggio di coloro che professano i culti tollerati che la si accorda agli Istituti destinati al sollievo dei Cattolici. Sotto nome di culti tollerati pare che il Regolamento intenda parlare di tutti i culti estranei alla religione Cattolica e così di tutte le sètte di cui si compone il protestantesimo, e del culto Ebraico.

— *Disposizioni speciali relative alle Opere pie esistenti in seno alle Università Israelitiche.* Riguardo agli Israeliti sono eziandio da ritenere le seguenti disposizioni del Regolamento emanato per l'esecuzione della Legge 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche.

« Art. 72. L'Amministrazione delle Istituzioni di beneficenza fondate ad esclusivo beneficio di una Università Israelitica, quando non siano state provviste di speciali amministrazioni, appartiene al Consiglio dell' amministrazione dell' Università stessa, il quale dovrà gerirla in conformità delle Leggi e Regolamenti generali in vigore per gli Istituti di beneficenza.

« La contabilità dei medesimi e delle altre Istituzioni la cui amministrazione è pure affidata dall'art. 14 della legge organica al Consiglio di amministrazione delle Università Israelitiche saranno sempre tenute affatto distinte e separate da quelle dell' Università.

« Art. 73. La vigilanza attribuita al Consiglio di amministrazione dall'art. 14 della legge organica su tali Istituti, allorchè son provvisti di speciale amministrazione si esercita nei limiti della vigilanza cui sono chiamati i Comuni negli Istituti di beneficenza a termini dell'alinea dell'art. 2 della legge comunale 7 ottobre 1848 (ora art. 79 della legge 23 ottobre 1859). »

Art. 4.

Le istituzioni di natura mista, cioè quelle aventi uno scopo ad un tempo ecclesiastico e di carità o beneficenza, sono egualmente comprese nel novero delle Opere pie contemplate dalla Legge, salvo in quanto concerne all'oggetto ecclesiastico.

Le persone o corporazioni ecclesiastiche che hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenere un'amministrazione distinta per riguardo ai diversi scopi delle medesime ed operare inoltre la separazione dei redditi ed anche del patrimonio, ove quest'ultima, attese le circostanze e condizioni speciali, possa aver luogo senza inconvenienti.

— *Confraternite e Cappellanie.* Fra le istituzioni di natura mista meritano più specialmente menzione le Confraternite le quali anche al giorno d'oggi conservano per la gran parte il doppio scopo di attendere a religiosi ufficii, e di adempiere contemporaneamente ad opere di carità e di beneficenza. E tra esse poi tengono il primo luogo le Confraternite di Misericordia destinate ad assistere e soccorrere i carcerati.

L'importanza che hanno queste Istituzioni ben meritava la provvida cura del legislatore, perocchè se è naturale che i beni destinati a fini ecclesiastici siano regolati secondo le discipline prescritte per l'amministrazione dei beni ecclesiastici, sarebbe stato meno conveniente che la tutela della podestà civile si mantenesse estranea all'amministrazione di quei beni che sono devoluti a fini di beneficenza.

— La Cappellania laicale fondata da un testatore colla imposizione dell'obbligo speciale al provvisto di ripartire il terzo del reddito in diverse opere di beneficenza a favore dei poveri, di amministrarlo nel modo che ravviserà più conforme alla carità e di renderne conto a persone appositamente designate rientra nel novero degli Istituti contemplati dal presente articolo. Conseguentemente il provvisto della cappellania è tenuto ad eseguire la separazione dei redditi ed anche del patrimonio, salvo all'Autorità amministrativa di fare le opportune verificazioni: che se egli non ottemperi a queste prescrizioni rimane sempre al Governo il mezzo di spogliarlo dell'amministrazione provvedendo per la gestione interinale e per la separazione. *Parere del Consiglio di Stato 28 febbraio 1857 adottato dal Ministero.*

— *Casi in cui ha luogo la separazione.* Le disposizioni di questo articolo vennero desunte dal Regolamento 21 dicembre 1850, colla differenza però che fu vincolata la separazione del

beni patrimoniali alla condizione che la si possa eseguire senza inconvenienti, presentandosi non infrequentemente il caso di patrimonii talmente confusi che non si potrebbero separare senza nuocere agli interessi dei proprietarii comuni, o cadere in altre anomalie. Ma questa condizione non dovendo lasciare adito alle frodi, nè servire di pretesto alle persone o corporazioni religiose per esimersi dall'obbligo loro imposto, spetterà ad esse di dimostrare nei casi concreti come e perchè non si possa addivenire alla separazione dei due patrimonii di culto e di beneficenza insieme confusi, salvo al Ministero di decidere in proposito dopo assunte le necessarie informazioni o fatte le opportune verifiche, e dopo sentito il voto della Deputazione Provinciale che nella sua qualità di tutrice delle Opere pie non dovrebbe mantenersi estranea alla contestazione.

— *A chi è commesso l'incarico della separazione.* Informata la legge ad un principio di conciliazione affida alle stesse persone o Corporazioni ecclesiastiche l'incarico di procedere alla separazione dei redditi e dei beni, rimettendosi alla loro lealtà e buona fede; ma ciò non esclude che l'Autorità amministrativa possa ordinare quelle verificazioni che giudicasse necessarie nell'interesse dei poveri, quando o dai documenti prodotti, o da informazioni assunte, od altramente venisse a risultare di infedeltà o di irregolarità nelle seguite operazioni (art. 6 del Regolamento 21 dicembre 1850).

— *Rifiuto di addivenire alla separazione, e provvedimenti relativi.* Quando concorrano tutti gli estremi voluti per fare luogo alla separazione dei beni od almeno delle rendite, e la Corporazione amministratrice vi si rifiuti, rimane in facoltà del Governo di provvedere in conformità dell'articolo 27 della legge, promuovendo lo scioglimento dell'Amministrazione in quanto riflette la gestione dei lasciti pii, per affidare la medesima ad altre persone meglio disposte all'osservanza della legge e delle superiori prescrizioni. *Parere del Consiglio di Stato 28 febbraio 1859 adottato dal Ministero.*

— Quando poi non convenisse addivenire alla misura radicale dello scioglimento sarebbe sempre in potere del Governo di far procedere alla separazione dei beni di propria autorità per mezzo di ufficiali da lui delegati, come infatti venne più volte disposto dal Ministero dell'Interno.

— *Se la separazione fosse ammessibile sotto i Decreti Com-*

missariali, Cipriani, Valerio e Pepoli. Sotto l'impero dei Decreti Commissariali che istituivano le Congregazioni di carità nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria, la separazione dei beni nelle istituzioni di indole mista non era guari ammessa nè dalla lettera nè dallo spirito degli anzidetti Decreti, e conseguentemente non la si sarebbe potuta ordinare contro od oltre alla volontà dei testatori. Erasi quindi riconosciuto in massima che l'applicazione di quei Decreti agli Istituti di natura mista dovesse o non avere luogo, secondo chè prevaleva nel lascito o meno il carattere della beneficenza od altro analogo, desumendo la prevalenza dalla quantità dei redditi assegnati più ad uno che ad altro scopo. *Pareri del Consiglio di Stato* 20 *e* 31 *luglio* 1860 *adottati dal Ministero.*

Meritamente la legge 20 novembre 1859 mentre chiamò ad un regime più liberale le amministrazioni delle Opere pie, ha provvednto a quella lacuna gravissima cui lasciavano luogo le disposizioni degli emanati Decreti Commissariali.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 5.

Le Amministrazioni delle Opere pie continuano ad esistere a termini dell'art. 3 della Legge quali sono attualmente costituite.

Nei casi previsti dall'alinea dello stesso articolo 3, di mancanza dell'Amministrazione, o quando un'Opera pia sia direttamente amministrata dall'Autorità governativa, e si riconosce dal Governo la convenienza di dismettere questa gestione diretta, si provvederà per la formazione di un'Amministrazione speciale.

— *Sistema d'amministrazione vigente in Lombardia prima della legge.* Il sistema dominante in Lombardia all'epoca della pubblicazione della legge 20 novembre 1859 era quello delle Opere pie amministrate dall'Autorità governativa per mezzo di persone da essa delegate. Questo sistema rimonta al 1819 ed in forza di esso il Governo, abolite le amministrazioni che gli erano tramandate dai cessati regimi improntati ai principii liberali del secolo, si costituì sostan-

zialmente amministratore degli Istituti di beneficenza, affidando successivamente la gestione degli affari patrimoniali e la direzione dei servizi interni separatamente ad agenti stipendiati risponsali col nome rispettivo di Capo-Amministratore e di Capo Direttore.

Essendo contrario ai principii che dominano l' ordinamento amministrativo ed allo spirito della legge questo sistema di concentrazione delle Opere pie nelle mani del Governo, si favorì nell'articolo 5 del presente Regolamento l'applicazione del sistema liberale opposto, lasciando però al Governo stesso di determinare l'epoca e la estensione della riforma.

— *Sostituzione in Lombardia delle amministrazioni collegiali alle individuali.* Con Circolare del 2 agosto 1861 il Ministero dell'Interno secondando i fini della legge dichiarò essere venuto il tempo di far cessare nella Lombardia le amministrazioni individuali stipendiate, e di surrogar le amministrazioni collegiali gratuite o già costituite in forza della legge o da costituirsi con successivi provvedimenti sovrani. Siccome però una misura emanata nell'interesse della legge non poteva nè doveva convertirsi in una misura odiosa e di rigore, si stabilì in pari tempo che dovessero continuare in ufficio gli Amministratori e Direttori stipendiati attuali limitandosi però ad esercitare quelle attribuzioni secondarie che sarebbero state loro conferite o tracciate in speciali Regolamenti dalle Amministrazioni nuove divenute esse sole risponsabili in faccia al Governo ed alla pubblica opinione del regolare andamento delle Opere pie poste sotto la loro dipendenza.

— *Di quali elementi debbano comporsi le Amministrazioni collegiali speciali.* In generale le norme stabilite dalla legge 20 novembre 1859 per la formazione delle Congregazioni di carità deggiono servire a determinare il metodo della formazione delle altre amministrazioni collegiali speciali, salvo sempre il disposto delle tavole di fondazione. Ove occorra però che l'interesse di una determinata Opera pia non sia limitato al Comune in cui essa si trova, ma estenda i suoi effetti anche a maggiore territorio, talvolta pure alla generalità dei cittadini dello Stato, potrà in allora il principio elettivo che per le Congregazioni di carità è ristretto al Comune subire una qualche modificazione, facendosi concorrere per una parte dei membri che compongono l'Amministrazione, il Consiglio Provinciale e l'Autorità governativa, mentre rimane sempre riservata all'Autorità Sovrana la nomina del Presidente. *Circolare*

del Ministero Interni 12 settembre 1860. — Vedi i commenti al successivo art. 6.

Art. 6.

Per regola generale le Amministrazioni che si sostituiscono a norma dell'alinea dell'articolo precedente saranno collegiali e gratuite, e non potranno farne parte le persone che percepiscono uno stipendio a carico dell'Opera pia o degli Stabilimenti che ne dipendono.

— *Confronto tra il sistema delle Amministrazioni collegiali gratuite, e quello delle Amministrazioni individuali stipendiate.* L'applicazione estesa che si è fatta delle Amministrazioni collegiali gratuite prima ancora che il principio venisse tradotto in formola legislativa e regolamentare, prova ad evidenza quanto nei suoi vantaggi sovrasti al principio opposto delle Amministrazioni individuali e stipendiate. Nelle Amministrazioni collegiali la divisione del lavoro fa sì che tutti i rami di servizio procedano con maggiore ordine e regolarità al conseguimento dei fini della istituzione — la risponsabilità non è più un onere così grave da cui gli Amministratori rifuggano a preferenza di soddisfare all' impulso che li conduce ad interessarsi pel bene dei poveri — la libertà e la indipendenza delle deliberazioni è nel modo più sicuro guarentita contro gli odii e le censure di chi ha interesse ad avversarle — gli affari subiscono quella preventiva ed illuminata discussione che impedisce gli errori e le ingiustizie — l'arbitrio infine è nel concorso contemporaneo di molti, se non affatto escluso, almeno grandemente diminuito.

Quando poi si discute quale sia il migliore sistema tra lo stipendiare gli Amministratori ed il dichiarare le loro funzioni gratuite, è d'uopo persuadersi come amministrare gli Istituti di beneficenza sia un'opera così nobile e generosa perchè non si possa disgradarla annettendovi uno stipendio. Il seggio dell' Amministratore di un'Opera pia vuolsi ritenere qnasi un ufficio pubblico il quale debbe trovare il suo compenso nella coscienza individuale, nella pubblica opinione, e nella onesta e grande influenza che attribuisce a chi lo occupa e vi dedica le sue cure.

Se badiamo alle varie Provincie Italiane vedremo come abbia sempre predominato il sistema delle Amministrazioni collegiali gra-

tuite, e giova confessare ad onore del vero come l'assenza di ogni stipendio in luogo di allontanare gli Amministratori capaci dalla gestione delle Opere pie, ne abbia in ogni tempo svegliato ed incoraggiato la filantropica attività.

Nella Lombardia però era da molto tempo prevalso il sistema contrario, non tanto, da quel che consta, perchè le Amministrazioni collegiali gratuite vi avessero fatto mala prova, ma perchè il sistema dell' Amministrazione individuale e stipendiata che ripeteva dal Governo i suoi poteri, era in mani del Governo stesso un mezzo per governare secondo i proprii fini anche il ramo della pubblica beneficenza, come tutti gli altri pubblici servizi.

Ma anche in quella parte del Regno sta ora mercè le provvide cure del Governo e delle Autorità locali preparandosi la radicale riforma voluta dalla legge. Gli Amministratori individuali e stipendiati lasceranno il posto alle Amministrazioni collegiali gratuite, e cesserà così uno stato di cose che ripugna alle disposizioni legislative non solo ma ancora ai principii che dominano attualmente nell' ordinamento amministrativo del Regno. — Vedi i commenti al precedente art. 5.

— *Esclusione delle persone che percepiscono uno stipendio.* Per effetto di questo principio deggiono ritenersi incapaci:

a) Il medico e chirurgo dei poveri in favore del quale venne contemplata nel bilancio la retribuzione di una somma, sebbene questa rivesta soltanto il carattere di una indennità (*Argomento da sentenza* 14 *ottobre* 1856 *della Corte di Casale, Riv.* 1857, *pagina* 117). Anzi si ritenne incompatibile la qualità di membro della Congregazione di carità con quella di medico-chirurgo stipendiato dal Comune, ma coll'obbligo di prestare servizio a favore dei poveri, in quantochè una tale circostanza pone il medico-chirurgo sotto la sorveglianza e dipendenza più o meno diretta della Congregazione di carità, la quale diverrebbe assolutamente illusoria, trovandosi paralizzata dalla qualifica di membro della Congregazione stessa. *Dispaccio* 12 *settembre* 1861 *del Ministero Interni al Governatore di Torino.*

b) Il maestro di scuola pagato con redditi particolari legati da un privato, e dei quali il pio Istituto ha l' amministrazione (*Argomento da sentenza* 30 *dicembre* 1850 *della Corte di Cassazione. Riv.* 1851, *pag.* 27).

c) Il sacerdote che presta il suo ministero nell'Istituto mediante la corrisponsione di un onorario fisso o di una indennità, ed in generale tutti gli impiegati stipendiati dall' Amministrazione pia come Segretari, Economi, Agenti di campagna, Direttori tecnici, Ufficiali sanitarii ed altri.

— La presente disposizione non può colpire per mancanza delle ragioni che l'hanno determinata:

a) Coloro che rinunciarono allo stipendio benchè conservino lo impiego a cui lo stipendio era annesso.

b) L'affittuario dei beni spettanti all'Opera pia. La cumulazione in questo caso non può produrre alcuno degli inconvenienti presupposti dalla legge nel determinare le cause e le ragioni della incompatibilità di funzioni o qualifiche riunite in una stessa persona. D'altra parte provvede abbastanza l' articolo 11 del Regolamento. *Dispaccio 12 settembre 1861 del Ministero Interni al Governatore di Torino.*

— E poichè si è parlato di incompatibilità è d'uopo accennare come siasi sotto l'impero del R. Editto 24 dicembre 1836 fatto il dubbio se un'Opera pia potesse affidare nello stesso tempo a persone congiunte in stretto vincolo di parentela l' ufficio di medico chirurgo dell'Opera e le incumbenze di speziale della medesima ed abbia avuto questo dubbio la sua risoluzione nel senso che vi esista incompatibilità tra ascendenti e discendenti come pure tra fratelli, siccome consta dalla Circolare 25 giugno 1847 della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno.

Circolare 25 giugno 1847 della R. Segreteria di Stato per gli affari dell' Interno.

Fu proposto a questa Regia Segreteria di Stato il dubbio se un'Opera pia possa affidare nello stesso tempo a persone congiunte in stretto vincolo di parentela l'uffizio di medico o chirurgo dell'Opera e le incumbenze di speziale della medesima.

Sebbene la Regia Segreteria vedesse in ciò un'incompatibilità di fatto, e sembrasse pure evidente che dovesse fare mal senso nel pubblico l'osservare che siano per esempio provveduti dal figlio i medicinali ordinati dal padre, ha tuttavia stimato opportuno, per fissare una massima in tale materia, di riferire gli esposti dubbii a S. M. in consiglio di conferenza, e piacque alla M. S. di determinare « Si reputi essere incompatibilità tra ascendenti e discendenti, » come pure tra fratelli per esercitare l'uno la medicina o la chirurgia, l'altro » la farmacia in servizio di uno stesso Istituto caritativo. »

Informata qual è questa disposizione ai savii principii di amministrazione, ed allo spirito di impedire gli abusi e raggiri a danno dell'Opera pia, è da ritenersi applicabile anche al giorno d'oggi, malgrado l'attuale Regolamento non ne faccia menzione. — Vedi i commenti all'art. 195 infra.

Art. 7.

Sotto il nome di Amministrazione in senso della Legge si comprendono, oltre gli Amministratori del patrimonio, anche coloro che hanno la direzione economica, ovvero dirigono i servizi in modo indipendente dagli Amministratori del patrimonio.

Vedi i commenti all'art. 5 del Regolamento.

In dipendenza di questa Sovrana disposizione debbo far presente a V. S. Illustrissima lo stretto obbligo che Le corre di tener mano a che d'ora in avanti nessun Ospizio, Ospedale, Congregazione di carità od altra pia Opera possa affidare la somministranza dei medicinali per i poveri infermi ad uno speziale che abbia suo padre, figlio o fratello medico o chirurgo incaricato del servizio degli infermi poveri.

In quei luoghi per altro dove la somministranza dei medicinali verrà fatta ripartitamente tra due o tre speziali, e che vi sono più medici e chirurghi, il cui servizio sarà pure alternato, si potrà ammettere anche il medico o chirurgo parente di uno degli speziali, con che il suo turno di servizio non possa mai coincidere con quello del servizio dello speziale suo parente.

Nei Comuni poi dove vi è un solo medico, un solo chirurgo ed un solo speziale, e che non converrebbe procacciarsi la provvista dei medicinali nei vicini luoghi, potrà V. S. Illustrissima con quelle cautele che ravviserà del caso permettere che la provvista dei medesimi sia fatta in via di eccezione dallo speziale locale.

Quando poi nascesse qualche altro caso speciale ed imprevisto che potesse portare impedimento in qualche luogo al regolare ed esatto adempimento di queste disposizioni, Ella si compiacerà riferirmene per gli opportuni provvedimenti.

Confido poi nel di Lei zelo per l'ottenimento della precisa osservanza delle medesime, al quale oggetto sarà forse opportuno prima d'ogni cosa si procuri da tutte le pie Amministrazioni che somministrano medicinali ai poveri un'esatta informativa del modo con cui vi provvedono attualmente, nella quale si faccia speciale cenno delle disposizioni che intenderebbero dare, ove occorra, per l'eseguimento di quanto forma il soggetto della presente.

Ho l'onore di proferirmi con sensi di singolarissima stima

Della S. V. Illustriss *Dev. Obb. Servitore*
DES AMBROIS.

Art. 8.

Gli Amministratori nominati a tempo per disposizione di legge od in virtù degli statuti e regolamenti speciali a termini dell'art. 4 della Legge, rimangono in uffizio fino all'installazione dei loro successori ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Questa disposizione non è applicabile ai casi di decadenza, di rimozione o di scioglimento di cui agli articoli 5 e 27 della Legge.

— Il motivo su cui si fonda questa disposizione è che il servizio dell'Opera pia non abbia a soffrir detrimento; ciò che appunto avverrebbe, se gli Amministratori scaduti per la cessazione del mandato, o i nuovi eletti per un ritardo del decreto che dichiara regolare la loro nomina, non potessero ingerirsi negli affari dell'Opera pia. *Decisione ministeriale 18 settembre 1849.* (*Riv., 1850, pag. 55*).

— Vedi i commenti agli articoli 4, 5 e 27 della Legge.

Art. 9.

Chi surroga Amministratori anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto vi avrebbe durato il suo predecessore.

— La ragione della detta disposizione si riscontra appunto nell'intento di ovviare a che venisse alterata la votazione uniforme, e si ottenesse la periodica rinnovazione dell'amministrazione indipendentemente dagli straordinarii eventi.

— Vedi i commenti agli articoli 4, 31 e 32 della Legge.

Art. 10.

Quando si verifichi l'incompatibilità di cui nell'alinea dell'art. 5 della Legge, rimarrà escluso l'Amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovane; l'ultimo nominato, da chi è in ufficio, e nei casi di elezione, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

— *Dimissione del parente in carica a favore del nuovo eletto.* Non è nulla l'elezione di un individuo perchè nell'amministrazione dell'Opera pia già sedeva un parente, se quest'ultimo diede subito la sua dimissione a favore del nuovo eletto. *Riv. 1858, pagina 57.*

— *Come si determina la preferenza.* La preferenza si determina dalla Legge nel caso in cui niuno si ritiri volontariamente; ma verificandosi il ritiro volontario cessa l'ostacolo per l'altro parente. *Cons. di Stato franc. 26 febbraio 1852.*

— *Se il genero ottenne più voti esclude il suocero.* Ove il genero abbia riportato contemporaneamente maggior numero di voti del di lui suocero, esclude quest'ultimo. *Riv., 1859, pag. 346.*

— *Elezione di due fratelli con parità di voti.* Se due fratelli siano eletti ad un tempo con parità di voti, la circostanza che uno abbia cessato di far parte dell'Amministrazione per la estrazione a sorte, e rimanga provvisoriamente in ufficio sino all'installazione dei nuovi eletti, non vale a conferirgli verun diritto di preferenza. Attesa la eguaglianza di voti deve solo aversi riguardo alla maggiore età. *Sentenza 1 dicembre 1852 della Corte di Cagliari (Riv., 1853, pag. 109).*

— *Quando ha luogo l'esclusione.* L'esclusione tracciata dal suddetto articolo 10 si riferisce unicamente al caso delle annuali parziali rinnovazioni, non a quello straordinario di elezioni generali. *Sentenza 9 maggio 1860 della Corte d'appello di Torino (Astengo. Guida Amministrativa, Ediz. 2, pag. 91).*

— Vedi i commenti all'art. 5 della Legge.

Art. 11.

Gli Amministratori debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti contabilità od interessi loro proprii coi Corpi cui appartengono, o cogli Stabilimenti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta d'interessi, liti e contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, somministranze od

appalti di lavori nell'interesse dell'Opera pia o Stabilimenti di cui sovra, salvo il disposto dall'art. 137.

— *Si può assistere senza votare.* Le parole *prendere parte ed assistere* sono essenzialmente tra loro distinte; perciò il suddetto articolo non esclude la materiale presenza dell'Amministratore interessato, ma soltanto vieta di prender parte alla deliberazione; quindi può assistere senza votare. Ciò posto l'invito di convocazione deve essere al medesimo spedito come a tutti gli altri Amministratori indistintamente. *Decisione ministeriale 8 giugno 1850 (Riv., 1850, pag. 384, e Riv. 1852, pag. 523 e 1861, pag. 451).*

— *Interessi collettivi.* L'art. 11 non va inteso nel senso di interessi collettivi ai quali partecipano anche gli amministratori. *Parere 20 agosto 1861 del Consiglio di Stato adottato dal Ministero (Giornale, La Legge 1862, pag. 27).*

— *Parentela.* Tuttavolta che nel seno dell'Amministrazione si trovano dei membri da tale vincolo astretti verso alcuno dei candidati messi a partito per la nomina ad un impiego, deggiono astenersi dal votare per chicchessia dei candidati non solo gli Amministratori congiunti od affini con quello per cui nel momento si fa la votazione, ma quelli ancora che, sebbene al medesimo estranei, sieno però collegati con taluno dei concorrenti. *Decisione ministeriale 3 settembre 1856 (Riv. 1856, pag. 910).*

— *L'esclusione non si riferisce ai Segretari.* L'esclusione proferita contro gli Amministratori non può estendersi ai Segretari che non fanno menomamente parte dell'Amministrazione, essendo le loro attribuzioni limitate alla pura e semplice assistenza e redazione del verbale di seduta. Laonde qualunque pur sia l'interesse che il Segretario possa avere nella deliberazione a prendersi dall'Amministrazione, nulla osta a che v'intervenga per l'esercizio dei doveri inerenti al suo impiego, nè può essere conseguentemente il caso di far luogo alla delegazione di un altro Segretario in sua vece. *Decisione 1 marzo 1853 dell'Intendente Generale d'Ivrea (Riv., 1853. pag. 246, e Riv., 1860, pag. 940, e 1861, pag. 44).*

— *Contabilità proprie.* La frase *contabilità loro proprie* si deve intendere nel senso di quelle contabilità che riflettono le persone individue di ciascun Amministratore tanto verso il Corpo cui appartengono, quanto verso gli Stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza. Perciò sarebbe errore il credere che quando

un Amministratore fa parte di uno degli Stabilimenti accennati in quest'articolo, non possa prender parte alle deliberazioni dell'Amministrazione sugli oggetti di contabilità fra l'Amministrazione medesima e i detti Stabilimenti.

— *Sino al quarto grado civile.* Il divieto fatto agli Amministratori di prender parte a deliberazioni riflettenti interessi o nomine ad impieghi dei loro congiunti od affini *sino al quarto grado civile*, comprende i parenti di esso quarto grado. — La locuzione *sino al quarto grado* è comprensiva di esso quarto grado. *Parere 18 maggio 1861 del Consiglio di Stato adottato dal Ministero (Riv., 1861. pag. 590).*

— *Concorso dei membri delle Opere pie nelle deliberazioni del Consiglio comunale.* Gli Amministratori di Opere pie, i quali fossero contemporaneamente Consiglieri comunali, possono prender parte alle deliberazioni del Consiglio comunale relative alle stesse Opere pie, massime trattandosi di spese per le quali il Municipio concorresse al mantenimento delle medesime. Su tali casi anzi il concorso degli Amministratori è vantaggioso ed utilissimo sopra quello degli altri Consiglieri per le speciali cognizioni di cui sono forniti e per quei maggiori schiarimenti che possono somministrare. (*Riv., 1859, pag. 443).* — Crediamo però che debbano astenersi dal prender parte alle deliberazioni, quando queste fossero dirette a denunziare all'Autorità superiore qualche fatto attinente all'Amministrazione dell'Opera pia cui appartengono, in forza della vigilanza che spetta al Consiglio comunale in forza dell'art. 79 della Legge 23 ottobre 1859.

— *Licenziamento d'Impiegati.* Soltanto perchè un Amministratore possa aver intenzione di aspirare al posto che diviene vacante al licenziamento di un Impiegato dell'Opera pia, questo Amministratore non è obbligato da astenersi dal votare nella deliberazione a tale licenziamento relativa. *Parere* 11 *aprile* 1861 *del Consiglio di Stato adottato del Ministero (Riv.*, 1861, *pag.* 262 *e Giorn., La Legge*, 1861, *N.* 33).

— *La minoranza non può validamente deliberare.* Ove la maggioranza degli Amministratori debba astenersi dal prender parte ad una deliberazione, nella quale abbiano interesse, o essi stessi, o i loro congiunti ed affini, non si può prendere dalla minoranza alcuna legale deliberazione. *Parere* 20 *agosto* 1861 *del Consiglio di Stato adottato dal Ministero (Giorn., La Legge,* 1862, *pag.* 26).

— In tali casi, quando cioè il numero degli Amministratori interessati è maggiore della metà dei membri dell'Amministrazione, per cui la deliberazione non può assolutamente prendersi se non che da una minorità positiva, si deve applicare il disposto dell'art. 19 del Regolamento in esame, preferendo cioè il giudizio dell'Autorità incaricata delle attribuzioni esecutive, anzichè quello della minoranza degli Amministratori locali. *Pareri* 23 *marzo* 1851 *e* 8 *dicembre* 1855 *del Consiglio di Stato adottati dal Ministero* (*Riv.*, 1852, *pag.* 30, *e* 1855, *pag.* 896).

— *Intervento alle adunanze di Amministratori interessati.* L'intervento alle adunanze ed alle deliberazioni di un Amministratore che avrebbe dovuto astenersi per trattarsi appunto di pratica riguardante un suo parente nei gradi proibiti, non rende illegale l'adunanza e non induce la nullità della relativa deliberazione, sempre quando indipendentemente dal di lui voto è presa da un sufficiente numero di Amministratori disinteressati. *Sentenza* 19 *maggio* 1855 *della Camera dei Conti e Pareri* 31 *marzo* 1857 *e* 18 *settembre* 1861 *del Consiglio di Stato adottati dal Ministero* (*Riv.* 1855, *pag.* 892, 1857. *pag.* 28, *e Giornale. La Legge*, 1862, *N.* 3).

— *Nullità della deliberazione.* Devesi ritenere assolutamente nulla quella deliberazione relativa a nomina d'Impiegati la quale sia stata presa da un numero di Amministratori disinteressati inferiore alla metà dei membri dell'Amministrazione, sebbene altri vi assistessero, i quali se non votarono per causa dell'incapacità sancita dall'art. 11, avrebbero però raggiunto materialmente il numero legale prescritto dall'art. 13. *Riv.*, 1858, *pag.* 362 *e* 928.

— *Votazione dei membri congiunti in parentela con candidati, a favore di altri candidati.* Non è nulla quella deliberazione alla quale presero parte Amministratori congiunti nei gradi proibiti coi candidati da eleggersi, se risulta che questi Amministratori siano contrarii al parente od affine, e votino invece in favore degli altri candidati, non congiunti seco loro in parentela. *Riv.*, 1858, *pag.* 362.

— *Assistenza del padre del candidato eletto.* La circostanza per cui in occasione della nomina del Segretario, il padre del candidato eletto abbia avuto la presidenza dell'Amministrazione, non può infirmare la presa deliberazione, sempre quando però risulti che il medesimo non ha preso parte alla deliberazione. *Riv.*, 1861, *pag.* 451.

— *Come si incorra nella perdita della carica.* Gli Amministratori che si rendessero appaltatori sia *direttamente* che *indirettamente* di servizi, esazioni, somministranze od appalti nell'interesse dell'Opera pia amministrata, incorrono di pien diritto nella perdita della loro qualità. *Riv.*, 1860, *pag.* 309.

Legislazione nel Belgio. Nel Belgio i Segretari non possono intervenire alle adunanze dell'Amministrazione, quando questa delibera sopra oggetti cui hanno un interesse diretto, e sono in condizione pari a tutti gli altri Amministratori riguardo ai casi d'esclusione di intervento. *Art.* 68 *N.* 4 *della Legge comunale del Belgio in data* 30 *marzo* 1836.

— Vedi commenti agli articoli 5 e 16 della Legge, e 137 infra.

Art. 12.

Le convocazioni delle Amministrazioni delle Opere pie avranno luogo sull'avviso scritto che loro ne verrà dato d'ordine del Presidente con indicazione degli oggetti principali da trattarsi.

Nei casi d'urgenza le Amministrazioni potranno essere convocate anche con semplice avviso verbale.

— *Avvisi a domicilio.* Ove gli avvisi di convocazione non siano trasmessi al domicilio degli Amministratori, le adunanze tenutesi devono ritenersi per illegali, sempre quando però non si tratti di pratiche per le quali era urgente deliberare. *Parere* 23 *marzo* 1861 *del Consiglio di Stato adottato dal Ministero (Giornale, La Legge,* 1861, *N.* 55).

— *Avviso verbale.* L'art. 12 disponendo che nei casi d'urgenza le Amministrazioni possano essere convocate anche con semplice avviso verbale, costituisce necessariamente giudice dell'urgenza il Presidente. Il medesimo però deve provare l'urgenza per cui si attenne all'avviso verbale anzichè a quello in iscritto. — In generale il Presidente rispetterà sè stesso quanto meno si prevarrà della facoltà attribuitagli: diversamente non ne seguirebbero che abusi ed anarchia nell'Amministrazione dell'Opera pia.

— L'avviso scritto deve essere redatto in carta libera.

— *Locale per le adunanze.* Le adunanze devono aver luogo nel locale proprio dell'Istituto, ed ove questo non ne possedesse alcuno adattato, in quello che verrà stabilito dell'Amministrazione.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento personale della metà dei Membri componenti l'Amministrazione.

— *Membri componenti l' Amministrazione.* La locuzione *dei membri componenti l' Amministrazione* deve intendersi nel senso dei membri *attualmente in carica.*

— *Astensione dal votare di una parte dei membri.* È legittima l'adunanza tenuta dall'Amministrazione coll'intervento della metà dei membri, sebbene un numero inferiore a questa avesse solo votato, e devonsi considerare come adottate le proposte discusse per aver ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. *Parere 5 giugno* 1858 *del Consiglio di Stato adottato dal Ministero.* — Vedi in calce di pagina i principali motivi di detto parere.

Estratto del Parere del Consiglio di Stato in data 5 *giugno* 1858.

..... Considerato che accennando in genere all'intervento, egli è chiaro, come basti, secondo il disposto dalla legge, l'assentimento risultante dalla presenza che si deliberi sulla proposta e non si richieda una diretta ed assoluta partecipazione per modo da rendere nulla la deliberazione ove venga a risultare della mancanza od inefficacia del voto di altri dei Consiglieri formanti la metà del Consiglio, o quando espressamente dichiarino di volersi astenere dal votare;

» Che la mancanza od inefficacia del voto, come il risultato di darlo, non tolgono l'assenso a che una deliberazione sia presa, comunque colui il quale si astiene non possa e non voglia nè approvare nè respingere la proposta discussa, e si abbandoni al partito, che sarà preso dalla maggioranza;

» Che quindi nel caso di votazione segreta il riconoscimento di bollettini nulli come il rifiuto di votare in caso di votazione palese, per cui il numero dei votanti fosse inferiore alla metà dei membri del Consiglio non sarebbe argomento per sè solo di nullità della deliberazione;

» Che però fa d'uopo di ricercare se la deliberazione non ostante la nullità dei bollettini, ed il rifiuto di votare da parte di alcuni Consiglieri abbia ottenuto la maggioranza assoluta di cui all'art. 230 (*articolo* 210 *della Legge comunale vigente, identico al* 14 *del Regolamento in esame*);

» Che quest'articolo richiedendo la maggioranza assoluta nelle votazioni debbe naturalmente intendersi che si riferisca ai votanti, a meno che qualche espressione della legge stessa dimostrasse che il legislatore avesse avuto un altro concetto;

» Che, come fu già osservato, coloro che essendo capaci di votare si astengono dal prender parte alla deliberazione, rimettono implicitamente la decisione agli altri;

» ...... È di parere all'unanimità che sia stata legittima l'adunanza tenuta dal Consiglio coll'intervento di oltre la metà dei membri sebbene un numero inferiore a questo abbia solo votato;

» Alla maggioranza di otto voti sopra quattordici che si debbano considerare come adottate le proposte discusse per aver ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. »

— *Il rifiuto a votare non esclude la presenza in Consiglio.* Il solo rifiuto a votare da parte di Consiglieri intervenuti all' adunanza, non vizia la deliberazione presa dagli altri che votarono, nè tale rifiuto esclude la presenza dei medesimi in Consiglio. *Parere* 3 *luglio* 1861 *del Consiglio di Governo di* . . . . (*Giornale*, *La Legge*, 1861, *N.* 123).

— *Bollettino in bianco.* Quando fra gli Amministratori intervenuti all'adunanza taluno deponesse nell'urna un bollettino in bianco, questi figurerebbe sempre fra li votanti, per determinare la maggioranza; in difetto esso sarebbe votante e non votante nello stesso tempo. *Decreto* 26 *settembre* 1853 *dell'Intendente generale d'Alessandria.*

Art. 14.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

— *Maggioranza assoluta.* Per maggioranza assoluta dei votanti devesi intendere metà più uno dei membri intervenuti nell'elezione o deliberazione. *Pareri del Consiglio di Stato in data* 16 *marzo* 1861 *e* 18 *gennaio* 1862 (*Giornale*, *La Legge*, 1862, *pag.* 66).

— *Ballottazione.* Quando nella votazione per nomina ad impiego riesce impossibile la maggioranza assoluta dei votanti, si deve ricorrere alla ballottazione. *Decisione ministeriale* 12 *novembre* 1853 (*Riv.*, 1853, *pag.* 874).

— Vedi i commenti agli articoli 11 e 13 del Regolamento.

Art. 15.

Le votazioni possono essere palesi od a suffragi segreti.

Però le deliberazioni concernenti persone si dovranno prendere a suffragi segreti.

— *Votazioni palesi.* Sotto la locuzione *le votazioni possono essere palesi* devonsi intendere le votazioni che hanno luogo ad alta voce, per appello nominale, o per alzata e seduta.

— *Modo di votazione.* Nè la legge comunale, nè quella sulle Opere pie, nè il Regolamento in esame, hanno alcuna disposizione speciale che parli propriamente del sistema di votazione a suffragi segreti. Secondo la pratica invalsa oggigiorno presso tutti i Corpi

deliberanti, si distribuisce ai singoli membri dell'Amministrazione una nota dei due o più candidati aspiranti: questi sull'invito del Presidente depongono in un'urna, a tal uopo preparata, un bollettino contenente il nome di quello fra gli aspiranti stessi, cui intendono di dare il proprio suffragio; e dopo ciò il Presidente fatto lo spoglio dei voti coll'assistenza di due amministratori, ne proclama l'esito abbruciando immediatamente i bollettini. — L'antico sistema dei calici non dovrebbesi più adottare come quello dal quale potrebbero derivare gravissimi inconvenienti, massime allorquando si tratti di votazione per nomina ad impiego.

— *Deliberazioni concernenti persone.* La frase *deliberazioni concernenti le persone* deve essere solamente applicata al caso di nomina o revoca d'impiegati, non quando si tratta di fissare lo stipendio, o di accordare un'indennità od una gratificazione ai medesimi. *Dispaccio del Ministero Interni 30 marzo 1861 al Governatore di Bergamo.* — Vedi anche in questo senso la Riv. 1861, pag. 732.

— *Modo di votazione.* Non è annullabile quella deliberazione concernente persone; che sia presa ad unanimità di voti con votazione a parte senza che siasi elevata alcuna posteriore rimostranza. *Decreto* 10 *febbraio* 1861 *del Governatore di* . . . . . (*Giorn. La Legge*, 1861, *N*. 50).

— Di regola generale le irregolarità di una elezione non importano nullità quando non esercitano influenza alcuna sul risultato della medesima, tanto più quando tale irregolarità venne ammessa di buona fede e senza riclamo, e l'acclamazione, a vece della votazione segreta, non solo non può influire sul risultato della stessa, ma ne corrobora anzi l'efficacia. *Consiglio di Stato franc.* 22 *aprile* 1842 *e* 8 *agosto* 1844; *Atti della Camera elettiva* 5 *aprile* 1860 *e Riv.* 1853, *pag.* 761.

— La deliberazione presa a suffragi segreti intorno alla ulteriore conservazione di un impiegato stipendiato dall'Opera pia, non è contraria al disposto dell'art. 15 in esame. *Parere* 18 *settembre* 1861 *del Consiglio di Stato adottato dal Ministero* (*Giorn. La Legge* 1862, *N*. 3).

Art. 16.

Nelle votazioni palesi, ove i suffragi sieno divisi in numero eguale, prevale quello del Presidente.

Quando siavi parità di suffragi nelle votazioni segrete, non vi sarà deliberazione.

— *Preponderanza.* La preponderanza accordata al Presidente nelle votazioni palesi costituisce un privilegio cui il medesimo può rinunziare, nè può essergli imposto l'obbligo di valersene quando egli creda di non farlo. *Riv.* 1851, *pag.* 41.

— *Parità di suffragi nelle votazioni segrete.* Nel caso di parità di suffragi nelle votazioni segrete, non essendovi deliberazione, è necessario radunare altra volta l'Amministrazione: che se per avventura anche nella seconda convocazione vi fosse parità di voti, allora subentra la regola generale stabilita dall'art. 19 del Regolamento, secondo cui il Prefetto provvede al regolare andamento del servizio.

Art. 17.

Nei verbali delle deliberazioni si dovrà far constare nominativamente dei Membri presenti all'adunanza.

Ogni Membro dell'Amministrazione ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

— *Forma dei processi verbali.* I processi verbali delle deliberazioni sone estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e poscia sottoscritti.

— *Uso della carta da bollo.* L' art. 33 § 13 della legge sul bollo in data 9 settembre 1854 stabilisce che si possano anche scrivere sopra lo stesso foglio di carta bollata le une di seguito alle altre le deliberazioni delle pubbliche Amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta. — Tale disposizione fu una disposizione di favore introdotta a benefizio dei Corpi deliberanti per uno scopo puramente finanziario, e non allo scopo certamente di abilitare i medesimi a poter redigere i loro atti in modo diverso dalle regole fin'ora prescritte: per conseguenza la disposizione medesima deve intendersi ristretta agli originali dei verbali delle sedute, e non alle copie, pelle quali le leggi amministrative hanno prestabilite altre norme, dovendosi queste di-

videre e scrivere su tante carte da bollo quante sono le singole deliberazioni onde rassegnarle al Sotto-Prefetto per l'ulteriore corso, sotto pena in difetto di incorrere nelle contravvenzioni e nelle penalità prescritte dagli articoli 54 e seguenti della stessa legge sul bollo. *Riv.* 1860, *pag.* 536.

— Non contravviene alla legge sul bollo quel Segretario il quale apponga sul margine eccedente le linee verticali della carta bollata il numero d'ordine, la data e l'oggetto. *Riv.* 1857, *pag.* 615.

— *Motivi dei voti dati dai singoli membri.* Il verbale è una manifestazione scritta ed autentica dei fatti occorsi nella deliberazione, e contiene i punti principali della discussione e della votazione: quindi se nella votazione, o nell'atto della discussione il membro dell'Amministrazione non espresse i motivi della sua opinione, instando a che se ne facesse risultare nel relativo verbale, non può farsene oggetto nel medesimo verbale in cui si attesta soltanto l'operato precedente: epperciò dopo la votazione non è più lecito spiegare o fare inscrivere nel verbale i motivi del proprio voto. *Decisione ministeriale 22 maggio 1850 (Riv. 1850, pag. 381).*

— *Ingiuria pubblica consegnata nel processo verbale.* Un membro dell'Amministrazione non può venire evocato in giudizio, e se lo è, non è tenuto a dar ragione delle cose esposte nell'adunanza dell'Amministrazione, e del voto da esso emesso, al quale aderì la maggioranza. Commetterebbe un eccesso di potere quel giudice che si avvisasse di addentrarsi giuridicamente nell' esame di qualsiasi azione che sia dal preteso offeso proposta. Se si stabilisce il principio della sindacabilità del membro dell'Amministrazione per voto emesso nelle deliberazioni dell' Amministrazione medesima per cui l'individuo forma il soggetto della discussione e relativa deliberazione, certo è che non di rado avverrebbe che quell' Amministratore che ha una convinzione morale dell'incapacità di un individuo a ben esercitare l'ufficio supplicato, sia che possa o non egli, l'Amministratore, corroborare il suo voto di prove positive o legali, si asterrebbe o dall'intervenire nelle adunanze, o intervenendo starebbesi in silenzio, privando così i membri dell'Amministrazione, con grave pregiudizio dell'Opera pia, delle sue osservazioni. *Riv. 1853, pag. 409.*

— Il principio però di diritto costituzionale secondo cui i membri dei Corpi deliberanti non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse, deve essere posto in armonia e deve coesi-

stere con altri principii d'ordine morale e giuridico, affinchè una libertà creata nello scopo di meglio promuovere gli interessi materiali della Società, non venga a suo danno ed apra la via ad impunemente offendere altri più nobili interessi della Società stessa. Così funestamente avverrebbe se un membro di un'Opera pia, allorchè l'interesse della stessa Opera pia non lo esige, e quello della giustizia e dell'onestà lo vieta, potesse impunemente trascendere in ingiurie e diffamazioni a palese pretesto della libertà ed irresponsabilità nell'emettere e motivare il suo voto. *Sentenza 11 dicembre 1858 della Corte di Nizza (Riv. 1859, pag. 144).*

— I membri dell' Amministrazione sottoscrivendo una deliberazione dell' Amministrazione medesima, ne assumono la responsabilità come individui dirimpetto anche alla legge penale, e conseguentemente non potrebbero invocare l' incompetenza dei Tribunali dell'ordine giudiziario, se avanti di questi venissero tradotti per il fatto di detta deliberazione. — Il diritto di motivare una deliberazione che porti il licenziamento di un impiegato, non esime il Corpo deliberante dalla proibizione di non accennare fatti insussistenti, che tendono a denigrarlo e a perderlo nella pubblica opinione; conseguentemente non provandosi detti fatti, coloro che li allegarono restano colpevoli di calunniosa imputazione. *Sentenza* 29 *aprile* 1861 *del Tribunale del Circondario di S. Remo confermata da altra sentenza della Corte d'Appello di Genova in data* 12 *luglio* 1861 (*Riv.* 1861, *pag.* 780). — Vedasi pure in questo senso la sentenza del Tribunale di Saluzzo riferita nella Riv. 1856 a pag. 889, e quella di conferma della Corte d'Appello di Torino in data 5 dicembre 1856 (*Bettini*, 1856, *p.* 2ª, *pag.* 899).

— Il dire che colui che si creda offeso da una deliberazione dell'Amministrazione non abbia altro mezzo per ottenere riparata la offesa che il ricorso all' Autorità amministrativa superiore è un confessare insufficiente la legge, oppure un attribuire alla medesima Autorità poteri spettanti solo a quella giudiziaria. Se la legge attribuisce facoltà in certi casi alla Deputazione provinciale di non approvare le deliberazioni delle pie amministrazioni, ciò solo può intendersi in quanto ha tratto alla materia d' amministrazione, e nel senso che, non approvata la deliberazione, non può questa venire eseguita, ma ognun vede agevolmente come il rifiuto d'approvazione per nulla ripari il danno che venga in tale deliberazione inferto all' onore di chichessia, trattandosi tanto più di delibera-

zione il cui verbale è atto autentico e deve rimanere di continuo negli archivi dell' Opera pia. Unico rimedio a questo danno consiste nell' esercizio della giurisdizione del Tribunale ordinario, a cui non può quindi impedirsi all'offeso di rivolgersi promuovendo la regolare azione in proposito. Se si trattasse però di deliberazione presa a maggioranza di voti senza determinazione di persona dei votanti, non potrebbe il Corpo deliberante sottoporsi a procedimento a motivo segnatamente che una minoranza non determinabile dovrebbe intendersi non redarguibile, ma quando la deliberazione risulti presa da determinate persone sottoscritte alla medesima, non vi ha dubbio che comunque tali persone compongano un Collegio, un Corpo morale, non possono sottrarsi a quella responsabilità che come cittadini hanno incontrata verso la società ed in cospetto della legge. *Riv. 1856, pag. 897.*

Art. 18.

I verbali saranno sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal Segretario, il quale dovrà conservarli in apposito registro con rubrica e custodirli nell'archivio.

— *Sottoscrizione dei verbali.* Fu chiesto se i verbali si dovessero leggere e sottoscrivere nella seduta immediatamente successiva. Il Ministero ha risposto che la legge non avendolo espressamente vietato, si possa ciò fare anche nella seduta successiva. *Riv. 1859, pag. 843.*

— Vedi i commenti all'art. 20 infra.

Art. 19.

Ove malgrado la convocazione delle Amministrazioni non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Governatore provvederà al regolare andamento del servizio.

— *Surrogazione del Prefetto alle Amministrazioni negligenti.* Quando i membri dell'Istituto per abituale negligenza non intervengano alle sedute per cui la pia Amministrazione non potesse validamente deliberare, il Prefetto provvede al regolare andamento del servizio: nè si potrebbero ritenere come dimissionarii i membri non intevenienti poichè nè la legge, nè il regolamento sancirono

questa misura di rigore. D'altronde siccome nella maggior parte dei pii Istituti l'Amministrazione è nominata dal Consiglio comunale, il medesimo all'evenienza delle surrogazioni ha il mezzo di resecare dalla pia Amministrazione i membri inetti o negligenti col non confermare più i medesimi.

— Nel caso di un'azione giudiziale da esperire per un oggetto patrimoniale al quale siano interessati la maggior parte degli Amministratori, il Prefetto deve ritenersi legalmente investito della gestione di questa particolare emergenza che la pia Amministrazione non può condurre legalmente a termine, e può chiamare a sè la pratica ed adottare in seguito quella determinazione che ravvisi più conveniente nell'interesse dell'Opera pia. In questi casi il Prefetto deve presentare le sue proposte o risoluzioni alla Deputazione provinciale per la sua approvazione; ed ove abbia per es. determinato di appigliarsi alla via contenziosa, e ne abbia ottenuto l'assenso della Deputazione, può agire legittimamente in giudizio a nome dell'Opera pia. *Parere 24 gennaio 1861 del Consiglio di Governo di Torino adottato dalla Deputazione provinciale* (*Riv. 1861, pag. 509*).

TITOLO III.

DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITA' DELLE OPERE PIE.

CAPO I.

Degli inventarii, dei documenti, e della consistenza del patrimonio delle Opere pie.

Art. 20.

L'inventario di cui agli articoli 6 e 34 della Legge dovrà essere diviso in due parti.

Nella prima saranno indicati gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono l'archivio dell'Opera pia.

Nella seconda saranno indicati i crediti, ed i beni mobili ed immobili, dovendo questa costituire il registro di consistenze patrimoniali.

Saranno distinte nello stesso modo le successive aggiunte e modificazioni.

— *Modulo dell'inventario.* La prima parte dell'inventario, la quale comprende la descrizione di tutte le carte riposte nell'archivio, deve dividersi in due capitoli: nel primo si descriveranno tutti i titoli e documenti che si riferiscono alle proprietà di cui sono presentemente in possesso gli Istituti ed agli oneri di cui sono gravati; e nel secondo tutti quelli che riguardano le antiche possessioni da essi alienate o perdute, gli oneri di cui si sono liberati, la loro contabilità passata ecc., insomma tutti quei documenti che hanno presso che esclusivamente tratto alla loro istoria.

La seconda parte dell'inventario deve egualmente dividersi in due capitoli: nel primo si devono indicare tutti i crediti, beni mobili ed immobili che compongono la consistenza patrimoniale dell'Istituto avvertendo che in tale descrizione si deve seguire lo stesso ordine e classificazione come nel bilancio, avendo solo cura di lasciare da una categoria all'altra sufficiente spazio per le aggiunte che occorressero e che nella colonna delle osservazioni si dovrà pure far cenno delle mutazioni che potessero succedere per rendite, permute e simili. Nella descrizione degli stabili, e crediti si avrà pur cura di indicare la data degli atti di provenienza, l'ammontare delle attività in capitale ed in reddito annuale, la data dell'ultima iscrizione ipotecaria per i crediti, l'indicazione o situazione degli stabili vincolati ad ipoteca, la data della scadenza dell'ultima iscrizione e tutte quelle altre nozioni che valgano a precisare maggiormente l'asse patrimoniale dell'Istituto. Nel secondo capitolo si dovranno indicare tutte le passività fisse dello Istituto tanto in capitale che in annualità come debiti in capitali, annualità perpetue, pensioni, censi vitalizi, annualità temporarie, legati per servizi funebri e religiosi, per doti e simili avvertendo egualmente di non ommettere la data dei titoli da cui sono regolate le passività, l'ammontare delle passività in capitale, in annualità ed interessi e la data della scadenza dei capitali dovuti.

— Tali atti e titoli saranno con precisione descritti sì nell'una che nell'altra parte dell'inventario, e saranno divisi in tante categorie quante può richiedere la diversa loro natura. Nella seconda parte poi dell'inventario si avrà cura di registrare successivamente

le variazioni che andranno via via occorrendo pei vari articoli attivi e passivi che vi sono descritti, per nuovi affittamenti, impieghi di capitali, acquisti, vendite od altri contratti, o per lasciti, e successioni e simili, in guisa che presenti sempre lo stato patrimoniale del pio Istituto. — *Articolo* 22 *del Regolamento* 21 *dicembre* 1850.

— Ove lo giudicassero opportuno potranno le Amministrazioni degli Istituti aventi cospicue rendite dividere l'inventario della consistenza patrimoniale in altrettanti volumi quante saranno le categorie dei loro redditi onde evitare così ogni confusione. E siccome questi registri gioveranno specialmente per l' esatta compilazione della parte attiva e passiva del bilancio annuo, così sarà conveniente che le categorie in cui si suddividono corrispondano il meglio possibile alle categorie di cui consta il bilancio.

— Sia i registri come l' inventario potranno essere redatti in carta libera.

— *Archivio delle Opere pie.* Uno fra i doveri principali che incombono alle pie Amministrazioni si è quello senza dubbio della tenuta regolare dell'archivio. Se l'archivio non è ben tenuto è impossibile fare esattamente l'inventario prescritto. Dallo smarrimento di una carta dipende talvolta l'esito sostanziale d'una pratica, di una lite, di una transazione, e possono perciò le pie Amministrazioni trovarsi esposte a gravissimi danni.

Quante liti si sono perdute per ignorare l' esistenza di alcuni documenti, i quali pur giacevano nascosti nell' archivio; e quanti altri ve ne sono, che spolverati e tratti alla luce, chiarirebbero fatti stati travisati o erroneamente citati!

Per riparare adunque ad un tale inconveniente, e riordinare in modo regolare ed uniforme la tenuta degli archivii delle Opere pie crediamo bene riferire le principali norme che si potrebbero adottare al riguardo e che abbiamo desunto dall' istruzione pei Comuni del 1° aprile 1838.

— *Scelta di locale adatto.* La prima e preliminare operazione che debbono eseguire le pie Amministrazioni per riordinare gli archivii, si è quella di disporre che l' Opera pia sia provveduta di apposito locale ad uso di detto archivio, e che gli armadii e le carte non restino nella sala delle adunanze.

A questo riguardo dovranno osservare:

a) Che questo locale sia a vôlto, se possibile, e non a sof-

fitto in legno, e soprattutto che nello stesso non vi esista alcun fornello o cammino.

b) Che gli scaffali ed armadii che si hanno siano bastanti al comodo collocamento di tutte le carte (*Art.* 357).

— *Disposizioni delle carte.* Altra avvertenza essenziale a ritenersi si è quella di disporre affinchè tutte le carte siano separate per ordine di materia e riunite in appositi registri debitamente affogliati e cuciti (*Art.* 357).

— *Indagini pel ricupero delle carte mancanti.* Devono inoltre le Amministrazioni indagare, richiedere e fare ricerca di quelle carte tutte che esistessero per avventura nelle mani di qualche privato, e instare in ogni maniera affinchè siano le medesime restituite al più presto (*Art.* 358).

— *Custodia delle carte.* Devono in quarto luogo le Amministrazioni, e specialmente i segretari usare diligente attenzione affinchè le carte spettanti all' Opera pia non vengano portate fuori del locale destinato all' Opera medesima, essendo rigorosamente proibito tanto ad essi che ad altri di esportare o ritenere presso di sè veruna di dette carte (*Art.* 38).

— *Classificazione delle carte.* Le carte dovranno poi venire classificate per ordine di serie e di materie (*Art.* 363).

— *Divisione delle medesime.* Classificate le carte come sopra per ordine di serie e di materie, occorre di dividere tutte le carte stesse, scritture od atti qualunque in appositi fascicoli, un dato numero dei quali formerà un volume intestato, classificato, e distinto, con numero d'ordine corrispondente a quello dell'inventario generale (*Art.* 364). E questi fascicoli, per maggiore facilitazione nella ricerca all'occorrenza delle carte stesse, devono essere rivestiti di una coperta, sulla quale venga indicata l'analisi delle materie che in essa si contengono (*Art.* 365).

— *Supplemento all'inventario.* L'inventario delle carte deve poi essere completato in ogni biennio, mediante appositi supplementi relativi alle pratiche ultimate, ai quali sarà data una serie numerica progressiva a quella risultante dall' ultimo numero dell' inventario generale. Inoltre l'inventario deve essere riveduto in ogni cambiamento del Presidente dell'Opera pia.

— *Rubriche speciali.* Oltre a detto inventario generale e supplementi, sarà pur conveniente che vengano formate delle rubriche speciali per caduna serie. affinchè possano servire al duplice uti-

lissimo scopo di facilitare la ricerca delle scritture e di presentare la tessitura istorica delle carte contenute nell'archivio (*Art.* 367). — Queste rubriche speciali devono essere riunite in un volume a parte e deposte nell'archivio (*Art.* 365).

— *Verbali originali.* Avvertasi inoltre che i verbali originali delle deliberazioni fa d'uopo che siano riuniti per ordine di data e di affogliazione, facendo tanto sopra la coperta dei relativi registri, quanto sul dorso loro le opportune scritturazioni in conformità delle direzioni sovra accennate (*Art.* 372).

— *Indice.* Questi registri devono essere forniti di un indice regolare delle materie che in essi si contengono (*Art.* 373).

— *Buste o custodie.* La ricerca inoltre e la classificazione delle carte degli archivi sarà sempre maggiormente agevolata, come pure la conservazione delle medesime, quando le pie Amministrazioni facciano l'incetta delle buste o custodie che loro sono necessarie. Ogni busta formerà un volume di tutte le pratiche relative ad una data materia, ad eccezione però dei registri, che formeranno altrettanti appositi volumi (*Art.* 374).

— *Ricognizione delle carte.* I segretari infine colla scorta dell'inventario generale, dei supplementi e rubriche di cui sopra, devono fare una diligente rassegna delle carte esistenti nell'archivio, notando quelle che fossero per avventura state dimenticate o trasandate (*Art.* 375).

— *Caricamento ai segretari delle carte degli archivi.* Affinchè poi vi sia un punto stabile di riferimento, le Amministrazioni debbono dare opportuno caricamento ai rispettivi segretari delle scritture tutte, registri ed atti come sovra inventarizzati, la quale operazione si dovrà ripetere ogni qualvolta si tratti del cambiamento di detti segretari, per modo che quello che cessa riceva l'opportuno verbale di scarico, e quello che subentra il dovuto caricamento (*Art.* 379).

— *Gli atti soggetti all'insinuazione devono restare nell'archivio dell'Opera pia.* Gli atti originali soggetti all' insinuazione e ricevuti nell'interesse di un'Opera pia da un notaio non segretario della medesima, o dal segretario il quale rivesta anche la qualità di notaio, debbono rimanere nell'archivio dell'Opera pia. Le leggi e regolamenti sul tabellione che impongono ai notai di tenere nei proprii archivii eccettuano espressamente gli atti giudiziarii e comunitativi. Quindi non basta la rimessione all' Opera pia di una

copia autentica dell' atto, ma devesi consegnare alla medesima l'atto originale. *Parere del Procuratore Generale di Genova 8 giugno 1860, e decisione ministeriale conforme dell' 11 giugno stesso anno (Riv. 1860, p. 525).*

— *Responsabilità dei segretari per le carte esistenti nell' archivio.* I segretari in carica sono sempre responsabili in proprio della mancanza dei minutari degli atti stipulati per l' Opera pia, come di tutte le altre carte riflettenti l' Istituto, a meno che abbiano prove positive e legali per giustificare il caricamento, che ad altri se ne debba dare in loro vece, a seconda dei casi e delle circostanze. *Riv. amm. 1858, pag. 925.*

— Per poter addossare al segretario una qualsiasi responsabilità in ordine alla restituzione degli atti già commessi alla sua custodia, è necessario che al momento di detta restituzione l'Amministrazione verifichi in loro contraddittorio se gli atti stessi presentino alcuna lacuna. Col fatto della consegna degli atti all'Amministrazione il segretario cessante resta esonerato da ogni responsabilità, nella quale invece subentra l'Amministrazione medesima. *Sentenza 14 gennaio 1861 del Consiglio di Stato (Rivista 1861, pag. 143).*

Vedi inoltre i commenti agli articoli 6, 7 e 34 della Legge.

Art. 21.

Quando ad una stessa Amministrazione sarà affidata la direzione di diverse Opere pie aventi un'esistenza distinta, l'inventario sarà formato separatamente per ognuna di esse.

— Vedi i commenti all'art. 20.

Art. 22.

L'inventario e le sue copie, da trasmettersi a termini dell'art. 7 della Legge, saranno sottoscritti dal Presidente ed autenticati dal Segretario.

— Vedi i commenti all'art. 34 della Legge.

CAPO II.

Dei Tesorieri e delle loro malleverie.

Art. 23.

Le Opere pie che possedono redditi fissi dovranno avere un Tesoriere a termini degli articoli 9 e 12 della Legge.

— **Vedi i commenti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge.**

Art. 24.

La deliberazione portante nomina del Tesoriere dovrà indicare, a norma dell'art. 11 della Legge, l'ammontare della cauzione ed il modo in cui sarà prestata, se cioè con vincolo speciale di beni stabili, o di titoli del Debito pubblico dello Stato, o con deposito di numerario nella Cassa dei depositi e prestiti.

Indicherà pure l'assegnamento dell'aggio o stipendio col quale verrà retribuito il Tesoriere.

— *Per quali Istituti è sancito l'obbligo della nomina del Tesoriere.* L'obbligo della nomina del Tesoriere è applicabile alle Amministrazioni di quelli fra gli Istituti che restano per la prima volta soggetti alle leggi generali sull' amministrazione di carità e beneficenza, poichè quegli Istituti che già avessero il proprio Tesoriere, nominato regolarmente, non devono procedere ad una nuova nomina a meno che le condizioni prima stabilite fossero in urto colle nuove disposizioni sancite dalla Legge 20 novembre 1859, e dal Regolamento in esame.

— *Aggio dei Tesorieri.* Per determinare l'ammontare della cauzione che deve prestare il Tesoriere e l'aggio proporzionale o lo stipendio annuo che intendono di fissare al medesimo, le Amministrazioni dovranno prendere in considerazione: 1° il montare annuo delle riscossioni e dei pagamenti che gli occorrerà di fare; 2° la loro natura e moltiplicità. Gioverà pure che abbiano presenti le disposizioni degli art. 25 dell' istruzione 1° aprile 1826 , e 3 del R. Decreto 19 novembre 1851 che regolano l' aggio degli

Esattori sulle rendite comunali nelle seguenti proporzioni: sulle prime L. 10/m. nel 2 per 100: sulle successive L. 40/m. nell' 1 per 100; sulle altre L. 50/m. nel 1/2 per 100: sulle somme eccedenti le L. 100/m. nel 4 per 100.

— Il montare della malleveria dovrà essere proposto in adeguata proporzione coi fondi che si trovano ordinariamente in cassa in modo che gli interessi del pio Istituto siano bastantemente assicurati, senza però renderne il carico così gravoso che non si trovi facilmente chi voglia assumerlo con mediocre correspettivo.

— *Confronto tra i Contabili dello Stato e quelli delle Opere pie quanto alle malleverie.* Secondo il disposto dell'art. 12 del R. Editto 24 dicembre 1836 i Tesorieri delle Opere pie furono, quanto alla prestazione delle cauzioni, assimilati agli Esattori delle contribuzioni dirette.

Malgrado che questa disposizione non siasi esplicitamente inserita nella Legge 20 novembre 1859, tuttavia la si debbe ritenere sempre in vigore, onde deriva che ai Contabili delle Opere pie sono da applicarsi le discipline che regolano la prestazione della malleveria per i Contabili dello Stato quali sono stabilite dalla Legge 16 febbraio 1854 (1).

Una differenza però si rileva abbastanza notevole riguardo alla natura delle malleverie, ed è che mentre la Legge 16 febbraio 1854 esclude per i Contabili dello Stato la cauzione in beni stabili onde evitare l'adempimento di formalità onerose, la Legge invece del 20 novembre 1859 l'avrebbe implicitamente riconosciuta ed ammessa colla disposizione che autorizza le Amministrazioni pie a determinare i *modi e l'ammontare* delle cauzioni, e ciò forse per la grande difficoltà che nel passato si incontrava a trovare Tesorieri che volessero prestare i loro servizi alle pie Istituzioni coll'obbligo di dar malleveria in numerario od in cedole (2).

(1) *Art.* 1 *della Legge* 16 *febbraio* 1854. « Le cauzioni, che a termini delle Leggi o dei Regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del Debito Pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione ».

(2) Vedasi in questo senso nella Riv. 1854 a pag. 372, 378 e 620 i pareri 11 aprile 1854 dell'Avvocato Patrimoniale Regio, e 5 agosto successivo del Consiglio di Stato adottati dal Ministero, e la Circolare dello stesso Ministero in data 17 maggio detto anno.

Posta quindi la malleveria in stabili, si ritengano le seguenti disposizioni del Cod. civ. Alb.

« Art. 2184. Non possono costituire ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gli immobili che vi assoggettano.

« Art. 2186. Quelli che non hanno sull'immobile che un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o soggetto a rescissione non possono stipulare, se non un'ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, od alla stessa rescissione.

« Art. 2187. L'ipoteca convenzionale non può essere consentita che in virtù di un atto pubblico rogato da un notaio, o da chi si trova dalle leggi a tali atti autorizzato.

« Art. 2189. Per la costituzione dell'ipoteca convenzionale si esige che nel titolo autentico del credito, o in un atto posteriore autentico sia dichiarata specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile attualmente spettante al debitore, sopra di cui si vuole costituire l'ipoteca.

« Trattandosi di *piazze* od uffici si dovrà indicarne la qualità ed il luogo dell'esercizio.

« Art. 2190. I beni futuri non possono essere ipotecati per convenzione.

« Art. 2191. Qualora l'immobile, o gli immobili presenti assoggettati all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà agire per ottenere un supplimento d'ipoteca, e in difetto il suo rimborso.

« Art. 2192. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile ipotecato.

— *Ipoteca legale sui beni dei Tesorieri.* Non accade il dire che i Tesorieri e Contabili delle Opere pie quand'anche abbiano prestato la cauzione nelle forme stabilite dal presente regolamento sono soggetti alla ipoteca legale sui loro beni a termini dell'articolo 2169 dello stesso Codice civile così concepito:

« Le Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici avranno sui beni de' loro tesorieri, percettori, ed altri amministratori tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, un'ipoteca legale, la quale daterà dal giorno della nomina di essi, o dalla approvazione di questa, qualora la nomina vi sia soggetta. »

— *Rinuncia all'ipoteca legale.* Le Amministrazioni però dei pii Istituti cui è prestata una cauzione speciale crediamo che possano rinunziare all'ipoteca legale che loro compete sui beni del Contabile, ovvero restringerla su alcuni beni, facendo risultare di questa rinunzia o restrizione nell'instromento di malleveria, o separatamente per mezzo di ordinato, con che però se ne faccia menzione in quello di proposizione per la nomina del tesoriere, affinchè l'Autorità cui spetta di approvarla possa tenerne conto per giudicare della sufficienza della cauzione speciale. Così disponeva l'art. 66 del Regolamento 21 dicembre 1850, a cui non pare abbiano derogato le discipline ora vigenti.

— Vedi i commenti agli articoli 118 e 132.

Art. 25.

Nella deliberazione di cui nell'articolo precedente si farà inoltre risultare:

1. Della natura ed ammontare delle rendite e delle spese dell'Opera pia, unendo una nota delle entrate e spese ordinarie degli ultimi cinque anni;

2. Quale sia ordinariamente il fondo che si trova nella cassa;

3. Quale sia l'aggio o stipendio stanziato nell'ultimo bilancio a favore del Tesoriere;

4. I motivi pei quali l'Amministrazione fu indotta a diminuirlo od aumentarlo, od a mutare la specie dell'assegnamento.

— *Esattezza nelle indicazioni.* Le indicazioni prescritte dal detto articolo devono esser date colla maggiore esattezza possibile, dovendo servire principalmente di norma per l'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 26.

Quando più Amministrazioni vogliano nominare uno stesso Tesoriere devono concertarsi sullo stipendio od aggio da assegnarsi ad esso e sul modo ed ammontare della sua malleveria, facendone constare nella rispettiva deliberazione.

— Nel caso previsto dal detto articolo le Amministrazioni dovranno far constare nella rispettiva deliberazione dei presi concerti. Quanto al rimanente però si uniformeranno individualmente alle disposizioni generali sancite dal Regolamento in esame.

Art. 27.

Approvata la deliberazione per la nomina e malleveria del Tesoriere, l'Amministrazione dell'Opera pia lo inviterà a prestare la cauzione prescritta.

— *Risponsabilità dei Segretarii che stendono il verbale di nomina dei Tesorieri.* Si ritengano a questo riguardo le seguenti disposizioni del Codice civ. alb.:

« Art. 2228. Il segretario di una Comunità, o di una corporazione, o di altro stabilimento pubblico che avrà esteso il verbale di nómina di un tesoriere, o d'altro contabile di cui all'art. 2169, dovrà pure far seguire la relativa iscrizione nei due mesi successivi alla nomina. Egli non rilascierà copia del verbale, se non previa dichiarazione per parte del contabile della situazione con generica designazione degli immobili a lui spettanti, a meno che l'ipoteca sia stata come sopra ristretta a certi determinati beni: tale dichiarazione verrà annessa al verbale di nomina ».

« Art. 2229. I notai o segretari, i quali avranno contravvenuto al disposto degli articoli 2226, 2227 e 2228 incorreranno in una multa estensibile a lire mille; e potranno inoltre essere sospesi ed anche destituiti secondo le circostanze, e resteranno in ogni caso risponsabili de' danni verso le parti interessate ».

« Art. 2230. Se alcuna delle altre persone state rispettivamente incaricate dell'iscrizione delle ipoteche legali, di cui ne' precedenti articoli, non avrà adempiuto ad una tale obbligazione, oltre alle pene rispettivamente sovra stabilite, sarà parimente tenuta al risarcimento dei danni.

« Cesseranno bensì le suddette pene verso tali persone, e verso de' notai e segretari sempre che l'ipoteca legale sarà stata conservata mediante l'iscrizione presa in tempo utile da una delle stesse persone, o da altri qualunque ».

— *Iscrizione dell'ipoteca legale.* Tosto che sia approvata la deliberazione per la nomina e malleveria del Tesoriere, le Ammini-

strazioni dei rispettivi Istituti devono provvedere perchè sia presa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del contabile, quando però non vi abbiano rinunziato. Tale inscrizione deve esser presa in tutti gli uffizi delle ipoteche della Provincia nella quale sono situati i beni del Tesoriere.

Art. 28.

Se la malleveria è prestata con deposito in denaro, o col vincolo di titoli del Debito pubblico dello Stato, dovrà il Tesoriere presentarne il documento giustificativo, entro un mese dalla data del medesimo, all'Amministrazione dell'Opera pia ed all'Ufficio d'Intendenza del Circondario per esservi registrato.

— *Malleveria con deposito in denaro.* La Legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti dispone:

« Art. 3. Dovranno depositarsi nella Cassa . . . . . N° 9. Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i contabili ed altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854. »

« Art. 11. . . . Pei depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione, se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati nei primi otto numeri dell'art. 3 e nell'art. 5, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati ai numeri 9 e 10 dell'art. 3 ed all'art. 4 ».

— Il Regolamento in data 15 agosto 1857 per l'esecuzione della Legge suddetta dispone:

« Art. 17. Gli interessi tanto per i depositi in numerario quanto per i prestiti, sono pagati e riscossi a semestri, i quali scadono con tutto giugno, o con tutto dicembre d'ogni anno. In fine di ciascuno di tali semestri la Cassa regola gli interessi dei nuovi depositi e dei nuovi prestiti pagando ed esigendo il relativo *prorata*, benchè minore di un semestre.

« Occorrendo il rimborso o la riscossione del capitale durante il periodo del semestre, si pagano e si riscuotono contemporaneamente i relativi interessi. »

« Art. 19. Il computo degli interessi si fa calcolando l'anno per 360 giorni, ed i mesi per 30 giorni ciascuno ».

« Art. 22. I depositi in numerario si effettuano presso la Cassa

in Torino o direttamente, o per mezzo delle Tesorerie provinciali.

« Il deposito dei titoli si opera alla Cassa in Torino o direttamente, o per mezzo degli Uffici d'Intendenza ».

« Art. 23. Ogni deposito in numerario debbe essere preceduto da apposita domanda nella quale si dovrà rispettivamente dichiarare:

1. Il nome, prenome e filiazione del deponente, o l'indicazione dell'ente morale che opera il versamento; 2. L'ammontare della somma che si intende di depositare; 3. Il nome, prenome, qualità e domicilio dei creditori od aventi diritto al deposito, e la causale del medesimo; 4. Se il deposito è fatto in dipendenza d'opposizioni, si indica la data ed il numero delle medesime; 5. Se il deposito ha luogo a seguito di rifiuto per offerta reale, od in forza del disposto della legge, od in dipendenza di giudicato od altro atto, si indica sommariamente la disposizione della legge o l'atto che dà luogo al deposito ».

« Art. 29. Pel deposito delle somme per malleveria di contabili od altri individui, autorizzato colla legge del 16 febbraio 1854, basta che si dichiari nella domanda di deposito la natura e l' estensione del vincolo che si vuol imporre ».

« Art. 32. Pei depositi in numerario vien rilasciata una cartella, staccata da un registro a matrice, la quale è sottoscritta dall'Amministratore della Cassa e controssegnata dal Capo d'ufficio della medesima ».

« Art. 33. La cartella di deposito, oltre il numero d' ordine progressivo, conterrà il nome, prenome, filiazione e domicilio del deponente, l'ammontare della somma depositata, la data del versamento e la causale del deposito, non che le condizioni imposte al rimborso del medesimo, come sì la quota d' interesse a corrispondersi dalla Cassa quando il deposito sia di somma non inferiore a L. 200 ».

« Art. 40. Le domande pel ricevimento dei depositi in numerario da effettuarsi direttamente presso la Cassa di Torino sono presentate all'Amministrazione ».

« Art. 41. L'Amministrazione spedisce in conformità delle fatte domande l'ordine di esazione del danaro al Cassiere, il quale ne dà quitanza al deponente che debbe presentarla senza ritardo all'Ufficio della Cassa. — Tale quitanza è staccata da un registro a matrice ».

« Art. 42. L'Amministrazione ritirando la quitanza consegna a suo tempo la corrispondente cartella al deponente, che è tenuto di segnarne il ritiramento a tergo della quitanza stessa. Il deponente viene quindi accreditato nel proprio conto ».

« Art. 43. Le domande per l'eseguimento dei depositi in numerario per mezzo delle Tesorerie provinciali debbono presentarsi all'Intendente della provincia, il quale rilascia al Tesoriere l'occorrente ordine di riscossione ».

« Art. 44. A seguito dell'ordine dell'Intendente, il Tesoriere provinciale riceve il denaro dei deponenti e ne spedisce loro quitanza a titolo di *fondo somministrato d'ordine del Ministro delle Finanze dal Tesoriere generale dello Stato, e per esso da N. N., onde esserne dal Tesoriere generale stesso fatta la restituzione alla Cassa dei depositi e dei prestiti* ».

« Art. 45. I deponenti non più tardi di 24 ore, debbono presentare le quitanze all'Ufficio d'Intendenza, il quale ne fa la ivi prescritta registrazione, e le ritira contro la rimessione ai deponenti di certificati provvisorii di ritiramento, e quindi le trasmette all'Amministrazione della Cassa coi relativi documenti ».

« Art. 46. Ricevuta la quitanza l'Amministrazione la rivolge al Ministero delle Finanze per la spedizione del corrispondente ordine di restituzione in capo al Cassiere, e ricevutosi dall'Amministrazione l'ordine di restituzione, essa lo consegna al Cassiere accompagnato dall'ordine d'esazione ».

« Art. 47. Il Cassiere nello esigere l'ammontare dell'ordine di restituzione, oltre alla quitanza che apporrà sovra il medesimo, è pur tenuto di spedire e di rimettere all'Amministrazione la corrispondente quitanza a favore del deponente. — Tali due quitanze non formano duplicazione, dovendo le medesime valere per un solo e medesimo effetto ».

« Art. 48. L'Amministrazione, ritenendo presso di sè la quitanza spedita a favore del deponente, trasmette all'Ufficio d'Intendenza la cartella di deposito. — L'Ufficio d'Intendenza rimette la cartella al deponente, il quale debbe segnarne ricevuta a tergo del certificato provvisorio che debbe restituire all'Ufficio d'Intendenza.

« L'ufficio stesso trasmette quindi tale certificato all'Amministrazione della Cassa, la quale lo unisce alla quitanza del Cassiere rimasta presso la medesima ».

« Art. 58. La Cassa provvede nei tempi indicati all'art. 17 al pagamento degli interessi dei depositi in numerario, facendone partire la decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni pei depositi delle Casse di risparmio, e di 30 giorni per gli altri depositi. — Questo termine è computato, pei depositi fatti direttamente alla Cassa in Torino, dalla data delle quitanze del Cassiere, e per i depositi eseguiti col mezzo delle Tesorerie provinciali, dalla data delle quitanze dei rispettivi Tesorieri ».

« Art. 59. Per i depositi in numerario compresi nei numeri 1 all'8 dell'art. 3 inclusivamente della legge, l'Amministrazione non rilascia mandati di pagamento per interessi semestrali, se non in dipendenza d'autorizzazione delle competenti autorità ».

« Art. 60. I mandati per gl'interessi semestrali sui depositi di cui ai numeri 9 e 10 dell'art. 3, numeri 2 e 3 dell'art. 4, e sui depositi in numerario di cui all'art. 5 della legge, sono rilasciati a richiesta delle parti interessate. — Sono poi spediti d'ufficio i mandati per gli interessi semestrali sui depositi di cui al num. 1 dell'art. 4 ».

« Art. 61. I mandati per interessi a favore dei deponenti abitanti nelle Provincie sono loro pagati per mezzo dei Tesorieri provinciali, salvo che essi ne chieggano l'esazione dalla Cassa in Torino, o nella domanda stessa per eseguimento del deposito, od almeno 20 giorni prima della scadenza del semestre ».

« Art. 62. Contemporaneamente alla spedizione dei mandati la Amministrazione accredita ogni deponente degli interessi nel proprio conto, e ne lo addebita quando dalla nota-giornale del Cassiere le risultano estinti i mandati ».

— Infine con Legge 11 febbraio 1859 venne stabilito che l'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate sarà determinato con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi, e che l'interesse comincierà a decorrere dal trentunesimo giorno dopo la data del versamento, e che per le somme inferiori a L. 200 non sarà dovuto alcun interesse.

— Il Tesoriere che debba prestare la malleveria con deposito in denaro dovrà prima di tutto rivolgersi al Sotto Prefetto del Circondario onde autorizzi il versamento della somma indicatagli nella tesoreria del Circondario in conformità di quanto è prescritto dalla succitata Legge del 30 giugno 1857 e relativo Regolamento, avvertendo che su tal riguardo devonsi ritenere tuttora in vigore, in

quanto non sono contrarie alla detta Legge e Regolamento, le disposizioni portate dal R. Brevetto 8 luglio 1847 inserto nella Circolare 29 stesso mese ed anno del Ministero dell'Interno.

— *Malleveria in cedole.* La malleveria in cedole del debito pubblico nazionale consiste nell'ipoteca consentita e debitamente annotata sovra una rendita il cui capitale al cinque per cento uguagli il montare della cauzione. La rendita s'intende vincolata pel suo valor nominale, e qualunque aumento o diminuzione cui tale valore possa successivamente andar soggetto nelle oscillazioni del corso delle cedole, torna a maggiore o minor cautela dell'Istituto cui fu prestata la malleveria. — Le cedole al portatore, siccome non suscettive d'ipoteca, non possono servire a malleveria.

— La malleveria in cedole ha luogo mediante un atto rogato nell'ufficio della Sotto-Prefettura coll'intervento di un membro dell'Amministrazione del pio Istituto per cui è prestata la malleveria. In tale atto dee farsi risultare del consenso dato dal Tesoriere perchè sia vincolata ad ipoteca la cedola che sarà presentata per la concorrente prescritta, e il membro del pio Istituto, a nome del medesimo, ne accetterà la malleveria. Tale atto, sarà rogato gratuitamente. Una copia autentica poi del medesimo sarà rivolta dal Sotto-Prefetto all'Amministrazione del Debito Pubblico colla relativa cedola onde sia in essa fatta la debita annotazione di vincolo ad ipoteca.

— *Non è necessaria l'approvazione per le malleverie in denaro o in cedole.* Per le malleverie prestate con deposito in denaro o in cedole non si richiede alcuna superiore approvazione, e basterà che la quitanza della Tesoreria, o la cedola coll'annotazione d'ipoteca vengano presentate all'uffizio di Sotto-Prefettura ed alla pia Amministrazione per esservi registrate. — Vedi i commenti all'articolo 32.

— *Registrazione degli atti di cauzione.* Il prescritto dall'art. 15 della legge 30 ottobre 1859, N° 3706, giusta il quale gli atti di cauzione prestata dai contabili debbono essere registrati alla Corte dei Conti, è soltanto applicabile ai Contabili di denaro e di effetti di spettanza dello Stato, non già a quelli delle Opere pie, per i quali debbonsi osservare le particolari disposizioni contenute nel Regolamento 18 agosto 1860. ***Decisione ministeriale 15 gennaio 1861.***

Art. 29.

La malleveria in beni stabili si fornisce mediante vincolo di determinati stabili, il cui valore libero superi d'un terzo la somma fissata per l'ammontare di essa.

— *Malleveria in beni stabili.* La malleveria in beni stabili se ha molti inconvenienti, agevola però ai pii Istituti la scelta di Tesorieri idonei, i quali non di rado, come l'esperienza ha dimostrato, non sarebbero in grado di fornire altre speciali cauzioni in rendita dello Stato, od in numerario. Tale cauzione consiste nell' ipoteca convenzionale consentita sovra un determinato stabile il cui valore libero eguagli almeno la somma fissata per la malleveria accresciuta di un terzo. — Vedi i commenti all'art. 24 del Regolamento.

Art. 30.

Il Tesoriere che si propone di prestare la malleveria in beni stabili deve produrre:

1. I documenti dai quali risulti che la proprietà dei beni da vincolarsi spetta ad esso od a chi ne consente il vincolo in suo favore;

2. La stima giudiziale del valore dei beni medesimi;

3. I documenti che ne comprovino la libertà, o dai quali risulti che, tenuto conto dei vincoli preesistenti, rimane ancora un valore libero per la concorrente di cui all'articolo precedente.

— *Proprietà dei beni.* Per far piena fede della proprietà dei beni, dovendosi, a tenore del Codice civile, giustificare il possesso trentennario, qualora il proprietario di essi non provi di quelli possedere da più di trent'anni, dovrà inoltre, colla produzione dei relativi certificati del Conservatore delle ipoteche, far constare che anche rapporto ai suoi autori i beni medesimi sono liberi o suscettivi del vincolo ai quale si vogliono assoggettare. — Non sarà tuttavia necessaria questa prova riguardo agli autori del possessore attuale, qualora egli faccia fede che i beni che intende di vincolare gli sono pervenuti dal demanio dello Stato, ovvero per

subasta susseguita da un giudizio di purgazione. — **In mancanza** di titoli giustificanti il possesso trentennario, tanto in proprio che pel fatto degli autori, si potrà supplire colla produzione della fede del cadastro e di un atto di notorietà nelle volute forme legali, prescegliendo per testi deponendi i possessori limitrofi agli stabili dai quali si deve giustificare detto possesso. Ove il contabile intenda somministrare la malleveria coi beni stabili di terza persona, dovrannosi avere presenti le avvertenze dianzi accennate. *Circolare 19 aprile 1852 del Ministero Finanze.*

— *Libertà dei beni.* I documenti che comprovino la libertà dei beni consistono in un certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti della non esistenza d'iscrizioni, ovvero che quelle esistenti lasciano ai beni precitati un valore libero sufficiente per far fronte alla malleveria che si deve prestare ed al consueto aumento legale. Indipendentemente dalla prova della libertà dei beni in ordine alle iscrizioni ipotecarie, si dovrà pure somministrare quella della non esistenza di vincoli per fedecommessi e primogeniture, e ciò mediante un certificato dell'Insinuatore ed altro del Conservatore del cadastro del luogo ove essi beni sono situati. *Circolare suddetta.*

— Vedi in proposito auche i commenti all'art. 130 infra.

Art. 31.

L'Amministrazione dell'Opera pia colla scorta dei documenti prodotti, riconosciuta la regolarità della malleveria, delibererà sull'ammessione della medesima.

— Vedi i commenti all'art. 24 del Regolameuto in esame.

Art. 32.

Dopo che la Deputazione provinciale avrà approvata la deliberazione suddetta, il Tesoriere dovrà nel termine di un mese giustificare all'Amministrazione dell'Opera pia, ed all'Ufficio d'Intendenza del Circondario d'avere stipulato l'atto, e fatto seguire le annotazioni od iscrizioni prescritte dalle leggi vigenti sulla materia ipotecaria, e che nel frattempo non sieno state inscritte altre ipoteche sugli stessi beni.

Di tale giustificazione si farà constare nei registri del-

l'Amministrazione dell'Opera pia e dell'Ufficio d'Intendenza del Circondario.

— *Inscrizione dell'ipoteca legale.* Si ritenga il seguente articolo del Codice civile:

« Art. 2220. I tesorieri ed altri contabili delle Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici di cui all'art. 2169, dovranno parimenti far iscrivere l'ipoteca legale sopra i loro beni prima del loro ingresso in esercizio dell'impiego, sotto pena di essere rimossi.

« Gli Amministratori delle Comunità, Corporazioni e Stabilimenti pubblici veglieranno affinchè da nessuno dei contabili sopra indicati si assumano le proprie funzioni prima che l'iscrizione sia presa, ed in difetto dovrà questa essere richiesta dagli stessi Amministratori ».

— *Atto di consenso all'ipoteca per la malleveria in beni stabili.* L'atto di consenso all'ipoteca per la malleveria in beni stabili dovrà farsi per atto pubblico, seguito il quale, e presa l'ipoteca convenzionale da esso dipendente, il Tesoriere se ne farà rilasciare copia autentica che presenterà in un coi titoli tutti e con un doppio dell'iscrizione annessa all'Amministrazione dell'Opera pia od all'Ufficio di Sotto-Prefettura per le occorrenti annotazioni nei rispettivi registri, unendovi un nuovo certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti che nel periodo di tempo scorso tra la stipulazione dell'atto e l'inscrizione dell'ipoteca non sono state iscritte altre ipoteche a carico del cauzionante, coll'aggiunta di un doppio della nota d'iscrizione dell'ipoteca legale prescritta dal Codice civile.

Art. 33.

Il Governatore potrà sulla proposta dell'Amministrazione, e quando lo creda conveniente nell'interesse del pio Istituto, ammettere il Tesoriere all'esercizio delle sue funzioni prima che abbia prestata la prescritta cauzione.

In questo caso il Tesoriere non potrà riscuotere il suo assegnamento pel servizio prestato se non dopo che consti della registrazione di cui agli articoli 28 e 32 del presente Regolamento.

Il Tesoriere che entro sei mesi dalla partecipazione dell'approvazione della sua nomina non avrà fatto constare all'Amministrazione dell'Opera pia od all'Ufficio d'Intendenza del Circondario di avere fornita la cauzione impostagli, sarà surrogato.

Vedi i commenti all'art. 11 della Legge.

Art. 34.

Il Tesoriere, cui occorre di prestare un supplemento di malleveria, o di surrogarne in tutto od in parte una diversa da quella precedentemente fornita, dovrà osservare le formalità avanti prescritte.

— *Facoltà di cambiare la forma della malleveria.* Il contabile che ha dapprima somministrato una malleveria in beni stabili, e ne ha ottenuto l'approvazione, potrà in appresso surrogarne un'altra in cedole, o con deposito in numerario, mediante l'osservanza delle medesime formalità necessarie per la prestazione di una nuova malleveria. Parimente alle malleverie in cedole od in numerario potranno essere surrogate quelle in beni stabili.

Art. 35.

Il Tesoriere, che vorrà ottenere lo svincolamento o riduzione della malleveria, dovrà inoltrare all'Amministrazione dell'Opera pia apposita instanza corredata dei documenti che giustifichino l'approvazione dei conti per tutta la sua gestione ed il versamento fatto a saldo d'ogni debitura a mani del successore.

— *Documenti per lo svincolo della malleveria.* I documenti che dovrà produrre il Tesoriere per l'effetto di cui all'art. 35 consistono: 1° In un atto di consenso dell'Amministrazione del pio Istituto portante dichiarazione che i conti del Tesoriere sono stati resi ed approvati per tutta la sua gestione, e che egli ha saldato ogni debitura a mani del suo successore; 2° In un certificato dell'Autorità amministrativa comprovante che il conto dell'ultimo esercizio è stato definitivamente assestato ed approvato nelle forme stabilite.

— Oltre alle anzidette giustificazioni dovrannosi poi dal Tesoriere presentare quegli altri documenti che saranno richiesti dalla Deputazione Provinciale.

Art. 36.

La deliberazione dell'Amministrazione dell'Opera pia, portante assenso allo svincolo della malleveria, sarà per mezzo dell'Intendente rassegnata alla Deputazione provinciale, la quale, previe le occorrenti verificazioni, statuisce sull'approvazione della deliberazione medesima.

— *Svincolo della malleveria.* Nel decreto di approvazione degli ordinati di consenso per la cancellazione o riduzione delle ipoteche iscritte, od annotazioni fatte a malleveria dei Tesorieri su beni stabili, o su cedole, la Deputazione provinciale autorizza il Conservatore delle ipoteche o l'Amministrazione del Debito pubblico a cancellare o ridurre le iscrizioni ipotecarie od annotazioni di vincolamento delle cedole. — Per quelle malleverie poi somministrate con deposito in danaro emana egualmente il decreto d'approvazione della Deputazione provinciale. Il contabile ne presenta una copia colle carte relative al Sotto-Prefetto del Circondario al quale incumbe di promuovere il rimborso del montare della malleveria giusta quanto è accennato all'art. 37.

Art· 37.

Una copia della deliberazione, regolarmente approvata a termini dell'articolo precedente, dovrà essere presentata dal Tesoriere al Conservatore delle Ipòteche od alla Amministrazione del Debito pubblico per ottenere la concellazione o riduzione delle iscrizioni o della annotazione di vincolo.

Dovrà similmente presentare copia della deliberazione suddetta all'Intendente affinchè promuova, a norma dei regolamenti speciali, il rimborso della malleveria somministrata con deposito in numerario.

— Vedi i commenti all'art. 36 sopra.

Art. 38.

Tutte le spese inerenti alla prestazione, surrogazione, o svincolamento della malleveria sono a carico del Tesoriere.

In tali spese sono pur comprese quelle d' insinuazione e delle copie degli atti che sono prescritte.

Art. 39.

Le norme relative alle malleverie dei Tesorieri dovranno osservarsi per le malleverie cui fossero tenuti altri Contabili delle Opere pie.

Tali norme sono comuni agli Istituti che entrano per la prima volta sotto la tutela del Governo ed a tutti gli altri, e tanto ai casi di prima cauzione, quanto a quelli di riduzione o trasporto.

Art. 40.

Gli Esattori delle contribuzioni dello Stato assunti a Tesorieri delle Opere pie, a norma dell'alinea dell'articolo 12 della Legge, potranno, avuto riguardo alla poca entità delle riscossioni, essere dispensati dal fornire una malleveria speciale in aumento di quella prestata a garanzia dello Stato.

— *Dispensa all' Esattore dal prestare la malleveria speciale.* Nella deliberazione di nomina dell'Esattore a Tesoriere dell'Opera pia, l'Amministrazione deve addurre il motivo per cui crede di dispensare il medesimo dal prestare la malleveria speciale affinchè la Deputazione Provinciale possa con cognizione di causa approvarne la nomina.

— In generale, ed a meno che l'ipoteca legale sui beni degli Esattori non sia riputata sufficiente a cautelare l'interesse dei pii Istituti, è adottato il sistema di dispensare i medesimi dal prestare la malleveria speciale.

— Vedi i commenti all'art. 12 della Legge.

Art. 41.

I Tesorieri delle Opere pie, il cui annuo reddito non eccede le lire mille, potranno dalle Amministrazioni essere autorizzati a fornire, invece della malleveria di cui all'art. 24 del presente Regolamento, una cauzione personale con fideiussore idoneo e responsale.

— *Cauzione personale con fideiussore.* In questi casi si deve far risultare della cauzione personale con fideiussore con atto pubblico, dopo però che la deliberazione dell'Opera pia sia stata approvata dalla Deputazione Provinciale.

— Quanto all'idoneità e solvibilità dei fideiussori si consultino le disposizioni del capo I, titolo XVIII, libro III, del Codice civile Albertino, e segnatamente gli art. 2052, 2054 che si riportano in calce di pagina (1).

— Gli Esattori delle contribuzioni dello Stato sono Tesorieri nati di quelle Congregazioni locali di carità esistenti nel loro circolo, le quali non abbiano redditi fissi, senza che abbiano obbligo di cauzione speciale o di ipoteca legale. *Art.* 91 *Regolamento* 21 *dicembre* 1850.

Vedi i commenti all'art. 190.

CAPO III.

Dei Bilanci annuali delle Opere pie.

Art. 42.

Il bilancio presuntivo prescritto dall'articolo 8 della

(1) Art. 2052. La solvibilità di un fideiussore non si misura che in ragione delle sue proprietà suscettibili d'ipoteca, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano a tale riguardo le proprietà litigiose, nè quelle sopra delle quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

Art. 2054. Le donne non possono rendersi fideiussori, od in altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni, fuorchè coll'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, il quale non dovrà concederla se non dopo essersi assicurato che la donna sia libera nella sua volontà, e che non sia spinta ad essere cauzione da dolo o da seduzione, e che un tale atto abbia una causa giusta e ragionevole.

Rispetto alle donne maritate dovrà inoltre il Tribunale accertarsi, che oltre al concorso di prudenti motivi tale fideiussione abbia per oggetto l'interesse della famiglia.

Legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato prima della scadenza del mese di settembre, e verrà trasmesso per l'approvazione entro il mese successivo coi recapiti giustificativi della relativa deliberazione.

— *Quali Istituti debbono formare il bilancio.* Le Amministrazioni degli Istituti di carità e beneficenza che possedono un'entrata ordinaria eccedente le lire 300 annue, debbono uniformarsi per ciò che riguarda il bilancio delle loro entrate e spese annuali alle disposizioni prescritte dagli articoli 42 e seguenti del Regolamento in esame. Quelli di minor reddito si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 192 infra.

— *Il bilancio è opera di tutta l'Amministrazione.* Il bilancio deve essere opera di tutta l'Amministrazione, e non del solo Presidente od altro membro. — Può bensì uno degli amministratori essere incaricato della compilazione del progetto di bilancio; ma la discussione e l'approvazione deve seguirne sempre in legittima congrega e per mezzo di apposita deliberazione firmata dall'Amministrazione, ed estesa a piedi del bilancio stesso.

— Se l'Istituto ha due amministratori, vi devono concorrere entrambi: se ne ha un solo, la compilazione e l'approvazione del bilancio avrà luogo collo stesso atto firmato da quest'unico amministratore.

— *Epoca in cui deve essere deliberato il bilancio.* Il bilancio deve essere deliberato nel mese di settembre dell'anno precedente quello a cui esso si riferisce; epperciò ove al principio di detto mese le Amministrazioni non avessero ancora ricevuto il conto approvato dell'esercizio anteriore a quello in corso, dovranno tuttavia por mano alla compilazione del bilancio, e basterà che si lasci per intanto in bianco l'articolo primo dell'attivo, *fondo d'avanzo sull'esercizio precedente*, salvo a riempierlo appena ricevuto il conto, in guisa che prima della scadenza di settembre siano in grado di discutere il bilancio, e trasmetterlo all'ufficio della Sotto-Prefettura.

— *Bilancio originale in carta da bollo.* La trasmissione del bilancio deve farsi per originale e copia attergata dalla deliberazione accennata all'art. 58, e con tutte le carte di cui dovrà essere corredato, debitamente riunite in fascicoli distinti per ogni oggetto, e descritte in apposito inventario. Il bilancio originale

deve essere redatto in carta da bollo giusta quanto è prescritto dalla Legge sul bollo del 9 settembre 1854, e la copia del medesimo in carta semplice, la quale resta nell'archivio della Prefettura. Per le provincie poi nelle quali non è in vigore la detta Legge sul bollo del 9 settembre 1854 si adotteranno al riguardo le norme che in esse furono finora colà in uso.

— I bilanci e gli altri atti amministrativi delle Opere pie delle Romagne devono andar soggetti alla formalità del bollo giusta l'art. 219 del Regolamento di Leone XII in data 27 dicembre 1827. *Parere 5 novembre 1861 del Consiglio di Stato adottato dal Ministero* (1).

---

(1) *Parere del Consiglio di Stato, 5 novembre 1861, dal Ministero adottato.*

Il Consiglio, ecc.;

Vista la circolare del Ministero delle finanze pontificie in data delli 21 dicembre 1849;

Udito il relatore:

Considerato il Regolamento di Leone XII in data delli 27 dicembre 1827, salvo per ciò che riguarda il bollo giudiziario è tuttora nel rimanente in vigore nelle Romagne:

Considerato che questo Regolamento all'articolo 217 determina gli atti che sono assolutamente esenti dal bollo;

Che all'articolo 218 dichiara in modo generico che tutte le carte, scritture, ed atti che non sono individualmente ed espressamente esentati dal bollo, vanno soggetti a tale formalità;

Considerato quindi che gli atti delle amministrazioni delle Opere pie non trovandosi compresi nelle disposizioni dello articolo 217 nè in quelle dell'articolo 218, è necessaria la conseguenza che debbano essere compresi nella generica dizione dell'articolo 219;

Considerato che sebbene fra le esenzioni si annoverino gli atti delle pubbliche amministrazioni, tuttavia siffatta disposizione non sarebbe applicabile alle amministrazioni dei luoghi pii, essendochè sotto tale denominazione non si debbono intendere che le sole amministrazioni del Governo e del Tesoro come venne espressamente dichiarato dalla circolare del Ministero delle finanze pontificie delli 21 ditembre 1849 spiegativa del regolamento succitato;

Considerato che quand'anche sotto il cessato Governo delle Romagne per le speciali ragioni del tempo, che ora più non esistono, si trascurasse la esecuzione della disposizione che assoggetta ai bollo gli atti delle Opere pie, da ciò non ne verrebbe che questa disposizione non si debba eseguire ora che oltre di essere cessate quelle ragioni, diventa essa necessaria per stabilire eguale trattamento tra tutte le amministrazioni delle Opere pie dello Stato, e così ottenere anche in questa parte quella eguale ripartizione dei pubblici carichi che prescrive lo Statuto del Regno;

È d'avviso:

Che debbano andar soggetti alla formalità del bollo i bilanci e gli altri atti amministrativi delle Opere pie delle Romagne.

Art. 43.

La forma materiale del bilancio è determinata da apposite istruzioni.

— *Differenza fra le norme tracciate dal Regolamento 31 dicembre 1850 e quelle prescritte dal Regolamento 18 agosto 1860.* Con circolare 31 dicembre 1860 il Ministero dell' Interno invitò i Governatori delle provincie lombarde a promuovere dalle pie Amministrazioni la compilazione del bilancio 1861 seguendo la forma più consona al sistema di contabilità in corso presso ciascun Istituto e che maggiormente si avvicini alle norme ed alla classificazione specificata nel capo 3 del Regolamento 18 agosto 1860, e con altra circolare dello stesso giorno lo stesso Ministero ha stabilito che non essendo emanate le nuove istruzioni ed i moduli che si ritardarono nella speranza di ridurre questo ramo di servizio ad un solo sistema in tutte le parti dello Stato, si osservino le istruzioni ed i moduli prescritti dal Regolamento 21 dicembre 1850 in quanto non siano contrarii al nuovo Regolamento. Siccome però il modulo del bilancio annesso al Regolamento 21 dicembre 1850 non potrebbe a rigore più adottarsi perchè discordante dalle basi tracciate dal nuovo Regolamento 18 agosto 1860, col quale si sono adottati, per quanto era possibile e conveniente, le denominazioni, e gli scompartimenti in titoli, categorie ed articoli della legge di contabilità generale dello Stato, e si sono introdotte e sviluppate le regole al riguardo fissate ai Comuni ed alle provincie, collo scopo certamente di rendere con tale uniformità più facile l'intelligenza e l'esecuzione del bilancio, procureremo nei commenti degli articoli successivi di dare al riguardo tutte le norme che siano possibili in correlazione colla nuova classificazione prescritta dal Regolamento in esame. A rilevare la diversità che corre dalle norme tracciate dai due succitati Regolamenti, basti citare come in quello del 1850 il bilancio si dividesse in due titoli, i titoli in due categorie e le categorie in capi, mentre col nuovo Regolamento il bilancio si divide in tre parti, le parti in titoli, i titoli in categorie progressive e le categorie in articoli.

Art. 44.

Il bilancio conterrà un'esatta descrizione di tutte quante le rendite e le spese di qualsiasi natura dell'O-

pera pia che si prevede possano verificarsi nell'anno cui si riferisce.

Qualora una stessa Amministrazione abbia il governo di più stabilimenti separati aventi un patrimonio o reddito distinto, dovrà fare per ognuno di essi un bilancio speciale.

— *Definizione del bilancio.* Il bilancio è la descrizione preventiva di tutte le entrate di cui un pio Istituto potrà disporre, e di tutte le spese che gli occorreranno pel bene dell' Opera nel periodo dell'anno naturale. Questa descrizione ha per oggetto di stabilire un giusto equilibrio tra le entrate e le spese.

— Gli elementi per la compilazione della parte attiva dei bilanci si desumono dai registri di consistenza di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento; importa perciò che i medesimi siano senza ritardo allestiti, e vengano successivamente tenuti alla corrente, mercè tutte quelle annotazioni che occorreranno per la loro esattezza.

— Il bilancio è individuale: un'Amministrazione la quale avesse il governo di due o più Stabilimenti separati con patrimonio o reddito distinto, dovrà fare per ognuno di essi un annuo bilancio speciale il quale verrà deliberato a parte.

— Nel caso di spese comuni o divisibili a più Istituti governati da una sola Amministrazione, come sarebbero, per esempio, lo stipendio del Segretario che presta l'opera sua per tutti, la spesa pel mantenimento della sala delle congreghe; tali passività vogliono essere portate nel bilancio di ogni Istituto nella somma che particolarmente gli compete a termini delle precedenti deliberazioni o convenzioni, se ve ne esistono, o in difetto ripartite fra i diversi Stabilimenti in proporzione del rispettivo loro reddito, o del lavoro che ognuno cagiona o dell'utile che gliene ridonda.

Art. 45.

Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensì parte del bilancio, ma vi saranno soltanto riferiti sommariamente ed in cifre complessive, la cui dimo-

strazione particolareggiata farà soggetto di appositi allegati al bilancio medesimo.

— In questi casi è indispensabile che nel bilancio rimanga dichiarata ed osservata la diversa destinazione de' redditi.

Art. 46.

Il bilancio dovrà comprendere in due parti distinte l'*Attivo* ed il *Passivo*, ossia separatamente le entrate e le spese.

Una terza parte comprenderà i *Residui* tanto attivi quanto passivi degli esercizi scaduti, che vi saranno iscritti dopo l'approvazione del conto dell'anno precedente a quello del bilancio, a norma dell'articolo 123 del presente Regolamento.

— *Le spese ordinarie non devono eccedere le rendite ordinarie.* In massima generale il bilancio deve essere regolato in modo che le entrate ordinarie bastino non solo per far fronte alle spese ordinarie, ma presentino ancora qualche margine per quelle straordinarie e pei casi affatto singolari che si potessero presentare lungo l'anno: ed è sempre indispensabile, tranne rarissimi casi di cui la sola Deputazione provinciale può esser giudice, che il totale del passivo non ecceda quello dell'attivo.

— *Indicazione della prima pagina.* La prima pagina del bilancio indicherà soltanto il nome della Provincia, del Circondario e del Comune in cui trovasi l'Istituto, il titolo dell'Istituto, e l'indicazione dell'anno a cui si riferisce il bilancio. Per esempio:

Provincia di....
Circondario di....
Comune di....

Bilancio delle rendite e delle spese dell'Ospedale di . . . .
per l'esercizio 1863.

— *Divisione dell'attivo e del passivo.* Ogni bilancio deve essere diviso in due parti:

Parte 1.ª *Attivo*
Parte 2.ª *Passivo*

alla quale si aggiunge per appendice una parte supplementaria

divisa in due paragrafi *Residui attivi, Residui passivi,* la quale è destinata a comprendere i crediti che rimangono ad esigere, e le spese che rimangono a pagare dopo il termine dell'esercizio che precede quello cui si riferisce il bilancio.

— *Residui attivi e passivi.* La parte 3ª non deve e non può essere riempita all'epoca della compilazione del bilancio cui appartiene, giacchè le partite da descriversi tanto nell'uno che nell'altro paragrafo si desumono dal conto dell'esercizio ancora pendente quando si fa il bilancio, ed è forza aspettare non solo la sua scadenza al 31 marzo dell' anno successivo, ma eziandio la resa e l'approvazione del conto relativo per poterne conoscere le rimanenze, e riportarle nella suddetta parte supplementaria. Così i residui dell'esercizio 1861, scadente al 31 marzo 1862, non potranno essere inscritti nella parte supplementaria del bilancio di quest' ultimo anno, finchè non sia approvato il conto del 1861, il che non può aver luogo se non verso la metà del 1862. Perciò allorquando si forma il bilancio, il titolo supplementario non può essere nè ommesso, nè cancellato, o dichiarato inutile. Deve essere aggiunto e lasciato attualmente in bianco. — Vedi in proposito i commenti all'articolo 123.

Art. 47.

Le entrate e le spese sono ripartite per titoli in ordinarie e straordinarie.

I titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura degli oggetti, e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie.

I numeri d'ordine delle categorie debbono essere continuativi e formare una serie separata per ogni titolo.

— *Suddivisione delle Parti in Titoli.* Ogni parte si divide in due titoli; epperciò la parte 1ª sarà suddivisa in

Titolo 1.° *Entrate ordinarie*
Titolo 2.° *Entrate straordinarie*

e la parte 2ª in

Titolo 1.° *Spese ordinarie*
Titolo 2.° *Spese straordinarie.*

— Tanto l'attivo quanto il passivo consiste di partite, di cui le une solite a rappresentarsi ogni anno e le altre per loro natura

non solo non si rinnovano in tutti gli anni, ma anzi si presentano soltanto per cagione non ordinaria, come sono i legati e le grosse riparazioni.

— *Suddivisione dei titoli in categorie.* I titoli sono divisi in categorie e queste si suddividono in articoli per ravvicinare le esazioni o le spese di specie analoga, avvertendo che i numeri d'ordine delle categorie debbono formare una serie separata per ogni titolo, e che il numero sia delle categorie come degli articoli è indeterminato.

— *Forma materiale del bilancio.* La forma materiale del bilancio deve constare di cinque colonne: nella 1.ª si devono descrivere le categorie e gli articoli, o meglio la natura della categoria e dell' articolo; nella 2.ª le somme ammesse nel bilancio dell'esercizio precedente; nella 3.ª le somme proposte pel presente per ogni categoria: nella 5.ª le determinazioni dell'Autorità che approva il bilancio.

— *Indicazione delle partite bilanciate nell'esercizio precedente.* Siccome voglionsi indicare tanto in attivo quanto in passivo nella colonna seconda del bilancio le somme ammesse per ogni articolo nel bilancio dell' esercizio precedente, così qualora si presentasse il caso di una entrata o spesa stanziata nell'anno precedente, ma che non sia più riprodotta nel nuovo bilancio, dovrà tuttavia inserirsene l'articolo in quest'ultimo, portandone la cifra approvata nella sola colonna seconda, e lasciando tutte le altre successive in bianco. — Codesti articoli figurativi non porteranno però alcun numero d'ordine.

— Se anche si trattasse di un Istituto il cui bilancio venga per la prima volta sottoposto all'approvazione dell'Autorità superiore, si dovrà nullameno scrivere nella suddetta colonna la somma precedentemente destinata all'uso corrispondente. In ogni altro caso, la cifra dell'anno precedente deve intendersi quella che fu approvata dall'Autorità superiore, e non già quella che fosse stata proposta e non ammessa. — Tale colonna rimane senza scritturazione soltanto quando si tratta di entrata o di spesa nuova che non entrava nel bilancio anteriore, o quando si tratta di Istituto affatto nuovo.

— Quanto alle cifre del bilancio antecedente poste nella seconda colonna si conduce la somma da una facciata all' altra sino al termine del titolo senza distinzione di categorie.

— *Numerazione degli articoli.* Ogni articolo deve avere un numero d'ordine progressivo che ricomincia per ciascuna categoria.

— *Ordine da adottarsi per una serie di creditori o debitori.* Quanto all'ordine distributivo degli articoli in ogni categoria esso è indifferente; ma se si tratta d'una serie di debitori o creditori di pigioni, canoni, fitti o simili, è conveniente di seguire o l'ordine di data dei relativi titoli, o l'ordine alfabetico dei nomi, ritenendo che il primo sarebbe più razionale, ed il secondo più adatto per le ricerche.

Descrizione degli articoli. Nella colonna prima del bilancio destinata alla descrizione degli articoli, si daranno le indicazioni necessarie a stabilire la natura ed identità d'ogni articolo e si accennerà specialmente, quando ne sia il caso, prima di tutto il nome del debitore o creditore, poi l'oggetto ed il titolo (se esiste) colle more e rate delle scadenze, il capitale su cui decorrono gli interessi e la tassa di questi. Quanto alle rendite sul Debito Pubblico se ne esprime il numero e la creazione cui si riferiscono.

— Lo spazio in bianco che si lascia ad ogni categoria deve esser tale che permetta generalmente la scritturazione dei subordinati articoli, senza portare la necessità di frequenti allegati, i quali non debbono essere usati se non nei casi indispensabili, giacchè rendono meno agevole l'esame dei bilanci e la compilazione dei ruoli, e la corrispondenza dei registri e dei conti col bilancio. — Perciò ove si avesse in mira di far stampare il modulo del bilancio si deve aver riguardo alle qualità di rendite più comuni per abbondare di spazio nelle relative categorie, avvertendo che l'uso dei moduli stampati non è obbligatorio, sebbene sia desiderabile.

— *Totale delle categorie.* Sia che una categoria consti di un un solo o di più articoli, si deve chiudere con una cifra che ne esprima il totale nella colonna terza. Questa somma si porta nella quarta colonna, la quale deve poi essere a sua volta addizionata alla fine di ogni categoria.

— *Allegati.* Quando una categoria constasse di molti articoli della stessa specie, cosicchè la descrizione loro nel testo del bilancio lo rendesse troppo voluminoso e non vi bastasse la partita ordinaria dei fogli del modulo stampato, sarà in facoltà delle Amministrazioni di aggiungervi degli intercalari o di supplirvi

per mezzo di allegati. In questo secondo caso, che per gli Istituti specialmente di molta entità sarebbe preferibile, gli allegati si suddividono in paragrafi, ognuno dei quali contiene la descrizione individuale di ogni entrata o spesa di specie identica, non ommesse le indicazioni che, come sovra si è già accennato, sono necessarie a stabilire la natura ed identità d'ogni articolo. — Fattane in fine l'addizione, la somma si riporta alla categoria del bilancio cui per propria natura appartiene, ed ove figurerà come articolo collettivo colla menzione dell'allegato, mediante un numero od una lettera particolare.

— L'allegato non giovando che a sgombrare il bilancio della descrizione di molti capi di rendita o spesa di pochissima entità, perciò l'opportunità o non di farne uso, dipender deve dalla maggiore o minore necessità di particolarizzare tali piccoli capi, talchè esso può ritenersi sovrabbondante, quando l'articolo contiene soltanto tre o quattro partite, e molto più se ne conta due od una sola. Perciò ad esempio di quanto si pratica nel bilancio dei Comuni si farà uso dell'allegato allorchè la categoria abbraccia un numero maggiore di cinque debitori di somme minute.

— Nei casi in cui si forma l'allegato per evitare non solo una scritturazione inutile, ma una soverchia lunghezza nel bilancio, vuolsi avere presente che in quest'ultimo devesi soltanto portare la somma totale dell'articolo, di cui le singole parti si trovano descritte nell'allegato.

— Giova avvertire che non si può supplire alla designazione degli articoli speciali e delle parti minute che li compongono rimandando all'inventario ove sono descritti i titoli di credito ed i censi, e le annualità. — Il bilancio deve essere completo, e perciò contenere o negli articoli, o negli allegati, le singole riscossioni ed i singoli pagamenti da farsi.

— Trattandosi d'un allegato riflettente censi, canoni e livelli vuolsi compilare nel modo seguente: la prima colonna deve servire per la designazione del canone o censo; la seconda pel nome e cognome del debitore; la terza per la data del titolo; la quarta per 'ammontare del capitale; la quinta per l'ammontare dell'interesse annuo; ed un'ultima colonna per le osservazioni.

Quando poi l'allegato rifletta la riscossione di rendite in natura, la 1ª colonna deve servire per la designazione degli oggetti, se cioè grano, meliga, vino, ecc.; la 2ª pel nome e cognome del de-

debitore; la 3ª pel titolo del debito; la 4ª pel quantitativo dei detti oggetti; e la 5ª pel loro valore calcolato dietro la meta della mercuriale.

— Quando gli allegati vengano adottati, essi fanno parte integrante del bilancio, epperciò devono essere certificati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Amministrazione, ed uniti e cuciti in altrettanti esemplari all'originale di quello come pure alle copie che ne occorrono, avvertendo per quanto è possibile che siano di grandezza eguale a quella del bilancio.

— L'uso degli allegati non è però obbligatorio, e deve anzi evitarsi quando non ne risulti troppa lunghezza nel testo del bilancio.

— *Colonna destinata per le determinazioni superiori.* La colonna quinta del bilancio, tanto in attivo che in passivo, essendo riservata per l'Autorità cui spetta di approvare il bilancio, dovrà lasciarsi dalle Amministrazioni perfettamente in bianco sull'originale del bilancio, salvo a riportare poi sulle copie le annotazioni che vi troveranno dopo l'approvazione. Tale colonna deve conservare la sufficiente larghezza per le osservazioni che possono occorrere, e perciò non sarà minore della quinta parte della facciata.

Art. 48.

Nel titolo primo dell'*Attivo* del bilancio, ossia nelle entrate ordinarie, dovranno descriversi:

Il fondo di cassa e di avanzo degli esercizi anteriori apparente dal conto approvato dell'esercizio precedente, non che l'eccedenza dei redditi che risultasse senza destinazione dal bilancio dell'esercizio che trovasi in corso.

Le rendite delle quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario fra quelle che si sogliono verificare annualmente o ad intervalli determinati tanto in danaro quanto in prodotti o generi in natura, e così i fitti e prodotti delle farmacie e delle giornate dei ricoverati a pagamento, il prodotto di lavori o manifatture, e qualsiasi altro provento.

Un'apposita categoria sarà aperta colla denomina-

zione *Casuali*, nella quale si dovranno iscrivere i proventi che non sono per propria natura applicabili ad alcuna delle altre categorie e non ne richiedono, per la loro importanza, una nuova.

— ***Modulo del bilancio pel Titolo* 1° *della Parte* 1ª**. **Il titolo primo dell'attivo, ossia delle entrate ordinarie, deve comporsi nel modo seguente:**

Parte 1ª — Attivo.

TITOLO 1°. — *Entrate ordinarie.*

CATEGORIA 1ª.

Fondi di cassa e di avanzo degli esercizi anteriori.

Art. 1. Fondo di cassa rimasto d'avanzo sull'esercizio 1861 come dal conto di detto anno approvato li . . . .

Art. 2. Generi in natura d'avanzo sullo stesso esercizio, cioè . . . .

CATEGORIA 2ª.

Fitti di case, edifizi e molini.

Art. 1. Da N. N. per fitto della casa situata . . . . . in forza della capitolazione del . . . . per anni nove finienti il . . .

Art. 2. Da N. N. per l'edificio di un filatore in seta posto nel luogo di . . . locatogli per instromento delli . . . rogato . . . per il termine d'anni . . . scadenti il . . .

Art. 3. Da N. N. per un molino a grano, situato a . . . . . come da ordinato di deliberamento del . . . . per anni . . . . scadenti il . . . .

CATEGORIA 3ª.

Fitti di beni rurali.

Art. 1. Da N. N. per la cascina di 60 giornate beni a . . . . regione . . . . il di cui affittamento è stato rinnovato per un novennio con instromento del . . . . rogato . . . . scadente il . . . .

Art. 2. Da N. N. per giornate . . . . di beni sparsi nel terri-

torio di . . . . . regione . . . . come da capitolazione del . . . . scadente il . . . .

Art. 3. Da N. N. per una cascina con molino annesso per la pesta del riso, di giornate 450, sita nei territori di . . . composta di prati, campi e risaia, affittata con instromento del . . . . . scadente il . . . .

Art. 4. Dal medesimo per una vigna con casa civile e rustica di giornate 30 circa, sita a . . . . per instromento dello stesso giorno, scadente il . . . .

Categoria 4ª.

Rendite e prodotti in natura.

Art. 1. Da N. N. per ettolitri . . . . grano e segala, ammontare dell'annuo fitto così convenuto della cascina . . . regione . . . come da ordinato di deliberamento del . . . . . scadente il . . . . quali generi in natura secondo il prezzo ordinario montano a lire . . . .

Art. 2. Da diversi per appendizi in natura, come dalla descrizione fattane nell'unito allegato N. . . . valutati a lire . . .

Categoria 5ª.

Prezzo di tagli ordinarii di boschi.

Art. 1. Da N. N. per prezzo del taglio di 80 tavole di bosco ceduo a . . . . . . deliberatogli con atto del . . . . per il prezzo di . . . .

Art. 2. Prodotto a calcolo di altre piante sparse nei beni . . .

Categoria 6ª.

Rendite sul Debito Pubblico Nazionale o Civico.

Art. 1. Cartella N. . . . . del Debito Pubblico Nazionale, creazione . . . . di rendita . . . .

Art. 2. Altra N. . . . del Debito civico di Genova dell'anno . . . per la rendita di . . . .

Categoria 7ª.

Interessi di capitali, annualità, censi, canoni, ecc.

Art. 1. Da N. N. interessi del capitale di lire . . . . mutuatogli con instromento del . . . rogato . . . . al 5 per 0[0 resti-

tuibile fra anni . . . . inscritto all'ufficio delle ipoteche di . . . . .

Art. 2. Dalla Comunità di . . . interessi al 5 per 0/0 del capitale di lire . . . . mutuatole per anni . . . . con instromento del . . . . inscritto il . . . . all'ufficio delle ipoteche di . . . . .

Art. 3. Da N. N. interessi del censo perpetuo portato da instromento del . . . . inscritto il . . . . . . all'ufficio delle ipoteche di . . . .

CATEGORIA 8ª.

Fitti e prodotti delle farmacie.

Art. 1. Da N. N. per fitto della farmacia di questo pio Istituto locatagli con atto del . . . . . per anni . . . . . al prezzo di . . . .

Art. 2. Da N. N. Direttore della spezieria di quest'istituto esercita ad economia, per la parte del prodotto della medesima a calcolo . . . .

CATEGORIA 9ª.

Prodotto delle giornate dei ricoverati a pagamento.

Art. 1. Dal Ministero della Guerra prodotto a calcolo delle giornate dei militari ricoverandi in quest'ospedale.

Art. 2. Dall'Economo interno dell'ospedale per giornate di cura di altri infermi a pagamento, a calcolo . . . .

CATEGORIA 10ª.

Prodotto o prelevate dalle manifatture.

Art. 1. Da N. N. agente incaricato della direzione delle manifatture diverse del pio Istituto per prodotto presunto a calcolo.....

Art. 2. Altra prelevata che si calcola dagli utili in genere della manifattura per supplire alle spese correnti dell'Istituto.

CATEGORIA 11ª.

Casuali.

Art. 1. Prodotto presunto delle multe da attribuirsi a questo ospedale.

Art. 2. Prodotto a calcolo degli effetti de' ricoverati defunti in questo spedale.

Art. 3. Per donazioni ed elemosine in contratti a calcolo.

— *Fondo d'avanzo dell'esercizio anteriore.* Il primo articolo della parte attiva essendo il fondo libero tanto in danaro che in generi rimanente dall'esercizio anteriore a quello in corso, determinato dall'ordinanza di approvazione del conto relativo, resta evidente, che per esercizio anteriore non si deve intendere quello che precede immediatamente l'anno per cui si fa il bilancio, ma bensì quello antecedente a quest'ultimo: così per esempio, trattandosi della compilazione del bilancio pel 1863, sarà il fondo del conto 1861.

— *Inutilità di conservare articoli estranei all'Istituto.* Riguardo agli articoli in cui si suddividono le categorie, il loro numero è indeterminato; quelli accennati nel modulo sovra tracciato hannosi da ritenere semplicemente per modo d'esempio, cosicchè ogni Istituto dovrà descrivere sotto alle singole categorie del suo bilancio, e a seconda della loro rispettiva destinazione, quei soli articoli di entrata o di spesa che gli sono proprii, tralasciando quelli del modulo che non lo riflettessero, ed aggiungendo quegli altri che per la diversa natura delle sue rendite o passività gli occorressero.

— *Facoltà di aggiungere qualche nuova categoria.* Le entrate o le spese che non fossero indicate in veruna delle categorie in cui si divide il bilancio, saranno collocate in quelle che presentano maggiore analogia. Se però occorresse qualche entrata o qualche spesa, la quale non possa, nemmeno per analogia, essere classificata in alcuna delle categorie accennate, essa potrà far oggetto di una categoria distinta con numerazione progressiva.

— *Mancanza di rendite o spese della qualità compresa in alcune categorie del modulo.* Abbenchè un Istituto non abbia rendite o spese appartenenti alle singole categorie, dovrà tuttavia per la regolarità e sicurezza delle verificazioni descriverle tutte indistintamente nel bilancio per numero ed intitolazione, lasciando in bianco quelle che non somministrano oggetto di scritturazione, ed apponendovi unicamente la parola *nulla* nella prima colonna, e segnando con piccole linee trasversali, o con virgolette le tre colonne destinate alle cifre, affinchè tutte le categorie conservino invariabilmente il numero d'ordine loro segnato. — Suppongasi un Istituto che non abbia rendite di beni rurali affittati; si scriverà nel suo bilancio al titolo 1° della parte prima;

Categoria 3ª, nulla.

Un Istituto le cui rendite consistano in una Cedola del Debito Pubblico, scriverà nel suo bilancio:

Categoria 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, nulla.

Categoria 6ª. Cartella N. . . . del Debito Pubblico . . . . L. 200.

Categoria 7ª all' 11ª, nulla.

La stessa norma vuolsi applicare ai casi in cui l'Istituto non faccia spese della natura di quelle indicate nelle varie categorie della parte seconda del passivo.

— *Definizione delle entrate e spese ordinarie.* In generale per entrate o spese ordinarie devonsi ritenere quelle che hanno un carattere permanente, e che si producono annualmente in somme presso a poco eguali.

— *Entrate che si devono comprendere nel bilancio.* Si debbono comprendere nel bilancio quelle sole entrate che si maturano nel giro dei dodici mesi dell'anno cui esso bilancio si riferisce, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre. Bensì possono poi le medesime essere ancora comprese nel conto di quell'anno, sebbene riscosse nei tre primi mesi dell'anno successivo, giacchè l'esercizio finanziario di un anno, cioè il tempo utile per compirne le operazioni, si estende sino al 31 marzo dell'anno dopo, come è stabilito dall'art. 108 del Regolamento in esame, per agevolare ai Tesorieri ed alle Amministrazioni l'appuramento della contabilità. Per conseguenza il bilancio può bensì contenere nella parte dell'entrata o dell'uscita straordinaria, rendite o spese di un anno anteriore state ommesse nel relativo bilancio; ma non mai redditi o pagamenti che riguarderebbero un anno avvenire, fossero anche del primo giorno dell'anno.

— Nei primi tre mesi di ogni anno sonovi perciò aperti due distinti esercizi finanziarii ciascuno dei quali ha le sue entrate e le spese speciali inerenti all'anno da cui devono prendere il nome, e da non confondersi mai tra di loro.

— Nessun articolo certo d'entrata deve esser ommesso nella formazione del bilancio: e vi si devono pur anche comprendere quelli incerti e soltanto probabili, secondo l'ordinario andamento delle cose, inscrivendoli nella categoria delle rendite eventuali nella somma che l'esperienza degli anni scorsi farà conoscere più verosimile.

— *Entrate eventuali.* Le entrate eventuali possono essere ordinarie e straordinarie. — Fra le ordinarie si annoverano le solite

elemosine che si raccolgono a pro dei pii Istituti, le multe che vengono loro annualmente attribuite, e simili. E fra le straordinarie figurano i legati che un'Opera pia potesse durante l'anno conseguire, ed altre cotali eventualità che non hanno un carattere periodico.

— *Entrate non eventuali*. Le entrate non eventuali sono certe o variabili. — Le certe sono quelle il cui montare è determinato come i fitti, le pigioni, i censi risultanti da contratto. Le incerte sono quelle la cui somma è indeterminata, o perchè il contratto non siasi ancora inteso, o perchè dipendenti da eventi più o men favorevoli, come i prodotti rurali di beni tenuti ad economia.

— Le entrate variabili devono essere scritte in bilancio nella loro quota più probabile, la quale (salvo circostanze particolari) è quella avveratasi nell'anno in corso, o nel precedente; ma si avrà sempre l'avvertenza di accennare che l'indicazione del montare è fatta solamente a calcolo, o di spiegare in altro modo che non è assoluta.

— *Farmacie, opifizi e simili*. Gli Istituti che racchiudessero farmacie, manifatture, opifizi, laboratori o simili, attivati coll'opera dei ricoverati od altri, ma coi loro capitali e per proprio conto, dovranno tenerne distintamente i conti senza confonderli con quelli del resto del loro patrimonio, e porteranno alle categorie 8ª e 10ª del titolo 1° della parte 1ª del loro bilancio annuo, non la totalità del prodotto di quelli, ma la parte soltanto degli utili che crederanno di poterne prelevare senza arenare l'andamento della loro industria o commercio; nell'ordinato poi d'esame del bilancio si renderà ragione dello stato generico della suddetta contabilità speciale, e delle basi che hanno servito di norma per determinare il prelevamento, e si osserverà nel resto quanto trovasi disposto nel capo sesto del Regolamento in esame.

— *Entrate procedenti da oggetti in natura*. Anche le entrate procedenti da oggetti in natura devono far parte della contabilità dei pii Istituti, ed essere perciò comprese nei loro bilanci; desse constano particolarmente delle seguenti specie: 1° Fitto dei beni rurali pagabile in generi, come in alcuni luoghi si pratica; 2° Appendici in natura che, secondo la consuetudine dei luoghi, vengono aggiunte al fitto in danaro di beni rurali; 3° Censi, canoni, livelli ed altre simili prestazioni che fossero eziandio in tutto od in parte pagabili in natura; 4° Montare delle rendite e prodotti

in natura che si ricavano dagli stabili nei casi in cui siasene permessa la coltivazione ad economia, a massarizio e simili.

— Il montare presunto di queste rendite sia in quantità, che in valore effettivo, si calcola pure nel modo il più verosimile, togliendo per base la media di un dato numero di anni precedenti ed il prezzo corrente dei generi. Esse si descrivono nella Categoria 4ª del Titolo 1°, se sono entrate ordinarie, e nella Categoria 5ª del Titolo 2° se sono straordinarie, e formano tanti articoli quante sono le provenienze e le specie loro. Se ne esprime la quantità in misura o peso decimale, e se ne porta in colonna il valore presunto, come si fa per tutti gli altri articoli di entrata. Se constassero di molti articoli si potrà ugualmente comprenderle in appositi allegati.

— *Necessità di convertire in danaro i redditi in natura.* Gli Istituti che possedono redditi in natura procureranno studiosamente di convertirli definitivamente in danaro, dando in affitto i beni che fossero in ora condotti ad economia e convenendone il prezzo in una determinata somma di danaro a vece dei generi in natura che attualmente ne ottengono. Essi vi troveranno il vantaggio di maggior semplicità ed esattezza di contabilità, di maggior certezza di reddito disponibile, di minori spese d'amministrazione, e di minore risponsabilità degli amministratori. — Si ritengano a questo riguardo i commenti posti all' art. 143 infra.

— *Goldita di beni a favore di persone addette al servizio dell'Istituto.* Alla Categoria 4ª del Titolo 1° della Parte 1ª deve pure portarsi il reddito approssimativo dei beni, giardini e simili che fossero concessi in usufrutto a persone addette al servizio di un Istituto, coll'avvertenza però che la stessa somma si porta in passivo subito dopo lo stipendio di quelle persone, notando per quale cagione loro è stata conceduta.

— *Rendite affette a qualche peso speciale.* Qualora un Istituto possedesse articoli di rendita affetta a qualche peso speciale, o a cui altre corporazioni od individui avessero diritto di partecipazione o fissa o proporzionale per mezzo di annualità in denaro od in generi, se ne dovrà indicare la provenienza e l' uso, anche nella parte attiva, facendovi le opportune annotazioni e dimostrandone quindi l' impiego nella parte passiva alla Categoria 6ª del Titolo 1°.

Art. 49.

Nel titolo secondo delle entrate straordinarie dovranno descriversi·

Le riscossioni di capitoli che venissero rimborsati;

Il prezzo di beni venduti, o di tagli straordinari di boschi;

I legati, eredità, donazioni e qualsiasi altra entrata non ordinaria.

— *Modulo del Titolo 2° dell'Attivo.* Il Titolo 2° dell'Attivo, ossia delle entrate straordinarie, deve comporsi nel modo seguente:

Parte 1ª — Attivo.

TITOLO 2°. — *Entrate straordinarie.*

CATEGORIA 1ª.

Rimborso di capitali, riscatti di censi e simili.

Art. 1. Da N. N. per restituzione del mutuo fattogli con instromento del . . . rogato . . . la di cui mora scade il . . .

Art. 2. Da N. N. per rimborso del capitale censo constituito con atto del . . . per cui ne ha dato apposito diffidamento.

CATEGORIA 2ª.

Prezzo di case e beni venduti.

Art. 1. Da N. N. per seconda rata del prezzo di una casa vendutagli con instromento del . . . con approvazione portata da decreto . . .

Art. 2. Da N. N. per prezzo di una pezza bosco e gerbido deliberatagli con atto del . . . in seguito a decreto d' autorizzazione in data del . . .

CATEGORIA 3ª.

Prezzo di tagli straordinari di boschi.

Art. 1. Da N. N. per prezzo di N. . . . piante d'albera aggiudicategli con deliberamento del . . . pagabili in . . .

CATEGORIA 4ª.

Legati, eredità e donazioni.

Art. 1. Da N. N legato in denari fatto a quest'Ospedale con testamento del . . . . rogato . . . . accettato con Sovrana autorizzazione di cui in Regio Decreto del . . .

Art. 2. Da N. N. per il legato . . .

CATEGORIA 5ª.

Altre entrate diverse straordinarie.

Art. 1. Da N. N. . . .

— *Impiego fruttifero delle entrate straordinarie.* Qualora fra le entrate straordinarie si annoverasse la riscossione di qualche capitale impiegato, di un legato, o di qualsiasi altra attività faciente parte dell'asse patrimoniale dell' Istituto, non si dovrà destinarlo ad altro uso che per impiego fruttifero, in guisa che le sostanze di quello non vadano mai soggette a diminuzione, nè rimangano inoperose, ma progressivamente si aumentino.

— *Annualità arretrate da riscuotere.* Fra le entrate straordinarie si dovranno pure comprendere le annualità e gl'interessi o fitti di cui un Istituto fosse per qualsiasi titolo creditore oltre l'anno per cui si forma il bilancio, se pure tali entrate non fossero già state comprese nei bilanci anteriori o ne fossero state eliminate o non figurassero fra i residui attivi. Questa avvertenza è specialmente diretta agli Istituti che per la prima volta sono tenuti a sottoporre il loro bilancio all' approvazione superiore, ed ha per iscopo di farli godere per la riscossione di detti arretrati dei mezzi più facili ed efficaci che accorda l'art. 13 della Legge 20 novembre 1859, cioè dei privilegi fiscali, e dei quali non potrebbero in difetto prevalersi.

Art. 50.

Nel titolo primo del *Passivo* del bilancio dovranno descriversi le spese ordinarie, cioè quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi cui provvede l'Opera pia, o stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

— *Modulo del Titolo 1° del Passivo.* Il Titolo 1° del *Passivo*, ossia delle spese ordinarie, deve comporsi nel modo seguente:

Parte 2ª — Passivo.

TITOLO 1°. — *Spese ordinarie.*

CATEGORIA 1ª.

Contribuzioni ordinarie.

Art. 1. All'esattore dei tributi di ... per le contribuzioni dei beni posti nei territori di ...

CATEGORIA 2ª.

Riparazioni e manutenzione ordinaria degli stabili, spese di coltivazione, assicurazioni contro gli incendii, contro la grandine, ecc.

Art. 1. A N. N. per prezzo delle riparazioni attorno a .... aggiudicategli con ordinato del ...

Art. 2. Somma a calcolo per provvista di N. 100 piantini d'albera da aggiungersi nelle rive dei beni del pio Istituto.

Art. 3. Premio annuo portato da polizza in data del ... per assicurazione contro gli incendii della casa ...

CATEGORIA 3ª.

Interessi, censi ed annualità perpetue.

Art. 1. A N. N. per interesse del capitale di lire.... mutuato all'Ospedale con instromento del ...

Art. 2. A N. N. per proventi del censo costituito con instromento del ...

Art. 3. A N. N. per annualità perpetua censuaria costituita con instromento del ...

CATEGORIA 4ª.

Legati di pensioni, censi vitalizi, annualità temporarie.

Art. 1. A N. N. pensione legatagli a carico di quell'Ospedale da ... come da suo testamento del ...

Art. 2. A N. N. censo vitalizio costituito con instromento del . . .

Art. 3. A N. N. annualità da pagarsegli per anni . . . principianti il . . . per . . . e regolata da instromento del . . .

CATEGORIA 5ª.

Legati per servizi funebri e religiosi.

Art. 1. A N. N. parroco per legato di anniversario perpetuo portato dal testamento del fu . . . in data del . . .

Art. 2. Fondo annuale preparatorio per gli esercizi spirituali da darsi ogni cinque anni in questo luogo in forza del legato del fu . . . come da suo testamento del . . .

CATEGORIA 6ª.

Assegnamenti e compartecipazioni sui redditi del pio Istituto.

Art. 1. A N. N. per un terzo del reddito netto del legato . . . come da testamento del . . .

Art. 2. Ai parenti poveri del fu . . . . compartecipazione fissa sul legato dal medesimo fatto come da testamento del . . .

Art. 3. Importare delle distribuzioni a carico del legato come da....

CATEGORIA 7ª.

Spese d'amministrazione esterna.

Art. 1. Fondo per le spese d'ufficio, cioè carta, penne, registri, legna e lume.

Art. 2. Spesa a calcolo per la carta bollata del bilancio, conto, mandati ed altri atti dell'Amministrazione.

Art. 3. Quota a carico di quest'Opera pia per lo stipendio all'impiegato governativo incaricato del servizio delle Opere pie nel Circondario.

Art. 4. Stipendio a . . . segretario dell'Amministrazione.

Art. 5. Idem a . . . scrivano presso la segreteria.

Art. 6. Idem a . . . tesoriere, stipendio fisso.

Art. 7. Idem a . . . economo ed agente esterno dei beni.

CATEGORIA 8ª.

Stipendi e salari agli impiegati interni.

Art. 1. A N. N. economo interno e cappellano per l'assistenza agli infermi nell'Ospedale per annuo stipendio.

Art. 2. A N. N. medico in primo per la cura degli infermi poveri ricoverati.

Art. 3. A N. N. chirurgo.

Art. 4. A n.° 3 Suore della carità incaricate del servizio interno dell'Ospedale ed assistenza agli infermi.

Art. 5. A N. N. infermiere per suo salario.

Art. 6. A N. N. cuoco.

Categoria 9ª.

Spese di culto.

Art. 1. Manutenzione della cera ed olio all'altare della cappella interna dell'Ospedale.

Art. 2. Riparazioni e manutenzioni delle suppellettili, biancheria e simili della stessa cappella.

Categoria 10ª.

Elemosine in danaro ed oggetti in natura.

Art. 1. Fondo per la settimanale elemosina ai poveri locali inscritti alla beneficenza.

Art. 2. Valore di 6 ettolitri di grano da ridursi in pane e distribuirsi ai poveri nell'anno.

Art. 3. Fondo a calcolo per l'annuale distribuzione nell'inverno di effetti di vestiario e vestimenta ai poveri.

Categoria 11ª.

Manutenzione dei ricoverati ed inservienti.

Art. 1. Consumazione in natura di oggetti diversi descritti nell'unito allegato N. . . .

Art. 2. Provvista del pane.

Art. 3. Provvista della carne.

Art. 4. Altri commestibili diversi.

Art. 5. Per legna ed altri combustibili.

Art. 6. Per vino ettolitri . . . calcolati a L. . . . caduno.

Art. 7. Altre provviste minute diverse.

Categoria 12ª.

Medicinali.

Art. 1. Spese per la provvista dei medicinali ai poveri infermi.

Art. 2. **Fondo per la provvista e mantenimento** delle droghe e **materie prime** per la farmacia tenuta ad economia.

CATEGORIA 13ª.

Manutenzione di effetti mobili del vestiario e lingeria ai ricoverati.

Art. 1. Fondo per le riparazioni e manutenzione di mobili ed effetti mobili del pio Istituto.

Art. 2. Idem per rinnovazione annuale della lingeria.

Art. 3. Idem per il vestiario dei ricoverati.

Art. 4. Spesa a calcolo per il bucato.

CATEGORIA 14ª.

Assegnamenti per doti, studi, arti e mestieri.

Art. 1. Distribuzione di due doti a povere zitelle maritande in adempimento al legato . . .

Art. 2. Pensione assegnata a N. N. per continuare gli studii ad . . . secondo il legato . . . ed in forza di deliberazione del . . .

Art. 3. Assegnamento annuo a poveri giovani per avviarli a qualche arte o mestiere.

CATEGORIA 15ª.

Sussidi e concorsi diversi in opere di beneficenza.

Art. 1. Tangente a carico di questo pio Istituto nella spesa di mantenimento dei trovatelli.

Art. 2. Annuo sussidio al Ricovero di mendicità provinciale deliberato con atto del . . .

Art. 3. Altro a favore dell'Asilo infantile di questo luogo.

CATEGORIA 16ª.

Spese casuali.

Art. 1. Fondo per oggetti diversi non preveduti.

Art. 2. Idem per retrodazione di pensioni a ricoverati.

— *Articoli di spesa di quantità incerte.* Gli articoli di spesa che riguardano passività suscettive di aumenti o diminuzioni a seconda delle circostanze, debbono calcolarsi nelle somme approssimative le più verosimili: quando non si creda conveniente la misura dell' anno precedente o la media degli esercizi anteriori, si dovranno esprimere i motivi.

— Le Congregazioni di carità che non amministrano speciali Istituti, non potendo avere un segretario stipendiato, la spesa che possa loro occorrere pei lavori di scritturazione, deve essere portata sotto questa qualificazione, e non come stipendio del segretario.

— *Spese per doti e simili.* Gli Stabilimenti di carità e beneficenza che hanno per obbligo alcune spese da farsi soltanto ogni due, tre o maggior numero d'anni, come esercizi spirituali, distribuzioni di doti o simili, debbono tuttavia considerarle come ordinarie, affinchè nell'anno in cui cadono non manchi il mezzo per adempierví, e perciò stanzieranno annualmente la metà, il terzo od altra quota proporzionale della totale spesa, salvo a riportarla da un esercizio all'altro per mezzo dei residui passivi sino a quello in cui ne occorrerà la effettuazione col pagamento della somma totale.

— *Spese d'amministrazione esterna.* Nella parte passiva, fra le spese d'amministrazione esterna, nella categoria 7ª, si hanno da comprendere tutte quelle che riguardano le spese d'uffizio e gli stipendi regolari degli impiegati la cui opera non va direttamente a benefizio dei poveri o dei ricoverati, ma riflette soltanto l'amministrazione economica dell'asse patrimoniale del pio Istituto.

— *Stipendi e salari agli impiegati interni.* Per l'opposto alla successiva categoria 8ª vogliónsi stanziare tutti quegli altri stipendi e salarii di persone destinate specialmente alla cura ed assistenza immediata e personale dei poveri e dei ricoverati.

— *Generi in natura.* Gli Istituti che consumano in natura i generi che ricavano dai loro beni tenuti ad economia od altrimenti, devono farli ugualmente figurare nella parte passiva (categoria 11ª) del loro bilancio come li hanno compresi nell'attiva, e li descriveranno distintamente per ogni articolo in apposito allegato portando quindi ai successivi articoli della suddetta categoria 11ª le somme in danaro che ancora occorressero pei singoli articoli di spesa, oltre a quelle già assegnatevi con generi in natura.

Art. 51.

Fra le spese di cui all'articolo precedente dovrà comprendersi la quota che ogni Opera pia deve versare

nelle casse dello Stato, a termini dell'articolo 17 della Legge.

Un Decreto reale determinerà ogni anno l'ammontare di questa spesa e, accertato il complessivo della rendita ordinaria di tutte le Opere pie desunta dalla tabella riepilogativa di cui all'articolo 60, stabilirà la base proporzionale del riparto della spesa suaccennata pel totale di detta rendita.

Il Ministero dell'Interno notificherà ai Governatori tale base proporzionale di riparto, e colla scorta di essa e della tabella suddetta si procederà allo stabilimento della quota cadente a carico di ciascuna Opera pia.

— *Confronto tra il sistema attuale e quello del Regolamento 21 dicembre 1850.* È da ritenere che questa disposizione ha portato un'innovazione sostanziale al sistema che vigeva per lo addietro nelle antiche Provincie del Regno sia nella gravezza del carico, come nel modo di ripartirlo.

Mentre infatti sotto il Regolamento 21 dicembre 1850 i pii Istituti di ciascuna Provincia che avevano un reddito complessivo superiore alle it. L. 15[m., concorrevano proporzionatamente ciascuno al pagamento dello stipendio di un segretario che non oltrepassava le L. it. 1800, ora invece tutte indistintamente le Opere pie delle Provincie ove è in vigore la Legge 20 novembre 1859 ed il relativo Regolamento, deggiono concorrere, ciascuna in ragione della sua rendita, a versare nelle casse dello Stato una somma complessiva che sia il cumulo degli stipendii di tanti Segretarii a L. 3,000 quanti sono i Capoluoghi di Provincia, e tanti Applicati a L. 1,200 quanti sono i Circondarii.

L'esempio quindi del passato, ed il confronto delle somme pagate sotto l'impero del Regolamento 21 dicembre 1850 con quelle dovute a termini della Legge in vigore non può condurre alle conseguenze che alcune delle Opere pie avrebbero dedotte per la continuazione dello stesso sistema. *Dispaccio del Ministero Interni al Governatore di Torino.*

— *Differenza tra il contributo per lo stipendio degli Impiegati e quello per gli Esposti.* Diverso è il processo per la imposizione

della quota relativa allo stipendio degli impiegati governativi, da quello che si osserva per il concorso nella spesa dei trovatelli.

Per il còmputo del contributo degli Esposti decretato dalle RR. Patenti 15 ottobre 1822, vi hanno speciali istruzioni le quali additano che debba eseguirsi sul reddito di ciascuna Opera pia depurato da certi articoli ivi designati; quanto all'altro contributo invece, la quota imposta a ciascun Istituto vuol essere calcolata in proporzione della sua rendita ordinaria definita preventivamente nell'articolo 48. La diversità quindi dei principii dai quali hanno origine i due contributi trae seco una differenza sostanziale nei risultati, per cui da un fatto non può trarsi ragionevolmente un termine di confronto per l'altro. *Dispaccio 9 luglio 1861 del Ministero Interni al Governatore di Pavia.*

— *Estensione dell'obbligo del contributo.* L'obbligo del concorso si estende a tutte indistintamente le Opere pie, e quindi anche a quelle che hanno una rendita inferiore a L. 300. La circostanza infatti che l'art. 192 del Regolamento in esame dispensa gli Istituti di rendita inferiore a quella cifra dalle formalità stabilite per i bilanci ed i conti, non può per la natura sua influire a sottrarle dagli effetti di una disposizione di legge che è generale e senza restrizioni di sorta. *Dispacci del Ministero dell' Interno 11 dicembre 1861 al Prefetto di Piacenza, e 3 gennaio 1862 al Prefetto di Milano.*

— Questa disposizione inoltre non può incontrare alcun ostacolo per la sua natura di Legge di ordine pubblico, nelle prescrizioni particolari di privati le quali avessero stabilito che la integralità dei fondi fosse devoluta ad opere di beneficenza. *Dispaccio 19 marzo 1862 del Ministero Interni al prefetto di Milano.*

— *Basi pel conteggio del contributo.* In mancanza delle tabelle riepilogative dei bilanci, si è ritenuto che si debba prendere per base la rendita ordinaria quale è definita nell'art. 48 del Regolamento in esame, verificatasi per ciascuna Opera pia nell'ultimo esercizio finanziario approvato. *Circolare 12 novembre 1861 del Ministero Interni ai Prefetti dell'Emilia, Marche ed Umbria.*

— Vedi pure i commenti al successivo articolo 52.

Art. 52.

Sarà del pari stanziata fra le spese ordinarie la somma dovuta per concorso nella spesa di mantenimento degli

esposti da quelle Opere pie che dalla legge sono chiamate a tale contributo.

Esso sarà proposto dalla Deputazione provinciale per ogni singola Opera pia, e determinato con reale Decreto sulla proposta del Ministero.

— *Origine e natura del contributo.* Questa disposizione trova soltanto la sua applicazione nelle antiche Provincie del Regno dove il contributo dipende dalle RR. Patenti 22 ottobre 1822, che stabilisce all'articolo 5:

« Le Congregazioni di carità negli antichi Stati di terraferma, e le Commissioni degli ospizii nel Ducato di Genova si riuniranno ogni anno nel mese di luglio coll'intervento dell'Intendente, e visto lo stato che verrà alle medesime presentato dall'Amministrazione particolare degli esposti, avuto riguardo al sussidio del R. Erario già stabilito ed ai redditi degli Ospizii particolarmente destinati a quest'uso, stabiliranno la somma di concorso che potranno somministrare le Opere pie della Provincia, senza pregiudizio del principale loro istituto.

« Questa determinazione verrà dall'Intendente trasmessa all'Azienda economica dell'interno, la quale con un parere l'accompagnerà alla Segreteria di Stato degli affari interni per la nostra approvazione. »

— Per effetto di queste RR. Patenti venne stabilita una compartecipazione, o, a meglio dire, una prelevata sui redditi delle Opere pie in genere a titolo di concorso nelle spese degli esposti, per cui questo contributo avendo i caratteri di una spesa obbligatoria, non è il caso che i pii Istituti ne possano andare esenti. La condizione che tale concorso debba avere luogo senza pregiudizio del principale istituto delle Opere pie, vuole intendersi in senso relativo e non assoluto, perchè in diretto renderebbe affatto illusoria la disposizione che prescrive il contributo. *Dispaccio 27 settembre 1853 del Ministero Interni all'Intendente generale di Novara.*

— *Norme per il riparto del contributo.* Trattandosi di venire alla fissazione del contributo, è da ritenersi che non sia conforme allo spirito delle RR. Patenti di fissare preventivamente una somma complessiva per Provincia, o per Circondario, e quindi farne il riparto fra le Opere pie, ma che invece si debba riconoscere la somma

per cui può ciascuna concorrere nella spesa di cui si tratta, apprezzamento questo sul quale appunto la Deputazione provinciale deve pronunziarsi e formulare conseguentemente le sue proposte.

Ed al riguardo è utile che si abbiano presenti le norme segnate nella circolare della già Azienda dell'Interno del 16 febbraio 1852 a seconda della quale si doveva ritenere per base il prelevamento del 2 p. 0[0 sulle rendite ordinarie di ciascuna Opera pia, depurate dalle spese patrimoniali e di amministrazione esterna; dal costo di mantenimento dei ricoverati *a pagamento* nei ritiri, convitti ed altri ospizii, e dal prodotto delle azioni o sottoscrizioni volontarie in favore dei Ricoveri di Mendicità ed altri Istituti. *Dispaccio 23 gennaio 1861 del Ministero Interni al Governatore di Alessandria.*

— Vedi pure i commenti al precedente articolo 51.

Art. 53.

Un'apposita categoria sarà esclusivamente destinata alle spese *Casuali*, cioè a quelle che sono di natura affatto accidentale, non comprese in alcuna delle categorie del bilancio, e non sono di tale importanza da richiedere l'istituzione di speciale categoria.

— *Spese casuali.* Vuole la prudenza che per far fronte alle spese imprevedute sia stanziata nella categoria 16 del titolo 1° del passivo una discreta somma, secondo la condizione degli Istituti e la natura delle altre spese più o meno variabili. Può tenersi per norma di non oltrepassare per tale oggetto il decimo della rendita, ma non deve degenerare in un mezzo indiretto di uguagliare il passivo all'attivo, e di conservare senza bisogno la disponibilità di tutto il reddito.

— Qualora se ne riconosca la convenienza, oltre la somma da stanziarsi per le spese casuali, si potrà conservare libero quel fondo creduto necessario sia per le spese dell'esercizio successivo a quello per cui si fa il bilancio, quando massime le rendite non sono ancora in scadenza, come per altri casi straordinarii da declinarsi sull'ordinato di stabilimento del bilancio medesimo.

Art. 54.

Nel titolo secondo delle spese straordinarie dovranno descriversi quelle relative a nuove costruzioni o rilevanti

riparazioni, acquisto di stabili, impiego, o restituzione di capitali, ed altre simili che non sogliono ordinariamente riprodursi.

— *Modulo del Titolo 2° del Passivo*. Il Titolo 2° del Passivo, ossia delle spese straordinarie, dovrà comporsi nel modo seguente:

Parte 2ª — Passivo.

TITOLO 2°. — *Spese straordinarie.*

CATEGORIA 1ª.

Grosse riparazioni e costruzioni.

Art. 1. Continuazione dei lavori approvati con . . . . . del . . . . . per l'ampliazione dell'infermeria di quest'ospedale calcolati a L. . . . e così per l'ultima rata.

Art. 2. Ricostruzione di una tettoia alla cascina di . . . . . che minaccia rovina, la cui spesa, come dalla perizia del . . . . . rileva a . . . . .

CATEGORIA 2ª.

Acquisto di stabili.

Art. 1. Acquisto inteso con N. N. di una casa sita a . . . . . per il prezzo di L. . . . . . come dalla pratica in corso, e così a titolo di fondo preparatorio.

CATEGORIA 3ª.

Impiego o restituzione di capitali.

Art. 1. Somma da impiegarsi in mutui od acquisto di cedole del Debito Pubblico, per cui l'Amministrazione si riserva di praticare i voluti incombenti.

Art. 2. A N. N. restituzione del capitale mutuo portato da instromento del . . . . .

CATEGORIA 4ª.

Altre spese straordinarie diverse.

— *Proposta di spese straordinarie*. Riguardo alle spese straordinarie, la loro proposizione deve essere particolarmente giustifi-

cata per mezzo dell'ordinato di stabilimento del bilancio, in cui si enuncieranno per ogni articolo i motivi, i mezzi con cui vi si farà fronte, con tutte le altre operazioni che valgano a far conoscere all'Autorità superiore l'utilità del loro stanziamento e la convenienza di approvarlo.

— La proposizione delle spese straordinarie dovrà inoltre essere corredata delle carte giustificative, come sarebbero per una passività verso di un terzo, un debito, od un legato, la copia del titolo; per una riparazione od una costruzione, od una ragguardevole provvista di mobili, la perizia di stima, i piani e gli altri documenti che servano a chiarire la necessità ed il montare della spesa.

— Se all'epoca della compilazione del bilancio i documenti giustificativi non fossero ancora in pronto, se ne farà cenno nella deliberazione relativa, con riserva di trasmetterli all'uffizio della Sottoprefettura prima della consumazione della spesa.

— *Arretrati passivi.* Un Istituto che avesse debiti capitali da soddisfare, od annualità arretrate che non avessero ancora figurato nei precedenti bilanci, o non fossero state conservate nei residui passivi dei conti anteriori, dovrà stanziare la somma occorrente pel loro pagamento, avendone il mezzo.

— *Spese di rinnovazione d'iscrizioni ipotecarie.* Occorrendo nell'anno l'iscrizione d'ipoteca o la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, si stanzierà nella categoria 4ª del titolo 2° del passivo la somma creduta necessaria, e la stessa somma si scriverà nell'attivo fra le entrate diverse straordinarie per averne poi il rimborso dal debitore cui ne incumbe il carico, tosto che l'iscrizione sarà stata eseguita o rinnovata. — Vedi a questo riguardo i commenti all'art. 133 infra.

— *Necessità di un'approvazione speciale per le spese straordinarie.* L'ammessione in bilancio del fondo propostovi per una spesa straordinaria non involve la tacita autorizzazione di eseguirla senz' altro, e non dispensa dal riportarne quelle speciali approvazioni superiori che per la loro natura si richiedessero; così lo stanziamento di un fondo per essere impiegato a frutto non fa che le Amministrazioni possano conchiudere il contratto senza che le condizioni e le garanzie di esso siano state previamente approvate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 163 e seguenti del Regolamento in esame. Nè una somma approvata in bilancio per grosse riparazioni potrà essere erogata al suo uso senza che ne sia autorizzato l'appalto.

Art. 55.

Nello stabilire le diverse categorie di spese tanto ordinarie quanto straordinarie, dovranno sempre distinguersi in modo speciale le spese afferenti all'amministrazione del patrimonio dell'Opera pia, da quelle che riguardano l'adempimento dello scopo di beneficenza a cui deve provvedere.

— Le spese contemplate nelle prime sette categorie del titolo primo del passivo riflettono le spese patrimoniali e di manutenzione o coltura di cui è gravato ogni pio Istituto, indipendentemente dallo scopo della sua fondazione, mentre le successive categorie riflettono le spese che vanno direttamente a benefizio dei poveri, ossia al conseguimento del detto scopo.— Vedi i commenti all'art. 50.

Art. 56.

I bilanci delle Opere pie che a norma della propria destinazione dànno ricovero e mantenimento a poveri sani od ammalati, per tempo più o meno lungo, o per tutta la vita, come sarebbero gli ospedali, gli ospizi, gli alberghi di educazione, gli orfanotrofi, gli asili di vecchiaia e dell'infanzia, i ritiri di donne, devono inoltre unire a corredo dei loro bilanci, ma in foglio separato, un quadro numerico della popolazione ricoverata sia certa che presunta, e delle persone addette alla cura, assistenza, od educazione della medesima durante l'anno cui si riferisce il bilancio.

— *Formazione del quadro.* Questo articolo ha essenzialmente per iscopo di somministrare all'Autorità tutrice delle Opere pie il mezzo di apprezzare con cognizione di causa le spese iscritte nel bilancio, e di esercitare sovr'esse un controllo comparativo: ma sarebbe desiderabile che questi lavori statistici fossero ordinati ed eseguiti sovra una scala più estesa sia nell'interesse particolare degli Istituti come delle Autorità che sono preposte alla tutela della pubblica beneficenza.

— Il quadro sarà compilato su carta uguale a quella dei bilanci, e se ne unirà un esemplare a caduno di essi. In apposite separate colonne si dovrà porre: 1° la designazione delle persone a carico dell'Istituto durante l'anno cui si riferisce il bilancio; 2° il loro numero; 3° il numero presunto delle giornate che rimangono nell'Istituto; 4° la spesa per caduna giornata di ricovero; 5° il totale ammontare della spesa del mantenimento d'ogni categoria di persone.

— Gli Istituti che distribuiscono soltanto soccorsi a domicilio, elemosine e simili, non devono formare il quadro proposto dal succitato articolo. Per tali Istituti basterà che senza formare un quadro speciale, si additi il numero delle persone assistite: così le Congregazioni di carità potranno notare il numero dei poveri che ricevono soccorsi; le scuole tenute da Opere pie notare il numero degli scolari, ecc.

— Nella colonna 1ª si dovranno inscrivere in ordine progressivo:

1° gli ammalati civili distinti per sesso; 2° i militari; 3° gli incurabili; 4° gli orfani; 5° le orfane; 6° i convittori; 7° le convittrici; 8° i fanciulli abbandonati; 9° i mendicanti invalidi; 10° le Suore di carità addette all'Istituto; 11° i servienti addetti al servizio sanitario mantenuti nell'Istituto; 12° gli impiegati addetti ad altri servizii mantenuti nell'Istituto.

Nella spesa derivante dalle Suore di carità addette all'Istituto, si comprenderà anche la retribuzione in danaro loro assegnata.

Si accenneranno nel quadro le persone mantenute nel ricovero, per ritiro, educazione, od altra causa, quantunque nè ammalate, nè orfane, nè pensionarie, nè tolte alla classe dei mendicanti.

Le persone addette al servizio dell'Istituto non vogliono essere portate in massa quando non abbiano la stessa qualità e lo stesso trattenimento: per es. ove siavi un capo infermiere e quattro infermieri si collocherà prima il capo infermiere specificando la spesa che darà nelle colonne, e dopo di lui i quattro infermieri.

— La 2ª colonna indica il numero di caduna categoria di persone che ottengono ricovero temporario o continuo, o che sono altrimenti a carico dell'Istituto. Se il numero non è sempre eguale come specialmente negli ospedali d'infermi, si calcola, o secondo la probabilità, o secondo l'esperienza dell'anno precedente, o fatta una media di tre anni anteriori. Le circostanze particolari pos-

sono far inclinare a preferire l'una all'altra fra le basi di un tal calcolo; ma la base preferita deve essere notata. Dove il soggiorno non è continuo come appunto negli ospedali di malattie acute, si nota il numero degli individui che sogliono entrare in tutto l'anno, ancorchè alcuni vi si fermino pochi giorni più o meno. Così un Ospedale di 10 letti può ricevere un numero anche 20 o 30 volte maggiore di ammalati, se le malattie sono brevi.

— La 3ª colonna indica il numero totale delle giornate che ogni categoria di persone passa nello stabilimento, o per cui gli sta a carico. Così che se trattasi di individui che vi soggiornano o gli sono a carico tutto l'anno, tal numero corrisponde a quello della seconda colonna moltiplicata per 365. Diversamente si stabilisce secondo le basi sopraccennate. Un ospedale i cui letti fossero continuamente occupati avrebbe una tal cifra rappresentata dal numero dei letti moltiplicato pel numero dei giorni dell'anno; altrimenti il numero sarà minore.

— La 4ª colonna deve esprimere il costo di caduna giornata di *un individuo* della rispettiva categoria e non già di tutte le giornate assieme di ciascuna categoria: imperciocchè il quadro della popolazione tende appunto a far conoscere fra le altre cose, a quanto salga la spesa che ogni Istituto sopporta per ciascuna persona mantenuta o stipendiata. Così operandosi, il numero delle giornate (colonna 3ª) moltiplicato pel costo di ciascheduna giornata (colonna 4ª) deve dare la cifra corrispondente della colonna quinta, cioè il costo totale di ogni categoria di persone. O viceversa, avendo stabilito nella colonna quinta il costo totale della categoria, si potrebbe ottenere il costo di caduna giornata, quello dividendo per la cifra della terza colonna esprimente il numero delle giornate.

Art. 57.

Le Amministrazioni nel compilare il quadro numerico, di cui all'articolo precedente, prenderanno per base speciale dei loro calcoli il movimento presunto della popolazione del loro Istituto e la spesa proposta in bilancio, per la cura e mantenimento di essa.

— Le Amministrazioni prenderanno per base speciale dei loro

calcoli il movimento presunto della popolazione dell'Istituto, e la spesa proposta per la cura e mantenimento di essa nella Parte 2ª Titolo 1º del passivo alla Categoria 8ª e seguenti del bilancio.

Art. 58.

Nella deliberazione per lo stabilimento del bilancio si devono inserire tutte le nozioni che possono rendere chiaro ed appagante il quadro suddetto, e dimostrare che le spese stanziate e concorrenti a comporre il costo medio delle giornate di presenza dei ricoverati e delle persone che vi sono addette, sono state calcolate con previdenza ed economia.

Si esprimeranno parimenti le basi generali sulle quali viene regolato il vitto e trattamento di ciascuna classe di ricoverati, ed a quali periodi si rinnovino le vestimenta, le biancherie e simili.

— *Elementi del calcolo del costo di caduna giornata.* Prima di tutto è evidente che non debbono concorrere a stabilire tale spesa nè i movimenti di capitali contenuti nella categoria dell'uscita straordinaria, nè le passività ordinarie sopportate da un Istituto come lo potrebbero essere da qualunque altro corpo morale, e che sono in sostanza carichi patrimoniali. Tali sono le contribuzioni, i legati di pensioni o simili, i legati o carichi religiosi. gli interessi di mutui per censi, e pesi analoghi.

Così nemmeno le erogazioni pie, ma affatto estranee alla manutenzione dei ricoverati, ed all'amministrazione dello stabilimento come sono le doti, le elemosine che si danno fuori dell' Istituto, le quote che si pagano pei trovatelli o per l' impiegato governativo in senso dell'art. 17 della Legge 20 novembre 1859.

Nemmeno ancora le spese che occorre di fare in qualche pio stabilimento per le manifatture in cui si fanno lavorare i ricoverati.

Rimangono pertanto per elemento della quarta e quinta colonna del quadro le spese che si riferiscono:

1. Alla manutenzione propriamente detta, cioè alimenti ed indumenti, combustibili, lumi.

2. Ai medicinali e ad ogni parte del servizio sanitario.

3. Alla riparazione o rinnovazione dei locali, e dei mobili, arredi, biancherie; alla amministrazione ed al culto.

Ove poi occorresse una provvista straordinaria di mobili o di derrate stanziate nel titolo secondo del passivo, potrebbe pure portarsene una quota parte in accrescimento della cifra delle due suddette colonne, proporzionatamente al numero d'anni che si presumono poter durare siffatte provviste.

— Gli anzidetti articoli di spesa, ed il loro costo totale debbono poi essere applicati in giusta ragione alle diverse categorie di persone ricoverate o mantenute, secondo che partecipano alla consumazione di tutti gli articoli, o soltanto di taluni.

Per esempio gli stipendi essendo applicati a persone che figurano in particolare nel quadro, non debbono concorrere a formare il costo della giornata dei ricoverati.

La spesa delle vestimenta provviste ai ricoverati non può applicarsi al costo di giornata delle persone che si vestono del proprio, ancorchè mantenute ed alloggiate nell'Istituto.

Quanto agli impiegati, o servienti mantenuti, alloggiati e stipendiati, si aggiungerà lo stipendio al costo della manutenzione, del servizio sanitario, e degli arredi: inoltre il valore annuo dell'alloggio.

Quanto agli impiegati non mantenuti si calcola il costo della loro giornata dal solo stipendio, congiunto al valore dell'alloggio se loro è dato gratuitamente.

Pei Tesorieri ad aggio si calcola sul montare dell'aggio, qual è portato in bilancio.

Le somme destinate all' amministrazione, al culto, alle spese impreviste, e quelle su cui cadesse qualche dubbio, debbono essere comprese nel costo dei ricoverati (quantunque gli impiegati partecipino anche in qualche modo al loro benefizio) essendo essi l'oggetto principale dell'Istituto.

Nè sarebbe da farsi eccezione perchè qualche persona ricoverata od anche tutte paghino pensione; dovendosi egualmente vedere quanto costino all'Istituto.

Art. 59.

Le Amministrazioni dovranno inoltre rendere ragione degli aumenti e delle diminuzioni di qualche entità che presentassero i vari articoli di entrata o di spesa, com-

parativamente a quelli dell'anno precedente, e tanto più degli articoli che si stanziassero per la prima volta.

— *Risultato generale.* Il bilancio deve terminare col *risultato generale*, ossia col confronto del totale attivo col totale passivo e colla sottrazione della cifra minore dalla maggiore, per segnare la differenza, cioè il sopravanzo o la deficienza di fondo. — Così pure nella deliberazione per lo stabilimento del bilancio si deve far risultare del totale attivo e del totale passivo riproducendo il *risultato generale* come sovra compilato.

Se il risultato, cioè se il confronto del totale attivo col totale passivo presentasse una deficienza, le Amministrazioni nella loro deliberazione dovranno indicare maturatamente la causa di tale irregolarità, ed accennare le vie per le quali si spera col tempo di coprire tale disavanzo.

— *Impiego dei fondi d'avanzo.* Presentandosi nel bilancio un sopravanzo considerevole proveniente da fondi già esistenti in cassa e non necessarii alle prime spese dell'esercizio successivo, si dovrà proporre un impiego produttivo od altrimenti utile all'Istituto; e ciò tanto più, qualora il risparmio si componesse in tutto od in parte di capitali già prima impiegati a frutto, o che per la loro natura o provenienza fossero destinati ad esserlo.

— Sull'approvazione dei bilanci vedi infra i commenti agl'articoli 154 e seguenti.

CAPO IV.

Della riscossione dei redditi, della esecuzione e del pagamento delle spese.

Art. 60.

Ricevuti i bilanci approvati, le Amministrazioni dovranno entro un mese formare, secondo le apposite istruzioni, una tabella riassuntiva dei medesimi, e rassegnarla all'Ufficio d' Intendenza da cui verrà trasmessa alla Deputazione provinciale a termini dell'articolo 23 della Legge.

— *Tabella riassuntiva del bilancio.* Non essendo ancora state emanate le istruzioni di cui fa cenno il detto articolo, procureremo

di spiegare il modo con cui vuol essere compilata la tabella riassuntiva del bilancio.

Detta tabella deve constare delle seguenti colonne:

Col.ª 1ª. — Città o comunità in cui è posto l'Istituto.
Col.ª 2ª. — Denominazione dell'Istituto.
Col.ª 3ª. — Entrate ordinarie.
Col.ª 4ª. — Entrate straordinarie.
Col.ª 5ª. — Totale dell'attivo.
Col.ª 6ª. — Osservazioni.
Col.ª 7ª. — Spese ordinarie patrimoniali.
Col.ª 8ª. — Spese ordinarie di beneficenza.
Col.ª 9ª. — Totale spese ordinarie.
Col.ª 10ª. — Spese straordinarie e natura delle medesime.
Col.ª 11ª. — Totale del passivo.
Col.ª 12ª. — Rimanenza disponibile.
Col.ª 13ª. — Deficienza.
Col.ª 14ª. — Osservazioni.

— Le Amministrazioni nel compilare la tabella riassuntiva dovranno sempre tener per base le somme approvate e non quelle proposte, avvertendo che la medesima può essere redatta in carta semplice e che dovrà essere trasmessa in doppia spedizione all'Ufficio di Sotto-Prefettura, e che entrambi gli esemplari dovranno essere sottoscritti ben inteso dal Presidente e dal Segretario.

Art. 61.

Faranno con tutta sollecitudine procedere dal Segretario alla compilazione dei ruoli di esazione delle entrate iscritte nei bilanci stessi.

I ruoli verranno quindi pubblicati per mezzo di un manifesto affisso all'albo pretorio del Comune od alla porta esterna del locale in cui risiede l'Amministrazione dell'Opera pia. Con questo manifesto si notificherà esser i ruoli deposti nella segreteria dell'Opera per un termine non minore di tre giorni, durante il quale resta libero agl'interessati di prenderne ivi visione nelle ore dallo stesso manifesto indicate.

— *Forma dei ruoli*. Nel frontispizio del ruolo deve indicarsi

l'ammontare delle entrate ordinarie descritte nel bilancio, e quelle portate in riscossione nel ruolo colla differenza risultante in più o in meno e coi motivi delle differenze. Lo stesso deve farsi per le entrate straordinarie descritte nel bilancio, e per quelle portate in riscossione nel ruolo.

Il ruolo deve constare di cinque colonne, cioè 1ª numero d'ordine; 2ª cognome e nome dei debitori, ed oggetto, titolo o causa del debito; 3ª ammontare della somma dovuta; 4ª scadenza dei pagamenti: 5ª annotazione dei pagamenti fatti.

— *Esenzione dei ruoli dal diritto di bollo.* I ruoli sono esenti dal diritto di bollo, salvo il caso della loro produzione in giudizio o loro inserzione in un atto pubblico. *Circolare del Ministero Interni in data 13 maggio 1856.*

— *Quali rendite debbano inscriversi nei ruoli di esazione.* I ruoli di esazione essendo il punto di partenza per la riscossione delle rendite coi privilegii fiscali, accordati dalla legge, non deggiono contemplarsi in essi fuorchè quelle rendite che dipendono da titoli esecutorii o dalle altre scritture a cui non si può dai debitori opporre alcuna legittima eccezione che comprometta l'esistenza del debito, ovvero che hanno fondamento nel possesso attributivo della proprietà che è l'esazione delle rendite per uno spazio non inferiore agli anni trenta.

Quei titoli di rendita i quali non hanno in loro appoggio alcuno di questi titoli, meno giustamente ed equamente verrebbero contemplati nei ruoli di esazione, in quanto che colla riscossione che ne è dipendente, l'Opera pia che si allega creditrice si attribuirebbe come dovuti capitali o rendite che formano ancora oggetto di contestazione, e forse di un giudizio davanti all'Autorità giudiziaria competente. Ed è tanto più necessaria questa sceverazione quando si consideri che l'interesse delle Opere pie ben poteva richiedere di accordare loro i privilegi fiscali per la riscossione delle entrate liquide, non ugualmente consigliava di concederli per le entrate litigiose o contestate, perchè al disopra delle Opere pie stanno gl'interessi della giustizia, e la tutela dei diritti. *Dispaccio 5 giugno 1861 del Ministero dell'Interno al Governatore di Genova.*

— Gli arretrati compresi regolarmente nei bilanci devono essere trascritti sui ruoli di esazione nella stessa guisa che se si trattasse di rendite del corrente esercizio, ed è eziandio applica-

bile alla loro esazione il privilegio fiscale, cosicchè le persone le quali sono debitrici, possono essere costrette a fare il pagamento col mezzo della compulsione militare. *Circolare 29 marzo 1838 del Ministero Interni.*

— *Scopo della pubblicazione.* La pubblicazione materiale dei ruoli prescritta in questo articolo è indiritta ad ottenere con un generale diffidamento l' indistinta ingiunzione dei debitori che si trovano iscritti sugli stessi ruoli.

— *Come e dove debba eseguirsi la pubblicazione dei ruoli.* Se l'articolo 61 del Regolamento 18 agosto 1860 prescrive che la pubblicazione dei ruoli debba farsi mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio del Comune, od alla porta esterna del locale dove ha la sua sede l'Opera pia, in cui sia indicato che i ruoli stanno depositati nella Segreteria dell'Opera stessa, onde gli interessati possano averne visione, ciò è soltanto nei casi ordinarii in cui la maggior parte dei debitori risiede nel Comune dell'Opera pia o nei Comuni circonvicini, riuscendo loro agevole di prendere cognizione dei ruoli per norma dei loro interessi.

Ma ciò non toglie che nascendo casi straordinari in cui i debitori trovinsi in gran numero domiciliati in Comuni distanti da quello dell'Opera pia, se in ispecie in altra Provincia, non debbano le Opere pie e per soddisfare allo spirito del Regolamento e per obbedire alle esigenze dell'equità, addivenire ad una cautela più rassicurante quale è la pubblicazione dei ruoli anche nel Comune dove trovasi quel numero considerevole di debitori interessati. Diversamente operando si viene a dare un valore giuridico ad una presunzione che non lo ha e non lo può avere, essendo oltremodo difficile, o quanto meno sommamente oneroso pei debitori di recarsi dal Comune del loro domicilio a quello dove ha sede l'Opera pia, per prendere cognizione dei ruoli che li riguardano. *Dispaccio ministeriale 5 giugno 1861 sovracitato.*

— *Epoca della pubblicazione.* È da avvertire che la pubblicazione dei ruoli siccome è fatta nello scopo di porre i debitori nella condizione di conoscere quali sono gli obblighi loro, e costituisce la base della riscossione che si debbe fare successivamente coi privilegi fiscali, vuol essere eseguita in termine utile perchè i debitori possano provvedersi nelle vie che crederanno migliori, ed anche promuovere un giudicio davanti i Tribunali competenti onde evitare una riscossione forzosa che non credano a loro riguardo giustificata.

Senza dubbio poi la trasmessione degli estratti dei ruoli ai singoli interessati come si pratica per i tributi nazionali e comunitativi è una maggiore guarentigia che si aggiunge alla pubblicazione dei ruoli, onde non sia sorpresa la buona fede di coloro che vi sono iscritti. *Dispaccio ministeriale 5 giugno 1861 sovra citato.*

Art. 62.

I ruoli col certificato della seguita pubblicazione, coi ricorsi di opposizione e colle relative deliberazioni delle Amministrazioni, saranno quindi rassegnati all'Intendente del Circondario che li approverà con apposito decreto, e saranno poi consegnati insieme con una copia del bilancio al Tesoriere, acciò ne curi la riscossione.

— *Reclami contro i ruoli.* Ove nel termine utile fossero presentati dei reclami all'Amministrazione contro qualche articolo di entrata compreso nel ruolo, la medesima dovrà immediatamente in apposita congrega deliberare sull'ammessibilità o non dei fatti reclami, avvertendo che a maggior facilità nel disbrigo di tali incombenti ed a risparmio di carta da bollo, si potrà inserire la deliberazione originale in calce del ricorso, trasmettendone copia all'Ufficio di Sotto-Prefettura in carta semplice la quale resta nell'archivio del detto Ufficio. Tale deliberazione dovrà però esser sempre motivata.

— *Certificato di pubblicazione dei ruoli.* Il certificato di cui è cenno nel detto articolo dovrà far constare del modo in cui venne eseguita la pubblicazione e delle opposizioni cui la medesima avesse dato luogo e contenere la dichiarazione negativa qualora non ne sia insorta alcuna. Questo certificato deve essere spedito dal Segretario dell' Istituto e scritto appiedi del ruolo od in foglio a parte in carta semplice coll'indicazione di due testimonii presenti all'atto della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 61.

— Se non vi sono reclami, in allora, trascorso il termine prefisso pei medesimi, si trasmette il ruolo al Sotto-Prefetto per la sua approvazione, unendovi a corredo il certificato di pubblicazione e di non insorte opposizioni.

— *Rimessione dei ruoli al Tesoriere.* Tosto che i ruoli saranno ritornati coll'ordinanza di approvazione del Sotto-Prefetto, l'Am-

ministrazione ne dovrà fare contro ricevuta la rimessione in originale al Tesoriere onde ne curi la riscossione, e vi unirà a corredo una copia in carta semplice del bilancio autenticata dal segretario, e ciò all'effetto possa il Tesoriere colla scorta di esso, verificare i dubbi o gli errori che potessero essere occorsi nella compilazione del ruolo, e perchè anche sia posto in grado di rendere a suo tempo il conto con tutte quelle spiegazioni che siano possibili.

Art. 63.

I ruoli delle entrate, ed il numero e la forma dei registri di contabilità da tenersi dai Tesorieri sono oggetto di istruzioni speciali.

— *Registri che devono tenere i Tesorieri.* Oltre alla copia dei bilanci ed ai ruoli annui delle riscossioni che saranno stati rimessi ai Tesorieri dalle rispettive Amministrazioni, essi dovranno tenere per ogni esercizio i seguenti registri separati per cadun Istituto:

1° Registro giornale delle riscossioni;

2° Registro giornale dei pagamenti;

3° Registro a matrice delle quitanze a spedirsi nel corso dell'esercizio;

4° Registro generale delle spese d'alloggio militare e di esecuzioni fatte durante l'esercizio contro i debitori morosi, e delle somme per esse riscosse.

— Nel registro giornale delle riscossioni deve farsi risultare in numero progressivo della data e dell'oggetto delle riscossioni, del numero corrispondente del ruolo, e dell'ammontare di ogni riscossione.

— Nel registro N. 2 deve farsi risultare della data del pagamento, del numero dei mandati, della designazione circostanziata d'ogni pagamento fatto, e dell'ammontare delle somme pagate.

— Il registro N. 3 deve contenere, oltre la data, l'indicazione del numero del ruolo e della natura del pagamento, e ogni volta deve essere sottoscritto dal Tesoriere.

— Il registro N. 4 deve contenere: 1° l'indicazione dei nomi che hanno pagato le spese d'alloggio militare; 2° dell'articolo del ruolo; 3° dell'ammontare del debito; 4° della data del pagamento delle spese; 5° della tassa d'alloggio militare; 6° dell'ammontare delle spese pagate per alloggio militare e per atti di ese-

cuzione; 7° dei pagamenti di spese fatte dal Tesoriere ai Commissarii, Messi ed altri.

— *Entrate che constano di generi ed oggetti in natura.* I Tesorieri degli Istituti, le cui entrate constano in tutto od in parte di generi ed oggetti in natura, dovranno inoltre tenere per questo ramo speciale di contabilità due distinti registri, uno di entrata, ossia di caricamento, l'altro di uscita, ossia di scaricamento.

Il primo di essi dovrà indicare: 1° il numero e data delle quitanze dell'Economo per i generi riscossi; 2° il nome e cognome dei debitori; 3° l'applicazione delle riscossioni, o provenienza dei generi in natura; 4° la natura e quantitativo dei generi riscossi, ed entrati in magazzino; 5° il valore parziale assegnato ai generi sia a peso che a misura; 6° e in fine il totale valore dei generi entrati in magazzino.

L'altro registro, ossio quello di uscita, dovrà indicare: 1° il numero e data del mandato od ordine di sortita dei generi dal magazzino; 2° la causale della sortita dei generi; 3° la natura e quantitativo dei generi sortiti dal magazzino; 4° il valore parziale assegnato ai generi; 5° e il totale valore dei generi sortiti dal magazzino.

— *Da chi sono provveduti i registri.* Tutti i detti registri saranno annualmente provveduti in carta semplice al Tesoriere dal rispettivo Istituto, e dovranno esser vidimati nel frontispizio dal Presidente o da altro membro dell'Amministrazione da lui deputato, esprimendovi il numero dei fogli di cui si compongono. Quello a matrice delle quitanze dovrà essere vidimato anche nel primo ed ultimo foglio, e portare in fronte l'indicazione del numero delle quitanze medesime.

— *Come debbano tenersi i registri.* I Tesorieri terranno con esattezza i loro registri avvertendo di inscrivervi di seguito senza veruna interlinea tutte le partite delle riscossioni e dei pagamenti giorno per giorno, e di addizionare i medesimi alla fine d' ogni mese, riportandosi quindi la somma dei mesi precedenti per averne il totale.

— Alla scadenza dell' esercizio tutti i registri saranno chiusi definitivamente dal Presidente dell' Amministrazione o da altro membro delegato, e sottoscritti dal Tesoriere, il quale dovrà poi presentarli a corredo del suo conto annuale; approvato il conto dovranno essere consegnati all'archivio dell'Istituto.

Art. 64.

I Tesorieri dovranno esattamente annotare nella colonna a ciò destinata nei ruoli il montare dei pagamenti che loro verranno fatti, indicando la data ed il numero della quitanza spiccata dal registro a *madre e figlia*, ed eguale annotazione sarà fatta sul giornale delle loro riscossioni.

Essi non potranno ricusare, ai debitori che la richiedano, visione degli articoli dei ruoli che li riguardano.

— *A chi spetti il pagamento delle rendite.* Le rendite delle Opere pie sì ordinarie che straordinarie ed imprevedute non possono altrimenti pagarsi fuorchè a mani del Tesoriere espressamente nominato, ed in sua mancanza, della persona che viene legalmente incaricata, sotto pena di nullità dell' eseguito pagamento. *Articolo* 45 *dell'Istruzione per gli Esattori in data* 1° *aprile* 1826. Sono però eccettuate le riscossioni di cui agli articoli 104, 105, 106 e 107 infra.

— *Emarginazione delle riscossioni.* L'emarginazione delle riscossioni sul ruolo sarà fatta in presenza di chi eseguisce il pagamento. *Art. 210 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

— *Riscossioni di generi in natura.* Occorrendo riscossioni di generi in natura presso un Istituto il quale abbia un Economo, verranno questi ritirati materialmente previa ricognizione dall'Economo o chi ne fa le veci, che ne spedirà provvisoria ricevuta al debitore. Tale ricevuta sarà tosto da questi presentata al Tesoriere da cui viene commutata con una quitanza regolare e definitiva staccata dal registro a matrice. — I generi così riscossi, rimangono frattanto in custodia dell'Economo, mentre il Tesoriere ne ha l'interinale discarico per mezzo della di lui ricevuta, che ha ritenuto presso di sè. *Art. 212 del citato Regolamento.*

I Tesorieri si caricheranno nel loro giornale dei generi in natura come sovra riscossi, indicandone per ogni specie la quantità; si asterranno però dal portarne il valore nella colonna delle addizioni, tuttochè esso si trovi presuntivamente indicato nei ruoli, ove ne faranno pure colla stessa avvertenza l'opportuna emarginazione. *Art. 213 del citato Regolamento.*

Quando poi ne sarà fatta per cura dell' Economo la vendita intiera o parziale, questi ne darà il conto all'Amministrazione nel modo prescritto al Capo VI del Regolamento, e tosto ottenutane l'approvazione ne verserà il prezzo a mani del Tesoriere, il quale, se la vendita è totale, restituirà nell'atto istesso all'Economo la ricevuta provvisoria, notandovi in calce la somma ricevutane in cambio; e se la vendita è parziale ne farà soltanto la nota, ritenendo la ricevuta sino al compimento. — Delle somme così ritirate si darà poi reale caricamento, facendone nuovo articolo sul registro delle riscossioni, e portandone in fuori la somma con riferimento all'articolo in cui se ne era dato soltanto carico provvisorio. *Art. 214 del citato Regolamento.*

Contemporaneamente all'emarginazione sul ruolo, il Tesoriere annoterà pure sul registro speciale di entrata ossia di caricamento dei generi in natura le singole partite riscosse, descrivendone la specie e la quantità nelle apposite colonne, e indicandone il valore secondo la base presuntiva adottata nel bilancio. *Art. 215 del citato Regolamento.*

Pari annotazione farà pure sul registro speciale di uscita ossia di scaricamento dei generi in natura nel caso di vendita, se non che il valore dovrà allora esservi indicato nella somma realmente ricavata e riscossa. *Art. 216 del citato Regolamento.*

— *Quitanze a rilasciarsi dai Tesorieri.* Il Tesoriere che riceve un pagamento deve spedirne quitanza. Egli comincia a registrare sul ruolo, poi sul giornale delle riscossioni la somma che riceve; indi ne fa l'annotazione sulla matrice del registro delle quitanze, e sulla parte corrispondente dello stampato, destinato ad essere staccato e consegnato al debitore, e sempre proseguendo le annotazioni dall'una quitanza all'altra senza lasciarne nessuna in bianco fra mezzo. *Art. 218 del citato Regolamento.*

— *Annotazione delle riscossioni.* Ricevendo il Tesoriere danari da chicchessia a sconto delle rispettive quote ne farà sui quinternetti, in margine del relativo articolo, le contemporanee annotazioni fedeli, non mai generiche ancorchè coll'espressione per saldo, ma distintamente specificando in disteso le somme a misura che le esige, e poscia in cifra, accennando altresì il numero della quitanza a matrice, che dovrà spedire ai contribuenti per i pagamenti fatti tanto in conto quanto a saldo. *Art. 48 Istr. 1 aprile 1826.*

A misura che i contribuenti fanno qualche pagamento, il Tesoriere ha cura di collocarlo sempre a conto, od a saldo dell'esercizio più antico. *Art. 49 Istr. suddetta.*

Quando un articolo di debito trovasi saldato, il Tesoriere è in obbligo di depennarlo sui quinternetti con due tratti in forma di croce, da tirarsi trasversalmente d'alto in basso nel quadro di cadaun articolo, e nella prima colonna di esso. *Art. 50 Istr. suddetta.*

L'annotazione dei pagamenti deve farsi nei ruoli originali, al qual' effetto è proibito di supplire ai ruoli con estratti, o con copie, benchè autenticate, salvo che si trattasse di esercizi, per cui la restituzione dei ruoli fosse già stata eseguita. *Art. 51 Istr. sudd.*

— *Divieto ai Tesorieri di applicare le somme riscosse ai loro particolari crediti.* È singolarmente vietato ad ogni Tesoriere, ricevendo dai debitori il pagamento delle loro quote, di farne l'applicazione a qualche loro particolare credito, dovendo in tal caso provvedersi in via ordinaria, e succedendo, che malgrado il presente divieto taluno si facesse lecito di abusare in tal guisa delle proprie funzioni, sarà punito colla rimozione dall'impiego. Resta similmente e sotto la stessa pena proibito di soprassedere all' incasso delle quote dovute da qualche debitore, verso il quale il Tesoriere avesse debiti particolari, mentre non puossi, nè devesi l'interesse dell'Opera pia confondere cogli interessi privati del contabile. *Art. 52 Istr. suddetta.*

— *Forma delle quitanze.* Le quitanze che il Tesoriere dee rilasciare ai debitori, saranno sempre staccate dal registro a matrice. La serie numerica delle quitanze sarà progressiva da un registro all'altro del medesimo esercizio. Qualunque altra forma di quitanze resta assolutamente eliminata; in conseguenza i debitori sono autorizzati a rifiutare quelle che non fossero conformi al disposto del presente articolo. *Art. 53 Istr. suddetta.*

Le quitanze che si spediscono dal Tesoriere d'un pio Istituto a favore dei debitori del medesimo, debbono farsi in carta da bollo quando il loro montare eccede le lire 20. *Legge sul bollo in data 9 settembre 1854.*

Per le quitanze di generi in natura si prenderà per norma nell'applicazione di detta eccezione il loro valore in comune commercio. *Art. 221 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

Quando la quitanza dovrà spedirsi in carta bollata, il Tesoriere ne farà l'annotazione sulla matrice, indicando nello stampato in bianco, il quale dovrà restarvi attaccato, che la quitanza venne rilasciata in carta bollata. *Art. 219 del citato Regolamento.*

La carta bollata sarà sempre a carico del debitore. *Art. 222 del citato Regolamento.*

Uno stesso foglio di carta bollata può contenere più quitanze quando la somma riscossa derivi sempre da uno stesso titolo. *Art. 223 del citato Regolamento.*

Sarà facoltativo alle Amministrazioni, quando lo giudicassero conveniente, di far tenere dai loro Tesorieri un registro separato in carta bollata per le quitanze che devono spedirsi colla medesima. *Art. 224 del citato Regolamento.*

— I Tesorieri non potranno ricusare ai debitori la visione richiesta degli articoli dei ruoli che li risguardano.

— *Restituzione dei registri ultimati.* Quando saranno esaurite le esazioni degli articoli tutti dei ruoli, dovranno i Tesorieri effettuarne, contro ricevuta, la restituzione alle rispettive Amministrazioni per essere depositati ne'loro archivii.

Art. 65.

I Tesorieri non possono far esazioni che non siano contemplate nei loro ruoli.

Nascendo poscia, o scoprendosi nel corso dell'anno la ragione a qualche entrata non contemplata nei ruoli, si formerà un ruolo suppletivo colle formalità sovra riferite, a meno che l'Amministrazione creda potervi supplire in qualche caso speciale con un semplice ordine di riscossione, che, previa annotazione in fine del bilancio in corso, sarà rimesso al Tesoriere, dandone contemporanea partecipazione all'Ufficio d'Intendenza.

— *Entrate non prevedute.* Le entrate non prevedute nel bilancio che occorressero durante l'esercizio possono essere non solo riscosse ma far parte della contabilità di quello, senza che faccia d'uopo di stanziarle poi nel bilancio successivo. In tali casi le Amministrazioni devono addivenire ad una deliberazione in cui spiegano l'origine dell'entrata ed il motivo per cui non fece parte

del bilancio in corso, e ne accertano, nel modo il più positivo che possono, l'ammontare. Le inscrivono in fine dell'attivo del bilancio in corso, e ne formano quindi un ruolo suppletivo e lo rassegnano insieme a copia dell'ordinato all'approvazione del Sotto-Prefetto. *Art. 186 del citato Regolamento.*

Emanata tale approvazione esse rimettono il ruolo, e copia dell'ordinato e decreto di cui sovra al Tesoriere, il quale ne cura l'esazione come per tutte le altre rendite, e se ne dà caricamento nel conto dell'anno corrente, presentando a corredo i suddetti documenti. *Art. 187 del citato Regolamento.*

— Tali formalità non sono però necessarie per le multe, od altre consimili entrate state attribuite ai pii Istituti in forza di qualche documento ufficiale, nel qual caso basterà che se ne rimetta copia al Tesoriere, e che si inscriva il nuovo articolo di rendita fra le entrate eventuali prevedute nel ruolo primitivo. *Art. 188 del citato Regolamento.*

— Così quando si tratti di entrate nuove immediatamente sborsate dal debitore, basta che la deliberazione dell'Amministrazione sia comunicata al Tesoriere, coll'ordine di riscossione di cui all'art. 65 (1), e partecipata all'Ufficio di Sotto-prefettura. *Art. 189 del citato Regolamento.*

Art. 66.

I Tesorieri sono contabili in proprio delle somme tutte portate dai ruoli ed ordini di riscossione loro rimessi, ove non abbiano praticato in tempo le diligenze volute.

---

(1) *Ordine di riscossione.* — L'ordine di riscossione di cui è cenno nell'articolo 65 sarà compilato nel modo seguente :

Comune di . . . Pio Istituto di . . .

A mente del disposto dell'articolo 65 del Regolamento 18 agosto 1860 si manda al signor . . . . Tesoriere dell' . . . di riscuotere dal signor . . . la somma di lire . . . che gli viene pagata per . . . e di darsene caricamento nel giornale e conto del corrente anno 186 . . . alla categoria delle entrate . . .

. . . il . . . 186 . . .

Il Presidente

Il Segretario

Essi procedono all'esazione dei redditi delle Opere pie, colle forme e coi privilegi accordati pella riscossione delle rendite comunali.

— *Avviso di pagamento ai debitori.* I Tesorieri dovranno, dopo che avranno ricevuto i ruoli delle riscossioni, rilasciare un avviso in istampa ad ogni debitore, nel quale sia designato sommariamente l'oggetto del debito, l'ammontare di esso, e le scadenze dei pagamenti. *Art. 147 delle Istruzioni 4 aprile 1837.*

La spesa per detti stampati e loro rimessione non potrà eccedere i centesimi cinque concessi agli Esattori delle contribuzioni dirette e sarà rimborsata dai debitori ai Tesorieri che ne avranno fatta anticipazione. *Art. 148 citate Istruzioni.*

— Vedi i Commenti agli articoli 69 e 70 infra.

Art. 67.

I Tesorieri dovranno compilare lo stato dei debitori morosi, e sottoporlo all'Amministrazione, che delibererà circa alla convenienza di compellirli al pagamento.

— *Formazione dello stato dei debitori morosi.* Dopo la scadenza d'ogni debito dovranno i Tesorieri formare, per doppia spedizione, lo stato dei debitori morosi, e lo sottoporranno al Presidente dell'Amministrazione dell'Istituto.

In detto stato si deve accennare: 1° l'articolo del ruolo; 2° il cognome e nome dei debitori; 3° la natura del debito; 4° l'esercizio al quale si riferisce il loro debito; 5° l'ammontare del debito totale; 6° le somme pagate a conto; 7° il residuo debito per cui si devono compellire.

— Il Presidente dà atto in calce ai due stati della fattagliene presentazione, indicandone la data, e ne restituisce uno al Tesoriere; quindi convoca fra otto giorni l'Amministrazione cui comunica lo stato ritenuto presso di sè, invitandola a deliberare sull'opportunità di far compellire i debitori ivi designati.

Le Amministrazioni sono tenute a prendere in proposito una deliberazione specificando quelli fra i debitori morosi contro i quali non credessero conveniente la compulsione. Questa deliberazione viene tosto comunicata per copia al Tesoriere, restituendogli contemporaneamente lo stato dei morosi ritenuto dal Presidente. *Articolo 250 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

Art. 68.

In caso di deliberazione affermativa, il Tesoriere ricorre all'Intendente del Circondario per ottenere nelle forme stabilite dai regolamenti la facoltà di procedere agli atti compulsivi, ed ove essi rimangano inefficaci, agli atti esecutivi a carico dei debitori, previa una nuova deliberazione dell'Amministrazione.

L'art. 13 della Legge 20 novembre 1859 avendo disposto che le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie, crediamo utile riportare in calce di pagina le principali disposizioni ora vigenti sui procedimenti coattivi contro i debitori morosi, facendole seguire da varii moduli dei decreti che devono emettersi dai Sotto-Prefetti.

Tenore del Regio Decreto 28 *gennaio* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Considerando che il servizio dei Commissari alle esecuzioni contro i debitori d'imposte dirette e di rendite comunali abbisogna di esser riordinato e sottoposto ad opportune cautele nell'interesse tanto dei contribuenti quanto delle finanze;

Che le disposizioni relative alla compulsione militare vogliono essere regolate in modo, che questo mezzo di riscossione coattiva, senza perdere della sua efficacia, riesca meno gravoso ai debitori e possa venir controllato nella sua applicazione;

Che giova inoltre riunire e semplificare le varie norme in uso circa ai procedimenti coattivi autorizzati dalle leggi onde rimovere nel miglior modo le cause a soprusi o ad esazioni indebite;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1859 la compulsione militare contro i debitori morosi al pagamento delle imposte dirette, delle rendite comunali e degli altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali, che verrà loro significata dietro alle liste spedite dagli Esattori con data posteriore ai 15 giugno dello stesso anno, non potrà durare che un sol giorno.

Sarà conseguentemente limitata anche ad un sol giorno la riscossione del dritto di compulsione stabilito dalla tariffa a carico dei debitori anzidetti.

Art. 2. Potrà però estendersi fino a tre giorni la durata della compulsione militare e la percezione dei relativi dritti contro gli Esattori in ritardo nella

— Una modificazione però venne fatta coll'articolo in esame alla procedura riflettente gli atti esecutivi, poichè a termini dell'articolo 39 del Regolamento 28 gennaio 1859 i Commissari, scaduto il termine dell'alloggio militare prescritto dall'art. 36 di esso Regola-

---

riscossione o nel versamento delle imposte e degli altri proventi, di cui è loro affidato il maneggio.

Art. 3. I latori dell'alloggio militare cesseranno nelle provincie di terraferma al 1° novembre 1859, e nell'isola di Sardegna al 1° gennaio 1860; e da tali epoche rispettive la significazione dell'alloggio medesimo più non potrà operarsi se non dai Commissari per le esecuzioni o da Uscieri autorizzati ad adempierne le incumbenze, e secondo le norme e discipline determinate nell'unito regolamento, che viene col presente in ogni sua parte approvato, e che sarà vidimato dal Ministro delle Finanze.

Art. 4. Per la significazione dell'alloggio militare i Commissari a vece d'un compenso giornaliero godranno d'una retribuzione proporzionale, che non potrà eccedere i tre quinti del prodotto effettivo della compulsione militare da essi eseguita, e ciò indipendentemente dai dritti loro competenti a termini della tariffa in vigore per gli atti esecutivi cui avranno proceduto.

Art. 5. Avranno pronta applicazione tutte le disposizioni del sovra citato regolamento per cui non siasi indicata una speciale decorrenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 gennaio 1859.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Estratto del Regolamento in data 28 gennaio 1859 sul servizio dei Commissarii alle esecuzioni e sui procedimenti coattivi contro i debitori di contribuzioni dirette, e di altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali.

Art. 25. I Commissari alle esecuzioni procedono a tutti gli atti compulsivi ed esecutivi che occorrono per l'incasso coattivo delle imposte dirette, delle entrate comunali e degli altri proventi, per cui sono, dagli ordinamenti in vigore, autorizzati i mezzi fiscali. Essi fanno perciò le intimazioni, le notificazioni, le pignorazioni, i sequestri e le vendite mobiliarie.

Art. 26. Nell'esercizio delle loro funzioni i Commissari devono essere muniti della loro commissione, farne menzione nei loro atti e presentarla ad ogni richiesta.

Art. 27. È obbligo dei Commissari di tenere un esatto repertorio in carta bollata di tutti gli atti del loro ministero, in conformità del modello che verrà stabilito.

Essi devono pure notare in calce d'ogni atto i diritti loro competenti secondo la tariffa, sotto pena della sospensione.

mento, procedono senz'altra autorizzazione all'immediato pignoramento dei mobili ecc., mentre a termini dell'articolo in esame prima di procedere agli atti esecutivi a carico dei debitori devono munirsi di una nuova deliberazione dell'Amministrazione dell'Opera pia

---

Art. 28. Gli atti coattivi per l'incasso delle imposte ed entrate di cui all'articolo 25 sono autorizzati dagli Intendenti, sulla richiesta degli Esattori.

Per conseguire tale autorizzazione l'Esattore forma in duplice spedizione, per ogni Comune del distretto, la lista dei debitori renitenti, e ne rassegna per mezzo del Direttore delle contribuzioni un esemplare all'Intendente, il quale con apposito decreto a tergo della medesima la rende esecutiva, autorizzando gli atti coattivi e commettendoli a quel Commissario che crede più conveniente, e così approvata la restituisce all'Esattore.

L'Intendente notificherà contemporaneamente al Direttore delle contribuzioni la data del suo decreto ed il nome del Commissario delegato.

Art. 29. L'autorizzazione degli atti coattivi è valevole per la compulsione militare, l'esecuzione mobiliaria ed il sequestro.

Art. 30. Le liste devono comprendere tutte le somme maturate a carico del debitore ritardatario per cui non sia già caduto in prescrizione l'uso dei mezzi fiscali privilegiati, con indicazione dell'oggetto e dell'esercizio cui riguardano.

Art. 31. I Direttori delle contribuzioni veglieranno onde le liste dei debitori renitenti siano compilate e spedite con regolarità e nelle epoche opportune.

Art. 32. Allorquando le liste spedite contemporaneamente dall'Esattore per tutti i Comuni del distretto comprendono un numero considerevole di debitori, l'Intendente procurerà di distribuirle fra due o più Commissari in guisa che tutte le relative operazioni possano dai medesimi compiersi nel termine di tre mesi.

Art. 33. Tosto ricevuta la lista approvata, l'Esattore stende una copia da esso autenticata del decreto dell'Intendente e la trasmette al Sindaco per essere immediatamente pubblicata e munita del relativo certificato di pubblicazione.

La tardanza o l'ommessione della pubblicazione per parte del Sindaco non fa ostacolo alla immediata attuazione dei procedimenti coattivi.

Art. 34. L'esattore trascrive intanto con prontezza il decreto dell'Intendente sul doppio della lista conservato in ufficio, annota sopra ambidue gli esemplari i contribuenti che nel frattempo soddisfecero al loro debito, e consegna quindi tosto al Commissario delegato, per gli atti che lo riguardano, la lista munita del decreto originale dell'Intendente, notando sull'altro esemplare il giorno in cui ebbe luogo tale consegnamento.

Art. 35. Il Commissario deve eseguire immediatamente gli atti che gli vengono commessi; qualora ritardi più di tre giorni ad intraprenderli, l'Intendente, sull'istanza che gli sarà fatta dall'Esattore, per mezzo del Direttore, revoca la commissione e delega un altro Commissario.

In caso di recidiva non giustificata, l'Intendente può anche sospenderlo dalle sue funzioni e proporne la rimozione.

Art. 36. Prima d'intraprendere i commessigli atti esecutivi, il Commissario

sulla convenienza di procedere a tali atti esecutivi. Una tale disposizione deve ritenersi tutta in favore dei debitori degli Istituti pii poichè per i debitori dei Comuni non fu punto introdotta.

— Con circolare del Ministero delle Finanze in data 5 aprile 1859

---

deve intimare a ciascun debitore una bulletta d'alloggio militare portante il comando di pagare il debito maturato, colle spese relative, fra il termine di tre giorni a pena di pignoramento, sequestro e vendita.

Art. 37. Queste bullette sono formate dal Commissario colla scorta della lista dei renitenti, approvata dall'Intendente sovra appositi stampati in carta libera conformi al modello, e devono essere da lui sottoscritte.

Si noterà inoltre sulle medesime l'importo della spesa dell'alloggio militare a tenore della tariffa.

La spesa di tali stampati è a carico del Commissario.

Art. 38. Le bullette d'alloggio militare che non potessero essere significate per l'assenza del debitore o di persona atta a rappresentarlo, ovvero per il rifiuto dei vicini a ritirarle e consegnarle, saranno dal Commissario rimesse al Sindaco, che ne fa ricevuta sulla lista dei debitori renitenti.

L'asserzione di non aver ricevuto la bulletta non dispensa dal pagamento dei dritti di compulsione incorsi dal debitore iscritto nella lista per morosità a soddisfare le quote maturate a termini di legge.

Art. 39. Compiuta nel Comune la significazione dell'alloggio militare e scaduto il termine portato dall'articolo 36, il Commissario si reca presso l'Esattore perchè faccia sulla lista l'annotazione dei debitori che si fossero presentati a pagare, e procede quindi all'immediato pignoramento dei mobili, oggetti, crediti o frutti dei debitori renitenti a tenore delle vigenti norme, compilandone atto coll'assistenza di due testimoni domiciliati nel Comune.

Art. 40. Le censure comminate dall'articolo 35 saranno anche applicabili nel caso che il Commissario ritardi d'intraprendere gli atti esecutivi oltre ad otto giorni da quello della seguita significazione delle bullette d'alloggio militare, come pure nel caso che senza la competente autorizzazione interrompa le commessegli operazioni, o ne protragga l'intiero compimento oltre al tempo necessario.

Art. 41. Il Commissario cui siasi rivocata la fattagli delegazione, o che venga sospeso o rimosso dalle sue funzioni, deve immediatamente restituire all'Intendente od all'Esattore il registro a matrice e la lista di cui trovasi in possesso. In caso di rifiuto o ritardo sarà denunziato al Fisco per l'occorrente procedimento.

Art. 42. Qualora vi sia giusto timore di trafugamento dei mobili, il Commissario potrà procedere al pignoramento immediatamente dopo significato l'alloggio militare, purchè siasene riportata l'autorizzazione in iscritto dall'Intendente o dal Giudice del Mandamento, ove l'esecuzione deve aver luogo, oppure dal Sindaco che potrà darla anche in calce della lista dei debitori. Di questo decreto sarà fatta menzione nel processo verbale di pignoramento.

Art. 43. Laddove il Commissario incontrasse ostacoli nell'adempimento delle

essendosi date varie direzioni pel migliore eseguimento degli incombenti affidati agli Esattori e ai Commissarii, crediamo utile riportare le principali disposizioni di essa circolare coordinandole al servizio dei Tesorieri delle Opere pie:

---

sue incumbenze, od avesse fondato motivo di temere positiva resistenza, richiede il sussidio della forza pubblica.

Art. 44. In caso d'ingiuria, di maltrattamento o di ribellione, il Commissario si ritira presso il Sindaco o l'Esattore, stende il processo verbale dell'accaduto, e lo trasmette all'Intendente che lo comunica tosto all'Avvocato fiscale della Provincia per gli opportuni procedimenti a termini del Codice penale.

Art. 45. Il Commissario deve dal suo canto condursi con decenza e moderazione verso i debitori.

In caso di fondati riclami sul suo conto, potrà l'Intendente rivocarne la commissione o sospenderlo dalle sue funzioni; e qualora i di lui diportamenti avessero il carattere di reati, sarà il Commissario dall'Intendente stesso denunciato al Fisco con contemporanea informativa al Ministero delle Finanze.

Art. 46. Se al momento d'intraprendere il pignoramento o la vendita, il debitore, o chi per esso, presenta la quitanza dell'Esattore, od offre ed effettua l'immediato pagamento del debito e delle spese, il Commissario desiste da ogni ulteriore operazione, facendo nel verbale risultare dei motivi della desistenza, ritira all'occorrenza il danaro che gli viene sborsato, e ne rilascia speciale ricevuta al contribuente, staccandola dal registro di cui sarà provvisto, vidimato dal Direttore delle contribuzioni.

In questi casi sono soltanto a carico dei debitori i dritti della compulsione militare e le spese dei successivi atti, a tenore della tariffa, sino al momento della desistenza.

Art. 47. L'oppignorazione non deve, per quanto sia possibile, eccedere un valore che approssimativamente basti a soddisfare il debito maturato al giorno della medesima, e più le spese.

Art. 48. Laddove il Commissario si faccia lecito di soprassedere agli atti esecutivi senza che questi abbiano prodotto l'intiera somma dovuta e le spese, oltre che rimane risponsabile delle perdite che ne avvenissero, incorre nella pena della sospensione, ed anche della rimozione dall'ufficio secondo la gravità dei casi, ed inoltre non può esigere alcuna mercede o diritto nè dal contribuente, nè dall'Esattore.

Art. 49. L'Esattore, ricevendo dal Commissario il prodotto degli atti esecutivi, spedisce tosto a favore degli esecutati le regolari quitanze, staccandole dal prescritto registro a matrice, opera le occorrenti emarginazioni sui ruoli sino a concorrenza dei rispettivi debiti, e riconoscendo un'eccedenza sul debito maturato e sulle spese, la restituisce senza indugio al debitore stesso, contro di lui ricevuta, per proprio scarico sulla copia degli atti consegnatigli dal Commissario.

Art. 50. Riguardo a quei contribuenti che, per ottenere la desistenza dal

1. I Tesorieri debbono trasmettere al Sindaco la copia del decreto del Sotto Prefetto prescritta dall'art. 33 del Regolamento 28 gennaio 1859 almeno 24 ore prima di consegnare la lista al Commissario, ed innanzi di eseguire tale consegna annote-

---

procedimento esecutivo, avessero pagato direttamente al Commissario il loro debito colle spese, ritirandone ricevuta nella prescritta forma, l'Esattore praticherà le emarginazioni sui ruoli colla scorta del registro a matrice, che deve presentargli il Commissario insieme col danaro sborsatogli, e spedisce dal suo registro a matrice una quitanza complessiva a favore del Commissario stesso, in cui saranno indicati tutti gli articoli di ruolo cui riguarda il ricevuto danaro, distinguendo in essa la somma concernente il debito principale da quella rappresentante le spese di compulsione.

Art. 51. Nei casi contemplati dall'articolo precedente, l'Esattore, esaminato il registro a matrice del Commissario, ne opera la chiusa con firma, e ne confronta la concordanza col ricevuto danaro e colla lista dei debitori renitenti. Laddove le liste sieno esaurite, l'Esattore le ritira per metterle poi a corredo del conto annuale delle spese coattive, e ritira parimenti il detto registro a matrice, custodiendolo presso di sè, per non riconsegnarlo al Commissario sino a che debba intraprendere altri atti coattivi

L'Esattore, nulla avendo da eccepire sul conto del Commissario, certifica intanto sul repertorio del medesimo, che questo gli ha consegnato le liste, il registro prementovato ed il danaro proveniente dalle sue operazioni ed esazioni, e munisce tale certificato di data e firma.

Art. 52. È obbligo del Commissario di consegnare in totalità all'Esattore il prodotto dell'esecuzione, con copia dei relativi atti di pignoramento e di vendita, ed il danaro sborsatogli dai debitori, entro tre giorni dalla data degli atti medesimi, se opera nel Comune di residenza dell'Esattore od in un raggio non eccedente dieci chilometri, e fra il termine di dieci giorni, se sta procedendo in Comuni posti a maggiore distanza.

In caso di ritardo potrà sulla denuncia dell'Esattore, essere dall'Intendente sospeso dalle sue funzioni, indipendentemente dagli altri procedimenti, cui il di lui fatto possa dar luogo.

Art. 53. L'Esattore, il quale lasci trascorrere più di tre giorni senza denunziare all'Intendente ed al Direttore l'inosservanza del disposto dall'articolo precedente, è civilmente risponsabile della malversazione che avesse commessa il Commissario; subentra però nelle ragioni delle Finanze e dei Municipii sulla malleveria del Commissario stesso, dopo soddisfatti i debiti che, per altre cause pur dipendenti dalle di lui funzioni, risultassero a carico del medesimo.

Art. 54. Fra l'oppignorazione e la vendita dei mobili e frutti deve lasciarsi un intervallo non minore di dieci giorni, a meno che trattisi di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento; nel qual caso la vendita potrà anche effettuarsi nell'istesso giorno del seguito pignoramento, frammettendo però lo spazio di tre ore almeno tra la pubblicazione del bando e l'apertura dell'incanto.

ranno in conformità del disposto dall' art. 34 del Regolamento stesso tanto sulla detta lista, come sul doppio ritenuto in ufficio, le somme che avranno riscosse dal giorno in cui rassegnarono la lista all'approvazione a quello in cui la consegnarono al Com-

---

Fuori di questi casi l'intervallo tra la pubblicazione del bando e l'apertura dell'incanto sarà nè minore di tre giorni, nè maggiore di dieci.

Non si frapporrà uno spazio maggiore di due giorni tra l'oppignoramento e la pubblicazione del bando.

Art. 55. Cominciando dall'epoca indicata nell'art. 3 del R. Decreto che precede, il Commissario deve notare sulla lista dei debitori morosi, in margine di ciascun articolo, sia la data della significazione delle bullette d'alloggio militare, sia la data ed il montare del prodotto degli atti esecutivi e delle somme sborsategli dal debitori, onde ottenere la desistenza dagli atti stessi.

Art. 56. In mancanza di oggetti pignorabili, ed essendo ben accertato che non vi abbia mezzo di conseguire il pagamento del debito d'un contribuente, nemmeno col sequestro a mano de'terzi, il Commissario redige un verbale *de nihilo* in doppio originale su carta libera, in presenza di due testimoni che lo firmano.

Amendue gli originali saranno inoltre certificati e firmati dal Sindaco.

Art. 57. I detti verbali *de nihilo* possono essere individuali o collettivi, secondo il numero dei contribuenti insolvibili, contro i quali fu diretto il pignoramento nello stesso giorno e Comune.

Art. 58. Uno degli originali viene posto a corredo delle liste delle quote inesigibili, e l'altro, munito della ricevuta del Commissario per gli onorari che gli competono, viene a suo tempo dall'Esattore posto a corredo del conto delle spese coattive, insieme colla lista dei debitori renitenti approvata dall'Intendente, che deve aver ritirato dal Commissario, giusta il disposto dall'art. 51.

Art. 59. I diritti competenti ai Commissari per ogni sorta di atti cui procedono, che debbono dai medesimi annotarsi sugli atti stessi, insieme a quelli dovuti al guardiani, servienti ed indicanti, saranno verificati dagli Esattori, e da questi sottoposti all'esame del Direttore delle contribuzioni, il quale, riconosciutane l'esattezza o rettificatane la liquidazione in quelle somme che risulteranno del caso, ne autorizza il pagamento per mezzo degli Esattori stessi mediante ricevuta degli interessati, che potrà farsi sugli atti anzidetti.

Trattandosi di verbali *de nihilo* il Direttore, prima di autorizzare il pagamento dei relativi dritti, assumerà accurate informazioni sul vero stato di fortuna dei debitori cui tali verbali riguardano.

Art. 60. Gli Intendenti determineranno, a seconda dei diversi casi d'insolvibilità, se le spese dei verbali *de nihilo* debbano imputarsi sul prodotto delle compulsioni, ovvero mettersi a carico degli Esattori, i quali fossero imputabili di trascuranza nel promuovere gli atti per l'incasso dei debiti maturati.

Art. 61. Potranno pure gli Intendenti, sentito il Direttore delle contribuzioni, dichiarare a carico degli Esattori i diritti di compulsione relativi ad in-

missario debitamente approvata, cancellandone i debitori ed indicandone il motivo nella colonna d'osservazioni.

2. Il Commissario, ricevuta una lista dal Tesoriere, dovrà cominciare immediatamente la compilazione e l'intimazione delle

---

dividui che per errore od altra causa qualsiasi imputabile agli Esattori stessi, fossero stati indebitamente compresi nelle liste dei debitori renitenti, e sottoposti perciò all'alloggio militare.

Art. 62. Semprequando occorra di sottoporre un Esattore alla compulsione militare, il relativo decreto sarà dall'Intendente trasmesso al Direttore delle contribuzioni, che ne curerà la registrazione nel suo ufficio, e la successiva spedizione al compellito.

Art. 63. L'Esattore, tosto ricevuto il decreto di compulsione che lo riguarda, si darà caricamento nei suoi registri dei relativi dritti, e trasmetterà fra cinque giorni l'analoga quitanza al Direttore, staccandola dal prescritto registro a matrice.

Art. 64. Quando occorre operare il sequestro a mani terze di frutti, danari ed effetti di ragione del contribuente moroso, il Commissario deve significare il relativo atto tanto al terzo, quanto al debitore principale.

Art. 65. Il sequestro a mani di terzo può essere adoperato, sia preventivamente, sia congiuntamente alla compulsione diretta, qualora l'Esattore od il Commissario creda che questa non produca risultati sufficienti, ovvero il debitore principale risieda fuori del distretto esattoriale, e non abbia in esso materia di pignoramento.

Art. 67. L'esecuzione sugli immobili non può aver luogo se non dietro a speciale autorizzazione dell'Intendente, e previa nuova ingiunzione del medesimo contro i debitori morosi.

Art. 68. A questo fine l'Esattore forma l'apposita domanda per mezzo di uno stato indicante il nome del debitore o dei debitori ritardatari, la natura del debito, il montare delle somme dovute, l'esercizio cui si riferiscono, la situazione, la natura ed il valore venale degli stabili da spropriarsi, coll'enunciazione inoltre dei numeri del catasto, della quantità approssimativa e di due almeno delle coerenze.

Questo stato viene trasmesso al Direttore corredato del processo verbale constatante l'infruttuosità od insufficienza dell'esecuzione mobiliaria, o da un certificato constatante che la medesima restò sospesa per causa delle formatesi opposizioni.

Art. 69. L'Intendente, sulla proposta del Direttore, autorizza con apposito decreto in calce alla domanda dell'Esattore l'aggiudicazione degli stabili, commettendone gli atti al Segretario della giudicatura o ad un Notaio qualunque della tappa, che vi procede colle regole stabilite negli articoli 766, 767 e 768 del Codice di procedura civile.

Art. 70. Il decreto dell'Intendente che autorizza l'aggiudicazione deve contenere l'ingiunzione al debitore o debitori di pagare fra giorni trenta l'ammontare del debito coi suoi accessori e spese, con diffidamento che, tale termine trascorso, si procederà senz'altro avviso all'espropriazione forzata.

bullette, ed il Tesoriere, presentandosi qualche debitore per soddisfare il proprio debito, dovrà, dal giorno in cui tale intimazione avrà avuto principio, riscuotere col debito principale anche la spesa della compulsione militare.

Art. 71. L'ingiunzione deve intimarsi al debitore a diligenza dell'Esattore instante per mezzo del Commissario o d'un Usciere, che ne fa apposita relazione, e, trascorso poscia infruttuosamente il termine di 30 giorni portato dalla detta ingiunzione, l'Esattore trasmette gli atti al funzionario cui fu dall'Intendente commessa l'espropriazione, onde proceda ai relativi incumbenti.

Art. 72. L'Esattore instante deve intervenire all'aggiudicazione, e prendere possesso dello stabile a nome delle Finanze e degli altri enti interessati.

Laddove agisca per conto proprio, il possesso viene preso a di lui nome.

Art. 73. Il verbale di aggiudicazione sarà per cura del funzionario che vi ha proceduto, previa insinuazione a spese del debitore, notificato personalmente al medesimo, se è contumace, pure a sue spese, e trasmesso per copia fra 40 giorni dalla sua data all'Esattore, il quale, fatte le occorrenti annotazioni sul ruolo nel caso che si tratti di debiti per contribuzioni non ancora saldate, lo trasmette tosto al Direttore del demanio, cui incumbe di provvedere onde lo stabile espropriato sia inscritto nei registri di consistenza sia dell'Insinuatore o Ricevitore, sia della Direzione, e nei relativi sommari demaniali.

Trattandosi di espropriazione fatta per causa di rendite comunali, il verbale d'aggiudicazione verrà dall'Esattore trasmesso all'Intendente, che lo farà poscia tenere al Sindaco del Comune interessato.

Art. 74. Venendo dai terzi fatte opposizioni in dipendenza di qualche ragione di dominio o di altro dritto sopra gli stabili aggiudicati, o che si vogliono aggiudicare, debbono tali controversie essere risolte dal Tribunale ordinario.

In questo caso l'Intendente, esaminate le opposizioni, rimette con apposito decreto le parti avanti al Tribunale competente.

Art. 75. Nel caso che lo stabile da spropriarsi ecceda considerevolmente il credito per cui si agisce, e non sia di comoda divisione, si potrà, invece dell'aggiudicazione, dall'Esattore fare instanza per la subastazione.

In queste occorrenze, dopo spedita e notificata l'ingiunzione dell'Intendente, a causa entra nelle competenze del Tribunale ordinario avanti al quale si procede colle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Estratto del Regio Decreto 9 *luglio* 1859.

Art. 1. I dritti di compulsione, ossia d'alloggio militare, da pagarsi dai debitori morosi d'imposte, rendite comunali ed altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali, saranno ognora proporzionati alla quota del debito maturato e regolati in ragione del *quattro* per cento del montare del debito medesimo.

Qualunque però sia la somma dovuta, il diritto di compulsione da pagarsi

3. I Commissari dovendo col debito principale versare nella cassa dei Tesorieri l'ammontare di tutte le spese d'alloggio militare e d'esecuzione, i Tesorieri se ne daranno perciò caricamento in apposito registro, inscrivendo le spese d'alloggio militare nella

---

da ciascun debitore moroso non potrà mai essere minore di 15 centesimi, nè maggiore di *lire trenta*.

Art. 2. Sarà ognora regolato in ragione di lire *cinque* al giorno il dritto da pagarsi dagli Esattori che vengano assoggettati alla compulsione militare per le cause espresse nell'art. 2 del Reale Decreto del 28 gennaio 1859.

Art. 3. Per ogni sorta d'atti esecutivi, cui procederanno i Commissarii a norma del regolamento annesso al precitato Reale Decreto contro gli anzidetti contribuenti e debitori morosi, saranno dovuti i dritti stabiliti nell'unita tariffa, che viene col presente approvata e che sarà vidimata dal Ministero delle Finanze.

Tariffa dei dritti dovuti dai contribuenti ed altri debitori per gli atti esecutivi cui procedono i Commissarii giusta il Regolamento del 28 gennaio 1859.

1. Per ogni atto di pignoramento, come pure per ogni atto di sequestro a mani terze, comprese le copie pel debitore e sequestratario;

Se la scritturazione dell'atto non eccede le quattro facciate di venticinque linee caduna, e di venti sillabe caduna linea, secondo le norme stabilite dagli articoli 5, 15 e 16 della legge 9 settembre 1854, si esigerà per ogni atto L. 2 50

Per ogni altra facciata, se non si eccede il numero di due . . » » 50

Per ogni facciata ulteriore . . . . » » 25

2. Per ogni atto contenente la sola ricognizione d'un pignoramento antecedente, cui siasi proceduto ad instanza d'un altro creditore . . » 2 »

3. Per la notificazione del predetto atto di ricognizione al creditore a di cui instanza seguì il primo pignoramento . . . . » » 50

4. Quando il contribuente paga il debito prima della redazione del verbale di pignoramento o di sequestro, od esibisce la quitanza del pagamento fatto all'Esattore in data posteriore a quella d'approvazione della lista dei morosi, si esigerà il dritto di . . . . » 2 »

Venendo nello stesso giorno e nello stesso comune escussi più debitori che abbiano pagato, come sovra, il detto dritto sarà ridotto per ciascuno a . . . . » 1 »

5. Al Guardiano di mobili e frutti, se deputato dal Commissario, per caduna giornata sino a dieci giorni . . . . » » 50

Per ogni giorno ulteriore . . . . » » 25

6. Per i biletti di vendita e per ogni debitore,

Al Commissario per la redazione . . . . » 1 25

Al Serviente per la pubblicazione e per le grida . . . . » » 50

7. Per gli atti d'incanto sino al valore di L. 100 . . . . » 3 »

e l'1 per cento sovra ogni maggior valore

8. Per i verbali de *nihilo* e per un sol debitore . . . . » » 25

somma totale risultante incassata, e tutti i diritti e le spese degli atti a cui si è dovuto procedere e pei quali essi rilasciarono quitanza dal registro a matrice, affinchè il totale del caricamento del giornale concordi sempre col totale della colonna delle spese di compulsione del registro quitanze.

Per i verbali de *nihilo* che comprendono più debitori, per ognuno di essi, oltre al detto dritto di centesimi 25 . . . . » » 05

9. Per l'intimazione dell'ingiunzione ai debitori contro dei quali fu autorizzata l'espropriazione degli stabili . . . . » » 50

10. Per le trasferte alla distanza di più di 2 chilometri dal Capoluogo del distretto d'esazione, sarà dovuto al Commissario un dritto di trasferta di centesimi . . . . » » 20
per ogni chilometro, estensivamente ai due primi, da ripartirsi fra tutti li contribuenti contro i quali occorre di procedere;

Le frazioni di chilometro saranno calcolate come per un chilometro;

Per gli atti eseguiti entro il raggio di 2 chilometri non sarà dovuto verun dritto di trasferta.

11. Indipendentemente dai dritti sovra stabiliti, sono a carico del debitore le spese della carta bollata, dell'insinuazione degli atti, quando vi sono soggetti, di trasporto degli oggetti pignorati, che occorressero, e del mantenimento dei bestiami, che fossero stati pignorati, ed ai quali il proprietario non fornisse il necessario.

12. I testimonii non hanno dritto ad alcuna mercede, e saranno anzi sottoposti alle pene portate dalle leggi vigenti tutti coloro che richiesti a tal fine dal Commissario ricusassero d'ottemperarvi.

13. Succedendo che debbano farsi delle pignorazioni in abitazioni isolate, oppure in tempo e circostanze, in cui non si possano trovare testimonii, sarà lecito al Commissario di condur seco due persone, le quali non come testimonii, ma come indicanti potranno godere di un'indennità di 50 centesimi caduno per ogni atto eseguito in siti isolati e lontani da ogni abitazione.

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro di Finanze G. LANZA.

Crediamo pure a complemento della materia di inserire i moduli dei decreti che devono essere emanati dal Sotto-Prefetto per l'autorizzazione di procedere agli atti compulsivi ed esecutivi e per l'aggiudicazione e subastazione degli stabili dei debitori morosi.

Modulo del decreto del Sotto-Prefetto da apporsi appiedi della lista dei debitori morosi con cui si fa facoltà di procedere agli atti compulsivi ed esecutivi.

Il Sotto-Prefetto del Circondario di.....

Vista la domanda del Tesoriere della Congregazione di carità di....., tendente a far procedere agli atti coattivi contro i debitori morosi descritti in numero di..... nella lista che precede;

4. Quando, presentandosi il Commissario per l'oppignoramento, il debitore già compellito coll'alloggio militare offre ed effettua a di lui mani il pagamento del debito e delle spese, il Commissario deve per apposito verbale far constare del motivo per

---

Visto l'art. 13 della Legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie;

In virtù dell'art. 28 del Regolamento approvato con Regio Decreto 28 gennaio 1859 n. 3319.

Autorizza gli atti coattivi contro i debitori compresi nella lista medesima, commettendoli al Commissario signor....... al quale la lista stessa sarà consegnata dal predetto Tesoriere.

Il Commissario suddetto prima di procedere agli atti esecutivi intimerà ai debitori il precetto d'alloggio militare a tenore dell'art. 36 del succitato Regolamento 28 gennaio 1859, e prima di procedere agli atti esecutivi si procurerà dal Tesoriere la nuova deliberazione prescritta dall'art. 68 del Regolamento 18 agosto 1860 sulle Opere pie.

Copia del presente decreto sarà tosto trasmessa dal Tesoriere al Sindaco di.... per essere pubblicata.

Dato a il 186

Il Sotto-Prefetto

Il Tesoriere sottoscritto dichiara di aver spedito copia del suesteso decreto al Sindaco di... il... e d'aver consegnata questa lista al detto Commissario il....

Il Tesoriere

Il Sindaco del Comune di.... certifica che il Commissario sunnominato gli ha consegnato le bollette d'alloggio militare relative ai debitori iscritti ai numeri.... della presente lista che dichiarò di non aver potuto significare ai destinatarii perchè assenti, e per mancanza di persone atte a rappresentarli (o pel rifiuto dei vicini a riceverle e consegnarle).

In fede

il 186

Il Sindaco

Modulo per il decreto di aggiudicazione.

Il Sotto-Prefetto del Circondario di....

Vista la retro estesa domanda del Tesoriere dell'Opera pia.... colla successiva deliberazione dell'Amministrazione di detta Opera pia;

Visti gli articoli 69 e 70 del Regolamento 28 gennaio 1859;

Manda ingiungersi, siccome col presente ingiunge i retro nominati.....

di pagare fra giorni trenta dall'intimazione di copia autentica del presente alla cassa dell'instante Tesoriere signor.... l'ammontare delle debitore retro descritte ascendenti colle spese già fatte alla complessiva somma di lire.... (*indicare il nome e la somma di cadun debitore*) in un colle spese

cui ha soprasseduto dal detto pignoramento, e consegnerà poi il verbale medesimo al Tesoriere per l'effetto di cui all'art. 59 del Regolamento.

5. I dritti spettanti ai Commissari per l'alloggio militare saranno provvisoriamente pagati dai Tesorieri nella metà del prodotto effettivo della compulsione descritto nella lista, a misura che consegneranno il danaro.

6. I Commissari rilascieranno quitanza in foglio a parte della tangente loro abbuonata per l'intimazione delle bullette, e ne inscriveranno la somma nell'apposita colonna del loro repertorio.

7. Il pagamento dei diritti dovuti ai Commissari per gli altri atti sarà poi effettuato dai Tesorieri dopo che ne avranno promossa l'autorizzazione dall'Amministrazione dell'Opera pia, riportandone ricevuta sugli atti stessi che confronteranno col repertorio, certificandone la concordanza.

... dipendenti da questo decreto ingiunzionale, con diffidamento che trascorso detto termine senza che consti del pagamento a saldo si procederà contro di essi all'esecuzione reale per mezzo di aggiudicazione degli stabili a ciascuno accolonnati nel presente stato commettendo sin d'ora i relativi incombenti al..... (*Segretario della Giudicatura, o sig.* *Notaio residente a....*) cui saranno dallo stesso Tesoriere consegnati gli atti onde vi proceda nella conformità determinata dagli articoli 766, 767 e 768 del codice di procedura civile.

Dato a il 186

Il Sotto-Prefetto

N. B. *La copia dovrà solo comprendere il nome e la somma dovuta dalla persona a cui viene intimata.*

Modulo per la subastazione.

Il Sotto Prefetto del Circondario di . . . . .

Vista la retro estesa domanda del Tesoriere dell'Opera pia....

colla successiva deliberazione dell'Amministrazione di detta Opera pia;

Visto l'articolo 75 del Regolamento 28 gennaio 1859;

Manda ingiungersi, siccome col presente ingiunge i retro nominati.... di pagare fra giorni trenta dall'intimazione di copia autentica del presente alla cassa dell'instante Tesoriere sig..... l'ammontare delle debiture retro descritte ascendenti colle spese già fatte alla complessiva somma di lire.... (*indicare il nome e la somma di cadun debitore*) in un colle spese dipendenti da questo decreto ingiunzionale, con diffidamento che trascorso detto termine senza che consti del pagamento a saldo si procederà contro di essi all'esecuzione reale per mezzo di subastazione degli immobili a ciascuno accolonnati nel presente stato, per cui il Tesoriere anzidetto a termini del disposto dall'articolo 769 del codice di procedura civile, farà citare i medesimi avanti il Tribunale di Circondario.

Dato a il 186

Il Sotto Prefetto

N. B. *La copia dovrà solo comprendere il nome e la somma dovuta dalle persone a cui viene intimata.*

---

8. Per tutti gli articoli che nell' appuramento della lista si ebbe a redigere verbale *de nihilo*, il Commissario cancellerà con un tratto di penna nell'apposita colonna la relativa spesa di compulsione, acciocchè non formi caricamento al Tesoriere nella resa del conto.

9. Nella liquidazione dei diritti degli atti di esecuzione, non si dovranno comprendere quelli di compulsione che debbono già essere stati liquidati e soddisfatti a parte.

— *Presenza del Tesoriere in Ufficio.* Durante il termine della compulsione il Tesoriere non deve allontanarsi dal suo ufficio affinchè presentandovisi i debitori compelliti non incontrino ostacolo a soddisfare il loro debito. *Art. 270 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

— *Rilascio dei mobili e frutti sequestrati.* Quando dopo la pignorazione e prima della vendita il debitore paghi al Tesoriere il suo debito colle spese, presentandone la quitanza al Commissario, questi fa rilasciare i mobili e frutti senza verun' altra formalità, esigendo soltanto per discarico proprio e del guardiano la dichiarazione del debitore a piè del verbale di sequestro di averli tutti ritirati. *Art. 284 cit. Reg.*

— *Durata del privilegio delle compulsioni.* Il privilegio delle compulsioni dura per anni tre, cioè quello a cui si riferisce il debito e gli altri due immediatamente successivi, passati i quali cessa e si riduce ogni azione di tal genere alla giurisdizione ordinaria. *Art. 289 cit. Reg.*

— Se un Tesoriere si caricasse ne' suoi conti di un'entrata compresa bensì ne' ruoli d'esazione ma non effettivamente riscossa, godrà non di meno del privilegio della compulsione nei limiti fissati dall'articolo precedente, colla distinzione però che la medesima seguirà per proprio conto, e che dovrà perciò subirne egli solo tutte le conseguenze. *Art. 290 cit. Reg.*

— *Surrogazione delle Amministrazioni al Direttore delle contribuzioni.* Nella riscossione delle rendite delle Opere pie le Amministrazioni devono in tutte le parti in cui nel Regolamento 28 gennaio 1859 è prescritto il parere del Direttore delle contribuzioni, intendersi surrogate al medesimo, e fare perciò tutti quegli atti che allo stesso sono attribuiti.

— *Conto delle spese coattive.* Nel corso dell'ultimo mese d'ogni anno finanziere, il Tesoriere rende al Sotto-Prefetto il conto delle

spese coattive come è anche indicato all'art. 114 del Regolamento sulle Opere pie in esame.

Questo conto sarà in originale e copia, e si comporrà:

In caricamento

1. Delle somme pagate dai debitori compelliti giusta le risultanze della lista dei debitori ritirata dal Commissario:

2. Delle riscossioni fatte per spese d'esecuzione a tenore dei verbali redatti dal Commissario e da unirsi altresì a corredo;

Ed in scaricamento

Dei pagamenti fatti al Commissario sia per diritti al medesimo spettanti, come per i pagamenti dal medesimo fatti ai guardiani, e ad altri individui che avessero servito da indicanti, giustificati dalle rispettive quitanze.

— Ove il conto risulti regolare e fedele, il Sotto-Prefetto ritiene la copia e rimanda l'originale colle carte relative al Tesoriere, munito dell'ordinanza di approvazione, la quale ne stabilirà il risultato definitivo. In caso contrario il Sotto-Prefetto prescriverà quelle rettificazioni e giustificazioni che crederà necessarie, procurando però che l'approvazione del conto possa aver luogo prima della scadenza dell'esercizio.

— Se a termini dell'ordinanza suddetta risulterà un fondo d'avanzo, il Tesoriere ne farà annotazione sul registro giornale delle esazioni, e se ne darà caricamento nel conto generale al titolo 1°, dell'attivo categoria 11 unendovi a corredo il conto speciale come sopra approvato, con tutte le carte giustificative.

— Se poi risultasse un disavanzo, allora presenterà ogni cosa al Presidente dell'Amministrazione per esserne scaricato per mezzo di un mandato regolare sul fondo delle spese casuali, cui verrà unita copia autentica dell'ordinanza d'approvazione, senza tralasciare poi di presentare il conto speciale colle carte relative all'epoca della resa del conto generale. *Articoli 293 e seg. del Reg. 21 dicembre 1850.*

— *Atti coattivi contro debitori dimoranti in altro Circondario.* Avvenendo poi di far procedere alla compulsione militare od agli atti esecutivi sì sui mobili che sugli stabili in odio di un debitore dimorante fuori del circondario cui appartiene il pio Istituto creditore, il Sotto-Prefetto ne rilascia ugualmente il decreto di autorizzazione astenendosi però dalla nomina del Commissario, e richiede il Sotto-Prefetto del Circondario cui appartiene il de-

bitore a permettere l'esecuzione del decreto nel distretto di sua giurisdizione e a procedere egli stesso alla nomina, delegando un qualche contabile del suo Circondario per supplire al Tesoriere dell'Istituto creditore negli atti del procedimento, salvo alla pia Amministrazione di prendere seco lui i necessarii concerti per la riscossione ed il pagamento delle spese relative. *Art. 297 del cit. Regolamento.* — Converrà però di avvertire in questi casi, come fu indicato nei commenti dell'art. 61, che un estratto del ruolo per quanto riflette tale debitore sia prima di ogni cosa pubblicato anche nel Comune ove ha desso il domicilio, e ciò all'effetto di ovviare alle questioni di nullità degli atti coattivi che potrebbero dal medesimo essere iniziate.

— *Competenza delle contestazioni relative.* La legge 30 ottobre 1859 sul contenzioso amministrativo all'art. 7 così dispone: « Spetterà eziandio ai Consigli (*di Prefettura*) di giudicare le contestazioni riguardanti le opposizioni di forma o per titolo amministrativo, agli atti esecutivi promossi in via amministrativa dalle Provincie, dai Comuni e dagli Istituti di carità e Stabilimenti di beneficenza contro i loro debitori, semprechè non si tratti di subastazione di stabili ».

— *Massime dei Tribunali.* Si ritengano in fine le seguenti decisioni dei nostri Magistrati:

a) Spetta ai Consigli di Prefettura il conoscere delle controversie sul punto se siano e in qual misura dovute le contribuzioni, e sui procedimenti compulsivi ed esecutivi contro i debitori, ma è riservata ai Tribunali ordinarii la competenza sulle subastazioni di stabili. Conseguentemente se possono i Consigli di Prefettura giudicare degli atti di esecuzione che precedono la subasta, cessano questi atti di appartenere alla loro competenza ogni qualvolta si tratti di subasta di stabili. *Sentenza 8 ottobre 1861 del Consiglio di Stato (Giornale, La Legge, 1862, pag. 29).*

b) Per costituire taluno debitore di annualità verso un Comune od Opera pia, della quale consta soltanto per private scritture consegnate dagli autori del debitore ingiunto, basta, senza necessità di prova più autentica, il solo fatto dei pagamenti eseguiti prima dell'istituzione del giudicio, e conseguentemente il semplice possesso del Comune o dell'Opera pia di esigere l'annualità medesima. *Sent. 1 febbraio 1850 del Consiglio d'Intendenza di Nizza* (*Riv. 1850, pag.* 788).

c) Ove sia intervenuta una sentenza che accerti un credito di un Corpo morale, non può l'Esattore promuovere gli atti esecutivi in via amministrativa coi privilegi fiscali, ma devonsi al riguardo seguire le forme ordinarie. *Sent. 7 novembre 1849 della Camera dei Conti* (*Riv. 1850, pag.* 2).

d) La massima del *solve et repete* è applicabile soltanto ai debitori di tasse ed imposte per conto dello Stato, e non può seguirsi nelle riscossioni dei crediti dei Comuni o dei pii Istituti. *Sentenza del Consiglio d'Intendenza d'Alessandria* (*Riv. 1856, pag.* 39).

e) Riconosciuto che un contribuente abbia per molti anni pagato più del dovuto per essere stato erroneamente imposto, egli ha la ripetizione d'indebito, non ostante la decadenza stabilita in istruzioni ministeriali. Queste non avevano forza neppure sotto l'antico regime di cambiare la legge. — L'azione in ripetizione si dirige contro il Corpo morale, non contro gli individui che avessero pagato meno. *Sent. 7 maggio 1850 del Consiglio d'Intendenza di Torino* (*Bettini, 1850, parte* 3ª, *pag.* 199).

f) Non appartiene ai Tribunali amministrativi il conoscere di una causa relativa al conseguimento di somma proposta da un'Opera pia, a cui favore venne dall'Autorità amministrativa rilasciata compulsione, qualora sia contestata nel merito la sussistenza del credito. *Sent. 28 novembre 1843 del Consiglio d'Intendenza di Nizza* (*Dizionario amm. vol.* V, *pag.* 1203).

g) I Commissari alle compulsioni non vestono il carattere di contabili dello Stato, ma sono semplici agenti incaricati dell'esazione nell'interesse degli esattori. La cauzione che viene da essi prestata ha lo scopo principale di meglio guarentire i diritti degli esattori nel cui interesse si compiono le operazioni loro. — Conseguentemente le questioni relative alla resa di conto dei detti Commissari non appartengono alla competenza della Corte dei Conti, ma sibbene a quella dei tribunali del contenzioso amministrativo. Sono applicabili in confronto dei Commissari i modi privilegiati di esecuzione in materia di tributi. *Sentenza 10 gennaio 1862 del Consiglio di Stato* (*Giornale, La Legge, 1862, pag.* 61).

Art. 69.

La sospensione degli atti di compulsione o di esecuzione, autorizzati come sovra, non può aver luogo che per decreto dell'Intendente.

— *More ai debitori*. I Sotto-Prefetti devono usare parcamente della facoltà loro accordata dall'art. 69 onde colla sospensione degli atti di compulsione, o di esecuzione non resti compromesso l'incasso delle somme dovute ai pii Istituti.

Si ritenga al riguardo la seguente Circolare della R. Segreteria di Stato (Interni) in data 12 aprile 1839 diretta ai signori Intendenti:

« Alcuni Intendenti si sono diretti a questa R. Segreteria di Stato per conoscere se potevano accogliere favorevolmente le istanze che talvolta loro vengono fatte dalle Amministrazioni di carità acciò si soprasseda all'esecuzione della compulsione militare per cui già si fosse rilasciato decreto contro alcuno dei debitori degli Istituti di carità e beneficenza, e se sia loro lecito di concedere ai medesimi debitori nuove more per soddisfare al loro debito . . . . .

« Rispetto al primo punto vuolsi ritenere che a termini delle vigenti istruzioni le Amministrazioni sono chiamate a deliberare sull'opportunità di fare compellire i loro debitori in ritardo prima che la compulsione dei medesimi possa implorarsi dal Tesoriere; ora siccome in tale occasione riconoscendo non essere ciò conveniente rispetto ad uno o più debitori, esse possono stabilire di fatto una mora al pagamento della somma dai medesimi dovuta, perciò non si vede difficoltà a che una tal mora possa venire concessa anche dopo che la compulsione è stata spiccata dall'Autorità amministrativa; ma siccome nell'atto che si ebbe ricorso a quest'Autorità per la compulsione l'Amministrazione dell'Istituto di carità avrebbe già riconosciuti implicitamente infruttuosi tutti i modi di tolleranza e di persuasione dei quali è in suo arbitrio di valersi a favore dei debitori, ed avrebbe con ciò rimessa la cura di conseguire i suoi diritti verso i medesimi all'Autorità sopra mentovata, perciò non si potrà più regolarmente permettere che si soprasseda alla compulsione già ottenuta, senza che se ne sia riportata la debita approvazione dall'Autorità che l'ha rilasciata.

« Per ottenere una cotale determinazione debbono le Amministrazioni rivolgersi per apposito atto di congrega all'Intendente, esprimendogli i motivi ed i riguardi, principalmente fondati sulla misera condizione o assoluta o temporaria del debitore o dei debitori designati nello stesso atto, che consiglierebbero a loro favore la sospensione degli effetti della compulsione, la nuova mora che si propone di concedere loro per iscontare il loro debito, ed accennando

in fine le speranze che si avessero, che senza maggiori incumbenti e senza alcun scapito, l'Istituto di carità, mediante la detta mora, venendo a migliorarsi le circostanze dei debitori, potesse a suo tempo riscuotere il suo avere.

« I signori Intendenti ai quali incumbe d'invigilare particolarmente sulla riscossione e sulla regolare erogazione delle somme portate nei bilanci degli Istituti di carità, ricevuti tali atti, possono autorizzare la sospensione della compulsione spiccata ed approvare la nuova mora proposta a favore dei debitori dalle Amministrazioni ricorrenti, purchè anche loro consti dalle informazioni che, a seconda della specialità dei casi, possono essere stati risolti ad assumere, della sussistenza dei motivi esposti.

« Eppertanto occorrendo a V. S. Ill.ma di approvare concessioni di more di pagamento proposte da qualche Amministrazione di carità a favore di uno o più de' loro debitori, ella potrà liberamente addivenirvi colle suddette avvertenze, e procurando inoltre che le more da concedersi non oltrepassino il corso dell'esercizio in cui vennero implorate . . . »

— I ricorsi dei privati per sospensione degli atti di compulsione o di esecuzione devono essere redatti in carta da bollo in senso della legge 9 settembre 1854.

Art. 70.

Le deliberazioni che accordano more eccedenti il termine dell'esercizio in corso, od in condono parziale od intiero delle somme dovute alle Opere pie, saranno assoggettate all'approvazione della Deputazione provinciale.

— *More eccedenti l'esercizio.* Quando per ispeciali motivi occorresse alle Amministrazioni dei pii Istituti di accordare qualche mora ai suoi debitori, se la mora eccede il termine dell'esercizio in corso non può essere accordata senza l'approvazione della Deputazione provinciale alla quale deve chiedersi con ragionata deliberazione, giusta quanto è prescritto dall'art. 158 infra; in caso contrario, quando non sia già stata autorizzata la compulsione militare, basta una semplice deliberazione dell'Amministrazione.

Nel fare coteste concessioni di mora, converrà però avvertire a che esse non producano novazione del debito, poichè in tal caso sarebbe necessario l'adempimento delle formalità prescritte pei con-

tratti dei pii Istituti; e se si trattasse di un credito per cui esistesse un fideiussore, sarà necessario che questi acconsenta in debite forme alla dilazione onde mantenere invulnerata la di lui obbligazione. Così era disposto dall' art. 530 del Regolamento 21 dicembre 1850 la cui prescrizione comunque non ripetuta nel Regolamento in esame dovrà tuttavia rigorosamente osservarsi in quanto dipende dai principii del diritto civile che sono al disopra di qualunque disposizione regolamentare.

— *Moratorie generali per debitori di fondi montuarii.* Le moratorie generali e collettive urtano collo spirito della legge e falsano intieramente lo spirito della istituzione, oltrecchè sono di pessimo esempio essendo assurdo il supporre sia il paese sfornito di granaglie, poichè una tale presunzione condurrebbe a quella assai naturale che i terreni debbano tutti lasciarsi incolti per difetto di semente. In annate di disdetta la esazione dei fondi montuarii vuol essere più attiva acciò non manchino a tempo opportuno agli agricoltori bisognosi i mezzi per coltivare le proprie terre. *Decreto della Deputazione provinciale di Cagliari in data 5 settembre 1861 relativo al Monte di soccorso di Tortolì.*

— *Condoni di crediti.* Qualora le Amministrazioni ravvisassero opportuno di usare qualche riguardo verso debitori poveri accordando loro il condono intiero o parziale di una somma da essi dovuta, si dovrà ritenere per base che è necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale, giacchè in tali casi il condono equivale ad una vera diminuzione del patrimonio. — Le Amministrazioni però dovranno procedere caute a cotesti condoni, affinchè per la commiserazione, di cui possa essere meritevole un debitore, non ne risulti pregiudizio agli altri poveri, e spiegheranno nelle relative deliberazioni i motivi che consigliano l'abbandono del credito. *Art. 540 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

— *Condoni di annualità.* Sebbene poi i condoni di annualità possano accogliersi con minori difficoltà, è però dovere delle Amministrazioni di andare guardinghe nel proporli all'Autorità amministrativa, alla quale spetta di sovraintendere all'impiego regolare delle rendite degli Istituti di carità, e pertanto di autorizzarli. Tali autorizzazioni non devono però aver luogo se non nei casi particolari in cui risultano bene avverate le critiche circostanze del debitore, ed in cui il condono proposto a di lui favore riveste i caratteri di una vera limosina, senza della quale la di lui miseria diventerebbe poco

meno che assoluta. Occorrendo adunque a qualche Amministrazione di avere a condonare debiti di annualità, dovrà farne oggetto di speciale deliberazione, narrando i motivi che inducono a proporre il condono: e tosto ricevuto quest'atto, la Deputazione potrà poi assumere quelle maggiori informazioni che giudicherà del caso per bene accertare la verità dei motivi esposti, e quella riconosciuta, ne autorizzerà l'implorato condono. *Circol. Minist. Int. 12 aprile 1839.*

— Questa autorizzazione poi importerà sempre l'assoluta liberazione dal pagamento delle annualità condonate. *Circolare suddetta.*

Art. 71.

Tutti i provvedimenti che sospendono o modificano le riscossioni a cui è tenuto il Tesoriere, debbono essergli prontamente notificati per copia, a di lui norma e giustificazione.

— Sia le deliberazioni di concessione di mora, come quelle che riflettono abbandoni di credito, non sì tosto sono approvate devono essere notificate per copia al Tesoriere, il quale ne fa annotazione nei ruoli di esazione, ed a suo tempo anche nel conto annuale, presentando a proprio scarico i documenti a lui comunicati dall'Amministrazione.

Art. 72.

Qualora l'Amministrazione riconosca che per qualsiasi causa non si possa riscuotere durante l'esercizio una parte notevole dei redditi bilanciati, dovrà farne oggetto di apposita deliberazione per sospendere, ridurre, od eliminare quelle fra le spese approvate per cui ciò possa farsi senza gravi inconvenienti, o per supplire altrimenti alla suddetta deficienza di fondi.

— *Approvazione della deliberazione che sospende, riduce od elimina una spesa approvata.* Questa deliberazione deve rassegnarsi all'approvazione dell'Autorità che approva il bilancio, e quindi tosto che sia approvata viene trasmessa per copia al Tesoriere ad opportuna sua norma.

— *Inscrizione in bilancio delle rendite eventuali.* Sarà però ne-

cessario che le Amministrazioni vadano guardinghe nell'inscrivere in bilancio le rendite eventuali per le quali non si abbia una quasi sicura probabilità di riscossione, giacchè ove si dovesse di sovente supplire, quando il bilancio è già approvato, alla deficienza di fondi risultante dalla non effettuata riscossione delle rendite bilanciate, si andrebbe incontro a moltissimi inconvenienti i quali incaglierebbero grandemente il buon andamento del servizio dell'Opera pia.

Art. 73.

Le spese non possono eccedere i limiti dei rispettivi articoli del bilancio, nè può farsi una spesa ivi non iscritta senza una apposita deliberazione dell'Amministrazione che ne provi la necessità ed accenni al modo di sopperirvi, cioè con economie, o storni da altri articoli della medesima, ovvero di altra categoria del bilancio, od anche con maggiori redditi che si verificassero nello stesso esercizio.

Tali deliberazioni, ad eccezione di quelle riflettenti storni da articoli della stessa categoria, dovranno essere approvate a norma di quanto è prescritto pei bilanci.

— *Storno di fondi.* Le somme stanziate nel titolo I° del passivo potranno oltrepassarsi quando intervenga una deliberazione delle Amministrazioni, prevalendosi dei risparmi d' un articolo o d'una categoria per sopperire ai bisogni d'un'altra, con che però non si ecceda la totalità delle somme approvate per l'intiero titolo I°. *Art* 180 *del Regolamento* 21 *dicembre* 1850. — Tali deliberazioni però, ad eccezione di quelle riflettenti storni da articoli della stessa categoria, dovranno essere sempre approvate dall'Autorità che ha approvato il bilancio.

— Le spese stanziate negli articoli del titolo II°, non debbono oltrepassare la somma per esse approvata, e quindi i risparmi di un articolo non possono impiegarsi in supplemento delle differenze d'un altro. *Art.* 181 *cit. Regol.*

— Occorrendo durante l' esercizio una maggiore spesa sugli articoli di qualche categoria del titolo I°, cioè delle spese ordinarie, cui non si potesse far fronte colle economie derivanti da al-

tri articoli della stessa categoria, od un aumento di spesa fra quelle bilanciate nel titolo II° del passivo, se ne chiederà la superiore autorizzazione per mezzo di apposita deliberazione in cui ne sia pienamente giustificata la necessità e l'urgenza, e siano dimostrati i mezzi straordinari coi quali vi si potrà far fronte, come sarebbero il fondo d'avanzo del bilancio in corso e le entrate imprevedute che avessero avuto luogo durante l'esercizio, quantunque non bilanciate, e per le spese del titolo II° anche le economie che presentassero le altre categorie dello stesso titolo. *Art.* 182 *cit. Regolamento.*

— Le disposizioni di cui sovra saranno pure applicabili alle spese nuove, cioè a quelle che non fossero state prevedute in bilancio, avvertendo che le relative deliberazioni devono essere sempre e per qualsivoglia somma approvate dall'Autorità che ha approvato il bilancio.

— Le spese nuove autorizzate come sovra formano articolo addizionale del bilancio in corso, in calce al quale devono perciò essere registrate colla data dell' autorizzazione. — I mandati poi di pagamento delle medesime da applicarsi rispettivamente agli articoli addizionali di cui sopra, saranno corredati oltre ai consueti documenti giustificativi da copia autentica della relativa deliberazione, non che dal decreto di approvazione, e verranno portati nello scaricamento del conto dell' anno in cui vennero pagati, descrivendoli non sotto alla categoria ed articolo che avesse somministrato il fondo, ma sotto alla categoria a cui per sua natura appartiene la spesa.

— In caso di storni di fondi, procureranno le Amministrazioni nella relativa deliberazione di indicare in modo chiaro le somme che si vogliono applicare ad altro articolo, i motivi per cui si resero disponibili, e tutte quelle altre indicazioni che valgono a porre l'autorità superiore in grado di riconoscere facilmente la ragionevolezza della presa deliberazione, e a rendere eziandio più regolare la successiva resa dei conti.

— *Bilanci approvati dal Re.* L'applicazione del principio che chi approva il bilancio ha esso solo il diritto di approvare le modificazioni, induce la conseguenza che spetta al Re l' approvazione delle modificazioni ai bilanci che esso approva a termini dell' articolo 24 della legge.

Art. 74.

Le Amministrazioni non possono ordinare, ed i Tesorieri non possono eseguire alcun pagamento se non col mezzo di appositi mandati la cui forma e registrazione sono determinate da speciali istruzioni.

— *Pagamenti sulla presentazione dei vaglia o scontri provvisorii.* Per alcune Amministrazioni d'Istituti ragguardevolissimi che in epoche non ben precise hanno da fare una quantità molto considerevole di piccoli pagamenti, venne ammesso che questi pagamenti potessero effettuarsi dal Tesoriere sulla presentazione di *vaglia* ossia *scontri provvisorii* spediti nella forma determinata dalle Amministrazioni, da regolarsi poi in epoche determinate, e sempre prima della scadenza dell'esercizio, con mandati spediti nelle debite forme, ai quali i vaglia hanno da restare uniti.

Un tale metodo venne pure tollerato nei casi di moltissime limosine minute di cui non si potesse ben prima precisare l'ammontare complessivo per ispedirne il relativo mandato.

Sembra che queste facilitazioni siano state ammesse nel primo caso per evitare la spedizione di molti mandati per tenuissime somme, del pagamento delle quali gli Economi non avrebbero nemmeno forse potuto essere incaricati, perchè estranee alle loro attribuzioni.

Nel secondo caso sembra che non potendosi ben precisare la somma da distribuirsi, per esempio, ad un membro di una Congregazione di Carità incaricato di fare la limosina a tutti gli ammalati infermi in un determinato giorno, si vollero evitare gli inconvenienti che avrebbero potuto succedere rilasciandogli un mandato per una data somma, cioè o che i fondi per cui il mandato era spedito fossero insufficienti, o che fossero stati superiori ai bisogni, e che una parte ne avesse dovuto restare necessariamente presso il distributore delle limosine sino ad un'altra distribuzione.

— I vaglia spediti dalle Amministrazioni che hanno facoltà di servirsene, devono rimanere nelle casse dei Tesorieri, nella stessa guisa che i mandati provvisorii, e considerarsi come denari rappresentati da carte contabili sino all' epoca della loro regolarizzazione.

— Vedi i commenti agli articoli 75 e 76 infra.

Art. 75.

I mandati saranno spediti in relazione agli articoli ed alle categorie e titoli del bilancio approvato, avranno un numero d'ordine progressivo, esprimeranno il nome, cognome e qualità del creditore, l'oggetto del pagamento ed il suo montare in tutte lettere ed in cifre, saranno estesi dal Segretario e firmati da esso e dal Presidente dell'Amministrazione, e corredati dei documenti che giustifichino il debito dell'Opera pia.

— *Forma dei mandati.* I mandati saranno in carta bollata, tuttavolta che eccedono la somma di lire venti giusta l'art. 30 della legge sul bollo del 9 settembre 1854: porteranno in fronte il loro numero d'ordine, quello del titolo, della categoria e degli articoli relativi del bilancio, ed esprimeranno con precisione l'oggetto della spesa ed il suo montare, in tutte lettere ed in cifra.

Saranno stesi dal Segretario e firmati da esso e dal Presidente dell'Amministrazione, o da chi ne farà le veci, e registrati in apposito libro di controllo.

In testa d'ogni mandato si dovrà in cifra annotare la somma stanziata in bilancio per l'oggetto della spesa, e quindi dedurre dalla detta somma l'ammontare dei mandati che per simile oggetto fossero già stati rilasciati, onde a colpo d'occhio risulti sempre della rimanenza disponibile e si possa scorgere se vi sono fondi a sufficienza per il mandato che si rilascia.

Il mandato dovrà constare di cinque colonne: 1. Nome, cognome e qualità dei creditori; 2. Oggetto del pagamento; 3. Somma da pagarsi; 4. Documenti a corredo; 5. Firma dei creditori per servire di quitanza. — La dicitura sarà la seguente: Il . . . . Tesoriere del . . . . pagherà sui fondi risultanti dal bilancio dell'anno 186... alle persone infra nominate la somma di lire . . . . (*in tutte lettere*) per le cause qui appresso indicate, che mediante il presente debitamente quitanzato dai percipienti, e corredato degli enunciati documenti ne sarà scaricato nel suo conto. — Quindi si riempiranno le apposite colonne, avvertendo che la somma da pagarsi di cui alla colonna terza non deve più essere scritta in tutte lettere, ma in cifra.

— *Libro di controllo dei mandati.* Il libro di controllo dei mandati di pagamento consterà delle seguenti colonne: 1. Numero d'ordine dei mandati; 2. Data dei mandati; 3. Applicazione del mandato, cioè indicazione del titolo, della categoria e dell'articolo sul quale è rilasciato; 4. Nome, cognome e qualità dei creditori; 5. Oggetto del pagamento; 6. Somme da pagarsi; 7. Somme stanziate in bilancio; 8. Somme già pagate: 9. Rimanenza disponibile; 10. Annotazioni. — Il libro di controllo è della massima importanza dovendosi dal medesimo ricavare le economie che si verificano sui varii articoli e le somme già pagate, per cui è necessario che i segretarii procurino di tenerlo colla maggiore precisione.

— *Documenti a corredo dei mandati.* Tutti i mandati per spese il cui montare non è invariabilmente determinato in bilancio, od il pagamento dipende da un atto da consumarsi nel corso dell'anno, debbono essere corredati da documenti giustificanti il preciso rilevare del debito o l'accertamento del fatto da cui esso deriva, o tutte e due queste circostanze a seconda dei casi. Questi documenti saranno indicati nella colonna apposita dei mandati. *Art.* 229 *del Regolamento* 21 *dicembre* 1850.

— È proibito di trascrivere a tergo dei mandati le lettere, decreti, od altro qualsiasi documento o carta giustificativa, dovendo simili carte, ove sia d'uopo, essere unite al mandato, ed indicate sommariamente nella colonna ad un tal fine segnata nel modulo. *Articolo* 257 *dell'Istruzione pei Comuni in data* 1 *aprile* 1838.

— Per le spese riguardanti le provviste di generi e mobili, l'assegnamento di doti e simili, deggionsi unire ai mandati le deliberazioni con cui venne ordinata la spesa o fatto l'assegnamento della dote conformemente alle disposizioni del fondatore. Generalmente poi quanto alle provviste o riparazioni, richiedonsi le note dei provveditori, vidimate dall'Economo o da chi spetta secondo i regolamenti dell' Istituto: e quanto alle note dei farmacisti, dovranno esser tassate e risolte a seconda dei ribassi convenuti. *Art.* 232 *del Regol.* 21 *dicembre* 1850. — Circa le norme per la tassazione delle note di cui è caso, vedi i commenti all'art. 143 infra.

— Rispetto ai mandati per stipendii e salarii degli impiegati ed inservienti addetti a pii Istituti che trovansi per la prima volta sottoposti alle presenti discipline di contabilità, sarà pure conveniente corredarli pel primo anno dei relativi atti di nomina. — Que-

sta giustificazione sarà poi sempre obbligatoria per tutti i pii Istituti quando si tratti di nuove nomine: così pure si dovrà unire la deliberazione dell'Amministrazione quanda si tratti di aumento di stipendii. *Articolo* 233 *cit. Regol.*

— I mandati per impiego di capitali a frutto od in estinzione di debiti, per acquisti di stabili e simili, devono essere corredati dalla copia degli atti cui sono relativi. Se però lo sborso del capitale dovesse eseguirsi in più d'una rata, basterà che questa formalità adempita pel primo mandato sia richiamata nei successivi. *Articolo* 234 *cit. Regol.*

— Per i' pagamenti derivanti da appalto di costruzioni o grosse riparazioni, di grosse somministranze e simili, si unirà al primo mandato la copia del contratto, e a quelli intermedii un certificato del Direttore dei lavori o dell'Economo a seconda dei casi, comprovanti che il pagamento da farsi è conforme al contratto, e non eccede il valore delle opere o provviste già eseguite. — Prima poi di spedire il mandato di pagamento dell'ultima rata del prezzo d'appalto, devesi pubblicare un avviso in tutti i Comuni ov'ebbero luogo le opere o provviste, con diffidamento ai creditori verso l'appaltatore dipendentemente dalla di lui impresa, di dover presentare alla Segreteria del pio Istituto, entro un termine da determinarsi, i loro richiami per crediti o danni derivanti dall'eseguimento dell'impresa, prevenendoli che trascorso detto termine il pio Istituto non ne terrà più alcun conto. Spirato questo termine senza che ne siano seguiti riclami, il segretario del pio Istituto ne spedisce un certificato da unirsi insieme colla collaudazione e col deconto finale dell'impresa al mandato di saldo. Se poi fossero seguiti dei richiami, se ne dà comunicazione all'impresario, e si sospende l'emissione del mandato di saldo fino a che egli abbia tacitati i richiamanti, e ne presenti la giustificazione, facendo risultare di ogni cosa, da certificato del segretario da unirsi al mandato. Se però il residuo avere dell'appaltatore eccedesse di molto il montare dei richiami, si potrà spedirgli un mandato d'acconto, con che rimanga sempre a mani dell'Amministrazione una somma sufficiente per la tacitazione dei creditori riclamanti. *Art. 543 e seguenti del Regolamento 21 dicembre 1850.* — A quello poi di saldo si dovrà unire il deconto finale sottoscritto in segno di accettazione dall'impresario, l'atto di collaudazione ed il certificato di non seguiti richiami. *Art. 235*

cit. Regolamento. — Veggansi in proposito anche i commenti all'articolo 16 della Legge.

— Anche per lo stipendio fisso o per l'aggio proporzionale dei Tesorieri verrà emesso un mandato, come per tutte le altre passività. *Articolo 236 del citato Regolamento.* — Quando nell'atto di nomina del Tesoriere gli sia stato assegnato un aggio proporzionale in genere, la liquidazione dovrà farsi unicamente sulle entrate ordinarie. Avvenendo però qualche entrata straordinaria di considerevole entità per cui il Tesoriere abbia dovuto soggiacere a qualche spesa o carico particolare, potrà l'autorità che approva il bilancio del pio Istituto accordare a di lui favore un equo compenso, sentito l'avviso dell'Amministrazione. *Art. 239, cit. Regol.* — L'aggio d'esazione ai Tesorieri è dovuto in proporzione di tempo sulle entrate che effettivamente risulteranno riscosse nel corso dell'esercizio finanziario. *Art. 240, cit. Regol.* — Le riscossioni delle somme dovute dal Ministero della Guerra per pagamento di giornate di cura di militari sono considerate come rendite ordinarie, e compete sulle medesime l'aggio al Tesoriere. *Parere del Procuratore generale di S. M., in data 17 marzo 1840.*

— È ugualmente necessaria la spedizione di un mandato regolare per i generi in natura facienti parte delle entrate d'un pio Istituto, e consumati nell'interno del medesimo o distribuiti in soccorsi a domicilio; il loro valore è ragguagliato sulla base adottata per essi nel bilancio tanto in attivo che in passivo. *Art. 237, cit. Regol.*

— *Spedizione d'ufficio dei mandati.* In caso di negligenza a spedire il mandato per le spese rese obbligatorie da una legge, e per cui siavi l'opportuno stanziamento in bilancio, la Deputazione provinciale, dopo eccitamento al Presidente dell'Amministrazione, e rimasto senza effetto, potrà ordinarne il pagamento al Tesoriere: quest'ordine terrà luogo di mandato regolare. *Art. 238, cit. Regolamento.*

— *Epoche in cui si rilasciano i mandati.* I mandati per gli interessi de'censi, annualità, per la provvista della cera ed olio, pel fitto dei locali e simili, saranno spediti a semestri maturati. *Art. 258, Istr. 1 aprile 1838.*

— La spedizione di mandati per pagamento di spese in genere avrà luogo separatamente per ogni articolo del bilancio, ad epoche scadute, e non mai anticipatamente. *Art. 276, Istr. sudd.*

— *Verificazioni necessarie prima del rilascio dei mandati.* Prima di rilasciare alcun mandato, le Amministrazioni devono assicurarsi della legittimità degli averi che trattasi di soddisfare, verificando esattamente se il creditore a cui si spedisce il mandato, ha fatto le opere, od eseguite le provviste che costituiscono il suo avere. *Art. 259, Istr. sudd.*

— *Mandati collettivi.* Lo stesso mandato potrà anche comprendere più d'un percipiente, purchè dipendano essi dalla stessa categoria od articolo del bilancio, e che ogni creditore venga progressivamente nominato coll'indicazione dell'oggetto del pagamento, e della somma a caduno rispettivamente dovuta. *Art. 226, Istr. sudd.*

— *Mandati provvisorii.* Ove si dovesse effettuare il pagamento d'una spesa per mezzo d'un mandato provvisorio, si dee ritenere che questo vuol essere regolarizzato mediante lo stanziamento della stessa spesa nel bilancio dell'anno successivo, in cui dovrà parimente figurare il fondo di qualunque natura egli sia, di cui si è disposto per un simile pagamento, comprendendo questo nell'attivo, e quello nel passivo del nuovo bilancio colle opportune annotazioni spiegative della cosa. *Art. 255, Istr. sudd.*

— Le Amministrazioni avendo piena facoltà di spedire mandati nei limiti di ciascun articolo del bilancio senza sottoporli alla vidimazione od approvazione dell'Autorità superiore, deve perciò la spedizione di tali mandati farsi in forma regolare e *definitiva*, siccome relativi a spese debitamente approvate, per cui non evvi nè scopo, nè bisogno di pagamenti provvisorii. *Argom. da Circolare 3 novembre 1852 dell'Azienda generale delle Finanze.*

— Alla sola Deputazione provinciale spetta di autorizzare il rilascio di *mandati provvisorii sui fondi materiali della cassa* per le spese non previste nel bilancio, per cui le Amministrazioni non solamente non possono spedire tali mandati provvisorii, senza di una speciale autorizzazione, ma eccedono la facoltà loro attribuita dalla legge se ordinano pagamento per ispese o non contemplate in bilancio, od' in eccedenza ai rispettivi articoli. Perciò anche i mandati riflettenti le spese straordinarie ed eventuali debbono spedirsi in forma *definitiva* e nei limiti dell'apposito articolo del bilancio, e non mai in via provvisoria. *Circol. sudd.*

— Per evitare poi ogni ritardo od inconveniente nel servizio, cui potrebbe dar luogo la mancanza dei bilanci, approvati nei primi mesi dell'anno, congiunta alla soppressione dell' abuso dei

mandati provvisorii, le Amministrazioni potranno rilasciare mandati *regolari* invece di provvisorii, per le spese obbligatorie in mora, durante l'approvazione dei bilanci, come sono quelle relative agli stipendi degli impiegati e salariati, giusta il sistema praticato per gli impiegati del Governo. *Circol. sudd.*

— *Le spese devono essere deliberate.* Per regola generale non potrà mai farsi luogo al pagamento delle spese fatte di *motu proprio* senza un preventivo ordinato che le proponga e senza che questo ordinato sia munito della approvazione della Deputazione provinciale. — Il fatto che nel bilancio sia stanziata la somma occorrente per una tale opera, non esclude che prima di servirsene se ne debba dall'Amministrazione deliberare regolarmente la spesa. — Ogni parcella deve essere liquidata mediante apposito verbale che potrà essere disteso anche appiè della stessa parcella, in cui si farà sempre risultare di quelle circostanze che valgano a giustificare la fatta spesa, e dei fondi dei quali si può disporre per operarne il pagamento. *Art. 290 e seg. dell'Istr. 1 aprile 1838.*

Art. 76.

Le carte giustificative da unirsi ai mandati per distribuzione di soccorsi a domicilio, consistono nei *Buoni* od altri biglietti analoghi con cui si sogliono far corrispondere le piccole elemosine in danari od in generi, o quanto meno in uno stato nominativo dei poveri sovvenuti, indicante i soccorsi individuali loro corrisposti e certificati dall'Amministratore che ne ha ordinato la distribuzione.

Riguardo però alle elemosine segrete a poveri vergognosi, od altre fatte per mano immediata degli Amministratori che ne sono specialmente incaricati, si potrà ordinare il pagamento in capo di questi e sulla semplice loro richiesta.

— *Mandati per elemosine segrete.* I mandati per le elemosine segrete saranno rilasciati in capo degli Amministratori che saranno dai regolamenti particolari specialmente incaricati di farle. — Vedi pure i commenti agli articoli 74, 145 e 146.

Art. 77.

A corredo dei mandati per adempimento d'oneri religiosi o di culto saranno sufficienti le dichiarazioni d'avervi soddisfatto per parte degli ecclesiastici cui ne spetti o che ne abbiano assunto l'incarico.

Così i mandati per pagamento di lasciti religiosi e spese obbligatorie di culto, saranno dalle Amministrazioni rilasciati sulla semplice domanda degli ecclesiastici cui ne spetta l'eseguimento.

Art. 78.

Non potrà il Tesoriere ricusare il pagamento dei mandati spediti in debita forma, eccetto che

1. Vi siano occorsi errori materiali;
2. Non siano giustificati dai prescritti documenti;
3. Eccedano la somma stanziata in bilancio pel relativo oggetto di spesa, o non risulti autorizzata l'applicazione al medesimo di uno storno di fondi, ovvero di una rendita che non era prevista nel bilancio stesso;
4. Manchi il fondo materiale necessario per farvi fronte.

Art. 79.

Nei casi di cui all'articolo precedente ed in quello di sequestro spiccato dall'Autorità giudiziaria e notificato al Tesoriere, questo si asterrà dall'effettuare il pagamento e ne riferirà tosto al Capo dell'Amministrazione per quei provvedimenti che occorressero.

— *Sequestri.* Secondo le Regie Patenti del 4 gennaio 1845 ai creditori degli appaltatori di opere che si eseguiscono per conto di Corpi morali non è concesso verun sequestro sul prezzo d'appalto delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera; ma possono però essere sequestrate le somme che rimarranno dovute agli appaltatori dopo la definitiva collau-

dazione dell'opera, per cui quando l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione dei sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennizzazioni, per mercedi di lavori, e per somministranze di ogni genere che si riferiscono all'esecuzione delle stesse opere. *Riv. 1851, pag. 848.*

— I sequestri per crediti particolari sulle Casse delle Opere pie sono di competenza ordinaria. *Decis. Minist. 22 ottobre 1838 conforme a parere dell'Avvocato generale del 18 stesso mese.*

Art. 80.

I mandati devono essere quitanzati dalla persona a cui favore sono spediti, sia colla firma apposta al mandato stesso, sia con quitanza separata o per mezzo di un *bianco segno* unito al medesimo e debitamente rilasciato.

Il segno di croce che gli illetterati sono ammessi a fare invece della firma, dovrà essere corroborato dalla sottoscrizione di due testimoni.

— Vedi i commenti all'articolo 75.

Art. 81.

È proibito ai Tesorieri di pagare alcuna somma a conto dei mandati, ma dovranno sempre sborsarne l'intiero ammontare.

— *Registrazione dei mandati.* Tosto eseguito il pagamento di un mandato, i Tesorieri debbono registrarlo sul loro giornale delle spese, e quelli riguardanti la consumazione di generi in natura debbono essere inoltre mentovati sul registro speciale di scaricamento di tali generi.

Art. 82.

I Tesorieri sono risponsabili dei pagamenti che non sono giustificati colla presentazione dei relativi mandati debitamente quitanzati, e restano perciò tenuti in proprio al loro rimborso.

Il Tesoriere è incaricato del pagamento di tutte le spese del pio Istituto cui è applicato: ma non vi procede senza che gli si presenti un regolare mandato.

CAPO V.

Degli uffizi dei Tesorieri – Casse – Verificazioni di cassa.

Art. 83.

Le Amministrazioni determinano il luogo in cui i Tesorieri debbono tenere il loro ufficio, e le ore in cui sarà obbligo loro di trovarvisi.

Quando un'Opera pia abbia rendite cospicue, l'Amministrazione procurerà di stabilire l'ufficio del Tesoriere nell'edifizio stesso dell'Opera.

— *Subordinazione dei Tesorieri.* I Tesorieri dovranno essere subordinati alle Amministrazioni, ed osservare tutte le discipline prescritte tanto dai particolari regolamenti degli Istituti, quanto dalle istruzioni generali intorno al modo di disimpegnare le loro incombenze.

— *I Tesorieri delle Opere pie debbono andar soggetti alla tassa di verificazione dei pesi stabilita dalla legge 28 luglio 1861.* Benchè le Opere pie non possedano stabilimenti industriali, i loro Tesorieri trovansi tuttavia nella medesima condizione dei Contabili del Governo, e l'obbligo di far uso di pesi monetarii, quantunque non espressamente dalla legge loro imposto, emerge nulladimeno dall'economia della legge medesima, e dalla natura del loro uffizio. Nè può esser fatta alcuna eccezione a favore dei Tesorieri di quelle Opere pie, i cui redditi risultano di minima entità. Convien però ritenere che il pagamento della tassa di verificazione non devesi intendere a carico delle Opere pie, per ciò che concerne alle bilancie monetarie, tranne il caso che i loro Tesorieri esercitino gratuitamente le loro funzioni. *Argom. da Circol. 9 febbraio 1856 del Ministero delle Finanze.*

— *Tesoriere d'Opera pia che sia ad un tempo Esattore delle contribuzioni dovute allo Stato.* L'obbligo del pagamento di più tasse di verificazione dei pesi, va contemperato col disposto dell'art. 8 della legge 28 luglio 1861 in cui è stabilito che le industrie di due o più delle categorie espresse nell'art. 17, qualora siano esercitate da uno stesso utente in un medesimo stabilimento non danno luogo fuorchè al pagamento di un solo diritto che

sarà il più alto tra quelli delle categorie anzidette. *Circol. suddetta.*

Art. 84.

Le Amministrazioni delle Opere pie che d'ordinario abbiano in cassa fondi considerevoli, dovranno stabilire una cassa speciale di *Deposito* che verrà, come quella *Corrente,* affidata alla custodia del Tesoriere, ma sarà chiusa con due differenti chiavi, che resteranno una nelle mani del Presidente dell'Amministrazione o di un suo Delegato, e l'altra presso il Tesoriere.

Art. 85.

L'esistenza di questa cassa non esclude che il Tesoriere rimanga contabile delle somme ivi introdotte e debba conservarne il caricamento; i risultati dei suoi giornali dovranno pertanto rappresentare in ogni tempo e le somme rimaste a sue mani e quelle rinchiuse nella cassa di deposito.

— I fondi depositati nella Cassa di deposito non si possono però portare nè in pagamento, nè in deduzione dalle riscossioni.

Art. 86.

Si faranno passare dalla cassa corrente a quella di deposito le somme che eccedono i bisogni ordinari dell'Opera pia, e viceversa si faranno ripassare dalla seconda alla prima i fondi di cui questa abbisognasse di essere rifornita per sopperire alle spese correnti dell'Opera pia.

— Quando nella Cassa corrente esistessero fondi che eccedono il montare della cauzione prestata dal Tesoriere, si avrà cura di far questi passare nella Cassa di deposito onde ovviare a tutte le conseguenze che potrebbero derivare al pio Istituto.

Art. 87.

Queste operazioni dovranno sempre aver luogo coll'intervento personale del Presidente o Delegato dall'Am-

ministrazione e del Tesoriere, e saranno notate in apposito registro da tenersi in triplice originale. In ciascuno di essi si farà la suddetta annotazione conforme, e sarà sottoscritto volta per volta dal Tesoriere, dal Presidente o Delegato dell'Amministrazione e dal Segretario.

— *Registro del passaggio dei fondi.* Il registro di cui è cenno in detto articolo deve essere diviso in due parti, una cioè per l'entrata dei fondi nella Cassa di deposito, e l'altra per l'uscita.

Nella prima parte deve farsi risultare: 1. del numero d'ordine; 2. della data dell'entrata dei fondi; 3. del nome del Tesoriere che ha versato, della provenienza dei fondi, e della designazione delle rispettive specie di moneta; 4. del numero dei sacchi; 5. del valore delle specie; 6. delle somme parziali versate in biglietti, oro, argento ed eroso-misto; 7. del totale delle somme parziali; 8. del tolale generale dell'entrata.

Nella seconda parte deve farsi risultare: 1. del numero d'ordine; 2. della data dell'uscita dei fondi; 3. del nome del Tesoriere che ritira i fondi e della designazione delle rispettive specie di moneta; 4. del numero dei sacchi; 5. del valore delle specie; 6. delle somme parziali retrodate in biglietti, oro, argento ed eroso-misto; 7. del totale delle somme parziali retrodatte; 8. del totale generale dell'uscita.

— Nel frontispizio di tale registro deve farsi risultare del giorno in cui fu incominciato e di quello in cui fu terminato, con dichiarazione firmata dal Presidente dell'Istituto dalla quale risulti che i fogli contenuti in esso registro pei quali se ne deve indicare la numerazione furono contrassegnati da esso ad uno ad uno.

Art. 88.

Uno dei tre originali del suddetto registro dovrà rimanere costantemente chiuso nella cassa di deposito, donde non potrà essere estratto se non per farvi le occorrenti annotazioni nelle circostanza di qualche movimento di fondi; un altro starà presso l'Amministrazione, ed il terzo a mani del Tesoriere.

Art. 89.

I trapassi dall'una all'altra cassa avranno ordinariamente luogo contemporaneamente alle verificazioni periodiche o straordinarie della contabilità; potranno però anche eseguirsi ogni volta che se ne presenti il bisogno, osservando le norme sovra fissate.

Art. 90.

Dovranno riporsi nella cassa di deposito le somme versate per guarentigia di contratti coll'Opera pia.

Art. 91.

Non sarà necessario lo stabilimento di una cassa di deposito per le Opere pie dotate di tenui rendite. Quando però si trovi a mani del loro Tesoriere un fondo di considerazione, dovranno le Amministrazioni riferirne all'Intendente del Circondario perchè provveda pel deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinari in una cassa pubblica a norma dell'articolo 178 del presente Regolamento.

— *Versamento di fondi nella Cassa dei Depositi.* Quando si tratti di soli fondi straordinarii accidentali, per cui non sia conveniente di stabilire una cassa speciale di deposito, devono le Amministrazioni riferirne al Sotto-Prefetto onde possa provvedere per il loro versamento nella Cassa dei depositi stabilita colla Legge 30 giugno 1857. — Vedi i commenti all'art. 178 infra.

Art. 92.

Le Amministrazioni delle Opere pie le cui entrate ordinarie eccedono le lire 10,000 annue dovranno al fine d'ogni mese far procedere per mezzo del Presidente o di un loro Delegato alla verificazione di cassa del Tesoriere.

Per le altre Opere pie il cui reddito annuo sia

minore, basterà che le verificazioni si facciano ogni trimestre.

Sarà sempre in facoltà dell'Amministrazione di far procedere a verificazioni straordinarie.

— *Verificazioni straordinarie.* Indipendentemente dalle verificazioni mensili o trimestrali, le Amministrazioni avendo facoltà di far procedere a quelle verificazioni straordinarie che crederanno necessarie, sarà bene che le stesse Amministrazioni a maggior cautela si valgano di quando in quando di tale facoltà onde per tal mezzo tenere in continua sorveglianza i Tesorieri nell'interesse del pio Istituto.

Art. 93.

Si farà constare del risultato di ogni verificazione di cassa per mezzo di processo verbale in doppia spedizione, sottoscritto nell'atto medesimo della verificazione dal Tesoriere, dal Delegato, e dal Segretario assunto, che di regola sarà quello dell'Opera pia.

Una copia del verbale sarà trasmessa all'Intendente del Circondario.

— *Modulo di processo verbale di verificazione.* Crediamo utile riportare in calce di pagina un modulo di processo verbale di verificazione di Cassa del Tesoriere d'un'Opera pia.

Processo verbale di verificazione.

della Cassa del signor

Tesoriere del

L'anno del Signore addì del mese di alle ore trasfertomi lo sottoscritto nell'Uffizio tenuto in quest dal sig. Tesoriere del sovranominato Istituto di Carità, in forza della commissione speciale avuta con apposito atto di congrega del di cui ho dato visione allo stesso Tesoriere, ho proceduto alla verificazione della sua cassa, si e come segue:

Avendomi il tesoriere aperta, e resa ostensiva la sua cassa, e presentati tutti

— *Registro delle verifiche.* In ogni uffizio di Sotto-Prefettura si terrà un registro apposito per le verificazioni di cassa, da cui dovrà constare distintamente per cadun Istituto del risultato delle verificazioni, del fondo di cassa rimasto a mani del Contabile,

---

i registri giornali e carte relative alla contabilità, previa attenta verificazione d'ogni cosa, ne è risultato quanto segue, cioè:

1. Riscossioni d'ogni genere fatte nei mesi anteriori, come dal precedente processo verbale compreso il fondo di cassa dell'ultimo conto . . . . L.			
2. Id. di quelle fatte nel cadente mese di sull'esercizio 186 . . . . »			
3. Id. id sull'esercizio 186 . . . . »			
4. Id. per le spese di compulsioni militari ed atti esecutivi . . . . »			
5. Id. per »			
Totale delle riscossioni a tutt'oggi L.			
1. Pagamenti d'ogni genere fatti durante i mesi anteriori, come dalla precedente verificazione di cassa . . . . . . L.			
2. Id. di quelli eseguiti nel cadente mese di sull'esercizio 186 . . . . »			
3. Id. id. sull'esercizio 186 . . . . »			
4. Id. per le spese di compulsioni militari ed atti esecutivi . . . . »			
5. Id. per . . . . . »			
Totale dei pagamenti fatti a tutt'oggi L.			
Resta il caricamento ossia il fondo in cassa L.	....	..	
Quale fondo viene rappresentato come segue cioè:			
1. In numerario di diverse specie . . . . L.			
2. In biglietti della Banca di Genova . . . . »			
3. N. carte contabili, ossia mandati provvisorii . . . . »			
4. Somma esistente nella cassa di deposito, come dall'ultima verificazione . . . . »			
Totale eguale come sopra . . . . L.			

Fatto e chiuso il presente, a cui si è meco il Tesoriere sottoscritto.

Il Tesoriere.

Il Presidente o Delegato

Il Segretario

e di quello collocato nella cassa di deposito. *Art. 301 del Regolamento 21 dicem. 1850.*

Art. 94.

Nelle verificazioni di cassa si dovranno osservare le seguenti norme:

1. Verificare il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di deposito, specificando nel verbale la quantità in numerario od in altri valori;

2. Verificare i giornali d'entrata e delle spese, e quello delle quitanze a *madre e figlia*, e rivederne le addizioni che vi avrà già operato il Tesoriere, riportandone quindi il totale nel verbale, ove si farà il parallelo del caricamento cóllo scaricamento, onde accertare se il fondo corrisponda a quello ritrovato in cassa;

3. Tener conto delle riscossioni e dei pagamenti in dipendenza degli atti compulsivi di cui si verificherà il registro, non che di ogni altra contabilità speciale di cui il Tesoriere si trovasse in questa sua qualità incaricato, avvertendo però che consti distintamente del fondo su caduna di esse avanzato;

4. Accertare che le emarginazioni fatte sui ruoli concordino con tutte le partite consegnate nel giornale delle riscossioni e nel registro a madre e figlia delle quitanze;

5. Confrontare i mandati pagati col giornale delle spese, e verificare tutti gli altri documenti di discarico che venissero prodotti dal Tesoriere, ed accertarsi specialmente della regolarità delle quitanze.

Art. 95.

Qualora dalla verificazione risultasse d'infedeltà o d'inesattezza per parte del Tesoriere, o di grave irregolarità nella tenuta dei registri, se ne farà constare

nel verbale, e ne sarà tosto informata l'Amministrazione che dovrà provvedere.

Art. 96.

Ove diverse Opere pie abbiano un solo Tesoriere, dovranno i Delegati delle rispettive Amministrazioni procedere contemporaneamente alle verificazioni ordinarie e straordinarie, facendone constare nei loro verbali, che saranno compilati distintamente per ogni Istituto.

Potranno per altro eseguirsi verificazioni separate nell'interesse speciale di ogni Opera pia quando l'Amministrazione le reputi necessarie.

— *Scopo delle verifiche simultanee.* La disposizione che prescrive che si proceda contemporaneamente alle verificazioni, ha la sua ragione in ciò che in difetto potrebbe il Tesoriere con facilità servirsi dei fondi di un' Opera pia per supplire alla mancanza che potesse risultare nei fondi di altra Opera pia.

Art. 97.

Le stesse norme si osserveranno quando si tratti di un Esattore dei regii tributi che riunisca la qualità di Tesoriere di uno o più Istituti.

Dovranno però prendersi gli opportuni concerti coi Funzionari incaricati della verificazione della cassa dell'Esattore nell'interesse dello Stato, delle Provincie o dei Comuni affinchè vi si proceda contemporaneamente.

Potranno anche le Amministrazioni delle Opere pie delegare i Funzionari predetti quand'anche non ne siano membri a compiere le verificazioni anche nell'interesse delle Opere pie stesse. In questo caso dovrà parimenti formarsi un verbale di verificazione per ogni Opera pia distinto da quello cui il Funzionario predetto proceda per proprio ufficio.

— Il denaro trovato nella casa del defunto Tesoriere, ma non

nella cassa, nè nel locale della Tesoreria, non può dirsi proprietà dell'Opera pia creditrice. *Giornale, La Legge, 1861, N. 118.*

Art. 98.

Nel verbale di verificazione di cassa sia ordinaria o straordinaria che avesse luogo nell'intervallo in cui trovansi aperti due esercizi finanziari, si dovrà far risultare distintamente del caricamento e scaricamento e del fondo di cassa a caduno di essi appartenente.

Art. 99.

In tutti indistintamente i verbali di verificazione si farà ugualmente risultare delle carte contabili che concorressero a rappresentare il fondo di cassa, e si riconoscerà se sono ammessibili.

Art. 100.

I Tesorieri sono tenuti ad aderire a tutte le verificazioni, anche straordinarie, che venissero ordinate per la loro cassa, o dalle Amministrazioni, o dall'Autorità governativa, e sulla semplice visione delle credenziali di cui sarà munito il Delegato dovranno rappresentargli il fondo di cassa e comunicargli tutte le carte e registri relativi alla loro contabilità.

Venendone richieste le Amministrazioni dovranno assistere, per mezzo di un loro Delegato, alle verificazioni ordinate dall'Autorità governativa. Il Delegato dovrà sottoscrivere il verbale.

— *A carico di chi cade la spesa delle verificazioni straordinarie.* La spesa delle verificazioni straordinarie è a carico del Tesoriere qualora esso risulti colpevole o gravemente negligente; in difetto è sopportata dai pii Istituti. *Art. 309 del Reg. 21 dicembre* 1850.

Art. 101.

Indipendentemente dai controlli di contabilità previsti

dal presente Regolamento saranno conservati quegli altri speciali che esistano presso alcune Opere pie, salvo le variazioni che fossero necessarie per l'applicazione delle norme sancite dalla Legge e dal presente Regolamento.

— *Controlli speciali di contabilità.* Sono conservati i controlli di contabilità stabiliti presso quelli Istituti di carità che hanno ragguardevoli rendite, opere e manifatture. — Qualora però l'esercizio di questi controlli presentasse qualche difficoltà a fronte di quanto è prescritto dal presente Regolamento, dovranno le Amministrazioni introdurvi quelle variazioni che giudicheranno convenienti per metterli in armonia col medesimo. Così pure le Amministrazioni dei pii Istituti presso i quali non esistessero ancora di siffatti controlli, e che ravvisassero conveniente di stabilirli, possono farlo, in modo però che si concilii colle regole e leggi in vigore.

CAPO VI.

Della contabilità particolare degli Economi ed altri Agenti.

Art. 102.

Le Amministrazioni degli Istituti, cui fossero necessari Economi ed altri agenti incaricati dei fondi in natura, dovranno determinare per mezzo di Regolamento, da rassegnarsi all'approvazione dell'Autorità che ne approva il bilancio, le norme da osservarsi nella loro contabilità per rispetto ai libri e registri, all'esercizio delle incombenze, all'annuo rendiconto, e al modo e tempo in cui questo debba essere presentato e discusso; il tutto in ragione delle condizioni particolari d'ogni Istituto.

Si terranno bensì sempre le basi seguenti.

— *Contabilità particolare pei fondi in natura.* Crediamo utile riportare un progetto di istruzioni speciali compilato per cura del Ministero.

« Art. 1. Sarà aperto un registro detto di *deposito* da tenersi ugualmente dal Tesoriere e dall'Economo.

« Art. 2. Questo registro presenterà il movimento generale dei generi che si riscuotono in natura, e che vengono rimessi dal Tesoriere all'Economo od a chi ne fa le veci per depositarli nel magazzino, e quindi da questo di nuovo sortiti o per essere venduti, o per passare in consumazione.

« Art. 3. Detto registro tenuto a colonne per derrate e qualità, e con misure sempre uniformi sarà disposto in modo che, oltre al numero d'ordine, alla data delle operazioni di entrata e sortita, ed al quantitativo dei generi, vi siano anche le opportune addizioni e sottrazioni; talchè si vedano sempre a colpo d'occhio le totali risultanze dei generi in deposito nel magazzino e la loro condizione.

« Art. 4. Siffatte operazioni d'entrata e sortita, cioè di caricamento e scaricamento, avranno luogo coll'intervento dell' Amministratore più specialmente incaricato dell'economica ed interna direzione dell'Istituto, o quanto meno colla sua partecipazione.

« Inoltre saranno contemporaneamente scritturate sui due originali del registro di *deposito* a fine di mantenerli sempre in perfetto accordo, e volta per volta dagl'intervenienti sottoscritte.

« Art. 5. Il conto particolare, ossia registro di *economia* che l'Economo, o chi ne fa le veci, deve tenere per la gestione dei generi consumati in natura nell' Istituto, e per le altre analoghe sue attribuzioni, dovrà rappresentare per ordine progressivo ed in modo chiaro, il movimento generale e la situazione dei singoli generi passati a mani ed a caricamento effettivo dell'Economo.

« Art. 6. E pertanto nel suddetto conto particolare o registro d'economia s'inscriveranno non solo i generi ed oggetti in natura prelevati dal registro di *deposito* per la consumazione ed il bisogno dell'Istituto, ma altresì quelli che venissero in altro modo e per lo stesso oggetto provveduti in caso di mancanza od insufficienza dei primi; provviste queste che dovranno, a seconda delle regole di buona amministrazione, venir fatte per quanto è possibile all'ingrosso ed a' debiti tempi.

« Art. 7. Il detto conto o registro di economia conterrà da una parte il caricamento dei generi tanto prelevati dal registro di *deposito* che acquistati per la consumazione e gli altri bisogni dell'Istituto, e dall'altra lo scaricamento, vale a dire l'esito che ebbero gli stessi

oggetti, cioè come e sino a qual concorrente siano stati consumati, od altrimenti impiegati.

« Art. 8. La consumazione in natura dei generi, corrispondendo ad una spesa, dovrà essa avere nel passivo del bilancio apposito allogamento.

« Ciò posto, presentandosi il bisogno di valersi dei generi in natura versati in deposito nel magazzino, per consumarli od impiegarli in pro dell'Istituto, si dovrà rilasciare a favore dell'Economo, o di chi per esso, un analogo mandato sull'articolo di spesa appositamente aperto nel bilancio per la somma corrispondente al valore dei suddetti generi, indicandone la natura e quantità nello stesso mandato.

« Art. 9. Il Tesoriere porta definitivamente nel suo giornale come riscossione fatta in danari, l'importo di questo mandato, *per valore di generi in natura passati in consumazione*, e si dà contemporaneamente scarico del pagamento della stessa somma, e per le medesime cause nel giornale dei pagamenti.

« Art. 10. Nello stesso tempo facendosi la sortita dei suddetti generi dal registro di *deposito*, secondo le norme indicate nel precedente art. 4, l'Economo li inscrive e se ne dà caricamento nel suo conto particolare ossia registro di *economia*.

« Art. 11. Quando poi occorre di vendere tutti od in parte i generi riscossi in natura e depositati nel magazzino, allora, intesa la vendita, l'Amministrazione vi provvede nella conformità prescritta affinchè il Tesoriere possa effettuare la riscossione del loro valore in danari, e darsene carico reale nel suo giornale, ed eseguire di concerto coll' Economo le altre scritturazioni e deduzioni sul registro di *deposito*.

« Art. 12. Il registro di *deposito*, comune al Tesoriere ed all' Economo, si chiude al termine dell'esercizio, cioè al 31 marzo di ogni anno; e differisce in ciò totalmente dal conto particolare ossia registro di *economia* tenuto esclusivamente dall' Economo, il quale deve chiudersi il 31 dicembre e rinnovarsi annualmente al 1° di gennaio.

« Art. 13. I generi d'avanzo che risulteranno alla chiusa dei detti due registri saranno ripresi a carico e riportati immediatamente e rispettivamente nei nuovi registri che si saranno, come avanti, aperti.

« Art. 14. Nell'intervallo dal 1° gennaio al 31 marzo, epoca

della chiusa dell'esercizio, accadendo valersi (tanto per la vendita, che per la consumazione) dei generi in natura rimasti in deposito nel magazzino sui prodotti dell'anno anteriore, l' importo di essi dovrà ancora dal Tesoriere comprendersi fra le riscossioni eseguite nel suo conto dell'esercizio anzidetto, perchè originato da generi ossiano rendite appartenenti a quell'anno e bilanciate in esso, e convertiti in denari prima della chiusa dell' anno finanziere.

« Art. 15. Al contrario l'uscita di tali generi, facendosi per consumarli nel nuovo anno già incominciato, deve considerarsi come spesa di quest'anno medesimo, onde mantenere distinte, per quanto possibile, le consumazioni effettive di un anno da quelle dell'altro. Quindi i mandati per l'importo delle prelevate per le consumazioni che occorressero dal 1° gennaio in poi sui generi bilanciati nell'anno precedente, si spediranno sui fondi del bilancio del nuovo esercizio che s'intende aperto al 1° gennaio.

« Art. 16. Dei generi che alla sera del 31 marzo, conformemente alle risultanze del registro di *deposito*, rimanessero in fondo sulle rendite in natura dell'esercizio allora cessante perchè nè vendute nè passate in consumazione, si farà una nota circostanziata, ed il valore corrispondente figurerà nel conto del Tesoriere agli articoli appositi, come *rimanenza da riscuotere a detta epoca per generi in natura rimasti in deposito nel magazzino*.

« Art. 17. Non così per i fondi in natura rimasti inconsumati a mani dell'Economo ed inscritti nel suo conto particolare, ossia registro d' *economia*; imperocchè essendo i medesimi divenuti estranei alla contabilità del Tesoriere, non dovranno assolutamente più comprendersi nel di lui conto.

« Art. 18. Il Tesoriere dovrà unire a corredo del suo rendiconto annuale anche il registro di *deposito* per giustificare il caricamento ed il risultato dei fondi esatti in natura.

« L'Economo dal canto suo presenterà eziandio il registro di *economia*, ossia conto particolare debitamente clausurato ed approvato dall'Amministrazione.

« Art. 19. Nell'intento di render sempre più chiara e semplice la parte di questa contabilità spettante al Tesoriere, il deperimento ossia consumo naturale a cui potessero andar soggetti taluni dei generi in natura durante il loro deposito nel magazzino,

verrà considerato come consumazione a pro dell'Istituto, e perciò inscritto nella sua quantità sopra il registro di *deposito* come seguito per rimessione all'Economo; per modo che l'uscita dei generi dall'ora detto registro dovrà sempre corrispondere all'entrata non ostante qualunque calo, consumo o deperimento; e così il caricamento pareggiare lo scaricamento.

« Lo scaricamento ne sarà poi dato all'Economo nel suo registro di *economia*, colla designazione di consumo naturale o deperimento di generi, come si farà ivi del pari pel calo di quelle derrate che, provviste a danaro, non dovettero essere comprese nel registro di *deposito*.

« Art. 20. Sarà obbligo delle Amministrazioni dei pii Istituti di esaminare non solo annualmente, ma frequentemente i registri di *deposito* e d'*economia*, e confrontarne i risultati coi fondi in natura preesistenti, e colle sortite e consumazioni eseguite, per accertarne l'esattezza, usando particolarmente la massima diligenza riguardo agli ordinarii consumi o deperimenti di cui all'articolo precedente, i quali dovranno essere ben giustificati, prima di venir ammessi al trapasso, ed a scaricamento dell'Economo.

« Art. 21. Del pari dovranno le Amministrazioni stesse prima di ordinare il trapasso dei generi in natura dal registro di *deposito* a quello di *economia*, od altrimenti permetterne l'acquisto di altri, verificare attentamente la realtà del bisogno.

— Vedi pure le istruzioni per gli economi contenute a pag. 9 della Parte 2ª.

Art. 103.

Tali contabili dovranno essere assoggettati ad una malleveria proporzionata all'importanza dei fondi alle loro mani affidati, la quale sarà dalle Amministrazioni determinata sotto l'approvazione della Deputazione provinciale sì in quanto alla somma che alla forma.

Vedi i commenti agli articoli 23 e seguenti del Regolamento in esame.

Art. 104.

È vietato in generale agli Economi ed agenti di ri-

scuotere somme in danaro per conto dei pii Istituti, salve le eccezioni che seguono.

Art. 105.

Qualora i detti Economi ed agenti siano incaricati dell'agenzia particolare di qualche officina o manifattura, potranno riscuotere la mercede della mano d'opera, ma dovranno almeno trimestralmente versarne la totalità nella cassa del Tesoriere, ritirandone quitanza.

Art. 106.

Se in qualche Istituto fossero stabiliti magazzini o depositi di merci o di altri fondi per farne commercio, o farmacie, i Direttori od agenti che vi sono addetti saranno pure autorizzati a fare tutte le esazioni e i pagamenti relativi, tenendone un conto distinto. Ma prima della chiusura di ogni esercizio verseranno a mani del Tesoriere quella parte degli utili che sarà stata calcolata in bilancio come entrata ordinaria o quell'altra che dall'Amministrazione possa venire ordinata secondo le circostanze.

— *Riscossione di prodotti in natura.* Quando un Istituto possedesse fuori del Comune qualche casa od altro stabile condotto ad economia od anche affittato, i proventi del quale o per condizioni stipulate nel contratto o per interesse del pio Istituto non potessero essere tosto versati a mani del Tesoriere, o per trattarsi di prodotti in natura tornasse più a conto di smerciarli sul luogo istesso della ricolta od altrove, potranno le Amministrazioni incaricare un economo od agente speciale di riscuoterne i redditi e pagarne le spese, salvo a renderne trimestralmente od annualmente il conto secondo la specialità dello stabile ed il modo di sua amministrazione. *Art. 330 del Reg.* 21 *dicembre* 1850.

— Negli altri casi di riscossione di generi in natura si uniformeranno gli economi od agenti alle avvertenze tracciate nei commenti dell' art. 64 nella parte che li riguardano, ed eseguendosene la vendita o la consumazione nell'interno dello stabilimento,

ne daranno conto all'Amministrazione, la quale nel primo caso determinerà la somma da versarsi a mani del Tesoriere giusta quanto fu indicato nei detti commenti dell'art. 64, e nel secondo promuoverà la spedizione del mandato come è indicato nei commenti dell'art. 75.

— Per la tenuta di questa contabilità speciale dei generi in natura saranno provveduti agli economi od agenti due registri conformi a quelli prescritti per lo stesso oggetto ai Tesorieri, come è indicato nei commenti dell'art. 63, uno cioè di caricamento, e l'altro di scaricamento, sui quali faranno giornalmente le occorrenti annotazioni, e da presentarsi a corredo dei loro conti particolari.

— Perchè gli economi possano far fronte alle minute spese della casa ed altre che venissero loro affidate, saranno rilasciati a loro favore dei mandati provvisorii d'acconto che verranno almeno trimestralmente commutati, mediante la presentazione delle note specifiche debitamente vidimate, in altri regolari e definitivi, da applicarsi ai corrispondenti articoli del passivo del bilancio. *Art. 333 del Reg.* 21 *dicem.* 1850.

— *Conto per le farmacie esercite ad economia.* Circa poi alle farmacie che si esercissero per conto dell'Istituto, gli esercenti o direttori dovranno presentare all'Amministrazione il conto annuale da unirsi a quello che rende il Tesoriere. Tale conto dovrà nella parte 1ª, cioè del caricamento, constare; 1. dell'ammontare delle somme che rimanevano di fondo o da esigere sugli anni anteriori; 2. dell'ammontare delle somme ricavate o portate a credito per vendite nell'anno; 3. delle riscossioni operate per fondi residui sugli anni anteriori e per vendite dell'anno. 4. delle somme rimaste a riscuotere ed esigibili sui residui degli anni anteriori, e sulle vendite dell'anno; 5. del totale delle somme riscosse e da riscuotere; 6. delle somme inesigibili per riduzioni acconsentite sulle parcelle e ricette e per altre cause.

La parte 2ª, cioè dello scaricamento, dovrà constare: 1. dello ammontare delle spese e provviste d'ogni natura che rimanevano da pagare sugli esercizi anteriori; 2. di quelle occorse durante l'anno; 3. dei pagamenti fatti in conto od a saldo sulle rimanenze degli esercizi anteriori, e sulle spese e provviste dell'anno; 4. delle somme rimaste ancora da pagare per spese e provviste procedenti dalle rimanenze degli esercizi anteriori, od occorse durante

l'anno; 5. del totale delle spese e provviste pagate o dovute alla fine dell'anno; 6. delle economie ottenute per sconti o riduzioni sulle spese.

Si farà in fine del conto risultare del totale del caricamento e dello scaricamento, e delle rimanenze attive in denari e crediti, non che del valore accertato dei fondi di negozio che esistevano al 31 dicembre dell'anno per cui si rende il conto.

— Vedi i commenti all'art. 48.

Art. 107.

L'approvazione dei conti degli Economi, agenti, direttori ed esercenti suddetti spetta alle pie Amministrazioni. Il loro assestamento deve seguire prima della scadenza d'ogni esercizio, perchè possano essere uniti, ove d'uopo, a giustificazione del conto generale del Tesoriere.

Gli economi ed altri agenti dovranno tenere con esattezza e precisione i libri e conti, acciò possano facilmente essere verificati dalle Amministrazioni, e quando fosse giudicato opportuno, anche dai Delegati del Governo.

CAPO VII.

Dei Conti finanziari dei Tesorieri e di altri Contabili, e dei Conti morali dell'Amministrazione.

Art. 108.

L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese per lavori e somministranze compiuti o dati in appalto, o cominciati ad economia, non meno che i diritti acquistati dall'Opera pia e dai suoi creditori dal 1° gennaio al 31 dicembre. Esso però si protrae fino a tutto marzo dell'anno successivo, unicamente per le operazioni relative alla riscossione di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese.

— ***Chiusura dei conti.*** I Tesorieri dovranno chiudere i loro

registri relativi all'esercizio per cui devono rendere il conto nella sera del 31 marzo dell'anno successivo, coll'intervento d'un Amministratore a ciò specialmente delegato o d'altra persona specialmente delegata dall'Amministrazione. Essi non potranno, chiusi i registri, fare alcun pagamento su quell'esercizio, nè riportare sui medesimi alcuna riscossione.

— Occorrendo che loro si presentassero, dopo l'epoca suddetta, mandati spediti sull'esercizio scaduto, dovranno rifiutarne il pagamento, invitando per altro l'individuo che ne sarà latore a fare rettificare il mandato dall'Amministrazione, assegnandone il pagamento sui residui attivi da riportarsi all'esercizio corrente. Il mandato così rettificato sarà pagato ed entrerà nel conto del nuovo esercizio.

Del pari le esazioni relative allo scaduto esercizio dovranno dopo il 31 marzo essere portate dai Tesorieri nei loro conti dell'esercizio corrente, e le quitanze da spedirsi per le medesime saranno staccate dal registro a matrice relative allo stesso esercizio corrente, non dovendosene più staccare nessuna dal registro dell'esercizio scaduto.

— Vedi i commenti all'art. 48.

Art. 109.

Nel mese di aprile di ogni anno i Tesorieri dei pii Istituti sono obbligati di presentare alle rispettive Amministrazioni il loro conto generale dell'anno precedente, ossia dell'esercizio finanziario scaduto coll'ultimo giorno del mese di marzo.

— *Conto in carta bollata.* Il conto sarà esteso su carta bollata e sottoscritto dal Tesoriere. La carta sarà provvista a spese dell'Istituto.

— *Formazione e presentazione del conto.* I Tesorieri dovranno usare la maggiore possibile sollecitudine nella formazione del loro conto affine di presentarlo, quanto più prontamente potranno, alle rispettive Amministrazioni nel mese di aprile, affinchè esse possano esaminarlo entro i primi giorni di maggio, e trasmetterlo quindi alla superiore approvazione onde per tempo possano riceverlo approvato e valersi dei risultamenti definitivi del medesimo per la formazione del bilancio per l'anno venturo.

— Il Presidente dell'Amministrazione tosto ricevuto il conto, deve farne per mezzo del segretario levare immediatamente copia in carta semplice sui soliti stampati per uso dell'Amministrazione.

Art. 110.

Esso contiene la dimostrazione di tutte le riscossioni e di tutti i pagamenti fattisi dall'Opera pia nell'esercizio scaduto.

Saranno però formati tanti conti separati quanti sono i bilanci separati di cui ha la gestione la stessa Amministrazione pia, o si uniranno per allegati al conto generale le contabilità speciali che si dovessero tenere nei casi e modi previsti pei bilanci all'art. 45.

Vedi i commenti all'art. 45.

Art. 111.

La forma del conto è determinata da apposita istruzione.

— *Modulo del conto.* Siccome la forma del conto non fu ancora determinata, procureremo, come abbiamo fatto per il bilancio, di dare al riguardo tutte le norme che siano possibili in correlazione colla classificazione portata dal presente Regolamento.

— Il modulo del conto si divide nel caricamento in sei colonne; La 1ª è destinata al numero d'ordine; la 2ª alla designazione delle categorie e degli articoli; la 3ª alla designazione per articolo delle entrate dell'esercizio riscosse a tutto il 31 marzo dell'anno successivo; la 4ª alla designazione per categoria delle stesse entrate; la 5ª alla designazione delle entrate rimaste ad esigersi al 1° aprile dell'anno successivo; e la 6ª servirà per le osservazioni.

Lo scaricamento si divide pure in sei colonne: la 1ª è destinata al numero d'ordine; la 2ª alla designazione delle categorie e degli articoli; la 3ª alla designazione per articolo delle spese dell'esercizio pagate a tutto il 31 marzo dell'anno successivo; la 4ª alla designazione per categoria delle stesse spese: la 5ª alla designazione delle spese rimaste ad esigersi al 1 aprile dell'anno successivo; la 6ª egualmente per le osservazioni.

Si avverte per altro che la colonna quinta non deve essere riempita dai Tesorieri, ma bensì dalle Ammistrazioni come verrà in appresso spiegato.

— Vedi i commenti all'art. 43.

Art. 112.

Il conto si divide come il bilancio in due parti: *Caricamento* e *Scaricamento*; ed ognuna di queste in due titoli, cioè la prima di entrate *ordinarie* ed entrate *straordinarie*, e la seconda di spese *ordinarie* e spese *straordinarie*.

Le categorie e gli articoli corrispondono a quelli del bilancio.

— *Caricamento*. Il caricamento deve comporsi nel modo seguente:

Caricamento.

TITOLO 1° — *Entrate ordinarie.*

CATEGORIA 1ª.

Fondi di Cassa e residui attivi.

Art. 1. Fondo di Cassa rimasto d'avanzo a mani del Tesoriere sull' esercizio . . . . . come dal conto di detto anno approvato il . . . . .

Crediti ancor rimasti da esigere sullo stesso esercizio come dal suddetto conto.

Art. 2. Esatto da N. N. per residuo fitto della filanda di seta dell'anno . . . .

Art. 3. Da N. N. per saldo fitto dell' anno . . . . . di un pezza campo.

CATEGORIA 2ª.

Fitti di case, edifizi e molini.

Art. 1. Esatto da N. N. per fitto corrente anno della casa situata . . . . .

— *Scaricamento.* Lo scaricamento sarà così composto :

Scaricamento.

TITOLO 1°. — *Spese ordinarie.*

Residui passivi.

Somme rimaste a pagarsi sull'esercizio 186 . . . a tenore del conto di quell'anno.

Art. 1. Pagato alle nominate N. N. per doti alle medesime assegnate sui residui 186 . . . come da mandato del . . . . .

Art. 2. A N. N. impresaro per saldo prezzo di riparazioni eseguite alla casa di . . . . , mandato del . . . . .

— —

Spese correnti dell'anno 186 . . .

CATEGORIA 1.

Contribuzioni ordinarie.

Art. 1. Pagato all'Esattore di . . . . . per le contribuzioni dei beni posti nei territorii di . . . . . mandato del . . . . .

(E così di seguito, conservando sempre lo stesso ordine tracciato nel bilancio)

— *Descrizione degli articoli.* I varii articoli in cui possono suddividersi le categorie debbono descriversi ad uno ad uno nel conto coll'ordine stesso in cui si trovano nel bilancio, non esclusi quelli pei quali non si fosse riscossa o pagata alcuna somma, pei quali riempita la prima e la seconda colonna, si lascieranno le altre in bianco.

— *Addizione delle colonne.* Alla fine d'ogni categoria si fa l'addizione della sola colonna terza e se ne porta il totale nella quarta, la quale si addiziona al termine d'ogni titolo, d'onde se ne riporta poi la somma nella ricapitolazione da farsi in fine di ogni parte.

— *Descrizione di tutte le categorie.* Le categorie sulle quali non fosse occorsa veruna esazione o verun pagamento, e per cui non si fosse fatto alcuno stanziamento in bilancio, si descrivono tuttavia nel conto al numero d'ordine loro assegnato, aggiungendovi sotto la parola *nulla*, e riempiendo le colonne 3 e 4 con due virgolette.

— *Entrate consistenti in generi in natura.* Queste si comprendono nella categoria 4ª del titolo primo, se ordinarie, e nella ca-

tegoria 5ª del titolo secondo, se straordinarie, comunque tali generi siano stati venduti o consumati nell'interno; nel primo caso la somma da portarsi in caricamento sarà quella effettivamente ricavata dalla vendita, e nel secondo quella del mandato di scarico datone al Tesoriere. — Se tali entrate consistessero in molti articoli, e questi constassero di più d'una partita d'entrata o di spesa, sarebbe conveniente di descriverle in un allegato.

— *Schiarimenti a presentarsi dal Tesoriere.* Dopo la ricapitolazione dello *scaricamento*, cioè delle spese ordinarie e di quelle straordinarie, il Tesoriere renderà ragione, per quanto può essere a sua cognizione, di tutte le differenze che si presentano tra il bilancio ed il suo conto, come dei motivi delle esazioni non fatte, o fatte in somma minore, e dei non seguiti pagamenti, quando ne ritenesse già i mandati; farà conoscere l'esito delle compulsioni state praticate contro i debitori morosi; indicherà i crediti ch'egli reputa inesigibili, e dei quali chiede di essere scaricato spiegandone i motivi, ed aggiungerà quelle altre osservazioni che crederà necessarie a maggior chiarezza e giustificazione del suo conto, o per illuminare l'Amministrazione nella determinazione dei residui attivi e passivi. — Tutte le sue osservazioni faranno sempre richiamo al relativo numero dell'articolo sia nel caricamento che nello scaricamento.

— *Parallelo.* In ultimo farà il parallelo del caricamento collo scaricamento coll'indicazione del fondo effettivo d'avanzo rimasto a sue mani, e quindi vi apporrà la data e la propria firma.

— *Documenti a corredo.* I Tesorieri debbono unire al conto i documenti prescritti o necessarii alla giustificazione del medesimo in esatta corrispondenza colle partite di caricamento e scaricamento. E così in quanto al caricamento, dovranno presentare il conto dell'anno precedente, i ruoli d'esazione, il giornale delle riscossioni, il registro a matrice delle quitanze, quelli d'entrata ed uscita dei generi in natura, quello delle spese di compulsione militare debitamente approvato colle liste dei morosi compelliti, e coi verbali *de nihilo*, e inoltre gli ordinati di stabilimento di quote inesigibili, di condoni, ovvero di concessioni di more ai debitori, quelli riguardanti articoli di rendita non previsti nei ruoli, i riparti e le lettere di partecipazione di multe, elemosine e simili. — E per lo scaricamento presenteranno il giornale dei pagamenti ed i mandati muniti dei loro ricapiti, debitamente quitanzati e divisi, ed ordinati in fascicoli corrispondenti alle varie categorie del conto.

— *Inventario dei documenti.* Tutte queste carte e documenti saranno accennati in un inventario sottoscritto dal Tesoriere. Quanto però ai mandati basterà che si indichi sul foglio di coperta di ciascun fascicolo la categoria a cui si riferiscono ed il numero che ne contiene.

Art. 113.

Figureranno anzitutto nel *Caricamento* il fondo di cassa ed i residui attivi risultanti dall'ultimo conto approvato, e nello *Scaricamento* i residui passivi, ossia i pagamenti fatti per le spese rimaste a pagarsi sugli esercizi anteriori.

— *Descrizione del fondo di cassa e residui attivi.* Il primo articolo dei residui attivi dell'esercizio precedente, che sarà pure il primo del caricamento, è destinato, come accennammo nel modulo tracciato nei commenti dell'art. 112, per il fondo di cassa risultante dall'ordinanza d'approvazione del conto di detto esercizio.

Se però tale fondo constasse parte in danaro e parte di generi in natura, questi ultimi formeranno un secondo articolo, pei quali si farà, ove d'uopo, la descrizione dei generi in un allegato da unirsi al conto, tenendo per base i prezzi loro assegnati in bilancio.

Il montare di questo fondo trovandosi specificamente designato nell'ordinanza di approvazione del conto anteriore, i Tesorieri non possono prendere sbaglio nel darsene caricamento.

Vengono quindi in un terzo articolo le partite di credito rimaste a riscuotersi sugli esercizi precedenti, le quali trovansi del pari indicate nell'ordinanza suddetta e nella parte terza del bilancio dell'anno per cui si rende il conto giusta i commenti posti all'art. 123 infra: e queste vogliono essere descritte ad una ad una in altrettanti articoli dopo il fondo di cassa, facendone in fine l'addizione.

— Le suaccennate avvertenze non sono però applicabili ai conti dei pii Istituti che vengono ora soltanto assoggettati alle presenti discipline e contabilità, giacchè come si è accennato nelle avvertenze relative alla compilazione del bilancio, le loro rimanenze attive e passive dovendo figurare nel primo bilancio come entrate e spese straordinarie, dovranno conservare la stessa sede nei conti relativi.

— *Residui passivi.* Egualmente i residui passivi precedono lo scaricamento delle spese correnti dell'anno per cui si rende il conto, e solo per questi non pare conveniente di intestare un'apposita categoria onde non isconvolgere la numerazione delle categorie descritte nel bilancio.

Art. 114.

Gli articoli d'entrata non stati preveduti in bilancio, ma soltanto nei ruoli suppletivi, od ordini di riscossione, di cui nell'articolo 65 del presente Regolamento, faranno parte del conto del Tesoriere, e vi sarà parimenti compreso il prodotto che si fosse verificato sugli atti di compulsione, secondo le risultanze del conto speciale ad esso relativo, che sarà unito come allegato.

— *Articoli d'entrata portati da ruoli suppletivi o semplici ordini di riscossione.* Questi devono tuttavia far parte del conto dell'anno in cui se ne aprì il credito, e si descrivono gli ultimi nella categoria alla quale per analogia appartengono, enunciandovi la data della deliberazione, o del decreto che ne ammise il credito od il versamento, ed unendoli alle altre carte giustificative del caricamento.

— Vedi i commenti all'art. 68.

Art. 115.

Il prodotto figurativo di alloggi, giardini e simili, concessi in usufrutto senza pagamento, sarà riportato nel conto in *Caricamento* ed in *Scaricamento* colle somme nelle quali è stanziato in bilancio senza che sia d'uopo di quitanze e di mandati.

— Vedi i commenti all'art. 48.

Art. 116.

I mandati giustificativi dello *Scaricamento* saranno uniti al conto ed ordinati secondo la serie delle categorie e degli articoli a cui si riferiscono. Quelli soddi-

sfatti mediante storno di fondi, si descrivono alla categoria ed articolo a cui appartiene la spesa, e non a quelli da cui lo storno fu operato.

— *Descrizione dei mandati di pagamento.* I mandati giustificativi dello scaricamento saranno collocati nell'ordine degli articoli cui si riferiscono, cominciando perciò da quelli riguardanti i residui passivi. Quelli il fondo dei quali non era stanziato in bilancio, ma fu procacciato mediante storno, devono sempre descriversi sotto alla categoria ed articolo per cui è seguita la spesa, con annotazione della deliberazione che ha operato lo storno. — Lo stesso dicasi pelle maggiori spese che fossero state regolarmente autorizzate.

— Allorquando più mandati si riferiscono ad uno stesso articolo di bilancio, se ne annoterà la somma parziale entro la colonna 2ª, e se ne porterà poi il solo totale nella colonna 3ª.

Art. 117.

Ove nel corso del mese di aprile il Tesoriere non adempisse all'obbligo della presentazione del conto, o vi soddisfacesse in modo inesatto o irregolare, potrà essere dall'Amministrazione obbligato a farlo, o correggerlo, o rifarlo per intero in breve termine, passato il quale se ne ordinerà la compilazione o la riforma sotto la di lui responsabilità ed a di lui spese per opera di un commissario.

Art. 118.

Le Amministrazioni dei pii Istituti dovranno esaminare sollecitamente il conto del Tesoriere che sarà, ove d'uopo, sentito personalmente per dare le occorrenti spiegazioni, ed emetteranno le proprie deliberazioni definitive sia sul conto che sulle istanze ed osservazioni, che il Tesoriere avesse fatte su oggetti concernenti la sua contabilità.

Il conto, con tutti i relativi documenti, sarà rassegnato all'Uffizio d'Intendenza entro il mese di maggio per l'approvazione prescritta dall'art. 15 della Legge.

— *Esame del conto.* Tosto ricevuti i conti dei Tesorieri, le Amministrazioni debbono essere convocate per esaminarli, e discuterli a norma dei loro regolamenti, ond' essere in grado di rassegnarli prima della scadenza del mese di maggio al Sotto-Prefetto del Circondario colla relativa deliberazione stesa in calce ai conti medesimi. Il Tesoriere interviene alla discussione del conto, affine di somministrare su di esso quegli schiarimenti che ancora si richiedessero, ma si ritira dalla adunanza al momento della deliberazione.

L'esame del conto deve estendersi alle singole parti di esso, cominciando dal fondo di cassa che sarà accertato mediante confronto coll'atto d'approvazione del conto anteriore, e deve versare non solamente sull'esattezza ma anche sulla regolarità sì del conto che dei documenti a corredo.

— Nella discussione del conto si deve aver sott'occhio il bilancio relativo per rendersi ragione delle differenze tra l'uno e l'altro, e spiegarne i motivi nella deliberazione, tenendo conto delle osservazioni e dei documenti presentati dal Tesoriere.

— Le Amministrazioni si faranno carico inoltre delle osservazioni ed istanze che il Tesoriere avesse fatte su altri oggetti riguardanti la sua contabilità, esprimendo su ciascuna di esse il loro voto.

— Nella deliberazione dell'Amministrazione si dovrà principalmente far constare: 1° D'aver diligentemente esaminato il caricamento portato dal conto, e confrontate tutte le partite coi ruoli e giornali delle riscossioni fatte dai Tesorieri, e col registro delle quitanze a matrice, e di avere osservato una perfetta concordanza; 2° D'avere pure esaminato colla debita attenzione lo scaricamento a fronte dei giornali delle spese, non che dei mandati ed altre carte presentate a loro giustificazione, e di non aver rilevata veruna irregolarità, nè differenza: 3° E finalmente d'aver riconosciuto il conto per ogni verso regolare e giusto, e doversi perciò il medesimo colle carte giustificative trasmettere all'ufficio superiore per la prescritta approvazione.

— La deliberazione dell'Amministrazione sul conto esprimerà sempre il suo voto positivo sull'approvazione o modificazione del medesimo, e dovrà sempre esser tale da mettere l'Autorità superiore in grado di pronunciare definitivamente a tale riguardo.

— Quando dall'esame e discussione del conto si rilevassero

delle differenze, per cui dovessero *contabilizzarsi* i Tesorieri di qualche partita, oltre al datosi caricamento, o di altro di cui si fossero indebitamente scaricati, dovranno le Amministrazioni specificarle ad una ad una, con riferire nella deliberazione tutte le eccezioni che si facessero dai Tesorieri intervenuti alla seduta, ed emettere il loro sentimento in proposito.

— Ove però riconoscessero nel conto inesattezze tali che non potessero essere sanate per mezzo dell'ordinanza di approvazione del Consiglio di Prefettura, o vi trovassero delle irregolarità sostanziali che ne viziassero notevolmente la forma, allora dovranno le Amministrazioni, conforme è fatta loro facoltà dall'articolo 117, rinviarlo tosto al Tesoriere, prefiggendogli un termine per rettificarlo, dopo del che lo prenderanno a nuovo esame.

— La deliberazione dell'Amministrazione sarà estesa appiè del conto, procurando di lasciarvi dopo sufficiente spazio per l'apposizione del decreto d'approvazione.

— Il conto originale rivestito della deliberazione di cui sovra con tutti i documenti presentati a corredo dal Tesoriere od aggiuntivi dalle Amministrazioni a maggiore giustificazione, sarà trasmesso all'ufficio di Sotto-prefettura sul finire di maggio al più tardi per essere sottoposto alla prescritta approvazione del Consiglio di Prefettura. — Insieme al suddetto conto originale si unirà anche la copia compiuta di esso in carta semplice la quale resterà nell'archivio della Prefettura.

— Sul modo poi con cui deve essere approvato il conto dal Consiglio di Prefettura, e sulle avvertenze che si debbono usare al riguardo, vedansi i commenti all'art. 15 della Legge.

Art. 119.

Nei conti si enuncieranno i motivi pei quali non si fossero eseguite tutte le riscossioni previste nel bilancio o nei ruoli ed ordini suppletivi.

Nella loro deliberazione dovrà pure constare delle ragioni per le quali si portino definitivamente fra le somme inesigibili, anzichè fra i residui attivi in caricamento al Tesoriere, le somme non state da esso riscosse.

— *Residui attivi.* Lo stabilimento dei residui attivi involve quello delle quote inesigibili, come la determinazione dei residui

passivi inchiude quello delle economie, perchè tutte le somme stanziate in bilancio e portate nei ruoli, e che non debbono figurare nel conto come riscosse o pagate, non possono appartenere che all'una o all'altra di dette classi; importa perciò che la designazione loro abbia luogo con maturità di consiglio. *Art. 361, Reg 21 dicembre 1850.*

Riguardo alle entrate portate nei ruoli e non state riscosse si verificherà se la non riscossione sia imputabile al Tesoriere, oppure se sia stata indipendente dal fatto suo; vale a dire se il contabile abbia per sua parte adempito a quanto gli è prescritto per la compulsione dei debitori, e se abbia prodotto a proprio scarico i processi verbali *de nihilo*. Nel primo caso egli rimane risponsale delle non fatte esazioni, e le relative somme vengono aggiunte al suo caricamento. *Art. 362, cit. Reg.*

Se il motivo della non fatta riscossione procedesse da differenze in meno avveratesi fra le somme stanziate a calcolo nei bilanci e quelle realmente riscosse, si dovrà farne dichiarazione nella deliberazione, a meno che vi si fosse già adempito con deliberazione precedente da unirsi per copia. *Art. 363, citato Regolamento.*

Pari giustificazione deve eziandio aver luogo circa le somme che si sono rese inesigibili per diminuzione della rendita seguita dopo la compilazione del bilancio, sebbene stanziatavi in somma determinata, come sarebbe della pigione di una casa che non sia stata affittata tutto l'anno, o di un affittamento rinnovato in somma minore. *Art. 364, cit. Reg.*

Le Amministrazioni riconosceranno eziandio se le somme per cui si riconobbe l'incapacità del debitore a soddisfarle, debbano portarsi nei residui attivi tuttochè il Tesoriere sia per esse scaricato da ogni taccia di negligenza, ovvero se sia il caso di abbandonarne definitivamente la riscossione. — In questo caso però l'abbandono della riscossione dei crediti non si dovrà considerare come una liberazione del debitore, salvo siasene ottenuta l'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 120.

Saranno del pari dalle Amministrazioni diligentemente accertati i residui passivi, e così conservati unicamente fra di essi i fondi vincolati per le spese o debiti affe-

renti allo esercizio scaduto, in senso del precedente articolo 108.

Ogni altro fondo disponibile sarà portato fra le economie da trapassarsi all'esercizio successivo.

— *Residui passivi.* Crediamo utile riportare le avvertenze sui *residui passivi* contenute nell'istruzione del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 1861 relativa ai conti comunali, le quali per analogia sono applicabili ai conti delle Opere pie:

« È del pari necessario badare nella designazione dei residui passivi, che i medesimi non possono avere altra destinazione se non quella che già avevano in bilancio le somme che li compongono, così che nell'atto della discussione del conto non se ne può in via ordinaria deliberare lo storno, ma vogliono essere conservate unicamente per l'uso, per cui furono bilanciate, sempre quando vi occorra ancora qualche pagamento, o in difetto hannosi da portare fra le economie.

« Per altro ove risultasse dal conto che sianvi delle spese in corso per le quali non abbiano bastato i fondi precedentemente bilanciati, ed occorrano perciò nuovi stanziamenti negli esercizi successivi, allora vi si potranno assegnare, in via di storno e nei limiti del bilancio per mezzo della deliberazione di esame del conto, gli avanzi verificatisi sulle altre passività già compiutamente soddisfatte.

« E medesimamente quando nel corso dell'anno si fossero verificate delle maggiori entrate a fronte di quelle bilanciate, ovvero degli introiti non preveduti in bilancio, per cui nella liquidazione finale del conto emergesse un avanzo disponibile, e fosse ad un tempo avvenuto il bisogno di qualche spesa nuova, ossia non stata preveduta in bilancio, per cui si dovessero poi stanziare appositi fondi negli esercizi successivi, si potrà supplirvi in tutto o in parte destinandovi fra i residui passivi il montare dell'avanzo suddetto.

« Nei casi a cui si riferiscono i due paragrafi precedenti, si dovranno esprimere nel verbale di esame e di discussione del conto i motivi che consigliano la creazione di siffatti residui passivi in aggiunta a quelli risultanti dal conto comparativamente al bilancio, non che i fondi che si assegnano per farvi fronte, e se ne farà successivamente la descrizione articolo per articolo nella parte

del verbale che presentar deve il risultato definitivo del conto, indicando l'oggetto ed il montare di ognuno in un col titolo e categoria a cui dovranno appartenere, acciocchè dopo l'approvazione del conto possano essere riportati unitamente agli altri nel Titolo III del bilancio per la spedizione degli occorrenti mandati. »

— *Fondi preparatorii.* Nei residui passivi possono essere comprese quelle somme che rappresentano un fondo preparatorio stanziato pel futuro eseguimento di qualche opera o spesa già approvata in massima, ma da non intraprendersi fino a che siasi accumulato il fondo necessario. *Art. 366 del Regolamento 21 dicembre 1850.*

— *Differenze in meno.* Fuori dei casi sovra previsti le differenze in meno che risultassero dallo scaricamento del conto a fronte dei corrispondenti articoli di spesa stanziati in bilancio, debbono essere comprese fra le economie.

— *Riempimento della colonna 5ª del conto.* All'appoggio delle deliberazioni prese sui residui tanto attivi quanto passivi, si riempie dalle Amministrazioni la colonna 5ª del conto, sia nel caricamento che nello scaricamento, notandone il montare in linea ad ogni articolo cui si riferiscono; indi si forma il loro totale per ogni titolo.

Art. 121.

La trasmissione all'Ufficio d'Intendenza del *Conto finanziario* del Tesoriere sarà accompagnata da quella del *Conto morale* di amministrazione che devono rendere annualmente gli Amministratori delle Opere pie a termini dell'art. 19 della Legge.

— *Presentazione contemporanea del conto finanziario e morale.* Sia il *conto finanziario* del Tesoriere come il *conto morale* dell'Amministrazione dovendo illustrarsi vicendevolmente, importa non solo che, tranne il caso di qualche grave ostacolo, siano presentati contemporaneamente, ma che siavi pure fra loro quella maggiore corrispondenza d'ordine e di materia conciliabile colla diversità della loro forma e natura. È necessario perciò che le Amministrazioni non sì tosto hanno deliberato sul conto finanziario del Tesoriere, si accingano immediatamente alla compilazione del

loro conto morale onde fare un solo invio all'Ufficio di Sottoprefettura.

— *Preliminare revisione del conto apposta ad un lascito.* La condizione apposta ad un lascito per cui gli Amministratori debbano assoggettare i loro conti alla revisione di persone appositamente designate, non può ravvisarsi ineseguibile, quando debba essere un atto preliminare all'osservanza delle altre prescrizioni della Legge e del Regolamento sulle Opere pie: chè anzi nella revisione di quelle persone si ravvisa una salutare controlleria, una garanzia maggiore ed una direzione utilissima per l'Autorità tutrice incaricata dalla legge della finale approvazione dei conti in discorso. *Relazione 7 febbraio 1862 del Ministero al Consiglio di Stato, e voto di questo conforme.*

— Vedi i commenti agli articoli 19 e 24 della Legge, e 160 del Regolamento.

Art. 122.

Il conto morale ha essenzialmente per iscopo:

1. Di addurre in relazione al conto finanziario le ragioni delle differenze che presentasse il conto medesimo col bilancio a cui corrisponde;

2. Di giustificare essersi osservate, tanto nelle riscossioni, quanto specialmente nell'eseguimento delle spese, le norme fissate dalle leggi e dai regolamenti sia di contabilità che di amministrazione;

3. Di far conoscere la condizione finanziaria e morale dell'Opera pia, il modo in cui furono eseguiti tutti i servizi ed i miglioramenti opportuni tanto nei rapporti finanziari che economici per meglio raggiungere lo scopo dell'Opera pia.

— *Scopo del conto morale.* Il conto morale essendo una storica e ragionata esposizione degli oggetti e degli atti principali di cui consta la gestione dell'Amministrazione, così non è punto necessario che contenga tutti quei particolari di nomi e di cifre che sono indispensabili nel conto del Tesoriere. — Nè sarà d'uopo che il medesimo versi su tutti gli affari cui ha dovuto attendere

l'Amministrazione, ma sopra quelli soltanto che, o per la specialità o per l'importanza loro riescendo maggiormente interessanti, rendono vieppiù necessario che questa faccia conoscere e renda ragione del suo operato.

— Il tema del rendiconto dell'Amministrazione consiste essenzialmente nel bilancio; epperciò deve avere precipuamente per iscopo: 1. di far conoscere d'avere procurato l'attuazione delle previsioni del bilancio, e dare ragione delle differenze che presenta il conto finanziario a fronte del bilancio medesimo; 2. di giustificare di averlo fatto coll'assennatezza e legalità necessarie: 3. di proporre quelle misure che si ravvisano opportune per compiere nell'esercizio corrente, per mezzo dei residui passivi, od in quelli successivi per via di ulteriori ed appositi stanziamenti, da farsi a suo tempo nei bilanci relativi, quegli atti di amministrazione che ancora rimanessero imperfetti, e per soddisfare gli impegni finanziarii per cui l'Opera pia si trovasse vincolata; 4. di addimostrare di avere provveduto e soddisfatto ai diversi servizi e bisogni dell'Istituto in conformità delle leggi vigenti e delle speciali autorizzazioni ottenute; 5. di fare presente all'Autorità superiore, per quanto possibile e senza discendere a troppe dimostrazioni analitiche o statistiche, la condizione morale e materiale dell'Istituto, non che i bisogni principali del medesimo, tanto dell'una che dell'altra natura, accennando i mezzi di provvedimenti necessarii per soddisfarvi.

— Così pretermesso tutto ciò che riguarda il servizio ordinario dell'Istituto, la spedizione dei mandati, le disposizioni di circostanza e simili, dovrà tale rendiconto estendersi preferibilmente sull'andamento generale dell'uffizio, come la tenuta e lo stato dell'archivio: sull'esattezza e moralità del servizio degli impiegati ed agenti dell'Istituto; sui provvedimenti d'urgenza fatti dall'Amministrazione, sui bisogni che li rendevano indispensabili, e sugli effetti che se ne ottennero; sulle pratiche apertesi per la rivendicazione o conservazione dei diritti dell'Opera pia; sulle riscossioni ed impieghi di capitali ed altri atti di amministrazione conchiusi durante l'anno; sulle cause di aumenti o diminuzioni di entrate e di spese, comparativamente agli stanziamenti del bilancio; sulla erogazione degli storni di fondi; sulle somme che, veduto il conto finanziario del Tesoriere, si dovrebbero comprendere fra i residui attivi e passivi del medesimo, nelle quote inesigibili o nelle economie;

sull'eseguimento dei contratti in corso per opere o provviste e simili, e sul loro risultato; sulla condizione o sui bisogni degli edifizi dell'Opera pia, e sui modi con cui vi si è provvisto; sullo stato dei beni rurali, sui miglioramenti che vi occorrono o vi furono introdotti nel corso dell'anno, e sul modo con cui vennero sfruttati, e simili argomenti che interessano tanto moralmente che materialmente il pio Istituto.

Delle quali cose sarà bene che si tenga discorso, per quanto possibile, separatamente con brevità e coll'ordine stesso con cui sono trattate nel conto finanziario, ai cui risultati occorrerà talvolta di riferirsi, con tutte quelle osservazioni e ragionamenti che valgano a mettere in piena luce ed a giustificare la gestione dell'Amministrazione, ed a meritargliene l'approvazione.

— Non occorre di soggiungere che la designazione dianzi fatta degli oggetti su cui devono principalmente versare i conti dell'Amministrazione è puramente dimostrativa, e che perciò vi si dovranno omettere tutti quelli che non avessero dato luogo nel corso dell'anno a qualche importante atto d'amministrazione, e per l'opposto vi si potranno aggiungere tutti gli altri che la specialità dei casi e delle circostanze locali renderanno necessari.

— *Forma materiale del conto morale.* Riguardo alla parte estrinseca, ossia alla forma di questo conto, non si può prescrivere alcun modulo attesa la disparità di mole e di materia che naturalmente esisterà fra i varii Istituti a seconda della diversa loro natura; epperciò basterà di accennare che il medesimo dovrà riferirsi all'intiero anno di gestione dell' Amministrazione; avere la forma dei verbali di deliberazione della medesima colla firma di tutti i membri; essere esteso in carta da bollo meno in quelle località dove l'uso di essa non fosse per anco obbligatorio per gli atti delle Amministrazioni dei pii Istituti; ed essere trasmesso in un con tutte le carte giustificative che occorrono e col conto finanziario del Tesoriere al Sotto Prefetto del Circondario perchè possa per il conto finanziario promuovere l'approvazione del Consiglio di Prefettura in senso dell'art. 15 della Legge, e per il conto morale promuovere l'approvazione della Deputazione provinciale o del Re secondo trovasi sancito dagli articoli 19 e 24 della Legge medesima.

— *Il conto morale deve essere reso dall'Amministrazione che è in funzione sebbene da poco tempo.* Il conto morale deve essere reso dall'Amministrazione che è in funzione sebbene da poco

tempo, e siccome nessuno può rispondere che del fatto proprio, ne viene di conseguenza che la sua risponsabilità non va oltre al tempo in cui essa ha preso le redini della gestione dell'Istituto. Risultando poi dal conto di qualche contabilità dei membri cessati, gli Amministratori in carica hanno diritto di evocare questi ultimi davanti al Consiglio di Prefettura a senso dell'art. 8 della Legge 30 ottobre 1859, N. 3708, per quegli schiarimenti che di ragione. *Decisione ministeriale 27 luglio 1854* (*Riv., 1854, pag. 619*).

Art. 123.

Le Amministrazioni delle Opere pie dopo ricevuto l'originale del conto finanziario approvato pell'esercizio anteriore a quello in corso, ricavano colla scorta del decreto di approvazione tutte le partite di credito e di debito che ne risultano, e le descrivono ordinatamente nella parte terza del bilancio dell'esercizio in corso, destinata ai residui degli esercizi scaduti tanto attivi quanto passivi.

— *Descrizione dei residui nel bilancio in corso.* Tostochè il conto finanziario dell'esercizio anteriore a quello in corso è approvato, le Amministrazioni ricavano colla scorta dell'ordinanza di approvazione del medesimo tutte le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste a pagare, e le descrivono individualmente nella parte supplementaria del bilancio dell'anno corrente denominata dei *residui*.

— Tanto i crediti ossiano i residui, quanto le spese o residui passivi debbono constare individualmente dal conto dell' anno da cui derivano, e passano all'esercizio e bilancio successivo per essere appurati.

— *Divisione della parte dei residui in due paragrafi.* Li residui essendo attivi o passivi si distingue la parte 3ª in due paragrafi. — Il paragrafo primo sarà destinato pei residui attivi, e vi si porterà in separati articoli il fondo effettivo tanto di cassa che di oggetti in natura, e le singole riscossioni stanziate nel bilancio precedente, ma che per qualche ragione non si erano potute eseguire prima di chiudere l'esercizio. Il totale del fondo e dei crediti costituisce il residuo attivo. — Il paragrafo secondo sarà

destinato pei residui passivi, e vi si porteranno distintamente i debiti e le spese che rimangono da soddisfare.

— *Modulo del paragrafo* 1°. Il paragrafo primo deve constare di tre colonne: 1. Numero d'ordine; 2. Dimostrazione dei fondi restanti in cassa e delle somme rimaste ad esigersi; 3. Loro ammontare. — Si riempie per esempio, nel modo seguente:

Numero 1. *Attivo — Tit. . . . cat. . . . art. . . .* — Somma dovuta da N. N. per residuo fitto della filatura di seta, il di cui pagamento venne sospeso stante la questione elevata sulla pretesa ritardata costruzione di due fornelletti, lire . . . . ;

Numero 2. *Tit. . . . , cat. . . . . : art. . . . .* Da N. N. per saldo fitto di una pezza campo, per cui gli venne accordata una proroga a tutto il mese di . . . . lire . . . .

Quindi al totale dei residui da riscuotere si aggiunge il fondo di cassa rimasto d'avanzo come dal conto approvato, e si forma il totale generale dei residui attivi.

— *Modulo del paragrafo* 2°. Il paragrafo secondo deve constare ugualmente di tre colonne: 1. Numero d' ordine: 2. Dimostrazione delle spese rimaste a pagare; 3. Loro ammontare. — Si riempie per esempio, nel modo seguente:

Numero 1. *Passivo — Tit. . . . . cat. . . . . art. . . . .* Fondo per la dote a due povere figlie che non potè pagarsi nell'anno . . . per mancanza di aspiranti aventi li caratteri voluti dagli atti di fondazione, lire . . . . ;

Numero 2. *Passivo — Tit. . . . . cat. . . . . art. . . . .* Somma rimasta dovuta a N. N. in saldo delle lire . . . . , prezzo d'appalto per costruzione della casa . . . . per non essersi ancora proceduto alla collaudazione dei lavori, lire . . . .

— *Eccedenze attive.* Formato il totale delle spese rimaste a pagare si confrontano i residui attivi coi residui passivi, e l'eccedenza attiva che ne risulta costituisce un fondo disponibile per un altro anno. — Tali eccedenze non possono figurare fra le entrate del bilancio corrente dell'anno, in cui sono constatate; giacchè questo era già formato ed approvato al momento in cui si è riconosciuta la vera quota di quelle. Quindi è che il sopravanzo suddetto si applicherà al bilancio successivo, cioè a quello che si prepara tosto dopo la resa del conto. — A cagion d' esempio il sopravanzo del bilancio 1861 e retro, accertato colla resa del conto fatto in aprile o maggio del 1862, si applica come fondo attivo nel progetto di bilancio 1863.

— *Indicazione degli articoli corrispondenti del bilancio.* Nella descrizione dei residui sia attivi che passivi si avvertirà che a fronte ad ogni partita sia fatta annotazione dello stesso titolo, categoria, ed articolo del bilancio a cui la medesima si riferisce, dovendo tale titolo, categoria ed articolo comprendersi nella parte terza come proprii della medesima, non in modo però progressivo come nelle due prime parti del bilancio, ma saltuariamente a seconda cioè della diversa natura delle somme da riscuotere o da pagare.

— *Caso che non esistano residui.* Non essendovi residui dell'anno precedente, si scriverà soltanto nel titolo dei residui del bilancio corrente quanto segue:

Parte supplementaria dei residui. — *Nulla.*

— *Gli Istituti nuovi non devono riempire la parte supplementaria.* Il riempimento della parte supplementaria sarà omesso dagli Istituti che presentano per la prima volta il loro bilancio all'approvazione superiore, poichè i loro registri attivi e passivi devono essere compresi nelle entrate e spese straordinarie del primo bilancio.

— Vedi i commenti agli articoli 146 e 120.

Art. 124.

I residui attivi saranno inoltre descritti in uno speciale elenco nella forma dei ruoli che sarà prontamente rimesso al Tesoriere onde ne curi la riscossione e se ne dia caricamento nel conto dell'esercizio corrente.

Ciò eseguito, i ruoli dell'esercizio chiuso saranno deposti nell'archivio del pio Istituto.

— *Elenco dei residui attivi.* L'elenco dei residui attivi non deve essere pubblicato trattandosi di rendite, per le quali la pubblicazione ebbe già luogo fin da quando si compresero nei precedenti ruoli d'esazione.

— *Inventarizzazione dei ruoli dell'esercizio chiuso.* Prima di deporre i ruoli dell'esercizio chiuso nell'archivio dell' Istituto, sarà bene farne annotazione nell'apposito inventario onde all'evenienza si possano ritrovare con facilità, e perchè anche ne restino responsali coloro ai quali fu affidata la conservazione delle carte tutte esistenti nell'archivio.

Art. 125.

Il pagamento dei residui passivi sarà ordinato ed eseguito nel modo prescritto per tutte le altre spese e per mezzo di regolari mandati applicati rispettivamente agli articoli, categorie e titoli della parte terza del bilancio, *Residui degli esercizi scaduti.*

— *Avvertenze nel rilascio dei mandati sui residui passivi.* Questi mandati di pagamento dovranno portare l'indicazione dell'articolo, categoria e titolo della parte 3ª cui si riferiscono, giacchè diversamente il Tesoriere sarebbe obbligato a ricusarne il pagamento, non risultandogli che nella parte 2ª del passivo siasi stanziata apposita somma.

Art. 126.

Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato per essere depositato nei loro archivi colle carte relative.

L'originale sarà rimesso contro ricevuta al Tesoriere facendone constare con apposito verbale dell'Amministrazione.

Una tabella riassuntiva del conto, in conformità al modulo che verrà fissato da apposita istruzione, dovrà nel termine di un mese successivo essere dalle Amministrazioni rassegnata all'Ufficio d'Intendenza per l'effetto di cui all'articolo 23 della Legge.

— *Formazione d'altra copia del conto.* Dopo riempita la parte 3ª le Amministrazioni devono incaricare il loro Segretario di fare una seconda copia del conto in carta semplice, per essere depositata nell'archivio colle carte relative. Tale copia sarà autenticata dal Presidente dell'Amministrazione.

— *Consegna del conto originale al Tesoriere.* Quindi, chiamato il Tesoriere, gli rimettono contro sua ricevuta l'originale del conto approvato. — Nel verbale della seduta in cui segue tale rimessione si farà risultare della consegna del conto al Tesoriere e della

passatane ricevuta; copia del verbale sarà quindi trasmessa al Sotto Prefetto del Circondario ad opportuna sua norma.

— L'originale del conto definito ed approvato, non che la giustificazione del pagamento del reliquato serviranno di titolo ai Tesorieri per provare la propria liberazione. *Art. 454 del Reg. 21 dicembre 1850.*

— *Tabella riassuntiva del conto.* Il modulo della tabella riassuntiva del conto che le Amministrazioni devono formare e trasmettere al Sotto-Prefetto per essere posto a corredo della relazione che, a termini dell'art. 23 della Legge, la Deputazione provinciale trasmette ogni anno al Ministro dell'Interno, non essendo ancora stato diramato, crediamo bene riepilogare alcune norme che valgano a rendere più facile la compilazione di detta tabella.

La tabella deve dividersi in due parti, cioè caricamento e scaricamento. 1. Nella parte prima in apposite colonne si dovrà far constare del montare dei residui attivi portati dal conto precedente e delle entrate ammesse nel bilancio per cui fu reso il conto; 2. Delle riscossioni fatte nell'esercizio ed ammesse in caricamento; 3. Delle somme rimaste a riscuotere ed ammesse come residui attivi; 4. Delle somme riscosse oltre le bilanciate, comprese le entrate addizionali; 5. Delle somme riscosse in meno, ossia partite inesigibili; 6. Dei motivi delle riscossioni fatte oltre il bilancio, e delle somme rimaste inesigibili. — Nella parte seconda si dovrà pure far constare: 1. Del montare dei residui passivi portati dal conto precedente e delle spese ammesse nel bilancio; 2. Delle somme stornate da una categoria per aggiungerle ad un'altra; 3. Delle somme aggiunte per spese addizionali, o per storni fatti da altre categorie; 4. Del totale delle somme precisamente destinate per ogni categoria; 5. Dei pagamenti fatti durante l'esercizio per ogni categoria ed ammessi in scaricamento nel conto; 6. Delle somme rimaste a pagare, o da impiegare, o portate nei residui passivi; 7. Delle economie risultanti; 8. E dei motivi delle economie.

Tutte queste indicazioni dovranno desumersi dalle risultanze del conto stato approvato, avvertendo che in detta tabella deve inscriversi in apposita colonna il montare di ogni e singola categoria, sia attiva che passiva, formandosene il totale in fine del caricamento come dello scaricamento.

Quindi si chiuderà la tabella col *risultato definitivo* nel quale si farà risultare: 1. Delle esazioni; 2. Dei pagamenti; 3. Del fondo

effettivo risultante d'avanzo; 4. Delle somme rimaste a riscuotere; 5. Del totale avanzo in denaro e residui attivi; 6. Delle spese rimaste a pagare; 7. Della rimanenza attiva; 8. E finalmente dell'applicazione di tale rimanenza.

— La tabella sarà compilata in carta semplice e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario certificandola conforme alle risultanze del conto.

Art. 127.

I Tesorieri sono tenuti a reintegrare la cassa dei fondi o reliquati di cui fossero dichiarati debitori nel decreto di approvazione del loro conto.

— *Ricorso alla Corte dei Conti.* Potranno però sempre i Tesorieri prevalersi della facoltà di esperire delle loro ragioni avanti la Corte dei Conti, come è indicato nell'art. 15 della Legge 20 novembre 1859 e nei commenti del medesimo articolo.

Art. 128.

In caso di ritardo per parte dei Tesorieri a reintegrare la cassa come sovra, saranno loro applicabili le disposizioni vigenti per gli Esattori delle rendite comunali.

— *Compulsioni contro i Tesorieri.* L'art. 63 dell'Istruzione per gli Esattori in data 1 aprile 1826 è così concepito: « Le compulsioni militari contro gli Esattori sono ordinate dall'Intendente della Provincia (*Sotto-Prefetto del Circondario*) e vi si procede nella stessa guisa prescritta più oltre per quelle che occorre di rivolgere contro i contribuenti morosi ». Veggansi perciò nei commenti degli articoli 66 e seguenti le norme che regolano gli atti coattivi ed esecutivi contro i debitori morosi.

CAPO VIII.

Regole di amministrazione economica — Contratti — Accettazioni di doni e lasciti — Liti.

Art. 129.

Tutti i contratti che occorrerà di fare alle Amministrazioni dei pii Istituti, dovranno essere preceduti da

una regolare loro deliberazione che ne giustifichi la convenienza e ne determini le condizioni.

— *Contratti fra due Opere pie autonome.* Accade di frequente che, quando una sola Congregazione o Commissione amministrativa concentra in sè il governo di più Istituti di beneficenza, due di essi, che abbiano autonomia e patrimonio separati, si trovino nella circostanza di dover contrattare fra di loro nel rispettivo interesse. Nasce legittimo il dubbio se possa lo stesso collegio deliberare per ambedue le Opere pie, e se una sola rappresentanza possa intervenire nella stipulazione per due distinte parti contraenti.

Il Ministero, vedendo il bisogno di far prevalere un sistema uniforme e togliere l'incertezza che potrebbe far divergere le opinioni col rischio di incorrere in qualche nullità, ne dà la seguente soluzione, che è stata anche approvata dal Consiglio di Stato.

« Una stessa Commissione o Congregazione può deliberare intorno ad un contratto da stipulare fra diverse Opere pie da essa amministrate, bastando a guarentirne l'interesse l'intervento successivo della Deputazione Provinciale come Autorità tutoria; ma questa nell'emettere la sua approvazione deve destinare ad una delle due Opere pie un rappresentante speciale che fermi la convenzione in concorso dell'Amministrazione ordinaria. » *Circolare* 8 *febbraio 1862 del Ministero Interni.*

— Le stesse formalità e cautele che sono necessarie per accertare la convenienza e la sicurezza dei contratti tra Opere pie e privati si esigono pure per i contratti a stipularsi tra due Opere pie sia che trovinsi soggette a diversa Amministrazione, sia che dipendano dall'Amministrazione stessa; concorrendo le stesse ragioni che hanno determinato le generali disposizioni del Regolamento. Trattandosi quindi di un mutuo, dovrà sempre giustificarsi per cura dell'Opera pia che lo richiede quali sieno i fondi da vincolarsi a guarentigia, quale la loro provenienza, e quali i vincoli da cui sono gravati, tuttochè sia conveniente che per la specialità delle circostanze non si apprezzino le risultanze dei titoli con soverchio rigore, ma solo al punto da desumerne la convinzione morale sulla convenienza e sicurezza del contratto. — Varie sono le determinazioni del Ministero Interni in questo senso, fra cui si citano i *Dispacci 25 e 29 gennaio 1861 all'Intendente generale di Forlì.*

— *Stipulazione di atti soggetti ad insinuazione.* Occorrendo ad un pio Istituto di deputare un mandatario per stipulare a nome suo un atto qualunque soggetto all'insinuazione, purchè si tratti della stipulazione di un atto solo, l'Amministrazione eleggerà con semplice deliberazione il suo mandatario, spiegando esattamente i termini della procura in brevetto che dovrà essergli spedita. Per tale ordinato non è necessario il ministero di un Notaio o Segretario autorizzato per l'autentica di atti pubblici: esso sarà conservato nei registri dell'Amministrazione. Ciò seguito, l'Amministrazione farà la procura *in brevetto* a rogito di un Notaio o Segretario abilitato all'autentica di atti pubblici dipendenti dal suo ufficio, ancorchè non soggetti all'insinuazione, avvertendo di citare in essa procura l'ordinato con cui ne fu deliberata la spedizione. La procura originale sarà quindi rimessa al mandatario per essere unita all'istromento che egli deve stipulare. — Vedi gli articoli 574 e 575 del Regolamento 21 dicembre 1850 tuttavia applicabili.

Art. 130.

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili si dovrà comprovare:

La proprietà del venditore colla produzione dei relativi titoli;

Il possesso attuale, cogli estratti dei registri censuarii ed in difetto con documenti equipollenti;

La sicurezza dell'acquisto colla scorta dei certificati d'iscrizioni ipotecarie, o di altri vincoli e pesi a carico del venditore e dei possessori che lo avessero preceduto pel decorso degli ultimi 30 anni;

Il valore, mediante relazione giudiziaria di periti;

Ed infine l'utilità dall'acquisto.

Simili dimostrazioni saranno fornite anche per la sicurezza dei contratti di permuta e di quelli di mutuo o censo attivo a favore delle Opere pie.

— *Titolo di provenienza.* Quando il titolo del possessore attuale non abbia trent'anni almeno di data, è necessaria la pro-

duzione di tutti i documenti di provenienza che rimontino a quell'epoca, salvochè se ne incontri uno di provenienza demaniale. Il titolo per sè non fa prova di proprietà che nei rapporti reciproci dei contraenti; rimpetto ai terzi la sola base della proprietà assoluta è il possesso trentennario prescrittivo, ed i titoli non hanno altro valore che quello di fornire una prova più o meno efficace di questo possesso.

— *Documenti equipollenti.* Possono ritenersi come tali le scritture di data recente in cui il proprietario abbia in questa sua qualità data una destinazione al fondo, gli atti di affittamento o di mezzeria in corso, le attestazioni giurate di testimoni che abbiano perfetta conoscenza dei luoghi e delle persone. — Vedi inoltre i commenti all'art. 30 del Regolamento.

— *Relazioni di perizia.* Queste relazioni non debbono essere vaghe e generiche, ma debbono descrivere in modo esatto le condizioni fisiche ed economiche del fondo che cade in contratto, e formolare i fattori del prezzo in guisa da indurre la convinzione morale che esso corrisponde al valore venale del fondo medesimo. Il valore del fondo si può ugualmente desumere da atti recenti di compra, vendita, ed anche di affittamento, essendo la rendita percepita un mezzo per conoscere il valore del capitale che la produce; ma è da ritenere che questi argomenti od indizi di prova possono bensì venire in conferma della relazione di perizia, ma non supplire ad essa, tranne in casi veramente eccezionali. stando al tenore della disposizione dell'articolo di Regolamento.

— *Diritti giudiziari.* A termini delle disposizioni in vigore sono esenti dai diritti giudiziari dovuti al R. Erario e da quelli dovuti ai giudici e segretari le informazioni e perizie giudiziarie occorrenti sulla convenienza dei contratti, o l'accettazione dei lasciti, eredità o donazioni. *Art. 555, Reg. 21 dicembre 1850.* Con circolare 18 giugno 1856 diretta agli Avvocati Generali delle antiche provincie del Regno fu rammentata l'osservanza di quella disposizione, dietro informazioni avute che a malgrado di essa i giudici ed i segretari di mandamento continuavano a parcellare ed a percepire diritti: e non poche volte venne ordinato alle giudicature di rimborsare alle Opere pie diritti indebitamente percepiti. Vedi in specie il dispaccio del Ministero Interni 20 gennaio 1860, al Governatore di Novara.

— Parimente, secondo le leggi in vigore, queste relazioni di perizie ed informazioni vanno esenti dai diritti del bollo.

Art. 131.

Quando un'Amministrazione pia credesse conveniente di accostarsi ad un pubblico incanto per acquisto di stabili, dovrà chiederne la preventiva autorizzazione con ragionata deliberazione, ed osservare le condizioni e le cautele che dalla Deputazione provinciale fossero imposte, rimanendo altrimenti il contratto a rischio e pericolo in proprio degli Amministratori.

Ragione di questa disposizione. Il somministrare le indicazioni e giustificazioni accennate nel precedente articolo potrebbe essere difficilissimo e forse impraticabile quando si tratta di fare acquisto di un fondo stabile all'asta pubblica. D'altronde quand'anche si riuscisse a compiere i prescritti incumbenti o la maggior parte di essi per tale acquisto, rimarrebbe sempre ad appurarsi una condizione essenzialissima per giudicare della convenienza del contratto, cioè a stabilirsi il prezzo del fondo che s'intende di acquistare, giacchè il prezzo non resta in questa specie di contratti definitivamente determinato se non dopo seguito il deliberamento, e così dopo che il deliberatario si è obbligato a pagarlo.

Gli acquisti di stabili agli incanti pubblici, quando si dovessero mantenere le suddette forme nell'ordine stabilito, si troverebbero adunque di fatto pressochè proibiti agli Istituti di carità e di beneficenza, perchè non potrebbero avere luogo in loro favore che nel solo caso in cui uno o più membri dell'amministrazione, per far godere l'Istituto dei vantaggi che ricaverebbe se potesse presentarsi agli incanti, vi comparissero in nome proprio, ed a proprio rischio cercassero di rendersi deliberatari del fondo, salvo poi a dichiarare che hanno inteso di farne acquisto per l'Istituto, quando, seguito il deliberamento, resti comprovata la libertà dello stesso fondo, e la convenienza pel pio Istituto di acquistarlo, pagandolo al prezzo cui venne loro deliberato. Quantunque moltissimi amministratori siano disposti a fare, e facciano giornalmente, grandi sacrifizi per le Opere pie che dirigono, sarebbe una troppo indiscreta speranza lo attendere che, per procacciare a quelle un vantaggio incerto, volessero mettersi in pericolo di incontrare una perdita reale, acquistando fondi stabili che non sarebbero loro convenienti, e che non potrebbero forse ritenere nè pagare, in-

convenienti questi che si verificherebbero quando il contratto da essi fatto in nome dell'Opera pia non venisse dall'autorità tutoria approvato. Questi sono i motivi che hanno determinato il Governo a stabilire apposite discipline per governare i contratti di cui si tratta.

— *Norme speciali per le Provincie di Lombardia.* Riportiamo a questo riguardo la Circolare 9 maggio 1862 diramata ai Prefetti di Lombardia coerentemente a voto espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 25 aprile precedente (1).

---

(1) *Circolare 9 maggio 1862 del Ministero Interni.*

Dalle disposizioni della Legge 20 novembre 1859 e del Regolamento 18 agosto 1860 insieme combinate risulta che l'Amministrazione di un Istituto di beneficenza la quale creda conveniente di accostarsi ad un pubblico incanto per acquisto di stabili non abbisogna che dell'autorizzazione della Deputazione Provinciale, salvo a promuovere l'approvazione dell'acquisto sia nell'interesse dell'Istituto come sotto il rapporto della Legge 5 giugno 1850 quando il deliberamento sia seguito in capo alla pia Amministrazione.

Queste disposizioni che trovarono sempre facile esecuzione nelle antiche Provincie del Regno suscitarono a buon diritto alcune difficoltà nelle Provincie Lombarde dove per effetto delle leggi di procedura che sono tuttavia vigenti, gli è necessario che i Corpi morali i quali si accostano ai pubblici incanti siano muniti di tutte le volute abilitazioni, stantechè quando tali incanti si aprono per la vendita di immobili spettanti ad un debitore divenuto decotto, gli è il Giudice che vende in luogo e vece del debitore stesso, e quindi esso debbe prendere norma unicamente dai capitolati d'asta nè può ammettere alcuna offerta condizionata dipendente dalla capacità degli oblatori. Ond'è giunto a notizia del Ministero che alcune volte venne alle Opere pie denegata dalle Magistrature giudiziarie di codeste Provincie la facoltà di accostarsi a simili incanti perchè mancava loro ancora l'autorizzazione voluta dalla Legge 5 giugno 1850.

All'oggetto di evitare questi inconvenienti che potrebbero in certi casi apportare un danno irreparabile agli interessi dei pii Istituti il sottoscritto, conformemente anche all'avviso del Consiglio di Stato, ritiene che il migliore partito sia quello di accordare preventivamente agli incanti l'autorizzazione della quale si tratta alle Opere pie; poichè sebbene essa sia ordinariamente compartita per qualunque acquisto, quando nulla più altro rimane fuorchè rimuovere l'ostacolo della Legge 5 giugno 1850; ciò per altro non è in modo assoluto prescritto nè dalla lettera della Legge stessa nè dallo spirito della medesima, potendosi anche in prevenzione valutare e dichiarare con Reale decreto se in dati casi si verifichino le ragioni di ordine economico e politico per cui esigesi tale Sovrano assenso. Questo sistema d'altronde appare praticabile senza incaglio delle pratiche relative perchè vi ha sempre un termine precedente agli incanti abbastanza lungo per promuovere il decreto Reale di autorizzazione.

Conseguentemente il sottoscritto invita i signori Prefetti delle Provincie di Lombardia affinchè, occorrendo il caso che le pie Amministrazioni da loro dipendenti riconoscano utile di accostarsi ai pubblici incanti per acquisti di stabili, facciano preventivamente ed in tempo utile gli incombenti stabiliti dal Regolamento 18 agosto 1860 per conseguire l'autorizzazione Sovrana in senso della Legge 5 giugno 1850, ferme ben inteso le altre cautele che determinano la convenienza di siffatti acquisti sotto la tutela delle Deputazioni Provinciali.

Pel Ministro
CAPRIOLO.

Art. 132.

La trascrizione, ove ne sia il caso, sarà promossa dall'Amministrazione dell'Opera pia nei modi e termini dalle leggi prescritti.

— *Natura ed effetti della trascrizione.* La trascrizione è quell'atto per cui il terzo possessore di uno stabile consegna al conservatore delle ipoteche il proprio titolo di acquisto affinchè sia sommariamente trascritto nei registri d'ufficio con tutte le indicazioni dirette a dimostrare il giorno della consegna e trascrizione, la data e natura dell'atto, il nome del notaio, la data dell'insinuazione, il nome delle parti contraenti, la natura e situazione dei beni colle altre designazioni esistenti nell'atto, il prezzo portato dal titolo, od il valore dichiarato dal richiedente così per i pesi in esso non valutati, come per gli atti a titolo lucrativo, non che i patti e le condizioni non suscettibili di stima. Vedi articoli 2303 e 2304 Cod. civile.

La trascrizione è richiesta come formalità sostanziale negli atti di donazione di beni suscettibili di ipoteche, e finchè essa non è seguita, la donazione non ha alcun effetto in pregiudizio dei terzi, eccettuati soltanto quelli che hanno l'obbligo di far seguire la trascrizione, e gli aventi causa da essi, come pure gli aventi causa dal donante. Vedi articoli 1134, 1135 e seg. Cod. civile.

In tutti gli altri casi la trascrizione non è che un mezzo accordato dalla legge al terzo possessore per metterlo in posizione di rendere libero lo stabile acquistato dai privilegi e dalle ipoteche che lo gravano. Essa ha per effetto di assoggettare il terzo possessore a quei pesi soltanto per cui non è necessaria alcuna iscrizione, ed agli altri stabiliti prima dell'alienazione ed iscritti al più tardi fra giorni trenta dalla data della trascrizione, o fra i tre mesi di termine utile accordato per la iscrizione ai privilegi e a certe ipoteche. *Articoli* 2303, 2304 *e* 2305 *e seg. Cod. civile.*

Art. 133.

Sarà pure tenuta l'Amministrazione a prendere e rinnovare, in tempo utile alla loro scadenza, le iscrizioni di privilegi ed ipoteche spettanti agli Istituti pii.

— *Iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche.* Affinchè i privilegi e le ipoteche abbiano il pieno loro effetto, non basta il concorso dell'atto o della causa che vi ha dato origine, ma è necessario che siano iscritti e rinnovati in tempo utile nei registri delle ipoteche del circondario ove sono situati i beni vincolati. Sono soltanto eccettuati dalla formalità della iscrizione e della rinnovazione alcuni privilegi ed ipoteche che sono specialmente designati dalla legge.

I privilegi e le ipoteche legali hanno ciò di comune che la legge accorda un termine utile di mesi tre per la loro iscrizione; seguita l'iscrizione in questo termine essa produce il suo effetto come la si fosse compiuta contemporaneamente all'atto che ha dato origine al privilegio od all'ipoteca legale. Trascorso il detto termine utile, l'effetto non dipende più che dalla data della iscrizione. Le ipoteche giudiziali e convenzionali per contro non producono il loro effetto che dalla data della loro iscrizione, qualunque sia la loro natura o la causa che vi ha dato origine. Vedi il Capo V, titolo XXII del Cod. civile.

Ragioni di ordine pubblico hanno consigliato al legislatore di non attribuire un effetto perpetuo alle iscrizioni di privilegio e di ipoteca, ma bensì di stabilire che esse conservino soltanto il privilegio e l'ipoteca per quindici anni da computarsi dalla loro data. Il loro effetto quindi cessa ove non siano rinnovate prima della scadenza di detto termine, fatta soltanto eccezione quanto ad alcuni privilegi ed ipoteche specificamente indicati dalla legge. Vedi il Capo VI, tit. XXII del Cod. civile.

— *Responsabilità degli Amministratori per omessione di far seguire le iscrizioni e rinnovazioni in tempo utile.* L'art. 581 del Regolamento 21 dicembre 1850 opportunamente stabiliva:

« Le Amministrazioni dei pii Istituti debbono vegliare accuratamente perchè siano a tempo debito iscritte o rinnovate le ipoteche nell'interesse degli Stabilimenti alle loro cure affidati, ritenendo che in difetto rimarrebbero risponsali in proprio dei danni che ne potessero loro derivare. A questo effetto dovranno in ogni anno ed all'epoca della discussione del bilancio verificare all'appoggio del registro di consistenza se nel corso dell'anno ve ne sia alcuno da rinnovare od iscrivere, ed in questo caso si provvederà sollecitamente. »

Il Regolamento 18 agosto 1860 più non ripete questa disposi-

zione, ma non perciò è da ritenersi che siano esenti da risponsabilità quegli Amministratori che non vegliano alla iscrizione e rinnovazione delle ipoteche per cui ne derivi danno ai pii Stabilimenti, dipendendo questa risponsabilità dai principii che regolano la buona amministrazione, e dalle disposizioni sanzionate nel Codice civile a cui deve necessariamente intendersi che il Regolamento delle Opere pie siasi riferito.

— *Spese di iscrizione e di rinnovazione delle ipoteche.* Si è fatta questione se le spese di iscrizione e di rinnovazione delle ipoteche dovessero essere a carico dei debitori e si sostenne l'affermativa sia perchè il Codice civile Albertino fu desunto in gran parte dalla legge 11 brumajo anno 7°, dove è detto che cotali spese, eccetto sia intervenuto patto contrario, sono a carico dei debitori, disposizione questa che fu pure accolta nell'articolo 2155 del Cod. civ. francese, come per il motivo che avendo il Codice Albertino all'art. 2237 ammessa la collocazione delle spese medesime nei giudizii di graduazione, implicitamente avrebbe riconosciuto che sono a carico dei debitori e non di altri. — Troplong poi dà la ragione di questo principio osservando che l'ipoteca è una guarentigia senza di cui il creditore non avrebbe fatto il mutuo; e se le spese di iscrizione sono a carico del debitore, gli è per la ragione che tutte le spese deggiono ricadere su chi vi ha dato causa.

Soltanto è da farsi eccezione al principio quando negli atti costitutivi dei mutui siavi patto contrario, o si tratti di censi antichi costituiti a mente della Bolla di Pio V. — Questa è la giurisprudenza invalsa presso le autorità giudiziarie delle antiche provincie, a cui si è certamente riferito il Regolamento 21 dicembre 1850 quando all'art. 582 accennò che le spese d'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche doveano per regola generale essere a carico dei debitori. *Pareri 23 aprile 1855 dell'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Torino, e 26 luglio 1858 dell'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione (Riv. 1858, pag. 285 e 514).*

Art. 134.

Dovrà procurare eziandio di estendere ai fabbricati le assicurazioni contro gl'incendi, ed imporre e vegliare che sia osservato l'obbligo di simili assicurazioni per

parte dei proprietari di fabbricati stati vincolati a favore dell'Opera pia per mutui, censi, malleverie e simili.

— *Assicurazione contro gli incendii.* L'assicurazione degli edifizii contro gli incendii è da annoverarsi tra le spese necessarie alla conservazione del patrimonio delle Opere pie. Le Amministrazioni quindi non solo debbono osservare l'obbligo che il Regolamento loro impone, ma spetta alle Deputazioni provinciali di invigilare perchè siano stanziate annualmente nei loro bilanci le somme che siano a tal uopo necessarie.

Art. 135.

Dovranno le Amministrazioni delle Opere pie addurre le ragioni di necessità o convenienza delle alienazioni che vengano da esse deliberate, e designare l'impiego fruttifero e sicuro del prezzo che se ne ricavi, quando non sia devoluto al pagamento di spese od alla estinzione di passività dell'Opera pia.

— *Alienazioni di stabili.* La disposizione del presente articolo che prescrive nel caso di vendita di stabili una giustificazione così rigorosa non è soltanto consona ai principii della buona amministrazione i quali esigono che i Corpi morali rendano adeguata ragione dei proprii atti, ma dimostra che il legislatore anzichè favorire in massima la vendita dei beni stabili posseduti dalle Opere pie, come avvenne recentemente in Francia, è piuttosto inclinato a sostenerne il possesso fino a che non contravviene ai principii dell'ordine pubblico ed all'interesse particolare dei pii Stabilimenti che trovino nella proprietà stabile un investimento abbastanza utile dei loro capitali. — Vedi i commenti all'art. 163 infra.

— *Impiego dei capitali in rendite del Debito pubblico.* L'impiego delle somme disponibili che meglio si raccomandi alle Opere pie è quello dell'acquisto di rendite del Debito pubblico nazionale sia per la loro sicurezza che ha appoggio nello Statuto, sia per il maggior frutto e la facile riscossione, come pel beneficio che deriva alle Opere pie dal non essere quelle rendite soggette a tributi od a tasse nè dirette nè indirette. A questo riguardo ripor-

tiamo in calce di pagina le norme che furono stabilite dal Ministero Interni colla circolare 28 aprile 1862 onde facilitare siffatto mezzo di impiego in rendite nazionali.

Circolare 28 *aprile* 1862 *del Ministero Interni ai Prefetti del Regno.*

È a notizia del Ministero che molte Amministrazioni di Opere pie ed Istituti di beneficenza sono in desiderio e talora obbligate ad impiegare i loro fondi disponibili in rendite del Debito pubblico nazionale, ma in fatto rimangono incerte e sospese a fronte delle difficoltà che loro si presentano per farne l'acquisto, essendo costrette a rivolgersi a lontane piazze commerciali.

Per corrispondere alle sollecitudini di quelle Amministrazioni che già ne promossero domanda, e per rendere facile a tutte questo mezzo d'impiego il quale presenta i caratteri della maggiore utilità e sicurezza per le Opere pie, il sottoscritto, previo accordo seguito col Ministero delle Finanze crede opportuno di prescrivere le seguenti norme:

Le Amministrazioni degli Istituti di carità e di beneficenza, qualunque sia la loro denominazione, le quali intendano impiegare un capitale in rendita dello Stato, dovranno presentare per mezzo della Prefettura provinciale circostanziata richiesta al Ministero dell'Interno nella quale sia con precisione indicata la somma che desiderano investire e la intitolazione a darsi all'effetto acquistato. Il Ministero dell'Interno, ove nulla si opponga, comunicherà la richiesta a quello delle Finanze il quale si assume di provvedere all'acquisto del titolo, curando che il costo si tenga nel limite della somma indicata. Dopo di che col mezzo della Prefettura o della Sotto Prefettura, nella cui giurisdizione esiste l'Opera pia, verrà spedito alla medesima il titolo acquistato con invito contemporaneo a versare nella Tesoreria del circondario il costo dell'effetto e le spese relative che saranno dettagliate in analoga polizza, il cui importo andrà convertito in vaglia del Tesoro nella Tesoreria Centrale.

Queste norme voglionsi sostituite a qualunque altra precedente pratica o direzione data in argomento, e si pregano i signori Prefetti del Regno di volerle portare a cognizione delle Amministrazioni cui riguardano, e procurare che abbiano la loro esecuzione all'eventualità. Saranno pur compiacenti i signori Prefetti di far pervenire al Ministero un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro firm. Capriolo.

Queste disposizioni però vennero con successiva circolare 15 maggio 1862 modificate per le provincie meridionali riguardo alle quali si è disposto che le pie Amministrazioni le quali intendono impiegare un capitale in rendita dello Stato debbano versare direttamente le somme relative nelle rispettive ricevitorie provinciali le quali hanno apposite istruzioni di rilasciare ai versanti corrispondenti vaglia del Tesoro sulla Tesoreria Centrale. Prodotto il detto vaglia al Prefetto della rispettiva provincia questi dovrà incaricarsi di trasmetterlo con apposita nota al Ministero delle Finanze in unione ad una scheda di richiesta da cui emerga:

1. La denominazione del corpo morale in cui testa vuolsi acquistare la rendita.
2. La precisa ubicazione del medesimo.
3. Se vogliasi un certificato di rendita consolidata 5 p. 0[0 oppure 3 p. 0[0;
4. La somma all'uopo disposta e rappresentata dal vaglia unito con riferimento di data e numero del medesimo.

Se avverrà che detta somma non potesse convertirsi per intiero in rendita la frazione sovvrabbondante, dedotte le spese, sarà retrodata all'Istituto mediante vaglia sulla rispettiva Ricevitoria provinciale all'atto stesso della trasmissione del certificato di rendita.

— *Impiego in cedole municipali, ed azioni industriali.* L'impiego in cedole municipali, ed in azioni industriali debbe ritenersi consentito alle Opere pie, malgrado che il Regolamento non ne faccia cenno esplicito; ma è dovere delle Amministrazioni di andar guardinghe nel deliberare simili investimenti, e di preferirli all'investimento in rendite nazionali solo allora che siavi un carattere evidente di sicurezza e di utilità.

— *Impiego in cedole estere.* Ma potrà ritenersi ugualmente lecito l'impiego in cedole estere? Se si considera che questo mezzo d'impiego può essere fonte di gravi inconvenienti pubblici e privati, che l' art. 108 della legge comunale lo vieta in modo assoluto, nè vi ha plausibile motivo per ritenere permesso alle Opere pie quello che non lo è ai Comuni, quando in specie questi Corpi morali dipendono da leggi informate agli stessi principii amministrativi, pare che la opinione negativa sia più sicura e prudente.

— *Impiego nella costituzione di rendite.* Il sistema anticamente invalso presso i Corpi morali di provvedere allo impiego dei loro capitali mediante costituzione di rendite semplici o di rendite fondiarie avea la sua giustificazione nella scarsità o nella poca guarentigia degli altri mezzi di impiego. Ora però che mutarono i tempi ed i capitali trovano, per il cresciuto movimento degli affari, una altrettanto utile quanto facile collocazione, non sarebbe guari commendevole l'operato delle pie Amministrazioni che proponessero anche al giorno d'oggi tali investimenti che contrastano coi sani principii economici, e contraddicono agli sforzi che fa il legislatore onde favorire il riscatto delle rendite che esistono a maggiore vantaggio dell'agricoltura e del commercio.

— *Deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti.* Per ultimo è necessario di ritenere in ordine agl'impieghi di danaro gli articoli della Legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti, riportati nei commenti degli articoli 28 e 178, e segnatamente il seguente:

« Art. 3, n. 5. Dovranno depositarsi nella Cassa le somme dovute da Divisioni amministrative, Provincie, Comunità e dagli Istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per cause di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause ».

— Vedi i commenti agli articoli 136 e 163 del Regolamento.

Art. 136.

Gli effetti del Debito pubblico che si acquistassero dalle Opere pie dovranno essere loro nominativamente intestati, e lo saranno del pari le sottoscrizioni che si facessero in participazione ai prestiti dello Stato, non che i Buoni del Tesoro, sempreché trattisi d'impiego, e non di un semplice giro del fondo di cassa.

— *Gran libro del Debito pubblico del Regno d'Italia ed unificazione di tutti i Debiti pubblici.* Crediamo utile di riportare in calce di pagina le principali disposizioni recentemente emanate

---

Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Si ritengano i seguenti articoli della legge 18 luglio 1861:

» Art. 1. È istituito il *Gran Libro* del Debito pubblico del Regno d'Italia.

» Art. 2. Nessuna rendita potrà essere inscritta sul *Gran Libro* se non in virtù d'una legge.

» Art. 3. Le rendite inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo, e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato.

» Art. 4. La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà pel pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico.

» Art. 9. Le rendite sono iscritte, o a persona determinata, od al portatore.

» Le prime sono rappresentate da titoli *nominativi*, le seconde da titoli al *portatore*.

» Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta.

» Art. 10. I titoli *nominativi* consisteranno in un *certificato* dell'iscrizione della rendita.

» I titoli al *portatore* consisteranno in *cartelle* staccate da un registro a matrice.

» Ogni cartella avrà una serie di cedole (*vaglia o coupons*) pel pagamento della rendita in rate semestrali.

» Art. 11. Le *cartelle* sono a rischio e pericolo dei portatori.

» Art. 12. Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola persona, o di un solo stabilimento o corpo morale.

» Potranno farsi a nome di più minori, o di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.

» Art. 13. Le iscrizioni a nome di minori, o di altri amministrati, porte-

per l'istituzione del gran libro del Debito pubblico del Regno, e per l'unificazione di tutti i Debiti pubblici contratti od assunti sotto forma di rendita pubblica. Tali disposizioni torneranno di non lieve utilità agli Istituti che hanno o che vogliono impiegare i loro capitali nei prestiti dello Stato.

---

ranno la menzione dello stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

» I tutori, curatori od amministratori saranno risponsabili della mancanza di tale indicazione.

» Art. 16. Le iscrizioni *nominative* potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al *portatore* qualora non siano soggette a vincoli.

» Art. 17. Le iscrizioni al *portatore* potranno dividersi, riunirsi o trasmettersi in *nominative* a semplice richiesta dell'esibitore.

» Art. 18. Le traslazioni delle iscrizioni *nominative* potranno effettuarsi:

a) Mediante convenzione notarile o giudiziale;

b) Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica;

» La firma del dichiarante dovrà essere autenticata per guarentire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio;

c) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata per guarentire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

» Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato.

» Art. 20. Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere.....

» Art. 23. Le formalità prescritte nell'art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore.

» Art. 24. Le iscrizioni nominative benchè mobili potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale, e certificata da un agente di cambio, notaio od altro pubblico ufficiale come sopra per assicurare la identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.

» Art. 29. Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo.

» Art 33. Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca non potranno essere rese libere che per consenso del creditore, o per autorità del giudice. L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo, avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

— *Effetti al portatore* — *Contravvenzione a quest'articolo*. I titoli ed altre carte di credito intestate all'Opera Pia possono essere conservati dall'Amministrazione dell'Opera Pia medesima senza che ne occorra la consegna al Tesoriere.

» Art. 34. Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione, saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità competente.

» Art. 36. La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

» Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso quietanza, ed annotandolo nel modo stabilito dal regolamento sui titoli.

» Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso consegna delle cedole. »

— Per l'esecuzione della Legge del 10 luglio 1861 emanò il Regio Decreto 28 luglio 1861 secondo cui:

» Art. 1. L'Amministrazione del Debito pubblico ha una Direzione Generale nella capitale del Regno, e quattro Direzioni nelle seguenti città: *Firenze Milano*, *Napoli* e *Palermo*.

» Dalla Direzione Generale dipendono le Direzioni locali.

» Art. 28. Sarà aperto presso la Direzione Generale e presso le Direzioni un registro per le translazioni sul quale si faranno le dichiarazioni di vendita, cessione o tramutamento di cui all'art. 18 della legge.

» Art. 29. Le procure speciali per le translazioni e per tramutamenti delle iscrizioni potranno essere spedite dai notai in semplice originale, e come suol dirsi in *brevetto*.

» Art. 34. Per ottenere il tramutamento delle iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative, sarà necessario che insieme colle *cartelle* si presentino all'Amministrazione le *cedole* del semestre in corso, e de' seguenti.

» Art. 36. Le iscrizioni spettanti a minori od altri individui o corpi i cui beni sono soggetti ad amministrazione, non potranno trasferirsi o tramutarsi se non quando si siano osservate le formalità prescritte dalle leggi.

» Art. 42. L'atto pubblico da stipularsi per sottoposizione ad ipoteca o ad altro vincolo, giusta il disposto dell'art. 21 della legge, dovrà enunciare il numero d'ordine e la data della iscrizione, il nome del titolare iscritto, la specialità, e l'ammontare della medesima in lettere.

» Simili indicazioni dovranno contenersi nell'atto o provvedimento che dà luogo alla liberazione della rendita dall'ipoteca, o da altro vincolo.

» Art. 43. In caso di tramutamento d'iscrizione al portatore in iscrizione nominativa, il possessore della cartella potrà nel tempo stesso dichiarare che vuole mediante annotazione sottoporre la rendita ad ipoteca, od altro vincolo. In questo caso la dichiarazione sarà fatta sul registro senza che la firma del dichiarante abbia ad essere autenticata da agente di cambio o da notaio.

» Art. 45. Nelle annotazioni d'ipoteca o di altro vincolo si dovrà riportare la sostanza dell'atto da cui l'ipoteca od il vincolo prende origine, la sua data,

Essendo questi titoli intestati, si possono ritenere come un altro fondo qualunque che appartiene all'Opera pia, per l'alienazione del quale si rendono indispensabili certi e determinati incombenti. La stessa cosa non potrebbe dirsi a riguardo dei titoli al porta-

---

e se trattasi di ordinanza o sentenza, si enuncierà il Tribunale da cui è emanata, ed il nome del Segretario o altro ufficiale da cui è autenticata.

» Art. 55. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite si fa dalle casse del Debito pubblico, e ove queste non esistono, dalle Tesorerie del Regno.

» Art. 56. Per la riscossione delle rate semestrali delle rendite al portatore non è necessaria la presentazione delle cartelle, nè alcuna preventiva domanda. Esse sono pagabili sulla semplice consegna delle *cedole*.

» Art. 57. Le cedole delle quali fu pagato il valore sono annullate con un bollo che porta la parola *pagato*, e la indicazione della città ove fu fatto il pagamento.

» Art. 58. Il pagamento delle rendite nominative sarà fatto all'esibitore del *certificato* d'iscrizione.

» I titolari però che vorranno riscuotere personalmente le rate semestrali ne faranno richiesta all'Amministrazione, la quale ne prenderà nota e la riporterà sul *certificato di iscrizione*.

» Nessun pagamento potrà essere fatto sopra *certificati di iscrizione* che abbiano annotazione d'usufrutto.

» Art. 59. I titolari che vorranno avere il pagamento delle rendite nominative fuori della sede della cassa stabilita presso la Direzione in cui trovansi iscritte, dovranno farne domanda alla Direzione Generale direttamente o per mezzo delle Direzioni, e ove queste non sono, per mezzo degli agenti del Tesoro o di chi ne fa le veci.....»

Unificazione dei Debiti pubblici del Regno d'Italia.

Con legge 4 agosto 1861 *furono riconosciuti e dichiarati debiti del Regno d'Italia i debiti enumerati in essa legge contratti od assunti dai cessati governi italiani sotto forma di rendita pubblica, non che quelli già inscritti nel Debito pubblico degli Stati Sardi.* Si ritengano i seguenti articoli:

» Art. 9. Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite, le quali, in virtù della presente legge, debbono inscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla Direzione Generale del Gran Libro, alle Direzioni particolari del Regno, o agli Uffici che saranno destinati all'estero, dove ne sarà fatto il cambio con nuovi titoli.

» Art. 12. La inscrizione della rendita consolidata sarà fatta colla decorrenza del semestre incominciato.

» Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei vecchi e nuovi titoli saranno computate nel pagamento del primo semestre a favore dell'Amministrazione o a favore del titolare o portatore del titolo, secondo i casi, e verranno pagate in contanti.

» Art. 13. Decorso l'anno stabilito nell'art. 9 per la presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate semestrali scadute sopra i medesimi. »

tore che devono considerarsi come vero danaro e consegnarsi al Tesoriere. *Parere 4 ottobre 1861 del Consiglio di Stato adottato dal Ministero* (*Giornale*, *La Legge*, 1862, *pag.* 90). Crediamo però che questa cautela non esoneri le pie Amministrazioni dalla

---

— *Per l'esecuzione della legge del 4 agosto* 1861 *emanò il Regio Decreto* 5 *settembre* 1861 *secondo cui:*

» Art. 3. I titoli dovranno essere presentati con un elenco *a madre e figlia*, quelli al portatore dovranno avere le cedole (vaglia, coupons) semestrali, delle quali non è ancora scaduto il pagamento.

» Gli stampati per tali elenchi saranno dati all'interno dagli Uffizi di Debito pubblico e da quelli di Governo e d'Intendenza, ed all'estero dagli Uffizi Consolari indicati all'articolo precedente.

» Le Direzioni e gli Uffizi Consolari, ricevuti i titoli, li riscontreranno coi relativi elenchi di cui ritireranno *la madre*, quindi apposta sulla *figlia* la *ricevuta* dei titoli medesimi, la consegneranno all'esibitore che dovrà restituirla per ritirare i nuovi titoli.

» Alla consegna della ricevuta, i titoli saranno dalle Direzioni e dagli Uffizi Consolari marcati con un bollo che porterà la leggenda: *consegnata per cambio*.

« » Art. 4. La Direzione Generale opererà la iscrizione ed il cambio dei titoli che le saranno presentati, di tutte indistintamente le rendite; le Direzioni riceveranno giusta gli articoli precedenti, i titoli di tutte le rendite, ma opereranno soltanto la iscrizione di quelle accese sul registri che conservano, cambiandone i titoli, e trasmetteranno i titoli delle altre rendite alla Direzione Generale o alle Direzioni cui appartengono.

» Le iscrizioni delle rendite ed il cambio dei titoli presso la Direzione Generale si faranno immediatamente allorchè si tratti di rendite iscritte sui registri da essa conservati.

» Per le iscrizioni accese sui registri conservati da una Direzione, la operazione non potrà essere eseguita se non dopo avviso dato alla medesima pel corrispondente annullamento, o per le osservazioni che possano essere necessarie.

» La Direzione farà tosto conoscere alla Direzione Generale l'operato annullamento o le ragioni che si oppongono al farlo.

» Art. 5. Saranno aperti presso la Direzione Generale e presso ciascuna delle Direzioni quattro nuovi registri, cioè, due per le iscrizioni nominative e per le iscrizioni al portatore delle rendite 5 per 0|0, e due per le iscrizioni nominative ed al portatore delle rendite 3 per 0|0.

» Saranno colla medesima distinzione inscritti in quattro separati registri gli assegni provvisori contemplati coll'art. 10 della legge del 4 agosto 1861.

» Art. 6. Quando colla iscrizione delle rendite se ne dimandi in un medesimo tempo la traslazione, od il tramutamento, e quando, a richiesta del possessore delle rendite, si dia luogo ad una divisione delle iscrizioni, maggiore di quella che è necessaria pel cambio dei titoli, dovrà pagarsi il diritto di bollo sopra ciascuno dei titoli che si rilasciano.

» Art. 10. L'iscrizione delle rendite nominative a favore di privati, e quella delle rendite al portatore saranno fatte a richiesta dell'esibitore dei titoli.

responsabilità che deriva dalla inosservanza della disposizione che prescrive la intestazione delle cedole od altri effetti pubblici, nel caso che questi venissero a perdersi o per incendio o per furto, o per altro caso fortuito.

Art. 137.

Qualora alcuno degli Amministratori domandi di essere autorizzato a fare partito all'asta pubblica in occasione di vendita, affittamento, o appalto di lavori o somministranze cui si proceda nell'interesse dell'Opera pia, tale instanza sarà trasmessa alla Deputazione provinciale che statuirà in proposito.

— *Come e quando debbe emanare l'autorizzazione.* L'autorizzazione di aprire gl'incanti e quella data agli amministratori di far partito ai medesimi devono di regola emanare nello stesso e medesimo atto: ciò si evince chiaramente dagli alinea 1 e 4 dell'articolo 1603 del Codice civile del tenore seguente: « Non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di

---

» La iscrizione delle rendite a favore di Stabilimenti pubblici, di Corporazioni, di Opere pie, di Fondazioni, Dotazioni, e simili, sarà fatta dietro dimanda della persona, o dell'amministrazione che deve essere indicata nell'iscrizione medesima, secondo che viene prescritto dall'art. 17 della legge del 4 agosto 1861.

» Nella domanda d'iscrizione sarà indicata la persona alla quale debba essere fatto il pagamento delle rate semestrali quando si voglia che non sia fatto all'esibitore del titolo.

» Per le iscrizioni nominative dei debiti della Toscana, non essendo stati messi in circolazione certificati commerciabili, i proprietari delle medesime non potranno ritirare i nuovi titoli che in persona, o per mezzo di legittimo rappresentante. »

— *Finalmente per la maggiore applicazione delle citate leggi del* 10 *luglio e* 4 *agosto* 1861 *e dei Regi Decreti del* 28 *luglio e* 5 *settembre* 1861 *con Regio Decreto del* 3 *novembre* 1861 *venne approvato il regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia che ommettiamo di riportare per non dilungarci di troppo su tale materia, e perchè riproducendo più diffusamente le disposizioni già riferite, i lettori in caso di dubbi o difficoltà potranno agevolmente ricorrere al medesimo. Così pure si consulti il Regio Decreto del* 6 *aprile* 1862 *testè pubblicato, col quale si autorizza il cambio anche presso le Direzioni speciali delle iscrizioni del Prestito Sardo del* 1849.

nullità del contratto, nè direttamente nè per interposta persona gli amministratori per i beni dei Comuni o degli Stabilimenti pubblici affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze *nell'atto che permette la vendita* siano stati autorizzati a concorrere agl'incanti ». — Perciò ogni qual volta si preveda da tale divieto poterne risultare danno al pubblico (come nei casi specialmente in cui pochi siano i presunti accorrenti), dovranno le Amministrazioni pie, nell'atto stesso che domandano l'autorizzazione del contratto, chiedere pure quella, se lo credono conveniente, di far partito agl'incanti, indicando con chiarezza i motivi tutti che rendono tale speciale autorizzazione conveniente o necessaria (*Riv.* 1859, *pag.* 292).

— *A quali persone debba pure intendersi esteso il divieto.* È da avvertire inoltre: 1° che il divieto di far partito all'asta senza la speciale autorizzazione è applicabile eziandio ai Segretari delle Opere pie (*Argom. da decisione Min.* 16 *luglio* 1851); 2° che sono pure escluse dal far partito agl'incanti tutte le persone reputate mancanti di mezzi o notoriamente gravate di debiti o litigiose, e quelle tutte che già si resero colpevoli di negligenza o malafede; 3° che in fine la legge penale commina ammende e multe gravissime per tutti coloro che turbassero od impedissero la libertà degl'incanti, con minaccie, vie di fatto e simili violenze, ovvero allontanassero con offerte di danaro, o promesse qualunque gli oblatori dagl'incanti; e che nulla di pien diritto sarebbe ogni convenzione in proposito, e nulli anche gli incanti seguiti sull'istanza di chi vi avesse interesse. *Art.* 402, 403, 404 *e* 405 *del Codice penale, e* 1195, 1221 *e* 1224 *del Codice civile, e Riv.* 1859, *pag.* 393.

— *Se possa convalidarsi l'offerta di un amministratore non autorizzato.* A termini dell'art. 6 dello Statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848, il Re non può nè sospendere la Legge, nè dispensare dall'osservanza della medesima, e così nemmeno convalidare e legittimare un'offerta fatta agli incanti da un amministratore senza la previa autorizzazione di cui all'art. 1603 del Cod. civ. (*Parere del Cons. di Stato* 23 *aprile* 1851 *e decisione Minist. conforme*). Potendo essere le nullità dai terzi invocate, ai soli Tribunali spetta di decidere sui diritti controversi, senza di che potrebbe derivarne una collisione tra le provvidenze emanate dal potere esecutivo e quelle emesse dal potere giudiziario. *Pa-*

rere dell'Avv. Gen. presso la Corte d'Appello di Casale 28 *luglio* 1854 *adottato dal Ministero.*

— Se non potevano competere al Potere Sovrano tali facoltà, quando in forza delle Leggi a lui era deferita la tutela delle Opere pie, tanto meno potranno esercitarsi dalla Deputazione provinciale.

— *Se la nullità sia assoluta o relativa.* Il disposto dall'articolo 1603 del Codice civile è applicabile a tutti indistintamente gli amministratori di un'Opera pia, anche quando le offerte vengano da essi fatte nell'interesse di terza persona a dichiararsi. La nullità però che deriva da tale irregolarità o difetto di speciale o preventiva autorizzazione non è assoluta, ma relativa, e può opporsi soltanto dalla pubblica Amministrazione, nell'interesse della quale venne esclusivamente introdotta dal Legislatore, e non mai dall'amministratore deliberatario. *Sentenza* 22 *agosto* 1853 *della Camera dei Conti* (*Riv.* 1854, *pag.* 129) *e Decreto* 23 *agosto* 1861 *del Governatore di ....* (*Giornale, La Legge,* 1861, n. 123).

— Vedi inoltre i commenti agli articoli 16 della Legge, e 139 e seg. infra.

Art 138.

Ove le Amministrazioni delle Opere pie ricorrano alla Deputazione provinciale per essere autorizzate ad eseguire per licitazione od a trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la solennità degli incanti dall'art. 16 della Legge, dovranno dimostrare in modo particolareggiato la necessità o l'utilità della loro domanda.

— *Licitazione o trattativa privata.* L'Autorità tutrice delle Opere pie ha bensì facoltà di dispensare dall'osservanza degl'incanti e permettere la licitazione o trattativa privata, ma ciò non è che in via di stretta eccezione, e quando è pienamente dimostrato dagli atti e dalle circostanze che tentando l'asta pubblica o non si avrebbe alcun risultato, o non si conseguirebbe partito migliore, ovvero si esigono speciali condizioni che soltanto possono essere tenute in conto nella licitazione o nella trattativa privata; e ciò per la considerazione delle maggiori guarentigie che presenta l'asta pubblica, perchè con tal mezzo riescono più difficili le col-

lusioni a danno del pio Istituto. *Dispaccio* 8 *aprile* 1861 *del Min. Int. all'Intend. gen. di Ravenna.*

— Vedi i commenti all'art. 16 della Legge, e agli articoli 139 e seguenti infra.

Art. 139.

Non dovranno le Amministrazioni prescindere dalle solennità degl'incanti pei contratti inferiori alle L. 500 se non previa deliberazione in cui venga dimostrata la convenienza di adottare la licitazione o trattativa privata, ovvero l'esecuzione delle opere o spese ad economia.

— *Esecuzione dei lavori ad economia.* Le Amministrazioni non dovrebbero mai, anche per contratti inferiori alle L. 500, procedere all'esecuzione delle opere ad economia, poichè sebbene l'articolo 139 indirettamente ne faccia facoltà, pure una tale autorizzazione non si può riscontrare in modo alcuno nei termini coi quali è concepito l'art. 16 della Legge 20 novembre 1859. — In fatti ivi è detto che: *la Deputazione potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata*, ma non si disse punto *ad economia*: ora altro vuol dire *licitazione o trattativa privata*, altro *economia.* — Quindi rigorosamente parlando l'esecuzione delle opere ad economia non puossi ritenere conciliabile colle disposizioni della legge alla quale nessuno ha la facoltà di derogare. Arrogi che i termini stessi con cui è concepito l'art. 16 della Legge 20 novembre 1859 sono eguali a quelli dell'art. 123 della Legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859 il quale è stato finora interpretato nel senso sovra citato, che cioè l'esecuzione delle opere ad economia non può assolutamente aver luogo come contraria alla legge.

— *Approvazione della Deputazione.* La deliberazione di cui fa cenno l'art. 139 deve essere sottoposta all'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 140.

Il montare della spesa, la natura ed il modo di eseguimento delle opere di costruzione, di riparazione e simili, dovranno accertarsi preventivamente con regolari stime, piani e capitolati.

— Vedi i commenti all'art. 141.

Art. 141.

Sarà cura delle Amministrazioni di far comprendere nei capitoli d'appalto quelle fra le norme stabilite dalla Legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche che possono assicurar meglio l'interesse del pio Istituto, specialmente in ordine alla materia contrattuale.

— *Norme sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.* La legge del 20 novembre 1859 N. 3754 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche ha nel Titolo VI (*Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici*) le disposizioni seguenti riferite in calce di pagina.

« Art 283. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato d'appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che si impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente Legge.

« Il capitolato deve essere redatto in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

« Art. 284. Nei capitolati d'appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'Amministrazione o se saranno accollate all'appaltatore.

« Gli atti di cessione e di quitanza si fanno secondo le norme stabilite dalla Legge sulle espropriazioni (*a*).

« Art. 286. I contratti si fanno sempre per l'esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

« Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

« Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel capitolato d'appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

« Art. 287. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto.

« Art. 290. Fanno parte integrante del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire ed il capitolato speciale d'appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

« Trattandosi però di oggetti di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto.

« Art. 291. Nelle aste e in tutti gli altri incumbenti d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti di contabilità generale.

(*a*) *Vedi in proposito gli articoli* 18 *e* 61 *delle Regie Patenti* 6 *aprile* 1839 *e la relativa Istruzione del Ministero dell'Interno in data* 12 *giugno stesso anno* (§§ 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75).

Art. 142.

Questi documenti debbono essere rassegnati alla Deputazione provinciale a corredo del bilancio, o della

---

« Art 292. Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositato per sicurezza dell'asta.

« Art. 293. Qualunqne sia il numero dei soci in un'impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento quanto nel contratto definitivo e durante l'esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed incumbenti di ogni sorta dipendenti dall'impresa medesima.

« Art. 294. Occorrendo il caso che il deliberatario nell'atto della stipulazione del contratto definitivo volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi se il nuovo assuntore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.

« Art. 295. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.

« Art. 296. I contratti non sono obbligatorii per l'Amministrazione finchè non sono approvati dalla superiore Autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

« Art. 298. L'Ingegnere Direttore, tosto approvato il contratto od anche prima, nel caso di urgenza, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

« Art. 299. È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta senza l'approvazione dell'autorità competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento. È pure vietata qualunque cessione di credito o procura, le quali non saranno riconosciute, ed anzi l'ultima sarà considerata come subappalto, a meno che non siano prima assentite dalla stazione appaltante.

« Sono permessi soltanto i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.

« Art. 300. L'Amministrazone è in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

« In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio.

« Art. 301. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale a giudizio dell'Ingegnere Direttore da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere o parte soltanto delle medesime d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sigurtà.

» Art. 302. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'Ingegnere Direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

domanda speciale di autorizzazione della spesa che non fosse stata ivi stanziata.

— *Speciale autorizzazione per le spese stanziate in bilancio.*

« Mancando una tale approvazione, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni o addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

« Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'Ingegnere Direttore. In questi casi però l'Ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.

« Art. 303. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi d'appalto, l'Ingegnere Direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

« Art. 304. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

« In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

« Art. 305. È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

« Art. 307. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea, alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto de' suoi dipendenti.

« Art. 308. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

« Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla Direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

« Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

« Art. 309. Nei capitoli d'appalto potrà prestabilirsi che le quistioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

« Art. 310. Il prezzo d'appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla Legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in *a conto* qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

« Art. 311. Ai creditori degli appaltatori d'opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo d'appalto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

L'ammessione in bilancio del fondo propostovi per una spesa straordinaria, non involve la tacita autorizzazione di eseguirla senz'altro, e non dispensa dal riportarne quelle speciali approvazioni che sono prescritte; quindi non ostante che sia stato approvato lo stanziamento in bilancio d'una somma per l'esecuzione di qualche lavoro, le Amministrazioni dovranno in modo speciale

« Potrannno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

« Art. 312. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

« Quando, a termini dell'articolo 311, l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennizzazioni, per mercedi di lavoro e per somministranze di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

« Art. 314. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per l'esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto dal Codice civile e dalla Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo d'appalto a loro favore.

« Art. 315. L'Autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolte dalla Potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

« Art. 316. Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro, già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

« Art. 317. Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

« Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

« Art. 318. L'ultima rata d'appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esauriti gli incombenti infra espressi.

« Art. 319. Ultimati i lavori, l'ingegnere Direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catastro, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.

« Art. 320. Tosto ordinata la collaudazione delle opere, l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un prefissato termine.

« Art. 321. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo d'appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

« Art. 325. La restituzione della cauzione o lo svincolo della sigurià non può aver luogo che in seguito al finale collaudo. »

farne oggetto di loro deliberazione e riportarne una speciale approvazione.

— La Deputazione potrà sempre modificare i capitoli senza variarne la sostanza, onde il contratto sia reso più regolare e cauto.

— Vedi i commenti all'art. 54.

Art. 143.

I beni stabili debbono essere per regola generale concessi in affitto mediante un annuo e determinato corrispettivo in danaro.

Anche l'esercizio delle farmacie proprie dei pii Istituti dovrà in via ordinaria essere dato in affitto, sebbene siano essenzialmente tenute pel loro servizio.

— *Confronto tra il sistema d'affitto e quello della tenuta ad economia dei beni rurali.* La coltivazione dei tenimenti a spese proprie non può a meno di essere per più rispetti dannosa ai Corpi amministrati. La contabilità ne rimane incerta per la difficoltà di stabilire la quantità ed il valore delle rendite in natura, e di prevedere il prezzo a cui si potranno vendere. È impossibile di assicurare l'entrata dall'inganno e dall'errore delle persone per le mani delle quali essa deve passare senza controllo; l'uscita è parimenti soggetta ad eventualità e danni che sfuggono ad una preventiva misura. Le verificazioni di maneggio, così facili nel danaro, esigono operazioni difficoltose, e di esito non preciso nei generi. La mancanza dei raccolti può sconcertare le previsioni delle Amministrazioni e rendere impossibile l'adempimento degli obblighi: l'abbondanza o dà luogo a men ponderate largizioni, o coll'abbassamento dei prezzi non reca il compenso al danno preceduto, o necessita una conservazione difficile, dispendiosa e soggetta ad eventualità che un privato soltanto può evitare colla interessata sua vigilanza.

Maggiori poi sono i danni di quel sistema considerati dal lato dell'economia. I Corpi amministrati non possono far coltivare per proprio conto, senza incontrare spese molto più gravi che non farebbe un privato. Sono costretti a deputare agenti stipendiati per far operare i lavori; e mancando in quelli l'interesse individuale, è troppo raro che la loro vigilanza produca effetti sufficienti. Nè

la spesa o l'inconveniente svaniscono adottando la coltura a massarizio; giacchè non meno vuolsi vegliare alla giusta consegna dei raccolti ed alla buona coltivazione, e rimangono le difficoltà e gli inconvenienti dello smercio. Invece che se i beni sono affittati colle usate cautele, e colle necessarie testimoniali di stato, una semplice ispezione a lunghi periodi può bastare per accertare l'adempimento dei patti. L'Opera pia che fa coltivare a suo conto i propri terreni soggiace dunque necessariamente a spese particolari che diminuiscono il montare netto del prodotto, oltre che rimane sempre esposta alle conseguenze dell'infedeltà o negligenza di molte persone. Nè parimente può giovarsi del vantaggio che le procaccicrebbe negli affittamenti per mezzo di incanti un concorso di conduttori, taluno dei quali si adatta a più moderato guadagno. D'altra parte colla locazione degli stabili, uno spedale od altra Casa di ricovero non si priva già perciò necessariamente del comodo o vantaggio sanitario che può sperare d'avere i prodotti dei propri beni per la consumazione dei suoi poveri. Imperocchè nulla osta a che si convenga come corrispettivo una quantità di frumento od altre biade, di legna, e fin anche di frutta o di vino, ricavata dai beni stessi. Se non che sembra sempre più vantaggiosa la condizione di chi compra i prodotti di cui abbisogna, avendo piena libertà nella scelta. Ma se l'obbligo di prendere a titolo di fitto una porzione di derrate facilitasse le locazioni in qualche località meno favorita dal commercio, si potrebbe ammettere senza ripugnanza. Finalmente a dimostrare per gli Istituti pii la prevalenza del sistema delle locazioni, non poco sembra essere all'uopo l'esempio della regola generale in tale parte adottata dagli altri Corpi amministrati, e prescritta specialmente ai Comuni, e mantenuta costantemente in vigore.

Con queste considerazioni non si intende però di stabilire che il metodo degli affittamenti sia da adottarsi con preferenza assoluta per ogni quantità di terreni, e senza eccezione (*Nè il Regolamento* 18 *agosto* 1860 *fissa una massima assoluta*). Può dipendere dalle circostanze locali e dalle pratiche di coltivazione lo eccettuare talora: 1. I terreni da vigna, come è opinione comune che queste piante possono essere manomesse dall'avidità degli affittavoli, senzachè l'effetto del danno rimanga apparente o calcolabile; 2. I giardini, orti, prati, verzieri, o qualche piccolo tratto di altri terreni che circondano l'edifizio di una Casa di ricovero,

e che siano opportuni pel passeggio dei ricoverati, per esercitarli in lavori manuali e salutari; ovvero quando convenga allontanare da siffatte adiacenze una cagione di disturbi materiali, od un pericolo di comunicazioni contrarie alle regole dell'Istituto. *Estratto di Circolare 11 aprile 1840 della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno.*

Molto è da confidare in questa parte sullo zelo e sulla esperienza delle pie Amministrazioni le quali deggiono adottare nei casi concreti quelle determinazioni che meglio sono consigliate dalla natura e posizione dei terreni, ben dimostrando però alla Deputazione provinciale i motivi di necessità e di convenienza che le inducessero a declinare dalla regola generale sancita nell'articolo in esame, ed a preferire il sistema della tenuta ad economia. E parimenti molto è da attendere dalle Deputazioni provinciali alla cui cura è commesso di mantenere e colle loro determinazioni e coi loro consigli la pratica dei savii principii di economia e di amministrazione. — Vedi pure i commenti all'articolo 19 della Legge e 163 del Regolamento.

— *Esercizio delle farmacie proprie dei pii Istituti.* Due sono i metodi che si praticano nelle farmacie proprie dei pii Istituti.

1. Quello di tenerle ad economia, cioè di comprare per conto dell'Opera pia tutte le materie prime che debbono servire alla preparazione dei medicinali, e di affidarne la manipolazione ad un esperto farmacista assistito da allievi, provvisti tutti di un adeguato stipendio;

2. Quello di dare ad affitto la farmacia fissando un prezzo alle materie necessarie per la manipolazione dei medicinali; ed assegnando un competente stipendio al farmacista come corrispettivo dell'opera, con provvedere ancora la farmacia di tutti gli utensili e recipienti che occorrono.

Il secondo metodo è quello consigliato dalla disposizione del Regolamento in quanto è meno costoso per li pii Stabilimenti, ma ciò non toglie che possano essere le pie Amministrazioni autorizzate dalla Deputazione provinciale a tenere le farmacie ad economia, quando dimostrino che per la specialità delle circostanze questo sistema sarebbe preferibile al primo. Occorre però in questo caso una grande sorveglianza per parte degli Amministratori, ed un sistema di contabilità e di controllo bene organizzati affinchè non avvengano degli sperperi ed abusi a danno delle Opere pie.

— *Provviste dei medicinali agli Istituti privi di farmacie proprie.* Gli Istituti poi che non hanno una farmacia attivata per proprio conto o data ad affitto, devono provvedersi dei medicinali che loro occorrano nella stessa guisa con cui si procurano le altre somministranze per la consumazione giornaliera del luogo pio, avvertendo di inserire nei capitolati d'appalto o nelle convenzioni private le condizioni tutte che sono necessarie per la guarentigia del regolare andamento del servizio. Non accade poi il dire che questi contratti dovrebbero andare soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale.

— *Norme pei contratti relativi.* Le disposizioni dell'art. 16 della Legge e 139 del Regolamento sono pure riferibili ai contratti per affitto di farmacie, o provvista di medicinali, ma è da ritenere come in questi contratti dove influiscono le considerazioni personali non meno che i materiali interessi, sono meglio raccomandate la licitazione e la trattativa privata, anzichè il sistema dell'asta pubblica.

— *Tassazione delle parcelle farmaceutiche.* Le parcelle dei farmacisti debbono essere tassate e risolte a seconda dei ribassi convenuti, ossia sotto deduzione degli sconti portati dalle rispettive convenzioni. Tranne clausole contrarie nei contratti, le spese relative devono essere a carico dei pii Istituti. Vedi in calce di pagina il *Parere del Consiglio di Stato adottato dal Ministero*

Parere del Consiglio di Stato adottato dal Ministero dell'Interno con Circolare 22 *aprile* 1852.

Il Consiglio, considerato che a norma del generale principio di diritto ogni spesa occorrente per promuovere gl'incumbenti e procurare i mezzi di tutela dalle leggi introdotte a favore dei minori e dei corpi morali a quelli equiparati, debbe essere a carico di coloro a pro dei quali furono stabiliti;

Che la disposizione degli articoli 242, 122 e 352 del regolamento annesso al real Decreto 21 dicembre 1850, per cui le note dei medicinali provvisti agli istituti di carità ed opere di beneficenza debbono essere tassate da un pubblico tassatore, e risolte nella somma da lui fissata, sotto deduzione degli sconti portati dalla convenzione, è una vera regola amministrativa concernente esclusivamente i corpi amministrati, una disposizione tutoria nel loro particolare interesse;

Che, ciò stante, non si può esitare ad inferirne la conseguenza di dichiararne la spesa a totale carico dell'istituto, mentre a tutto suo vantaggio, e nella sola mira di sottrarlo al pagamento di somme eccessive venne prescritta cosiffatta formalità, salvo esista contraria clausola nei contratti stipulati;

È unanime d'avviso che dal Ministero si possa con apposita circolare sciogliere il proposto dubbio a tenore dei sovrascritti riflessi.

dell' Interno con Circolare 22 aprile 1852 e la Circolare dello stesso Ministero in data del 6 settembre 1860. — Vedi pure i commenti all'art. 75.

Art. 144.

Le Amministrazioni dei pii Istituti che hanno per obbligo la distribuzione dei soccorsi a domicilio, sia in danaro, sia in natura, debbono in una congrega da

---

Circolare del Ministero dell'Interno in data 6 settembre 1860.

L'art. 24 della legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento dell' Amministrazione sanitaria, prescrive che *appartiene al Consigli di Circondario tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche ed onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari*, e che *i Segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un diritto di lire due per cento.*

Si promuove da taluni il dubbio se gli istituti di beneficenza siano esenti da quest'obbligo verso i Segretari dei Consigli, e se la tassa sia dovuta anche per un semplice parere tecnico.

Il Ministero non ravvisa nel testo della legge, la distinzione che si vorrebbe introdurre fra gli istituti di beneficenza, e chiunque altro per interesse proprio richiegga l'opera del Consiglio sanitario. La generalità della locuzione esclude affatto l'idea del privilegio.

Così pure con molta precisione e chiarezza è indicato l' atto del Consiglio soggetto a pagamento. Perchè il Segretario possa riscuotere il premio assegnatogli, uopo è che il Consiglio tassi le note delle provviste e degli onorari, vale a dire che a ciascun articolo farmaceutico apponga il prezzo, e determini l'onorario d'ogni servizio medico, chirurgico, ostetrico o veterinario. Ma quando il Consiglio è chiamato unicamente ad esprimere un voto sui prezzi ed onorari che l'esercente ha apposti e determinati egli stesso, il suo atto non è una vera tassazione, e non può estendersi ai medesimo una gravezza, che nel primo caso trova la sua ragione nel minuto esame che si richiede e nella maggior opera che il Segretario deve necessariamente prestare.

Il Ministero invita i signori Governatori ed Intendenti della Lombardia e delle antiche Provincie, ove la legge 20 novembre 1859 è in vigore, a far conoscere ai Consigli sanitari la massima qui spiegata, ed a curare che venga costantemente osservata.

Se fu nel concetto del legislatore la protezione dell'arte salutare e il freno alle intemperanze che, anche senza passati riscontri è prudenza governativa l'antivenire uopo è che questa garanzia non sia menomata nella sua applicazione per interpretazioni estensive che ne falsino lo spirito, creando abusi ed ostacoli che ridonderebbero a danno dei cittadini e delle più sociali e filantropiche istituzioni.

tenersi sul principio dell'anno compilare uno stato nominativo dei poveri, o quanto meno delle famiglie povere che potranno parteciparne, salvo a farvi nel corso dell'anno quelle variazioni che a seconda dei casi occorressero.

— *Norme per la formazione dello stato nominativo.* Questo stato nominativo, secondo lo spirito della disposizione che lo prescrive, deve contenere tutte le indicazioni necessarie a far conoscere l'identità e condizione della persona o famiglia ammessa ai sussidii dell'Opera, e così designare il nome, cognome e figliazione del povero, la sua età, il suo stato, se nubile o coniugato con o senza prole, la sua abilità od inabilità al lavoro, il suo domicilio naturale o legale e simili altre circostanze.

— Vedi Parte 2ª, Titolo 4°. — Schema di Regolamento, num. 9.

Art. 145.

Sono però eccettuate le elemosine segrete ai poveri vergognosi. Esse saranno distribuite dalle persone da designarsi dall'Amministrazione in conformità dei rispettivi lasciti, e colle norme tracciate nei regolamenti particolari o nelle apposite deliberazioni.

I fondi occorrenti saranno posti a loro disposizione dal Tesoriere mediante semplice loro quitanza sui mandati da rilasciarsi a richiesta nel modo prescritto.

— *Quali sieno i veri poveri vergognosi.* È d'uopo fare distinzione fra i poveri che o pel casato a cui appartengono o per le aderenze che hanno o per le mutate condizioni di fortuna, sarebbero disposti a fare qualunque sacrificio piuttosto che esporsi all'onta di mendicare in pubblico, o di chiedere ricovero in un ospizio, e quei poveri che vorrebbero unicamente celare la loro povertà per vano e condannevole orgoglio o per studiati artifizii. I primi sono i veri poveri vergognosi che si possono e si debbono ammettere, per alte considerazioni umanitarie, al sussidio segreto: gli altri deggiono escludersi da un tale novero ove non si voglia dare luogo a gravi abusi e favorire l'immoralità ed il vizio.

Spetta allo zelo, alla solerzia ed antiveggenza dei distributori di questi sussidii l'esaminare fin dove una persona possa per la sua condizione ascriversi fra i poveri vergognosi, e da qual punto debba entrare nella condizione dei poveri in generale.

Art. 146.

Le distribuzioni dei soccorsi a domicilio si fanno ordinariamente dalle persone indicate dai regolamenti speciali o dai Delegati dall'Amministrazione medesima per mezzo di *buoni* staccati da un registro a madre e figlia. Essi li rimettono al povero da cui sono consegnati, contro rimessione del soccorso ivi indicato, al Tesoriere, se il soccorso consiste in denaro, od al provveditore se in natura.

— *Norme per la distribuzione dei soccorsi.* Il Degerando nel suo libro intitolato *Il visitatore del povero*, e tradotto dal conte Folchini Schizzi, dà alcune norme in ordine alla scelta, misura, ed il seguito da darsi alla distribuzione dei soccorsi.

Osserva egli in proposito:

1. Che per quanto si può, meglio è porgerli in natura che in danaro.

2. Che bisogna dare quegli oggetti che più corrispondono alle necessità imperiose della vita.

3. Che debbonsi dare eziandio quegli oggetti che sono meno degli altri suscettivi d'abuso.

4. Che convien dare non in cumulo e per molto tempo, ma in ragione ed a misura della necessaria consumazione.

5. Che importa dare il soccorso in qualità ed in quantità inferiore a ciò che il povero potrebbe procurarsi lavorando, affinchè egli sempre si trovi in condizione deteriore a quella in cui potrebbe trovarsi, provvedendo egli stesso ai proprii bisogni.

6. Finalmente, che il soccorso debbe essere amministrato a proposito ed a tempo opportuno, cioè nè troppo presto nè troppo tardi, nè si debbe protrarre oltre la durata della necessità che lo ha provocato; ma sibbene vuolsi estendere, restringere, e modificare a seconda delle variazioni di quest'istessa necessità.

— Quando dalle espressioni usate da un testatore risulti in modo

chiaro e positivo della volontà che la somma da lui legata ai poveri abbia ad essere *distribuita* ai poveri stessi, e non utilizzata altrimenti in suo favore, non potrebbe essere impiegata a frutto, non essendo consentito dai principii generali di diritto il discutere sul modo di dare eseguimento ad un atto di ultima volontà, fosse pur anco nello interesse di un vantaggio meglio inteso del beneficato, a meno che non sorga dubbio ragionevole sulle intenzioni del testatore, o vi si oppongano evidenti ragioni di ordine pubblico. *Parere del Consiglio di Stato 20 maggio 1861 adottato dal Ministero.*

Vedi pure i commenti agli articoli 74 e 76.

Art. 147.

Le deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere pie portanti accettazione o rifiuto di donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, od accettazione o rifiuto delle eredità intestate delle persone da esse ricoverate cui avessero diritto per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza.

Saranno a tal uopo corredate delle copie od estratti di testamenti, dell'atto di donazione rivestito dalle prescritte formalità, dello stato attivo e passivo, e della stima dei beni che formano soggetto del dono o lascito, e di altri simili documenti.

— *Eredità dei trovatelli morti senza eredi e senza testamento.* Nelle antiche provincie del Regno è in vigore la disposizione sanzionata dalle Regie Lettere Patenti 16 aprile 1839 per cui morendo senza testamento e senza eredi legittimi alcuno che qual figlio di parenti sconosciuti sia stato ricoverato in un pubblico stabilimento destinato a soccorrere od allevare i trovatelli, e siavi stato mantenuto per più di un anno, la di lui eredità resta devoluta allo stabilimento.

Una disposizione analoga è pure in vigore in molte altre provincie che componevano gli antichi Stati d'Italia, o per effetto di disposizioni inscrite nei Codici, od in virtù di disposizioni speciali.

— *Forma delle donazioni tra vivi.* « Tutte le donazioni tra vivi debbono essere fatte per pubblico istromento: esse debbono es-

sere omologate dal Presidente del Tribunale del circondario del domicilio del donante: quelle però che non eccederanno la somma od il valore di lire mille potranno omologarsi dal Giudice di mandamento.

« Le donazioni non fatte per pubblico istromento o non omologate sono nulle ». (Art. 1123 Cod. Civ. Alb.).

« L'omologazione può aver luogo nell'atto stesso della donazione, o per un atto posteriore alla medesima.

« Il donante dovrà a quest'effetto comparire personalmente avanti il Prefetto del Tribunale, o chi ne fa le veci, o il Giudice rispettivamente; trattandosi di sudditi abitanti fuori dello Stato, essi potranno comparire per mezzo di procuratore deputato per mandato speciale.

« Il Prefetto ed il Giudice rispettivamente dovranno prima d'interporre il decreto di omologazione, non solamente esplorare la volontà del donante, ma altresì accertarsi che egli non muovasi a donare per qualche artifizio, seduzione od inganno.

« Se la donazione sia fatta da una donna, dovranno inoltre sentirsi prima dell'omologazione due parenti della donante, e in difetto, due amici della famiglia della medesima » (Art. 1124 Cod. cit.).

— *Dono proveniente da persona incognita.* Provenendo il dono da persona incognita è impossibile e fuori di ogni luogo ogni indagine relativa alle condizioni ed alla libertà di mente di chi lo abbia fatto, e nemmeno può trattarsi di omologazione od altra formalità tutelare da adempiersi nell'interesse del donante. Basta in questo caso l'approvazione della Deputazione provinciale nell' interesse particolare dell'Istituto, e l'autorizzazione sovrana dipendentemente dalla Legge 5 giugno 1850. *Parere del Consiglio di Stato* 23 *maggio* 1851 *adottato dal Ministero.*

Art. 148.

Dovrà inoltre farsi risultare nelle deliberazioni suddette se, indipendentemente dal lascito o donazione di cui si tratta, il pio Istituto trovisi già dotato di sufficienti mezzi per adempiere allo scopo della propria fondazione, e la natura ed entità del suo patrimonio. Si accenneranno pure in generale i bisogni dei poveri nel Comune o Distretto su cui si estende l'Opera pia

comparativamente ai mezzi da essa posseduti per alleggerirli o soddisfarli.

— *Giustificazione della condizione finanziaria degli Istituti.* Onde soddisfare ai fini di questa prescrizione di legge, e mettere in grado il Governo del Re di formarsi un criterio sicuro intorno alla convenienza della donazione o del lascito sotto il punto di vista degli interessi economici generali dello Stato, è d'uopo che le pie Amministrazioni non si limitino a dimostrare la loro condizione finanziaria e le esigenze a cui sono tenute di sopperire col mezzo di giustificazioni vaghe e generiche, contenute nelle loro deliberazioni, ma inseriscano negli atti un quadro descrittivo esatto delle entrate e spese ordinarie dell'Istituto, accennando specialmente quanto alle prime il valore e la superficie dei beni stabili, e distinguendo quanto alle ultime le spese patrimoniali e di amministrazione esterna, da quelle di beneficenza, come si pratica nella formazione dei bilanci (Art. 518, Reg. 21 dic. 1850 richiamato con varie disposizioni ministeriali fra cui il *Dispaccio* 2 *maggio* 1861 *al Governatore di Bergamo*).

— *Bisogni dei poveri del Comune.* I bisogni dei poveri del Comune o del Distretto possono agevolmente dimostrarsi colla presentazione degli elenchi delle persone o famiglie ammesse ai sussidii dell'Opera pia, od in altro modo equipollente. (Vedi i Commenti all'art. 19 della Legge).

Art. 149.

Quando vengano comunicati alle Amministrazioni delle Opere pie richiami contro i doni e lasciti fatti a favore di esse, saranno quelle tenute ad assumere le occorrenti informazioni e a deliberare in merito dei richiami stessi.

— *Obblighi delle pie Amministrazioni chiamate ad accettare una liberalità.* Le pie Amministrazioni hanno certamente il dovere di difendere nel miglior modo gli interessi delle Opere pie affidate alle loro cure, ma l'esercizio di questo dovere vuol essere conciliato coi riguardi che si debbono ai diritti dei terzi che siano stati lesi da qualche disposizione per atto tra vivi o per atto di ultima volontà, e sino ad un certo punto alle legittime speranze deluse dei prossimiori parenti che versino in strettezze di fortuna. Ogni

temperamento quindi che si adotti, ogni transazione che si accetti dalle pie Amministrazioni per conciliare quegli importanti interessi è sempre un atto commendevole perchè consono alla equità, alla moralità ed agli stessi fini che si propone l'Opera pia. Quello infatti che non potrebbe fare il Governo, perchè estraneo ai limiti che gli sono segnati dalla legge 5 giugno 1850, ben può dirsi lecito alle pie Amministrazioni sotto la tutela delle Deputazioni provinciali, investite quali sono di un potere discrezionale, per applicare secondo giustizia e coscienza le pie liberalità dei benefattori.

La pratica invalsa in alcune provincie del Regno, e segnatamente nella Lombardia e nella Toscana di sentire gli interessati prima di procedere ad una deliberazione, è una cautela molto prudente ed opportuna. Da essa poi non si potrebbe prescindere quando in un lascito fatto a favore di un Opera pia fosse interessato un minore od un alienato di mente. Occorre in questo caso che il tutore ed il Consiglio di famiglia deliberino nell' interesse del loro amministrato sulla convenienza che la volontà del testatore abbia il suo effetto giusta l' opinione dal Ministero esternata nella *Relazione al Consiglio di Stato* 31 *marzo* 1861.

— Vedi pure i commenti all'art. 19 della Legge e 168 del Regolamento.

Art. 150.

L'accettazione delle eredità dovrà sempre essere fatta con beneficio d'inventario.

Durante la pratica per l'autorizzazione prescritta, gli Amministratori dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio Istituto.

— *Norme per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.* La disposizione di questo articolo non è che un'utile ripetizione della massima sancita all'art. 986 del Codice civile Albertino ed in altri Codici vigenti nelle provincie italiane, ed è intesa a prevenire i danni che potrebbero derivare da una accettazione pura e semplice, stante le estese obbligazioni che ne discendono a carico dell'erede.

L' accettazione con beneficio di inventario dovrà sempre farsi non ostante qualunque proibizione fatta dal testatore, e la si

compie mediante una dichiarazione nella segreteria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, da iscriversi in apposito registro, e pubblicarsi nei modi e nelle forme stabilite.

— *Atti conservatorii durante la pratica per l'autorizzazione*. Fra gli atti conservatorii che gli Amministratori possono e debbono fare durante il corso delle domande per l'autorizzazione di accettare eredità, donazioni o legati a loro favore deferti, si annoverano in massima i seguenti:

Un' iscrizione di ipoteca; una rinnovazione di essa; una citazione che interrompa la prescrizione che fosse per compiersi; una inibizione od un sequestro nei casi dalla Legge contemplati; una domanda di proroga per operare un riscatto, quella della nomina di un amministratore all' eredità nel caso di istituzione testamentaria a titolo universale a mente degli articoli 828, 839, 840 e 842 del Codice civile, non che, trattandosi di semplice legato particolare, quella permessa dall' art. 863 dello stesso Codice, di costringere chi ne è gravato a dare cauzione, od altra sufficiente cautela; l' apposizione dei sigilli, la confezione dell' inventario nei casi previsti dalla Legge, ed in particolare quanto all' iscrizione d' ipoteca quella che si prescrive dall' art. 2211 del Codice civile per conservare il privilegio della separazione di patrimonio, tutti quegli atti insomma che, sebbene non qui precisamente mentovati, possono venir desunti dalle norme generali dianzi enunciate. *Circol. del Min. Int.* 26 *gennaio* 1852. — Vedi pure i commenti all' art. 19 della Legge.

— *Questioni relative alla materia.* A riguardo di questa disposizione si sono fatte le seguenti questioni che riportiamo in calce di pagina dalla Rivista Amministrativa, anno 1850, pagina 699, dove furono ampiamente e maturamente trattate:

1. Se un Corpo amministrato qual è un' Opera pia possa decadere dal beneficio d' inventario e divenire erede puro e semplice

---

« Risolvono, a parer nostro le due premesse questioni le seguenti osservazioni.

« In ordine alla prima questione è da ritenersi il disposto dell'art. 986 del Codice civile, da cui si statuisce che le eredità deferite ai Corpi morali saranno accettate con beneficio d' inventario dagli amministratori a ciò autorizzati nelle forme volute dai rispettivi regolamenti;

« E conseguentemente non può essere in balìa degli amministratori di privare il Corpo morale del beneficio che gli è dalla legge assicurato in termini sì precisi, e qualunque loro fatto eccedesse i limiti dalla legge prescritti all'erede con beneficio d'inventario, non potrebbe indurre l'assoluta decadenza del Corpo

per inosservanza delle norme particolari prescritte dal Codice civile all' erede che accetti la successione col suddetto beneficio.

---

morale dall'accennato beneficio, qualunque sia la risponsabilità che gli amministratori incorrerebbero in proprio, per avere contravvenuto alla legge.

« Riguardo poi alla questione seconda, ossia al dubbio se l'Opera pia, quale erede con beneficio d'inventario, non abbia dalla legge facoltà di transigere sulle questioni mosse dai creditori, od aventi interesse qualunque nell'eredità; e se, supponendosi che venga approvata una tale transazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore per le Opere pie, ne possa risultare qualche particolare eccezione al principio dianzi accennato, per cui non possano le Opere pie esser tenute *ultra vires* dall'eredità a loro nome accettata; giova anzi tutto osservare:

1. Che l'erede beneficiato, quantunque sia obbligato ad amministrare i beni della successione, quantunque sia tenuto a rendere il conto di sua amministrazione, egli è tuttavia vero erede; e sebbene la legge non abbia determinato, in riguardo all'obbligazione ad esso accollata d'amministrare i beni della successione, quali siano le sue obbligazioni ed i suoi diritti, essa ha però prescritte certe formalità, senza le quali l'erede beneficiario non possa vendere tanto i mobili, quanto gl'immobili della successione, sotto pena d' essere decaduto dal beneficio dell'inventario.

2. Che la ragione poi, per cui la legge volle obbligato l' erede beneficiario a rendere il conto di sua amministrazione, e lo volle ad un tempo risponsabile delle colpe gravi che commettesse nella sua amministrazione, si fonda essenzialmente in che, sebbene egli non sia amministratore estraneo, poichè amministra le cose sue proprie, e debba quindi presumersi personalmente interessato a bene amministrarle, egli amministra pure nell'interesse dei creditori e dei legatari; quindi la conseguenza che ogni qualunque atto impertanto, il quale ecceda i limiti della semplice amministrazione, se venga fatto da persona non assistita dal privilegio dei minori, non sarà da tanto mai che frustrar possa, ed annullare l'atto stesso: solo opererà che l'erede beneficiato, per tale fatto, in onta alla legge, e per avventura lesivo dell'interesse dei creditori, incorre la decadenza del beneficio dell' inventario, e viene perciò considerato qual erede puro e semplice, e come tale è obbligato al di là del valore della successione all'estinzione delle passività gravitanti sull' asse ereditario.

3. Che l'accennata conseguenza dalla cessazione del beneficio d' inventario, non è applicabile ai Corpi amministrati, i quali anzi, a differenza dei minori che non ne godono se non sino alla scadenza dell'anno dal compimento della minor età, sono per loro natura in perpetuo forniti di quel privilegio: si dovrà forse inferire che godano essi di minor latitudine di quella che avrebbero i maggiori nel maneggio delle sostanze ereditarie?

« Il contrario pare si debba asserire se si ritiene il complesso delle leggi che determinano la forma, nella quale i Corpi amministrati possono devenire a certi atti dipendenti dall'accettazione delle eredità loro deferite con beneficio d'inventario. Egli è indubitato che le solennità dal Codice civile prescritte in ordine a simili atti, e segnatamente quelle degl'incanti necessarie, a termini

2. Se sia dal Codice vietato all' erede che gode di tale beneficio di devenire ad una transazione e quale ne sia l' effetto.

---

dell'art. 1027, per l'alienazione degli immobili della successione, hanno per oggetto di cautelare l'interesse, non del beneficiato, bensì dei creditori ed altri interessati nell'eredità, locchè chiaramente evincesi da che le solennità prescritte sono quelle delle esecuzioni sugli stabili, in cui si esige la citazione dei singoli creditori sovra di essi inscritti.

« Tuttavia, agitatosi il dubbio, se a tali solennità talmente fossero vincolati i Corpi amministrati, da non potersi loro permettere l'alienazione degli immobili ereditarii senza l'osservanza di quelle formalità, il dubbio venne colle Regie Patenti del 16 aprile 1812 risoluto nel senso che la qualità di erede con beneficio d'inventario, che loro compete per legge, non è loro d'impedimento ad ottenere l'autorizzazione delle accennate vendite sotto l'osservanza soltanto delle *forme ordinarie* prescritte per le alienazioni degli altri loro beni, ed eziandio mediante totale dispensa dalle solennità degl'incanti.

« 4. Importa sommamente a questo riguardo di ritenere le considerazioni dalle quali tale sovrana risoluzione è preceduta, nelle quali si enuncia che le alienazioni che si facessero senza l'osservanza delle forme particolari prescritte per l'erede beneficiato, non sono dalla legge dichiarate nulle, ma solo ne risulta la decadenza dal beneficio d'inventario, locchè non è applicabile ai Corpi morali che non possono a tale beneficio rinunciare.

« 5. Che d'altro canto l'interesse dei creditori, per la cui sicurezza sono stabilite le forme di alienazione sovraccennate, viene nei più dei casi abbastanza guarentito dalle forme ordinarie, ed oltrechè rimangono salvi ai creditori privilegi ed ipoteche loro spettanti sugli immobili venduti, tanto meno può correr pericolo l'interesse di questi, dacchè le eredità accettate dai Corpi amministrati sono per l'ordinario riconosciute come loro proficue.

« Da queste considerazioni dedur si possono validissimi argomenti per stabilire che, come ai Corpi morali non è d'ostacolo l'accettazione di un'eredità col beneficio d'inventario a devenire ad alienazioni, così lecito pure loro sia di stipulare transazioni, purchè quanto a queste si osservino le forme generalmente prescritte ai Corpi medesimi per gli atti di tale natura.

« Circa l'*effetto* però di detti atti, a compinta risoluzione della seconda delle proposte questioni, occorre tuttora a farsi una importante avvertenza. È principio inconcusso stabilito dall'art. 1406 del Codice civile, in riguardo ai minori, ed applicabile a tutte quelle persone morali che ne godono i privilegi, che gli atti muniti delle formalità richieste per loro tutela si abbiano, quanto agli effetti, a considerare come atti fatti dai maggiori. Forse nel senso che presentano in relazione col caso particolare le espressioni di questo articolo, sembrerebbero significare che, siccome la transazione sovra beni e ragioni ereditarie è uno di quegli atti che fatti da maggiori, indurrebbero accettazione pura e semplice dell'eredità, come eccedenti il potere che l'erede beneficiato ha di amministrarla, altrettanto debbe dirsi quanto ai Corpi amministrati, per l' effetto risultante dall'approvazione della transazione nelle forme stabilite dai regolamenti.

Art. 151.

Trovandosi qualche pio Istituto nel caso di dover intraprendere o sostenere una lite dovrà farne oggetto di apposita deliberazione da rassegnarsi all'approvazione della Deputazione provinciale.

Gli Amministratori che intraprendano o sostengano lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

— *Legge sul Contenzioso amministrativo.* L'art. 2 della Legge 30 ottobre 1859 è così concepito:

« Apparterranno alla cognizione dei Consigli di Governo (ora di Prefettura):

« . . . . . 5. Le contestazioni sull' intelligenza ed eseguimento dei contratti di somministranze o lavori d' ogni qualità stipulati nell' interesse delle Provincie, delle Comunità, o degli Istituti di carità o Stabilimenti di beneficenza.

« . . . . . 7. Le questioni intorno alla validità dei contratti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, ove cada in con-

---

« Senza trattenersi però in esaminare quali illazioni si potessero trarre da questo articolo relativamente al minore che, pervenuto all' età maggiore, eseguisse una transazione stipulata durante la sua minor età sovra ragioni provenienti da una successione, locchè involgerebbe una ratifica della transazione stessa, egli è evidente che nulla di analogo si scorge nelle transazioni che in dipendenza di una successione si tratti di approvare nell'interesse di un Corpo amministrato. Infatti, intese nel loro pretto significato le espressioni dell'art. 1406, ancorchè applicabile per parità di ragione ad un Corpo amministrato, esse non si riferiscono che alla validità dell' atto stesso stipulato per escinderne una eccezione qualunque di lesione che si intendesse di far valere contro il medesimo. Quindi altro non ne può risultare se non che quantunque fosse la transazione per riuscire onerosa al Corpo amministrato, da che essa è rivestita delle forme volute per la sua approvazione, è tenuto ad eseguirla; ma non può attribuirsi all'approvazione un effetto ed una conseguenza maggiore di quella che abbia l'atto stesso, quale sarebbe il far decadere il Corpo amministrato dal privilegio d' essere considerato come erede con beneficio di inventario, il quale, come si osservò, è inerente alla propria di lui natura ».

troversia la validità, la legittimità o l'interpretazione degli atti giurisdizionali dell'autorità amministrativa.»

— *I Corpi morali sono citati nella persona del Presidente.* L'art. 58 del Codice di procedura civile approvato con legge del 20 novembre 1859, dispone che:

« I Comuni, i Corpi morali, riconosciuti dalla Legge, gli Stabilimenti pubblici, sono citati nella persona del rispettivo Sindaco, Rettore, capo o superiore, o di chi ne fa le veci. »

— *Mandàto di procura.* Il mandato di procura redatto d'ordine dell'Amministrazione dal segretario, è atto dimanante da pubblico ufficiale degno della pubblica fede. *Sent. 27 ottobre 1854 della Corte di Cassazione (Bettini 1854, 1ª parte, pag. 703).*

— *Ricorso in appello.* È nullo il ricorso di appello presentato a nome del Corpo morale, e non sottoscritto da persona munita di speciale mandato. È necessario che questa persona sia autorizzata ad appellare. Non basterebbe la firma di chi era munito di procura speciale per rappresentare il Corpo morale in primo giudizio. La procura passata posteriormente all'istanza d'appello, e trascorso il termine d'appellare, non sanerebbe la nullità. *Sentenze 4 febbraio, 4 ottobre, 26 novembre 1852 e 16 novembre 1856 della Camera dei Conti.*

— *Interpellanze al Presidente.* Chi litiga contro un Corpo morale circa diritti immobiliari, non è ammesso a stabilire dei fatti col mezzo di interpellanze date al Presidente. Il Presidente non avendo facoltà di disporre degli immobili dell'Istituto, non ha da rispondere alle interpellazioni che gli son date. *Sentenza 28 febbraio* 1858 *della Corte di Ciamberì (Bettini, 1858, parte* 2ª, *pagina 257).*

— *Giuramento.* Il giuramento deferto ad un' Opera pia, può prestarsi da colui che era Presidente al tempo in cui succedevano i fatti che formano l'oggetto del giuramento. *Sentenza* 26 *marzo* 1858 *del Consiglio d'Intendenza di Novara (Rivista* 1858, *pagina* 704).

— *Atti di compromesso per arbitri.* Le Amministrazioni dei pii Istituti non possono procedere ad atti di compromessò per arbitri. A ciò si oppongono gli articoli 188 e 1064 del Cod. civile. Ciò non toglie però che possano trovare altri mezzi onde definire amichevolmente e sommariamente le loro vertenze, ed in un modo anche a un dipresso equivalente al compromesso, mediante cioè

una transazione se si vuole a giudizio degli arbitri stessi. *Rivista* 1857, *pag.* 48.

— *Motivo per cui è prescritta l' approvazione della Deputazione.* S' egli è preciso dovere degli amministratori di curare la giusta difesa delle ragioni ed azioni spettanti all' Opera pia, egli è del pari loro debito di non prorompere in una risoluzione da cui sia per derivare una lite senza prima averne ben ponderate tutte le conseguenze: anzi è a questo scopo che fu imposto l'obbligo della approvazione della Deputazione provinciale.

— *Inconvenienti che ridondano a danno dell' Istituto quando è intrapresa una lite senza autorizzazione.* Pel difetto dell' autorizzazione, esponesi l'Amministrazione, dalla quale siasi promosso o sostenuto un giudizio, al pagamento delle spese del giudizio, od a sopportare le conseguenze del giudicato. Non gravi possono essere queste conseguenze se l' esito della causa è favorevolmente pronunciato secondo l' instanza e nell' interesse dell' Opera pia. Ma suppongasi contrario il giudicato; che per effetto di questo l'Opera pia sia privata dell'esercizio di un diritto, dovrà questa sopportare l' effetto principale della condanna pronunciata contro l'Amministrazione, dalla quale fu illegittimamente istituita la lite? Non avrà essa mezzo alcuno per ottenere paralizzato il diritto che la sentenza accorda alla parte vincitrice nell' accennato giudicio? Niuna disposizione di legge a quest' emergente provvede, sterile affatto è pure la patria giurisprudenza. Era però facile al legislatore di prevenire il caso, e con formale disposizione provvedervi come vi provvidero i legislatori di Francia col dare facoltà alla parte evocata dall'Amministrazione in giudicio di non rispondere fino a che l'Amministrazione non provi di essere stata autorizzata e col prescrivere che lo stesso attore debba ottenere l' autorizzazione prima di promuovere giudizio contro un' Opera pia. Così esprimevasi la Rivista (1851 pag. 88) in una risoluzione di quesito: è tuttavia da ritenere che la disposizione la quale mette a carico degli Amministratori le spese ed i danni della lite quando questa non sia stata autorizzata, se alcune volte può essere insufficiente, nella generalità dei casi è una guarentigia abbastanza provvida per impedire liti inconsulte o riparare danni occorsi.

— *La mancanza dell' approvazione non induce nullità degli atti.* La mancanza dell'approvazione fa sì che gli Amministratori siano responsali in proprio dei danni e delle spese nel caso di

condanna. Questa mancanza però non può eccepirsi dalla parte avversaria, e non induce la nullità degli atti. *Sent. della Corte di Cassaz. 3 marzo e 27 ottobre 1854, 25 giugno e 22 ottobre 1859 (Riv. 1855, pag. 501 e 580).*

— *Se l'approvazione è concessa anche posteriormente le spese devono andare a carico dell'Opera pia.* Le spese di un giudicio d'appello devono sopportarsi dall'Opera pia appellante e non dagli Amministratori in proprio, sebbene questi si siano sottomessi a pagarle nell'introdurlo, atteso il rifiuto dell'Autorità per autorizzare l' Opera pia —, quando tale autorizzazione sia stata accordata nel corsa della causa.— Non monta che la sentenza abbia posto le spese a carico degli Amministratori; non vi ha cosa giudicata sopra la questione non proposta tra l'Opera pia ed i suoi amministratori. *Sent.* 26 *gennaio* 1853 *della Corte di Genova* (*Bettini,* 1853, 2ª *parte, p.* 141).

— *Chi contratta senza autorizzazione resta obbligato personalmente.* Non solo gli amministratori che intraprendono o sostengono lite senz'autorizzazione, ma anche quelli che contrattano a nome del Corpo amministrativo senz'autorizzazione, restano personalmente obbligati. *Sent.* 24 *marzo* 1851 *della Corte di Ciamberì (Bettini,* 1851, *parte* 2ª, *pag.* 451).

— Vedi i commenti agli art. 152 e 169.

Art. 152.

Nei casi d'urgenza le Amministrazioni possono però fare qualunque atto conservatorio senza aspettare l'approvazione di cui all'articolo precedente, salvo l'obbligo di riportarla per la continuazione della lite.

— *Azioni possessorie.* Per le azioni possessorie da promuoversi in prima istanza verificandosi sempre l' urgenza, poichè riposano su fatti fuggitivi che importa cogliere e accertare all' istante, le Amministrazioni potranno deliberare senz'altro, salvo a riportarne in seguito l'approvazione.

— *Appello da sentenza.* Così potranno senz'altro appellare da una sentenza che credono gravatoria agli interessi dell'Opera pia. Trattandosi d'appello e di scadenza di termini, l'urgenza è notoria, e non ha bisogno d'essere dichiarata. L'approvazione della Deputazione è cosa d'ordine interno, la quale, quand'anche sia negata,

può impegnare la responsabilità degli Amministratori, ma nulla toglie alla validità dell' appello. *Sent.* 16 *gennaio ed* 11 *luglio* 1850, *e* 30 *settembre* 1856 *della. Camera dei Conti* (*Riv.* 1850, *pag.* 673 *e* 779).

— *Approvazione delle deliberazioni.* Le deliberazioni per intentare e sostenere un giudizio, prese in via d'urgenza, devono sottoporsi immediatamente alla approvazione della Deputazione provinciale.

— Vedi i commenti agli articoli 151 e 169.

Art. 153.

Le Amministrazioni pie onde godere della gratuita clientela loro concessa dalle leggi debbono uniformarsi al prescritto delle medesime e dei regolamenti relativi.

— *Clientela gratuita.* Le norme prescritte perchè gli Istituti di carità e di beneficenza siano ammessi a godere della clientela gratuita nelle antiche provincie sono contenute nelle Regie Lettere Patenti del 20 novembre 1847 che si riportano in calce di pagina.

Regie Lettere Patenti colle quali S. M. dà alcune disposizioni relative al beneficio dei poveri.

CARLO ALBERTO, ecc, ecc.

Essendo Nostro Sovrano divisamento che l'istituzione del gratuito patrocinio de'poveri in giudizio la cui utilità è per lunga esperienza sì bene comprovata, consegua viemmeglio lo scopo cui venne indirizzata, Noi abbiamo stimato conveniente di estenderne con generale disposizione il beneficio a tutti quegl'istituti che, destinati al sollievo dell'indigenza, meritano per la stessa loro natura d'esservi ammessi, e di stabilire inoltre su di esso alcune norme che ne rendano più ordinata, più compiuta e sicura l'applicazione, al quale effetto avendo, per ordine Nostro, avuto luogo gli opportuni concerti fra il Dicastero della Grande Cancelleria e quello delle Finanze, abbiamo per le presenti di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Godranno di pien diritto del beneficio del gratuito patrocinio tutti gl'istituti di carità, la cui propria ed esclusiva destinazione consista nel soccorrere gratuitamente poveri sani od infermi, qualunque ne sia la denominazione.

Art. 2. La qualità dell'istituto richiesta dall'articolo precedente dovrà essere

— *Se il beneficio dei poveri si estenda e come alle liti vertenti nanti i Consigli di Prefettura.* L' ammessione al benefizio dei poveri di cui godono gli Istituti contemplati negli articoli 1 e 4 delle RR. PP. 20 novembre 1847 si estende al patrocinio gratuito delle loro cause, all' uso della carta libera ed alla annotazione a debito dei diritti di emolumento che possono essere dovuti nel corso delle medesime giusta il disposto della legge 9 settembre 1854 concernente i diritti d'insinuazione e di emolumento, ed alla carta bollata.

Tali disposizioni di favore non sono ristrette alle sole cause che

---

riconosciuta dal Capo del Magistrato nel cui distretto trovasi l'istituto. A questo fine i suoi amministratori indirizzeranno ricorso al Capo del Magistrato, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

Art. 3. La ricognizione si farà, previo il voto del pubblico Ministero, per decreto con cui verrà dichiarato, essere il pio istituto nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione sarà valevole per qualsiasi causa che all'istituto occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualunque Magistrato o Tribunale.

Essa però avrà luogo senza pregiudizio dell'obbligo che hanno gl'istituti di beneficenza, di munirsi, in ciascuna causa, dell' autorizzazione del Consiglio d' Intendenza prescritta dall'articolo 40 del Nostro Editto del 29 ottobre ultimo scorso, ed inoltre del parere dell'Avvocato de'poveri, a termini del § 3, cap. 17, tit. 3, lib 2 delle Regie Costituzioni. Nel caso che l'Avvocato de'poveri, contro l'avviso del Consiglio d'Intendenza, opinasse non doversi far luogo alla domanda dell'istituto, il Capo del Magistrato o Tribunale chiamato a conoscere della causa dichiarerà con suo decreto, se l' istituto debba o no essere per quella ammesso al detto beneficio.

Art. 4. L'obbligo della ricognizione preventiva della qualità del pio istituto non si estende nè alle congregazioni di carità, nè a quegli altri pubblici stabilimenti che già furono con ispeciali Nostri provvedimenti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 5. Il patrocinio gratuito , così per gli istituti, come pei particolari, ammessi a godere di tale beneficio, dovrà esercitarsi dall'Ufficio dell'Avvocato e del Procuratore de'poveri, oppure dagli Avvocati o Causidici che ne verranno incaricati dai Prefetti di quei Tribunali presso cui quell'Ufficio non trovasi stabilito. Quando venisse impiegato il ministero di altri Avvocati o Causidici, se si tratta di particolari, essi decadranno dal beneficio, e se di pii istituti, loro amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento delle spese che si debbono sopportare da chi non gode del suddetto beneficio.

Art. 6. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i casi in cui speciali circostanze dell'Ufficio de'poveri o de'litiganti consigliassero di permettere che la causa venga trattata col ministero di Avvocati o Causidici estranei al detto Uffizio. La permissione sarà chiesta, per ciascuna causa, al

vertono dinanzi i Tribunali ordinari, ma possono estendersi a quelle che i detti Istituti abbiano a sostenere nanti i Giudici del contenzioso amministrativo, nei limiti però che sono conciliabili colle forme speciali di provvedimento presso questi stabilite.

Degli accennati favori quello del patrocinio gratuito non può altrimenti giovare a termini della legge 30 ottobre 1859 ai detti Istituti fuorchè nelle cause vertenti innanzi i Consigli di Prefettura che sedono nelle città, ove trovasi stabilito l'Ufficio dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri. Questa disposizione la quale non obbliga i detti Istituti a farsi rappresentare dall'Uffizio dei poveri,

---

Capo del Magistrato o Tribunale cui ne spetta la cognizione, il quale, ove giudichi esserne il caso, la concederà con un decreto da unirsi agli atti della causa, e ne darà avviso all'Ufficio de'poveri stabilito nel distretto, acciò la faccia annotare nel registro che ne sarà appositamente tenuto.

Art. 7. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicheranno alle cause che si trovano attualmente in corso.

Art. 8. Nulla è innovato dai precedenti articoli alle leggi ed ai regolamenti ragguardanti all'annotazione a debito dei dritti di emolumento, giudiziarii e della carta bollata, quanto agli istituti ed agl'individui godenti del gratuito patrocinio.

Art. 9. L'ammissione al beneficio de'poveri potrà anche aver luogo in modo speciale ed in caso di riconosciuto bisogno per quegli atti di giurisdizione volontaria e con quelle speciali esenzioni ed agevolezze che abbiamo determinate con altre apposite Lettere Patenti a Noi rassegnate dal Nostro primo Segretario di Stato per le Finanze, dalle quali vengono altresì concedute, per gli atti di giurisdizione contenziosa, alcune facilitazioni che l'esperienza dimostrò opportune.

Nei casi delle dette esenzioni ed agevolezze riguardo ai dritti dovuti al Nostro Erario per gli atti di giurisdizione volontaria, gli uffiziali di giustizia si asterranno dall'esigere qualunque diritto, o retribuzione a loro favore.

Mandiamo ai Nostri Senati ed alla Camera Nostra de'Conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo, che le medesime siano inserite nella Raccolta degli atti del Nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; che tale è il Nostro volere.

Date in Genova addì venti del mese di novembre l'anno del signore mille ottocento quarantasette, e del Regno Nostro il decimosettimo.

CARLO ALBERTO

V: Malaspina pel P. Segr. di Stato dell'Interno.
V. Ceppi pel P. Segr. di Stato delle Finanze.
V. Gazelli pel Controllore Generale.

Avet.

ma ne dà loro soltanto la facoltà, è consentanea al sistema di procedura ordinato colla stessa legge 30 ottobre 1859, nella quale si concede alle parti di comparire personalmente.

Quanto all'uso della carta libera ed all'annotazione a debito delle tasse di emolumento, possono i detti Istituti goderne nelle cause vertenti davanti i Consigli di Prefettura comunque questi non siedano nelle città dove esiste l'Ufficio dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri. *Vedi parere del Procuratore Generale* 12 *agosto* 1858 *adottato dal Ministero (Riv.* 1858 *pagina* 517).

— *Estensione del beneficio alle liti vertenti davanti le Giudicature Mandamentali.* Parimenti fu dichiarato con dispaccio 17 ottobre 1851 del Ministero di grazia e giustizia che il beneficio dei poveri si estenda anche alle liti vertenti davanti i Giudici di Mandamento.

TITOLO IV.

DELLA TUTELA DELLE OPERE PIE

CAPO I.

Dell'approvazione dei bilanci e conti spettante alla Deputazione provinciale.

Art. 154.

La tutela affidata dalla Legge alla Deputazione provinciale su tutte le Opere pie della Provincia, è diretta a riconoscere se sono regolari e conformi ai loro interessi gli atti che debbono compiersi colla sua approvazione.

— Vedi i commenti all'art. 168.

Art. 155.

L'approvazione che le è commessa di tutti i bilanci, ad eccezione di quelli contemplati nel numero 2 dell'articolo 24 della Legge, ha un duplice scopo, di assicurare il regolare andamento dell'amministrazione finanziaria, e di accertare la legalità e la convenienza degli atti d'amministrazione cui si provvede col bilancio me-

desimo e pei quali non è prescritta un'ulteriore approvazione.

— Ove adunque venisse iscritta nel bilancio una passività verso di un terzo, un debito od un legato, la Deputazione provinciale dovrà prendere ad esame i titoli che giustificano lo stanziamento della somma relativa, onde riconoscerne il fondamento legale; e quando fosse proposta una riparazione, una costruzione, una considerevole provvista di mobili, sarà parimente cura di essa lo investigarne la necessità e la convenienza all'appoggio delle perizie di stima, dei piani, e di quegli altri documenti che si siano prodotti o si richieggano a corredo della proposta.

Art. 156.

Le Deputazioni potranno rimandare alle Amministrazioni i bilanci non compilati secondo le norme stabilite perchè siano riformati. In caso di rifiuto vi faranno le rettificazioni che richiedesse l'interesse dell'Opera pia; e vi stanzieranno d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

— *Spese obbligatorie delle Opere pie.* Le spese obbligatorie possono essere patrimoniali e di amministrazione esterna, di beneficenza e di amministrazione interna.

Spese patrimoniali e di amministrazione esterna. Alle spese patrimoniali e di amministrazione esterna si riferiscono:

a) Le contribuzioni ordinarie, e così le imposte prediali, le imposte sui fabbricati e le tasse di mano morta.

b) Le riparazioni e manutenzione ordinaria degli stabili; le spese di coltivazione, di assicurazione contro gli incendii ed altre simili.

c) Gli interessi, censi, annualità perpetue, ed i debiti esigibili.

d) I legati di pensioni, censi vitalizi, annualità temporarie.

e) I legati per servizi funebri e religiosi.

f) Gli assegnamenti e le compartecipazioni sui redditi del pio Istituto.

g) Le spese d'ufficio.

h) La quota per formare lo stipendio agli impiegati provinciali governativi destinati al servizio delle Opere pie.

i) Gli stipendi assegnati ai varii impiegati dell'Istituto.

— *Contribuzioni ordinarie.* Secondo la Legge 31 marzo 1851 le case e gli edifizii di cui all'art. 400 del Codice civile sono sottoposti ad una tassa uniforme uguale al decimo del loro reddito netto. Vedasi il Regolamento 7 aprile 1851 emanato per la esecuzione di detta Legge.

— *Tassa di mano-morta.* La Legge 23 maggio 1851 portante un'imposta sui redditi dei Corpi morali ha stabilito:

« Art. 1. Le Divisioni e le Provincie, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle chiese ed ogni altro Corpo o Stabilimento di *mano morta*, pagheranno un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o da censi. Nel computo di detto reddito non si calcoleranno le rendite del Debito pubblico dello Stato. »

« Art. 2. Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi. »

« Art. 4. La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di cinquanta centesimi per ogni 100 lire per gli Istituti di carità e di beneficenza, regolati dalla Legge 24 dicembre 1836 e Regolamento 21 dicembre 1850 (ora Legge 20 nov. 1859 e Reg. 18 agosto 1860), e di quattro lire per 100 per tutti gli altri Stabilimenti di mano-morta. »

« Art. 15. Sono esenti dalla tassa le case che servono per la Amministrazione comunale e per gli ufficii da questa dipendenti, come pure quelle che dai Comuni fossero destinate per l' istruzione o per opere di pubblica beneficenza. »

— La disposizione di favore per gli Istituti di carità e di beneficenza si applica tassativamente agli Istituti soggetti alla Legge delle Opere pie. Ad una diversa applicazione osta il senso naturale, lo spirito della Legge. Vi osta il senso naturale non potendosi supporre che il Legislatore non abbia avvertito come alcuni Istituti di carità e di beneficenza mediante una frase così netta e precisa sarebbero stati esclusi dal beneficio di pagare una tassa minore. Vi osta lo spirito della Legge, in quantochè appare essere stata mente del Legislatore di concedere il favore di una minore tassa a quei Corpi e Stabilimenti soltanto che erano posti sotto l'imme-

diata sua vigilanza, e pei quali il Governo era accertato del modo con cui le loro rendite vengono convertite in opere di carità e beneficenza. Come conseguenza di questi principii deriva che gli Istituti di carità e di beneficenza posti all'estero non possono pei beni stabili che posseggono nello Stato godere del beneficio della tassa minore, come non possono fruirne quegli Istituti che non sono ancora eretti in Corpo morale, e che hanno una esistenza indipendente dall'osservanza delle Leggi sulle Opere pie.

— *Debiti esigibili.* Sotto nome di *debiti esigibili* si comprendono: 1° tutte le obbligazioni scadute, regolarmente contratte dall'Opera pia verso i terzi, in virtù di deliberazioni legali della sua Amministrazione e rivestita dell'approvazione dell'autorità tutoria; 2° le obbligazioni che derivano dalle condanne giudiziarie passate in cosa giudicata. — È evidente che quando non fossero stanziate le spese per la estinzione di questi debiti, il credito e l'interesse dell'Opera pia potrebbero soffrirne grave detrimento.

— *Spese di beneficenza e di amministrazione interna.* Alle spese di beneficenza e di amministrazione interna si riferiscono:

a) Gli assegnamenti, per doti, studii, arti e mestieri, come pure le elemosine in danaro o di oggetti in natura nella misura e modo prescritti dalle tavole di fondazione o dagli speciali Regolamenti.

b) La manutenzione dei ricoverati od inservienti avuto riguardo ai fini ed agli obblighi dell'Opera pia.

c) I medicinali.

d) La manutenzione degli effetti mobili, vestiario, lingeria ai ricoverati e bucato.

e) I sussidii e concorsi diversi in opere di beneficenza, come sarebbe la quota di concorso nella spesa di mantenimento dei trovatelli, i sussidii che siansi deliberati a vantaggio del ricovero provinciale di mendicità, di asili infantili e simili.

Art. 157.

Qualora non siano uniti tutti i documenti giustificativi e non si creda di ritardare l'approvazione del bilancio, si farà la riserva di tale approvazione speciale sulla produzione di nuove giustificazioni.

— *Compilazione dei ruoli.* Ove la Deputazione abbia sospesa l'approvazione di qualche stanziamento approvando il bilancio nel

resto, le Amministrazioni dovranno por mano immediatamente alla compilazione del ruolo ommettendo per altro quelle somme che non fossero state per anco approvate, salvo a farne oggetto a suo tempo di un ruolo suppletivo. — È però desiderabile che la approvazione del bilancio segua per intiero, e ciò all' effetto di ovviare ai molti inconvenienti che forse sarebbero inevitabili nella regolarità non solo del servizio, ma nella chiarezza della contabilità.

Vedi i commenti agli articoli 42 e seguenti.

Art. 158.

Sono egualmente soggette all'approvazione delle Deputazioni provinciali le deliberazioni che importano una modificazione al bilancio approvato, come sono le more al pagamento che si accordassero dalle Amministrazioni a debitori delle Opere pie oltre il termine dell'esercizio, ed i condoni parziali o totali delle somme da essi dovute.

— *More non eccedenti l'esercizio.* Trattandosi di more che non eccedano l'esercizio in corso non è necessaria l'approvazione della Deputazione.

— Vedi i commenti agli articoli 69 e seguenti.

Art. 159.

Vi sono pure sottoposte le deliberazioni per nuove o maggiori spese, cui si volesse sopperire con storni da categorie che offrano economie giustificate, o con applicazioni di fondi non compresi nel bilancio.

— Vedi i commenti agli articoli 73 e 120.

Art. 160.

Il conto morale di amministrazione che abbraccia la giustificazione degli atti a cui si è addivenuto dalle Amministrazioni delle Opere pie formerà oggetto di particolare studio delle Deputazioni provinciali.

— Vedi i commenti agli articoli 19 e 24 della Legge, 121 e 122 del Regolamento.

Art. 161.

Nelle decisioni delle Deputazioni che portino rifiuto di approvazione di qualche parte del conto, si dovranno prescrivere le giustificazioni occorrenti, e in difetto dichiarare gli atti e le somme di cui gli Amministratori delle Opere pie debbano rimanere contabili.

— *Somme a carico degli Amministratori.* Le somme di cui venissero gli Amministratori dichiarati contabili si riscuotono nelle forme delle altre rendite dell'Istituto.

— Vedi i commenti all'art. 15 della Legge.

Art. 162.

Dovranno le Deputazioni farsi carico delle osservazioni ed istanze delle Amministrazioni delle Opere pie nel compilare la relazione che sono chiamate dall'articolo 23 della Legge a rassegnare annualmente al Ministro sull'andamento generale delle Opere pie, a corredo delle tabelle che ne constatano la condizione finanziaria.

— *Relazione.* La relazione della Deputazione dovrà in modo speciale versare sugli errori rilevati nei bilanci e nei conti, sulle mancanze di forme che si sono più frequentemente ripetute, non che sull'andamento generale degli Istituti di cui i conti loro avranno somministrato cognizione, additando i difetti che possono aver ravvisato in ogni Istituto ed i mezzi che sarebbero da adottarsi per correggerli. — Tale relazione potrà essere redatta in carta semplice.

Vedi i commenti all'art. 23 della Legge, e agli art. 60 e 126 del Regolamento.

CAPO II.

Dell'approvazione dei contratti ed altri atti.

Art. 163.

I contratti d'acquisto e d'alienazione di stabili, non che gli altri che interessano il patrimonio delle Opere

pie, e così la costituzione di servitù, le divisioni di beni, le contrattazioni o concessioni di mutui, gli impieghi di capitali in effetti del Debito pubblico dello Stato, e simili, saranno esaminati per riconoscerne la convenienza, ordinando all'uopo indagini ed incumbenti in senso dell'art. 21 della Legge.

— *Possesso — Acquisto — Vendita di stabili — Questioni relative.* Nella vicina Francia fu soventi dibattuta la questione intorno alla convenienza di lasciare che le Opere pie posseggano beni stabili, ovvero di costringerle a venderli convertendone il prezzo in rendite dello Stato, od impiegandolo presso i particolari a mutuo guarentito con ipoteca. Ed ora son pochi anni che emanava una disposizione governativa nella quale si prescriveva, o quanto meno autorevolmente si consigliava alle Opere pie di vendere i loro beni stabili convertendone il prezzo in acquisto di rendite nazionali.

I motivi che si facevano valere dai pubblicisti francesi contro la convenienza che le Opere pie posseggano beni stabili, sono riassunti dal Petiti nella sua opera sul buon governo degli Istituti di beneficenza, e sono:

1. Che la rendita di quelle proprietà stabili finchè appartengono ai pii Istituti debbe necessariamente essere minore di ciò che lo sarebbe in mano dei privati per difetto di cura nel coltivarle, e di zelo nel trarne ogni possibile partito.

a) Perchè a tale scopo non riescono le Amministrazioni collettive composte di individui che si succedono l'uno all'altro.

b) Perchè gli stessi fittaiuoli cui possono contemporaneamente concedersi non hanno interesse a tentare utili imprese per la breve durata dei loro affittamenti.

2. Che le spese di manutenzione e di riparazione in un coi tributi di quelle proprietà assorbono parte del reddito, sicchè la parte residua è poca cosa che torni a vero e reale profitto dei poveri.

3. Che facendo impiegare i capitali ritratti dalla vendita di quelle proprietà a beneficio del pubblico erario, tenuto a corrisponderne gli interessi alla ragion legale ai detti Istituti, si viene ad assicurare loro una rendita spiccia maggiore, epperciò si procura ad essi il mezzo di soccorrere un più gran numero di infelici.

4. Che lo Stato essendo sempre risponsale del ricevuto danaro, potrà in ogni tempo cautelarne la rendita, e non debbesi temere che con un fallimento vengano ad essere defraudati i poveri, dacchè il pubblico reggimento dovrà sempre pensare a provvederli.

5. Che supposto il caso non si volesse fare l' impiego di quei capitali presso il Governo, si può fare presso i privati mediante buone ipoteche, onde la produzione generale verrà a profittarne, perchè dati all'industria dei particolari ne sarà maggiore il prodotto.

6. Che ridotte così le rendite degli Istituti in discorso ad una somma netta in danaro, pagate ad epoche fisse, le spese di amministrazione risulteranno minime, e sarà più facilmente rimosso ogni pericolo di infedeltà degli amministratori od agenti, che, nel sistema della proprietà stabile, potrebbero, amministrando la medesima, distrarre parte della rendita a loro profitto.

L'opinione di questi pubblicisti, comunque abbia in favore gravissimi argomenti, non potrebbe essere accettata in termini assoluti, essendo generalmente riconosciuto come la proprietà stabile presenti fra tutti i capitali le maggiori guarentigie di sicurezza e di conservazione, e dipenda essenzialmente da un buon organismo di amministrazione interna ed esterna il far si che essa non venga a produrre quegli inconvenienti a danno pubblico e privato che furono segnalati dai propugnatori del sistema opposto.

Ma dalle ragioni addotte ben si possono derivare utili consigli per gli amministratori e per le autorità preposte alla tutela dell'amministrazione generale dello Stato e delle Opere pie.

Gli amministratori devono persuadersi della convenienza di ritenere soltanto il possesso di quelle proprietà stabili che sono di facile sorveglianza e coltura, e producono un reddito abbastanza vistoso che compensi le spese di amministrazione e di produzione, e di non addivenire ad acquisti nuovi se non quando siano evidentemente richiesti dall'interesse del pio Istituto.

L' autorità tutoria dal suo canto ha il mandato di consigliare alle pie Amministrazioni la vendita di tutti quegli stabili che per la loro natura o per la loro posizione sono un onere anzichè un vantaggio per gli Istituti, onde sostituirvi un altro impiego egualmente sicuro ma più fruttifero, come le rendite dello Stato o dei municipi, ed i mutui privati guarentiti da buone ipoteche.

E quando si propongano nuovi acquisti giova all'interesse degli

Stabilimenti ed all'interesse pubblico che l'approvazione non sia concessa tranne quando o è assolutamente necessario l'acquisto, ovvero è di una utilità incontestata che superi il vantaggio presumibile da altri modi di investimento. — Vedi i commenti all'art. 19 della Legge e 135 del Regolamento.

— *Contratti di alienazione dei beni mobili e di tagli di boschi*. La vendita dei beni mobili vuol essere approvata dalla Deputazioue provinciale non meno che quella di stabili per effetto della disposizione del numero 3, articolo 19 della Legge. Le pie Amministrazioni sono libere di effettuarla nei modi che credano migliori quando si tratti di valore inferiore alle L. 500; superando il valore complessivo questa cifra, la vendita deve operarsi all'asta pubblica tranne il caso di dispensa a senso dell'art. 16 della Legge stessa.

— Per la vendita del taglio di boschi di alto fusto, di quelli cedui, di file d'alberi, o di piante sparse, vuolsi osservare quanto è prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore in ordine all'economia forestale.

Affine però di meglio equilibrare le entrate annue dei pii Istituti è conveniente che invece di tali vendite di tagli di boschi, le quali non possono riprodursi se non dopo una serie di molti anni, se ne facciano degli affittamenti, mediante una determinata somma annua, durativi per tutto il tempo necessario alla maturità di uno o più tagli, le epoche dei quali siano fissate dal contratto (*Articoli 576 e 578 del Regol. 21 dicembre 1850*).

Quantunque poi la vendita dei boschi della specie surriferita abbia luogo prima che il taglio dei medesimi siasi operato, tuttavia essendo gli alberi venduti per essere tagliati, si deggiono considerare come oggetti mobili non ostante che non siano ancora separati dal suolo in cui crescono: la qualificazione infatti di immobili data dagli articoli 401 e 402 del Codice civile ai frutti ed agli alberi non per anco separati dal suolo vuole essere ristretta nella sua applicazione ai casi di successione e simili. Tale è la giurisprudenza costantemente riconosciuta ed adottata. *Parere del Consiglio di Stato 12 ottobre 1861.* — Dalloz, *Dict. de Jurisprudence* alla parola *choses*.

Riteniamo quindi che non sia necessario l'esaurimento delle formalità e giustificazioni che si richieggono per la vendita di beni

immobili, ma basti che le Amministrazioni pie sottopongano le loro deliberazioni per la vendita di boschi e piante alla Deputazione provinciale, la quale è chiamata a darvi la sua approvazione quando non le trovi contrarie alle disposizioni delle leggi forestali od agli interessi dell'Istituto pio.

Affrancamento di enfiteusi.

— Nei tempi antichi quando le condizioni economiche dei paesi agricoli erano infelici anzi che no, e la coltura dei fondi poco sviluppata, invalse l'uso delle enfiteusi per cui il proprietario del fondo ne concedeva ad altri in perpetuo od a tempo il godimento, mediante un canone annuo in ricognizione del diretto dominio. E tanta era la fiducia che si aveva nella sicurezza e convenienza di tale contratto, che il maggior numero delle enfiteusi lo si trova concentrato nelle mani dei Corpi morali, come dei Comuni, delle Opere pie e degli Stabilimenti ecclesiastici, a cui non erano consentiti che quei contratti riputati sicuri e di incontestata utilità.

Il progresso però della scienza economica ha fatto in questi ultimi tempi conoscere l'errore antico, e dimostrato come l'enfiteusi togliendo i beni dal libero commercio, e disinteressando affatto il proprietario pregiudichi l'interesse pubblico e privato, riuscì a richiamare la legislazione a più sani principii, e la proprietà stabile a più fortunati destini.

La Legge del 13 luglio 1857 che ora trovasi applicata in molte provincie d'Italia fu un vero passo segnato nella via di civilizzazione. — Vedi il testo di questa Legge in calce di pagina, come pure i relativi Decreti 20 novembre 1859 e 9 marzo 1860 del Dittatore Farini.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa d'immobili fatte prima dell'osservanza del codice civile a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, albergamento, livello e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite.

— *Caratteri dell'enfiteusi.* Comunque negli atti costitutivi il contratto ora si appelli concessione livellaria, ora concessione a titolo di affittamento od altro, è sempre compreso nei termini della legge purchè concorrano i seguenti estremi, cioè la separazione

---

Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali:

1. Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengon luogo;

2. Quelle di cui non sia espressa la durata;

3. Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4. Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5. Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3. — La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo constitutivo.

Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto:

1. Dei canoni ed accessorii liquidati in danaro colle norme indicate dall'articolo 1944 del codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque;

2. Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante, a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente;

3. Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteotici, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori avrebbe dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

del dominio diretto dal dominio utile per il tempo stabilito, l'obbligo di corrispondere un canone annuo, ed alcuni determinati corrispettivi in occasione della investitura, e quelle altre condizioni che in generale sono inerenti ai contratti enfiteutici. Lo scopo in-

---

Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone.

Art. 6. Promuovendosi questione sull'esistenza, sulla qualità e sull'estensione dell'enfiteusi e per decidere se e per quali fondi debba esser luogo alla liquidazione, si osserverà in giudicio il procedimento ordinario o sommario, giusta le norme e secondo i casi definiti dal codice di procedura civile.

Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti i casi indistintamente nella forma sommaria.

Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo, di cui nell'articolo 4, dovrà farsi dall'utilista in contanti all'epoca della stipulazione dell'atto, ovvero nel termine d'anni nove a datare dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui dovrà farsi risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la mora se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.

Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia minore di un quinto di esso e sia preceduto da un preavviso di mesi tre.

Art. 8. Nel primo anno dalla pubblicazione della legge, il solo utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione di cui agli articoli precedenti; trascorso l'anno, tanto l'utilista quanto il direttario potranno promuovere la liquidazione ed ottenere la consolidazione a proprio favore, il primo nei modi prescritti all'articolo 7, il secondo pagando all'utilista il valore del fondo enfiteutico a giudizio di periti, sotto deduzione dell'importare del capitale dovutogli, giusta la liquidazione che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5.

Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l'instanza fu promossa dal direttario, egli sarà obbligato di notificarla per atto di usciere personalmente all'utilista, il quale entro quindici giorni dalla significazione potrà ancora far uso della prelazione, notificando pure per atto d'usciere personalmente al direttario, in conformità dell'articolo 48 del codice di procedura civile, volere egli stesso consolidare in capo proprio l'intera proprietà.

Trascorsi i quindici giorni senza che l'utilista abbia fatto la notificazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione dell'istrumento di consolidazione a favore del direttario.

Art. 10. Quegli che ha fatto l'istanza o la dichiarazione di cui all'articolo precedente è obbligato a compiere la consolidazione, salva però sempre la prelazione di cui in esso a favore dell'utilista, e dal dì che da lui è stata fatta l'istanza o la dichiarazione per la consolidazione cessa nel direttario il diritto di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo, salvo quello di conseguire sul medesimo i corrispettivi stabiliti all'articolo 4, e le garanzie di cui all'articolo 13.

fatti della legge fu di badare alla sostanza dei contratti, e di prosciogliere la proprietà immobiliare da tutti quei vincoli che potevano in qualche modo ostare ai progressi dell'agricoltura e del commercio. *Dispaccio del Ministero Interni 31 dicembre 1860 all'Intendente Generale di Reggio.*

Art. 11. Sarà applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in conformità della presente legge il disposto dall'articolo 1066 del codice civile.

Art. 12. L'instanza per la liquidazione e consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i comproprietari dell'utile o del diretto dominio, a meno che gli instanti paghino o si obblighino di pagare, giusta le norme stabilite negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante il subingresso nelle ragioni del direttario o dell'utilista, secondo i casi, verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la quota di questi ultimi non sia pagata in contanti, l'utilista che subentrerà nelle ragioni dovrà dare un'ipoteca sufficiente per detta quota.

Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall'utilista al direttario, a termini degli articoli 4 e 7, competerà a questo il privilegio dell'alienante sui beni svincolati che dovrà essere inscritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell'atto menzionato nel medesimo articolo; in difetto si risolverà in semplice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della sua nscrizione.

Art. 14. I direttari delle enfiteusi ed altre simili concessioni che non si abbiano a considerare come perpetue a norma dell'articolo 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa legge, dovranno nel termine di un anno far seguire sui libri di catasto o censuari l'inscrizione del fondo a propria colonna in unione all'inscrizione in capo dell'utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche nella conformità prescritta dall'articolo 2304 del codice civile.

Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di far aggiungere nella colonna dell'utilista la loro iscrizione in unione a quella del medesimo.

Gli stessi obblighi avranno i direttari delle enfiteusi perpetue o considerate come perpetue nel termine di 18 mesi dalla promulgazione della legge, delle quali prima della scadenza di detto termine non sia stata promossa l'instanza per lo svincolamento.

In difetto delle inscrizioni e trascrizioni sovra prescritte i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione, i quali continueranno a sussistere fra i direttari e gli utilisti non avranno alcun effetto in pregiudizio dei terzi, i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni eseguite dopo dette scadenze.

Per le trascrizioni all'ufficio delle ipoteche prescritte dalla presente legge non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle Finanze dello Stato.

Art. 15. Quando il direttario non sia munito di titolo ed abbia entro l'anno instituito il giudicio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente.

— *Se a costituire l'enfiteusi sia necessario il laudemio.* Il laudemio non è nella natura dell'enfiteusi, e quindi può sussistere il contratto enfiteutico sebbene non siavi stipulazione pel laudemio, ed anche quando vi fosse un patto che lo escludesse in ter-

---

Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle concessioni d'acqua demaniale.

Art. 17. Per promuovere l'instanza ed effettuare lo svincolamento, a termini della presente legge, si potrà far uso di titoli fatti all'estero, senza obbligo dell'insinuazione prescritta dall'articolo 51 della legge 9 settembre 1854.

Art. 18. Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al disposto degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge.

Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino il 13 luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE.

DEFORESTA.

Decreto 20 novembre 1859 del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi, Governatore delle Romagne.

Considerando, ecc.

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda N. 2307 del 13 luglio 1857 per la quale è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio.

Art. 2. La succitata Legge del 13 luglio 1857 sarà applicabile tanto alle enfiteusi costituite prima del presente decreto, quanto a quelle che potessero legittimamente crearsi per l'avvenire.

Art. 3. Per gli effetti a cui accennano gli articoli 4 e 11 della Legge Sarda succitata si osserveranno le disposizioni degli art. 1944 e 1066 del Codice civile vigente nelle antiche provincie del Regno, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 1944. Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita, od al valore della medesima, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore; in questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

« Art. 1066. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi affinchè non vi si proceda, se non col loro intervento, e possono intervenirvi a loro spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso, in cui si fosse eseguita senza di essi, ed in pregiudizio di una opposizione, che avessero fatto.»

Art. 4. I direttarii nel caso contemplato dall'art. 14 della succitata Legge 13 luglio 1857 faranno trascrivere il proprio titolo all'Uffizio delle ipoteche

mini espressi. La legge in esame nulla dice in proposito, ma questi principii si desumono molto chiaramente dal testo delle RR. Costituzioni dove si legge che il laudemio deve esigersi giustamente e

---

nelle forme prescritte dalla Legge ipotecaria che sarà in vigore nel momento in cui verrà eseguita la trascrizione.

Art. 5. Tutte le Leggi alla presente contrarie sono abrogate.

Art. 6. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti in Modena è incaricato della esecuzione della presente Legge che sarà pubblicata nelle forme dalla Legge prescritte. FARINI.

Il direttore del Ministero di Grazia,
Giustizia e dei Culti
CHIESI.

Estratto del Decreto 9 *marzo* 1860 *pure emanato dal Governatore delle Provincie dell'Emilia.*

Art. 3. Le disposizioni della Legge Sarda 13 Luglio 1857, del Decreto 20 novembre 1859 e del presente vengono estese anche alle enfiteusi temporanee colle regole seguenti:

1 Nelle enfiteusi che debbono devolvere al direttario dopo un determinato tempo minore d'anni 99 quando non si potrà riconoscere obbligatoria per consuetudine o altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura, il prezzo di affrancazione si formerà secondo le regole stabilite dall'art. 4 della Legge 13 luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale cogli interessi composti in ragione del 5 per 0|0 pel tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione formi il valore attuale e reale dell'utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario.

2. Nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita si considera durevole anni trentatre.

3. Le enfiteusi che avrebbero a durare per 99 anni o per tre generazioni, compresa l'attuale si riguardano perpetue ad ogni effetto, e come al N. 5 dell'art. 2. della Legge 13 luglio 1857.

Art. 4. Le sotto enfiteusi, i sublivelli, i subusi, i subiendi e simili si affrancheranno, se perpetui, come è disposto dall'art. 1944 del Codice civile Sardo capitalizzando il canone alla ragione di 100 lire per ogni 5, senza l'aggiunta della quota di laduemio di cui al N. 3 dell'art. 4 della suddetta Legge 13 luglio 1857.

Art. 5. Se le sotto enfiteusi, ecc. sieno temporanee si aggiungerà un capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente colle regole prescritte nel precedente art. 3 ai numeri 1 e 2.

Art. 6. Il diritto di affrancamento in faccia al direttario compete tanto al primo enfiteuta, quanto al sotto enfiteuta, quest'ultimo però sarà preferito e potrà fare uso della prelazione a tenore dell'art. 9 della Legge 13 luglio 1857, per obbligare il primo enfiteuta a rinunziare i diritti che esso avrà acquistati dal direttario.

Art. 7. Il presente decreto si applica alle locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie e *ad longum tempus*, quando a tenore delle Leggi vigenti allorchè furono formate si riguardassero aver trasferito nel concessionario l'utile dominio.

---

secondo gli usi del luogo senza estorsione nei casi in cui è dovuto, e dalle RR. Patenti 6 dicembre 1837 ove è detto che ove la costituzione delle rendite importasse la prestazione di un laudemio in caso di alienazione, al capitale dovuto pel riscatto si aggiungerà l'ammontare di due laudemii. *Sentenze 30 maggio 1834 del già Senato di Genova e 18 febbraio 1843 del già Senato di Casale (Riv. amm., 1855, pag. 239).*

— *Rinnovazione delle enfiteusi per consuetudine.* Nelle enfiteusi costituite per certe determinate generazioni era ricevuta ed ammessa la teoria di Bartolo per cui aveva luogo in favore dell' ultimo investito la rinnovazione o reinvestitura successiva dell' enfiteusi allo spirare delle generazioni comprese nell' atto costitutivo. La Legge 13 luglio 1857, art. 2, n. 3. riparando ad una lacuna contenuta nella disposizione dell'articolo 1943 del Cod. civile ha inteso di riconoscere una tale consuetudine sia perchè ha per effetto di rendere perpetue enfiteusi in origine od in atti limitate, sia perchè la venne introdotta onde impedire colla riunione dei due dominii la così detta immensazione dei beni della Chiesa, da cui furono in massima parte costituite le enfiteusi per un determinato numero di generazioni. Conseguentemente queste enfiteusi deggiono pure ritenersi comprese nel disposto della legge. *Parere dell'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Genova 29 giugno 1858, e voto conforme del Consiglio di Stato adottati dal Ministero.*

— *Se dopo la legge 13 luglio 1857 abbiano ancora forza i patti che hanno regolato i corrispettivi dell'affrancamento.* Vi hanno casi in cui il ricorso ai titoli di concessione è voluto esplicitamente dal legislatore, come quando a cagion d'esempio si tratta di calcolare il laudemio, o di determinare il reddito di piante riservate al direttario.

Così pure è da darsi piena esecuzione al patto che stabilì il capitale di affrancamento in una misura inferiore a quella fissata dalla legge (art. 4 e 8), avendolo espressamente l' art. 1944 del Codice civile sottratto alla disposizione generale.

Ma se invece si tratta del caso che l'investitura porti obbligo di pagare per l'affrancazione un prezzo superiore a quello fissato dalla legge, è da ritenere che questo patto abbia cessato assolutamente di avere effetto. Tale invero è la volontà del legislatore che avendo nell'allegato articolo 1944 eccettuato soltanto il caso

che negli atti di concessione sia convenuto un capitale inferiore al normale ha confermata l'applicazione della regola generale anche all'affrancamento di quelle enfiteusi che lo elevarono a più onerosa misura.

Questa interpretazione poi che è conforme ai più certi canoni dell'ermeneutica soddisfa anche alla ragione, in quantochè mentre da una parte il riscatto a prezzo minore del legale seconda le mire del legislatore facilitando le affrancazioni dei vincoli enfiteutici tanto contrarii al progresso economico ed agricolo, dall' altra ripugna che si possa intendere mantenuta l'osservanza di quei patti i quali a scapito anche dell' uguaglianza e della reciprocità tendono per loro natura a rendere illusoria l'applicazione della legge e a paralizzarne gli effetti come appunto è la gravosità del prezzo d'affrancamento imposta all' utilista. Imperocchè questa legge pel fine a cui mira sia d'ordine eminentemente pubblico, e per questo possa francamente entrare nel campo dei diritti privati tuttochè acquisiti, subordinando ad un interesse generale, prima non riconosciuto, i rapporti giuridici dei contraenti. *Estratto testuale di Circolare del Ministero Interni 17 ottobre 1860, Pareri del Consiglio di Stato del 4 settembre 1858 e del novembre 1859.*

— *Laudemio.* Il laudemio è certamente dovuto nel caso di affrancamento quando nell'atto costitutivo siasi stipulato o quando il direttario sia in possesso di esigerlo debitamente accertato e stabilito col lasso della prescrizione ordinaria di 30 anni: ma ove manchi il titolo non si può ritenere dovuto, sia perchè il laudemio non è nella natura dell'enfiteusi per cui lo si debba corrispondere anche quando non fu pattuito, ma per la ragione ancora che la legge trattandosi del laudemio si riferisce ai titoli. Tale era pure la giurisprudenza vigente sotto le leggi anteriori che non contenevano dissimili disposizioni (*Mantelli, Giurisprudenza del Cod. civ., tomo 10, pag. 453, 454. — Riv., 1855, pagina 242).*

— Nei casi in cui il laudemio sia dovuto ma manchi il patto che ne regoli la misura, è da ricorrersi agli usi del luogo, ed in difetto di usi, vuolsi ritenere a senso della dottrina forense per costante la misura del 2 p. 0[0 e non altra sul valore del dominio utile (*Richeri, Giurisp. Univ.. lib. 3, tit. 20, capo 1. — Riv. 1855, pag. 242*).

— Quando possa ritenersi dovuto il laudemio, esso dovrà corrispondersi nell' affrancamento, anche quando il valore del fondo

non lasci margine sufficiente oltre la somma rappresentante il canone capitalizzato, in quanto che la legge non fa distinzioni, e può frequentemente verificarsi il caso di deteriorazioni e deperimenti imputabili a colpa dell'utilista. *Disposizione del Ministero Interni nell'ottobre 1859.*

— *Deduzione del quinto sui tributi e rimborsi.* L'art. 5 della Legge 13 luglio 1857 secondo cui per le enfiteusi anteriori al presente secolo la riduzione per i tributi va ragguagliata al quinto del canone si debbe eseguire anche nel caso in cui l'istromento costitutivo delle enfiteusi contenesse un patto contrario, non avendo la legge, stante il carattere il più delle volte fittizio di tali patti, inteso di fare una distinzione come lo dimostrano le parole *in ogni caso* contenute nell'articolo.

Le spese fatte dall'utilista per ordine del Municipio al decoro dello stabile non danno all'utilista stesso diritto di rimborso verso il direttario a cui non profittano. — L'obbligo imposto nell'atto costitutivo all'utilista di far fronte col proprio alle spese di riparazione della casa enfiteutica non può tenersi in conto degli accessori contemplati dall'articolo 4. n. 1 della Legge dei quali si debbe tener conto in favore del direttario per misurare il capitale necessario all'affrancazione. *Massime formolate dalla Corte di Cassazione con sentenza 28 ottobre 1858.*

— *Rinnovazione dell'investitura enfiteutica.* Il fatto di non avere l'utilista promossa la rinnovazione dell'investitura e pagato i relativi diritti nei termini stabiliti dall'atto costitutivo, non produce per sè la decadenza dal dominio utile e quindi dal diritto di affrancare. Se l'Istituto direttario intendeva valersi del diritto che gli competeva a termini dell'atto di concessione, doveva esperirlo a tempo debito e nelle forme regolari, costituendo cioè in mora l'utilista per l'adempimento delle sue obbligazioni, venuto il giorno stabilito dal contratto, e promuovendo successivamente la decadenza dal dominio utile col mezzo di azione giuridica. Col fatto invece di aver lasciato trascorrere le epoche stabilite dal contratto per la rinnovazione enfiteutica senza valersi del proprio diritto, e di avere inoltre successivamente percepiti gli annui canoni, l'Opera pia ha essa stessa sanato l'infrazione dei patti stipulati e si è preclusa la via a promuovere per tale titolo lo scioglimento della concessione livellaria quando l'utilista ha in base alla legge formolato la domanda di affrancamento. *Dispaccio del Ministro Int. all'Intend. Gen. di Reggio in data 31 dicembre 1860.*

— *Atti contrarii al diritto di affrancare.* L'utilista il quale in epoca prossima alla scadenza della concessione livellaria faccia partito all'asta che si apre dall'Opera pia direttaria per l'affittamento del fondo enfiteutico, e conseguita la delibera in suo favore, si deve intendere decaduto dal diritto di affrancare che gli possa competere a termini del Decreto dittatoriale 9 marzo 1860. Attribuendo efficacia giuridica a quegli atti, non si argomenta da una semplice presunzione ad una rinuncia contro i noti principii di diritto, ma si applica la espressione di una volontà seguita non per iscritto ma per fatti che hanno maggior forza e valore della prova scritta, in quanto hanno dato origine ad una combinazione di cose incompatibili affatto colla facoltà di ricorrere all'affrancamento.

Altramente poi sarebbe la cosa quando l'utilista si fosse limitato a non frapporre ostacoli all'esperimento degli incanti per la locazione del fondo enfiteutico, essendo qui appunto il caso che si verrebbe a dare valore di una rinuncia ad una semplice presunzione (*Dispaccio sovra citato).*

— *Quali convenzioni abbia inteso la legge di proibire.* Le convenzioni espresse, tacite o presunte, le quali privano del diritto di affrancare, ma nello stesso tempo portano inerente la causa di scioglimento della enfiteusi, non sono contrarie al disposto dell'art. 18 della legge, avendo il legislatore inteso di proibire soltanto quelle convenzioni che togliendo il diritto di affrancare lascierebbero sussistere l'enfiteusi perchè da essa deriva un ostacolo all'applicazione di una legge di ordine pubblico, non già quelle che togliendo il diritto di affrancamento, fanno sì che la enfiteusi si sciolga secondo le previsioni del contratto (*Dispaccio sovra citato*).

— *Necessità dell'approvazione dei contratti d'affrancamento per parte dell'autorità tutoria.* Quantunque lo svincolo delle enfiteusi sia divenuto quasi un atto obbligatorio in dipendenza della Legge 13 luglio 1857 e del Decreto dittatoriale 9 marzo 1860, tuttavia è sempre necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale, come sotto l'impero del Regolamento 21 dicembre 1850 era necessaria l'autorizzazione sovrana, in quanto che la valutazione degli stessi corrispettivi onde riconoscere se siano conformi alla Legge può dare luogo a gravi difficoltà che rendano opportuno l'esame dei singoli contratti per parte della Deputazione

provinciale come già dell'Autorità centrale. *Parere del Consiglio di Stato, 12 dicembre 1857, adottato dal Ministero.*

— *Trascrizione dei titoli enfiteutici.* A riguardo della trascrizione dei titoli enfiteutici secondo il disposto della legge si è fatta nelle antiche provincie la questione se il R. Editto 16 luglio 1822 ed il Regolamento del 1842 nella parte che prescrivono la forma delle copie degli atti da presentarsi ai conservatori delle ipoteche per la trascrizione debbano anche applicarsi agli atti di data anteriore, la cui trascrizione si eseguisce al giorno d'oggi. La questione fu risolta nel senso che avuto riguardo ai termini generali in cui sono concepiti il R. Editto ed il Regolamento non si possa fare questione di data, osservando come non s'offenda con ciò il principio della non retroattività, perchè non si toglie il valore agli atti ed alle copie anteriori debitamente autenticate, ma si sottopongono soltanto alle condizioni prescritte da una legge posteriore per la trascrizione onde poter godere dei vantaggi che ne dipendono. *Parere del Consiglio di Stato, 14 dicembre 1860, adottato dal Ministro delle Finanze e da quello dell'Interno.*

— *A chi spetti il carico della spesa di iscrizione e trascrizione dei titoli.* Nessun diritto di rimborso può competere ad un' Opera pia direttaria verso gli utilisti per le spese da essa sostenute onde far eseguire l' iscrizione e trascrizione dei beni concessi ad enfiteusi o ad altro consimile titolo prescritte dalla Legge in esame.

Stanno per questa risoluzione la lettera della Legge che nell' imporre tale obbligo ai direttarii, non dà loro alcun diritto di rimborso verso gli utilisti, e lo spirito da cui essa è informata, avvegnachè essendo le dette iscrizioni e trascrizioni unicamente dirette alla conservazione delle ragioni dei direttarii, non sia ragionevole che le spese siano da altri sostenute. *Dispaccio 22 febbraio 1862 del Ministero Interni conforme a voto del Ministero di Grazia e Giustizia.*

— *Riscatto di rendite semplici o censi, o di rendite fondiarie.* Questa materia è regolata dalle disposizioni del titolo XIV, lib. 3 del Codice civile, dalla Legge transitoria 6 dicembre 1837 e dall' altra del 24 gennaio 1856.

Il Codice civile stabilisce:

« Art. 1943. La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti (cioè la rendita semplice e la rendita fondiaria) è essen-

zialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

« Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà ad eseguirsi durante la vita del concedente, ovvero prima di un certo termine.

« Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni sessanta, e nelle altre gli anni dieci. Potrà anche stipularsi che il debitore non possa effettuarne il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

« Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sovra stabiliti. »

« Art. 1944. Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita, od al valore della medesima, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell' atto un capitale inferiore; in questo caso il debitore sarà liberato dall' annua rendita col pagamento del capitale fissato. »

Siccome però esistevano rendite costituite anteriormente al Codice per cui era opportuno di stabilire norme speciali così venne all'art. 16 delle RR. PP. 6 dic. 1837, ordinato:

« Le rendite fondiarie sì in denaro che in derrate costituite prima dell' osservanza del Codice a titolo di enfiteusi, di albergamento od altre concessioni di immobili, o di beni considerati a guisa di immobili sono regolate dalle leggi anteriori.

« Nondimeno se la rendita è costituita a perpetuità sarà soggetta al riscatto in conformità del disposto dagli articoli 1943 e 1944 del Codice civile: ove la sostituzione della rendita importasse la prestazione di laudemio in caso di alienazione, al capitale dovuto per il riscatto si aggiungerà l'ammontare di due laudemi. Il riscatto non potrà effettuarsi contro la volontà del concedente durante la vita del medesimo. »

Se non che sopravveniva l'art. 3 della Legge 24 gennaio 1856 a stabilire che i Corpi morali creditori di rendite fondiarie soggette al riscatto non potessero quindi innanzi valersi della disposizione finale dell' articolo 16 delle precitate Regie Patenti 6 dicembre 1837.

Giova inoltre consultare la Legge 13 luglio 1857 relativa al riscatto delle enfiteusi, presentandosi per lo più il caso di rendite fondiarie che hanno tutti i caratteri di quelle regolate dalla Legge ora citata.

— *Contrattazione di prestiti*. Quanto ai mutui che si richiedono alla Cassa dei depositi e prestiti, sono da ritenersi le disposizioni della Legge 30 giugno 1857 ed in ispecie i seguenti articoli:

Art. 13. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle Divisioni Amministrative, Provincie, Comunità ed altri Istituti di carità e beneficenza per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate, o per l'estinzione dei loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con Decreti Reali. »

« Art. 15. La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme mutuate sarà fissata con Decreti Reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza. »

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo. »

« Art. 16. La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, o con mora non eccedente il quinquennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2 per cento in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente. »

« Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei Decreti Reali di concessione. »

— Con circolare del Ministero Interni, 8 aprile 1861, n. 29, gli Uffici di Prefettura furono invitati a trasmettere in fine di ogni anno alla Cassa dei depositi e prestiti un rapporto sull'impiego dato ai prestiti da essa Cassa conceduti, con diffidamento che le somme tolte a mutuo siano effettivamente impiegate negli usi per cui furono concesse.

— Per la richiesta di siffatti prestiti basta l'approvazione della Deputazione provinciale. — È da ritenersi che il disposto della Legge 20 novembre 1859 e del Regolamento in esame ha essenzialmente modificato le disposizioni del Regolamento 15 agosto 1857 emanato per la esecuzione della Legge sulla Cassa dei depositi e

prestiti che prescrivevano l'approvazione della richiesta di mutuo per parte del Ministero dell'Interno.' — L'approvazione è sempre un atto di tutela che spetta alla Deputazione provinciale. *Dispaccio 27 dicembre 1861 del Ministero Interni. all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.* — Vedi anche in questo senso la *Circolare dello stesso Ministero 29 marzo 1860.*

— Egli è poi utile, per non dire necessario, che le pie Amministrazioni nella loro deliberazione di richiesta dimostrino esattamente la condizione economica e finanziaria del Luogo pio, la necessità di addivenire al prestito, ed i mezzi che offrono a cautela del rimborso a tempo debito.

— Quanto ai mutui privati giova ritenere che dopo la promulgazione della Legge 5 giugno 1857 che stabilì per principio la libertà dell'interesse convenzionale, non può darsi una norma invariabile per fissare il tasso dei mutui attivi delle Opere pie, ma una norma dovendosi seguire, è da ritenersi che quando le Opere pie hanno danaro da imprestare, debbano cercare che l'interesse corrisponda almeno al reddito che perceverebbero qualora investissero il danaro in cedole dello Stato. Nè si dica che per ciò facciasi violenza a quella libertà che la legge ebbe in animo di stabilire nel non fissare il tasso che può produrre il danaro, giacchè se un'Opera pia mostrisi disposta ad accontentarsi di un tasso minore, l'Autorità tutoria cui incombe il dovere di curare in ogni modo che siano migliorate le finanze dei Corpi morali nel limite dell'utile e dell'onesto, deve negare all'Opera pia la sua adesione per siffatta deliberazione, giacchè il principio della libertà non devesi estendere sino ad avere conseguenze dannose all'interesse dell'Opera pia, la quale deve aver di mira di temperare il principio assoluto di libertà col proprio interesse. *Decisione del Ministero Interni 3 febbraio 1858 (Riv. amm. 1858, pag. 190).*

— Gli amministratori che contraggano un mutuo senza la preventiva approvazione della loro deliberazione per parte della Deputazione provinciale, sono risponsabili in proprio del danno che ne può derivare all'Istituto in forza degli articoli 1490, 1492, 20 e 25 del Cod. civ. (*Rivista* 1856, *pag.* 289).

— *Divisione di beni.* Quando pure la legge non dichiarasse soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale tutti gli atti

che concernono gli interessi patrimoniali delle Opere pie, le divisioni dei beni, se stabili in specie, dovrebbero intendersi subordinate a quell'approvazione, in quanto sono atti che eccedono la semplice amministrazione e possono dare luogo a privilegio a termini del disposto del Codice civile.

Sotto l'impero del Regolamento 21 dicembre 1850, malgrado non si facesse cenno esplicito delle divisioni fra gli atti che richiedevano l'approvazione sovrana, la giurisprudenza tuttavia, attese le ragioni sovra esposte, si era in questo senso pronunciata e fermata. *Parere del Consiglio di Stato 4 luglio 1857, adottato dal Ministero.*

— *Transazioni.* A seconda di parere emesso dal Consiglio di Stato sopra il Regolamento 21 dicembre 1850, tuttora applicabile al Regolamento in esame, tutte le transazioni anche in liti pendenti deggiono essere approvate nelle forme con cui lo sono gli altri atti di amministrazione, e non più dai Magistrati (1).

— *Riduzione e cancellazione delle ipoteche.* L'approvazione degli atti di consenso relativi a tale riduzione o cancellazione, spetta pure alla Deputazione provinciale nella stessa guisa che le spetta di giudicare sopra una costituzione di servitù, una contrattazione o concessione di mutuo, o sopra un impiego di capitali. — Vedi in calce di pagina la Circolare 1 novembre 1861 del Ministero

(1) All'oggetto di riconoscere come e quando esista la transazione è d'uopo ritenere la definizione che ne danno i Giureconsulti Romani nel senso che sia « rei dubiæ vel litis incertæ neque finitæ, aliquo dato vel retento, vel promisso conventa decisio » e la disposizione dell'art. 2083 del Cod. civ. alb. « La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere ».

Circolare del Ministero dell'Interno del 1 *novembre* 1861.

La recente promulgazione nell' Emilia e nelle Marche della Legge 23 novembre 1859 e del Regolamento 18 agosto 1860 sopra il governo delle Opere pie ha sollevato in alcune Prefetture il dubbio se gli atti di consenso alla riduzione od alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie accese per crediti di pii Istituti debbano tuttavia essere omologati con rescritto della Prefettura o di cotesto Ministero, secondo che trovasi stabilito per le Provincie Parmensi dall'articolo 12 del Sovrano Decreto 19 luglio 1821, e pel restante dell'Emilia non che per le Marche e l'Umbria dall'articolo 2 del Decreto Reale 9 maggio scorso (n.° 22 della nuova Raccolta degli atti del Governo); ovveramente se l'omologazione di quegli atti cada sotto il disposto dell'articolo 19 della detta Legge, vale a dire sia di competenza della Deputazione provinciale, e quindi quei due Decreti abbiano in tale rispetto a considerarsi come abrogati.

dell'Interno che fissò quella massima per le Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, dietro la pubblicazione della Legge 20 novembre 1859.

— *Contratti di locazione e conduzione.* Sebbene il Regolamento non accenni in modo esplicito a questi contratti, cadendo essi tuttavia sotto la locuzione generica di atti che interessano il patri-

---

La soluzione di questo dubbio non può essere difficile se per poco si guardi allo spirito della Legge 20 novembre ed al Regolamento che ne esplica le disposizioni. Ogni Opera pia (reca l'articolo 18 di quella) è posta *sotto la tutela* della Deputazione provinciale *da cui dipende*. Ora questo doppio rapporto di tutela e dipendenza implica la sanzione di ogni deliberazione che riguardi unicamente l'Opera pia. In effetto, il successivo artivolo 19 dice che sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni che interessano il patrimonio del pii istituti, ed in generale tutte quelle che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni già regolarmente approvate. Vero è, secondo lo stesso articolo, che l'approvazione della Deputazione ai bilanci e conti e così pure ai contratti d'acquisto d'immobili non basta in tutti i casi a rendere esecutorie le relative deliberazioni. Ma queste stesse eccezioni nominative dimostrano la generalità di quella prima proposizione, che cioè sempre quando venga esclusivamente in controversia l'interesse d'un'Opera pia, la Deputazione provinciale è sola competente ad approvare gli atti o contratti, qualunque essi siano, che a questa si riferiscono. Imperocchè, quando si tratti di bilanci d'un istituto sussidiato dal Pubblico Erario, e così pure tuttavolta che si tratti dell'acquisto per parte di quello di uno stabile, ossia di un aumento nel patrimonio d'una manomorta, chiaro è che le deliberazioni relative non riguardano più solamente l'andamento morale od economico dell'Istituto, ma interessano anche direttamente lo Stato, e quindi l'intervento di questo si rende necessario a poter dare effetto a quelle deliberazioni.

La specialità del sistema ipotecario tuttavia vigente nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria non potrebbe influire sulla designazione dell'Autorità o della Rappresentanza alla quale competa di approvare od omologare gli atti di riduzione o cancellazione ipotecaria. Simili atti non sono disformi nei loro effetti da una costituzione di servitù, da una contrattazione o concessione di mutuo, a giudicare delle quali è competente esclusivamente la Deputazione provinciale. Che se, giusta l'articolo 166 del Regolamento 18 agosto 1860, la Deputazione ha ingerenza nel sicuro e fruttifero impiego dei capitali spettanti alle Opere pie, il quale impiego trae seco ben sovente la stipulazione di un' ipoteca, a maggior ragione vuolsi dire competente a pronunciare la radiazione o la restrizione del vincolo ipotecario ch'ella medesima ha in origine consentito.

Egli è adunque evidente che coll'attuazione della Legge 20 novembre 1859 riesce incompatibile l'applicazione dei Sovrani Decreti 19 luglio 1821 e 9 maggio 1861, e che ambidue si deggiono considerare come abrogati.

Partecipando ai signori Prefetti dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria la presente risoluzione del dubbio insorto, il sottoscritto sarà loro grato se vorranno senza indugio trasmettere alla rispettiva Deputazione provinciale analoghe istruzioni onde il servizio delle Opere pie si compia anche in questa parte con uniformità di sistema.

Il Ministro
RICASOLI

monio delle Opere pie, sono pure soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale.

A riguardo di tali contratti crediamo utile di riferire le principali disposizioni e massime che regolano la materia.

a) Le disposizioni dei capi 1 e 2, titolo XI del Codice civile sul contratto di locazione hanno il loro pieno ed effettivo vigore sia che trattisi di locazione fra Opera pia ed Opera pia, sia che tra Opere pie e privati.

b) Debbono farsi per atto pubblico gli affittamenti eccedenti gli anni nove, a termini degli articoli 1412 e 1420 del Codice civile.

c) Le locazioni di stabili non possono stipularsi per un tempo eccedente gli anni 30, salvo quelle di terreni gerbidi ed affatto incolti che si faranno coll'obbligo di dissodarli e di ridurli a coltura, quali locazioni potranno essere fatte per un tempo maggiore di trent'anni, senza che in verun caso possano eccedere i cento anni (articoli 1719, 1720 Cod. civ.).

d) Le locazioni il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, debbono farsi all'asta pubblica colle forme stabilite pei contratti dello Stato, a meno che la Deputazione provinciale ammetta la licitazione a trattativa privata giusta l'art. 16 della Legge 20 novembre 1859.

e) Rispetto all'affittamento dei tagli di bosco sono da osservarsi le leggi sull'amministrazione forestale. Vedi *Repertorio di amministrazione pubblica*, *pag.* 61.

f) Le disposizioni dell'art. 1745 del Codice civile relative alla tacita riconduzione non sono applicabili ai conduttori dei beni delle Opere pie.

g) Se nel contratto di affittamento fatto da un'Opera pia leggasi la clausola che in caso di scioglimento si procederà a nuova locazione all'asta, a rischio e pericolo del primo conduttore, questo patto hassi ad intendere solo in favore dell'Opera pia, e non invocabile dall'altra parte. *Argom. da sent. della Camera dei conti 16 gennaio 1854* (*Bettini* 1854, *parte* 3, *pag.* 46).

h) L'affittavole che si sottomise anche ai casi fortuiti e impreveduti può tuttavia richiamare un'indennità per quegli eventi pei quali viene ad essere intaccata la sostanza stessa della cosa, e non i soli di lei frutti. *Sentenza 2 giugno 1851 della Camera dei Conti* (*Bettini*, 1851, *parte* 3, *pag.* 93).

i) I Corpi morali non avendo capacità di locare i loro beni senza l'approvazione dell'Autorità, non possono, lasciando il conduttore in possesso allo spirare della locazione, rinnovarla tacitamente. *Sentenza 5 dicembre 1851 della Corte di Chambéry* (*Bettini* 1851, *parte* 2, *pag.* 817).

k) Il contratto di locazione di opere servili o meccaniche non può assimilarsi perfettamente a quello di opere liberali ed intellettuali. Il diritto Romano accorda per le opere liberali, non l'azione dimanante dal contratto di locazione, ma un'azione straordinaria. Il titolo di cui è debitamente fregiato chi esercita opere liberali, è una presunzione più che sufficiente in suo favore. *Sentenza 11 maggio 1858 del Tribunale provinciale di Cagliari* (*Riv.* 1859, *pag.* 261). Vedi pure i commenti all'art. 143 del Regolamento.

— *Nullità dei contratti fatti senza l'approvazione della Deputazione provinciale.* Non è dubbio che il contratto stipulato da una pia Amministrazione senza quella cautela stabilita dalla Legge è nullo; solo si discute se la nullità sia assoluta o meramente relativa. Noi crediamo che a differenza della nullità la quale deriva dalla inosservanza della Legge 5 giugno 1850 diretta alla tutela del pubblico interesse, non sia la nullità nel caso concreto in cui solo si tratta dell'interesse particolare dei pii Istituti che una nullità relativa, la quale può bensì opporsi dall'Amministrazione dell'Opera pia ma non dalle persone che hanno con essa contrattato. Varie sono le decisioni in questo senso tanto delle Magistrature patrie come delle Magistrature francesi.

Art. 164.

Nell'approvare le deliberazioni prese dalle Opere pie di far partito agli incanti per acquisto di beni stabili le Deputazioni determineranno il *maximum* dell'offerta che si potrà fare a nome del pio Istituto. Questo *maximum* nón sarà espresso nella decisione della Deputazione, ma sibbene in una carta suggellata, da non aprirsi se non nell'atto dell'incanto, e non visibile ad altri fuorchè alle persone incaricate di rappresentare l'Opera pia.

— Questa disposizione mentre lascia alle Opere pie amministrate la facoltà di fare acquisti agli incanti quando il loro interesse lo

richiede, provvede in quanto è possibile a che non possano essere danneggiate dal troppo alto prezzo cui potrebbero giungere i beni subastati; mediante poi le cautele del segreto da usarsi nella fissazione della massima somma dell'offerta, la condizione delle stesse Opere viene pareggiata nei vantaggi a quella degli altri concorrenti. — Vedi pure i commenti all'articolo 131.

Art. 165.

Quando le Deputazioni autorizzino gli Amministratori a far partito per loro conto particolare alle aste pubbliche per vendite, affitti od appalti che si facciano dalle Opere pie, prescriveranno sempre che, ove essi se ne prevalgano, debbano rimanere estranei ad ogni atto dell'Amministrazione che vi abbia relazione.

— *Norme da seguirsi quando tutti gli Amministratori chiedano di adire agli incanti.* Nelle Amministrazioni individuali accade che accordata all'amministratore la facoltà di fare partito per suo conto particolare all'asta pubblica per una vendita, affitto od appalto che interessi l'Opera pia amministrata, manchi nell'atto la rappresentanza legale dell' Opera stessa ; e ciò può ugualmente succedere quando trattandosi di Corpi collegiali non numerosi, tutti gli Amministratori chiedano la facoltà di adire all'asta, e non torni opportuno nell'interesse dell'Istituto di ricusarla.

In simili contingenze crediamo che la Deputazione provinciale debba, nell'atto che autorizza gli amministratori a fare partito agli incanti, delegare una persona apposita che rappresenti l'Opera pia la quale non può essere per contrarietà di interessi rappresentata dai suoi amministratori ordinarii. Può infatti per analogia di motivi applicarsi la stessa norma consigliata dal Consiglio di Stato ed applicata dal Ministero con circolare 8 febbraio 1862 nel caso che due Istituti di beneficenza i quali dipendano da una sola Amministrazione ma abbiano autonomia e patrimonio separati, trovinsi nella circostanza di dover contrattare tra di loro nel rispettivo interesse. — Vedi i commenti all'art. 137.

Art. 166.

Dovranno pure le Deputazioni avvertire tanto in occasione dell'esame dei bilanci come di speciali delibe-

razioni a che dalle Amministrazioni delle Opere pie si provveda senza ritardo al sicuro e fruttifero impiego dei loro capitali.

Non potranno approvare le deliberazioni per sostituire ai pubblici incanti la licitazione o trattativa privata pei contratti di cui all'articolo 16 della Legge, se non ne risulti dimostrata la necessità od utilità, a norma dell'art. 137 del presente Regolamento.

— *Come debba regolarsi la Deputazione provinciale nel provvedere all'impiego dei capitali delle Opere pie.* Il mandato che questa disposizione attribuisce alle Deputazioni provinciali di provvedere al sicuro e fruttifero impiego dei capitali delle Opere pie, non debbe tant'oltre estendersi che venga a ledere l'iniziativa la quale spetta alle pie Amministrazioni.

Con Decreto Reale infatti del 13 ottobre 1861, previo parere del Consiglio di Stato 28 settembre precedente, fu annullata una decisione della Deputazione provinciale di . . . . che negando l'approvazione ad un mutuo, prescrisse l'impiego in Cartelle del Debito pubblico Nazionale, in luogo di lasciare al giudicio dell'Amministrazione pia di fare nuove proposte meglio accettabili. Si osservò che la Legge 20 novembre 1859 nel porre le Opere pie sotto la tutela della Deputazione provinciale, e prescrivere la sua approvazione per certi atti, non ha inteso di accordarle maggiori attribuzioni di quel che avesse il Sovrano a termini del Regio Editto 24 dicembre 1836 e del Regolamento 21 dicembre 1850, nè di limitare, più di quanto lo richieda una salutare tutela largamente esercitata, quella libertà di azione e di iniziativa di cui abbisogna quegli che amministra.

— Vedi pure i commenti all'art. 138.

Art. 167.

La Deputazione provinciale, prima di approvare le deliberazioni relative alle cauzioni dei Tesorieri ed altri Contabili delle Opere pie, riconoscerà se l'aggio o stipendio sia proporzionato agli oneri del Tesoriere ed ai redditi dell'Opera pia, e se la malleveria sia sufficiente

a guarentirne gl'interessi ed in proporzione superiore ai fondi che soglionsi lasciare a di lui mani.

— Vedi i commenti agli articoli 24 e seguenti del Regolamento.

Art. 168.

Nello statuire sulle deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere pie portanti accettazione o rifiuto di doni o lasciti, dovranno le Deputazioni provinciali essenzialmente verificarne la convenienza nell'interesse degli Istituti pii, e prendere in attento esame le opposizioni che venissero fatte dai terzi.

— *Indole ed effetti giuridici dell'approvazione della Deputazione provinciale.* La legge assoggetta l'accettazione dei doni e lasciti (come l'acquisto di stabili) all'approvazione della Deputazione provinciale ed all'autorizzazione sovrana.

Tanto il giudicio che si emette coll'approvazione della Deputazione, come il giudicio che si pronuncia coll'autorizzazione Sovrana sono definitivi ed incensurabili nella sfera dei rapporti giuridici a cui ciascuno di essi si riferisce.

La Deputazione provinciale esamina il contratto d'acquisto, la donazione ed il lascito sotto il rapporto dell'interesse dell'Istituto. Essa sola ha il mandato dalla Legge di esaminare il merito intrinseco di questi atti, e le clausole loro inerenti, e colla propria osservazione esclude ogni ulteriore giudizio di privata convenienza.

Il Re come tutore dei pubblici interessi e moderatore della Società esamina gli acquisti, le donazioni ed i lasciti sotto un punto di vista più elevato, se cioè essi non contravvengano ai principii della sociale economia i quali vietano la soverchia concentrazione dei beni nei Corpi morali, e trattandosi di donazioni e lasciti, se essi non siano talvolta l'effetto di frodi, di raggiri, di captazioni, di atti insomma che compromettano la moralità civile.

Malgrado i principii ora esposti crediamo che il Ministero possa sempre esaminare la pratica vertita nell'interesse particolare dell'Opera pia non già per entrare nel merito, ma unicamente per riconoscere se nulla manchi, o nulla vi esista che possa paralizzare gli effetti del responso Sovrano. E quando da una tale di-

squisizione gli risultasse evidentemente compromesso l'interesse dell'Opera, sarebbe il Ministero in dovere per l'alta tutela che gli spetta a termini dell'articolo 26 della Legge o di chiamare nuovamente l'attenzione della Deputazione provinciale sopra l'atto di cui è caso, ovvero far conoscere al Prefetto della Provincia l'opportunità e la convenienza di ricorrere in senso dell'art. 22 della Legge contro la decisione emessa.

— *Se nell'esame dei pii lasciti possano le Amministrazioni e le Deputazioni provinciali aver riguardo alle condizioni di famiglia degli opponenti.* Secondo lo spirito della Legge 5 giugno 1850 il Governo non può tenere conto delle sole strettezze dei parenti del testatore per modificare l'effetto delle disposizioni da lui ordinate, ma non è impedito alle pie Amministrazioni di avervi il debito riguardo, e così di correggere mediante volontarie concessioni o transazioni quegli atti che sebbene potessero avere nel concetto del testatore la loro giustificazione, tuttavia si appalesano agli occhi della pubblica opinione come soverchiamente rigorosi o contrarii alla giustizia ed all'equità.

E quando tali considerazioni sfuggissero all'apprezzamento delle pie Amministrazioni, spetterebbe sempre alla Deputazione provinciale di tenerne calcolo nelle sue deliberazioni relative al merito delle opposizioni fatte dagli interessati. — Vedi pure i commenti all'art. 10 della Legge.

— *Disquisizione sulle condizioni ed oneri inerenti ai doni e lasciti.* Nell'esaminare la convenienza delle donazioni e lasciti deferti ai pii Istituti sono essenzialmente da tenersi in conto i pesi e le condizioni di cui si trovino gravati.

Quando i beni compresi nella donazione o nel lascito abbiano inerenti pesi a cui l'Opera pia sarebbe tenuta in senso dell'articolo 859 del Codice civile, come canoni, rendite fondiarie, servitù, l'accettazione non debbe essere fatta nè approvata che quando detti beni uniti alle spese derivanti dall'accettazione lascino un margine sufficiente di attività a vantaggio dell'Opera pia. In cosiffatte indagini non è tuttavia necessario di procedere con soverchia esigenza, ma unicamente sino a quel punto da desumerne la morale convinzione del vantaggio del pio Istituto nell'accettare la liberalità deferta. *Parere del Consiglio di Stato 14 aprile 1856 adottato dal Ministero.*

— Trattandosi di condizioni è da esaminare accuratamente

quali possano sortire il loro effetto giuridico, e quali meno per l'ostacolo che incontrano nelle leggi e nei principii di ordine pubblico.

Così non potrebbe attribuirsi valore alle seguenti condizioni:

a) Alla condizione che vietasse la vendita dei beni compresi nella donazione o nel lascito, essendo da ritenersi come assolutamente contraria ai principii legislativi ed economici vigenti, e quindi non apposta alla liberalità, che si intenderebbe fatta puramente e semplicemente. *Pareri del Consiglio di Stato 21 marzo 1851, e dell'Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 8 aprile 1851, adottati dal Ministero* (1).

b) A quella che imponesse l'obbligo all'Opera pia di non affittare i beni stabili.

(1) *Parere dell'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione 8 aprile* 1851.

La condizione apposta in un testamento ad un legato di stabili fatto ad un pio istituto, cioè che i medesimi non possano in nessun tempo e giammai essere venduti vuolsi indubitatamente annoverare fra quelle che, siccome contrarie alle leggi, l'art. 821 del Codice civile dichiara doversi avere in conto di non scritte. Nulla havvi infatti che sia in più manifesta opposizione colle leggi, che il voler porre i beni, massime stabili, fuori del commercio degli uomini. Le nostre leggi sono essenzialmente indiritte a promuovere la libera disponibilità della proprietà senza la quale non può esservi nell'umano consorzio nè frequenza di transazioni, nè passaggio continuo dei beni da una in altra mano, che è ciò che dà impulso al movimento del corpo sociale. Si sono aboliti i feudi, le primogeniture, i fidecommessi, le bannalità, si sono proibite le sostituzioni, si è limitata nei corpi morali, ossia le *mani morte*, la facoltà di ricevere per donazioni o testamenti; insomma si sono rotti tutti i vincoli che tenevano inceppata ed immobile la proprietà, e si è proibito di stringerne dei nuovi. Contro leggi così provvide ed utili potrebbe egli ammettersi in un legato una condizione proibitiva, che dove fosse produttiva d'effetto farebbe rivivere lo stesso male cui quelle leggi han voluto porre efficace rimedio? Urta adunque di fronte colla legge, e trovasi quella condizione colpita dalla disposizione del citato art. 821 che vuole che si abbia come non apposta. Nè essa potrebbe di per sè frapporre ostacolo a che i beni legati potessero, la mercè dell'osservanza delle solennità dalle leggi prescritte, essere alienati, onde impiegarne il prezzo in modo più proficuo all'opera pia; nè gli eredi potrebbero da ciò trar motivo di far dichiarare a lor favore la decadenza dal legato a motivo che si sarebbe contravvenuto alla volontà del testatore, essendo evidente che non può verificarsi il caso della contravvenzione a riguardo d'una condizione riprovata dalla legge e che si deve avere per non scritta.

Posto infatti il principio riconosciuto dalla giurisprudenza, che la condizione dell'alienazione dei beni stabili sia riprovata, necessariamente consegue che debba pur cadere quella che ne vieta l'affittamento, dovendosi l'una ritenere nell' altra come implicitamente compresa.

La questione fu ampiamente trattata dall' Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Torino nel parere 20 luglio 1859, che si riporta in calce di pagina.

Parere dell'Avvocato Generale della Corte d'Appello di Torino 20 *luglio* 1859.

A dir vero, non sembra a primo aspetto che una siffatta condizione possa aversi per riprovata dalle leggi, siccome quella che non menoma direttamente il diritto di proprietà, ma solo ne riguarda il modo di amministrazione.

Se tuttavia si guardi più addentro la cosa, crede il sottoscritto che l'accennata proibizione non possa meglio sostenersi che l'altra di alienare. Imperocchè innanzi tutto, se quest'ultima proibizione non può sortire verun effetto, necessariamente ne nasce che, alienandosi il fondo legato, ed ereditato, sarebbe assurdo voler imporre al nuovo acquisitore l' obbligo e la condizione di non dare ad affittanza quel fondo medesimo, oltrecchè tal cosa riuscirebbe non già di giovamento, ma di pregiudizio al venditore. Siffatta condizione verrebbe adunque a rendersi facilmente illusoria, epperciò non si vede motivo, per cui il legatario o l'erede debba esser tenuto ad osservarla.

In secondo luogo, se è vero che il diritto di proprietà involve quello naturalmente di destinare le cose nostre a quell' uso che il proprietario creda più conveniente ai suoi interessi, non che alle svariate attitudini delle cose medesime, ed alle circostanze locali, chiaramente ne consegue che il voler limitare quei diversi usi è un imporre un vincolo ed una restrizione alla proprietà, la quale, secondo la legge così razionale come positiva, è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo il più assoluto, purchè soltanto non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, e dai regolamenti (Cod. civ., art. 439).

Nè si dica che non havvi legge, la quale proibisca che alcuno possa apporre alle sue liberalità la condizione di non affittare, perchè una simile condizione ben sembra che debba aversi come implicitamente riprovata dalla definizione surriferita della proprietà, ed il contratto d'affittamento non solo non è punto vietato, ma riconosciuto e regolato da apposite norme nel diritto civile. Dal complesso delle leggi che riguardano la proprietà fondiaria si scorge inoltre che il legislatore si studiò di promuovere e favorire, per quanto fosse possibile, lo sviluppo ed il progresso dell'agricoltura; ai quali importantissimi risultamenti sarebbe d'ostacolo in più di un caso la suaccennata proibizione.

Per ciò che riguarda i Corpi morali, aggiungasi che, stando le cose in altri termini, riuscirebbe assai difficile, o almeno molto meno proficua la coltura dei beni. Non è dubbio diffatti quanto ci indica la massima generale consacrata dalla esperienza, che le proprietà fondiarie in mano dei corpi ammini-

c) A quella che prescrivesse l'obbligo all'Opera pia di provvedere alla erezione di cappellanie laicali o di benefizi semplici. La legge 29 maggio 1855 emanata nelle antiche provincie, ed ora estesa con lievi modificazioni a molta parte del Regno italiano, sciogliendo ed annullando i benefizi semplici e le altre istituzioni analoghe create in passato, necessariamente impedisce che se ne costituiscano dei nuovi: e così è che debba naturalmente ritenersi come proibito un atto il quale incontrerebbe al suo primo prodursi l'ostacolo di una legge che lo annulla. *Parere del Consiglio di Stato* 5 *aprile* 1856 *adottato dal Ministero.*

— È irrita parimente la condizione per cui fosse ordinato che i beni lasciati ad una Istituzione o ad un Collegio dovessero, in caso della sua soppressione, devolversi a privati individui, ovvero ad altra Istituzione designata, in quanto che una tale condizione involve una sostituzione fidecommissaria, che è dalle leggi assolutamente vietata, siccome contraria alla libera commerciabilità e destinazione dei beni.

— Così fu pure riconosciuto come inefficace l'obbligo imposto ad un'Opera pia di una prestazione annua a favore di una corporazione religiosa che cessò di avere nello Stato la personalità giuridica. Questa prestazione viene ad assumere i caratteri di un legato che diviene caduco per il fatto della morte della persona istituita legataria.

---

strati non possono prosperare, e che non arrecano quel vantaggio che se ne ritrae affittandoie ai privati. Egli è perciò che, quanto ai Comuni, il legislatore ha ordinato che i loro beni debbano di *regola* essere dati in affitto, salvo allorquando per speciali considerazioni sia più conveniente il tenere un altro modo di farli valere (legge 7 ottobre 1848, art. 151). E questa disposizione fu per lo stesso motivo rinnovata per ciò che riguarda l'amministrazione delle Opere pie (Regolamento approvato con Regio Decreto del 21 dicembre 1850, art. 531 e seg.).

Riepilogando pertanto le dette cose, crede il sottoscritto che la proibizione di affittare sia contraria ai diritti che nascono da quello di proprietà, e contraria alle leggi generali dello Stato relative alle proprietà immobiliari, ed ai modi di disporne nell'interesse dell'industria fondiaria: non havvi poi il menomo dubbio che essa è contraria alle leggi ed ai regolamenti riguardanti i Corpi morali, ed in ispecie le Opere pie, epperò contraria eziandio al disposto dal succitato art. 434 del Cod. civ.

Art. 169.

La tutela delle Opere pie affidata alle Deputazioni provinciali si estende pure all'approvazione delle deliberazioni per intraprendere o sostenere le liti necessarie alla difesa delle loro ragioni.

— *Necessità dell'autorizzazione.* La necessità per le Opere pie di un' autorizzazione per stare in giudizio venne introdotta nello scopo di antivenire che gli Amministratori, fuorviati dalle passioni, da fallaci apparenze o da menzognere speranze, ne compromettano di leggieri gli interessi coll'intentare azioni mal fondate, e col rifiutarsi a soddisfare ai fondati diritti di terze persone espongano esse Opere pie a gravi ed inutili spese. L'autorizzazione prescritta dall' art. 169 è necessaria tanto per intentare che per sostenere un'azione.

— *Compito della Deputazione.* Ufficio della Deputazione provinciale nello accordare o rifiutare l' autorizzazione è unicamente di verificare nell' interesse dell'Istituto l'eventualità e l'interesse della lite, e di mostrarsi in generale più facile ad autorizzare la difesa che l'azione. *Riv.* 1851, *pag.* 87.

— *Per quali liti è necessaria l'autorizzazione.* L'autorizzazione della Deputazione provinciale è necessaria sia per le liti che si devono intentare o sostenere nanti i Tribunali ordinari, che davanti i Consigli di Prefettura o i Giudici di Mandamento. — Per le sole azioni possessorie non è prescritta una tale autorizzazione come quelle per le quali si verifica sempre l'urgenza di provvedere senza dilazione. *Riv.* 1860, *pag.* 938.

— L'autorizzazione della Deputazione è sempre necessaria senza distinguere tra il caso in cui l'Opera pia sia attrice e quello in cui sia convenuta, senza distinguere i giudizi di prima istanza da quelli d'appello. *Sentenze* 19 *aprile* 1856 *e* 7 *giugno* 1858 *della Corte di Ciamberì* (*Bettini*, 1856, *parte* 2ª, *pag.* 486; 1858, *parte* 2ª, *pag.* 623).

— *Liti già iniziate davanti i Tribunali amministrativi.* Tale autorizzazione non è punto necessaria per quelle liti davanti i Tribunali amministrativi che erano già legalmente iniziate prima delle vigenti discipline al riguardo. *Riv.* 1860, *pag.* 939.

— *L'autorizzazione della Deputazione implica la facoltà nel-*

l' Amministrazione di fare tutti gli incumbenti che sono opportuni. Sebbene l'autorizzazione debba essere speciale per ogni lite che si voglia muovere o sostenere, e non possa estendersi da un caso all'altro, basta però quella che venne accordata perchè l'Opera pia promuova tutti quegli incumbenti che nel corso del giudizio si presentano opportuni per stabilire l'azione o l'eccezione, o per combattere l'instanza dell'avversario. Importa però che questi incombenti, onde possano praticarsi senza necessità di una nuova autorizzazione siano relativi e connessi coll' azione principale, o come accessorii del giudizio medesimo. *Riv.* 1851. *pag.* 82.

— *Se sia necessaria l'autorizzazione per ricorrere in Cassazione.* Si è fatta questione se un Corpo morale sia tenuto di ottenere l'autorizzazione per ricorrere alla Corte di Cassazione. Il Consiglio d'Intendenza di Cagliari (*Riv.* 1850, *pag.* 299) opinò non essere necessaria tale autorizzazione, e la Corte di Cassazione decise implicitamente in senso contrario colla sentenza 25 giugno 1859 (*Bettini,* 1859, *parte prima, pag.* 557), colla quale pronunciò che il difetto di autorizzazione non portava la nullità degli atti di lite, ma solo rendeva gli amministratori risponsabili delle conseguenze della lite. — La questione non si può dir risolta definitivamente, ed in modo da non ammettere eccezioni all' una o all'altra opinione. Gli scrittori si dividono su questo punto in due campi. Ma, qualunque possa essere la preponderanza delle ragioni a favore o contro la necessità dell' assenso, non è men vero che non si potrebbe ragionevolmente vietare di valersi del ricorso in Cassazione come di un mezzo supremo che il legislatore lasciò aperto a tutti e che pone a così dire il suggello ad ogni lite che già abbia esaurito tutti i gradi di giurisdizione. *D'Emarese, pag.* 229. — Vedasi anche in proposito la *Riv.* 1851, *pag.* 83.

— *La Deputazione può revocare la concessa autorizzazione.* La Deputazione dietro nuovo esame dei titoli, e quando la cosa abbia cangiato d'aspetto, può rivocare la concessa autorizzazione. *Decreto* 4 *dicembre* 1850 *del Cons. d'Intend. di Cuneo* (*Riv.* 1851, *pag.* 115).

— *Per desistere o sospendere un giudicio è ugualmente necessaria l'autorizzazione della Deputazione.* Alla stessa Autorità alla quale s'appartiene di autorizzare l'Opera pia ad intraprendere o sostenere liti, deve pure spettare la facoltà di compartire l' autorizzazione per desistere o sospendere il corso delle medesime.

La desistenza da una lite essendo sostanzialmente un atto con cui si possono compromettere gravemente gli interessi dell'Opera pia, chiaro ne deriva che lo stesso atto di tutela che la Deputazione provinciale è chiamata dalla Legge ad esercitare sulle Opere pie che vogliono intraprendere o sostenere dei giudizii, necessario si rende anche per quelle che intendono invece di sospenderli o abbandonarli, dopo di averli legalmente instituiti. — Conseguentemente illegittimo e nullo sarebbe l'atto per cui la pia Amministrazione desistesse da una lite regolarmente intrapresa e sostenuta. *Pareri dei Cons. d'Intendenza di Cuneo e di Savona,* 28 *febbraio* 1852 *e* 1 *ottobre* 1855 *(Riv.* 1853, *pag.* 577, *e* 1855, *pag.* 824). — *Diz. Amm. voc. Comuni, pag.* 650 , *e Accame, Del Diritto Comunale, pag.* 134.

— *Desistenza per parte dell'attore.* Se l'Opera pia è convenuta, e che l'attore *desista* dalla instanza, l'Amministrazione debbe essere parimenti autorizzata ad accettare *la desistenza* che lascia sussistere l'azione, ed espone l'Opera ad una nuova lite. *Trolley, De Reg. jur.*, e *Riv.* 1851, *pag.* 85.

— *Per le cause in grado d'appello devesi promuovere una nuova autorizzazione.* La precedente approvazione relativa al primo giudizio non basta per continuare il giudizio in appello, ma ne occorre una apposita. *Sent.* 20 *settembre* 1861 *del Cons. di Stato (Giornale, La Legge,* 1861, *N°* 124).

— *Se l'Opera pia è convenuta in appello basta la prima autorizzazione.* Il giudizio in grado di appello non essendo che una prosecuzione della lite in prima istanza sostenuta, crediamo che, qualora un'Opera pia sia *convenuta* in appello, l'autorizzazione ottenuta per la lite in prima istanza sia valevole per continuare il giudizio in appello. Diversamente sarebbe ove l'Opera pia a vece di convenuta si costituisse parte attrice, nel qual caso sarebbe indispensabile una nuova autorizzazione. *Riv.* 1851 , *pag.* 83, *e art.* 563 *del Regolamento* 21 *dicembre* 1850.

— *Non si può obbligare un'Opera pia ad intentare o sostenere suo malgrado una lite, nè la Deputazione può intentarla d'ufficio a nome dell'Opera pia.* Un'Opera pia non potrebbe essere tenuta suo malgrado ad intentare o sostenere una lite, nè la Deputazione avrebbe facoltà di promuovere le azioni relative all'utile o difesa di un Istituto, se da questo trasandate. L'approvazione cui sono soggetti gli atti delle pie Amministrazioni non attribuisce a chi la

deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto. *Accame, Op. cit., pag.* 128 *e* 129, *Giornale, La Legge, anno* 1861, *N.*[i] 18 *e* 89, *e Sentenza* 14 *febbraio* 1862 *della Corte d'Appello di Torino* (*Giornale, La Legge*, 1862, *pag.* 75).

— *Il Tribunale può rilevare anche d'ufficio le irregolarità derivanti da illegittimità di persona.* Le irregolarità derivanti da illegittimità di persona, riflettendo uno degli estremi essenziali alla sussistenza istessa del giudicio, quale si è la capacità giuridica di coloro che ne formano parte, possono e deggiono, siccome d'ordine pubblico, rilevarsi anche d'ufficio. *Sent. predetta.*

— *Ricorso al Re contro le decisioni della Deputazione.* Contro le decisioni della Deputazione le Amministrazioni potranno ricorrere al Re in senso dell'art. 22 della legge 20 novembre 1859. Veggansi in proposito i commenti del detto articolo.

— Vedi i commenti agli articoli 151 e 152.

Art. 170.

Incumbe alle Deputazioni di provvedere, occorrendo, per l'osservanza delle leggi sulla gratuita clientela a favore delle Opere pie, ed a suggerire quegli altri mezzi che fossero opportuni a far valere i diritti delle medesime.

— Vedi i commenti all'art. 153.

TITOLO V.

DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 171.

I regolamenti assoggettati all'approvazione del Re, di cui nel numero 1 dell'articolo 24 della Legge, sono quelli che provvedono alla costituzione delle Opere pie in senso dell'articolo 4 della Legge medesima, e quelli che determinano le norme principali di amministrazione interna analogamente allo scopo della loro istituzione.

Non s'intendono sottoposti alla Sovrana approva-

zione quelli deliberati in esecuzione dei regolamenti suddetti e diretti a stabilire le particolari discipline dei diversi servizi, salvo sempre l'intervento governativo a tenore dell'articolo 26 della Legge.

— Si consultino le istruzioni per la compilazione dei Regolamenti organici e di amministrazione interna, cogli schemi relativi contenuti nella parte seconda.

— Ordinando questo articolo che siano esenti dalla sovrana approvazione i regolamenti diretti a stabilire le discipline particolari dei diversi servizi, ha voluto escludere che si faccia, come per l'addietro, intervenire l'autorità sovrana anche per determinare norme minutissime di servizio, quali sarebbero le attribuzioni affatto secondarie degli impiegati, quelle degli inservienti, e gli orarii, sia perchè una tale guarentigia doveva essere riservata a quelle disposizioni che per la loro natura toccano più o meno direttamente gli interessi ed il buon andamento degli Istituti, come perchè essendo tali norme subordinate a circostanze di tempi e di persone sono necessariamente oscillanti e mutabili, nè possono inserirsi nei Regolamenti che debbono avere un certo carattere di stabilità.

Art. 172.

L'approvazione Sovrana dei regolamenti contemplati nella prima parte del precedente articolo sarà promossa dai Governatori previa deliberazione delle Deputazioni provinciali.

— La Deputazione provinciale chiamata a portare il suo giudicio sui Regolamenti organici e di amministrazione interna, è in facoltà di fare tutte quelle osservazioni e proporre tutte le aggiunte e modificazioni che crede opportune, onde sia nel miglior modo guarentito l'interesse del pio Stabilimento. Non accade però il dire che queste deliberazioni non possono per la loro indole meramente consultiva, vincolare l'autorità a cui è demandata l'approvazione dei Regolamenti.

Art. 173.

A corredo dei bilanci e conti da approvarsi dal Re, a tenore del numero 2 dell'art. 24 della Legge, sarà

annessa la deliberazione della Deputazione provinciale in merito dei medesimi.

I bilanci saranno trasmessi al Ministero entro il mese di ottobre, ed i conti entro il mese di giugno, con apposita relazione del Governatore.

— Esiste una differenza essenziale tra la deliberazione che la Deputazione provinciale emette sui bilanci e conti deferiti alla sua approvazione, e quella che emette sui bilanci e conti riservati all'approvazione sovrana; in quanto la prima costituisce un atto definitivo e compiuto che vincola le pie Amministrazioni, e la seconda non ha altro effetto che quello di illuminare l'autorità sovrana nell'atto di approvazione che per competenza le appartiene.

Art. 174.

I Governatori prima di rassegnare al Ministero le domande delle Amministrazioni pie per essere autorizzate all'acquisto di stabili, ad accettare doni o lasciti, dovranno promuovere il parere del Consiglio di Governo sull'ammessibilità di tali domande a fronte della Legge 5 giugno 1850.

Il parere del Consiglio di Governo, ora di Prefettura sulle deliberazioni delle Opere pie dirette all'acquisto di stabili, od alla accettazione di doni o lasciti ha esclusivamente per fine di porre in evidenza tutte le circostanze di diritto e di fatto che potranno influire sui provvedimenti che spetta all'Autorità sovrana di emettere in senso della Legge 5 giugno 1850.

L'uso invalso presso alcuni Consigli di Prefettura di entrare in disquisizioni di interesse puramente privato, come sarebbe di esaminare il merito delle clausole inerenti ad un contratto di acquisto di stabili, ovvero il vantaggio che possa una eredità od una donazione arrecare al Luogo pio, mentre non ha alcuna utilità pratica, è contrario allo spirito delle disposizioni che informano la Legge ed il Regolamento.

La tutela degli interessi delle Opere pie è affidata alle Deputazioni provinciali, e quando esse hanno approvato un atto amministrativo, non è più lecita una ulteriore disquisizione in merito,

salvo intervenga sotto il punto di vista dello interesse generale dipendentemente dalla Legge 5 giugno 1850, od in via di reclamo secondo l'art. 22 della Legge 20 novembre 1859.

Vedi pure i commenti all' art. 19 della Legge e 168 del Regolamento.

Art. 175.

I richiami delle Amministrazioni delle Opere pie, in senso dell'articolo 22 della Legge, saranno inoltrati con apposita deliberazione ragionata colla forma di ricorso al Re, e potranno essere direttamente trasmessi al Ministro dell' Interno.

Vedi i commenti all'art. 22 della Legge.

Art. 176.

I Governatori dovranno prevalersi della facoltà loro attribuita nell'alinea del citato articolo 22 della Legge ogni qualvolta le decisioni delle Deputazioni siano contrarie alle leggi od all'interesse dell'Opera pia.

Le loro rappresentanze dovranno essere inoltrate senza ritardo, affinchè possa statuirsi sulle medesime prima che le decisioni delle Deputazioni abbiano un principio di esecuzione.

— *Decisioni contrarie alle Leggi ed all'interesse delle Opere pie.* Esempi di decisioni contrarie alle Leggi si incontrano nel caso in cui la Deputazione provinciale approvasse deliberazioni di Opere pie dirette ad esimersi dal pagamento dei contributi per la spesa dei trovatelli, o degli stipendii degli impiegati governativi ovvero della tassa di mano-morta.

Decisioni contrarie all'interesse delle Opere pie quelle sarebbero per cui fossero approvati contratti i quali per la loro essenza o per le condizioni che vi hanno inerenti potessero ritenersi contrarii ai savii principii di amministrazione.

La circostanza di avere stabilito che le rappresentanze dei Governatori (Prefetti) dovessero essere inoltrate senza ritardo affinchè possa statuirsi sopra le medesime, prima che le decisioni delle Depu-

tazioni abbiano un principio di esecuzione, fu per dare guarentigia e prestigio alle decisioni stesse e non lasciarne la esecuzione in balia dell'Autorità governativa centrale; ma di leggieri si scorge che la impossibilità in cui può taluna volta trovarsi il Governo di definire la quistione prima che la decisione contestata abbia un principio di esecuzione, può rendere quella guarentigia pericolosa agli interessi delle Opere pie. Forsechè non sarebbe stato partito più prudente ed opportuno di accordare al Ministero la facoltà di sospendere gli effetti della decisione contestata, sino a questione decisa?

Art. 177.

Il Ministro nell'esercizio della sorveglianza demandatagli nell'articolo 26 della Legge potrà nel concorso di gravi circostanze sospendere i contabili ed altri impiegati delle Opere pie, ed eccitare le Amministrazioni a provvedere in modo conforme all'interesse di quelle, salva l'applicazione, in caso di rifiuto, dell'articolo 27 della Legge.

Art. 178.

Gl'Intendenti, nel soddisfare all'obbligo loro imposto dall'articolo 38 della Legge, potranno a seconda delle risultanze delle verificazioni di cassa, prendere quelle determinazioni che l'urgenza richiedesse contro i Contabili e per assicurare gl'interessi delle Opere pie.

Potranno ordinare in ogni tempo il trapasso dalla cassa corrente a quella di deposito, od in difetto di questa, nella Tesoreria provinciale, od altra cassa pubblica, dei fondi che eccedessero i bisogni del servizio.

— *Deposito delle somme eccedenti il bisogno.* Il Sotto-Prefetto ordinerà il deposito delle somme eccedenti il bisogno nella cassa della Tesoreria del circondario od in quell'altra che crederà di determinare fra quelle sulle quali si estende la sua ispezione.

Che se gli risulti che i fondi eccedenti il bisogno debbano rimanere per lungo tempo inoperosi, ne ordinerà il deposito nella

Cassa dei depositi e prestiti, diffidandone preventivamente il Presidente dell'Istituto.

— L'art. 4 della Legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti è così concepito:

« La Cassa dovrà ricevere:

« 1° I fondi disponibili delle Divisioni amministrative, Provincie, Comunità, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati secondo le vigenti Leggi . . . . »

— Nei casi in cui il Sotto-Prefetto, sia sull'istanza delle Amministrazioni, sia d'uffizio, ordini un deposito di fondo in qualche cassa estranea al pio Istituto, non potranno que' fondi essere ritirati senza l'autorizzazione del Sotto Prefetto, e senza l'osservanza delle formalità che fossero da lui prescritte od altrimenti stabilite da Leggi o Regolamenti speciali.

— Vedi pure i commenti agli articoli 28 della Legge, e 28, 91 e 100 del Regolamento.

TITOLO VI.

DELL'EREZIONE DI NUOVE OPERE PIE E DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ

CAPO I.

Dell'erezione di nuove Opere pie.

Art. 179.

Qualora un lascito od un'eredità o donazione siano espressamente destinati per la fondazione di un Istituto speciale di carità o beneficenza da governarsi da una particolare amministrazione determinata dal benefattore, se ne dovrà promuovere la Sovrana approvazione ed erezione in Corpo morale, a termini dell'articolo 29 della Legge.

— Vedi i commenti all'articolo 29 della Legge.

Art. 180.

Gli Amministratori ed esecutori testamentarii designati dal benefattore dovranno compiere gl'incumbenti pre-

scritti per l'emanazione dei Sovrani provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge.

Ove essi ricusassero di accettare l'incarico, dovranno darne formale avviso alla Congregazione locale di carità.

— *Obblighi degli esecutori testamentarii.* Si ritengano le disposizioni del capo 8, titolo 2, libro 3° del Codice civ. Alb. ed in specie i seguenti articoli:

» Art. 893. Ogni esecutore testamentario, senza alcuna eccezione dee prima d'ingerirsi nell'amministrazione, e non più tardi di un mese dal giorno della morte del testatore, o dell'avutane notizia, addivenire avanti il Giudice del domicilio del testatore, od avanti quello del proprio domicilio, ad un atto di sottomissione di bene e fedelmente eseguirne le disposizioni, e di rendere sull' istanza che ne fosse fatta dagl'interessati, o dall'Avvocato fiscale, annualmente il conto avanti il Prefetto del luogo dell'aperta successione che rimanderà alla cognizione del Tribunale ciò che fosse contenzioso. »

» Art. 894. L'esecutore testamentario, che non avrà adempito al disposto dell'articolo precedente, potrà venire rimosso, non ostante qualsivoglia dispensa per parte del testatore, e sarà inoltre tenuto d'ogni danno che possa essere provenuto dal suo ritardo. »

» Art. 895. Essendovi eredi minori, interdetti, od assenti, e venendo lasciata tutta l'eredità, o parte di essa a qualche fondazione, pubblico stabilimento, opera pia, od altro corpo amministrato, l'esecutore testamentario dovrà far apporre i sigilli. »

» Art. 897. Venendo instituito erede un pubblico Stabilimento, Opera pia, od altro corpo amministrato, l'inventario dovrà farsi con intervento degli amministratori, o questi debitamente chiamati: trattandosi di una fondazione, od altra opera pia non ancora esistente, nella quale abbia il testatore ordinato, che si convertissero i di lui beni, l'inventario dovrà farsi con intervento di un curatore speciale da deputarsi dal Giudice del mandamento, nel quale il defunto aveva il suo domicilio. »

» Art. 903. Qualora tutta l'eredità o parte di essa debba convertirsi in un'opera pia, per la quale sia dal testatore ordinata l'alienazione dei mobili, o degli stabili ereditari, e ogni qualvolta fosse la vendita dei medesimi necessaria per l'oggetto contemplato nella

fondazione, e per la soddisfazione dei pesi ereditari, o de' legati, la persona che sarà stata incaricata di dar esecuzione a detta opera pia, dovrà fare instanza presso l'Autorità competente per l'autorizzazione della vendita, e si osserveranno in questa le solennità prescritte per le alienazioni dei beni dei minori. »

— *Facoltà relative all'assegno ed alla distribuzione di un legato.* La facoltà accordata da un fondatore ai suoi esecutori testamentarii di assegnare o distribuire un legato ad Opere pie che saranno da essi determinate, non importa la facoltà di imporre oneri o condizioni sovra la quota assegnata. Queste condizioni od oneri debbono ritenersi come non apposte, per cui il legato o la quota di esso si divolve in favore delle Opere pie designate puramente e semplicemente. *Parere del Consiglio di Stato 24 novembre 1860 adottato dal Ministero.*

— *Rinunzia degli amministratori od esecutori testamentarii.* Quand' anche gli amministratori od esecutori testamentarii non diano formale avviso alla Congregazione di Carità della loro rinunzia, tuttavia questa è in diritto ed in dovere di fare d'ufficio gli incumbenti opportuni diretti a far costituire una legale rappresentanza all' Opera pia non sì tosto venisse a cognizione di qualche atto che si fosse compiuto da quegli amministratori od esecutori testamentarii, e rivelasse la volontà di non accettare il mandato loro conferito dal testatore. Diversamente potrebbero rimanerne pregiudicati gli interessi dell'Opera pia istituita.

— *Intervento del Municipio.* Ove poi vi fosse negligenza per parte della Congregazione locale di Carità, vi dovrebbero supplire i Consigli comunali come quelli che oltre all'essere rappresentanti nati degli abitanti del Comune sono specialmente chiamati dall'articolo 79 della legge 23 ottobre 1859 a vegliare sopra gli interessi dei poveri.

Art. 181.

Nelle domande per ottenere l'approvazione e l'erezione in Corpo morale di nuove Opere pie si esporrà quale debba essere la sede e la destinazione del pio Istituto da erigersi, i mezzi che porge il lascito, l'eredità, o la donazione per sostenerne la spesa, sì di beneficenza, che d'amministrazione, l'utilità che ne ridonderà ai po-

veri, le circostanze locali dei Comuni, e quelle altre che a seconda dei casi possono rendere evidente il vantaggio sperato dalla nuova istituzione.

— *Condizioni sostanziali necessarie per la erezione in Corpo morale.* Da questo articolo si desume che per la erezione in Corpo morale di un Istituto sono sostanzialmente necessarie due condizioni:

a) L'utilità dello scopo considerato in sè come riguardo alle circostanze locali.

b) La sufficienza dei mezzi finanziarii perchè le sue sorti siano assicurate nell'avvenire.

Trattandosi però di Asili infantili e di altri Istituti analoghi, si è ricevuto in massima che possa farsi luogo alla erezione in Corpo morale, anche in difetto di fondi patrimoniali, purchè sianvi sottoscrizioni per azioni o sotto altra forma obbligatorie per un certo periodo di anni. La garanzia di queste istituzioni che sono un portato della moderna civiltà, anzichè nei mezzi materiali, ha il suo appoggio nella pubblica opinione e nella coscienza universale.

— Nel dimostrare quale sia la sede e la destinazione dell'Istituto è pure utile che si indichi all'appoggio di una perizia se e come i locali scelti all'uopo riuniscano le condizioni fisiche ed igieniche che ne giustificano la convenienza.

Art. 182.

Le domande dirette al Re dovranno per mezzo dell'Intendente essere trasmesse al Governatore, e le relative pratiche verranno corredate della deliberazione della Deputazione, e del parere del Consiglio di Governo.

Art. 183.

Quando si faccia luogo a dispensa in senso dell'articolo 29 della Legge dovranno le Amministrazioni delle Opere pie osservare le norme prescritte dalle leggi e regolamenti in tutto ciò che non fu espressamente eccettuato nella dispensa medesima.

— **Vedi i commenti all'art. 29 della Legge.**

CAPO II.

Delle Congregazioni di carità.

Art. 184.

Le istituzioni o lasciti, ed i beni di qualunque siasi natura, genericamente destinati a scopo di carità e beneficenza, sono amministrati, a termini degli articoli 30 e 33 della Legge, dalla Congregazione di carità del luogo del domicilio del testatore all'epoca di sua morte.

— Giova a questo riguardo ritenere la disposizione dell'art. 808 del Cod. civ. dove è stabilito:

« Le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, dei poveri, od altre simili, senza che il testatore abbia determinato l'uso, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore siano fatte le disposizioni, o qualora la persona incaricata dal testatore di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico, si intenderanno fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore all'epoca di sua morte, e saranno devolute alla Congregazione, Giunta, o Consiglio locale di Carità. »

Per la retta applicazione di queste disposizioni sia nel caso che una sola sia la Congregazione di Carità in un Comune, come nel caso che le Congregazioni siano due o più, vedi i commenti agli articoli, 3, 33 e 35 della Legge.

Art. 185.

Quando siano fatti doni o lasciti speciali, od alcuno di essi trovisi amministrato da una Congregazione di carità, potranno per decreto Reale, a norma dell'art. 31 della Legge, ed in aggiunta al numero dei Membri nell'articolo stesso stabilito, essere ammesse a farne parte il benefattore, o la persona da lui designata, per quanto risguarda la gestione del lascito.

— *Se l'Opera pia che sussidia di fondi una Congregazione di Carità possa ottenere che sia ammesso a farne parte un suo rappresentante.* Quando una parte dei fondi amministrati da una

Congregazione di Carità sono forniti da altra Opera pia, l'Autorità Sovrana ha legittima facoltà di chiamare a far parte della Congregazione stessa un rappresentante dell'altra Opera sussidiante, essendo lo spirito dell'art. 31 della legge meglio svolto in questa disposizione regolamentare diretto allo scopo di tenere associati alla gestione dei lasciti di beneficenza gli autori dei medesimi o chi li rappresenti anche quando ciò non sia stato espresso nelle tavole di fondazione. *Parere del Consiglio di Stato 28 febbraio 1862 adottato dal Ministero.*

— *Se l'erede del fondatore possa ammettersi a compartecipare dell'amministrazione.* L'erede del fondatore o del benefattore di un'Opera pia non può per questo titolo essere ammesso a far parte di una Congregazione di Carità, quando dal fondatore stesso non sia stato designato per la gestione di tale liberalità. Diversamente si estenderebbe una legge di eccezione dal caso espresso al caso omesso. *Dispaccio ministeriale 1 aprile 1861 al Governatore di Pavia.*

— *Conservazione degli antichi diritti di far parte della Congregazione.* Il diritto che avevano taluni per le tavole di fondazione o provvedimenti sovrani di prender parte ad una Congregazione di Carità non ha subito modificazioni coll'emanazione della legge 20 novembre 1859, anzi deve ritenersi che sia stato guarentito colla sanzione dell'articolo 31. Soccorre poi ancora il principio su cui si incardina il nuovo ordinamento delle Opere pie che è il rispetto alla volontà dei fondatori, e la guarentigia data di conservare il più possibile agli stessi luoghi pii quel primitivo carattere che non fosse in opposizione colle mutate condizioni della società e dei tempi. *Dispaccio ministeriale 7 giugno 1861 al Governatore di Torino conforme al parere del Consiglio di Stato 1 giugno stesso anno.*

— Parimenti il diritto che abbiano per tavole di fondazione determinati individui di prender parte all'Amministrazione di una Opera pia non può ritenersi perento pel fatto di avere essi rinunciato in parte alla pienezza delle facoltà loro accordate dai testatori rassegnandosi all'azione subordinata loro concessa dal Regio Editto 24 dicembre 1836 e Regolamento 21 dicembre 1850. Un parroco quindi che avendo diritto di amministrare un legato a termini delle tavole fondiarie lasciò che questo si devolvesse alla Congregazione di Carità stando pago della qualità di membro

nato a tenore delle leggi citate, non può venire privato di ogni ingerenza amministrativa nel legato per ciò solo che sorvenne la legge 20 novembre 1859 ad escludere i membri nati.

— *Limiti dell'ammessione.* L'ammessione di persone estranee a far parte della Congregazione di Carità deve essere limitata alla gestione dei lasciti per cui furono designate o nelle tavole di fondazione od in regolamenti speciali, e non estendersi alla gestione degli altri lasciti che pure sono affidati alla Congregazione di Carità, a meno che sorgano dubbii sulla limitazione del diritto invocato, ovvero siavi grave pericolo di complicare l'amministrazione con saltuarii interventi di membri diversi. Così ha più volte disposto il Ministero in conformità del *parere del Consiglio di Stato 7 giugno* 1861.

— *Il diritto di distribuire sussidii non implica il diritto di amministrare.* Non possono essere ammesse a far parte di una Congregazione di Carità persone estranee, quando queste vennero dai fondatori esclusivamente incaricate di distribuire i proventi dell'Opera pia. L'incarico di distribuire sussidii non si può confondere nè identificare col diritto di prendere ingerenza nell'amministrazione. Sono queste due facoltà tra loro distinte, e che si possono l'una dall'altra separatamente esercitare.

I termini in cui siano concepite le tavole di fondazione, od i provvedimenti speciali invocati dalle parti, servono di guida per desumere se sia stata mente del fondatore di attribuire un mandato di amministrazione, ovvero un solo incarico di distribuire sussidii. *Dispacci del Ministero dell'Interno* 1° *aprile* 1861 *al Governatore di Cuneo e* 30 *maggio succitato al Governatore di Pavia.*

— *Il patrono non ha diritto di amministrare.* Il titolo di *patrono* conferito da un testatore ad una determinata persona di sua fiducia rispetto all'Opera pia da lui istituita, ove lo si consideri nella sua essenza non importa il diritto di amministrare. Il vocabolo infatti di *patrono* tanto in materia civile come secondo il senso grammaticale, significa *protettore*, *difensore*, non amministratore.

Di più la vigilanza che porta seco la qualità di patrono, anzichè implicare il diritto di amministrare, sembra piuttosto che miri ad escluderlo, essendo palese che se il patrono dovesse amministrare, custodire e distribuire i proventi dell'Opera pia, ne deriverebbe l'incongrua e poco men che assurda conseguenza che

dovrebbe rivolgere la sua ispezione e vigilanza contro se stesso, sorvegliando cioè alla fedeltà del fatto proprio, ed essere così il censore della sua persona.

Conseguentemente il patrono non potrebbe validamente accampare una pretesa di amministrazione nè in senso degli articoli 3 e 31 della Legge, nè a termini dell'articolo 185 del Regolamento. *Vedi parere dell'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Genovà 8 luglio* 1850 *adottato dal Ministero* (*Riv.* 1854, *pag.* 456).

— *La condizione di preponderanza di voto nella Congregazione di Carità non è ammessibile.* Una persona estranea, come il parroco protempore del Comune, può essere ammessa a far parte della Congregazione di Carità quando concorrano i voluti estremi, ma non può avervi voto preponderante. Una condizione di tal fatta apposta da un fondatore è da ritenersi contraria alla legge, e quindi non apposta. *Relazione al Consiglio di Stato* 23 *aprile* 1861 *e parere conforme del 27 stesso mese ed anno.*

Art. 186.

Ove in uno stesso Comune si trovino diversi Istituti con Amministrazioni separate, ma aventi un medesimo scopo di distribuire elemosine o soccorsi ai poveri, potranno riunirsi per provvedervi d'accordo.

Apposito regolamento determinerà i rapporti di queste Amministrazioni e le norme per l'esercizio della loro azione collettiva.

— *Rapporti tra Istituti autonomi ma di fini identici od analoghi.* Secondo il sistema di separazione delle pie Amministrazioni consecrato dal disposto dell'articolo 3 della Legge, può non di rado accadere che in un Comune sianvi sotto distinte Amministrazioni varii Istituti che tutti abbiano per fine di distribuire sussidii, doti e simili ai poveri. Ove ciascuna Amministrazione agisse isolatamente, e senza prendere concerti colle altre, potrebbero derivare delle conseguenze poco consentanee ai principii della naturale equità, come sarebbe il caso di poveri soccorsi da varii Istituti, ed altri che versano in uguale condizione soccorsi da nessuno. Gli è a questo fine che opportunamente si è stabilito possano i diversi Istituti di un Comune aventi lo stesso fine di di-

stribuire elemosine e soccorsi ai poveri, riunirsi per provvedervi d'accordo.

Giova tuttavia ritenere come questa disposizione sia meramente facoltativa e non radichi quindi nè nella Deputazione provinciale nè nell'Autorità governativa alcun diritto di costringere quelle pie Amministrazioni a venire ad un accordo a cui non intendano di accedere volontariamente.

Art. 187.

Nei grandi centri di popolazione la Congregazione di carità potrà essere autorizzata con Decreto Reale a formare dei Comitati composti di persone anche estranee alla Congregazione stessa, per la distribuzione de' sussidi nei varii quartieri o parrocchie del Comune, nelle quali non esista una Congregazione speciale.

— *Inconvenienti della distribuzione dei sussidii affidata ad un solo.* — *Comitati di beneficenza.* Onde ottenere lo scopo che si vuole raggiungere nella distribuzione dei sussidii che è di conoscere la vera dalla falsa indigenza, molto non giova, specialmente nelle popolose città, un semplice certificato del parroco, al quale può essere estorto con allegare bisogni fittizii, col sorprendere la buona fede del parroco stesso, ed anche colla pertinace insistenza. È inoltre da ritenersi che nei tempi attuali di vive passioni politiche il lasciare abbandonata la beneficenza totalmente al parroco può far sì, che ne sia travisato lo scopo, in quanto che trascinato talvolta da simpatie più o meno giuste nella convinzione anche di ben fare, può venire indotto, anche senza avvedersene, a servirsi della medesima per influenzare nel suo seno gli animi dei beneficati. *Relazione del Presidente della Congregazione di Carità di Genova in seduta 8 gennaio 1862.*

Queste considerazioni dimostrano che nei Comuni dove esiste una sola Congregazione di Carità, è utile che la distribuzione dei soccorsi sia, in quanto è possibile e non vi ostino le tavole di fondazione, affidata ai suoi membri o per turno, o per apposita delegazione. Nelle grandi città poi torna senza dubbio molto provvida ed opportuna la disposizione di cui nel presente articolo che concerne la formazione di Comitati di beneficenza. — Vedi a questo

riguardo un progetto di Regolamento che si inserisce in calce di pagina onde agevolare la pratica applicazione di questo articolo.

— *Intervento consultivo della Deputazione provinciale nella formazione dei Comitati di beneficenza.* Benchè il Regolamento non prescriva che debba essere sentita la Deputazione provinciale quando si tratti di formare Comitati di beneficenza, tuttavia fu dal Ministero riconosciuto necessario di promuoverne il voto, trattandosi di un provvedimento che interessa da vicino il regolare andamento ed indirizzo della beneficenza a cui non può rimanersi estranea l'autorità tutrice delle Opere pie. *Dispaccio 4 febbraio 1862 del Min. Int. al Prefetto di Genova.*

Art. 188.

Il Governatore d'ogni Provincia raccoglierà dagli Intendenti e rassegnerà al Ministero tre mesi prima della

---

Progetto di Regolamento organico per i Comitati di beneficenza di nomina della Congregazione di carità di....

Art. 1. La Congregazione di carità di.... è autorizzata a formare un Comitato di beneficenza per ogni Mandamento (cantone o sestiere) della città a senso dell'art. 187 del Regolamento 18 agosto 1860.

Art. 2. Questi Comitati saranno composti di nove membri, cinque uomini, compreso un parroco del Mandamento (cantone o sestiere) e quattro donne di nomina della Congregazione di Carità.

Art. 3. Un membro della Congregazione di Carità da essa delegato, sarà in detto numero membro nato del Comitato.

Art. 4. L'incarico e scopo dei Comitati è quello di distribuire i soccorsi a domicilio alle famiglie più bisognose del Mandamento (cantone o sestiere), di procurare alla Congregazione le informazioni relative ai poveri da ricoverarsi nell'Ospizio (*ove sia annesso alla Congregazione di carità*), di sorvegliarli quando ne escano, dirigerli al bene, procurare loro lavoro, e di prestarsi inoltre a tutte le opere di beneficenza che le venissero dalla Congregazione di carità affidate.

Art. 5. I membri dei Comitati durano in carica un anno, e possono essere dalla Congregazione rieletti.

Art. 6. Ciascun Comitato nomina ogni anno nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

Art. 7. Fatte le nomine dei Comitati, la prima loro convocazione ha luogo a diligenza del membro della Congregazione di Carità che ne fa la parte. In tale adunanza si procede alla nomina di cui nell'articolo precedente.

Art. 8. I Comitati devono radunarsi una volta al mese almeno. Per l'amministrazione dei fondi che siano loro affidati dalla Congregazione di Carità, si osservano le norme determinate dalla Congregazione stessa in istruzioni apposite.

---

scadenza d'ufficio dei Presidenti delle Congregazioni di carità le informazioni necessarie alle proposte di conferma o rinnovazione dei medesimi.

Le proposte di rinnovazione devono essere dai Prefetti rassegnate al Ministero in forma di tema, e corredate da tutte le indicazioni relative alla qualità, all'età ed al patrimonio delle persone proposte, affinchè il Governo del Re abbia tutti gli elementi che occorrono per deliberare sulla scelta con sicurezza di criterio, e piena cognizione di causa. È necessario parimente che queste proposte, ove siano generali, siano accompagnate dagli elenchi dei membri elettivi di ciascuna Congregazione di Carità. *Circolare 12 novembre 1860 del Ministero Interni ai Governatori delle antiche Provincie e della Lombardia.*

Art. 189.

Le Congregazioni di carità debbono nominare un Segretario quando queste funzioni non possono essere esercitate gratuitamente da uno dei loro Membri.

— *Norme per la nomina del Segretario ed altri Impiegati delle pie Amministrazioni.* La disposizione che riflette la nomina del Segretario è pure da riferirsi agli altri Impiegati che occorrano per l'andamento regolare del servizio, come Tesorieri, Economi, Agenti di campagna, Medici-chirurghi, Farmacisti.

Così infatti venne stabilito in massima argomentando dallo spirito e dai principii cui è informata la Legge, che tutte indistintamente le nomine dipendenti dalle Amministrazioni e Direzioni d'Impiegati e addetti al servizio degli Istituti di beneficenza, sia che in passato fossero riservate al Governo, sia che appartenessero esclusivamente al Corpo dell'Istituto pio con riserva o non della sanzione per parte dell'autorità provinciale amministrativa, spettano ora direttamente all'Amministrazione collegiale per mezzo di formale deliberazione da approvarsi però dalla Deputazione provinciale, in cui si concentrarono tutte le attribuzioni di tutela che prima si esercitavano dal Governo. E dove queste Amministrazioni collegiali non siano ancora istituite, l'iniziativa spetta interinalmente agli amministratori ed'ai direttori tecnici mediante proposta da approvarsi parimenti dalla Deputazione provinciale.

Soltanto potrebbe farsi luogo all' osservanza di particolari disposizioni date dai fondatori o espresse nelle regole speciali di qualche Istituto, ogni qualvolta fosse conciliabile colla Legge e col Regolamento generale sulla pubblica beneficenza.

Il concorso nei modi usati è da premettersi, nei casi in cui può avere luogo, alle deliberazioni delle Amministrazioni collegiali, e interinalmente alle proposte degli amministratori e direttori. *Circolare 16 agosto 1861 del Ministero Interni ai Governatori di Lombardia.*

— *Misure disciplinari contro gli Impiegati.* Alle misure disciplinari che occorrono contro gli Impiegati è da provvedersi nella stessa guisa che si provvede alla loro nomina. Spetta all'Amministrazione di deliberare in proposito sotto l' approvazione della Deputazione provinciale che ha la tutela delle Opere pie. Accadendo poi che o non si provvegga , ovvero si voglia provvedere contro gli interessi della Istituzione, è sempre salvo il ricorso per parte o dell'Amministrazione del pio Istituto, o della Deputazione provinciale, o dello stesso Prefetto nelle forme stabilite dalla Legge. Ed è in questo caso che trova più specialmente la sua applicazione l'art. 26 della Legge e 177 del Regolamento 18 agosto 1860 come se si trattasse di circostanze rilevate nella visita di un Delegato speciale. *Dispaccio del Ministero Interni al Governatore di Como 31 dicembre 1861.* — Vedi pure i commenti all'art. 19 della Legge.

— *Convenzioni o capitolazioni cogli Impiegati e norme relative.* È da ritenersi come conseguenza dei principii sovra enunciati, che le pie Amministrazioni possano fare convenzioni o capitolazioni a tempo determinato con quegli Impiegati in specie che sono soggetti a prestare cauzione, e quando tali capitolazioni riescano a maggiore utile dell'Opera pia. Per tale guisa queste capitolazioni possono farsi coi tesorieri, coi farmacisti ed altri che non presterebbero il loro servizio se l'impiego dei capitali di cui debbono disporre non trovasse una garanzia di certo beneficio nella durata e nella assicurazione del contratto. È altronde indubitato che tali esercenti offrono migliori condizioni per l'interesse dello stabilimento con cui concludono una capitolazione, quando per questa è determinato un periodo di tempo per la prestazione dell'opera loro. *Dispaccio del Minist. Interni al Govern. di Torino del 7 giugno 1861.*

— Quando vi osta una convenzione, l'Amministrazione non può licenziare l'impiegato salvo concorrano cause legittime di congedo da sottoporsi all'apprezzamento della Deputazione provinciale. *Argomento da parere del Consiglio di Stato 24 febb. 1855 adottato dal Ministero (Riv. 1855, pag. 282).*

— L'impiegato congedato senza motivi legittimi non ha diritto a farsi conservare in carica, ma soltanto a chiedere gli stipendii che gli furono fissati, od una competente indennità. *Argom. da sentenza 18 maggio 1858 della Camera dei Conti (Riv. 1859, pag. 30).*

Ove poi non esista convenzione tra il pio Istituto ed il suo impiegato, può l'Amministrazione licenziarlo liberamente e senza obbligo di alcuna indennità, purchè gli notifichi il diffidamento in tempo che possa provvedere ai suoi interessi. *Argom. da sent. 21 febbraio 1854 della Camera dei Conti (Bettini 1854, terza parte, pag. 67).*

— Se i pii Istituti possono devenire a capitolazioni a tempo determinato, a fortiori possono farle a tempo indeterminato; ed in questo caso l'indeterminazione è sempre risolvibile coll'anno in corso, giusta le regole generali del diritto comune. Essendo pattuita la corrispondenza di uno stipendio annuale, si debbe ritenere che l'efficacia della convenzione si rinnovi per tacito consenso di anno in anno, e si possa quindi risolvere a piacimento di una delle parti, previo l'opportuno preventivo diffidamento. *Sentenza 16 gennaio 1850 della Camera dei Conti (Riv. 1850, pag. 673).*

— *La qualità di fornitore dei medicinali dei poveri non è incompatibile con quella di Segretario della Congregazione di Carità.* Una siffatta qualità osterebbe senza dubbio all'ufficio di amministratore, ma non può ugualmente fare ostacolo alla carica di segretario, in quantochè il segretario non amministra nè ha voto deliberativo nell'Amministrazione, ma è un esecutore puro e semplice degli ordini che riceve, e presta l'opera sua mediante un determinato compenso *(Riv. 1857, pag. 815).*

Art. 190.

Le Congregazioni di carità dovranno chiamare preferibilmente all'ufficio di Tesoriere l'Esattore del Distretto,

salvo quando, avuto riguardo all'ammontare dei loro redditi, fosse necessario un Tesoriere particolare.

— Vedi i commenti all'art. 12 della Legge, 40 e 41 del Regolamento.

Art. 191.

Sono applicabili alle Congregazioni di carità le norme stabilite per le Opere pie in generale.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 192.

Le Opere pie, le cui entrate ordinarie non eccedono le lire 300 annue non sono tenute ad osservare le formalità stabilite per i bilanci e conti nel presente Regolamento.

Dovranno però presentare nel mese di aprile d'ogni anno all'Intendente del Circondario un prospetto delle loro entrate e delle loro spese, coi documenti giustificativi che saranno loro richiesti.

— *Come debba intendersi la esenzione.* Dovendo le esenzioni esser sempre intese ed applicate restrittivamente, ne segue che le Opere pie dispensate per la tenuità delle loro rendite dall'osservare le formalità stabilite per i bilanci ed i conti, sono necessariamente in obbligo di uniformarsi a tutte le altre discipline sancite dal Regolamento, ed in specie a quelle che concernono gli atti eccedenti la semplice amministrazione, come gli acquisti, le alienazioni, le permute, i mutui ecc.

— *Come si debba calcolare il reddito di L. 300 per gli effetti del Regolamento.* L'esenzione di cui nel presente articolo per le Opere pie che non hanno un reddito eccedente le lire 300 non è applicabile al caso di differenti istituzioni di uno stesso fondatore, assoggettate alla stessa amministrazione e tutte a beneficio dello stesso Comune, se in complesso tali istituzioni superano il reddito di lire 300, benchè poi non lo raggiungano pure isolatamente.

Così richiede la retta interpretazione del disposto di Regolamento, il quale non può riferirsi che a quelle istituzioni per cui sarebbe l'osservanza di tutte le formalità un onere eccessivamente oneroso. *Relazione al Consiglio di Stato* 27 *novembre* 1861, *e parere conforme.*

— *Se e come possano concedersi agevolezze agli amministratori unici.* Si è fatta questione se e quali agevolezze si potessero accordare nel caso di Opere pie amministrate da una sola persona per non complicare l'azione amministrativa. A questo riguardo giova distinguere tra le Opere pie i cui redditi provengono alle medesime da altre Opere pie, e quelle i cui proventi sono riscossi da privati o da altre fonti.

In ordine alle prime si possono dispensare gli amministratori dal compilare i ruoli di esazione e dalla tenuta dei registri giornali e delle quitanze, come pure dalla spedizione di appositi mandati di scarico a favore di loro medesimi per le somme distribuite ai poveri, mentre colla presentazione dei bilanci e dei conti delle Opere pie dalle quali vengono suppeditati siffatti proventi e col resoconto della gestione di tali unici amministratori, rimane abbastanza giustificato l'adempimento dei lasciti elargiti a simile benefico scopo dalla carità dei loro fondatori.

Quando invece delle altre Opere pie si tratti, ove i loro redditi sieno inferiori a lire 300, possono gli amministratori valersi delle agevolezze di cui nel presente articolo, diversamente è necessario osservare le norme comuni, non essendovi motivo sufficiente per derogarvi. *Dispaccio* 29 *ottobre* 1858 *del Ministero Interni all'Intend. gen. di Torino.*

Art. 193.

Le agevolezze di cui all'articolo precedente sono pure applicabili agli Asili infantili, alle Scuole gratuite per l'istruzione dei poveri o per il loro avviamento alle arti e mestieri, ed agli altri simili stabilimenti, quando non abbiano redditi proprii e fissi, con cui possano far fronte ad un terzo almeno delle proprie spese ordinarie.

— Quando un'Opera pia non abbia alcuno dei caratteri che la rendano analoga agli Asili d'infanzia ed alle Scuole gratuite pei poveri, non è applicabile la disposizione dell'art. 193, malgrado che

non possegga redditi proprii e fissi con cui possa far fronte ad un terzo almeno delle proprie spese ordinarie. Le Opere pie che non rivestono tali caratteri sono comprese nella disposizione dell'art. 192, onde ne segue che possono godere delle agevolezze stabilite quando le loro entrate ordinarie non eccedano le L. 300, altrimenti sono soggette alle norme comuni. *Dispaccio 20 aprile 1861 al Gover. di Genova.*

— *Valore da attribuirsi alla locuzione* **terzo delle rendite.** Lo spirito dell'eccezione di cui all'articolo in esame è, che non debbano applicarsi le norme ordinarie se non a quegli Istituti che, essendo sorti in dipendenza di oblazioni e sottoscrizioni temporanee le quali potrebbero essere quando che sia rivocate, ovvero dotati di rendite fisse, non presentano ancora sufficienti guarentigie di validità. In questo caso è necessaria l'eccezione, dovendo l'autorità tutrice intervenire soltanto quando vi ha un patrimonio costituito da tutelare, ed è anche giusta onde non inceppare l'azione di quelle amministrazioni o privati individui che sostengono quegli Istituti in parte colle proprie forze e col mezzo del credito personale che godono nella pubblica opinione. Ma sarebbe oltrepassare i fini della eccezione, qualora la si volesse estendere al caso in cui un Istituto tra quelli contemplati dall'articolo, avesse bensì una rendita di rilievo, e tale che basta ad assicurarne l'avvenire, ma questa non raggiunga il terzo di cui si tratta, unicamente per la grande estensione data alla beneficenza. Di leggieri infatti si scorge che le Amministrazioni aumentando progressivamente, ed a misura dell'aumento dei fondi la beneficenza, troverebbero sempre il mezzo di sottrarsi alla influenza dell'autorità tutrice delle Opere pie, e di rendere illusoria l'applicazione della legge. *Dispaccio 19 marzo 1861 del Ministero Interni all' Intendente generale di Piacenza.*

Art. 194.

I Comitati di soccorso e le altre Istituzioni di beneficenza, non aventi un'esistenza assicurata, e di cui nell'articolo 2 della Legge, sono soltanto sottoposti alla sorveglianza del Governo per il mantenimento del rispetto alle leggi, e per ovviare agli abusi della confidenza pubblica.

— *Distinzione tra le Società semplici e i Corpi morali.* Un' associazione può essere autorizzata a costituirsi nei suoi rapporti coll'Autorità politica per la sorveglianza e dipendenza voluta dalle Leggi, senzachè quest'autorizzazione implichi la sua erezione in Corpo morale. La distinzione tra le semplici Società aventi una esistenza precaria e transitoria, ed i Corpi morali aventi un carattere giuridico e perpetuo è conforme ai principii più comuni del diritto pubblico. Fu per togliere ogni equivoco che venne adottata la disposizione del presente articolo che implicitamente consiglia il Governo ad astenersi dal provvedere con atti formali alla ricognizione chiesta di tali associazioni aventi carattere transitorio e precario, riservandoli ai soli casi che si tratti della loro erezione in Corpi morali. *Parere del Consiglio di Stato 7 marzo 1862 adottato dal Ministero.*

— Vedi i commenti all'art. 2 della Legge.

Art. 195.

Le Opere pie sono soggette, a termini dell'articolo 79 della Legge 23 ottobre 1859, alla sorveglianza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Questa sorveglianza non conferisce ai Membri dei Consigli comunali il diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio degli Istituti suddetti, o di intervenire alle adunanze delle loro amministrazioni.

Però il Sindaco od altro Delegato dal Consiglio comunale avranno libero accesso negli Istituti medesimi e potranno prendere visione degli atti e contratti e registri delle Amministrazioni, senza trasportarli fuori dall'uffizio, e senza che mai possano turbare le regole dell'interna disciplina.

— *Sorveglianza del Consiglio comunale.* L'art. 79 della Legge 23 ottobre 1859 sull'ordinamento comunale e provinciale è così concepito:

« Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue

frazioni, alle quali siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

« Gli stessi Stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti. »

— L'art. 195 in cui viene dichiarato il modo da tenersi dai Consigli comunali per l'esercizio delle incombenze loro affidate dall'art. 79 della Legge 23 ottobre 1859, dicendo nel 2° alinea *che il Sindaco od altro Delegato dal Consiglio comunale* compirà all'ufficio di vigilanza ivi menzionato, dimostra apertamente che non è per nulla limitato alla persona del Sindaco l'incarico suddetto, e che anzi può essere demandato ad altro Delegato. Conforme all'art. 195 era l'art. 10 del Regolamento 21 dicembre 1850; e sotto l'impero di questo, fu pure deciso che la sorveglianza sulle Opere pie potesse esercitarsi tanto dai Consigli comunali in corpo quanto da' suoi deputati speciali ed in qualunque numero. Ed anzi, in seguito a parere del Consiglio di Stato fu dichiarato che il Sindaco, membro nato in allora delle Congregazioni di carità, qualora ricevesse stipendio da questa, dovesse essere rappresentato dal vice-Sindaco in tale qualità.

Da quanto sovra si può con fondamento dedurre che le due qualità di Sindaco e di Tesoriere di Opere pie possono concorrere nella stessa persona osservato il temperamento additato dall' art. 195 del Regolamento 18 agosto 1860, cioè delegando ad altri le incombenze demandate al Consiglio comunale dalla Legge 23 ottobre 1859. *Disp. 13 marzo* 1862 *del Ministero Int. al Prefetto di Cuneo.*

— Il diritto di sorveglianza accordato al Consiglio comunale non costituisce una partecipazione diretta nell' Amministrazione delle Opere pie; deve ravvisarsi soltanto quale controllo stabilito dalla Legge perchè i Municipii possano chiamare l' attenzione degli Amministratori delle stesse Opere pie e delle Autorità governative sugli abusi esistenti e sui miglioramenti che si potrebbero introdurre. Agli Amministratori di quelle Opere dovrà riescire grata anzi che no quella verificazione che renderà più palesi le loro fatiche e la loro equità, nel mentre che renderà loro più facile, coi suggerimenti e le osservazioni del Consiglio comunale di maggiormente accrescere i benefizi dell'Opera. *Riv.*, 1857, *pag.* 56.

Art. 196.

Le Congregazioni di carità ed i Consigli comunali indagheranno se nel loro Comune si trovino lasciti o beni destinati a sussidio dei poveri, e stornati per abuso o qualsiasi altro motivo dalla loro caritativa destinazione.

— *Confrarie di S. Spirito.* È eziandio dovere dei Consigli comunali e delle Congregazioni di Carità di ricercare più particolarmente se ancora esista taluna di quelle Confrarie conosciute volgarmente sotto il titolo di Santo Spirito od altre cotali il cui fine fosse in origine il beneficio particolare dei poveri, ma le loro rendite siansi nel progresso del tempo ad altri usi divertite per opera degli amministratori o per altra causa.

Tali Confrarie non sono però da confondersi colle fondazioni di amministrazioni meramente private le quali sono estranee agli Istituti di pubblica beneficenza, e sottoposte soltanto alla sorveglianza del Governo per il mantenimento del rispetto alle leggi, e per ovviare agli abusi della confidenza pubblica.

— *Istituzioni originate da riti religiosi.* Occorre di riscontrare in certi Comuni Istituzioni le quali hanno da tempi remotissimi per iscopo di provvedere a distribuzioni in danaro od in natura agli abitanti in generale del Comune, nella ricorrenza di certe solennità, come della Pasqua o della Pentecoste. Queste Istituzioni, anzichè di beneficenza, sono Istituzioni *sui generis*, originate da riti religiosi nei tempi in cui ferveva lo zelo dei fedeli.

Quando le distribuzioni di queste elemosine fossero regolate dalle Congregazioni di Carità, e ristrette alla sola classe meno agiata, il beneficio sarebbe molto più sensibile che non, lasciando profittino le distribuzioni alla generalità degli abitanti del Comune. Ma perchè il Governo possa prescrivere una simile limitazione è necessario che intervenga il consenso dell'Amministrazione comunale, quale rappresentante l'interesse di tutti coloro che hanno diritto di partecipare ai vantaggi dell'Opera. *Pareri del Consiglio di Stato* 14 *maggio* 1859, 10 *febbraio e* 11 *agosto* 1860 *adottati dal Ministero.*

— *Opere pie di origine e scopo incerti.* Quanto si trattò di queste Opere pie, fu riconosciuto che possa il Governo dare ai loro proventi una destinazione diversa da quella tenuta anteriormente. Così fu

permesso al Comune di . . . . giusta proposta della Deputazione provinciale di erogare nello stabilimento di un Asilo infantile i redditi di un'Opera di beneficenza, della quale si ignoravano lo scopo e l'origine. *Parere del Consiglio di Stato* 30 *novembre* 1861 *adottato dal Ministero.*

Art. 197.

Riconoscendosi l'esistenza di lasciti o beni sovraccennati, ne informeranno prontamente l'Intendente del Circondario, procurandogli le più esatte notizie sulla loro entità e destinazione.

— Vedi i commenti all'articolo precedente.

Art. 198.

I Notai e gli altri pubblici Uffiziali, che per ragione del loro uffizio vengano a conoscere l'esistenza di qualche disposizione per atto tra vivi, o di ultima volontà a pro di Opere pie, ne trasmetteranno la notizia nei modi prescritti dai regolamenti loro propri agli uffizi da cui dipendono, od in difetto ne informeranno le Amministrazioni e gli esecutori testamentari in detti atti contemplati, od in loro mancanza il Sindaco del Comune cui riguarda.

Art. 199.

Gli Istituti pii, e specialmente quelli destinati pel ricovero dei poveri sani od ammalati, che non siano ancora governati da uno speciale regolamento d'amministrazione interna, dovranno compilarlo analogamente alla loro istituzione ed alle tavole di fondazione, e rassegnarlo entro il termine di un anno alla approvazione Sovrana.

Si consultino le istruzioni per la compilazione dei Regolamenti organici e di amministrazione interna, cogli schemi relativi contenuti nella parte seconda.

Art. 200.

Un'apposita istruzione del Ministro dell' Interno prescriverà le norme speciali ed i moduli da adottarsi per la contabilità delle Opere pie.

Torino, il 18 agosto 1860.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell' Interno
FARINI.

Sarebbe desiderabile che questa Istruzione già si fosse diramata alle Opere pie che la reclamano come un vero bisogno, per dare un regolare indirizzo alla loro contabilità: ove però si consideri che la Legge 20 novembre 1859 col relativo suo Regolamento sarà con modificazioni non essenziali estesa anche alle altre Provincie italiane che trovansi tuttora regolate da speciale legislazione, e sarà il caso in allora di formolare una istruzione la quale, tenendo conto dei varii sistemi di contabilità finora vigenti, possa a tutte le Opere pie agevolmente applicarsi, il ritardo frapposto dal Ministero ben può dirsi giustificato. Per provvedere tuttavia alle attuali esigenze vennero colla circolare 10 maggio 1862 autorizzati i Prefetti a diramare alle pie Amministrazioni quelle istruzioni e moduli per la contabilità che meglio crederanno opportuni tenuti per base i sistemi ancora vigenti nelle varie provincie e le disposizioni del Regolamento 18 agosto 1860.

APPENDICE

Pubblichiamo in appendice le decisioni che emanarono o vennero in nostra cognizione mentre il Commentario era in corso di stampa.

Legge 20 novembre 1859.

—

Art. 16.

— *Offerte negli incanti.* Essendo stabilito dal Regolamento 7 novembre 1860 sull'appalto delle opere dello Stato che per difetto di due concorrenti debba l'incanto dopo il trascorso di un'ora dichiararsi deserto, e che in mancanza di oblatori al secondo incanto si possa accettare una privata offerta, l'accettazione che siasi fatta di un'offerta nel primo incanto al quale non sia intervenuto il numero prescritto dei concorrenti, è affatto illegale e rende nullo l'incanto seguito. Conseguentemente l' oblatore ha diritto di ottenere la restituzione del fatto deposito e di rimanere sciolto ed immune da ogni vincolo e spesa che debbe ricadere ad esclusivo carico del Segretario. *Parere del Consiglio di Stato 18 aprile 1862 adottato dal Ministero.*

— *Competenza della Deputazione provinciale nello esame delle quistioni relative agli incanti.* Essendo la Deputazione provinciale chiamata dalla legge ad approvare il contratto di vendita, è pure in dovere di esaminare le questioni relative agli incanti e di ricusare la sua approvazione quando questi siano irregolari. Nè deve la Deputazione provinciale nell'esercizio di questa sua competenza tutoria ed in forma amministrativa essere arrestata dal riflesso che il risolvere le quistioni di merito che si possono presentare sia di competenza dei Tribunali, in quantochè ove questo principio fosse ammesso, l'Amministrazione sarebbe continuamente paralizzata nei suoi atti con grave danno del servizio pubblico, il

quale deve procedere senza che vengano perciò lesi i diritti dei privati, massime che nelle contestazioni relative alla validità di incanti, di offerte, di deliberamenti si tratta di diritti alla proprietà relativi su cui non può mai l'Amministrazione statuire, attesa l'esclusiva competenza riservata dalle leggi ai Tribunali ordinarii. *Parere del Consiglio di Stato sovracitato.*

Art. 19.

— *Permute di stabili.* È massima costantemente seguita dal Ministero di promuovere l'autorizzazione Sovrana in senso della legge 5 giugno 1850 per le permute di stabili comunque il fondo ricevuto in concambio non superi in valore quello che è dato dall'Opera pia, e ciò per le seguenti considerazioni:

1. Perchè il dispensare siffatte permute dalla guarentigia della sanzione sovrana potrebbe facilmente condurre a frodi ed a raggiri contrarii affatto ai fini che si propone la legge 5 giugno 1850.

2. Perchè nel progresso del tempo e quando fossero scomparse la traccie della permuta, potrebbe impugnarsi a danno dell'Opera pia la validità del fatto acquisto.

Art. 22.

— *Ricorsi dei privati contro le decisioni dell'Autorità amministrativa e delle Deputazioni provinciali.* A maggiore schiarimento delle massime già svolte, giova ritenere che allora solo sono ammessibili i ricorsi dei privati contro le decisioni dell'Autorità amministrativa, e quindi contro quelle delle Deputazioni provinciali, quando queste decisioni siano direttamente contrarie ai diritti dei ricorrenti. Un progetto respinto, come sarebbe quello presentato da un individuo per la somministranza di medicinali non radica nessun interesse coll'Opera pia, nè alcun diritto verso la medesima che sia stato disconosciuto dalla Deputazione provinciale contro la cui decisione siasi interposto ricorso. *Parere del Consiglio di Stato* 26 *marzo* 1862 *adottato dal Ministero.*

Art. 24.

Il Parere del Consiglio di Stato riguardo all'applicazione di questa disposizione nella parte che prescrive l'approvazione sovrana per i bilanci e conti delle Opere pie sussidiate dallo Stato fu adottato con Circolare 21 aprile 1862 che riporta per intiero i considerandi del detto parere.

Regolamento 18 agosto 1860.

Art. 1.

— *Casse di Risparmio e Monti di pietà.* Con Decreto Reale 26 gennaio 1862 erasi stabilito che le Casse di Risparmio, i Monti frumentarii e di Pietà che fino allora erano rimasti nella dipendenza del Ministero dell'Interno passassero sotto quella del Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio. Scopo di questa sovrana disposizione quello era di aprir la via ad una riforma voluta dal progresso dei tempi, di predisporre cioè nuovi ordinamenti i quali meglio si adattassero che non le discipline vigenti sulle Opere pie alla natura di tali Istituzioni in quanto si assimilano agli Istituti di credito. Tali però non erano gli intendimenti del Governo di innovare il sistema che erasi osservato in passato riguardo alle Casse di Risparmio mantenute da Opere pie, od esercite a precipuo fine di beneficenza, e riguardo ai Monti di Pietà o pignorazione non congiunti a Monti frumentarii od intesi principalmente allo scopo di sovvenire piamente all'indigenza. Ond'è che a togliere ogni dubbio nell'applicazione emanava un nuovo Decreto Reale in data 21 aprile 1862 che riportiamo in calce di pagina.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Veduti i Nostri decreti delli 5 luglio 1860 (N. 4192) e 18 agosto 1860 (N. 4249) e 26 gennaio ultimo scaduto (N. 4491).

Considerate le Leggi e consuetudini che determinano la dipendenza delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà nelle diverse provincie del Regno;

Nel proposito di rendere una ed uniforme la dipendenza di consimili Istituti, e di chiarire nel tempo stesso gli intendimenti del predetto Nostro Decreto 26 gennaio p. p.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Casse di Risparmio mantenute da Opere pie, od esercite a precipuo fine di beneficenza, come pure i Monti di pietà o pignorazione non congiunti a Monti frumentarii, od intesi principalmente allo scopo di sovvenire piamente all'indigenza, in qualsiasi provincia del Regno le une e gli altri esistano, dipenderanno d'ora in poi dal Ministero dell'Interno, conservata per le Casse di Risparmio e i Monti d'indole diversa la loro dipendenza dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE.

RATTAZZI
PEPOLI

— In conseguenza di questo Sovrano Decreto, crediamo conveniente di riportare in calce di pagina le norme speciali che già

Norme speciali per la contabilità dei Monti di pietà, dei Monti granatici e delle Casse di risparmio.

Art. 466. I Monti di pietà, i Monti granatici o frumentarii e le Casse di risparmio hanno due specie distinte di contabilità: l'una relativa alle loro entrate e spese tanto ordinarie che straordinarie derivanti dal proprio patrimonio e dall'adempimento degli oneri ed obblighi accessorii che sonovi annessi; l'altra dipendente essenzialmente dalla natura dell'Istituto, ossia della beneficenza che è principalmente chiamato ad esercitare, e versa esclusivamente sul fondo o capitale girante.

Art. 467. La prima va onninamente soggetta alle regole generali stabilite dalla presente istruzione (*Legge* 20 *novembre* 1859 *e Reg.* 18 *agosto* 1860).

Art. 468. Per la seconda, abbenchè ognuno dei suddetti stabilimenti abbia dei regolamenti speciali, vengono fissate alcune norme generali che valgano a far conoscere l'entità delle loro operazioni ed il movimento del loro fondo girante.

Art. 469. Per il bilancio annuo dei Monti di pietà, dei Monti granatici e delle Casse di risparmio si farà uso dello stesso modulo n.° 6, (*modulo che era unito al Regolamento* 21 *dicembre* 1850 *e che converrà modificare in senso di quanto si è accennato nei commenti dell'art.* 48 *del Regolamento* 18 *agosto* 1860) aggiungendovi solo nel frontispizio l'indicazione del fondo girante senza comprenderlo fra le entrate, giacchè esso non costituisce una rendita, ma bensì una parte del patrimonio rappresentato o dal danaro o dalle masserizie ricevute in deposito.

Art. 470. Fra le entrate ordinarie del bilancio, oltre alle rendite patrimoniali, debbonsi descrivere a calcolo (per riportarli a suo tempo nel conto in somma realizzata) i seguenti prodotti, i quali hanno essenzialmente origine dal movimento del fondo girante, cioè:

Al capo 6 (*categoria* 7 *del modulo tracciato nei commenti dell'art.* 48 *succitati*):

1. Gli interessi dei pegni riscattati, rinnovati o venduti.
2. Quelli dei capitali della Cassa di risparmio mutuati a particolari o corpi.
3. L'aggio che si riscuote sui prestiti o comodati di cereali che si fanno dai Monti granatici.

Ed al capo 10 (*categoria* 11):

1. Il prodotto delle bollette di pegno.
2. Il rimborso delle spese d'incanto per la vendita dei pegni.
3. Il maggior prezzo ricavato dalla vendita dei pegni a fronte dei prestiti fatti sopra di essi e spese accessorie.
4. Il prezzo dei libretti rilasciati dalle Casse di risparmio ai depositanti.
5. I dritti di polizza pei comodati di cereali, e simili altri prodotti ordinarii eventuali.

furono nelle antiche Provincie del Regno esperimentate per la formazione dei bilanci e conti delle Casse di Risparmio e dei Monti

---

Art. 471. Si inscriveranno medesimamente fra le spese ordinarie del bilancio, oltre a quelle patrimoniali e di amministrazione:

Al capo 3 (*categoria* 3 *del modulo del passivo del bilancio tracciato nei commenti dell'art.* 50 *del Regolamento* 18 *agosto* 1860):

1. Gli interessi dei capitali temporariamente od a more fisse mutuati al Monte in aumento del suo fondo girante.
2. Gli interessi da corrispondersi ai depositanti per i fondi versati nella Cassa di risparmio.

Ed ai capo 16 (*categoria* 16):

1. La tangente dovuta agli impiegati del Monte od altri per spese d'incanti per la vendita dei pegni.
2. Il rimborso spettante ai pignoranti del maggior prodotto ottenuto nella vendita dei loro pegni a fronte dei mutui loro fatti e degli interessi e spese dovute.
3. Le spese di conservazione delle derrate costituenti il fondo girante dei Monti frumentarii; le spese di trasporto e vendita dei cereali provenienti dai comodati fatti dagli stessi istituti; e simili altre passività di eguale provenienza.

Art. 472. Nelle spese straordinarie poi si possono anche comprendere i fondi che, dedotte tutte le altre spese bilanciate dalle entrate presunte e lasciato ancora un fondo di riserva pei bisogni impreveduti, risultassero disponibili per l'aumento del fondo girante.

Art. 473. L'entrata e l'uscita dei capitali giranti, per la specialità e per la frequenza dei loro movimenti, non faranno punto parte nè del bilancio nè del conto, e basterà che oltre al registro apposito a tenersi da ogni amministrazione se ne comprendano poi i risultati sommarii nel prospetto generale di cui all'articolo seguente, come si è cogli esempii indicato nel modulo.

Art. 474. Lo stesso sarà praticato per il conto, e come corredo e complemento del medesimo verrà aggiunto un prospetto generale delle operazioni fatte dall'Istituto, e del movimento del suo fondo girante, e dei pegni ricevuti a cautela dei mutui e delle altre entrate e spese patrimoniali inerenti al suo scopo, secondo il modulo n.° 32 (*inserto nel detto Regolamento* 21 *dicembre* 1850).

Art. 475. Questo modulo è compilato ad uso principalmente dei Monti di pietà con Cassa di risparmio annessa, le cui operazioni sono in questa parte più numerose e complicate. Ommettendo però in esso le indicazioni estranee alle Casse di risparmio isolate ed ai Monti granatici, e sostituendo ai valori che rappresentano i pegni depositati nei magazzini dei Monti di pietà, il montare delle polizze ritenute dai Monti granatici pei prestiti e comodati di cereali che fanno ai privati, può lo stesso modulo servire ugualmente e per le Casse di risparmio isolate e pei Monti granatici.

Art. 476. Nella prima facciata si fa la dimostrazione tanto del movimento

di Pietà, le quali sono contenute nell'art. 466 e seguenti del Regolamento 21 dicembre 1850.

---

dei pegni in numero e valore, quanto dei capitali affetti al Monte ed alla Cassa di risparmio durante un anno naturale, cioè dal primo gennaio al 31 dicembre inclusivo.

Art. 477. Nella facciata seconda e terza si fa la descrizione generale per sommi capi dei varii rami di attivo e passivo, derivante all'Opera pia per l'esercizio della propria istituzione, comprensivamente ai movimenti dei capitali tutti ed alle entrate e spese patrimoniali o dipendenti dal suddetto esercizio; e se ne opera quindi la ricapitolazione nella foggia tracciata dal modulo, in guisa che venga a risultare il montare del capitale girante e gli elementi da cui trovasi rappresentato al momento della resa del conto.

Art. 478. I dati della dimostrazione che si fa nella prima facciata di questo prospetto, e che si ripetono ugualmente nella 2ª e 3ª facciata di esso, si desumono dai registri di amministrazione tenuti a norma del regolamento speciale dell'istituto.

Art. 479. Nulla però resta innovato riguardo al chiudimento dell'esercizio finanziero al 31 marzo dell'anno successivo per cui si rende il conto, per ciò che spetta all'appuramento delle riscossioni e dei pagamenti delle entrate e delle spese che costituiscono l'asse patrimoniale, e che vengono pure sommariamente comprese nella 2ª e 3ª facciata del suddetto prospetto.

Art. 480. La dimostrazione dovrà essere sottoscritta tanto dal tesoriere e dal montista o depositario, quanto dai magazzinieri, estimatori od altri agenti risponsali dell'Istituto, e certificata dall'amministrazione.

Ogni esemplare del conto sia originale che per copia deve essere accompagnata da questa dimostrazione.

Art. 481. Non solo al termine di ogni anno si procederà ad un'esatta ricognizione ed all'inventario di tutti i pegni rimasti nel magazzino, ma nella sera di ogni giorno di esercizio si farà constare del risultato totale delle operazioni sì d'impegno che di disimpegno, e così delle variazioni che hanno subito nel corso della giornata i pegni e la cassa, tanto in quantità che in valore.

Art. 482. Ogni riassunto giornaliero, mod. n.° 33 (*che trovasi pure unito al detto Regolamento* 21 *dicembre* 1850) è sottoscritto dal membro dell'amministrazione che ha assistito alle operazioni della giornata, dal tesoriere, e dal montista o depositario che vi hanno preso parte, e dal segretario, per cura del quale sarà custodito in apposito registro.

Art. 483. Occorrendo verificazioni di cassa del tesoriere si avrà ricorso a questi periodici verbali per mezzo dei quali unicamente, senza rinnovare ad ogni volta la ricognizione generale dei pegni, si potrà accertare che il valore di questi unito al fondo materiale di cassa corrisponda al capitale girante.

Art. 484. I Monti di pietà ed i Monti granatici, cui per circostanze straordinarie non bastasse il loro capitale girante per sovvenire alle domande degli accorrenti, potranno ricevere tanto a titolo di semplice deposito che di mutuo

Art. 51.

Alcune Opere pie di Torino credendosi lese dalle determinazioni emanate dal Governo pel riparto della spesa degli stipendii degli impiegati governativi sovra base diversa da quella seguita sotto il Regolamento 21 dicembre 1850 hanno mosso lite davanti il Consiglio di Prefettura, il quale però con sentenza 30 aprile 1862 ha dichiarato « Legale e regolare la base propugnata dall'Amministrazione delle Finanze pel concorso delle Opere pie nella spesa di cui in atti, ed assolta conseguentemente la medesima dalle attrici domande colle spese. »

Art. 56.

— *Cura degli infermi esteri.* Riferiamo in aggiunta ai commenti già svolti la Circolare 6 maggio 1861 diramata alle Autorità governative provinciali intorno alla reciprocanza di cura degli infermi tra l'Austria ed il Regno Italiano, esprimendo il voto che uguali principii siano applicati anche riguardo agli altri Stati.

» A tenore delle intelligenze precorse, il Governo Imperiale Austriaco ha dato le disposizioni necessarie ai funzionarii dell'Impero perchè gli individui appartenenti al nostro Regno i quali vengono colpiti da alienazione mentale o da altra malattia nel territorio Austriaco, e che abbiano quindi bisogno di assistenza, siano ricevuti negli Ospedali Austriaci e curati al pari degli indigeni sino al momento in cui possano rientrare nel loro paese con sicurezza della loro salute e di quella degli altri, senzachè il Governo Italiano od il Comune di origine degli individui in tal modo assistiti siano tenuti a retribuire cosa alcuna per le spese di cura e

---

temporario i fondi che venissero loro somministrati da altri pii Istituti o da privati, uniformandosi a tale riguardo agli articoli 500 e 503 del presente (*articoli* 96 *e* 178 *del Regolamento* 18 *agosto* 1860).

Art. 485. I tesorieri si daranno caricamento delle entrate e riceveranno scaricamento delle spese di cui agli articoli 470, 471 e 472, nel modo prescritto pei redditi e le passività degli altri Istituti.

Art. 486. Gli attuali regolamenti speciali dei Monti granatici o frumentarii rimangono per intanto in vigore; ma le amministrazioni dei medesimi sono tenute a riformarli in analogia alla presente istruzione ed alle nuove condizioni dei luoghi e dei tempi, ed a presentare il progetto entro sei mesi alla superiore approvazione pel canale dei rispettivi uffizi d'Intendenza.

di trattamento, ogni qualvolta sia constatato, col mezzo di documenti o di dichiarazioni ufficiali, che essi medesimi o le persone tenute a prestare loro gli alimenti, siano sprovvisti dei mezzi di soddisfare alle spese cagionate agli Ospizi.

» Per reciprocità il Governo di S. M. ha preso impegno alla sua volta di disporre che i sudditi Austriaci colpiti da alienazione mentale o da altra malattia mentre si trovano sul territorio del Regno, vengano accolti e curati negli Ospitali Italiani come i nazionali, fino a che non siano in stato di far ritorno al loro paese senza pericolo di loro stessi e degli altri; e che non sia reclamata cosa alcuna dal Governo Austriaco o dal Comune di origine per l'assistenza prestata a tali individui, quando risulti dai documenti o dalle informazioni ufficiali che essi od i parenti obbligati a mantenerli difettino dei mezzi di pagare le spese fatte in causa loro dagli Ospizi in cui furono accolti.

» Si è poi dichiarato da una parte e dall'altra, doversi ritenere che l'efficacia di tali disposizioni abbia ad avere principio a datare retroattivamente dal 1 gennaio 1861 in avanti.

» Lo scrivente si affretta a partecipare ai signori Governatori Intendenti Generali e Prefetti le anzidette dichiarazioni fatte nell'interesse umanitario dei cittadini d'entrambi gli Stati, perchè ne siano tosto informate le Amministrazioni di tutti gli Istituti in cui si accolgono mentecatti od ammalati qualsiansi, e ne abbiano altresì notizia le Autorità comunali e gli Uffici di pubblica sicurezza per la esatta osservanza degli impegni assunti.

« *Pel Ministro*
G. Borromeo. »

Art. 68.

— ***Privilegii fiscali.*** In pendenza del giudizio che compete ai Tribunali del contenzioso-amministrativo sopra controversie insorte tra il Corpo morale ed il privato, deve rimanere sospesa l'esecuzione privilegiata fiscale. *Parere* 21 *dicembre* 1861 ***del Consiglio di Stato adottato dal Ministero (Giornale, La Legge,*** 1861, ***pagina* 114*).***

Disposizioni transitorie

La legge 9 ottobre 1861 ha fatto facoltà al Governo del Re di « delegare a tutti indistintamente i Capi di Provincia attribu- « zioni che per legge sono proprie del Ministro dell' Interno, « e per le quali non è richiesto Decreto Reale. »

In conseguenza di questa Legge emanò il R. Decreto dello stesso giorno che ha dato relativamente al ramo della beneficenza le seguenti norme.

» Art. 4. In quelle Provincie ove non sono pubblicate le Leggi comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 e sulle Opere pie del 20 novembre stesso anno, le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, che per le leggi vigenti debbono essere approvate dal Ministero dell'Interno, saranno esecutorie sulla semplice approvazione del Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso della parte interessata al Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

» Art. 5. In queste medesime Provincie, per ciò che riguarda l'amministrazione delle Opere pie, saranno approvati dal Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso, come è detto nel precedente articolo,

» 1° i bilanci;

» 2° i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

» 3° l'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

» 4° gli atti che interessano il patrimonio;

» 5° i contratti di appalti e forniture che si stipulano per conto di Istituti di beneficenza.

» Art. 6. In queste medesime Provincie il Prefetto nominerà

» 1° il Personale di tutti gli Istituti di beneficenza (eccettuati i Rettori o Commissarii od altri Direttori), i Segretarii ed i Cassieri; ed approverà queste nomine quando siano devolute alle Autorità locali;

» 2° il Direttore ed il personale degli Stabilimenti termali che dipendono dal Ministero dell'Interno.

» Art. 7. Per le Provincie Napoletane e Siciliane, ove non fu pubblicata la Legge sulle Opere pie del 20 novembre 1859, i Mem-

bri dei Consigli degli Ospizi continueranno ad essere nominati a norma delle leggi ora in vigore.

» I Membri delle Commissioni comunali di beneficenza e delle Amministrazioni locali dei singoli Istituti saranno nominati dai Consigli degli Ospizi a norma della legge, senza bisogno di altra superiore approvazione. Ne sarà data soltanto conoscenza al Ministro dell'Interno nei modi e nei tempi che dal medesimo saranno indicati.

» Sono eccettuati gl'Istituti di beneficenza che fin qui dipendevano direttamente dal Ministero dell'Interno, gli amministratori dei quali continueranno ad essere nominati come per lo passato.

» Art. 8. I Consigli degli Ospizi presieduti dal Prefetto, oltre le loro attribuzioni attuali, avranno pure le seguenti:

» 1° approveranno i bilanci di tutte le Amministrazioni di Opere pie sottoposte alla loro direzione;

» 2° approveranno i contratti di acquisto e di alienazione di immobili, l'accettazione di legati o donazioni, ed in generale tutte le deliberazioni che interessano le Opere pie sottoposte alla loro direzione.

» Art. 9. Contro le deliberazioni dei Consigli degli Ospizi menzionati nell'articolo precedente, tanto per parte dell'Istituto pio interessato quanto per parte del Prefetto sarà aperto ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato.

» Art. 10. I bilanci particolari dei Consiglio degli Ospizi continueranno ad essere approvati e resi esecutorii dal Ministro dell'Interno.

» Art. 11. La collazione dei posti gratuiti negli Istituti di beneficenza spetterà in ogni Provincia agli Amministratori locali dei detti Istituti. »

— L'applicazione di questo Decreto Reale in confronto della legge portante la data dello stesso giorno avendo dato luogo a dubbii, vennero essi risolti colla Circolare 13 marzo 1862 diramata ai Prefetti delle Provincie Toscane, Napoletane, e Siciliane, che qui si riporta testualmente.

» Col Reale Decreto 9 ottobre 1861 venne ordinato che nelle Provincie, ove non fu pubblicata la legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie, fosse deferita alle Autorità locali l'approvazione di alcuni atti amministrativi indicati nel Decreto medesimo, salvo il ricorso al Re.

» Essendo indispensabile di applicare questo Decreto in correlazione ai principii che furono stabiliti nella legge dello stesso giorno, dove si ordinò all' art. 4 che potessero essere delegate a tutti indistintamente i Capi di Provincia attribuzioni che per legge erano proprie del Ministro dell' Interno e per le quali non fosse richiesto Decreto Reale, necessariamente consegue che le disposizioni sovra citate debbano a quegli atti solo delle pie Amministrazioni riferirsi ed applicarsi, per i quali non sia richiesto, a termini delle leggi tuttora vigenti, un provvedimento dell'Autorità Sovrana.

» Posto questo principio dipendente dalle regole più ovvie del diritto pubblico e della sana interpretazione delle leggi, il sottoscritto si pregia di invitare i signori Prefetti delle Provincie nelle quali la legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie non si trova in vigore, a volere, occorrendo il caso loro siano sottoposti atti di pie Amministrazioni per i quali possa ritenersi, secondo le leggi non ancora abrogate, richiesta una provvidenza Sovrana, rassegnare al Ministero le pratiche relative debitamente istrutte e corredate anche dal particolare loro avviso affinchè siano definite.

» Gradirà il sottoscritto di avere dalla compiacenza dei signori Prefetti un cenno di ricevuta della presente.

« *Per il Ministro*
CAPRIOLO. »

FINE DELLA PARTE PRIMA.

INDICE

Della Parte Prima.

Regolamento 18 agosto 1860.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

Del regime economico e della contabilità delle Opere pie.

TITOLO IV.

Della tutela delle Opere pie.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

PARTE SECONDA

Avvertenze Generali — Istruzioni per la compilazione dei Regolamenti organici e di amministrazione interna — Specialità dei varii Istituti e schemi di Regolamento relativi — Servizio dei maniaci e dei bagni d'Acqui — Formolarii degli atti d'incanto.

AVVERTENZE GENERALI

Il Regolamento generale sulle Opere pie prescrive che le Amministrazioni degli Istituti di beneficenza e di quelli in ispecie destinati al ricovero dei poveri in stato di sanità o di malattia, presentino all'approvazione sovrana i loro regolamenti organici e di amministrazione interna.

L'esperienza ha constatato l'utilità immensa di questi regolamenti speciali, o si consideri che le tavole di fondazione, il più delle volte confuse e disordinate, ricevono in essi la voluta interpretazione ed applicazione, o si ponga mente che rimane da essi pure limitato l'arbitrio delle Amministrazioni, le quali ove fossero completamente libere nell'esercizio del loro mandato di fiducia, potrebbero trascorrere, o per errore o per malizia, ad atti e deliberazioni meno consone alla volontà dei fondatori ed ai principii della buona amministrazione.

Non è però da dissimulare che quella disposizione generale è in alcuni luoghi trascurata, od almeno non apprezzata in ragione della sua importanza ed utilità pratica. Il che è da attribuire alle difficoltà che talvolta si incontrano nel tradurre in concetto legale ed ordinato le massime che deggiono dominare negli Istituti di beneficenza, onde potere raggiungere i fini che sono a loro prefissi.

Al fine di appianare la via ad una estesa applicazione del sistema regolamentare, ne parve prezzo dell'opera di tracciare in questa seconda parte alcune istruzioni sulla compilazione tanto dei regolamenti organici come dei regolamenti di amministrazione interna, e di tracciare dopo di esse varii schemi di regolamento relativi a ciascuna specie di istituto di beneficenza.

Viene anzitutto nell'ordine del lavoro un regolamento organico nel pretto senso della parola, essendovi solamente comprese quelle disposizioni che riflettono l'organamento dell'amministrazione ed i fini dell'istituto ad essa affidato.

Succede un progetto di regolamento per l'amministrazione interna di uno spedale infermi. E siccome gli stabilimenti sanitari sono quelli che più frequentemente sono fondati, perchè di una pratica utilità maggiormente sentita, così vennero in esse date le

più ampie istruzioni intorno a ciascun ramo di servizio, a segno che potranno le pie Amministrazioni trovare quanto potrà occorrere per un ordinamento interno, sia che si tratti di uno spedale di rilievo, sia che trattisi di uno spedale d'importanza soltanto mediocre.

Ed una ragione ancora esisteva per dare una certa estensione a tale progetto, in quanto che può somministrare la base per gli schemi di regolamento di altri istituti, stante i molti punti di contatto che hanno fra di loro tutti gli istituti di ricovero e di cura.

Allo schema relativo ad uno spedale tengono dietro altri schemi per ospizii di maternità e degli esposti, asili d'infanzia, orfanotrofii, case di ricovero e di lavoro, manicomii, istituti elemosinieri e dotali. In questi schemi non si è più rigorosamente sceverata la parte organica da quella di amministrazione interna, sia per non aumentare senza una ragione plausibile la mole del lavoro, come perchè è uso invalso nelle pie Amministrazioni e non contraddetto dalla legge, di non fare regolamenti nè puramente organici nè esclusivamente di amministrazione interna.

Del rimanente i due primi moduli sono sufficienti a caratterizzare l'indole e la diversità delle une e delle altre disposizioni.

Gioverà però che ritengano le Amministrazioni, esservi in quei progetti inserite le norme consone alla buona amministrazione ed ai principii economici quali sono dettati da valenti autori e specialmente dal Conte Pettiti nella sua opera *Saggio sul buon governo della Mendicità e degli Istituti di beneficenza*; ma essere legge costante che nei regolamenti a qualunque ramo di servizio si riferiscano, vuolsi avere per guida la volontà dei fondatori, che per l'ordine stesso delle cose e per prescrizione legislativa è da osservarsi costantemente, sino a che non contravviene alla legge, alla morale ed all'ordine pubblico.

Infine crediamo opportuno di inserire progetti di regolamento per casse di risparmio, monti di pietà, e società di mutuo soccorso, comechè queste ultime sieno istituzioni speciali, e non sia lontano il giorno in cui le casse di risparmio ed i monti di pietà saranno regolati secondo le discipline più liberali delle istituzioni di credito, stante il grande sviluppo che hanno preso in questi ultimi tempi, e di chiudere la seconda parte dell'opera colle disposizioni che regolano il servizio dei maniaci e dei bagni d'Acqui a favore della classe meno agiata, e coi moduli degli incanti.

TITOLO PRIMO

—

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI ORGANICI.

I regolamenti organici sono quelli che provveggono alla costituzione delle varie opere pie ed alla loro amministrazione.

Appartengono al regolamento organico le disposizioni relative al fine dell' opera pia, che debbe essere conforme alle tavole di fondazione ed al modo di conseguire questo fine — le norme che regolano le nomine e le rinnovazioni dei membri dell'amministrazione — la regolarità delle convocazioni e delle adunanze — i varii attributi dell' amministrazione e dei suoi membri individualmente — e la validità delle deliberazioni.

Quando si tratta di istituzioni che devono la loro origine a private associazioni, è d'uopo di bene stabilire nel regolamento organico con quali norme la società si costituisca, e così quale sia il contributo o quale il numero delle azioni che dà diritto di sedere in essa — la durata obbligatoria del contributo e delle azioni — come si debba soddisfare a queste obbligazioni — ed in che modo si estinguano.

Stabilite le norme per la costituzione della società, vengono quelle dirette a determinare il modo di esercizio della sua azione.

La società ha il diritto di vedere come si amministrino i suoi fondi, e quindi debbe avere la facoltà di deliberare, salva l' approvazione dell'autorità tutoria, il bilancio preventivo ed il conto tanto morale quanto finanziario dell'istituto. Spetta pure ad essa di proporre le modificazioni ed aggiunte ai regolamenti in vigore, e di adottare tutte le disposizioni di massima.

Siccome poi trattasi di provvedere a tutte le altre esigenze del servizio, e la società non può essere che raramente convocata, è d'uopo che essa sia permanentemente rappresentata da un consiglio d'amministrazione o di direzione, nella stessa guisa a un di presso che il consiglio comunale è rappresentato negli intervalli

delle sue tornate ed in tutti gli atti che non gli furono esplicitamente riservati, dalla giunta municipale.

Questo consiglio debb' essere l' emanazione della maggioranza assoluta dei votanti nella società, e composto di un presidente, di un vice-presidente e di quel numero di membri che sia in relazione coll'importanza dell'istituto.

Onde evitare dubbii ed equivoci, l'esperienza suggerisce come utile di determinare le attribuzioni del consiglio, quali sono di formare il bilancio preventivo ed il conto morale annuo dell' istituto, deliberare sul conto finanziario presentato dal tesoriere o cassiere, fare tutti gli atti relativi all'amministrazione patrimoniale, e provvedere alla esecuzione delle deliberazioni sociali.

I singoli membri del consiglio di direzione possono essere incaricati di esercitare per turno una ispezione sull'andamento dell'istituto, ovvero di sopraintendere ciascuno ad un ramo di servizio.

Dipende dalla specialità dell'istituto e dalle circostanze il lasciare esclusivamente riservata alla società la nomina degli impiegati, ovvero ripartirla tra la società ed il consiglio.

Ove poi si tratti di istituti i quali devono la loro origine a tavole di fondazione, ovvero hanno un'amministrazione altramente formata che da una società, il regolamento organico diventa più semplice.

In questo caso è da avvertire che le attribuzioni tutte, le quali negli istituti sociali sono ripartite fra l'assemblea de' soci ed il consiglio da essa delegato, vengono a concentrarsi nell' amministrazione particolare designata dalle tavole di fondazione o da speciali provvedimenti.

TITOLO SECONDO

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI DISCIPLINARI INTERNI.

Le norme di servizio disciplinare interno si riferiscono alle attribuzioni dei singoli Impiegati od addetti all'Opera pia, e possono essere classificate sotto i seguenti titoli: — Servizio amministrativo — Servizio economico — Servizio sanitario — Servizio religioso e di assistenza degli infermi.

Essendo necessaria una norma per la esecuzione ordinata di questo còmpito, sarà desunta dagli Ospizii degli infermi che si incontrano nella più gran parte dei comuni del Regno in quanto soddisfano ai bisogni più urgenti delle classi meno agiate.

Siccome però l'educazione, l'istruzione e l'avviamento dei poveri alle arti e mestieri costituisce il fine di alcune fra' le Opere pie che debbono la loro esistenza alla carità pubblica e privata, verranno pure inseriti gli ufficii ed i doveri che incombono più specialmente a coloro che sono dalle Amministrazioni delegati per sorvegliare e dirigere l'attuazione di quella beneficenza morale.

Servizio amministrativo.

CAPO I.

Istruzioni per i Segretarii.

I. Il Segretario attende agli atti amministrativi, al carteggio ed ai contratti che concernono l'interesse dell'Opera pia. Spedisce gli avvisi delle adunanze dell'Amministrazione d'ordine del Presidente, ne redige gli ordinati ed i rapporti, e li comunica a chi di ragione.

II. Tiene nell'ordine prescritto i protocolli e gli archivii, procede in principio di ogni biennio all'inventario di tntti gli atti e scritture che appartengono all'Istituto, e dove non vi sono Ragionieri, prepara i bilanci preventivi ed i conti morali secondo le direzioni che riceve dagli Amministratori, forma i ruoli di riscos-

sione, e spedisce i mandati di pagamento, sottoponendoli alla firma del Presidente o del Direttore del Servizio.

III. Se il Segretario riunisce in sè la qualità di Notaio esercente, tutti gli atti notarili risguardanti l'Opera pia, sono da lui rogati. Nel caso contrario egli assume un Notaio di confidenza e di concerto dell'Amministrazione.

IV. Al Segretario sono in generale accordati, oltre lo stipendio fisso, alcuni diritti. Questi diritti in quanto concernono gli atti di incanto e di deliberamento, le private scritture ed altri atti non soggetti all'insinuazione sono generalmente regolati dalla stessa tariffa dei Segretari comunali.

Per gli atti soggetti all'insinuazione si osserva la tariffa notarile. Entrambe tali tariffe sono riportate in calce di pagina dei commenti all'articolo 16 della legge 20 novembre 1859.

CAPO II.

Istruzioni pei Tesorieri.

I. Il Tesoriere ha l'incarico di tutte le esazioni e di tutti i pagamenti che riguardano l'interesse dell'Opera pia. Egli non può riscuotere che le partite iscritte nei ruoli di esazione nè pagare che le spese ordinate con mandati regolari firmati dal Presidente o dal Direttore di Servizio, e sottoscritti dal Segretario.

Tiene i registri di contabilità che gli sono prescritti tanto dalle disposizioni del Regolamento generale, come dai Regolamenti speciali.

II. Il Tesoriere presta la cauzione che viene deliberata ed approvata in conformità delle vigenti discipline, e rende annualmente il conto della sua gestione.

CAPO III.

Istruzioni per i Ragionieri.

I. Il Ragioniere è destinato ad invigilare alla regolare tenuta della contabilità ed a controllarla.

II. Attende alla compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi annuali, alla spedizione dei mandati di pagamento sot-

tomettendoli alle firme prescritte, alla formazione dei ruoli di riscossione, e delle statistiche economico-finanziarie relative al pio Stabilimento.

III. Rivede i conti presentati da tutti gli Impiegati che hanno una contabilità in danaro od in natura, e fa in merito di essi le proprie osservazioni, esamina i contratti notificandone al Presidente od al Direttore di Servizio le scadenze, e proponendo le variazioni ed aggiunte da farsi nella loro rinnovazione, e provvede alla iscrizione e rinnovazione dei vincoli di privilegio e di ipoteca.

Servizio economico.

Vi sono economi che provveggono al Servizio interno dell'Opera pia, ed altri che invigilano sulle proprietà stabili. Se queste attribuzioni possono concentrarsi in una sola persona negli Istituti di tenue importanza, la cumulazione non è guari possibile nei grandi stabilimenti di beneficenza senza che accadano imbarazzi e lentezze nell'andamento del servizio. Accenneremo quindi separatamente le attribuzioni degli uni e degli altri.

CAPO I.

Istruzioni per gli Economi del servizio interno (1).

I. L'Economo pel servizio interno invigila che i locali dell'Opera pia siano tenuti con pulizia e decenza; fa le provviste di mobili e di generi che loro sono ordinate dall'Amministrazione o dal Presidente, controlla i magazzeni accertandosi che gli oggetti da introdurvisi siano della qualità portata dai contratti, ed emettendo gli ordini relativi agli oggetti da scaricarsi per l'uso dell'Istituto che devono riportare la vidimazione del Presidente o di chi per esso.

II. Quando l'Economo sia preposto al servizio interno di un'Ospizio di Maternità o di Esposti, è nelle sue attribuzioni di accettare e registrare i fanciulli esposti che provengono dalla ruota, dalle incinte illegittime ricoverate nell'Ospizio, ovvero sono inviati

(1) Vedi pure le disposizioni degli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107 del regolamento 18 agosto 1860.

dai Sindaci o dai Parroci, come pure di provvedere al loro collocamento presso le nutrici interne, e quelle di campagna dietro le determinazioni dell'Amministrazione o di chi per essa.

Ritrovato e consegnato un esposto egli deve redigerne processo verbale dove siano annotate tutte le circostanze del ritrovamento o della consegna; ed i segni che si fossero rinvenuti sopra il bimbo.

III. È imprescindibile per l'Economo di servizio interno di tenere i registri che gli vengono imposti per scarico della propria gestione, e di formare gli stati di movimento della popolazione ricoverata nello Stabilimento con tutte le fasi a cui va soggetta.

CAPO II.

Istruzioni per gli Economi delle proprietà stabili.

I. L'Economo dei beni deve esercitare la massima vigilanza su tutte le proprietà dell'Opera pia tanto urbane che rurali, e sulle ragioni d'acqua procurando che tutti gli affittuarii adempiano alle loro capitolazioni, interviene alla consegna e riconsegna dei beni affittati, sorveglia le costruzioni, riparazioni e le opere in generale onde siano eseguite lodevolmente e secondo i capitolati d'appalto, e ne fa il collaudo in concorso ove d'uopo d'ingegneri od architetti.

II. In caso di novità intorno ai beni ed alle ragioni d'acqua, o inadempimento dei patti locatizi, l'Economo ne riferisce al Presidente dell'Amministrazione, proponendo i mezzi per andarvi al riparo.

Parimenti è sua cura di accertarsi e fare rapporto di tutte le variazioni e miglioramenti che possano occorrere ai beni del luogo pio.

CAPO III.

Istruzioni per gli altri Contabili in materia.

I. Il magazziniere è risponsabile di tutti i generi che vengono rimessi al pio Stabilimento, e dello scarico dei medesimi.

Prima di ritirare oggetti formanti carico di magazzino, il Magazziniere debbe richiedere l'Economo che ne faccia la verifica,

per riconoscere se sono conformi ai campioni, e secondo i patti convenuti.

Il rilascio di oggetti di magazzino non vuol essere regolarmente fatto che sopra ordini speciali, trimestrali, o mensili emessi dall'Economo e vidimati dal Presidente dell'Amministrazione o dal Direttore di turno. Coloro che richieggono e ricevono dal magazzino somministranze, sono in obbligo di rilasciarne ricevuta.

II. Lo spenditore o dispensiere è incaricato di fare giornalmente le piccole provviste di vittuaria che gli sono ordinate, di rimetterle a chi di ragione mediante regolare ricevuta a proprio scarico, e di annotarle successivamente sui registri a ciò destinati.

Per queste provviste vengono rilasciati allo Spenditore mandati provvisorii o di acconto da convertirsi in mandati definitivi in fin del mese o del trimestre, previe le debite giustificazioni.

III. Dove il servizio interno dello Spedale od Ospizio è affidato alle Suore di Carità, le attribuzioni di spenditore sono per lo più da loro esercitate sotto la direzione e responsabilità della Suora superiora.

Servizio sanitario.

CAPO I.

Istruzioni per i Medici.

I. I medici debbono fare puntualmente le loro visite in ciascun giorno e nelle ore stabilite dall'Amministrazione, salvo sempre i casi straordinarii, e non possono assentarsi dall'ordinaria loro residenza senza il permesso per iscritto del Presidente o dell'Amministrazione.

II. Assistono all'ammessione degli infermi, dispongono per la loro classificazione secondo il genere e grado di loro malattia, ne prescrivono la qualità della dieta, e notificano a chi di ragione il giorno in cui debbono uscire dallo Stabilimento.

III. Le ordinazioni debbono essere scritte in appositi ricettarii e da loro firmate. La così detta farmacopea dei poveri vuol essere nei piccoli stabilimenti in ispecie rigorosamente osservata.

IV. Giudicando i medici di dover procedere alla sezione di qualche individuo morto nello Spedale sono in debito di darne

partecipazione al Presidente od al Direttore di turno per gli opportuni provvedimenti.

Quando si verificano casi di morbo epidemico o contagioso, è loro dovere di farne rapporto per iscritto all'Amministrazione onde questa dia in linea di urgenza gli opportuni provvedimenti, e quindi ne informi la pubblica autorità.

V. In fine di ciascun anno debbono i medici farsi cura di compilare una tabella nosologica degli infermi ammessi nello Spedale guariti o morti, descrivendone il genere di malattia e le fasi subite. Questi lavori statistici giovano al progresso della scienza ed al credito del pio Stabilimento.

VI. Quando esista nello Spedale una farmacia, debbono i medici visitarla frequentemente onde verificare se i medicinali e le preparazioni galeniche siano tenute e fatte secondo le regole dell'arte. Uguali visite debbono pure farsi ai depositi della farmacia per verificare i generi che vi sono introdotti.

VII. È uso dei grandi Stabilimenti sanitari di affidare la polizia medica ad uno dei periti dell'arte salutare. In questo caso vuol essere a lui riservato di classificare i malati, di dirigerne la cura, di rilasciare gli attestati sulla loro condizione di salute e di invigilare su tutti i rami del servizio.

CAPO II.

Istruzioni per i chirurghi e flebotomi.

I. I chirurghi sono incaricati di tutte le operazioni di chirurgia e delle medicazioni nei casi più importanti.

II. Quando i chirurghi scorgessero negli ammalati affidati alla loro cura qualche morbosa complicazione che specialmente interessasse la medicina, è debito loro di chiamare a consulto il medico ordinario onde stabilire di concerto il metodo di cura conveniente.

III. Essi debbono prestarsi alle sezioni di quei cadaveri che venissero a ciò designati dai medici con assenso dell'Amministrazione, o delle autorità politiche e giudiziarie.

Le discipline regolamentari inoltre suggerite riguardo ai medici, sono anche applicabili ai chirurghi.

IV. È dovere dei flebotomi di trovarsi presenti alle visite dei medici e chirurghi per eseguire le operazioni dai medesimi prescritte.

CAPO III.

Istruzioni per i farmacisti.

I. Nei grandi stabilimenti sanitarii esiste una farmacia esercitata ad economia, ovvero data ad appalto.

II. Il farmacista ha la consegna ed il caricamento di tutti i mobili ed utensili della farmacia non che di ogni altra cosa attinente al servizio della medesima, ed è tenuto alla riconsegna di tutto, salvo deperimento naturale. Egli presta malleveria.

III. È suo obbligo di procedere alle preparazioni galeniche, di spedire le ricette che gli vengono presentate debitamente sottoscritte dai medici o chirurghi dello Stabilimento, facendone annotazione nei relativi registri.

IV. Il farmacista può essere incaricato di fare le provviste che occorrono per la farmacia, ed in tale caso riceve anticipazione delle spese con mandati provvisorii da convertirsi poi in mandati definitivi previe le debite giustificazioni.

V. In quegli stabilimenti dove non esistono farmacie, spetta all'Amministrazione di fare convenzioni con uno o più farmacisti, delineando in queste gli obblighi a cui dovranno essi andare soggetti.

CAPO IV.

Istruzioni relative alle levatrici ed alle nutrici.

I. Negli Ospizii di Maternità è indispensabile di avere abili levatrici e buone nutrici.

Le levatrici sono tenute a prestare l'opera loro ogni qualvolta ne sono richieste dal chirurgo-ostetricante uniformandosi strettamente alle sue prescrizioni; devono trovarsi presenti ad ogni visita che fanno il chirurgo-ostetricante ed i medici alle incinte ed alle puerpere, per dare loro ragguaglio delle operazioni eseguite, e per riceverne le istruzioni.

II. Le nutrici altre sono interne, cioè residenti nell'ospizio, altre esterne, ossia di campagna.

Le nutrici interne sono destinate a porgere i primi soccorsi e le prime cure agli infanti, finchè non possono essere nudriti dalle rispettive madri se legittimi, ed ove siano illegittimi finchè non siasi provveduto al loro definitivo collocamento.

Le nutrici esterne sono quelle che ricevono in consegna dall'Ospizio gli infanti per provvedere al loro allattamento definitivo. È obbligo di esse d'avere somma cura dell'infante avuto in consegna, di non allattare altri bimbi finchè il primo non abbia almeno raggiunto un anno, e di conservare religiosamente il relativo libretto dove sono consegnate tutte le indicazioni relative alla esposizione ed all'accertamento dello stato civile.

Servizio religioso e di assistenza degli infermi.

CAPO I.

Istruzioni per i rettori ecclesiastici o cappellani.

I. Il rettore ecclesiastico ed i cappellani sono incaricati di celebrare i divini uffizii e di amministrare i Sacramenti nell'interno del pio Stabilimento.

II. Essi hanno la direzione spirituale delle infermerie, ed in questa qualità debbono amministrare ai ricoverati ed alle ricoverate i conforti, dare i consigli e fare le ammonizioni che fossero opportune onde richiamarvi la pratica della virtù, della disciplina e del buon costume. L'importanza di questa direzione spirituale è specialmente sentita e riconosciuta negli Ospizii di maternità.

Il pio ufficio di assistere e confortare i morenti è loro commesso e raccomandato.

III. Altra incombenza del Rettore ecclesiastico e cappellani, è quella di adempire agli obblighi prescritti dalle leggi, per assicurare lo stato civile di quelli che nascono e muoiono nello Stabilimento.

IV. Negli Ospizii infine di Maternità e degli Esposti appena il Rettore o cappellani hanno l'annunzio di qualche nascita, od esposizione debbono amministrare il battesimo al neonato, e quando sia illegittimo imporvi quel cognome che gli sarà stato attribuito dagli amministratori od economi dello Stabilimento.

CAPO II.

Istruzioni per le Suore di Carità.

I. Gli inconvenienti e gli abusi che in questi ultimi tempi si manifestarono negli Istituti dove prestano la loro opera le Suore

di Carità, hanno fatto sì che l'opinione pubblica si indispose contro quella corporazione, e dubitasi ora della convenienza di affidar loro un ramo qualsiasi di servizio.

Non potendosi tuttavia nascondere che esista ancora in alcune Amministrazioni una tendenza a trarre partito della pia opera delle Suore, avvertiamo che il solo servizio il quale si possa senza gravi inconvenienti loro commettere sia l'assistenza degl'infermi, e forse anche la minuta economia interna (1).

Rivestite di questo incarico le Suore di Carità devono prestare caritatevolmente le loro cure ai malati, trovarsi presenti alle visite dei medici e dei chirurghi, ed assistere all'amministrazione dei medicinali, ed alla distribuzione dei cibi.

II. È nei fini stessi della loro istituzione di assistere in quanto possono e di far assistere i morenti, dagli ecclesiastici addetti all'Istituto, procurando altresì che loro vengano a tempo debito amministrati i religiosi conforti.

III. Ove le Suore ricevano in consegna oggetti di guardaroba, ne sono contabili e responsali al pari dell'economo. e quando siano incaricate di fare la spesa dei commestibili ed altri articoli di vittuaria che occorrono per l'uso giornaliero dello Stabilimento, debbono uniformarsi alle istruzioni per ciò diramate dall'Amministrazione.

IV. Affinchè il servizio delle Suore di Carità proceda regolare ed ordinato, le attribuzioni debbono essere tra di loro ripartite per cura della Superiora a cui spetta più specialmente di dirigerle, sorvegliarle e richiamarle al dovere, senza pregiudizio della direzione e sorveglianza che compete di diritto agli amministratori.

CAPO III.

Istruzioni per gli infermieri.

I. Gli infermieri sono incaricati di attendere al servizio degli uomini e le infermiere a quello delle donne. Essi dipendono più specialmente dai Direttori od Ispettori di Sezione o di Crociera dove per l'importanza dello Stabilimento sono istituiti.

(1) In questo senso fu più volte disposto dal Ministero dell' Interno, e recentemente riguardo allo Spedale degli infermi della città di Savona.

II. È cura degli infermieri di far la guardia nella rispettiva infermeria sì di giorno che di notte, uniformandosi al turno stabilito, di assistere alle visite mediche e chirurgiche, alle operazioni chirurgiche e di flebotomia, e di prestarsi a tutto ciò che loro viene ordinato nell'interesse degli infermi.

III. Devono gl'infermieri visitare frequentemente gli ammalati, somministrare a ciascuno di essi i medicinali ed il vitto nelle ore e nei modi stabiliti, fare le opportune medicazioni, e provvedere diligentemente all'igiene ed alla pulizia dell'Istituto.

IV. Gli infermieri debbono avere cura delle lingerie ed utensili che ricevono in consegna dalle persone delegate dall'Amministrazione, e sono alla loro volta contabili delle perdite e guasti che succedono, quando ciò non sia per naturale deperimento.

V. Quelli poi che sono addetti ai Manicomii hanno l'obbligo di una assistenza e di una sorveglianza tutta speciale. Essi sono, diremo, responsabili dell'esistenza di quelle infelici persone e della quiete dello Stabilimento. Essendo precipuamente a contatto coi mentecatti è pure loro dovere di tenere conto dello sviluppo della malattia in tutte le sue fasi per riferirne al medico-chirurgo curante.

Servizio relativo all'istruzione dei poveri.

CAPO I.

Istruzione per le maestre degli Asili d'infanzia.

I. La custodia, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli negli Asili d'infanzia è posta sotto la direzione e responsabilità delle maestre. In alcuni luoghi queste maestre sono prescelte nel ceto religioso, in altri nel ceto secolare. È però opportuno e prudente che le Amministrazioni non siano nei regolamenti mai vincolate nella scelta, e possano così prendere norma dalle circostanze dei tempi e delle persone.

II. Esse debbono insegnare ai bimbi i principii della religione e della sana morale, incúlcare loro i primi doveri di famiglia e di società, svilupparne l'intelligenza con esercizi intellettuali proporzionati all'età, ed addestrarne il fisico con esercizii ginnastici.

Quanto al metodo di istruzione, è loro dovere di attenersi alle norme prescritte dall'Amministrazione.

III. Perchè libero possa essere il mandato delle maestre, esse non debbono che dipendere dall'Amministrazione e dal suo Presidente. Le assistenti e le allieve sono sotto la loro direzione e vigilanza.

CAPO II.

Istruzioni per i maestri di lavorazione negli Orfanotrofii od Istituti di arti e mestieri.

I. I maestri di lavorazione in tali Istituti debbono essere valenti ed onesti operai. È loro dovere di ammaestrare diligentemente gli alunni nel ramo di industria a cui furono destinati, di risolvere le difficoltà che loro si presentino, e di animarli all' attività ed alla esattezza, promuovendo dall'Amministrazione i premi e le ricompense stabilite nel Regolamento.

II. I maestri per lo più sono anche incaricati di assumere i lavori di commissione, di distribuirli, e di esigere l'importo dai committenti, il quale secondo i casi va ad intiero profitto degli alunni, ovvero parte a profitto degli alunni, e parte a vantaggio della casa.

A tale riguardo debbono i maestri tenere un registro dove siano annotati i lavori affidati a ciascun alunno, la parte da ciascuno di essi eseguita, ed i guadagni ricavati coi relativi riparti a termini di regolamento.

CAPO III.

Istruzioni per le maestre di lavori degli Orfanotrofii femminili ed altri Istituti di soccorso.

I. È dovere delle maestre di avviare le alunne nella esecuzione dei lavori più essenziali di famiglia, riservando l'insegnamento dei lavori di ricamo e di lusso per quelle che sono già istrutte negli altri.

È altresì opportuno che le maestre procurino di assuefare le alunne a quelle altre faccende che sono richieste da una educazione casalinga.

II. Questi Istituti ricevono per lo più commissioni di lavori da estranei, ed in questo caso spetta alle maestre di prepararli, distribuirli, e di ritirarne l'importo dai committenti. L'importo cade a beneficio delle alunne e della Casa nelle proporzioni stabilite dal Regolamento.

Le maestre devono tenere un registro giornaliero, per annotarvi

i lavori affidati alle alunne, la parte eseguita da ciascuna di esse e l'importo esatto colla relativa distribuzione.

CAPO IV.

Istruzioni pei Direttori di lavorazione nelle Case di Ricovero e di Lavoro.

I. Nelle case di Ricovero e di Lavoro, i mendici validi, a qualunque specie di mestiere vengano applicati, debbono essere diretti da assistenti che riuniscano le qualità di abili operai.

Oltre le speciali attribuzioni che dipendono dalla specialità dei lavori a cui sono chiamati a presiedere, gli assistenti hanno comune l'obbligo di dirigere e di ammaestrare i poveri affidati alla loro sorveglianza, di ammonirli ove manchino ai propri doveri, e promuovere, ove ne sia il caso, contro di essi l'applicazione delle penalità portate dai regolamenti speciali.

II. Spetta loro di verificare in ciascun giorno il lavoro fatto dai poveri, di consegnarlo tosto compiuto all'Economo dello Stabilimento, perchè sia tassato secondo le tariffe stabilite, e quindi esposto in vendita.

III. Quando l'attivazione dei lavori nello Stabilimento fosse affidata come per appalto ad operai estranei, a questi unicamente dovrebbe spettare la direzione dei lavori, rimanendo affidata a persone delegate dall'Amministrazione la parte disciplinare.

TITOLO TERZO

SPECIALITA' DI VARII ISTITUTI.

CAPO I.

Ospizii di Maternità.

I. Gli ospizii di maternità sono destinati a raccogliervi quelle donne o ragazze nubili che per miseria o per colpevole errore trovandosi prossime a divenire madri abbisognano di tale sussidio.

II. È massima consigliata dalla prudenza e dalla morale, che si faccia una separazione nelle sale dello stabilimento fra le partorienti e le puerpere, tra quelle che sono vittime di un errore o di una seduzione, e quelle rotte al vizio e recidive.

III. La cura fisica delle partorienti e degli infanti dati alla luce, vuol essere commessa ad abili ostetricanti, ed è utile nell'interesse della scienza che siavi nell'ospizio una scuola di ostetricia destinata alla pratica dei dottori chirurghi ed all'istruzione delle levatrici.

IV. La prudenza ed il segreto in questi ricoveri non è agli amministratori ed agli impiegati mai abbastanza raccomandata, onde non compromettere la riputazione e le sorti delle donne che vi sono ricoverate.

V. Dove l'ospizio degli esposti non è riunito a quello di maternità, è d'uopo che trovinsi permanentemente alcune nutrici interne, destinate a prestare i primi soccorsi agli infanti, finchè non sono altrimenti collocati.

CAPO II.

Ospizii degli Esposti (1).

I. Sono generalmente ricoverati nell'ospizio degli esposti quelli che provengono dalla ruota, o dalle incinte illegittime ricoverate

(1) Si è fatta menzione, tanto in queste istruzioni, come nello schema relativo di regolamento, delle ruote, in quantochè le leggi che regolano il servizio

negli ospizii di maternità, ovvero sono inviati dai sindaci o dai parroci.

·II. Appena un infante è ritrovato o consegnato, è da provve-

degli esposti nelle varie parti d'Italia sono tuttavia informate a questo sistema, e vi sono ancora molti che credono siano l'unico mezzo che possa prevenire gli infanticidii, in quanto salvano l'onore e il decoro di quelle infelici che caddero vittima di un errore o di una seduzione.

Non bisogna però dissimulare che questo sistema è acremente combattuto da illustri pubblicisti ed economisti. Nelle antiche provincie del Regno, quando erano chiamate a sopperire alle spese degli esposti, sorsero gravi lamenti contro di esso. Il consiglio divisionale di Torino facendosi quasi interprete dei voti delle altre provincie, nella sessione del 1856, inoltrava caldi uffizii al presidente del Consiglio dei Ministri perchè fossero promosse nuove disposizioni più consone ai tempi ed allo interesse generale, dimostrando con acconcie parole che qui riferiamo, quanto e quale sia il danno che proviene dal sistema delle ruote. Ciò malgrado la loro abolizione è sempre ancora un desiderio.

« Noi non vogliamo disconoscere che umanità esige che la società provveda al sostentamento di quei disgraziati, ma ragion vuole che si cerchino rimedi efficaci per estirpare gli abusi e per ridurre la spesa a proporzioni compatibili coi mezzi finanziari delle Divisioni.

« Il male che in oggi lamentiamo si manifestò pure in Francia in analoghe circostanze.

« Gli scrittori e gli amministratori della cosa pubblica se ne preoccuparono, ed avvisarono ai mezzi per ovviarvi.

« Sotto il regno del primo Napoleone, il governo spaventato della moltiplicazione eccessiva dei trovatelli, consultò i direttori dei ricoveri di Parigi per conoscerne la causa, e fugli risposto che ciò dipendeva dal gran numero degli ospizi destinati a ricoverarli, e dal miglioramento della sorte di quegli infelici sotto il regime repubblicano.

« La maggior parte degli scrittori attribuiscono pure l'aumento dei trovatelli alla facilità dell'esposizione, come una delle cause principali; i fatti confermano la verità di quest'asserzione.

« L'Inghilterra è il paese in cui trovasi il maggior numero di ricoveri aperti all'infortunio, ed è pur quello in cui esiste il maggior numero dei disgraziati; la tassa sui poveri invece di sbandire il pauperismo, non ha fatto altro che accrescerne il numero in modo lamentevole. I parenti si espongono tanto più facilmente ad aumentare la famiglia in quanto che prevedono per essa soccorsi assicurati.

« Sotto la restaurazione i Consigli generali di Francia provocarono dal governo energiche misure per liberarsi in parte dal sempre crescente aggravio dei trovatelli. Non si trovò miglior rimedio che quello di sopprimere le ruote di esposizione, e d'allora in poi questa spesa è rientrata nelle vie normali, e non costituisce più un aggravio intollerabile.

« Per conciliare i doveri dell'umanità coi mezzi finanziarii, si sostituì al deposito dei fanciulli, operato nella ruota da persona incognita, la presentazione

dersi all'accertamento dello stato civile secondo le formalità dalla legge prescritte. I direttori dello stabilimento devono iscrivervi un cognome desunto dalla storia o dai tre regni, animale, vegetale e minerale (1).

di essi fatta negli ospizii dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità e da altre persone agli amministratori degli ospizii medesimi, i quali in tal modo hanno il mezzo di controllare il fatto, di accertarsi se i presentati riuniscono le condizioni prescritte dai regolamenti sulla loro ammessione, di rimediare agli abusi ed impedire le frodi.

« Questo sistema ha alleviato la finanza, ed ha prodotto buoni risultati senza che si abbiano a deplorare funeste conseguenze.

« Nel 1826 esistevano in Francia 207 ospizi con ruote di esposizione e 56 senza ruote; dappoi allora sino al 1853 queste ruote di esposizione sonosi progressivamente soppresse, talchè al giorno d'oggi non se ne contano più che 54 in tutta la Francia, ripartite in soli undici dipartimenti.

« La statistica ha accertato che la soppressione di quelle ruote lungi dall'aver prodotto maggior numero di abbandono di fanciulli, questo reato ha anzi progressivamente diminuito, in guisa tale, che mentre nel 1826 stava in ragione di uno su 28 nascite illegittime, ora non è più che nella proporzione di uno a 42.

» In quanto agli infanticidii risulta che il numero di essi non è per nulla accresciuto.

» Illustri pubblicisti sono d'avviso che la soppressione delle ruote non abbia alcuna influenza sugli infanticidii, ed anzi il signor De Ganroff ha assunto l'impegno di dimostrare con tavole statistiche che i paesi ove non esistevano ruote d'esposizione erano quelli in cui si commetteva minor numero d'infanticidii.

« Conchinderemo colle parole del celebre De Gérando: « Les tours sont pour » les enfants ce que l'aumône donnée aux mendians est pour les valides; c'est » un secours donné les yeux fermés, c'est l'exercice d'une bienfaisance appa- » rente, mais de la bienfaisance la plus dangereuse, parcequ'elle se prodigne » à l'inconnu. Qu'est-ce qu'un tour! C'est un avis donné au public, une affiche » apposée dans la rue et portant: Quiconque veut se débarasser du soin d'élever » son enfant pour en donner la charge à la société, est invité à le déposer » ici, et sera dispensé de toute justification. — Il importe au contraire qu'on » dise au public: Toute personne qui est réellement hors d'état d'élever son » enfant peut entrer ici, justifier de la nécessité où elle se trouve, en se con- » fiant dans l'équité et dans la discrétion de l'administration hospitalière. — » C'est le bureau d'admission. » *Riv. Amministr.* 1857, *pag.* 388.

(1) Questa disposizione è desunta dall'art. 118 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, così concepito:

« Il Direttore di un Ospizio di Esposti od il Sindaco, ai quali venga pre- » sentato un infante esposto, debbono imporvi un cognome desunto dalla » storia o dai tre regni animali, vegetali e minerali facendone risultare in » apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato. »

III. Ricevuti i primi soccorsi dalle nutrici temporanee, l'esposto è da consegnarsi alle nutrici di campagna, col necessario corredo, e con un libretto contenente gli opportuni contrassegni.

IV. Restituito l'esposto all'ospizio, l'amministrazione deve provvedere alla sua educazione ed al suo avviamento ad un mestiere nell'ospizio, ovvero al di lui collocamento definitivo fuori di esso.

CAPO III.

Asili di Infanzia (1).

I. È necessario che la sede degli asili d'infanzia sia collocata in un edifizio sano, ben ventilato ad un tempo e riparato, e che

(1) Se v'ha un'istituzione che più meriti di essere encomiata, perchè meglio abbia sui destini dei paesi influito e della società, quella è certo che ogni sua cura rivolse all'uomo che in su gli esordii della vita si trova, a quella creaturina che costituisce l'oggetto di tante speranze come di tanti timori; la quale istituzione nata in sulla metà del secolo scorso, veniva accolta dal plauso dei popoli, e salutata col nome di *Asilo per la infanzia.*

La Svizzera quella fu che doveva essere destinata a darvi la culla. Un uomo, cui certo non si può negare un'anima sensibile e generosa, il Pestalozzi, fu quegli che primo un Asilo istituisse (nel 1780) in sua propria casa che, e pei suo organamento e pe'suoi principii, come base della istituzione infantile considerare si debba. Il nome del Pestalozzi caro alla patria sua, lo divenne pure nelle straniere contrade; ed il suo esempio non rimase, no, senza imitatori.

Lo imitò la Scozia; e nel 1823 a New-Lanarch sulle rive del Clyde un istituto sorgeva per la tenera età sotto gli auspicii di Roberto Owen, e sotto l'accurata direzione di un suo confidente, il Buchanan. Lo imitò la vicina Inghilterra, ed una società di filantropici cittadini, promossa da lord Brougham che l'istituzione importava dalla Scozia, vi apriva nel 1824 un primo asilo in Londra, al quale tenne dietro un secondo apertosi per cura del Wilson, un terzo dovuto alla instancabile operosità del Blonfield in allora vescovo di quella capitale, e quindi altri duecento e nove che in meno di un anno nelle varie parti del regno si inauguravano.

Associatasi poscia la Germania al generoso operato di questi popoli, appo i quali la civiltà è tanto antica, buon numero di case infantili stabiliva essa pure nel volgere di brevissimo tempo, e dava quindi opera ad introdurvi quelle riforme che l'esperienza man mano suggeriva, e che ebbero sempre a produrre i più felici risultamenti.

Ma e che diremo della Francia che in sul primordii di questo secolo volle mostrarsi sì generosa in principii, e così calda propugnatrice della causa dei popoli? Si mostrò essa forse meno degna della Svizzera, della Scozia, dell'Inghilterra e della Germania?

abbia possibilmente annesso un giardino dove possano i fanciulli abbandonarsi ai trastulli ginnastici.

Oh! chiedetelo alla storia che per la beneficenza tiene sempre riserbata una bellissima pagina: essa vi dirà come la Francia riconosca quale fondatrice de'suoi asili per la infanzia una Luigia Sheppler, nativa di Bellefosse, che fin dalla fresca età di sedici anni, secondando la idea del parroco Oberlin, andava percorrendo le valli del Vosgi per recintarvi dei bimbi e far loro da zelantissima madre. Questa storia istessa ne dirà come nel 1829 l'Accademia francese abbia voluto ricompensare le nobili sue fatiche con un premio che ella per singolare modestia rifiutava, e come il suo nome unito a quello della marchesa di Pastoret, la quale fondava il primo asilo in Parigi, passino riveriti e benedetti sulla bocca di quanti amano e desiderano l'educazione del popolo.

Sorgeva intanto l'Aporti. Quest'uomo eminentemente religioso e caritatevole concepiva la idea d'introdurre l'istituzione in Italia, ma non tal quale l'aveano ideata ed applicata i Buchanan nella Scozia, i Wilson nell'Inghilterra, la Sheppler in Francia, sì bene di importarla con utilissime riforme, che più adatta la rendessero alla civiltà che si andava svolgendo, ed al cui fine è destinata. Volle l'Aporti che una triplice educazione ai bimbi si compartisse, l'educazione del cuore, della mente e del corpo; e modellati su queste basi, due asili tostamente fondava in Cremona, l'uno per le classi agiate apertosi il 30 agosto 1829, e l'altro per la classe povera.

Risposero le altre città d' Italia all'appello del pio sacerdote, e vi rispose pure il Piemonte, che alle altre glorie voleva aggiungere ancora questa. E se mi si chiedesse quale sia stata la terra fortunata che sul patrio suolo diede la culla all'istituzione, lo tosto vi condurrei col pensiero a Rivarolo del Canavese; ivi la prima casa infantile è sorta nel 1837, ed al cav. Maurizio Farina ne è ascritto il merito della fondazione.

Che se al Piemonte non è dovuto l'onore del primo esempio, quello a buon diritto gli si debbe d'averla costantemente promossa e migliorata, tal che ora si trova ad un segno di perfezionamento che in altri luoghi difficilmente ci è dato di riscontrare. L'amore dei Principi nostri si portò sovra di essa, ed il loro governo le fu sempre largo di quella protezione, cui ogni istituto ha diritto, che seco porti un principio di progresso, e sia destinato al miglioramento dei destini sociali. Del che fanno non dubbia prova una nota annessa ad un editto del 1836 (24 dicembre), nella quale, ripudiato il sistema dell'assoluta centralizzazione, si vede la solerte ingerenza dei fondatori degli asili colla ingerenza governativa sapientemente contemperata; la singolare predilezione che per essi ebbero sempre le compiante regine Maria Teresa e Maria Adelaide, come per ogni cosa che un'assistenza richiedesse od un conforto; e quelle parole di elogio che in pien Parlamento ora sono pochi mesi udivansi, ove autorevoli voci si facevano a chiedere che mantenuta loro fosse quella libertà di azione, nel cui seno unicamente le istituzioni fioriscono e la filantropia rimane a nuove creazioni stimolata.

(Estratto di un opuscolo sull'Asilo infantile di Bricherasio pubblicato il 1° settembre 1857 dall'avv. Gaspare Bolla.)

II. Si ricevono ordinariamente negli asili d' infanzia i ragazzi dagli anni 2 1[2 alli 6 compiuti, dalla età in cui comincia a svolgersi la loro intelligenza a quella in cui possono essere ammessi al corso delle scuole elementari.

III. Gli studii e gli esercizii debbono essere proporzionati alla età ed alla capacità. La parità di trattamento fra gli agiati ed i poveri vuol essere legge costante dell'istituto.

IV. Spetta all'amministrazione ed alle istitutrici dell'asilo di destare nei ragazzi la nobile gara nel fare il bene, conferendo premii e distribuzioni ai meritevoli per buona condotta e profitto scolastico.

V. Essendo infine scopo di queste istituzioni di migliorare non solo il morale ma eziandio il fisico dei ragazzi, è d'uopo che dall'amministrazione e dalle maestre attentamente si invigili alla loro salute, e si insinuino nei parenti le regole di igiene e di pulizia che possono contribuire al bene della loro persona.

CAPO IV.

Orfanotrofi.

I. Gli orfanotrofii sono destinati a ricevere ed educare gli infelici che essendo privi dei loro genitori od anche di uno di essi, ed in età superiore agli anni sette, abbisognano della pubblica assistenza. Per eccezione, sono eziandio in alcuni orfanotrofii ammessi i fanciulli che sebbene non orfani, trovansi però, pella condizione in cui versano, nella impossibilità di essere educati. Le regole date per gli edifizii degli asili d'infanzia sono pure applicabili ai locali degli orfanotrofii.

II. Quando l'orfanotrofio è destinato al ricovero tanto dei maschi che delle femmine, i sessi vogliono essere assolutamente separati a tutela del buon costume e della morale.

Il trattamento in esso deve essere uguale per tutti, il vestito uniforme, il vitto sano e proporzionato all'adolescenza — la buona condotta e lo studio incoraggiati con premii — le punizioni inflitte con prudenza e giustizia.

III. Agli orfani vuolsi impartire nell' istituto l' istruzione religiosa, morale e letteraria. È dovere delle amministrazioni di procurare loro i mezzi di sussistenza, avviandoli all'esercizio di un'arte

o mestiere nello stesso stabilimento, ovvero collocandoli in officine che presentino buone guarentigie.

È nella consuetudine di siffatti stabilimenti di concedere una gratificazione agli orfani ed alle orfane che lasciano l'istituto per attendere ad una industria, o prestare altri utili servizi, ed una dote guarentita colle dovute cautele alle orfane che ne escono per collocarsi in matrimonio.

CAPO V.

Case di Ricovero e di Lavoro.

I. Le case di ricovero e di lavoro sono destinate a ricevere i poveri sì validi che invalidi, i primi perchè non si abbandonino all'ozio od al delitto, gli altri perchè non giacciano nell'abbandono e nella miseria. È consigliato dall'esperienza di tenere separati quelli che si presentano volontariamente alla casa per difetto di sussistenza e di lavoro, e quelli che sono ricoverati per disposizione dell'autorità pubblica.

Le norme relative al trattamento interno dei ricoverati sono a un di presso quelle che si osservano negli altri istituti.

II. Due sono i sistemi per l'attivazione delle case di lavoro: — l'amministrazione può fare eseguire i lavori direttamente e per conto proprio — ovvere può chiamare a sè abili ed onesti capi-operai che assumano a loro rischio e pericolo di stabilire nel ricovero quei lavori e quelle industrie che credano opportuni, e di valersi dell'opera dei mendici mediante una mercede fissa da corrispondersi allo stabilimento. Quest'ultimo sistema pare migliore e più consono ai principii economici.

III. È utile per incoraggiare l'attività ed il lavoro che i ricoverati abbiano una mercede sui lavori eseguiti. Questa mercede suol essere loro distribuita parte immediatamente e parte collocata in fondo di riserva da rilasciarsi ai ricoverati quando escono dallo stabilimento. — Possono parimenti essere messi in opera altri mezzi di incoraggiamento.

IV. È raccomandata una speciale esattezza nel formolare le norme per l'accettazione od il rilascio dei mendici, e nel regolare le contabilità in numerario ed in materia della cassa di ricovero.

CAPO VI.

Spedale degli Infermi.

I. Gli spedali degli infermi devono essere costrutti lungi dalle abitazioni in luogo sano ed eminente, ed ove possibile in prossimità di corsi d'acqua. — È raccomandata la costruzione in muratura per meglio mantenere la pulizia ed evitare gli incendi, e lo sono pure la retta distribuzione e la ventilazione delle infermerie, come l'agglomerazione minore possibile degli infermi.

II. Le condizioni di ammessione dipendono essenzialmente dalle tavole di fondazione: in difetto di esse è d'uopo prendere norma dai principii di umanità contemperati colle condizioni economiche del luogo e degli stabilimenti.

III. È essenziale che la cura medico-chirurgica ed il servizio farmaceutico siano affidati ad ufficiali sanitarii di riputazione non contestata e ad abili farmacisti, e che nei grandi stabilimenti siano assistiti da allievi, perchè tutti i rami del servizio loro affidato procedano regolarmente e con soddisfazione dell'amministrazione e del povero.

IV. Giova al progresso della scienza che vi siano in ogni spedale di considerazione sale destinate alle cliniche, un gabinetto patologico, un teatro anatomico, e che i medici chirurghi curanti facciano annualmente una accurata statistica sanitaria dello stabilimento.

V. L'assistenza degli infermi può essere commessa alle cure di Suore di carità. È però da riprovarsi l'uso invalso in alcune amministrazioni, di affidare loro l'economia interna ed attribuzioni direttive e disciplinari.

CAPO VII.

Manicomii (1).

I. Nei manicomii sono ricoverati i mentecatti di ogni sesso e di ogni età, dietro ordine dell'autorità governativa contro paga-

(1) L'alienazione mentale si può distinguere in quattro specie, mania, monomania, demenza, idiotia.

La mania è un disordine generale delle facoltà intellettuali, ed in ciò diffe-

mento di una pensione a carico dei comuni e dello Stato se poveri, ed a carico personale o della famiglia, se agiati. Il ricovero dei mentecatti avviene non tanto per ragioni di privato interesse, come per considerazioni di interesse pubblico.

II. È raccomandata una diligente classificazione per cura degli ufficiali sanitarii delle diverse specie di mania, sia per mantenere la quiete nello stabilimento, come per facilitare la riuscita della cura.

III. È necessario che si adottino tali cautele di sicurezza sia per impedire la fuga dei ricoverati, come per ovviare al pericolo che essi nuocciano a se stessi od agli altri. Giova quindi guardare sempre a vista quegli infelici, allontanare ogni oggetto che possa servire di mezzo ad offendere, e praticare quegli stromenti di repressione che, senza aumentare l'irritazione del maniaco, gli impediscano però di attentare alla sua esistenza ed a quella degli altri.

IV. Il lavoro manuale è riconosciuto come uno dei mezzi efficacissimi per ottenere la guarigione dei maniaci, come lo sono pure i giuochi ginnastici ed altre simili distrazioni.

V. È utile per il progresso della scienza che siavi nei Manicomii una clinica speciale a vantaggio degli allievi di medicina e chirurgia, una sala anatomica ed un gabinetto patologico.

CAPO VIII.

Istituti Elemosinieri (1).

I. Gli Istituti Elemosinieri sono destinati a provvedere i poveri specialmente vergognosi di assistenza medico-chirurgica, di medicinali, di sussidii in danaro ed in natura.

risce dalla monomania, chè l'infelice colpito dalla prima delira sopra tutte le cose, mentre l'altro delira solamente sopra una sola, od alcune poche.

La demenza è diversa dall'idiotia in quanto nella prima gli organi del pensiero sono indeboliti e guasti, nell'altra invece sono talmente male conformati, che in quegli infelici tutte le facoltà dell'intelletto e perfino i sensi o interamente mancano, o si mostrano appena. Tale è il concetto che si fanno di tali malattie valenti autori in frenologia.

La mania può inoltre essere o non essere accompagnata dal furore.

La classificazione, la cura ed il trattamento di quegli infermi vogliono essere diversi secondo la diversità ed il grado della pazzia da cui sono colpiti. (Vedi le regole speciali contenute nel Saggio sul buon governo della mendicità del conte Petiti, libro 2, capo 7).

(1) I sussidii consistenti nell'assistenza medico-chirurgica e nella sommini-

II. È da invigilare che questi soccorsi vadano soltanto a sollievo della vera miseria e del vero infortunio, e non servano ad alimentare l'ozio e la gozzoviglia. Le informazioni assunte frequentemente dagli amministratori, le loro verifiche personali ed impensate possono prevenire questi abusi che sarebbero contrarii ai fini della istituzione.

III. È da avvertire parimente che non si vendano i sussidii dati in natura come i medicinali, le derrate ed i vestiti onde soddisfare ad esigenze artifiziosamente celate, procurando di attivare i mezzi opportuni a prevenire od a scoprire almeno tali fraudolenti raggiri. La decadenza dai sussidii per un tempo più o meno prolungato può essere utilmente ai casi di frodi applicata.

CAPO IX.

Istituti dotali (1).

I. La nascita ed il domicilio nel Comune, la povertà, l'onestà, l'età abile e l'occasione prossima al matrimonio sono in generale le condizioni prescritte per l'ammessione ai sussidii dotali.

stanza dei medicinali a domicilio sono utilissimi nelle grandi città dove veramente esistono i poveri vergognosi, od in quei Comuni dove per difetto di fondi non esiste ancora uno spedale per gli infermi.

Ma nei Comuni già provveduti di uno spedale possono quei sussidii essere causa di gravissimi inconvenienti, ove si consideri che nel povero maggiore è la tendenza di farsi curare a domicilio anzichè di recarsi allo spedale.

Ritengasi quindi essere migliore consiglio che, tranne il caso di contraria disposizione nelle tavole di fondazione, vengano le rendite, che vorrebbero destinarsi alle cure a domicilio, erogate per migliorare le condizioni dello spedale ed il trattamento degli infermi ricoverati.

(1) Molte sono le istituzioni destinate a dotare le fanciulle povere che prendono marito.

Queste istituzioni sono esse utili e convenienti? Stanno per il sì le seguenti ragioni:

1° Le fanciulle col fondo dotale, anche tenue, loro pagato, possono provvedersi le suppellettili necessarie al proprio collocamento, e scansano il pericolo che talvolta corrono di soccombere in quelle circostanze ai tentativi della seduzione.

2° Se la dote è di un certo riguardo, possono intraprendere con essa qualche traffico o professione che le metta in grado di onestamente campare faticando.

3° Si promuovono coi sussidii dotali molti matrimonii, che altrimenti forse

II. Le doti debbono essere distribuite con giustizia imparziale, e previe coscienziose informazioni per parte degli amministratori.

Ove si faccia luogo al sorteggio, debbe farsi in pubblica adunanza.

La pubblicità è il mezzo più efficace per evitare i raggiri, le

non si farebbero; curasi per tal modo l'aumento della popolazione, e si conserva in essa la moralità coll'eccitare la santità e la castità de' legami nell'unione dei due sessi.

Stanno invece pel no i seguenti argomenti:

1° il danaro preso in dote viene in breve consumato, ed è impiegato in bagordi od in ispese di lusso: si fomentano così l'ambizione, la crapula ed altri vizii, per pascere i quali di poi, mancando i mezzi, si trascorre nei più gravi eccessi della scostumatezza.

2° Il fondo dotale brevemente consumato in qualsiasi degli indicati modi, resta la permanente miseria, alla quale non si poneva mente dapprima; questa miseria è causa di patimenti, onde per sottrarvisi più comodamente ricorresi alla dissolutezza, talvolta ancora ai delitti.

3° Perchè si calcolava sui mezzi procacciati con fondo dotale brevemente consumati, non si pose mente alla necessità di provvedere alla futura prole che si va procreando; questa accresce il numero dei miserabili, o muore di stento, quando non portasi alla ruota de' trovatelli.

4° Se succede per avventura che la distribuzione delle doti non sia affidata a persone di più che certa moralità, può anche servire alla seduzione di molte fanciulle, le quali, quantunque dapprima oneste e costumate, per ottenere il mezzo d'un più facile collocamento, possono lasciarsi indurre al mal oprare da chi abusa della propria condizione ed autorità per riuscire a disonesto fine.

Questi vantaggi e questi danni possono invero succedere.

Importa di curare il conseguimento de' primi, di scansare l'evento dei secondi, e ciò credesi praticabile colle regole infrascritte:

Si noterà intanto:

1° Essere conveniente di caritatevolmente dotare le fanciulle povere, dacchè si ha così il mezzo di soccorrerle in una delle condizioni più essenziali della loro vita, e l'opportunità di mantenerle oneste finchè arrivino all'epoca predetta colla speranza d'ottenere il sussidio dotale.

2° Potersi prendere le precauzioni che sono più acconcie per impedire che il fondo dotale venga sprecato in ispese inutili, o di cattivo uso.

3° La soppressione delle doti alle fanciulle povere non impedire certamente i matrimonii di molte fra le medesime, nè minore essere perciò il numero dei miserabili procreati da tali congiungimenti. I parenti poveri del resto, se uniti in legittimo matrimonio, non essere così facili a portare i proprii infanti alla ruota dei trovatelli; questa venir pur troppo popolata dai frutti de' congiungimenti illegittimi, taluni dei quali derivano dai non aver trovato un onesto collocamento.

Se possono esservi pur troppo in ogni condizione persone che, dimentiche

ingiustizie ed infondere nel pubblico il concetto dell'imparzialità degli amministratori.

III. Le doti deggiono soltanto essere pagate all'atto della stipulazione del matrimonio, ed è dovere delle Amministrazioni di assicurarsi che siano investite od a frutto, o nell'acquisto di macchine e di utensili per una data industria, ovvero di fondi di negozio.

dei proprii doveri, facciano servire il loro ufficio a disonesto fine, tal caso scorgesi tuttavia per buona ventura assai raro. Infine i requisiti d'idoneità richiesti e la solennità delle distribuzioni debbonsi considerare come una guarentigia più che sufficiente contro l'indicato abuso. Petiti, Saggio sul buon governo della mendicità, vol. 2, pag. 37.

TITOLO QUARTO

SCHEMI DI REGOLAMENTI.

N. 1.

Regolamento organico per l'Istituto di.....

CAPO I.

Scopo dell' Istituto e sua amministrazione.

Art. 1. L'Istituto fondato nel Comune di..... dal..... ha per fine di soccorrere..... (1)

Art. 2. I mezzi dell'Istituto consistono:

1. Nelle rendite legate dal Fondatore.
2. Nel concorso del Municipio e delle altre Opere pie locali.
3. Nella liberalità dei privati tanto per atto tra vivi, come per atto di ultima volontà, e nelle oblazioni eventuali.

Art. 3. L' Istituto è amministrato da un Corpo collegiale composto di un Presidente e di otto membri.

Art. 4. Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell' Interno, e sta in uffizio quattro anni.

I membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno, assumono l'ufficio appena eletti, si rinnovano per un quarto in ogni anno, e sono sempre rieleggibili (2).

(1) Trattandosi di Istituti che devono la loro origine a società private, veggasi per l'organismo della loro amministrazione lo schema N° 5 per asili d'infanzia, e lo schema N° 7 per case di ricovero e di lavoro

(2) Trattandosi di Istituti mantenuti parte a spese del Comune, parte a spese della Provincia, la disposizione dell'articolo 4 può variarsi nel modo seguente:

Art. 4. Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sta in ufficio quattro anni.

I membri sono eletti per una metà dal Municipio, e per l'altra metà dalla Rappresentanza Provinciale, si rinnovano per un quarto in ciascun anno, in modo che scada sempre un membro eletto dal Municipio ed uno eletto dalla Rappresentanza Provinciale, e sono rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, e successivamente dall'anzianità.

Art. 5. L'Amministrazione si raduna regolarmente una volta ogni quindici giorni (od ogni settimana) ed in via straordinaria quando il Presidente lo creda opportuno, ovvero due membri gliene facciano motivata domanda.

Art. 6. Essa ne ha facoltà:

1. Di deliberare in tutti gli atti e contratti che interessino il pio stabilimento.

2. Di adottare le istruzioni opportune pel buon andamento del servizio.

3. Di nominare tutti gli impiegati, di sospenderli, e di rivocarli.

4. Di ammettere al godimento dei beneficii dell'Opera, od almeno di risolvere le questioni che si presentino in casi speciali.

Art. 7. Per la regolarità delle adunanze, per la validità delle deliberazioni, e per tutto ciò che riflette l'amministrazione patrimoniale del pio Istituto, saranno osservate le norme prescritte dalla Legge e dal Regolamento generale sulle Opere pie.

Art. 8. Al fine di provvedere al consueto andamento degli affari, il servizio dell'Istituto è diviso in varii rami o sezioni *(indicare queste sezioni)*.

CAPO II.

Attribuzioni del Presidente e dei membri dell'Amministrazione.

Art. 9. Il Presidente ha la direzione degli affari più importanti dello Stabilimento, ed a lui unicamente appartiene l'esecuzione tanto dei regolamenti, quanto delle disposizioni superiori, e delle deliberazioni tutte adottate dall'Amministrazione.

Esso attende al retto andamento giornaliero del luogo pio, invigila a che tutti gli impiegati ed inservienti adempiano al loro dovere, e prende ove occorra contro di essi le opportune misure, riferendone nei casi gravi all'Amministrazione, tiene il carteggio d'ufficio, riceve le domande di ammessione ai beneficii dell'Opera e provvede su di esse in caso di urgenza, firma i mandati di pagamento sottoscritti dal Segretario previa la debita verificazione della loro regolarità.

Art. 10. I membri dell'Amministrazione debbono dedicarsi individualmente alla sopraintendenza di alcuno dei rami di servizio secondo la delegazione avuta e le norme stabilite in principio di ciascun anno dall'Amministrazione.

In questa loro qualità hanno l'obbligo di visitare soventi il pio Istituto, di invigilare che il servizio loro affidato proceda con regolarità ed esattezza, e di riferire al Presidente gli abusi e le mancanze constatate per quelle provvidenze che saranno del caso.

CAPO III.

Ufficiali dello Stabilimento.

Art. 11. La classe degli Ufficiali dello Stabilimento è composta dei seguenti individui: N. N. N. N.

Art. 12. Gli stipendii degli Impiegati sono corrisposti in danaro. Potrà essere accordato il vitto e l'alloggio, quando ciò sia specialmente determinato per cagione delle particolari incombenze dell'Impiegato.

Art. 13. Il numero e lo stipendio degli Impiegati non può essere variato senza l'approvazione superiore.

Art. 14. Le persone di servizio in generale vengono assunte dall'Amministrazione in numero corrispondente alle esigenze del servizio.

Disposizione generale.

Art. 15. I doveri e le attribuzioni degli Impiegati ed Inservienti, ed in generale tutto ciò che concerne l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento organico, verranno determinati nel Regolamento disciplinare interno.

N. 2.

Regolamento interno per lo Spedale degli infermi di . . . .

SEZIONE PRIMA

UFFICIO DELL' ECONOMATO.

L' Ufficio dell'Economato è stabilito per vegliare, e mantenere l'ordine, il buon andamento, e la economia nell'interno dell'Ospedale. Tale Ufficio è diviso nei seguenti servizii di Economo — Guardarobiere — Contabile — e Dispensiere.

CAPO I.

Dell' Economo.

Art. 1. L' Economo riceve in consegna per inventaro tutti gli effetti esistenti nell' interno dell' Ospedale, e veglia alla loro conservazione.

Art. 2. Sono affidati alla sua custodia e garanzia tutti i generi di consumazione, ed ogni altro articolo, tanto esistenti che importati, di spettanza dello Stabilimento. A tale effetto tien presso di sè e custodisce le chiavi dei diversi locali contenenti quei generi ed articoli; e nota giornalmente ogni variazione per darne conto alla fine d'ogni anno alla Direzione.

Art. 3. È suo obbligo di avvertire a tempo debito la Direzione per le necessarie provviste.

Art. 4. Ogni giorno fa provvedere alle botteghe degli appaltatori quella quantità di pane e di carne risultante dal foglio delle Diete, e dalle competenze fissate agli inservienti; e dopo la verificazione del peso fa rimettere a ciascun fornitore una bolletta staccata dall'analogo Registro madre e figlia.

Art. 5. Ogni giorno consegna al dispensiere quel quantitativo

di commestibili e di combustibili sufficiente per la giornata, e veglia sulla loro minuta distribuzione, e consumazione.

Art. 6. Invigila, perchè i movimenti degli infermi ricoverati nell'Ospedale siano in perfetta armonia coi dietetici.

Art. 7. Sorveglia sulla cucina, affinchè gli utensili siano ben tenuti, puliti, e riparati in tempo, e gli alimenti siano ben cotti, condizionati, e distribuiti nelle ore assegnate.

Art. 8. È suo obbligo vegliare sul fabbricato tanto interno, che esterno dell'Ospedale, perchè siano ben tenuti, e conservati, e vi si mantenga la massima pulitezza e decenza.

Abbisognandovi riparazioni ne riferisce al Direttore pe' suoi provvedimenti, e ne sorveglia i lavori.

Art. 9. Rivede le parcelle delle somministranze, o dei lavori fatti pei detti Stabilimenti, e trovandole esatte in quanto al peso, alla misura, alla quantità, alla qualità, al prezzo ed all'importo, le sottoscrive; sottoponendole in seguito al visto del Direttore di turno.

Art. 10. Fa trasportare al pubblico cimitero i cadaveri dei defunti nell'Ospedale nel tempo assegnato dalle Leggi Sanitarie.

Art. 11. È autorizzato a fare le minute spese giornaliere, sia degli alimenti non appaltati, come degli oggetti necessarii all'andamento dello Spedale.

Art. 12. Paga i giornalieri, che da lui richiesti avranno prestato qualche lavoro straordinario.

Art. 13. Tutte le spese sono da lui notate nel libro giornale, che rimette al Contabile per la regolare registrazione.

Art 14. Per le spese minute e straordinarie riceve quel fondo di scorta, che gli viene assegnato dalla Direzione.

Art. 15. Visita giornalmente i locali di detti Stabilimenti per osservare se tutto è in buon ordine, ed alla sera va ad assicurarsi che le porte siano chiuse.

Art. 16. Alla fine d'ogni anno l'Economo sussidiato dal Contabile, ed in concorso di altra persona superiormente incaricata, procede all'esatto inventaro dei generi rimasti, e ne rassegna copia alla Direzione.

Art. 17. Deve trovarsi nel suo Ufficio tutti i giorni dell'anno nelle ore assegnate, e presta una malleveria stabilita dalla Direzione sotto l'approvazione dell'Autorità tutoria.

CAPO II.

Del Guardarobiere.

Art. 18. Il Guardarobiere riceve in consegna, mediante inventaro, tutta la biancheria, gli effetti da letto, i vestiti, le stoffe, e gli utensili spettanti alle infermerie dell'Ospedale.

Art. 19. Riceve pure in consegna le camicie e gli effetti provenienti dai morti nell'Ospedale, e tutte le provviste di guardaroba, che si fanno nel corso dell'annata, tenendone apposito registro, e sorvegliando alla loro conservazione.

Art. 20. È suo dovere disporre, e mantenere in bell'ordine nei rispettivi scaffali le forniture da letto, ed i diversi articoli di biancheria.

Art. 21. Abbisognando di qualche provvista ne fa relazione al Direttore di turno per gli opportuni provvedimenti.

Art. 22. Consegna agli infermieri ed inservienti quel quantitativo di articoli necessarii all'andamento delle infermerie, ed all'uso degli inservienti medesimi, dei Sacerdoti, e della Chiesa, ed ogni volta che gli vengono rimessi sucidi o logori, ne consegna altrettanti netti e servibili.

Art. 23. Consegna alle lavandaie gli effetti sucidi, e li ritira puliti, tenendo di tutto esatta registrazione. È inoltre suo dovere di sorvegliare la lavanderia, il bucato, le stufe di prosciugamento della biancheria, e le persone addette, perchè le operazioni siano fatte a dovere, e con economia.

Art. 24. Alla fine d'ogni anno riconosce quanto esiste in guardaroba, e ne consegna alla Direzione la rimanenza con uno stato dimostrativo dell'entrata e dell'uscita nel corso dell'annata.

Art. 25. È risponsale d'ogni articolo di guardaroba, di cui non possa dimostrare il seguito scaricamento, e presta una malleveria benevisa alla Direzione.

Art. 26. Si trova nel suo ufficio tutti i giorni dell' anno nelle ore assegnate dalla Direzione.

CAPO III.

Del Contabile.

Art. 27. Il Contabile è posto in sussidio dell' Economo, e del Guardarobiere.

Art. 28. Tiene i Registri di caricamento e di scaricamento; nota giornalmente il numero degli ammalati, e dei ricoverati esistenti — gli entrati, gli usciti, i morti — le giornate consumate dai medesimi, come anche dagli inservienti — il numero delle diete, ed il quantitativo dei generi consunti.

Art. 29. Registra giornalmente i commestibili, i combustibili, e gli effetti di guardaroba entrati e consunti.

Art. 30. Registra tutte le spese giornaliere fatte dall'Economo.

Art. 31. Registra il nome, e cognome degli ammalati ammessi a pagamento.

Art. 32. Tiene i Registri del Guardarobiere, e ne fa le debite annotazioni.

Art. 33. Redige gl'inventari di tutti gli effetti esistenti, ed appartenenti all'Ospedale, ed in fine d' ogni anno sotto la direzione dell'Economo e del Guardarobiere nota le seguite variazioni.

Art. 34. Alla fine d'ogni anno rimette all'Economo ed al Guardarobiere uno stato del movimento del personale, ed uno dell'entrata e dell' uscita di tutti i generi, perchè siano rassegnati alla Direzione.

Art. 35. Si reca nell'Ufficio tutti i giorni, nelle ore assegnate.

CAPO IV.

Del Dispensiere.

Art. 36. Il Dispensiere è subordinato all' Economo e ne eseguisce gli ordini relativi all'andamento dell'Istituto.

Art. 37. Provvede ogni giorno la carne ed il pane a norma degli ordini ricevuti.

Art. 38. Eseguisce le provviste di quegli alimenti, e di quegli oggetti, che occorrono per l' andamento interno secondo le avute istruzioni.

Art. 39. Riceve tutti i giorni dall'Economo i generi di consumazione per la giornata; e ne fa la minuta e dettagliata distribuzione.

Art. 40. Si trova nell'Ufficio dell'Economato tutti i giorni dell'anno nelle ore assegnate.

SEZIONE SECONDA

SERVIZIO SANITARIO.

Il servizio sanitario nell'Ospedale è disimpegnato da

I. Un Medico Primario.
II. Due Medici ordinari.
III. Due Chirurghi ordinari.
IV. Due Medici-Chirurghi residenti sostituiti.
V. Medici-Chirurghi aspiranti.
VI. Due Flebotomi ordinari.
VII. Un Flebotomo sostituito.
VIII. Una Levatrice, od una sostituita.

I loro doveri, ed attribuzioni sono stabiliti nei seguenti capi ed articoli.

CAPO I.

Del Medico Primario.

Art. 41. Il servizio sanitario è posto intieramente sotto la responsabilità del Medico Primario. Egli è incaricato della pulizia medica nell'interno dell'Ospedale, eseguisce tutti i giorni una visita nelle sale di chirurgia e medicina per osservare: 1. come siano tenuti gli infermi; 2. se eseguite le prescrizioni dietetiche, terapeutiche, farmaceutiche ed igieniche; 3. se i ricettari siano in regola, e se quotidianamente vi si descriva sulla tabella appesa ai letti la cura di ciascun ammalato; 4. se le medesime corrispondano esattamente ai ricettari; 5. se infine siano perfettamente eseguiti i Regolamenti pel servizio sanitario, che sono, o saranno approvati dalla Direzione.

Art. 42. Sorveglia il servizio della farmacia in quanto all'esatta e pronta preparazione, e spedizione dei medicinali.

Art. 43. Invigila sulla qualità degli alimenti, che si somministrano agli infermi.

Art. 44. Deve una volta al mese, e nel giorno stabilito dal Direttore, eseguire in concorso coi rispettivi sanitari una visita in generale in tutte le infermerie mediche e chirurgiche, facendo rap-

porto scritto al Direttore medesimo della eseguita ispezione, ed accennando anche quegli individui che più non abbisognano di cura, o che siano passati in istato di cronicismo.

Tale rapporto dovrà essere sempre presentato, e così quando anche non fosse il caso di alcun provvedimento.

Art. 45. Sorveglia la redazione delle statistiche e verifica se il numero delle tabelle diagnostiche corrisponda esattamente a quella degli infermi portati dalla medesima.

Art. 46. Manifestandosi nell'Ospedale malattie epidemiche, contagiose, o sospette, dà subito le necessarie disposizioni, assegnando il Sanitario per la relativa cura, e rendendo in pari tempo avvertita per iscritto la Direzione.

Art. 47. Assiste ai consulti da lui ordinati, oppure richiesti dai curanti o dalla Direzione.

Art. 48. Interviene giornalmente alla visita dei Sanitarii, che ha luogo alla mattina, ed in ciascun giorno fa un'altra visita nelle infermerie a quell'ora che crede più opportuna.

Art. 49. Sorveglia tutti i Sanitari impiegati, ed inservienti di ambo i sessi applicati alla cura ed assistenza degli infermi nella parte in cui concorrono al servizio sanitario, facendone rapporto mensile in iscritto alla Direzione.

Art. 50. Riconoscendo inavvertenze, o mancanze nel servizio sanitario deve fare le debite osservazioni ed ammonizioni, e per le gravi trasgressioni ne fa subito rapporto in iscritto al Direttore.

Art. 51. È debito del Medico Primario di fare le sue osservazioni in iscritto a tergo delle domande di permesso di assenza richieste alla Direzione dai Medici e Chirurghi, onde non venga per l'assenza medesima incagliato il servizio; come pure deve richiamare al servizio quei sanitari, che assenti per motivi di salute continuassero, o riprendessero l'esercizio della professione fuori dello Stabilimento, visitando infermi a domicilio, e non tornassero contemporaneamente al loro ufficio nell'Ospedale.

Art. 52. Deve assistere alle autopsie ad ogni richiesta della Direzione.

Art. 53. Riconoscendo l'opportunità di nuovi provvedimenti per migliorare il servizio sanitario, ne riferisce in iscritto alla Direzione, per le sue deliberazioni.

Art. 54. Richiesto dalla Direzione interviene alle sedute riflettenti il servizio sanitario, e vi ha voto consultivo.

Art. 55. Non può assentarsi dal servizio fuori del mese di vacanza senza l'assenso della Direzione.

Art. 56. Nelle vacanze, assenze, o malattie del Medico Primario le di lui funzioni sono disimpegnate dal Sanitario Ordinario più anziano di servizio.

CAPO II.

Dei Medici-Chirurghi Ordinari.

Art. 57. I Medici e Chirurghi Ordinari fanno giornalmente due visite generali nelle rispettive sale mediche e chirurgiche, l' una avanti, l'altra dopo mezzo giorno. L'ora della visita è stabilita dalla Direzione di concerto col Medico Primario, e notificata con apposito affisso alla porta d'ingresso di ciascuna sala.

Ogni tardanza, che non sia giustificata, è tenuta una infrazione, la quale, se ripetuta, è considerata colpevole negligenza.

Art. 58. I Sanitari Chirurghi devono prestare l'opera loro nelle sale mediche, se richiesti dai curanti, come pure i Medici non possono rifiutarsi all'invito dei Chirurghi di visitare quegli infermi di malattie miste medico-chirurgiche esistenti nelle sale chirurgiche, e di comune accordo decidono pel maggior vantaggio dell'ammalato a quale delle due sale debba appartenere.

In caso di discrepanza di opinioni, la decisione viene rimessa al Medico Primario.

Art. 59. Il Chirurgo principale addetto alla sala delle donne ha cura delle incinte, ed è tenuto nei parti laboriosi e difficili di assistere col consiglio e coll'opera le levatrici impiegate nello Spedale, e nei casi straordinari, in cui fossero indispensabili operazioni ostetriche, queste si praticheranno colle stesse norme delle altre operazioni chirurgiche.

Art. 60. Al principio dell'anno verrà dalla Direzione di concerto col Medico Primario assegnata a ciascun sanitario la sala degli Infermi da curarsi rispettivamente.

Art. 61. I Medici e Chirurghi principali eseguiscono le loro visite accompagnati dall'assistente alle infermerie, da due infermieri, o infermiere, e dal flebotomo addetto alla sala.

Art. 62. Nelle prescrizioni mediche di rimedi di energica azione, l'uso dei quali richiegga necessarie precauzioni nel modo e nel

tempo di farli propinare ai malati, il sanitario curante dà le sue istruzioni esatte all'assistente, che è solo risponsabile degli inconvenienti, che potessero succedere per tali negligenze o trascuratezze.

Art. 63. I Medici e Chirurghi principali possono seco condurre nella visita delle infermerie uno o più Aspiranti volontari medici-chirurghi sotto la loro responsabilità, semprechè siano muniti del permesso della Direzione, ma questi non possono sotto verun pretesto scrivere ordinazioni mediche agli infermi.

Art. 64. I Sanitari principali, stabilita colla maggior attenzione la diagnosi della malattia, la trascrivono a caratteri chiari ed intelligibili nella tabella a capo di ciascun letto: questa tabella è firmata dal curante, ed occorrendo variazioni nel decorso della malattia, il medesimo ne deve fare apposita nota sulla tabella istessa, perchè ne risulti nella redazione della Statistica.

Art. 65. I Principali devono in ogni visita scrivere presso il letto stesso dell'infermo tutte le ordinazioni dei medicinali in un giornale, o diario col corrispondente numero del letto. Questo giornale munito alla fine di ciascuna visita della firma del curante serve di norma al farmacista per la spedizione delle ordinazioni.

Art. 66. Quando un ammalato parte dall'Ospedale, o vi soccombe, il Sanitario curante segna l'esito che ha avuto la malattia con quelle osservazioni che crede a proposito sulla tabella, la quale viene ritirata dall'assistente e consegnata alla fine d'ogni mese al Residente per la redazione della Statistica.

Art. 67. Occorrendo il caso che un infermo debba essere trasportato dalle sale mediche alle chirurgiche, o viceversa, ne viene parimenti fatta annotazione nella tabella con indicazione del motivo del trasporto, quindi l'infermo figura nel numero della sala ove fu in ultimo trasferto.

Art. 68. È obbligo preciso dei Sanitari di regolare le cure dietetiche degli Infermi apponendo la loro firma al rispettivo registro delle diete, che dev'essere tenuto dall'assistente all'infermeria.

Art. 69. In quanto alle ordinazioni dietetiche così dette straordinarie si rimette pienamente al sano criterio, e discrezione dei Curanti di concederle, quando il vantaggio dell'ammalato lo richiegga; come di sospenderle quando pel lungo uso siano rese inutili, o non convenienti.

Art. 70. Alla lealtà e coscienza dei sanitari è raccomandata una ragionevole parsimonia nella prescrizione dei medicinali.

Art. 71. Lo zelo e la premura dei singoli Sanitari nel disimpegnare esattamente le loro attribuzioni, la carità, i modi umani e pazienti verso gli infermi, segnatamente la severa attenzione e disamina nell'instituire la diagnosi delle malattie e condurne la cura, formeranno le basi di predistinzione di merito, di cui la Direzione terrà conto particolare per i dovuti riguardi nei provvedimenti relativi ai Sanitari.

CAPO III.

Dei Medici-Chirurghi Residenti Sostituiti.

Art. 72. I Sanitarii Residenti devono avere le qualità dei Medici-Chirurghi, e suppliscono ai Curanti ordinari tanto in Medicina che in Chirurgia. A tale effetto hanno l'abitazione nel recinto dell'Ospedale.

Art. 73. La residenza dev'essere continua e regolata in modo, che uno dei due Sanitari si trovi sempre presente nello Stabilimento.

Art. 74. Come Residenti, i Sanitari sono tenuti a visitare quelle sale mediche o chirurgiche, alle quali saranno stati applicati dal Medico Primario, due volte al giorno, una a mezzodì, l'altra dopo il tramonto del sole, onde provvedere a quegli infermi entrati dopo la visita ordinaria, o aggravati dal male, che per avventura abbisognassero d'istantanei soccorsi, ed a quelli pure cui venisse dai principali Curanti ordinata una visita straordinaria ad ora determinata.

Art. 75. Quando sono richiesti dall'assistente alle infermerie a prestare soccorso a qualche infermo per qualsiasi accidentalità straordinaria, devono senza indugio accorrervi in qualunque tempo, sia di giorno che di notte.

Art. 76. Nell'ora fissata pelle visite ordinarie dei Principali non possono i Sanitari residenti assentarsi dalla loro abitazione, potendo occorrere di essere chiamati sul momento a supplire alle visite per la tardanza di alcuno dei Medici o Chirurghi principali.

Art. 77. Nelle ore assegnate alla residenza è preciso dovere di visitare, e munire dell'attestato di malattia quegli infermi che si

presentassero per farsi ammettere nell'Ospedale, prescrivendo tosto quanto possa abbisognare l'infermo.

Art. 78. Nella qualità di sostituiti sono obbligati a supplire i rispettivi Sanitari principali nei casi di malattia, di assenza, o di legittimo impedimento, per qualunque tempo sia per durare la sostituzione.

Art. 79. Sono tenuti a prestare l'opera loro nelle straordinarie circostanze, ed ogni volta che la Direzione od il Medico Primario credessero necessario di chiamarli in sussidio del Principale, nè possono con ciò aver diritto a maggiore stipendio, o ad alcuna gratificazione.

Art. 80. L'Applicato alle sale chirurgiche deve eseguire tutte le autopsie richieste e designate dal Medico-Primario, o dai Curanti tenendo nota delle osservazioni e dei risultati patologici riscontrati nelle sezioni dei cadaveri per consegnarli a quel Sanitario incaricato della redazione della storia della malattia.

Art. 81. Richiesti dal Medico Primario devono assistere ai consulti.

Art. 82. Nei casi di assenza, o di malattia, devono supplirsi vicendevolmente nel disimpegno delle loro attribuzioni.

Art. 83. Sono rispettivamente incaricati della redazione delle Statistiche mensili degli infermi, seguendo le norme e prescrizioni che dal Medico Primario verranno stabilite in proposito.

CAPO IV.

Degli Aspiranti.

Art. 84. Due aspiranti sono ammessi al servizio ordinario nell'Ospedale.

Art. 85. Per essere ammesso aspirante è necessaria la qualità di Medico e Chirurgo.

Art. 86. Gli aspiranti sono applicati particolarmente secondo il loro desiderio alle sale mediche, oppure chirurgiche.

Art. 87. È obbligo degli aspiranti di assistere scrupolosamente alle visite di quel Sanitario designato dal Medico Primario, come pure di eseguire gli incumbenti che dal medesimo vengono loro affidati.

Art. 88. Nel caso di assenza, malattia, od impedimento del Me-

dico o del Chirurgo sostituito, devono prestarsi a disimpegnare le funzioni a semplice richiesta della Direzione, o del Medico Primario.

Art. 89. Devono gli aspiranti assistere a tutte le autopsie ordinate.

Art. 90. La qualità di aspirante non dà titolo a stipendio, nè a gratificazione, ma alla preferenza nel caso di vacanze d'impiego, semprechè in essa concorra zelante e lodevole servizio.

CAPO V.

Dei Flebotomi.

Art. 91. Il servizio di bassa chirurgia è eseguito da tre Flebotomi, due effettivi, ed un supplente.

Art. 92. I Flebotomi effettivi devono trovarsi nelle rispettive sale all'ora prescritta per le visite generali dei Sanitari principali, e questi accompagnare al letto di ciascun ammalato, nè possono intraprendere veruna operazione avanti che sia terminata la visita, salvo uno speciale incarico del curante, dal quale sono onninamente dipendenti per ciò che concerne il loro servizio.

Art. 93. Eseguiscono, coadiuvati da un infermiere od infermiera, tutte le operazioni di flebotomia, cavar sangue, applicar mignatte, ventose e vescicanti, dei quali avranno l'obbligo altresì della medicazione.

Art. 94. Occorrendo l'opera loro all'infuori delle visite generali, devono alla semplice richiesta del Medico residente, o dell'assistente alle infermerie, colla massima sollecitudine prestarvisi in qualunque tempo, sia di giorno che di notte.

Art. 95. Non possono i Flebotomi rifiutarsi per qualsiasi titolo di prestare la loro opera gratuitamente a quegli infermi non ricoverati nell'Ospedale, ma che si presentassero nelle rispettive sale in tempo delle visite generali muniti di certificato di un Medico o di un Chirurgo, che qualificasse il genere di operazione flebotomica da praticarsi.

Art. 96. Il Flebotomo supplente è obbligato a prestare con sollecitudine l'opera sua ad ogni semplice richiesta, e deve esattamente uniformarsi a tutti gli incumbenti ed oneri dei Flebotomi effettivi.

CAPO VI.

Doveri comuni ai Medici, Chirurghi e Flebotomi.

Art. 97. Ciascuno dei Medici, Chirurghi e Flebotomi indistintamente, e secondo i bisogni è tenuto prestarsi per le ammalate incinte o puerpere, e fare le operazioni richieste dalla qualità della malattia; come pure è obbligato di curare gli affetti da mania sia o non furiosa, che venissero ricoverati anche temporariamente in questo spedale.

Dovranno prestarsi, dietro avviso del Medico Primario, alla cura ed alle operazioni di quegli individui, che ricoverati nel luogo pio pel loro special genere di malattia, anche epidemico, o contagioso, si trovassero separati dagli altri.

CAPO VII.

Delle Levatrici.

Art. 98. Due Levatrici assistono le partorienti nell' Ospedale: una ordinaria, l'altra sostituita.

Art. 99. La Levatrice ordinaria è tenuta a prestarsi ad ogni richiesta, ed a qualunque ora, a tutti gli uffizii proprii della sua professioue, visitando le partorienti, ed assistendole nei momenti del bisogno con carità e zelo.

Per tale oggetto ha la propria stabile residenza nel recinto dell'Ospedale..

Art. 100. La Levatrice sostituita deve disimpegnare le funzioni della Levatrice ordinaria in ogni di lei mancanza, come pure deve prestare la di lei opera nello Spedale in ogni circostanza di straordinario bisogno.

Art. 101. Tanto la Levatrice ordinaria, quanto la sostituita, devono prestarsi a portare alla Chiesa Parrocchiale i neonati per ricevervi il Battesimo.

CAPO VIII.

Dei Consulti.

Art. 102. I Medici e Chirurgi principali non possono rifiutarsi a qualunque consulto ordinato dal Medico Primario, o richiesto dai colleghi.

Art. 103. In caso di discrepanza di parere fra i due Medici o Chirurghi principali, la decisione viene rimessa al Medico Primario, od al Sanitario da lui chiamato e designato.

Art. 104. Qualunque siasi operazione di alta chirurgia non può eseguirsi dal chirurgo principale, senza previo consulto col collega; consultata di comune accordo la necessità dell'operazione, si eseguisce dal Chirurgo principale della sala a cui è addetto l'infermo, assistito e coadiuvato dal Chirurgo consulente, ed ove necessario anche dal Residente, che deve tosto presentarsi all'invito del Chirurgo operatore.

Art. 105. Quando l'operazione sia di tale urgenza, e di così imminente pericolo da non ammettere tempo di chiamare in soccorso altro collega, può il Chirurgo principale, previo avviso al Medico primario, intraprendere qualunque operazione. In questo caso deve poscia declinare per iscritto al Medico primario i motivi, che lo determinarono a dichiarare l'urgenza, ed a procedere senza indugio all'operazione.

Art. 106. È dovere del Sanitario curante di tessere la storia esatta di tutte quelle malattie, che per la loro importanza e gravezza, o per la loro complicazione, abbiano reclamato un consulto medico: la quale storia dev'essere corredata dai risultati patologici dell'autopsia qualora la malattia terminasse col decesso.

Art. 107. Uno dei Chirurghi residenti destinati alla Direzione, dovrà ricevere e conservare i ferri chirurgici di proprietà del Luogo Pio, sotto la sua risponsabilità, e dal medesimo saranno rimessi ai Chirurghi operanti ogni volta che ne abbiano bisogno e ritirati tosto eseguita l'operazione.

Art. 108. È assolutamente proibito ai Sanitari sotto qualunque siasi pretesto servirsi dei ferri chirurgici di proprietà dell'Ospedale, per operazioni da eseguirsi fuori dello Stabilimento. Occorrendone il bisogno devesi riportare un speciale permesso in iscritto dalla Direzione.

CAPO IX.

Delle assenze, delle surroghe e delle vacanze.

Art. 109. Tutti i Sanitari indistintamente hanno diritto ad un mese di vacanza, in ciascun anno.

Art. 110. La scelta del mese di vacanza nell'anno, viene fatta dai Sanitari per diritto di anzianità di servizio, ed è regolata dal Medico Primario con approvazione del Direttore di turno.

Tali vacanze devono necessariamente regolarsi in modo, che un solo per volta possa trovarsi assente.

Art. 111. I Flebotomi hanno giorni . . . . di vacanza nel corso dell'anno, da scegliersi, e concedersi come all'articolo antecedente.

Art. 112. In caso di qualunque influenza di malattia le vacanze restano sospese sino a completa cessazione dell'influenza medesima.

Art. 113. Fuori delle epoche di vacanza, non possono i Sanitari in verun tempo, e per nessuna causa, tranne quella di malattia comprovata, assentarsi senza una particolare autorizzazione della Direzione, che non l'accorda salvo concorrano gravi ed urgenti motivi.

Art. 114. L'assenza prolungata oltre il termine prefisso, oppure non giustificata per malattia, fa perdere al Sanitario mancante lo stipendio in ragione di giorni.

Art. 115. I supplenti ai sanitari principali, non possono pretendere indennità veruna per le supplenze tanto per vacanze che per malattia dei Sanitari stessi, e solo nei casi d'assenza di alcun Sanitario senza regolare permesso, per cui ne importasse cessazione di stipendio, questo decorrerà a loro favore.

CAPO X.

Della Statistica.

Art. 116. La Statistica devesi redigere mensilmente sugli appositi stampati servendosi delle tabelle diagnostiche indicate negli articoli 72 e 73 del Capo II.

Essa dev'essere distinta per ciascuna sala medica o chirurgica, e indicare con esattezza e chiarezza:

1. Il numero degli ammalati esistenti nel primo giorno del mese;
2. Il numero dei guariti;
3. Id. dei morti;
4. Id. dei rimasti in cura nell'ultimo giorno del mese.
5. Le diverse malattie occorse in quel periodo.
6. La mortalità comparata ai diversi generi di malattie, di sesso, di età, e di professione degli infermi curati nell'Ospedale.

Art. 117. La redazione della Statistica mensile spetta ai Medici residenti, per quella parte che a ciascuno viene assegnata, sotto la sorveglianza e direzione del Medico Primario. I singoli sanitari curanti la devono firmare corredandola di quelle osservazioni cliniche credute necessarie ed utili.

Art. 118. Dette Statistiche vengono consegnate dai Residenti al Medico Primario entro l'ottavo giorno d'ogni mese, e questi col concorso degli Aspiranti deve redigere la Statistica semestrale ed annuale da presentarsi alla discussione nelle sedute dei Congressi medici-chirurgici, che si tengono due volte l'anno.

Art. 119. La Statistica annuale firmata dai Curanti e dal Medico Primario, devesi da questo trasmettere nel mese di febbraio d'ogni anno al Presidente della Direzione, per essere depositata nell'Archivio dell'Ospedale.

CAPO XI.

Delle Autopsie.

Art. 120. Le autopsie sono eseguite dal Sanitario Chirurgo residente.

Art. 121. Quando il Medico Primario od il Curante, crede utile la sezione di un qualche cadavere, ne dà in tempo avviso all'assistente infermiere, acciò dia gli ordini opportuni, perchè tutto sia disposto nella sala delle sezioni anatomiche, e perchè ne faccia avvisato dell'ora dell'operazione il Residente incaricato della medesima. Le autopsie non possono mai essere eseguite prima di ventiquattro ore trascorse dal decesso, e quarantotto per le morti improvvise (1).

Art. 122 Tutti gli istrumenti e i ferri necessari per le sezioni cadaveriche sono provveduti dallo Stabilimento, e dati in consegna ad uno dei Residenti, che ne rimane risponsale della conservazione, e manutenzione.

Art. 123. Occorrendo qualche riparazione o riforma di essi stromenti, il Residente col mezzo del Medico Primario ne fa riconoscere la necessità al Direttore, perchè ne ordini la esecuzione.

(1) Vedi la nota posta all'art. 185 del presente Regolamento.

CAPO XII.

Dei Congressi Sanitari.

Art. 124. La riunione di tutti i Sanitari addetti all'Ospedale forma il Congresso sanitario.

Art. 125. Lo scopo del Congresso sanitario è il miglioramento del servizio degli infermi, ed il progresso della scienza.

Art. 126. Esso deve radunarsi due volte all'anno in una sala dell'Ospedale istesso nel giorno ed ora, che viene fissato dal Medico primario, previo concerto colla Direzione.

Art. 127. Quando il Direttore, od il Medico Primario credessero opportuno, possono convocare sedute straordinarie.

Art. 128. I Sanitari invitati alle sedute con preavviso in iscritto di cinque giorni dal Medico Primario hanno obbligo preciso d'intervenire.

Ogni assenza non giustificata è tenuta una grave infrazione.

Art. 129. Tutti indistintamente i Membri Sanitari del Congresso hanno voce deliberativa.

Art. 130. Il Medico Primario è Presidente del Congresso.

Art. 131. Il Segretario del Congresso viene eletto dai suoi membri a schede segrete, ed a pari voti è prescelto l'anziano di servizio.

Art. 132. Il Segretario sta in carica un anno, e può essere confermato.

Art. 133. Il Segretario legge le statistiche, redige i processi verbali, e disimpegna nell'adunanza ogni altra incombenza, che compete alla sua carica.

Art. 134. Gli oggetti da trattarsi nelle adunanze sono: le osservazioni critiche sulle statistiche, la discussione sull'indole delle malattie curate nel corso di quel semestre, e sui modi curativi riconosciuti più utili, e più appropriati.

Art. 135. È facoltativo a ciascun membro di proporre quel nuovo provvedimento, che avvisasse utile e vantaggioso alla cura degli infermi, e qualora la proposta fosse dalla maggioranza del Congresso approvata, il Segretario ne fa motivato rapporto da trasmettersi alla Direzione per l'autorizzazione.

Art. 136. I verbali del Congresso sono firmati da tutti i Sanitari presenti alle sedute.

Art. 137. Le memorie delle malattie trattate nell'Ospedale, che dai Sanitari si presenteranno in questi Congressi, saranno registrate negli atti e depositate nell'archivio assieme alle statistiche.

La Direzione poi nei casi di promozioni avrà speciali riguardi a quei Sanitari, che nei detti lavori si saranno più distinti.

Art. 138. Il Direttore di servizio intervenendo ai Congressi sanitari ha il posto d'onore.

SEZIONE TERZA

SERVIZIO FARMACEUTICO.

CAPO UNICO.

Art. 139. Lo Spedale ha una farmacia, la gestione della quale sarà dalla Direzione, secondo che lo ravviserà più utile per lo Stabilimento commessa ad economia od in affitto ad un farmacista approvato.

Art. 140. Il Direttore di servizio dopo la convenzione e prima che il farmacista entri in esercizio farà procedere coll'assistenza dell'Economo all'inventario di tutti i mobili ed utensili esistenti nella farmacia, quale inventario dovrà essere accettato dal Farmacista che assumerà il servizio dello Stabilimento, e si stenderà, in doppio originale, un esemplare del quale sarà conservato negli archivii dell'Opera Pia. — Quest'inventario verrà riveduto nello stesso modo in principio di ogni anno ed in tale circostanza saranno notate e si terrà conto di tutte le variazioni che possano occorrere.

Art. 141. Il Farmacista dovrà aver cura di tutti i mobili ed utensili dati in consegna e rispondere di tutte le perdite o deteriorazioni che avvengano per sua colpa.

Nelle preparazioni chimiche e galeniche dovrà attenersi alle regole dell'arte, ed alla farmacopea adottata con Reale Decreto 1 giugno 1853, salve le aggiunte o restrizioni che fossero prescritte dalla Direzione.

Art. 142. Egli è in obbligo di eseguire le prescrizioni degli ufficiali sanitari quali risultano dal giornale o diario delle visite, e di rimettere i preparati colla dovuta sollecitudine alle rispettive infermerie col nome del letto cui sono destinati, ed una speciale annotazione che indichi il modo di servirsene e di amministrarli.

Art. 143. Fa pure eseguire le fumigazioni che fossero prescritte per disinfezione delle infermerie, e dirige le espurgazioni che occorressero alle lingerie e simili previamente al bucato.

Art. 144. Il farmacista è obbligato ad avere quel numero di allievi approvati che è necessario onde la farmacia non resti mai sprovvista. e possano essere prontamente spediti i medicinali agli infermi.

Art. 145. I suoi conti per essere ammessi a pagamento saranno riveduti da un pubblico tassatore, e muniti del visto del Medico primario e del Direttore di servizio.

SEZIONE QUARTA

—

ASSISTENZA RELIGIOSA.

Art. 146. L'assistenza religiosa per gli infermi dell'ospedale è affidata a due Sacerdoti, il primo col titolo di Rettore, ed il secondo di Vice Rettore.

Art. 147. Questi sono nominati dalla Direzione, salva l'approvazione del Superiore Ecclesiastico, ed abitano nel locale del Luogo Pio.

CAPO I.

Doveri comuni del Rettore e Vice-Rettore.

Art. 148. Visitano più volte al giorno gli infermi nelle rispettive sale mediche e chirurgiche, onde porgere loro ogni conforto della Religione, disporli a ricevere i Sacramenti ed amministrarli ove ne sia il caso.

Art. 149. Assistono con assiduità, prontezza e zelo tanto di

giorno che di notte i moribondi, e per quanto sta in loro potere si adoperano a che nessuno manchi di vita senza i religiosi conforti.

Ai defunti fanno gratuitamente i funerali nell' interno dello Spedale.

Art. 150. Celebrano ambidue tutti i giorni la messa nella Chiesa dello Spedale.

Nei giorni festivi poi, e nelle ore da fissarsi fanno una breve spiegazione del Vangelo, o qualche esortazione morale pratica, come pure la Dottrina Cristiana agli addetti al servizio dell'Ospedale. Ai convalescenti spiegano il Catechismo qualche volta alla settimana in quell'ora, ed in quel luogo che si credesse più opportuno.

Art. 151. Sono tenuti risiedere continuamente tanto di giorno che di notte nel locale dell'Ospedale, nè possono per nessun motivo assentarsi ambidue nel medesimo tempo, talchè abbisognando ad uno di uscire, deve l'altro essere in casa.

Art. 152. È vietato allontanarsi dalla città senza il permesso della Direzione, dalla quale dipendono in ogni occorrenza.

Art. 153. Qualora alcuno dei Sacerdoti fosse legittimamente impedito, l'altro resta obbligato a supplirlo.

Art. 154. Tutti i doveri sopradescritti s'intendono ripartiti equamente, ed in parti eguali fra i due Sacerdoti, ed ove nascesse qualche difficoltà, si devono riportare alle disposizioni della Direzione.

CAPO II.

Doveri particolari del Rettore.

Art. 155. Il Rettore tiene un registro, giusta le norme stabilite dalla Direzione, di tutti gl'infermi che vengono ricoverati nell'Ospedale, non che altro registro di quelli che morissero nel detto Luogo Pio, e di questi entro la giornata ne manda l'avviso in iscritto all'Autorità incaricata dalle leggi di tenere i registri di stato civile.

Art. 156. Riceve in consegna i vasi sacri, i paramenti, e le suppellettili della Chiesa, sorveglia alla pulitezza, decenza e buon governo della medesima, osserva che i legati delle Messe siano

esattamente adempiti, ed abbisognandosi qualche cosa, ne fa la richiesta alla Direzione.

Art. 157. Impedito legittimamente il Rettore, i doveri anzidetti vengono eseguiti dal Vice-Rettore.

SEZIONE QUINTA

SERVIZIO DELLE INFERMERIE.

Art. 158. Al servizio delle infermerie sono applicati

1. Un assistente.
2. Sei infermieri pei maschi, cioè quattro nelle sale mediche, e due nelle chirurgiche.
3. Sei infermiere per le femmine, vale a dire quattro nelle sale mediche, e due nelle chirurgiche.
4. Due portantini.

CAPO I.

Dell'Assistente, od Assistenti.

Art. 159. L'Assistente ha la sorveglianza continua sugli ammalati, sugli oggetti necessarii alle infermerie e sul locale medesimo. Fa mantenere il buon ordine e le discipline volute dal presente Regolamento. Gli infermieri ed i portantini sono da lui dipendenti.

Art. 160. Riceve gli ammalati muniti del viglietto d'ammessione, li fa mettere a letto nelle sale convenienti al genere di malattia, e ne dà pronto avviso al Medico, o Chirurgo residente.

Art. 161. Nei casi urgenti trattandosi di persone ferite, cadute, colpite di apoplessia e simili, è tenuto di far eseguire il trasporto di quell'ammalato senza dilazione.

Art. 162. Tiene registro di tutti gli infermi entrati nell'Ospedale notando il nome, cognome, paternità, patria, professione, età e luogo di nascita, e dell'ultimo domicilio. Riporta in seguito ogni cosa sul viglietto a stampa, che sottoscritto dal Direttore viene appeso al capezzale del letto.

Art. 163. Sul medesimo registro nota quotidianamente il giorno dell'uscita o della morte di ciascun individuo col nome della malattia sofferta.

Art. 164. Veglia affinchè gl'infermi siano prontamente soccorsi ed assistiti nei loro bisogni dagli infermieri, ricevano nelle ore stabilite il necessario ristoro, e siano loro somministrati i rimedi a tempo debito, e nei modi prescritti.

Art. 165. È responsabile degli inconvenienti che possono avvenire nella somministranza delle medicine eroiche, e di energica azione, quando provengono da trascuratezza e negligenza.

Art. 166. Invigila perchè nessun ammalato esca dall'Ospedale senza essere stato prima licenziato dal Sanitario curante, e munito di un viglietto di sortita da rilasciarsi da lui medesimo, e da rimettersi al portinaio.

Art. 167. Occorrendone il bisogno dispone di qualche infermiere aggiunto in quei giorni ed in quelle notti in cui stimasse opportuna maggior vigilanza di servizio, notificandolo al più presto al Direttore.

Art. 168. Accompagna i Medici e Chirurghi nel tempo delle visite per ricevere da loro l'istruzione sul modo di trattare e governare gli ammalati nel corso della giornata. Assiste a tutte le operazioni chirurgiche e flebotomiche. Si trova presente alla distribuzione dei medicinali e degli alimenti, e sorveglia al cambio degli infermieri di guardia nelle ore assegnate.

Art. 169. Terminate le visite mediche e chirurgiche del mattino, è suo dovere riassumere il numero delle diete prescritte tanto ordinarie che straordinarie, riempiendo il modulo stampato a tale oggetto, e consegnandolo all'Ufficio dell'Economato.

Art. 170. Accadendo che venga trasportato di notte all'Ospedale qualche ferito, è tenuto a far chiamare subito il Chirurgo residente, assistere alla medicazione, somministrare tutto il bisognevole, e praticare ogni altro necessario incumbente.

Art. 171. Deve essere sollecito di far assistere i moribondi dai Sacerdoti addetti al pio Stabilimento, e di procurare che a tempo debito vengano loro amministrati i Sacramenti.

Art. 172. Morendo alcuno ritira gli effetti del defunto, facendoli passare alla guardaroba, per rimetterli quindi a chi di ragione.

Art. 173. Porta la massima vigilanza sugli infermieri d'ambo i sessi, perchè ciascuno adempia con esattezza e precisione a' suoi doveri.

Se mai venisse a scoprire qualche infermiere alterato dal vino o dai liquori, lo allontana dalla sala degli infermi, e ne fa rapporto alla Direzione. In caso di silenzio a tale riguardo, è responsabile dei disordini che possano accadere.

Qualora trovi qualche infermiere di guardia addormentato, è pure obbligato di farne rapporto alla Direzione.

Art. 174. Sorveglia perchè nelle sale degli infermi sia mantenuta la quiete e il miglior ordine coll' impedire che nessun ammalato od inserviente faccia strepito, od alzi la voce, e molto meno che si permetta di giuocare o di fumare; che nessun estraneo entri nelle sale medesime, e si trattenga nelle ore delle visite dei Medici, della distribuzione degli alimenti, delle funzioni religiose e del silenzio, oppure che vi si introducano cibi o bevande vietate; invigilando altresì nel tempo delle visite degli estranei, affinchè non succedano abusi.

Art. 175. È sua cura che le sale mediche e chirurgiche siano tenute pulite e ventilate; che la biancheria dei letti sia monda e netta; che i letti siano ben tenuti, che tutti i mobili e gli utensili siano puliti, che di notte siano sempre accese le lampade, e che nella stagione jemale il fuoco sia ben regolato.

Art. 176. È tenuto a fare rapporto alla Direzione di qualunque mancanza od inconveniente possa accadere.

CAPO II.

Degli Infermieri e delle Infermiere.

Art. 177. Gli infermieri e le infermiere hanno doveri uguali. I primi attendono al servizio degli uomini, e le seconde a quello delle donne, e sono dipendenti dall'assistente alle infermerie.

Art. 178. Sono obbligati a prestare con sollecitudine, pazienza e carità l'opera loro agli infermi, tanto di giorno che di notte, nel modo e nelle ore stabilite dal Regolamento.

Art. 179. Quando sono di guardia devono stare continuamente nelle infermerie, ed è loro vietato l'uscirne, ad eccezione che si debba chiamare il Sacerdote od il Medico, nel qual caso devono avvertire gli altri infermieri a raddoppiare di vigilanza nella momentanea loro assenza. In tempo di notte poi devono star vigilanti per essere pronti ad ogni bisogno degli ammalati.

Art. 180. Tanto prima dell'alba come nelle ore pomeridiane devono occuparsi diligentemente della pulizia delle infermerie e dei letti degli infermi.

Art. 181. Assistono alle visite dei Medici e dei Chirurgi, alle operazioni di flebotomia, alle distribuzioni dei medicinali, e si prestano a quanto viene loro ordinato dagli stessi Curanti,

Art. 182. Al momento delle distribuzioni degli alimenti agli infermi, si recano alle assegnate finestrelle della cucina per riceverli, trasportarli nelle infermerie e distribuirli a norma delle diete fissate.

Art. 183. Devono visitare frequentemente gli ammalati, somministrare a ciascuno di essi le medicine e i brodi nelle ore, nei modi e nella quantità prescritta, aiutarli quando non possono muoversi da loro medesimi, prestare loro insomma quella cura e quella assistenza di cui possano abbisognare.

Art. 184. Sono tenuti ad aver cura particolare degli infermi aggravati dal male, perchè ricevano a tempo debito i soccorsi tanto della religione, quanto della medicina.

Art. 185. Rendendosi taluno defunto, conducono il letto su cui si trova nella stanza mortuaria, legano alle mani del cadavere la cordicella del campanello, e lo lasciano pel tempo fissato dalla Legge e dai Regolamenti (1), indi levatolo ricambiano il pagliariccio, il materasso e la biancheria, e riconducono nelle infermerie il letto allestito.

(1) Si ritengano i seguenti articoli della Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento della pubblica sicurezza.

Art. 74. « Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente, avuto in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono. »

Art. 76. « I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, nè potranno essere esposti, nè trasportati scoperti. »

— Si ritenga parimente la seguente disposizione del Regolamento 18 dicembre 1859 sul vaccino:

Art. 36. « I cadaveri delle persone morte di vajuolo umano verranno trasportati 24 ore dopo la morte, direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, senza accompagnamento di altre persone tranne quelle necessarie per il loro trasporto. I Sindaci ed i Parrochi locali sono risponsali dell'esatto adempimento di questa disposizione. »

Art. 186. Ricevono in consegna la biancheria e gli utensili di qualunque genere occorrenti all'uso degli infermi, e quando accade il bisogno di cangiare qualche utensile, o mandare al bucato della biancheria ricevono dal Guardarobiere altrettanti capi, quanti ne avranno consegnati.

Art. 187. Sono cumulativamente contabili della biancheria e di tutti gli altri oggetti mancanti o guasti, quando non sia per naturale deperimento. Fuori di questo caso gli oggetti stessi saranno dai medesimi pagati nll'Ospedale mediante ritenuta sul loro mensile assegno a seconda dei prezzi che saranno determinati.

Art. 188. È vietato agli infermieri entrare nelle sale delle donne, meno che fossero richiesti dall'assistente per qualche momentaneo lavoro, ed è pure vietato alle infermiere portarsi nelle sale degli uomini.

Art. 189. Quando un infermiere ha terminato il tempo della guardia, prima di abbandonare il posto è tenuto ad istruire il surrogante in tutto ciò che nelle precedenti visite fu prescritto.

Art. 190. Finchè sono di guardia devono gli infermieri d'ambo i sessi portare quel distintivo somministrato dallo Stabilimento.

Art. 191. Gli infermieri che nella giornata non sono di guardia, possono uscire dallo Stabilimento, ma devono rientrarvi immancabilmente al cadere della sera.

Art. 192. Gli infermieri per qualunque bisogno, ed anche per malattia non possono farsi surrogare, essendovi i supplenti destinati a ciò dalla Direzione.

SEZIONE SESTA

CAPO I.

Del personale di cucina.

Art. 193. Alla cucina sono addetti un cuoco, e due inservienti.

Art. 194. A riserva di queste persone, non è permesso ad alcuno di entrare e trattenersi nella cucina, specialmente in tempo delle distribuzioni.

Art. 195. Il cuoco deve tenere la cucina, e gli utensili colla massima pulitezza, ed avvisare l'Economo, quando gli utensili necessitano di qualche riparazione.

Art. 196. Deve trovarsi al suo posto tutti i giorni nelle ore assegnate per preparare gli alimenti, e somministrarli a tempo debito.

Art. 197. Gli alimenti devono essere ben cotti, e ben condizionati.

Art. 198. Deve il cuoco ripartire il vitto secondo il numero delle diete inscritte nel foglio della situazione, e secondo le norme prescritte; deve rimettere gli alimenti ai rispettivi inservienti ed infermieri, dalle apposite finestrelle nelle ore prescritte.

Art. 199. Gli inservienti alla cucina eseguiscono tutti gli incumbenti faticosi, e necessari all'andamento del servizio sotto gli ordini del cuoco.

CAPO II.

Del portinaio.

Art. 200. Il Portinaio deve risiedere giorno e notte nell' abitazione assegnatagli vicina alla porta maggiore dell'Ospedale.

Art. 201. Fuori delle ore in cui è permesso visitare gli infermi, non deve lasciare entrare alcuna persona, ad eccezione dei Membri della Direzione, degli ufficiali sanitari, degli impiegati, degli inservienti, e di quelli che hanno regolare permesso dalla Direzione, o sono accompagnati da qualche Amministratore.

Art. 202. Deve vegliare:

1. Su quelli che entrano per visitare gli infermi, affinchè non introducano cibi, o bevande vietate.

2. Su quelli che sortono, perchè non trasportino seco gli alimenti degli infermi, le loro vesti, od altri oggetti.

3. Sugli inservienti dell'interno, e sopra qualsiasi lavorante o giornaliero, perchè non portino fuori alcuna cosa, o qualche effetto proprio dello Stabilimento. Nell' esecuzione però di un tale dovere è tenuto a usare tutti i riguardi, che la civiltà, la pulitezza e la decenza richiedono, rimanendo severamente vietata ogni parola aspra verso quei poveri, che entrano per visitare i loro parenti infermi.

Art. 203. Sarà obbligato di ritirare, e conservare i viglietti di quelli che sortono dall'Ospedale per rimetterli alla Direzione.

Art. 204. È vietato ricevere denari o regali di qualunque sorta dagli infermi, o dai loro parenti.

Art. 205. È obbligato inoltre ad eseguire quanto gli venisse ordinato tanto dalla Presidenza che dalla Direzione.

SEZIONE SETTIMA

CAPO UNICO.

Disposizioni disciplinari.

Art. 206. Le infrazioni, e le inosservanze al presente Regolamento commesse dagli impiegati di qualunque grado, addetti al servizio dello Spedale, sono inscritte in apposito registro, e punite:

1. Coll'ammonizione.
2. Colla ritenuta di parte dello stipendio.
3. Colla sospensione.
4. Colla dimessione.

Art. 207. Il registro delle infrazioni riguardo ai medici, chirurghi, flebotomi, e farmacisti è tenuto dal Medico Primario, riconosciuto e visato mensilmente dal Direttore. Quello degli altri impiegati ed inservienti è conservato presso l'ufficio della Direzione.

Art. 208. Ogni mese il Direttore trasmette copia dei detti registri alla Direzione del Pio Istituto corredandola delle sue osservazioni.

Art. 209. Le infrazioni leggiere sono punite coll'amm[illegible]ne.

Art. 210. Le infrazioni per negligenze colpevoli si [illegible]ono colla ritenuta di giornate di stipendio.

Art. 211. Le infrazioni che portano dissesto nel servizio, sono considerate gravi, e punite colla sospensione.

La sospensione porta sempre con sè la ritenuta d' altrettanto stipendio, od assegnamento qualsiasi in ragione di giorni.

Art. 212. Le recidive delle gravi infrazioni, e la noncuranza delle ripetute ammonizioni, od anche della sospensione, dimostrando incorreggibilità, sono punite colla dimessione.

Art. 213. L'ammonizione, non che la sospensione provvisoria fino ad otto giorni, sono date dal Direttore.

La Direzione pronuncia sulla maggior durata della sospensione e della dimessione.

SEZIONE OTTAVA

CAPO I.

Disposizioni per gli infermi, e pei defunti.

Art. 214. Gli infermi per essere ammessi nello Spedale debbono essere nati e domiciliati nel Comune, od essere riconosciuti affetti da malattie curabili.

Art. 215. Nei casi urgenti e gravi, gli infermi sono ricevuti senza formalità alcuna, salvo a comprovare in seguito il loro stato di povertà, ovvero a indennizzare il pio Luogo delle spese di trattamento.

Art. 216. Sono ammessi i Militari mediante la retribuzione giornaliera stabilita dalle rispettive convenzioni; come pure quelli che vengono presentati dietro ordine delle Autorità di Sicurezza Pubblica, in conformità del disposto del Reale Decreto 19 agosto 1851 (1).

(1) *Decreto per cui si prescrive che gli stabilimenti pubblici destinati alla cura dei poveri saranno obbligati di ricevere le persone ammalate che loro verranno consegnate dall'autorità di pubblica sicurezza.*

Vittorio Emanuele II, ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; avuto il parere del Consiglio di Stato; abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I pubblici stabilimenti destinati alla cura dei poveri ammalati saranno d'or innanzi tenuti a ricevere le persone ammalate che loro verranno consegnate sulla richiesta delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2. Questa richiesta emanerà sempre in iscritto, meno nei casi di assoluta urgenza, nei quali la richiesta in iscritto sarà presentata entro 24 ore.

Art. 3. L'autorità di sicurezza pubblica dovrà, sulla sua risponsabilità re-

Art. 217. Sono ammessi, mediante pagamento, gli infermi non poveri, purchè vi siano letti disponibili.

Art. 218. Gli infermi ammessi nell'Ospedale sono tenuti ad indicare esattamente alla persona incaricata di tenere il registro, il

stringersi a chiedere questi ricoveri nei soli casi in cui, mancando ogni altro mezzo, l'umanità richiede di provvedere all'immediato ricovero, e si tratti di malati trovati giacenti sulle pubbliche vie, di persone gravemente ferite, o di ammalati abbandonati e senza parenti.

Art. 4. In mancanza di sito nello stabilimento, l'amministrazione sarà tenuta di provvedere all'assistenza dell'infermo nel luogo dove per cura dell'autorità locale sarà stato ricoverato.

Art. 5. In caso di rifiuto le autorità di pubblica sicurezza provvederanno d'uffizio pel ricovero e per la cura dell'ammalato.

Art. 6. La spesa della cura, allorchè non è a carico dello stabilimento, a norma de' suoi statuti rimane a carico dell'ammalato, o della sua famiglia, o, se indigente, a carico della congregazione di carità, o delle altre opere pie del suo domicilio che sarebbero state tenute di recargli soccorso, od in difetto, a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 7. L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta di procurare all'amministrazione del pio istituto le necessarie informazioni perchè possa avere il rimborso delle spese nel modo come sovra stabilito.

Il Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE.

GALVAGNO.

Norme per l'eseguimento del Reale Decreto 19 *ottobre* 1851. — Circolare agli intendenti generali in data 20 settembre 1851.

Col regio decreto del 19 ultimo scorso agosto, nel mentre che si fornì all'autorità di sicurezza pubblica il mezzo di provvedere al pronto soccorso di quegli infelici che per la gravezza del male o per l'assoluto abbandono in cui trovansi correrebbero rischio di perdere miseramente la vita ove non si recasse loro aiuto, si impose pure l'obbligo all'autorità stessa di dare all'amministrazione del pio stabilimento, in cui ebbe luogo il ricovero da lei richiesto, le necessarie informazioni perchè possa ottenere il rimborso delle spese occorse per tale ricovero nel modo nello stesso regio decreto stabilito.

All'oggetto pertanto di promuovere in modo uniforme l'eseguimento di questa disposizione, e di far sì che si adempia nel modo il più efficace agli obblighi imposti dal succitato decreto, mi fo premura di dare le seguenti direzioni alle autorità amministrative e di pubblica sicurezza perchè possano, occorrendo, uniformarsi e dare ai funzionari da esse dipendenti, e che si trovassero nel caso di valersi del disposto dell'art. 1 di detto R. decreto, non che alle amministrazioni dei pii istituti della loro provincia, le opportune direzioni pel loro eseguimento.

1. Le autorità di pubblica sicurezza non dovranno passare alcuna richiesta

proprio nome, cognome, paternità, patria, età e professione, e dare tutti quegli schiarimenti relativi, che loro fossero richiesti.

Gli estranei poi od ignoti, devono consegnare il passaporto, od altri certificati equipollenti di cui siano in possesso.

alle amministrazioni dei pubblici stabilimenti per l'effetto di cui all'art. 1 del R. decreto 19 agosto ultimo scorso, salvo che loro consti che l'individuo, al cui ricovero trattasi di provvedere, si trovi nei casi contemplati dal successivo art. 3, e che la malattia da cui il medesimo è affetto sia nel novero di quelle alla cui cura sono destinati li pii istituti, ai quali vien diretta la richiesta.

Le stesse autorità dovranno pure fare le possibili indagini per conoscere le generalità degli individui pei quali fecero la richiesta, e comunicarle tosto all'amministrazione del pio istituto in cui ebbe luogo il ricovero.

2. L'amministrazione del pio stabilimento, sempre quando si tratti del caso contemplato dall'art. 6 di detto R. decreto, farà pervenire all'autorità richiedente il conto della spesa reale occorsa per la cura dell'individuo stato ricoverato, e colla scorta di questo conto l'autorità di sicurezza pubblica del domicilio del ricoverato, o della sua famiglia, ove risultino in istato di soddisfare a tale spesa, farà invitare li medesimi a soddisfare il suo debito: nel caso che questi aderiscano all'invito, ritirerà l'ammontare di detta spesa, e ne spedirà l'opportuna quitanza in calce del conto che sarà loro rimesso, quale somma si farà quindi versare dall'autorità richiedente all'amministrazione richiesta, ritirandone quitanza; in caso contrario l'autorità suddetta farà consapevole l'amministrazione del pio stabilimento del rifiuto, perchè possa rivolgersi ai Tribunali onde conseguire il suo avere.

Nel caso che il ricoverato e la sua famiglia non siano in istato di far fronte alle spese, l'autorità di sicurezza pubblica, alla cui richiesta ebbe luogo il ricovero, farà pervenire il conto all'intendente della provincia (*Sotto Prefetto del Circondario*) del domicilio di detto ricoverato, il quale, ove riconosca essere il caso in cui tale spesa possa essere sopportata dalle opere pie indicate all'art. 6 di detto R. decreto, inviterà le rispettive amministrazioni a sborsarne l'ammontare sui fondi che avessero disponibili, e rifiutandosi le medesime senza fondamento all'invito, l'intendente promuoverà l'applicazione per tale spesa degli articoli 169 e 238 del regolamento annesso al R. decreto 21 dicembre 1850 (*secondo il regolamento 18 agosto 1860 ora in vigore, se ne tassa lo stanziamento d'ufficio per cura della Deputazione provinciale*).

4. Il mandato che ne' casi previsti nel numero antecedente si spedisce dall'amministrazione o dall'intendente generale (*ora dalla Deputazione provinciale*), sarà sempre in capo dell'autorità che richiese il ricovero, la quale dovrà poi procurare il pagamento del conto all'amministrazione stata richiesta, e ritrarne dalla medesima l'opportuna quitanza.

5. Nel caso poi in cui debba la spesa del ricovero essere a carico del bilancio di questo ministero, si farà pervenire il conto al medesimo per mezzo dell'intendente generale della divisione da cui dipende il domicilio del ricoverato, unitamente ad un cenno dei motivi per cui debba tale spesa essere sopportata dal bilancio di questo ministero a termini di detto R. decreto.

Punto non dubito che all'evenienza del caso saranno esattamente osservate

Art. 219. È dovere degli ammalati eseguire con esattezza le prescrizioni dei Medici e dei Chirurghi, e sottoporsi alle operazioni giudicate necessarie ed utili per la guarigione; altrimenti sono licenziati.

Art. 220. Sono tenuti a rispettare tutti gl' Impiegati del Pio Stabilimento, ad avere i debiti riguardi agli infermieri, osservare il silenzio, usare tutta la decenza, dimorare nello Stabilimento sino a tanto che ciò sia ritenuto necessario dai Medici curanti; e finalmente praticare quelle discipline che sono, o verranno giudicate convenienti al buon ordine delle infermerie.

Art. 221. I defunti nello Stabilimento sono tumulati a spese del pio Luogo senza alcuna pompa esterna, che resta assolutamente proibita.

Gli ammessi a pagamento, in caso di morte, possono essere trasportati alla propria Parrocchia pei funerali. In quanto agli effetti lasciati dai defunti, essi dovranno essere restituiti agli eredi legittimi; se però questi entro tre mesi dalla data della notizia delle morti non li ritireranno, si intenderanno averli rinunciati a favore dell'Ospedale.

Art. 222. Riguardo al tempo del trasporto dei cadaveri dalla stanza mortuaria al Cimitero, si devono osservare strettamente le sanitarie prescrizioni.

CAPO IV.

Disposizione generale.

Art. 223. Alla Direzione è riservata la facoltà di provvedere a tutte le emergenze non contemplate nel presente Regolamento, e di interpretare quelle disposizioni, che lasciassero qualche dubbiezza nel loro significato.

le avvertenze sopra segnate, e che le autorità di sicurezza pubblica, se, nei casi previsti dall'art. 3 del più volte menzionato R. decreto, useranno della facoltà loro accordata col medesimo, e ben inteso nei limiti ivi segnati, non saranno poi meno sollecite nel procurare alle amministrazioni dei pii stabilimenti che aderiscono alle loro richieste il rimborso delle spese che loro cagiona tale adesione.

Intanto prego V. S. Ill.ma di far conoscere le presenti disposizioni agli Intendenti ed altri funzionarii, non che alle amministrazioni di codesta divisione a cui incumbe di eseguirle, ed ho l'onore ecc.

GALVAGNO.

N. 3.

Regolamento per l'Istituto della Maternità eretto presso lo Spedale di . . . . . (1).

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Lo Stabilimento della Maternità esistente presso l'Ospedale di . . . . . ha un doppio scopo, cioè:

1. Il ricovero di povere partorienti;
2. La Scuola d'Ostetricia.

Art. 2. L'Amministrazione dello Spedale ha pure la direzione di tale Istituto sotto l'osservanza delle Leggi sulle Opere pie.

Art. 3. Saranno particolarmente applicate all'Istituto:

1. Un Dottore Ostetricante Professore;
2. Una Levatrice approvata.
3. Due Infermiere.

Questi Impiegati saranno indistintamente nominati dall' Amministrazione dello Spedale: alla nomina però del Professore ostetricante si farà precedere un esame di concorso.

Art. 4. Le regole di generale amministrazione interna dell'Ospedale saranno applicate all'Istituto di Maternità, eccettuati i casi specialmente previsti dal presente Regolamento.

CAPO II.

Ricovero delle partorienti.

Art. 5. Sono ammesse nell' Istituto:

1. Le povere partorienti legittime;
2. Le povere partorienti illegittime;

(1) Si è tracciato uno schema di regolamento per Ospizio di Maternità annesso ad uno Spedale, sia per non ripetere una moltiplicità di disposizioni organiche ed interne che sono affatto comuni tra i due Istituti, sia perchè accade più frequentemente di trovare l'Ospizio di Maternità annesso ad altro Istituto anzichè isolato ed indipendente. — Così è pure dell' Ospizio degli Esposti.

3. Le inferme già ricoverate nell'Ospedale, che sono in istato di prossimo parto.

Art. 6. La loro ammessione viene decretata dal Direttore di servizio, colle norme seguenti e previa la visita del Dottore Ostetricante Professore;

In quanto alle partorienti legittime, purchè siano giunte all'ottavo mese di gravidanza, e presentino un attestato del proprio Parroco o Sindaco comprovante la loro povertà, ed abbiano il consenso del marito;

In quanto alle partorienti illegittime, purchè appartengano alla Provincia e siano giunte all'ottavo mese di gravidanza; salvo il caso in cui per urgenti e particolari circostanze lo stesso Direttore stimi conveniente lo ammetterle anche prima di tal epoca, o di ammetterle quand'anche estranee alla Provincia;

In quanto alle già ricoverate nelle Infermerie dell' Ospedale, dietro domanda inoltrata dal rispettivo Dottore curante.

Art. 7. Le partorienti, appena ammesse nell'Istituto, saranno inscritte in un registro a parte tenuto dall'Assistente delle infermerie.

Nell'Istituto però esse non saranno designate che col numero del rispettivo letto loro assegnato, e si osserverà il più scrupoloso silenzio sulla loro persona.

Art. 8. Per cura del Chirurgo ostetricante e del Direttore di servizio saranno separate le partorienti legittime dalle partorienti illegittime, ed in questa categoria quelle che sono vittime di una inconsideratezza o colpevole fallo, dalle altre che sono rotte al vizio e recidive.

Art. 9. La cura delle ricoverate nell' Istituto di Maternità spetta al Professore ad esso applicato, il quale sarà pure l'Ostetricante dello Stabilimento, e vi farà due visite al giorno come si pratica nelle altre infermerie dell'Ospedale.

Avvenendo il caso di malattia puramente medica, il Professore, ove non riunisca anche la qualità di Medico, ne darà avviso all'Assistente delle Infermerie, il quale è incaricato di avvertirne uno dei Medici ordinarii per l'opportuna cura.

Se la malattia è Medico-Chirurgica, il Professore col detto Medico ne assumeranno insieme la cura.

Per i consulti si osserverà il praticato nelle Infermerie dell'Ospedale.

Art. 10. Il trattamento delle partorienti, quanto al vitto, sarà determinato dal Professore d'Ostetricia o dal Medico curante a seconda delle esigenze del loro stato particolare.

Art. 11. Le prescrizioni, di qualunque natura esse siano, riguardanti le partorienti saranno scritte e sottoscritte di propria mano dal Professore o dal Medico curante in un particolare registro che verrà consegnato alle Infermiere addette all'Istituto di maternità esclusivamente.

Art. 12. La loro distribuzione, e massime quella dei medicinali, viene pure esclusivamente affidata alle stesse Infermiere.

A tal effetto i medicinali, spedìti che siano dalla Farmacia, saranno alle medesime consegnati coll'annotazione in iscritto MATERNITÀ N° . . .

Art. 13. L'adempimento dei doveri religiosi che viene prescritto per le Infermerie dell'Ospedale sarà ugualmente osservato nella Maternità.

Art. 14. L'Istituto di maternità non potrà avere libera comunicazione colle Infermerie, od altri luoghi dell'Ospedale.

Pel passeggio delle ricoverate sarà destinato un cortile attiguo all'Istituto; esse non potranno aver relazione con persone estere senza speciale permesso del Direttore di servizio.

Di eguale permesso dovranno munirsi le persone estere che intendessero visitare l'Istituto.

Art. 15. I Bambini nati nell'Istituto verranno muniti di una Tessera particolare, il cui riscontro verrà conservato presso l'Amministrazione dell'Ospedale. — (Vedi per il loro trattamento lo schema di regolamento N. 4 sull'Ospizio degli Esposti).

CAPO III.

Scuola d'Ostetricia.

§ 1.

Disposizioni generali

Art. 16. Questa Scuola è destinata:

1. Alla pratica d'Ostetricia dei Dottori Chirurghi.
2. All'istruzione delle Levatrici.

Art. 17. Le lezioni si danno in quei giorni ed in quelle ore che saranno determinate dall'Amministrazione previi gli opportuni concerti col Professore.

§ 2.

Dell'ammessione dei Medici Chirurghi.

Art. 18. L'ammessione dei Dottori Chirurghi alla pratica di Ostetricia in questo Istituto spetta esclusivamente all'Amministrazione dell'Ospedale dietro domanda dai medesimi inoltrata e corredata dal rispettivo diploma di laurea.

Art. 19 Prima d'intraprendere la pratica i dottori ammessi dovranno ottenere l'assenso della superiore Autorità d'Istruzione Pubblica a norma delle vigenti leggi.

§ 3.

Dell'ammessione delle Allieve.

Art. 20. L'ammessione delle Allieve Levatrici spetta egualmente all'Amministrazione dell'Ospedale.

Art. 21. Per ottenere tale ammessione le postulanti dovranno giustificare:

1. La loro attitudine per intraprendere la professione di Levatrice per mezzo di apposita dichiarazione del Professore;
2. Di sapere leggere e scrivere;
3. Di avere l'età non minore di anni venti, nè maggiore di anni trentacinque;
4. Di avere il consenso del marito, se maritate; e quello dei genitori, se nubili;
5. Di avere avuto il vaiuolo, o di avere subita la vaccinazione;
6. Di avere onesta e morigerata condotta.

Art. 22. Quando le circostanze permettano di unire all'Istituto un Collegio di Allieve a pagamento, saranno nell'ammessione a questo preferte le Aspiranti della Provincia, e dopo di esse quelle delle altre Provincie.

§ 4.

Corso degli studii.

Art. 23. Il corso degli studii teorico-pratici d'Ostetricia è ripartito in due anni.

Ove prima di questo termine il Professore riconosca qualche Allieva capace di subire l'esame, potrà rilasciare alla medesima l'opportuno certificato, quando in vista appunto della di lei attitudine abbia anch'essa preventivamente avuta l'istruzione pratica al letto delle partorienti.

Art. 24. Le lezioni si danno in una delle sale dello Stabilimento, e, ove ne sia il caso, anche al letto delle partorienti.

Art. 25. L'istruzione pel maneggio dei ferri viene riservata ai soli Dottori Chirurghi.

Art. 26. Le Allieve Levatrici non lavoreranno attorno alle Partorienti, se non quando il Professore le giudicherà abbastanza iniziate nello studio.

Da quest'epoca in poi si metteranno per turno all'opera e ciascuna di esse assisterà dal principio del parto sino al suo compimento quella partoriente che le sarà dal Professore affidata.

Art 27. Trascorso lodevolmente il corso degli studi, i Dottori Chirurghi e le allieve saranno muniti dei necessarii attestati richiesti dai vegliánti Regolamenti, onde siano in grado di sostenere lo stabilito esame nella Regia Università.

§. 5.

Dell'Amministrazione dell'Ospedale.

Art. 28. L'Amministrazione dell'Ospedale provvederà affinchè siano esattamente osservati i regolamenti della Scuola e tutte le altre discipline che potessero venire superiormente prescritte per la medesima.

Art. 29. Veglierà a che il Professore adempia esattamente i proprii doveri e non trascuri le lezioni.

Porterà la sua attenzione sui Dottori ammessi alla pratica e sulle Allieve onde facciano l'intiero corso degli studi nel tempo ed ordini prescritti.

Onde assicurarsi di ciò, il Direttore di servizio visiterà frequentemente l'Istituto ed interverrà di quando in quando alle lezioni per porre in grado l'Amministrazione di giustamente rilasciare le dichiarazioni volute dai veglianti Regolamenti.

Art. 30. Qualora il Professore non bastasse da solo a por freno agli abusi o mancanze che potessero aver luogo per parte degli addetti alla Scuola, appartiene al Direttore di dare le opportune provvidenze al riguardo.

§ 6.

Del Professore d'Ostetricia.

Art. 31. Il Dottore, che vuole concorrere alla cattedra, deve riunire le seguenti condizioni:

1. Essere legittimamente approvato per l'Ostetricia;
2. Contare cinque anni almeno di esercizio nella professione d'Ostetricia, eccettuato il caso che sia stato Chirurgo di uno spedale di partorienti almeno per due anni e ne abbia lodevolmente adempiuto l'ufficio;
3. Avere una condotta morale ed irreprensibile.

§ 7.

Doveri del Professore.

Art. 32. Il Professore deve essere esatto nel dare le lezioni nei giorni ed ore stabilite.

Deve tenere il catalogo dei Dottori-Chirurghi e delle Allieve; e trasmettere al fine d'ogni bimestre al Direttore di servizio un distinto rapporto sul progresso dello studio e sulla condotta dei medesimi.

Art. 33. Non dovrà tralasciare, ove si presenti il caso, le sezioni cadaveriche istruttive ed interessanti, e raccoglierà in tale caso i pezzi patologici degni di osservazione onde arricchirne il Gabinetto annesso all'Ospedale.

A tali pezzi egli unirà una breve storia della precedente malattia.

Art. 34. Dovrà inoltre estendere la storia dei casi complicati e

tenere conto di tutti i dati di statistica, e presentare il tutto nel gennaio di cadun anno al Direttore di servizio.

Art. 35. Il Professore per ciò che non riguarda l'istruzione si riferirà a tutte quelle disposizioni che l'Amministrazione sarà per dare pel migliore andamento dell'Istituto.

Art. 36. Deve procurare nel miglior modo il ben essere dello Stabilimento in generale, ed in particolare quello delle incinte, puerpere e bambini a lui affidati; ed è tenuto, sotto la propria risponsabilità, di prestar loro tutte quelle cure di cui abbisognano.

Art. 37. Dovrà pure prestare le medesime cure alle donne ricoverate nelle grandi Infermerie nei casi di parti improvvisi e di impossibilità del loro trasporto nello Stabilimento della maternità.

Art. 38. Affinchè i lavori del parto o le operazioni, che in tale circostanza possono occorrere, non seguano al cospetto delle altre incinte, il Professore provvederà a che le donne tutte ricoverate, allorchè sono sul punto di sgravarsi, siano sempre, salvi i casi di assoluta impossibilità, trasportate nella Camera dello Stabilimento specialmente destinata ai parti.

Art. 39. È suo dovere di riparare a qualunque disordine nello Stabilimento, in quanto ciò stia nelle proprie attribuzioni, e di avvertirne in caso contrario il Direttore di servizio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 40. Esige dai Dottori, dalle Allieve e dalla Levatrice l'esatto adempimento dei rispettivi loro doveri, ed in caso di mancanza darà gli opportuni provvedimenti, riferendone quindi al Direttore di servizio.

Art. 41. Sorveglia le Infermiere applicate allo Stabilimento, e si rivolge al Direttore di servizio per procurare l'allontanamento di quelle ch'egli giudica inabili.

Art. 42. Ha cura che nello Stabilimento sia osservata la più esatta decenza, e che le incinte, le puerpere ed i bambini siano trattati con dolcezza e coi dovuti riguardi.

Art. 43. È inoltre responsale che le ammalate molto aggravate adempiano ai doveri di religione prima che perdano l'uso delle facoltà intellettuali, e che i neonati vengano, in caso di pericolo, battezzati anche durante il travaglio del parto od immediatamente dopo.

Art. 44. Invigila perchè si conservi la maggior quiete nello Stabilimento e perchè in tutti i luoghi del medesimo sia mantenuta

la maggior pulitezza e cambiata di continuo l'aria, colle debite precauzioni però, onde non ne soffra danno la salute delle altre ricoverate; come pure perchè le sale dello Stabilimento siano mantenute ad un sufficiente grado di temperatura.

§ 8.

Doveri dei Dottori e delle Allieve.

Art. 45. Tanto i Dottori che le Allieve dovranno essere assidui nel frequentare la scuola d'Ostetricia, osservare nello Stabilimento la massima decenza, e conservare la maggiore segretezza relativamente alle ricoverate nel medesimo.

Art. 46. Dovranno inoltre prestare la loro assistenza per turno alle partorienti, quando questa verrà loro ordinata dal Professore.

Art. 47. Per l'assistenza si procurerà ai Dottori la necessaria camera nel luogo e modo stabilito per le assistenze relative alle altre Infermerie dell'Ospedale.

Alle Allieve parimenti verrà destinata una camera apposita nello stesso Stabilimento di Maternità.

Art. 48. Salvo il caso di necessità, in cui può richiedersi l'opera di un chirurgo, l'assistenza di notte sarà riservata alle sole Allieve.

Art. 49. Le Allieve oltre alla Scuola saranno tenute ad intervenire ogni giorno all' Istituto nelle ore che saranno stabilite.

Art. 50. Le medesime non potranno fare alcuna esplorazione di proprio arbitrio, ma solo coll'assenso ed alla presenza del loro Professore.

§ 9.

Della Levatrice.

Art. 51. La Levatrice deve riunire le seguenti condizioni:

1. Essere legittimamente approvata;
2. Contare cinque anni almeno di esercizio della professione di Levatrice;
3. Riunire una condotta onesta e morale ad una lodevole riputazione d'abilità.

Art. 52. La medesima assisterà alla Scuola d'Ostetricia, e farà una breve ripetizione alle Allieve con istruirle pure intorno a quanto riguarda le Levatrici nell'amministrazione del Battesimo.

Art. 53. Come Levatrice dello Stabilimento vi presterà la sua opera in qualunque momento ne sarà richiesta.

Art. 54. Segnatamente poi presterà la sua assistenza alle puerpere ed ai bambini quando le Allieve non saranno ancora in grado di eseguirla.

§ 10.

Delle Infermiere.

Art, 55. Oltre alle condizioni richieste per le Infermiere dell'Ospedale, quelle che saranno particolarmente addette all'Istituto della Maternità dovranno:

1. Essere fornite di bastante attitudine per assistere le partorienti;
2. Avere l'età non minore d'anni venti;
3. Essere maritate, oppure vedove.

Art. 56. I Regolamenti prescritti pel servizio delle Infermiere dell'Ospedale saranno puntualmente osservati dalle Infermiere dell'Istituto di Maternità coll'aggiunta di quelle particolari incumbenze, che per la natura dello Stabilimento saranno dal Professore e dall'Amministrazione ordinate.

N. 4.

Regolamento per l'Ospizio degli Esposti annesso allo Spedale di . . . . .

CAPO I.

Fini ed amministrazioni dell'Ospizio.

Art. 1. L'Ospizio esistente presso lo Spedale di . . . . ha per scopo di provvedere al ricovero degli esposti maschi e femmine della Provincia.

Art. 2. L'Ospizio è retto dall'Amministrazione dello Spedale a cui è annesso in conformità delle Leggi sulle Opere Pie e delle disposizioni seguenti.

Le discipline tutte che regolano la gestione patrimoniale ed interna dello Spedale, sono pure applicabili all'Ospizio degli esposti, in quanto lo consente l'indole speciale dello Stabilimento.

Art. 3. I fondi dell'Ospizio consistono nei lasciti di pii benefattori, nel concorso delle Opere Pie, e nei sussidii somministrati dall' Erario dello Stato (*o dalla Provincia secondo le leggi in rigore*).

CAPO II.

Ammessione degli Esposti.

Art. 4. Sono ammessi nell'Ospizio gli esposti che vengono consegnati alla ruota collocata presso il locale dell'Istituto, quelli inviati dai Sindaci e Parroci, ed accompagnati dal processo verbale di cui all'articolo 11 delle RR. Patenti 15 ottobre 1822 (1), e quelli

(1) Riportiamo a questo riguardo le disposizioni vigenti nelle antiche Provincie che sono contenute nell'istruzione pei Comuni in data 1° aprile 1838, col relativo modulo per i processi verbali.

« Art. 52. I provvedimenti riguardanti gli Ospizi di detti fanciulli sono contenuti nelle Regie Patenti del 15 ottobre 1822. Essendo ritrovato nel Comune o territorio alcuni di questi, il Sindaco, coll' assistenza del Segretario, deve estendere processo verbale, in cui si spiegano tutte le circostanze del ritro-

partoriti dalle donne ricoverate nell'Istituto della maternità e da esse non ritirati, i quali sieno stati concepiti o sieno nati fuori di matrimonio, e che non siano stati riconosciuti dal padre a termini dell'art. 180 del Codice civile.

Nessun altro figlio, e nessun altra figlia di qualsiasi età possono essere ricevuti nell'Ospizio.

Art. 5. La custodia della ruota degli esposti è affidata ad una infermiera (o ad una suora di Carità dove sono ammesse) la quale appena si accorge della esposizione di un infante, ne dà sollecito avviso all'Economo ed alla nutrice dell'Istituto, ed ha altresì cura che siano conservati qualunque segno, carta o danaro vi si trovino uniti.

Art. 6. L'Economo, qualunque sia la provvenienza dell'esposto, dovrà stendere indilatamente un processo verbale in contraddittorio della persona che lo ha in custodia e di coloro che lo hanno ritrovato e presentato dove siano indicate tutte le circostanze re-

vamento, con indicazione dell'età, del sesso, e dei segni o scritti rinvenuti sul fanciullo. »

« Art. 53. All'atto di ritrovamento dell'esposto si riconoscerà se esso abbia già ricevuto il battesimo, e se abbia un nome: nel caso contrario dovrà essere presentato al sacro fonte per venirvi battezzato colle solite cautele, e s'indicherà nel detto verbale il nome statogli imposto. »

Modulo per il Processo Verbale.

L'anno del Signore . . . .

Noi Sindaco della Comunità di . . . . assistito dal Segretario sottoscritto.

Sia noto a chi di ragione che pervenutoci a notizia trovarsi un infante esposto (*indicare il luogo*) immediatamente quivi trasfertici vi abbiamo trovato un infante (*indicarne l'età, il sesso, e descriverne i pannolini e le circostanze tutte del ritrovamento*) abbiamo tosto ordinato al serviente comunale di prenderlo e trasportarlo in luogo sicuro e dopo avere provveduto pel momentaneo suo allattamento, lo abbiamo presentato al fonte battesimale, nella quale occasione gli abbiamo imposto il nome di . . . ed il cognome di . . . . quindi atteso il rigore della stagione ed il cattivo stato delle strade l'abbiamo provvisto di nutrice nella persona di . . . . . domiciliata in questo Comune alla quale l'abbiamo consegnato per allattarlo e mantenerlo a dovere, mediante la mercede solita corrispondersi a mente delle RR. Patenti 15 settembre 1822 (oppure l'abbiamo diretto all'Ospizio di . . . per l'effetto di cui nelle Regie Patenti predette).

Del che tutto abbiamo fatto constare col presente verbale, copia del quale unitamente alla fede di battesimo spedita da questo Parroco sarà trasmessa all'Amministrazione dell'Ospizio di . . . . .

Il Sindaco Il Segretario

lative al ritrovamento ed alla presentazione, l' ora, il giorno, il mese e l'anno, l'età e lo stato apparente di salute, i segni e gli scritti che esistessero sul bimbo.

Ove poi si tratti di bambini nati da inciute ricoverate nell'Istituto della Maternità, dovrà designarsi il giorno e l'ora della nascita ed il numero dell'incinta da cui venne alla luce.

Art. 7. Compite queste formalità, l'Economo, ove sia d'uopo, impone all'esposto un cognome desnnto da una nota compilata in principio di ogni anno ed approvata dalla Direzione.

I coguomi da iscriversi nella nota debbono appartenere alla storia dei tre regni animale, vegetale e minerale, avendo cura di non iscriverne di famiglie viventi e di rinnovare invece quelli che si credono di famiglie assolutamente estinte.

È vietato all'Economo di dare lo stesso cognome a più di un esposto *(V. per gli altri ufficii dell'Economo le Istruzioni relative nel titolo secondo).*

Art. 8. Nello stesso tempo che si compiono le formalità di cui agli articoli precedenti, dovrà provvedersi a chè l'infante riceva il battesimo ove non risulti che l'abbia già ricevuto e gli siano prodigati dalle nutrici interne i primi soccorsi.

CAPO III.

Trattamento degli esposti e loro collocazione provvisoria.

Art. 9. L'Ospizio degli esposti ha per la custodia e la cura degli infanti, nutrici interne e nutrici di campagna.

Art. 10. Le nutrici per essere accettate debbono riunire i seguenti requisiti;

1. Essere congiunte in legittimo matrimonio, ed avere il consenso del rispettivo marito;
2. Godere ottima salute;
3. Essere sufficientemente provviste di latte;
4. Non avere altro bimbo proprio o di altri da allattare:
5. Essere di buoni costumi.

Art. 11. L'accettazione delle nutrici si fa dal Presidente dell'Amministrazione sentito l'avviso degli ufficiali sanitarii.

Art. 12. Le nutrici interne sono destinate ad allattare ed a prestare le prime cure agli esposti finchè non souo collocati presso le nutrici di campagna.

Esse hanno alloggio e vitto nell'Istituto, e percevono quello stipendio mensile che è determinato dall'Amministrazione.

Dovrà l'Amministrazione o chi per essa, avvertire che le nutrici interne siano sempre nella dovuta proporzione coi bambini da allattare secondo l'avviso degli ufficiali sanitari, e se possibile non meno di due per ogni tre bambini.

Art. 13. Le nutrici di campagna ricevono e tengono presso di loro in custodia gli infanti che loro sono consegnati dall'Ospizio, sino all'età di anni dodici *(secondo gli usi invalsi)*.

Nell'atto della consegna dell'esposto viene rimesso alle nutrici un congruo corredo da rinnovarsi nelle epoche determinate dall'Amministrazione, ed un libretto dove sono annotate tutte le circostanze relative alla esposizione ed ai fatti che si sono successivamente compiuti.

Art. 14. Alle nutrici di campagna è corrisposta una mercede mensile che varia col variare dell'età, ed una gratificazione all'epoca del definitivo suo collocamento.

Esse però non possono percevere la mercede assegnata, che giustificando con attestato del Parroco o dell'Autorità comunale, l'esistenza in vita dell'infante, la sua conservazione in buona salute, e di non allattare altri bimbi, mentre l'esposto non ha ancora raggiunto l'età di un anno.

Art. 15. L'Amministrazione avvisa ai mezzi opportuni onde far procedere annualmente e ad epoche indeterminate alla visita a domicilio delle nutrici, per accertarsi della buona tenuta, sanità ed educazione dei trovatelli ad esse affidate.

Art. 16. La nutrice che tiene un esposto deve presentarlo alla vaccinazione in quell'epoca che nel Comune cui appartiene è determinata, e produrre all'Amministrazione il relativo certificato, sotto pena della sospensione del baliatico.

CAPO IV.

Collocamento definitivo degli esposti.

Art. 17. All'età di anni dodici o sono gli esposti definitivamente collocati presso le stesse nutrici che li hanno sino allora tenuti, o presso altri che ne fanno la richiesta, nel qual caso però il Presidente dell'Amministrazione assume le opportune informazioni in-

torno alla convenienza di accordare tale collocamento, avvertendo che debbono concorrere le condizioni prescritte dall' articolo successivo.

Nel caso di non seguito collocamento, vengono gli esposti ritirati nell'Ospizio.

Art. 18. Facendosi luogo al collocamento, la persona, che lo richiede si obbliga per iscritto di allevarlo e tenerlo secondo il suo stato sino al ventunesimo anno di sua età, e riceve la somma di lire . . . . a titolo di gratificazione che viene pagata dalla cassa dell'Ospizio.

Il figlio o la figlia così collocati non potranno più rientrare nell'Ospizio, e restano perciò a carico della persona presso cui ebbe luogo il collocamento o dei suoi eredi sino all'età suddetta.

Art. 19. Venendo all'età di anni dodici compiti, restituiti all'Ospizio, siano maschi o femmine, entrano nel ritiro destinato al rispettivo loro sesso, e vi sono mantenuti a spese dello Spedale a cui l'Ospizio stesso è annesso.

Art. 20. Gli esposti maschi sono custoditi ed allevati nel Ritiro sino all'età di anni sedici compiti, e le femmine sintantochè si presenti loro occasione di collocamento.

CAPO V.

Del Ritiro delle figlie.

Art. 21. La Direzione del ritiro delle figlie è affidata ad una Maestra nominata dall'Amministrazione.

Appartiene ad essa di invigilare a chè ciascuna delle figlie adempia ai proprii doveri, mantenga la debita pulizia nella persona, e sia provveduta del corredo occorrente ai di lei bisogni facendo, secondo il caso, le opportune richieste all'Economo.

Art. 22. Le figlie più atte per capacità e per studii sono dalla Direttrice incaricate di fare da Sotto-Maestra alle più giovani, e queste sono divise in differenti classi, secondo la loro attitudine nei lavori, nel leggere e nello scrivere.

Art. 23. Le figlie sono istruite nei doveri di religione, di famiglia e di società, imparano a leggere e le prime operazioni di aritmetica; sono ammaestrate in tutti i lavori femminili non che in quelli a telai per la fabbricazione di tele, stoffe e simili,

ed attendono a quelle altre incombenze che vengono loro affidate dalla Direttrice.

Art. 24. Le figlie sono eziandio impiegate in lavori a beneficio di privati, quando non sono occupate per l' Ospizio e lo Spedale annesso. Il prezzo di questi lavori cede all'Istituto, e viene dalla Direttrice determinato di concerto coi committenti.

Art. 25. Quando ne siano richieste, le figlie escono dal Ritiro per intervenire a funebri servizi o ad altre pie funzioni. I proventi corrisposti cedono a beneficio dell'Istituto.

Art. 26. Sui proventi di cui ai due articoli precedenti, sono distribuite gratificazioni alle figlie che escono dal Ritiro per collocamento definitivo o per matrimonio, e premii consistenti in oggetti di uso ed effetti di vestiario una volta all'anno a quelle figlie esistenti nel Ritiro, le quali ne sono riconosciute meritevoli; spetta al Presidente dell'Amministrazione di determinare in proposito, sentito il Direttore di servizio.

Art. 27. Le figlie debbono osservare le disposizioni del presente Regolamento in quanto le concernono, e quelle che l'Amministrazione creda opportuno di emanare nell'interesse del servizio. La loro condotta debb'essere onesta, docile e deferente ai superiori.

Spetta alla Direttrice di richiamarle al dovere in caso di leggiere mancanze; non bastando l'ammonizione, essa ne riferisce al Direttore di servizio per gli opportuni provvedimenti.

Le punizioni corporali sono severamente vietate.

Art. 28. Chi desidera contrarre matrimonio con alcuna di dette figlie, deve presentare la sua domanda per iscritto al Direttore di servizio, unendovi i certificati comprovanti la sua condizione e moralità.

Art. 29. All'occasione del matrimonio viene alle figlie, oltre il corredo di cui sono provviste per proprio uso e la gratificazione che abbiano meritata a termini dell'art. 26, corrisposta una dote in quella somma che sarà annualmente determinata dall' Amministrazioue avuto riguardo ai mezzi disponibili.

Questa dote non sarà pagata che dopo la celebrazione del matrimonio e se ne farà risultare per pubblico istromento.

Art. 30 In ciascun anno ha luogo nel ritiro suddetto coll' intervento dell'Amministrazione dello Spedale, un saggio sullo studio delle figlie nel corso dell'anno, e vengono in questa occasione distribuiti i premii a cui accenna l'art. 26.

CAPO VI.

Del Ritiro degli esposti maschi.

Art. 31. I figli maschi esposti restituiti all'Ospizio, sono diretti da un Custode, e per la loro istruzione nel leggere e scrivere, nelle prime operazioni di aritmetica, nei doveri di religione, di società e di famiglia, hanno un Maestro apposito.

Art. 32. Essi vengono ammaestrati in quei mestieri che sono consoni alla loro inclinazione e fisica costituzione.

A tale effetto sono collocati nelle diverse officine della città sotto la vigilanza e direzione di onesti ed abili operai.

Art. 33. I proventi che gli esposti ritraggono dall'opera loro, come pure quelli che vengono ad essi corrisposti per l'intervento a funerali o ad altre pie funzioni cedono a beneficio dell'Istituto.

Art. 34. Finchè i detti figli rimangono nell'Ospizio è loro proibito di collocarsi in matrimonio. Uscendo portano seco il corredo della propria persona, ed inoltre ricevono quella gratificazione che piacerà al Presidente di loro accordare sentito il Direttore di servizio.

Art. 35. Le disposizioni degli articoli 26, 27, 30 relativamente alle figlie, sono pure applicabili ai figli esposti.

SEZIONE I.

Custode degli Esposti.

Art. 36. Il Custode ha cura che i figli mantengano il buon ordine in tutte le occasioni in cui trovansi riuniti, e li invigila permanentemente.

Egli è tenuto a dormire nel loro dormitorio e ad accompagnarli sempre quando escono dall'Ospizio.

Art. 37. Il Custode propone al Presidente dell'Amministrazione il collocamento dei detti figli presso le officine del Comune, ove ne occorra il caso, prendendo coi Capi-officina i relativi accordi.

Procura che i corrispettivi di detti accordi, come i proventi delle pie funzioni siano a tempo debito versati nelle casse dell' Istituto.

Art. 38. Egli è tenuto ad invigilare che i figli mantengano la dovuta pulizia riguardo alla propria persona, e siano provvisti del necessario corredo. Mancando qualche oggetto od occorrendone la rinnovazione ne fa richiesta all'Economo dello Stabilimento.

Art. 39. Spetta al Custode di correggere e richiamare al dovere i figli. Verificandosi il caso di gravi trasgressioni, ne deve riferire al Direttore affinchè provvegga a seconda delle circostanze. Ogni punizione corporale è severamente vietata.

Sezione II.

Maestro dei figli esposti.

Art. 40. Il Maestro è tenuto ad uniformarsi nel suo insegnamento al metodo stabilito per le scuole elementari del Regno.

Art. 41. È parimente il Maestro in dovere di tenere informato il Direttore dl servizio dei casi di indocilità e negligenza degli scuolari, come pure della loro diligenza e del loro profitto.

Art. 42. L'anno scolastico principia e termina nelle epoche stabilite per le scuole pubbliche elementari. L' orario della scuola è determinato dall'Amministrazione.

Disposizione generale.

Art. 43. Apposite istruzioni approvate dall'Amministrazione determineranno il trattamento giornaliero degli esposti maschi o femmine, gli orarii di servizio, le norme riguardo alla disciplina interna e quelle in generale che concernono l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

N. 5.

Regolamento per l'Amministrazione dell' Asilo infantile di...

CAPO I.

Scopo e mezzi dell'Istituto.

Art. 1. L'Asilo infantile eretto nel Comune di.... con Decreto Reale.... ha per scopo di provvedere all'educazione intellettuale, morale, religiosa e fisica dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso.

Art. 2. Sono ammessi gratuitamente nell'Istituto i ragazzi poveri, e fra questi preferibilmente gli orfani, i figli delle vedove, e quelli nati da genitori che sono da maggior tempo domiciliati nel comune.

Possono parimenti esservi ammessi ragazzi non poveri mediante una tenue retribuzione a determinarsi.

Art. 3. I mezzi dell'Opera Pia consistono in donazioni o pii lasciti, in azioni di lire . . . . caduna, obbligatorie per . . . . anni, od in obblazioni di qualunque genere.

Art. 4. Le azioni si pagano sia a semestri, sia in una sol volta nel primo semestre dell'annata. Esse sono obbligatorie dal . . . .

Art. 5. Le azioni si considerano obbligatorie per altri . . . . anni, ove tre mesi prima del termine del . . . non vengano rivocate o variate.

CAPO II.

Amministrazione.

Art. 6. L'Amministrazione dell'Istituto è affidata alla Società degli Azionisti e ad un Consiglio di Direzione.

Art. 7. La Società è composta di soscrittori di un numero qualunque di azioni obbligatorie per.....

Chi paga . . . . lire in una sol volta, è considerato socio perpetuo.

Art. 8. La Società riunita in assemblea generale

a) Nomina nel proprio seno il proprio Presidente ed i membri

elettivi di Direzione, un Tesoriere, un Economo ed un Segretario;

b) Emette voto d'approvazione sui bilanci preventivi, e sui conti dell'Istituto che le sono presentati dal Consiglio di Direzione rispettivamente e dal Tesoriere;

c) Delibera sulle modificazioni da farsi al presente Regolamento, e su tutti i provvedimenti generali e di massima che occorrano nell'interesse dell'Istituto.

Art. 9. La Società tiene in via ordinaria due adunanze in ciascun anno nei mesi di . . . . . : le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti, e saranno valide tuttavolta che interverrà almeno la metà dei socii, e nella seconda convocazione qualunque sia il numero.

Art. 10. Il Presidente della Società è anche Presidente della Direzione. Spetta a lui di convocare la Società e la Direzione nel locale appositamente destinato; tuttavia il quarto dei soci, come un terzo dei membri della Direzione col mezzo di rappresentanza da loro sottoscritta possono domandare adunanze straordinarie oltre quelle fissate dal presente Regolamento, qualora credano di avere a fare qualche proposta nell'interesse dell'Istituto.

Art. 11. Il Presidente dura in ufficio un quadriennio, e può essere confermato.

In caso di sua assenza od impedimento è surrogato da un Vice-presidente nominato dal Consiglio di Direzione tra i suoi membri. Il Vice-presidente dura in ufficio in pari modo che il Presidente.

Art. 12. Il Consiglio di Direzione è composto del Presidente e di otto membri elettivi.

I membri elettivi nominati dalla Società a senso dell'articolo 8 durano in carica quattro anni, si rinnovano per un quarto in ciascun anno, e possono essere confermati.

La sorte determina quali dei membri elettivi debbano scadere nei primi tre anni; successivamente la scadenza sarà determinata dall'anzianità.

Art. 13. La Direzione si raduna ordinariamente una volta in ciascun mese. Le sue deliberazioni saranno valide coll'intervento della metà più uno dei membri che la compongono; alla seconda convocazione però per lo stesso oggetto, può la Direzione deliberare con effetto giuridico, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore al terzo dei componenti il Consiglio.

Art. 14. Il Consiglio di Direzione è incaricato dell'Amministrazione dell'Asilo, salvo le attribuzioni della Società riunita in assemblea generale.

Esso promuove l'esecuzione del presente Regolamento e delle deliberazioni sociali, e fa le istruzioni opportune per tutte le particolarità del servizio. Gli orari relativi all'andamento dell'Istituto sono da esso determinati.

Art. 15. Spetta pure al Consiglio:

1. Di nominare le visitatrici, le maestre, le assistenti e le inservienti dell'Asilo, in quel numero che verrà richiesto dalla esigenza dell'Istituto;
2. Promuovere le sottoscrizioni sociali e proporre all'approvazione della Società i bilanci preventivi ed i conti morali.
3. Determinare in principio di ciascun anno il numero dei ragazzi di ambo i sessi che in vista dei mezzi finanziarii si possano accogliere nell'Asilo, e deliberare nelle mensili adunanze sull'ammessione di essi, servate le norme di preferenza tracciate nell'art. 2.
4. Stabilire la quota della retribuzione mensile a pagarsi dai fanciulli agiati.
5. Fare alla Società le proposte tutte che creda convenienti nell'interesse dell'Istituto, e prendere quelle altre determinazioni in qualunque ramo di servizio che esplicitamente non vennero riservate alla Società stessa.

Art. 16. Il Tesoriere, l'Economo ed il Segretario della Società adempiono pure le loro funzioni presso il Consiglio di Direzione.

Essi durano in carica per un quadriennio, possono essere indefinitamente confermati, ed intervenire nei Consigli della Direzione con voto consultivo, quando non si tratti di cose appartenenti al loro uffizio.

Art. 17. Spetta al Segretario di compilare i processi verbali della Società e del Consiglio di Direzione, conservare in ordine tutti gli atti e scritture del Pio Istituto, formandone un regolare inventario, tenere i registri necessari, spedire i mandati e gli avvisi delle adunanze ed in generale tutti gli atti di cancelleria.

I mandati di pagamento saranno sottoscritti dal Presidente o da chi per esso e dal Segretario. Gli avvisi delle adunanze porteranno la firma del Presidente e sarà in essi annotato l'oggetto della riunione.

Art. 18. Il Tesoriere ha cura dell'esazione di ogni provento della Società, paga sovra regoiari mandati le spese ordinate dal Consiglio di Direzione nei limiti del bilancio annuale, tiene nella forma stabilita i ruoli ed i registri di contabilità, e presenta in ciascun anno il conto della di lui gestione finanziaria.

Egli può farsi supplire, sotto la sua responsabilità, da persona di sua confidenza.

Art. 19. L'Economo cura nel miglior modo gli interessi della Società, eseguisce le necessarie provviste, fa le spese autorizzate dal Consiglio di Direzione nei limiti del bilancio annuale, tiene un esatto inventario di tutti i mobili ed effetti appartenenti alla Società e provvede insomma di concerto cogli Ispettori di turno a tutto ciò che concerne il materiale andamento dell'Asilo.

Art. 20. Il Consiglio di Direzione determina chi debba supplire il Segretario e l'Economo nel caso di loro assenza od impedimento.

CAPO III.

Ispettori e Visitatrici.

Art. 21. I membri della Direzione sono incaricati di esercitare l'ispezione nell'Asilo infantile uniformandosi al turno che verrà in principio di ciascun anno dalla Direzione stessa stabilito.

È dovere degli Ispettori di invigilare a chè si osservino i regolamenti disciplinari interni, ed in questa loro qualità possono dare in via di urgenza quelle disposizioni che crederanno opportune, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 22. Le visitatrici cooperano esse pure all'ispezione dell'Asilo, promuovono l'esecuzione delle istituzioni relative alla disciplina interna; al modo di trattare i ragazzi, ed alla loro nettezza, e coadiuvano coi loro consigli e colla loro assistenza il buon andamento del servizio.

Esse debbono visitare assiduamente l'Asilo in quelle epoche prestabilite dal Consiglio di Direzione.

CAPO IV.

Disciplina interna dell'Asilo.

Art. 23. La custodia, l'educazione e l'istruzione dei ragazzi è affidata alle maestre, e sotto la loro direzione alle assistenti ed alle inservienti.

Le maestre, assistenti ed inservienti percevono l'annuo stipendio o gratificazione che è stabilita negli annuali bilanci dell'Istituto.

Art. 24. Le maestre devono attenersi al metodo di istruzione e di educazione che viene prescritto dalla Direzione, ed hanno la cura e la responsabilità degli oggetti loro consegnati.

Esse dipendono immediatamente dal Consiglio e per esso dal Presidente.

Art. 25. Spetta alle maestre di assegnare le attribuzioni alle assistenti ed alle inservienti, le quali perciò sono sotto la loro speciale dipendenza, e ne devono eseguire fedelmente gli ordini.

Art. 26. L'Ispettore di servizio può concedere alle maestre, assistenti ed inservienti, quelle brevi licenze che siano compatibili col buon andamento del servizio.

I permessi di oltre tre giorni dovranno sempre essere accordati dal Consiglio di Direzione.

Art. 27. È vietato alle maestre, assistenti ed inservienti di ricevere doni da chicchessia, e di infliggere punizioni corporali ai ragazzi.

CAPO V.

Ammessione e trattamento dei ragazzi nell'Asilo.

Art. 28. Il Consiglio di Direzione accetta quel numero di ragazzi che permettono i mezzi dell'Istituto.

Art. 29. Per l'ammessione di tutti i ragazzi indistintamente si dovranno presentare al Consiglio di Direzione le fedi di nascita, di battesimo, e di vaccinazione.

Non sono ammessi i ragazzi di età inferiore agli anni 2 1/2 e maggiore degli anni 6. Non sono parimente accettati i ragazzi affetti da malattie schifose od attaccaticcie.

Art. 30. I ragazzi che aspirano all'ammessione gratuita, devono presentare il certificato di povertà rilasciato dall'autorità comunale o dal parroco.

Quanto ai ragazzi non poveri dovrà precedere l'ammessione un atto dei propri genitori o tutori con cui si sottomettano a pagare la retribuzione mensile fissata dal Consiglio.

Art. 31. I ragazzi ammessi nell'Asilo saranno trattati con perfetta uguaglianza.

A tutti verrà distribuita al mezzogiorno un' abbondante minestra.

Art. 32. I ragazzi tanto nell'andata che al ritorno dovranno essere accompagnati per cura dei genitori o loro tutori. Essi avranno un camiciotto uniforme e diverso secondo il sesso. A quelli che fossero nell'impossibilità di procurarselo, provvederà il Consiglio.

Art. 33. Prima di essere accettati, i ragazzi dovranno essere visitati dal medico-chirurgo condotto, il quale avrà pure cura di visitare settimanalmente l'Asilo per accertarsi del suo stato sanitario e suggerire quei provvedimenti igienici che fossero opportuni.

Disposizione generale.

Art. 34. Apposite istruzioni approvate dal Consiglio, determineranno le norme relative alla economia, igiene e disciplina interna in conformità delle disposizioni generali sancite nel presente Regolamento.

N. 6.

Regolamento per l' Orfanotrofio eretto nel Comune di . . . . (1)

PARTE PRIMA

CAPO I.

Scopo del Pio Istituto. e condizioni richieste per l'accettazione delle figlie.

Art. 1. L'Orfanotrofio eretto nella città di . . . . è destinato al ricovero di quelle povere figlie, che per la morte del padre e della madre rimangono orfane, ed hanno le qualità infra prescritte.

Art. 2. Il Pio istituto provvede all' intiero mantenimento delle ricoverate siano esse sane od inferme, e durante tutta loro vita quando rimangano nell'istituto.

Art. 3. Procura ad esse inoltre un'educazione morale e religiosa, loro fa insegnare a leggere, scrivere, e gli elementi di aritmetica, occupandole ad un tempo nei lavori del proprio sesso, come quelli che devono formare il principale mezzo di loro sussistenza, qualora dovessero uscire dall'Orfanotrofio.

Art. 4. Non è determinato il numero delle orfane che potranno essere accolte nel Pio Istituto; esse vi saranno ammesse in quel numero che sarà per consentirlo la località dell' Opera ed i suoi redditi per provvedere al loro mantenimento.

(1) Lo schema di regolamento si limita a tracciare le norme per Ospizii di Orfane che sono di una utilità maggiormente sentita e destano un' interesse anche maggiore pel vantaggio morale che arrecano provvedendo alla educazione di ragazze che abbandonate a loro facilmente cadrebbero vittima della seduzione. Molte disposizioni di questo regolamento sono anche riferibili agli Ospizii di orfani maschi, ed alla parte in cui vien meno la loro applicazione possono supplire le norme generali segnate nei titoli 2 e 3, dove si tratta dei Direttori di lavorazione negli Orfanotrofii, e dell'indole di questi Istituti speciali.

Art. 5. Le orfane da ammettersi nell'Orfanotrofio devono essere native del Comune, avere compita l'età d'anni sette, e non eccedere quella di dodici, presentare la fede di battesimo, e l'attestato del Parroco o dell'Autorità comunale che le dichiari figlie di buoni costumi, di legittimi natali, e di onesti genitori; devono inoltre avere sufficiente capacità per imparare quanto si insegna nell'Istituto, andare esenti da difetti e deformità nella persona, essere sane di corpo e di buona fisica costituzione, e come tali riconosciute dal medico e dal chirurgo dell'Opera, come pure devono avere superato il vaiuolo, od essere state con successo vaccinate.

Concorrendo le suaccennate condizioni, ed essendovi posto vacante, l'Amministrazione delibera in apposita sua adunanza l'accettazione, senza di cui niuna figlia potrà essere ricoverata.

Art. 6. Quando si trovi posto vacante, e non vi sia domanda di ricovero per parte di orfane di ambedue i genitori, oppure non concorressero in esse le qualità sovra prescritte, l'Amministrazione potrà ammettere nell'Istituto le orfane di uno soltanto dei genitori.

Art. 7. Ogni orfanella, mentre domanda di essere ricoverata nel Pio Istituto, deve presentare la nota dei beni che essa possa possedere; e venendo accettata, consegnerà ogni cosa all'Amministrazione, la quale ne farà tenere nota in registro particolare onde restituirle il tutto in occasione di sua uscita dallo stesso Istituto, a cui beneficio cederanno però i frutti mentre l'orfana ivi dimorerà.

Art. 8. L'ammessione di ogni orfana deve essere accompagnata da una sottomissione di persona cognita e di qualche risponsabilità, sia essa o non parente colla medesima, la quale si obblighi di ritirare l'orfana qualora venisse ad essere licenziata dall'Orfanotrofio.

Art. 9. Sempre quando lo creda opportuno e conveniente, l'Amministrazione potrà acconsentire la fondazione di posti per l'accettazione di orfane native di qualunque paese dello Stato, mediante il pagamento in contanti a favore dell'Opera della somma di lire . . . . per l'erezione di cadun posto.

Il fondatore godrà del diritto di nomina a tali posti; potrà nell'atto di fondazione trasmettere lo stesso diritto ad un corpo morale, oppure stabilirlo nella sua od in quell'altra famiglia che fosse per designare.

Art. 10. Le orfane da nominarsi dai fondatori tanto per i posti già eretti che erigendi, devono avere nel rimanente gli stessi ed eguali requisiti richiesti per quelle che sono ammesse dall'Amministrazione dell'Opera.

Tanto queste che quelle saranno eguali nei diritti, dovranno dipendere dallo stesso regolamento, soggiacere alle stesse discipline, e godere dei medesimi vantaggi.

CAPO II.

Amministrazione da cui dipende l'Orfanotrofio e sue attribuzioni.

Art. 11. L'Orfanotrofio dipende dall'Amministrazione chiamata a governarlo secondo le leggi ed i regolamenti emanati dalla Autorità superiore, ed in conformità al presente regolamento.

Art. 12. L'Amministrazione nomina un sacerdote per la direzione spirituale delle orfane; due direttrici interne pel buon governo dell'istituto; gli ufficiali sanitari per la cura delle orfane in caso di loro malattia; e tutti gli impiegati d'interna amministrazione, non che le persone di servizio di cui lo stesso Istituto possa abbisognare.

Con apposite deliberazioni, l'Amministrazione assegna a ciascuno di essi gli onorari ed i vantaggi da corrispondersi loro, e ciò tutto, salva l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Art. 13. L'Amministrazione è composta di un Presidente e di quattro membri.

Il Presidente è nominato dal Re sopra proposta del Ministro dell'Interno e dura in carica quattro anni.

I membri sono nominati dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno, stanno pure in ufficio un quadriennio, si rinnovano per quarto in ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Art. 14. Per la validità e la votazione delle deliberazioni, l'Amministrazione si uniformerà al disposto del Regolamento 18 agosto 1860.

Art. 15. Le deliberazioni prese in ciascuna adunanza, verranno dal Segretario dell'Orfanotrofio estese in apposito processo verbale,

il quale dovrà essere sottoscritto da tutti i membri intervenuti alla medesima adunanza.

Art. 16. Per provvedere alle molteplici occorrenze dell'Orfanotrofio, l'Amministrazione si raduna regolarmente nell' ultima settimana di ogni mese nella solita sua sala delle congreghe, e straordinariamente sempre quando il Presidente nell'interesse dell'Opera lo stimi opportuno, o gliene sia fatta richiesta da due membri dell'Amministrazione.

CAPO III.

Del Presidente.

Art. 17. Spetta al Presidente di convocare l'Amministrazione, e presiederne le adunanze, ricevere le lettere ad essa dirette, e sottoscrivere la corrispondenza, firmare i mandati di pagamento, i registri del Tesoriere relativi alle riscossioni, ai pagamenti ed alle quitanze, sottoscrivere i processi verbali delle verificazioni mensili della cassa, la quale potrà anche essere da lui visitata ogni qualvolta lo crederà opportuno, per accertarsi della esistenza in essa dei relativi fondi, e delle regolarità delle analoghe carte contabili.

Art. 18. Il Presidente riceve le suppliche che si presentano pel ricovero delle orfane, e riferisce all'Amministrazione sulle cause che possano dar luogo al loro congedo dall'Orfanotrofio: accoglie le domande di matrimonio e ne esamina la convenienza, e quando riconosca di poter inoltrare le relative trattative, convoca l'Amministrazione per sentirne il definitivo parere.

Quando il voto dell'Amministrazione sia favorevole, annunzia la proposta all'orfana, e questa accettata, si faranno seguire senz'altro gli sponsali.

Art. 19. In così fatta occasione il Presidente farà stipulare l'opportuno istromento dotale, per cautelare ed assicurare non solo la somma di cui all'art. 103 pagata dal Pio Istituto all' orfana sposa, ma pur anche tutti i capitali provenienti dalle ragioni e diritti particolari ad essa spettanti, come pure d' ogni altra cosa che essa intendesse costituirsi in dote, fissando eziandio, ove ne sia il caso, la corrispondente somma per i lucri dotali a favore della sposa.

Art. 20. Il Presidente invigila onde gli uffiziali e gli impiegati dell' Opera adempiano esattamente ai propri doveri; procura lo adempimento dei legati e dei contratti di affittamento; dirige e sollecita la definizione degli affari contenziosi; promuove insomma l'intiera osservanza del Regolamento, esercitando per tal guisa l'ispezione alta e primaria in ordine a tutto quanto riguarda il benessere morale e materiale dell'Orfanotrofio.

Art. 21. Il Direttore mensile supplisce al Presidente, in caso di suo impedimento o di assenza.

CAPO IV.

Del Direttore mensile.

Art. 22. Uno dei Direttori per turno in ciascun mese esamina i conti mensili dell' Economo e delle Direttrici, e le note degli operai per le provviste da essi fatte ed opere prestate a vantaggio dell' Orfanotrofio, apponendo a ciascuna di esse le sue osservazioni in proposito, prima di rimetterle al Presidente per la spedizione dei corrispondenti mandati di pagamento.

Art. 23. Egli visita, quando lo giudica conveniente, i fabbricati ed i beni dell'Orfanotrofio, ne promuove il miglioramento e la conservazione, ordinando le spese occorrenti di minor entità ed urgenti, d'accordo col Presidente, ed eccitando le deliberazioni dell'Amministrazione quando si tratti di spese più notevoli.

Art. 24. Nel mese di aprile di ciascun anno fa riconoscere per mezzo del Segretario, in contraddittorio dell'Economo e delle Direttrici, se ancora si trovino in istato di servizio tutti i mobili, gli arredi e le biancherie proprie dell'Orfanotrofio, e descritte nell'inventario generale, facendo in esso inserire all' uopo le opportune osservazioni, cancellature ed aggiunte.

Art. 25. Invigila perchè si facciano a tempo opportuno le necessarie provviste di commestibili, combustibili, biancherie e vestiario; che sia sano il cibo, e pulita e ben ordinata la pia casa.

Sentito l'avviso delle Direttrici, determina in quali lavori si debbano di preferenza occupare le orfane, e suggerisce quelle disposizioni e dà quegli ordini che crede meglio convenienti all'interesse dell'Orfanotrofio.

CAPO V.

Direzione interna dell'Orfanotrofio ed uffizii relativi.

§ 1.

Del Rettore spirituale.

Art. 26. Il Rettore è incaricato della direzione spirituale delle orfane, come pure della Chiesa propria dell'Opera.

Art. 27. Dovrà egli celebrare nella Chiesa dell' Orfanotrofio i Divini uffizii nelle ore concertate coll'Amministrazione, e fare tutte le funzioni religiose che occorreranno, e che la Pia Opera è in diritto di fare, e sarà obbligato, in caso di legittimo impedimento, di farsi supplire in tutti gli incarichi dal presente Regolamento affidatigli da altro sacerdote accetto all'Amministrazione.

Art. 28. Il Rettore attenderà alle confessioni delle orfane qualunque volta ne occorra il bisogno, ed insegnerà loro il catechismo e lo farà insegnare loro anche dalle compagne di esse più anziane ed istrutte.

Visiterà le inferme, e le assisterà nelle estreme ore di vita.

Accompagnerà pure le orfane ogni qualvolta si recano alle pubbliche funzioni ed alle sepolture.

Art. 29. Riscuoterà l'elemosina in cera ed in numerario retribuita all'Opera per l'intervento delle figlie alle sepolture; ne terrà nota in registro particolare, ed in fine d' ogni trimestre ne verserà il prodotto nella cassa del Tesoriere.

§ 2.

Delle Direttrici.

Art. 30. La direzione interna dell'Orfanotrofio è specialmente affidata a due Direttrici: per l'effetto di tale direzione avranno dipendenti dai loro ordini il servo dell'Opera, e le figlie a cui l'Amministrazione credesse di assegnare i diversi uffizi di portinaia, dispensiera, infermiera, sacrestana, e maestra del lavoro.

Una sola orfana potrà disimpegnare ad un tempo diversi uffizii quando si trovino conciliabili.

Le Direttrici, sentito il Direttore mensile, ed avutone il consenso dal Presidente, potranno eleggere, rimuovere e cangiare nei rispettivi impieghi le orfane che fossero destinate ai medesimi.

Nella loro nomina agli stessi impieghi si dovrà avere più riguardo alla saviezza, prudenza ed abilità, che non all'anzianità.

Art. 31. L'Amministrazione dovrà dividere fra le due Direttrici i propri doveri, secondo richiederà il maggior buon ordine ed il regolare governo dell'Orfanotrofio, ed in caso d'impedimento sarà loro obbligo di vicendevolmente sostituirsi, essendo solidariamente risponsabili di quanto viene ad esse prescritto.

Tale solidarietà però non si estende alla contabilità che potrebbe emergere dalla tenuta dei registri, dovendo ciascuna rispondere per quella parte economica soltanto che le sarà stata specialmente assegnata.

Art. 32. Le Direttrici accoglieranno le orfane con bontà ed amorevolezza, e tratteranno senza parzialità e predilezione, procurando coi propri portamenti di conciliarsi la loro stima ed il loro confidente affetto.

Colla persuasione e la benignità anzichè con il rigore, insinueranno ad esse l'adempimento dei loro doveri; quando poi fosse per trovarsi qualche orfana disubbidiente a cosiffatte ammonizioni, ne correggeranno con fermezza i difetti, e secondo la gravità dei casi, applicheranno le correzioni stabilite dal presente Regolamento.

Quando fossero per accadere disordini di qualche entità, esse dovranno renderne avvertito il Direttore mensile, il quale, ove d'uopo, ne farà rapporto all'Amministrazione.

Art. 33. Le Direttrici avranno sempre presente lo spirituale e materiale vantaggio delle orfane, ed a tal fine veglieranno onde esse ricevano un'educazione cristiana, e vengano istrutte in tutti i loro doveri, adoperandosi che regni sempre nella Pia Opera la pace e la carità.

Art. 34. Invigileranno che le ricoverate frequentino i Sacramenti, e faranno osservare da tutte gli esercizi di pietà, secondo il prescritto dell'Amministrazione, e dei singoli benefattori dell'Orfanotrofio.

Art. 35. La Direttrice, incaricata della Direzione dei lavori, procaccierà che le orfane si trovino sempre provviste di sufficiente

lavoro, epperò dovrà recarsi, se richiesta, da quei privati che si disponessero di fornirlo all'Orfanotrofio, ed avrà quindi cura di farlo eseguire sotto la sua sorveglianza colla massima precisione e puntualità.

I lavori si riceveranno e si distribuiranno dalla stessa Direttrice nella camera a ciò destinata in vicinanza alla porta d'ingresso dell'Istituto.

Art. 36. Essa invigilerà che tutte le orfane si trovino nel laboratorio alle dovute ore, che non ne escano senza necessità, e che vi stiano occupate; correggerà quelle che impiegassero maggior tempo del dovuto nell'esecuzione del lavoro loro assegnato.

Art. 37. Terrà con esattezza il libro mastro dei lavori, ed annoterà in registro a parte l'utile ricavato dai lavori delle singole ricoverate, onde potere in fin d'ogni anno precisare la somma, a cui possa ascendere il 10 per 0|0 dovuto ad ogni orfana lavorante.

Art. 38. La stessa Direttrice riceverà una somma d'acconto al principio d'ogni mese per fare le provviste di filo, nastri, ed altro necessario all'esecuzione dei lavori, tenendone nota onde presentarla in cadun mese all'Economo dell'Istituto ed al Direttore mensile, pell'effetto previsto al seguente articolo 43.

Art. 39. Proporrà essa stessa all'Amministrazione, al principio d'ogni anno, le ore di lavoro, di ricreazione e di passeggio, e quando nel corso dell'anno, particolari circostanze richiedessero una qualche variazione, essa potrà determinarla coll'annuenza del Direttore mensile e del Presidente.

Art. 40. È speciale cura di entrambe le Direttrici che la massima nettezza sia sempre osservata nell'Istituto, ed a tal fine esse daranno alle orfane le relative e necessarie loro disposizioni.

Art. 41. La Direttrice incaricata dell'economia della casa, userà ogni diligente attenzione in ordine ai mobili, alla biancheria, come pure alla preparazione dei cibi, i quali dovranno essere sani, sufficientemente conditi ed appropriati alla complessione delle orfane.

Art. 42. Tuttavia non sarà mai lecito alla Direttrice, per qualsiasi causa, di aumentare o diminuire il vitto stabilito dall'Amministrazione, sia in quantità che nell'ordinaria qualità.

Art. 43. Al principio d'ogni mese essa pure riceverà una somma in anticipazione per le piccole provviste e riparazioni di mobilie, biancheria, vestiario ed altro occorrenti, tenendo d'ogni cosa det-

tagliata nota onde mensilmente presentarla all'Economo ed al Direttore mensile all'effetto di riportarne il visto d'approvazione.

Qualora i conti di cui nel presente articolo e nel precedente articolo 43, non fossero esatti le due Direttrici, ciascuna per ciò che la concerne, ne saranno risponsabili.

Art. 44. Di tempo in tempo la stessa Direttrice visiterà gli abiti ed il fardello delle orfane, e trovandone alcuna mancante del necessario, lo provvederà colla annuenza del Direttore mensile, annotandone la spesa a debito dell'orfana sugli utili che potranno competere a ciascuna di esse per i lavori eseguiti nell'anno.

Art. 45. Procurerà che tutte adempiano esattamente gli obblighi del proprio ufficio, e non permetterà che abbiansi ad introdurre innovazioni ed abusi in contrario.

Art. 46. Venendo a morire una qualche orfana ne farà tosto nettare le biancherie e le vestimenta, ma del fardello non potrà fare distratto senza il preventivo consenso del Direttore mensile.

Art. 47. È proibito di preparare i cibi fuori della cucina dell'Orfanotrofio, e di distribuirne a persone ad esso estranee, come pure di regalare alcun oggetto di spettanza dell'Istituto.

Art. 48. Le Direttrici non potranno mai accordare alle orfane il permesso di pernottare fuori dell'Istituto, nè di recarsi a pranzo neppure dai propri parenti.

Occorrendo ad esse stesse un tale bisogno ne avvertiranno preventivamente il Presidente pella voluta sua autorizzazione.

Art. 49. Anche quando sia già autorizzato dall'Amministrazione il matrimonio di un'orfana, le Direttrici non le permetteranno di trattenersi da sola col futuro sposo; e sarà poi ad esse assolutamente proibito di intervenire alle nozze.

Art. 50. La Direttrice, incaricata dell'economia della casa, assisterà all'annuale ricognizione delle biancherie ed altri effetti propri dell'Istituto, descritti nell'inventario di cui all'articolo 24, onde dare all'uopo quei schiarimenti che le fossero domandati dal Direttore mensile.

Art. 51. Alla sera, ed all'ora determinata dall'Amministrazione al principio d'ogni anno, la Direttrice a tal uopo destinata dalla Amministrazione medesima, darà il segno del riposo, e quindi ritirerà e presso di se custodirà durante la notte la chiave del dormitorio.

Art. 52. Sarà dovere infine delle Direttrici di impiegarsi esclusivamente a favore delle orfane e del Pio Istituto; conseguentemente tutti i loro lavori dovranno tornare a vantaggio dell'Opera, eccettuati soltanto quelli riguardanti il proprio personale vestiario.

§ 3.

Dell' Economo.

Art. 53. L'Economo è specialmente incaricato di vegliare al regolare governo ed alla nettezza dell'Istituto.

Art. 54. Dovrà egli diligentemente cercare che le spese occorrenti pell'interno della casa, pel vitto e vestiario delle orfane abbiano luogo a tempo opportuno, e con prudente economia.

Art. 55. Esaminerà i conti mensili presentati dalle Direttrici, ai quali apporrà il suo visto, trovandoli regolari, e quindi li rimetterà al Direttore mensile pella voluta sua approvazione.

Prima che le parcelle e note degli operai e provveditori siano presentate al Direttore mensile, saranno pure debitamente verificate e visate dall'Economo, il quale riconoscendole in qualche parte meno esatte vi farà le debite annotazioni.

Art. 56. Dovrà tenere un registro, in cui da una parte descriverà tutte le orfane che si trovano nell'Istituto, e che vi entreranno volta per volta, indicando la data di loro accettazione, il nome, cognome e giorno della nascita, patria della orfana, ed il nome e cognome dei propri defunti genitori e della persona che avrà passato l'atto di sottomissione prescritto dall'articolo 8 del presente; e dalla parte opposta registrerà l'epoca in cui ogni orfana fosse per uscire dall'Istituto medesimo per matrimonio, o decesso od altro motivo che specificherà.

Art. 57. Sarà pure in dovere di tenere altro registro, onde annotarvi tutti i mobili, danari, rendite, crediti e qualunque altra cosa di particolare proprietà delle orfane, e da esse portate nell'Orfanotrofio.

Le scritture e titoli relativi agli interessi delle orfane saranno nondimeno consegnati al Segretario, e da lui custoditi nell'archivio dell' Opera; i danari verranno depositati nella cassa del Tesoriere, il quale dovrà darsene caricamento nel suo conto annuale.

Il registro indicato nel primo capo-verso di quest'articolo, sarà presentato e visato dall'Amministrazione in occasione dell'approvazione dei conti annuali.

Art. 58. L'Economo non permetterà l'entrata nell'Istituto di alcuna orfana senza avere preventivamente avuta comunicazione del verbale di sua accettazione fattane dall'Amministrazione.

Prima dell'entrare delle orfane assumerà le più diligenti informazioni intorno alla nota dei mobili ed effetti loro proprii presentata secondo il prescritto dall'articolo 7 del presente Regolamento, ed in caso d'inesattezza ne informerà il Presidente, affinchè ogni loro credito sia in legittima forma assicurato, ed ove d'uopo conseguito.

Art. 59. Le stesse informazioni dovrà pure assumere rispetto alle già ricoverate con procacciare che ogni cosa ad esse appartenente, e non consegnata in occasione del loro ingresso nell'Orfanotrofio, sia in egual modo rimessa al Pio Istituto.

Art. 60. Visiterà più volte in ciascuna stagione dell'anno le cascine ed i beni dell'Opera, e veglierà onde gli affittaiuoli e massari adempiano esattamente ai loro obblighi secondo le rispettive capitolazioni.

Non lascerà introdurre servitù od abusi di qualunque genere, ed avvenendone per caso alcuno, ne informerà tosto il Presidente, affinchè mantenga illesi i diritti dell'Orfanotrofio.

Art. 61. Qualora le case sì civili che rurali dell' Orfanotrofio esigano ristauri o lavori di poca entità, vi provvederà l'Economo coll'annuenza del Presidente, altrimenti promuoverà in tempo debito le deliberazioni dell'Amministrazione.

Art. 62. Al principio d'ogni mese l'Economo riceverà una competente somma a titolo di anticipazione pelle minute spese occorrenti giornalmente pel mantenimento della casa, indipendentemente da quelle affidate alle Direttrici, e che dovranno pagarsi volta per volta dall'Economo medesimo, il quale ne presenterà quindi la dovuta nota giustificata all'Amministrazione, previo il visto del Direttore mensile, alla scadenza del mese pella regolarizzazione dei relativi fondi.

Art. 63. Nel mese di aprile di ciascun anno, dietro l'invito del Direttore mensile, assisterà alla ricognizione dell'inventario di tutti gli effetti mobili che si trovano nell'Orfanotrofio per rendere dal suo canto ragione delle variazioni o mancanze.

Art. 64. Le persone di servizio dell'Orfanotrofio saranno sotto la particolare sorveglianza dell'economo, il quale esigerà che siano vigilanti, attive e puntuali nel disimpegno di tutti i proprii doveri.

§ 4.

Del Segretario.

Art. 65. Il Segretario terrà in buon ordine tutte indistintamente le carte, ne farà apposito elenco, e le custodirà nell'Archivio dell'Orfanotrofio.

Non potrà estrarne alcuna senza indicare in apposito registro la data dell'estrazione e la persona a cui sarà per rimetterla; sarà poi diligente nel procurarne la restituzione all'Archivio, ricollocandola al proprio luogo.

Art. 66. Descriverà in ispeciale registro tutti i legati pervenuti all'Orfanotrofio dai singoli benefattori, indicando la data dei titoli relativi, come pure additando gli oneri annessivi tanto perpetui quanto a tempo.

Dovrà tenere nella sala delle adunanze una tabella delle iscrizioni ipotecarie accese a favore dell'Orfanotrofio, indicandovi l'epoca delle loro rinnovazioni.

Art. 67. Formerà in ciascun anno il bilancio attivo e passivo dell'Orfanotrofio, compilerà il ruolo delle esazioni, assisterà alle verificazioni di cassa del Tesoriere, estenderà i processi verbali, spedirà, d'ordine del Presidente, i mandati di pagamento, ed adempirà in fine a tutti gli incarichi che gli verranno affidati dall'Amministrazione in tutto ciò che riguardare possano il proprio uffizio, uniformandosi al prescritto dai regolamenti generali sulle Opere pie dello Stato.

§ 5.

Del Tesoriere.

Art. 68. Il Tesoriere dovrà fare a tempo debito l'esazione dei fitti, interessi, annualità ed entrate qualunque spettanti all'Orfanotrofio, come risulterà dal relativo ruolo di riscossione che gli verrà rimesso dal Segretario debitamente approvato dall'Amministrazione.

Art. 69. Pagherà tutti i mandati che saranno regolarmente spediti, sottoscritti dal Presidente, muniti delle volute carte e quitanzati.

Art. 70. Terrà tutti i registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e si uniformerà a quanto gli verrà ordinato dall'Autorità superiore e dall'Amministrazione dell'Orfanotrofio.

Art. 71. Quando il fondo esistente nella cassa corrente dell'Orfanotrofio fosse per eccedere quanto richiedono le sue spese ordinarie, il soprappiù dovrà essere rinchiuso nella cassa di deposito, munita di due chiavi, una delle quali dovrà essere custodita dal Presidente, e l'altra rimarrà al Tesoriere.

Art. 72. Nel mese di aprile di ciascun anno presenterà all'Amministrazione il conto generale delle esazioni e dei pagamenti da lui fatti nella precedente annata, conformandosi in tutto al regolamento 18 agosto 1860.

§ 6.

Del Medico e Chirurgo.

Art. 73. Il Medico-Chirurgo, od il Medico ed il Chirurgo nominati dall'Amministrazione pella assistenza sanitaria alle inferme, non potranno farsi supplire, salvo il caso di legittimo impedimento, ma dovranno personalmente visitare due volte al giorno, e ad ore convenienti, le orfane ammalate.

In caso di gravi malattie le visiteranno anche più soventi a seconda del bisogno, ed ogniqualvolta saranno chiamati d'ordine del Direttore mensile.

Oltre l'assistenza alle orfane, saranno essi tenuti di curare eziandio le Direttrici e tutta la famiglia dimorante nell'Orfanotrofio.

Art. 74. Nelle ordinazioni farmaceutiche procureranno di conciliare la salute delle inferme colla massima possibile economia dell'Orfanotrofio.

Prescriveranno il trattamento dietetico a cui debbono assoggettarsi le inferme, registreranno in libro particolare le loro ordinazioni, ed indicheranno alle Direttrici quelle bevande semplici che con economia si potessero preparare nell'interno dell'istituto.

Art. 75. Nel visitare le orfane da ammettersi nell'Orfanotrofio esamineranno diligentemente se siano sane e di buona fisica costituzione, se siano nate da parenti deceduti per malattie ereditarie, o per alienazione mentale, ed infine se abbiano difetti o deformità nella persona, e quando riconoscessero che alcuna di esse non fosse per riunire le volute condizioni fisiche per essere accettata, saranno in dovere di negare il richiesto certificato favorevole.

Art. 76. Mediante l'annuo onorario che l'Orfanotrofio loro corrisponderà non avranno mai diritto ad alcuna retribuzione straordinaria, qualunque sia la durata e la natura delle malattie curate.

§ 7.

Delle persone di servizio.

Art. 77. Il servo, ed in generale tutte le persone di servizio di cui l'Orfanotrofio fosse per abbisognare, nel disimpegno dei proprii doveri dipendono dai membri dell'Amministrazione, dalle Direttrici, dall'Economo, e da tutti infine gli impiegati del pio istituto.

Art. 78. L'uno e le altre dovranno in ogni tempo fedelmente eseguire gli incarichi che saranno loro affidati, adempiendo in egual modo a quelle istruzioni di interna disciplina e servizio che l'Amministrazione fosse per riconoscere opportuno di prescrivere.

CAPO VI.

Doveri delle Orfane e loro vantaggi.

Art. 79. Le orfane riconosceranno per superiori immediati tutti i membri dell'Amministrazione, il Rettore spirituale e le Direttrici, come pure quelle fra le loro compagne a cui l'Amministrazione fosse per affidare l'esercizio di uno o più uffizii additati all'art. 30.

Art. 80. Devono tutte conformarsi esattamente alle prescrizioni del presente regolamento ed alle relative istruzioni disciplinari che venissero stabilite dall'Amministrazione, senza pretendere o vantare alcun privilegio.

Art. 81. In ogni giorno adempiranno tutte le orfane a quelle pratiche di pietà che l'Amministrazione sarà per istabilire, e le più giovani, sino alla compiuta loro istruzione, attenderanno allo studio della dottrina cristiana, alla lettura e scrittura, ed allo studio dell'aritmetica nelle ore e nei modi determinati dall'Amministrazione medesima.

Art. 82. Non potranno in alcun tempo mai dormire due orfane assieme: nel vestirsi e spogliarsi in dormitorio useranno la massima decenza, tenendosi ognuna a destra del proprio letto, che dovranno al mattino comporre e fare con diligenza e buon ordine.

Art. 83. Nessuna orfana potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che le Direttrici le affidassero per la nettezza ed il buon andamento della casa.

Potrà però sempre esporre con sommessione le proprie ragioni nel caso che credesse di doverne essere dispensata.

Art. 84. Ogni orfana avrà cura di tenere bene in assetto il suo fardello, e di eseguire i lavori ad essa affidati con diligente celerità ed esattezza.

Art. 85. Resta rigorosamente proibito ogni atto di soverchia famigliarità fra le orfane, come di usare fra esse anche per ischerzo parole od atti meno civili e modesti.

Art. 86. Non è permesso alle orfane di entrare in cucina dopo le ore 8 del mattino, eccetto alle convalescenti ed a quelle altre che, per eseguire necessarii lavori, ne riportassero dalle Direttrici speciale facoltà.

Art. 87. Non potranno le orfane tenere corrispondenze epistolari senza il consenso delle Direttrici.

Art. 88. Non possono le orfane pernottare fuori dell' Orfanotrofio, e quando particolari circostanze lo esigessero, dovranno riportarne in iscritto il preventivo permesso del Presidente.

Nell'uscire dall'istituto ogni orfana sarà sempre accompagnata da una delle Direttrici, o da chi ne farà le veci.

Art. 89. Le orfane non potranno accettare verun regalo anche dai proprii parenti, senza ottenerne prima la dovuta licenza dalla Direttrice.

Art. 90. Le orfane staranno in refettorio come si addice a persone educate e civili, e quando avessero giusti motivi di lagnarsi della qualità o quantità dei cibi, li esporranno a parte con sommessione alla Direttrice, od al Direttore mensile.

Art. 91. Le istruzioni speciali approvate dall' Amministrazione determineranno le discipline relative al trattamento vittuario delle orfane, al loro vestiario, alle visite degli estranei, ed ai mezzi di ricreazione, avuto il debito riguardo alla condizione delle ricoverate, ed al retto ed economico andamento dell' Istituto.

Art. 92. Il prodotto di tutti i lavori delle orfane cede a beneficio dell'Orfanotrofio sotto le modificazioni seguenti:

Rimane proprio delle orfane:

1. L'utile dei lavori da esse eseguiti in ciascun giorno dalle ore undici al mezzodì, ed alla sera dopo cena sino all' ora del riposo.

2. Il dieci per cento sul prodotto dei lavori che avranno compiti nell'anno a beneficio dell'Orfanotrofio.

Tali vantaggi sono loro concessi:

1. Per animarle al lavoro;

2. Per abilitarle a sopperire ai loro minuti bisogni;

3. Per procacciarsi quel discreto fardello di cui potrebbero abbisognare uscendo dall'Orfanotrofio.

I lavori da eseguirsi saranno loro tutti indistintamente distribuiti dalla Direttrice, nè mai sarà permesso alle orfane di accettarne altrimenti da persone estranee all'Orfanotrofio.

Art. 93. Venendo un'orfana a matrimonio, l'Amministrazione le accorda una somma a stabilirsi in dote, oltre alla veste d'uniforme ed al fardello già destinato al proprio suo uso.

A tali orfane sarà pur anche restituita ogni somma portata seco nell'Istituto, e proveniente dal particolare loro avere.

In caso che un'orfana fosse per contrarre matrimonio senza previo consenso dell'Amministrazione, perderà essa ogni diritto alla dote ed agli altri vantaggi sovra additati.

Art. 94. Quando un'orfana venisse ad uscire definitivamente dall'Orfanotrofio per qualunque cagione, che non sia quella contemplata nell'articolo precedente, potrà solo riscuotere i propri suoi averi portati nell'Istituto, ed il proprio suo fardello, ma non avrà più diritto alla dote nè alla veste di uniforme.

CAPO VII.

Uscita delle orfane dall'Istituto e regole di disciplina.

Art. 95. L'Amministrazione dovrà accogliere la domanda di un'orfana ricoverata e permetterle la definitiva uscita dall'Orfanotrofio quando essa abbia compiuta l'età di anni 25, oppure concorra in essa una delle infrascritte cause:

1. Quando si tratti di matrimonio riconosciuto dall'Amministrazione conveniente per l'orfana;

2. Ove ne sia fatta richiesta da morigerata persona, che si obblighi di tenerla presso di sè, e di darle a suo tempo onesto recapito;

3. Nel caso riconosciuto che l'orfana, con mezzi propri, può trovarsi sufficientemente provvista di conveniente sussistenza, senza correre alcun pericolo fuori dell'Orfanotrofio.

Art. 96. Saranno licenziate dall'Istituto le orfane che prima di avere compiuta l'età di anni 15 verranno riconosciute affette

da abituali incomodi, da sopravvenute deformità nella persona, da morbo attaccaticcio, da malattie mentali, od incapaci ad imparare quanto si insegna nell'Orfanotrofio.

Quando un'orfana venisse affetta da malattia mentale o da morbo attaccatticcio dopo compiuto il decimo quinto anno di sua età, sarà fatta ricoverare in quelli stabilimenti appropriati a curare il suo male, e potrà venire riammessa nell' Orfanotrofio dopo che fosse perfettamente guarita.

Art. 97. Un' orfana, che di suo capriccio senza permissione fosse per assentarsi dall'Orfanotrofio, o pernottasse fuori di esso, non potrà più esservi ammessa, e sarà riguardata come decaduta da ogni beneficio del medesimo.

Art. 98. Avvenendo che un'orfana possa riuscire occasione di scandalo colla sua immorale condotta, sarà tosto licenziata dall'Orfanotrofio senza speranza di esservi riammessa.

Art. 99. Le altre mancanze delle orfane saranno punite, secondo la gravità dei casi, colle pene seguenti:

1. Coll'ammonizione in privato, od alla presenza delle compagne:
2. Colla separazione dalle altre in refettorio;
3. Col ritiro nella camera di punizione;
4. Colla perdita del grado, uffizio, vantaggi e distinzioni di cui si trovassero in possesso;
5. E finalmente coll'espulsione dall'Orfanotrofio.

Quest'ultima punizione sarà solamente inflitta a quelle orfane, dall'Amministrazione riconosciute incorreggibili.

Art. 100. Quando, per qualsiasi causa, un'orfana debba uscire definitivamente dall'Orfanotrofio, se ne darà sempre preventivo avviso alla persona, che possa averla proposta, e che si fosse per essa obbligata giusta il prescritto dall'articolo 9 del presente regolamento.

Disposizione generale.

Art. 101. Apposite istruzioni approvate dall' Amministrazione determineranno le norme per l'interna disciplina, come per l'esecuzione dei diversi ufficii che l' Amministrazione giudicasse di affidare alle orfane più distinte, giusta il disposto dell'articolo 36 del presente regolamento.

N. 7.

Regolamento per l'Amministrazione del Ricovero di Mendicità di ....

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. È istituita da una pia Società nella città di . . . . . una casa di ricovero e di lavoro per li poveri della città e provincia ad oggetto di sbandire la mendicità.

Art. 2. La Società si compone di tutte le persone che contribuiscono allo stabilimento o manutenzione dell'Istituto col mezzo di azioni di L. . . . obbligatorie per . . . . ovvero di un contributo totale di L. . . . .

Art. 3. Saranno in detta casa ammessi per esservi ricoverati, vestiti, ed alimentati tutti li mendicanti d'ambi i sessi, validi od invalidi, nati o domiciliati da dieci anni nella provincia.

Potranno pure essere accettati per essere provvisoriamente ricoverati quei poveri mendicanti di cui si ignorano la patria ed il domicilio.

Art. 4. Li poveri ammessibili saranno ricevuti nel Ricovero, od in seguito a loro dimanda, o per traduzione forzata dell' autorità competente come colpevoli di accattoneria.

Art. 5. Li ricoverati formeranno una sola famiglia divisa però in modo che li due sessi rimangano separati. Verranno poi fatte quelle altre suddivisioni che le circostanze richiederanno.

Art. 6. Vi saranno pure locali destinati ad infermeria per gli ammalati di leggiere indisposizioni, e per quelli che non fossero ricevibili nell'Ospedale Maggiore degl'infermi del Comune.

Art. 7. Il trattamento giornaliero dei ricoverati sarà di pane e di due buone minestre. Quelli che avessero età maggiore di anni cinquanta, come pure coloro che per debolezza di temperamento ne abbisognassero, giusta la prescrizione del medico, avranno una data razione di vino.

Art. 8. Vi sarà una cappella interna per l'esercizio dei doveri di religione.

CAPO II.

Mezzi d'erezione e di mantenimento.

Art. 9. La pia Società provvede all'erezione dello Stabilimento colle somme a questo scopo offerte dai socii, e con quelle che venissero a tal fine date in avvenire.

Art. 10. Provvede all'ordinario mantenimento dei ricoverati ed all'esercizio dello Istituto:

1. Colle largizioni de' pii benefattori che sottoscrivono per una somma qualsiasi;
2. Col concorso de' Comuni e delle Opere pie;
3. Coi lasciti, eredità e donazioni che verranno fatti all' Istituto;
4. Col prodotto delle collette che annualmente si faranno nella città e provincia;
5. Col prodotto del lavoro de' ricoverati;
6. Finalmente con tutte quelle altre somme e beneficenze che verranno a risultare a vantaggio del pio luogo.

CAPO III.

Congreghe generali della Società.

Art. 11. La pia Società si raduna una volta ciascun anno in Congrega Generale per gli oggetti infra espressi, e può anche essere convocata straordinariamente.

Essa è inoltre rappresentata per la direzione del pio Istituto da un corpo d'Amministrazione composto di 15 membri e di un Presidente.

Art. 12. Il Presidente dell'Amministrazione presiede pure alle Congreghe Generali della Società.

Art. 13. Tali Congreghe non saranno valide, se non interviene almeno la metà dei socii.

Le deliberazioni sono adottate a pluralità assoluta dei votanti.

Art. 14. L'annua adunanza generale della Società ha per oggetto la revisione de' conti morali e finanziarii del ricovero, e la elezione o surrogazione o proposta de' membri che formano il corpo stesso d'Amministrazione.

Art. 15. Essa si terrà per entrambi gli oggetti nel mese di . . . . d'ogni anno tosto che il tesoriere, a termini delle leggi, avrà reso il suo conto per l'esercizio precedente, e che l' Amministrazione lo avrà esaminato.

Art. 16. Un membro del corpo d' Amministrazione presenterà prima di tutto i conti con apposita relazione, e co' relativi documenti alla Congrega Generale, la quale procede alle deliberazioni ed osservazioni che crede opportune a tale riguardo, ovvero nomina a tal uopo una Commissione fra i suoi membri per la verificazione del conto medesimo e per le occorrenti osservazioni.

I membri del Corpo d'Amministrazione non possono essere eletti membri della Commissione.

Art. 17. In quest'ultimo caso tutti i documenti che accompagnare devono il conto a tenore de' Regolamenti in vigore, sono posti a disposizione della Commissione durante il termine, e nel luogo e modo da concordarsi da essa col Presidente, ed in difetto nella Segreteria dello Stabilimento durante il termine di giorni 8. La Commissione ed i singoli suoi membri potranno pure durante tal tempo aver visione di tutti i libri, atti, e titoli opportuni al chiarimento del conto sì materiale, che amministrativo.

Art. 18. La verificazione dei conti e le osservazioni relative, sia che vi si proceda nella Congrega Generale direttamente, o per mezzo di membri da essa prescelti, non dovranno versare sopra alcun punto estraneo alla contabilità materiale, ed al rendiconto amministrativo.

Art. 19. Il Presidente dell'Amministrazione nel trasmettere poi il conto all'Autorità tutoria cui ne spetta l'approvazione, vi unirà cogli altri documenti anche la relativa deliberazione della Congrega Generale o le osservazioni de' membri specialmente prescelti dalla medesima a tale incarico. Queste osservazioni saranno per ciò rimesse in originale all'Amministrazione.

Art. 20. La Congrega Generale annua terminerà le sue operazioni colla nomina, surrogazione, o proposta dei membri dell'Amministrazione.

CAPO IV.

Amministrazione.

Art. 21. Il Presidente dell'Amministrazione è nominato da S. M. sopra una proposizione tripla di candidati fatti in Congrega Gene-

rale dalla Società. Durerà in carica per un quinquennio e potrà essere rieletto.

A tal effetto il Presidente scaduto figurerà sempre qual candidato nato, oltre alla tripla proposizione suddetta.

Art. 22. I membri dell'Amministrazione saranno eletti in Generale Congrega dalla Società a pluralità di voti.

Li medesimi s'intenderanno nominati per un quinquennio e potranno essere rieletti.

Art. 23. I membri dell'Amministrazione scadranno d'ufficio tre per cadun anno; la loro scadenza verrà regolata dall'anzianità; pei primi nominati sarà regolata dalla sorte.

Art. 24. Qualora per morte od altro accidente qualunque, uno degli Amministratori non potesse compire il periodo del suo ufficio, si provvederà pure nella prima Congrega Generale alla sua surrogazione. Ma il surrogato compirà soltanto il periodo incominciato da quello a cui succede, salva sempre la rielezione.

Art. 25. Le Congreghe dell'Amministrazione avranno luogo almeno due volte al mese; in esse si delibererà sopra tutti gli affari riflettenti il pio luogo.

Art. 26. Per la validità delle adunanze dell'Amministrazione si richiederà la presenza di due terzi almeno de' membri che la compongono.

Le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti, ed in caso di parità quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 27. L'Amministrazione nominerà fra' li suoi Membri un Vice Presidente, il cui uffizio sarà annuale, un Direttore della segreteria, ed un Direttore della contabilità, li quali dureranno in uffizio per tutto il tempo che faranno parte dell'Amministrazione.

Art. 28. Gli altri Membri dell'Amministrazione rimangono Direttori incaricati per turno della speciale vigilanza dell'andamento interno del pio Istituto.

Potrà però l' Amministrazione delegare particolarmente sei dei suoi membri a tal ufficio.

Art. 29. Al Presidente spetta la primaria vigilanza sopra l'andamento dell'Opera pia, e la convocazione delle Congreghe Generali, e di quelle dell'Amministrazione.

Sarà pure in facoltà del Presidente di convocare strordinariamente tanto la Società che l' Amministrazione in tutti quei casi che lo crederà necessario.

Art. 30. La convocazione tanto delle Congreghe Generali quanto dell'Amministrazione, si fa dal Presidente mediante appositi avvisi da lui firmati e dal Segretario, in cui verrà annotato l'oggetto della riunione.

Art. 31. In caso d'assenza, o d'impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo rappresenterà nell'esercizio di tutte le sue incumbenze, ed in mancanza di questo, l' Amministratore più anziano.

Questi però non avranno mai preponderanza di voto.

Art. 32. Il Direttore Segretario fra le incumbenze del suo uffizio avrà quella speciale di tenere, oltre il registro generale di tutti li Socii, anche un registro in cui li benefattori possano scrivere il loro nome e cognome, e la somma che intenderanno dare, o per un anno, o annualmente per tanti anni determinati a favore del pio luogo.

Tale registro verrà annualmente aperto alla presenza, e colla firma del Presidente, o Vice Presidente, e del Segretario medesimo.

Art. 33. Gli Ispettori nel loro turno d' uffizio, oltre alla speciale vigilanza, e buon governo di cui sovra, potranno provvedere a qualunque emergente d'urgenza, riferendone alla Amministrazione.

Art. 34. Quando il bisogno del servizio lo richiedesse, il Corpo dell'Amministrazione potrà aggiungersi quel numero di coadiutori che crederà conveniente, i quali avranno facoltà di disimpegnare tutte le incumbenze che loro saranno affidate nell'interno dello Stabilimento.

Venendo li medesimi invitati alle Congreghe dell' Amministrazione, avranno solo voto consultivo.

CAPO V.

Degli Impiegati, degli Uffiziali Sanitarii, e delle Persone di Servizio.

Art. 35. Gli impiegati addetti allo Stabilimento sono un Rettore ecclesiastico, un Tesoriere, ed un Economo.

Art. 36. Il Rettore Ecclesiastico, e l'Economo dovranno risiedere nell'Ospizio.

Art. 37. Al Rettore è affidata la direzione spirituale, e la sor-

veglianza sulla disciplina interna tanto degli inservicnti quanto dei ricoverati.

È incaricato dell'amministrazione de' Sacramenti, della celebrazione dei divini uffizi, dell'istruzione religiosa, e dell'adempimento al prescritto della legge per assicurare lo stato civile del nato e del trapassato nel Ricovero, presi li opportuni concerti coll'Autorità ecclesiastica.

Art. 38. Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle entrate di qualunque sorta, e del pagamento delle spese del pio Istituto, conformemente alle leggi ed ai regolamenti generali in vigore sulla contabilità degli Istituti di carità, e secondo le istruzioni particolari che gli verranno date dall'Amministrazione.

Art. 39. L'Economo è incaricato di tutto ciò che riflette l'economia interna dello Stabilimento. Ad esso è data la custodia delle guardarobe, de' magazzeni, dei mobili, e degli utensili di spettanza dell'Istituto. Avrà l'immediata sorveglianza delle persone di servizio, e la cura del giornaliero trattamento de' ricoverati.

Art. 40. Pel servizio sanitario l'Istituto si vale dei Medici, e Chirurghi, come pure della Farmacia dell'Ospedale Maggiore del Comune a seconda delle peculiari convenzioni a stipularsi.

Art. 41. Sono addette allo Stabilimento persone di servizio in quel numero che sarà determinato dall'Amministrazione riguardo alle esigenze del servizio.

Vi saranno pure degli assistenti d'ambo i sessi fra li ricoverati.

Art. 42. Particolari istruzioni determineranno i doveri di ciascuno degli impiegati e degli inservenienti.

Art. 43. Tutti gli Impiegati ed inservienti dello Stabilimento saranno nominati dall'Amministrazione, e dalla medesima verranno loro fissati gli onorarii, gli stipendii, e le gratificazioni rispettive, salvo l'approvazione dell'Autorità tutoria.

CAPO VI.

Dei lavori.

Art. 44. Lo scopo del pio Istituto essendo quello non solo di soccorrere i poveri, ma di ispirare ancora a questa classe l'amore all'occupazione, quindi è che il lavoro è per massima fondamentale un dovere ai ricoverati.

Perciò li validi d'ogni età e di ogni sesso verranno destinati

dall'Amministrazione a qualche lavoro, e saranno tenuti a prestarvisi sia pel servizio interno della casa, sia per le diverse manifatture ed officine che venissero a stabilirvisi.

Art. 45. Vi saranno due dipartimenti assolutamente separati uno per li poveri che entrano volontarii nell'Istituto, e l'altro per quelli che sono fatti ricoverare forzatamente dalla pubblica Autorità. La disciplina e la sorveglianza nel secondo dipartimento dovrà essere più esatta e severa.

Art. 46. Una speciale tariffa da stabilirsi dall'Amministrazione fisserà i prezzi de' lavori, di cui i due terzi spetteranno al ricoverato, ed un terzo allo Stabilimento.

Dei due terzi però spettanti al ricoverato, metà gli verrà pagata subito, e l'altra metà verrà depositata in una cassa speciale per essergli consegnata in caso di uscita dallo stabilimento, od anche prima, secondo il giudizio dell'Amministrazione.

L'Amministrazione poi si riserva di accordare ricompense e premii a quelli dei ricoverati che si distinguono per lodevole condotta, per abilità ed attività nei lavori.

Art. 47. Avvenendo la morte di alcuno dei ricoverati, che avesse fondi disponibili, questi passeranno agli eredi legittimi, ove non ne abbia disposto per atto di ultima volontà.

Art. 48. Oltre alle sale di lavoro pei ricoverati, l'Amministrazione potrà aprirne altre destinate ad individui poveri esterni aventi li requisiti, di cui all'art. 4, li quali riceveranno una mercede proporzionata al lavoro che vi faranno.

Art. 49. Crescendo le entrate dell'Opera pia, questa potrà pure dar lavoro e soccorso a domicilio a quei poveri della città e provincia, che per particolari circostanze non potranno essere ammessi nell'Ospizio nè come ricoverati, nè come intervenienti al lavoro, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite con apposito Regolamento.

Art. 50. Una particolare istruzione fisserà le norme pei lavori, per l'entrata ed uscita de' ricoverati, per il trattamento, le pene e le ricompense.

Art. 51. L'Amministrazione si riserva di proporre quelle variazioni, modificazioni, ed aggiunte al presente Regolamento che la esperienza e le circostanze potranno suggerire sotto le debite approvazioni.

N.° 8.

Regolamento per l'Amministrazione del Manicomio di . . . .

Fini ed amministrazione dell' Istituto.

Art. 1. Il Manicomio di . . . . . è destinato al ricovero e cura dei maniaci della Provincia, e la di lui amministrazione è affidata ad una Direzione.

Art. 2. La Direzione è composta di un Presidente e di otto Membri elettivi.

Art. 3. Il Presidente è nominato dal Re, dura in carica quattro anni, e può essere confermato.

I Membri sono nominati dal Consiglio Provinciale, stanno pure in ufficio un quadriennio, scadono due all'anno per anzianità di nomina, ed in caso di parità per estrazione a sorte, giusta le prescrizioni di cui nella Legge sulle Opere pie.

Art. 4. Il locale dello stabilimento dovrà essere capace pel ricovero di . . . . . mentecatti, ai quali, col concorso delle pensioni a percepirsi, saranno prodigate le cure fisiche, morali, ed igieniche in conformità del progresso della scienza.

Art. 5. La Direzione onde poter raggiungere tale scopo avrà:

Un Medico-Chirurgo: I Medici e Chirurghi Capi dell'Ospedale Civile degli infermi della città saranno Medici consulenti dello stabilimento.

Un Rettore ecclesiastico.

Un Economo.

Un Segretario.

Un Tesoriere.

Suore della Carità, ed in quel numero che si riconoscerà opportuno.

Infermieri ed infermiere a seconda pure del bisogno.

Gli stipendi e salari da assegnarsi agli stessi impiegati ed inservienti, saranno stabiliti con speciali deliberazioni della Direzione, previa la voluta approvazione delle medesime per parte della autorità tutoria.

Della Direzione.

Art. 8. La Direzione si radunerà una volta al mese, ed ogni qualvolta ne sarà invitata con biglietto sottoscritto dal Segretario dietro ordine del Presidente, o di chi è incaricato di farne le veci. Il biglietto indicherà gli oggetti essenziali a discutersi.

Art. 9. Ogni risoluzione sarà presa a semplice maggioranza di voti dei Membri Direttori, in caso di parità l'affare si rimetterà alla successiva congrega per essere trattato di nuovo, e risolto; succedendovi ancora parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante.

Qualora però si tratti di annullare una deliberazione precedentemente presa sullo stesso oggetto, sarà necessaria una maggioranza dei due terzi di voti.

Art. 10. Sarà particolare cura della Direzione di accertarsi semestralmente dello stato mentale dei ricoverati, e di invigilare sui diritti ai medesimi spettanti verso le proprie famiglie, o verso i loro amministratori.

Art. 11. Spetta alla Direzione la nomina, e la dimissione di tutti gli Impiegati dell'Amministrazione, di cui all'articolo 7, salva l'approvazione dell'autorità preposta alla tutela delle Opere pie.

Art. 12. La Direzione nominerà in cadun anno una Commissione di due membri eletti nel suo seno coll'incarico:

1° Della verificazione de' conti del Tesoriere, e dell'Economo.

2° Della verificazione dell'entrata e dell'uscita nell'anno precedente.

3° Della formazione del progetto di bilancio.

Il tutto poi sulla relazione di essa Commissione sarà discusso e deliberato in legittima congrega dalla Direzione.

Art. 13. Avrà cura di sempre promuovere il miglioramento progressivo del trattamento fisico e morale dei ricoverati, non che l'ampliazione dello stabilimento, ondo renderlo utile a maggior numero di ricoverandi.

Art. 14. Qualunque volta la Direzione tratti di oggetti, che riguardino direttamente, od indirettamente il servizio sanitario, essa dovrà chiamare nella congrega il Medico-Capo per sentire il di lui parere in proposito.

Egli però avrà solo voto consultivo.

Art. 15. Durante l'adunanza il Segretario estende la minuta dell'ordinato esprimendovi la data, il nome degli intervenuti, le cose poste in deliberazione, e le risoluzioni prese; tal minuta è letta in fine della sessione; quindi ne sarà compilato il verbale, che sarà letto ed approvato nella successiva congrega, indi sottoscritto da tutti i membri intervenuti all'adunanza, ed autenticato dal Segretario, il quale dovrà conservarlo in apposito registro, e custodirlo nell'archivio.

Art. 16. Qualora uno, o più membri della Direzione intervenuti all'adunanza avessero diversamente opinato dalle prese deliberazioni, e richiedessero che il loro sentimento sia espresso nel verbale, si dovrà soddisfare alla loro richiesta.

Art. 17. Spetta alla Direzione l'ordinare qualunque spesa e provvista per lo stabilimento, sempre però in conformità del disposto dalla legge e regolamento generale sulle Opere pie.

Art. 18. La Direzione nominerà un Direttore di turno scelto fra i suoi membri elettivi per assistere e sorvegliare il buon andamento di tutto ciò, che appartiene all'amministrazione giornaliera dello stabilimento, e sarà in di lei facoltà di stabilire il tempo del rispettivo turno.

Art. 19. La Direzione avrà cura di attestare la pubblica riconoscenza ai Benefattori dell'Opera con monumenti adattati e proporzionati alla entità del beneficio.

Art. 20. La Direzione provvederà alla compilazione di istruzioni interne, che abbraccino ogni ramo di sorveglianza, e di disciplina.

Del Presidente.

Art. 21. Il Presidente convocherà l'Amministrazione giusta l'articolo 8 ed anche quando ne venga fatta istanza per iscritto da tre membri di essa.

Art. 22. Spetta al Presidente la corrispondenza, la spedizione della contabilità, e l'ispezione generale di tutto ciò che concerne il personale e l'andamento dell'amministrazione, e sue dipendenze.

Art. 23. Saranno da lui aperte le lettere dirette alla Direzione, e vi risponderà. Tratterà delle pensioni a pagarsi dai Maniaci facoltosi, e sottoscriverà i biglietti d'uscita dei ricoverati guariti.

Art. 24. Avendo il diritto della sorveglianza suprema, potrà

dare all'occorrenza le disposizioni portate da caso urgente, riferendone quindi alla Direzione nella prima sua tornata.

Art. 25. In caso di malattia od assenza ne darà avviso al Membro elettivo più anziano, il quale ne assumerà le veci.

Del Direttore di turno.

Art. 26. Il Direttore di turno nello esercizio di sue incumbenze rappresenta la Direzione; conseguentemente la sua ispezione si estende al servizio interno ed esterno dello Stabilimento, e ad una generale sorveglianza su tutti gli Impiegati dell'Opera e sull'adempimento delle loro attribuzioni, e doveri rispettivi.

Art. 27. Darà ogni ordine, o provvidenza urgentemente riclamata dalle circostanze, riferendone tosto al Presidente.

Art. 28. Sarà suo dovere di visitare ogni giorno i ricoverati, facendosi render conto dal Medico, dall'Economo, e dalla Suora Superiore di Carità di quanto dopo la sua visita del giorno antecedente sarà accaduto, e che possa richiedere provvedimento.

Art. 29. Sentirà con carità e pazienza le reclamazioni dei ricoverati, si informerà con esattezza e precisione della verità delle medesime, e trovandole fondate, vi provvederà il più sollecitamente possibile.

Art. 30. Tuttavolta riceva lagnanza dal Medico contro qualcuno de' suoi subordinati, li ammonirà e ne riferirà tosto al Presidente.

Art. 31. Custodirà la chiave della porta d'ingresso nello Stabilimento.

Del Medico-chirurgo (1).

Art. 32. Il medico-chirurgo avrà diritto all'alloggio decente nell'interno dello Stabilimento, anzi vi dovrà dimorare senza interruzione.

Art. 33. Il servizio dell'Istituto in quanto ha rapporto col regime fisico e morale e colla sorveglianza sanitaria e personale

(1) Trattandosi di un manicomio su vasta scala potrà essere consultato e praticato l'esteso ordinamento sanitario contenuto nel Regolamento N. 2 per Spedali degli Infermi.

dei Mentecatti, è posto sotto l'autorità del Medico nei limiti che gli verranno assegnati dalle istruzioni interne.

Art. 34. Presterà la sua assistenza e la sua cura ai ricoverati e fatte le opportune indagini sull'origine del loro male procurerà di guarirli con quei mezzi fisici e morali, che le osservazioni, frutto della scienza, gli suggeriranno.

Art. 35. Ammetterà alla sua visita giornaliera tutti quei giovani Medici-Chirurghi che ne avranno ottenuto il permesso dalla Direzione, e potrà valersene per l'esercizio della flebotomia, e per la tenuta de' registri.

Art. 36. Essendo specialmente scelto ed applicato alla cura dei ricoverati non dovrà occuparsi di clientela esterna, ma tutto dedicarsi allo Stabilimento, eccettuato il caso di speciale licenza ottenuta dalla Direzione.

Art. 37. Non potrà assentarsi senza il permesso della Direzione, ed in tal caso dovrà farsi rappresentare da un Medico-Chirurgo di sua confidenza, e beneviso alla medesima.

Art. 38. S'intenderà colla Direzione per la classificazione dei ricoverati in categorie, secondo che la sua scienza gli suggerirà; ben inteso, che i due sessi debbono essere separati fra loro.

Art. 39. Presterà altresì la sua assistenza alle Suore di Carità, agli impiegati, ed alle persone di servizio che dimorano nello Stabilimento.

Art. 40. Permette e proibisce secondo che crede conveniente la visita de' parenti dei ricoverati, sottoscrivendo, o rifiutando il biglietto d'ingresso, il quale dovrà anche essere vidimato dal Direttore deputato di turno.

Assisterà, se lo crederà utile, alla visita permessa.

Art. 41. Determinerà quotidianamente il trattamento nutritivo, ed igienico per cadun ricoverato, ed il tutto sarà registrato negli stati, che saranno a tal uopo compilati e stampati.

Art. 42. Presenterà ogni anno un rendiconto delle varie specie di pazzie da lui curate, de' metodi praticati, delle guarigioni o miglioramenti ottenuti.

Art. 43. Sarà consultato dalla Direzione per la compilazione delle istruzioni interne.

Art. 44. Veglierà, che in ogni sera, ed alle ore prescritte tutte le persone e di servizio dimoranti nello Stabilimento siano rientrate, che le persone preposte alla guardia notturna sieno al loro luogo.

Art. 45. Ritirerà alla sera dal Portinajo, e terrà presso di sè le chiavi delle porte dello Stabilimento, che comunicano coll'esterno.

Del Rettore Ecclesiastico.

Art. 46. Il Rettore Ecclesiastico avrà diritto a decente alloggio e dovrà quotidianamente dimorarvi.

Art. 47. Sarà sua cura, e sua incumbenza di adempiere agli obblighi prescritti dalle leggi per assicurare lo stato civile delle persone, che entrano, e muoiono nello Stabilimento.

Art. 48. Celebrerà la Messa nello Stabilimento ne' giorni destinati dalla Direzione, procurando che vi assistano tutti i ricoverati che sono in istato di udirla.

Art. 49. Dovrà assistere gli ammalati gravi, e procurerà di confortare i ricoverati con le massime della religione, e di concorrere alla loro guarigione morale.

Art. 50. Visiterà due volte al giorno almeno le infermerie, sopravvegliando d'accordo col Medico al contegno decente dei ricoverati.

Art. 51. Assisterà i moribondi nelle ore estreme, farà la levata del cadavere, e la sepoltura. Riguardo ai Maniaci Acattolici od Israeliti la Direzione, o per essa il suo Presidente, dovrà prendere gli opportuni concerti coi rispettivi Rabbini o Pastori di tali culti.

Art. 52. Potrà richiedere alla Direzione di farsi momentaneamente surrogare in caso d'assenza o di malattia, ed aiutare nel caso di straordinario servizio da un Sacerdote, che alla medesima sia beneviso.

Art. 53. Sorveglierà di concerto col Medico, a che le persone di servizio conducano vita morale, le istruirà ne' doveri della religione, e le incoraggierà a trattare con amorevolezza gli infelici ricoverati.

Art. 54. Si uniformerà per ciò che lo concerne alle istruzioni interne che saranno adottate dalla Direzione.

Dell'Economo.

Art. 55. L'Economo si troverà quotidianamente, e di buon ora allo Stabilimento per ricevere dal Medico le istruzioni circa il

trattamento alimentario dei ricoverati; spedirà e sottoscriverà i *Buoni* per le provviste giornaliere.

Art. 56. Prima che si ponga mano alla formazione del nuovo bilaucio dovrà in ciascun anno riconoscere le riparazioni occorrenti ai fabbricati tanto in città, che rurali, e dietro ordine della Direzione farà procedere alle perizie delle spese. occorrenti.

Art. 57. Dovrà specialmente trovarsi nello Stabilimento, allora quando vi si raduna la Direzione, per somministrarle gli schiarimenti che gli siano richiesti.

Art. 58. Ha nelle sue attribuzioni tutto ciò, che può riguardare l'economia dello Stabilimento nelle parti non affidate dal regolamento ad altri impiegati, ed esercita le sue incumbenze sotto l'immediata ispezione della Direzione, e del suo Presidente, dai quali riceve gli ordini e le opportune istruzioni.

Art. 59. Entrando in ufficio gli sarà dato caricamento di tutti i mobili ed utensili propri dell'Opera, facendone risultare da un esatto inventario, nel quale si faranno in progresso le aggiunte e le deduzioni opportune.

Egli terrà tali oggetti sotto la sua custodia e risponsabilità, come pure tutti i fondi in natura che gli saranno consegnati, previa loro descrizione in apposito registro.

Art. 60. Adempirà nel resto, e per quanto lo concernono le disposizioni del regolamento 18 agosto 1860 e le relative superiori istruzioni.

Art. 61. Si uniformerà infine agli articoli delle istruzioni interne che lo riguardano.

Del Segretario.

Art. 62. Il Segretario assiste a tutte le adunanze della Direzione, adempie a quanto è prescritto dall'articolo 15 del presente regolamento; tiene i registri, che gli sarann indicati, ed eseguisce tutte le incumbenze dipendenti dal suo ufficio, che gli saranno date dalla Direzione o dal Presidente.

Art. 63. Dovrà intervenire nella Segreteria alle ore prescritte, ed immancabilmente trovarsi nel mattino per registrare i *Buoni* che gli saranno presentati dall'Economo.

Art. 64. Dietro ordine del Presidente sottoscriverà e spedirà gli avvisi per le congreghe della Direzione.

Art. 65. Terrà esatto registro del movimento dei ricoverati dal giorno del loro ingresso, sino alla loro uscita o morte.

Art. 66. Sottoscriverà tutti i mandati di pagamento firmati dal Presidente, giusta le discipline in vigore sulle Opere pie.

Art. 67. Avrà sotto l'immediata sua risponsabilità l'archivio dello Stabilimento, del quale gli sarà consegnato l'inventario allorchè entrerà in carica, nè potrà estrarne alcuna carta, o speciale documento senza il consenso del Presidente

Art. 68. Starà agli ordini che gli verranno dati dal Medico entro i limiti di sue attribuzioni, e si uniformerà a quanto verrà anche a di lui riguardo stabilito dalle istruzioni interne.

Del Tesoriere.

Art. 69. Il Tesoriere dovrà adempiere esattamente le disposizioni della legge e regolamento sulle Opere pie, e quelle che gli verranno più particolarmente segnate dalla Direzione.

Degli Infermieri ed Infermiere.

Art. 70. Gli uomini e le donne che saranno nominati, ed accettati dalla Direzione per prestare servizio ed assistenza ai ricoverati nello Stabilimento, dovranno condurre vita morale, essere pazienti e trattare con carità i ricoverati, ed uniformarsi agli ordini della Direzione e del Medico (*Vedi il capo relativo alle istruzioni degli infermieri sotto il titolo secondo*).

Art. 71. Dovranno risiedere nello Stabilimento, nè potranno neanche momentaneamente assentarsene senza permesso.

Delle Suore della Carità.

Art. 72. Le Suore della Carità dovranno sorvegliare assiduamente gli Infermieri ed Infermiere, e fare in modo, che dette persone di servizio adempiano con precisione e carità gli ordini tutti, che dai Superiori dello Stabilimento loro siano impartiti.

Art. 73: Sarà affidata alle medesime la direzione della cucina, per cui riceveranno dall' Economo le giornaliere provviste che possono occorrere alla Pia Casa; avranno cura altresì della biancheria, che dietro loro richiesta, sarà ad esse consegnata dall' Economo stesso.

Art. 74. Risiederanno nello Stabilimento, nel quale avranno decente alloggio, cibo, fuoco, lume, secondo le regole del loro istituto, e le particolari convenzioni a stipularsi.

Art. 75. Non avranno alcuna ingerenza nell'amministrazione economica dello Stabilimento, e dovranno uniformarsi ai doveri delle particolari incumbenze, che loro venissero affidate nelle istruzioni interne.

Art. 76. Invigileranno a che la distribuzione degli alimenti tanto ai ricoverati, quanto a quelli che vi hanno diritto, sia fatta in modo giusto ed ordinato.

Dei Ricoverati.

Art. 77. Saranno ricoverati nello Stabilimento tutti i Mentecatti, la cui ammessione sarà stata decretata dalla Superiore Autorità, e mediante quella pecuniaria retribuzione a favore del pio luogo, che dalla stessa Superiore Autorità verrà fissata tanto in ordine al suo ammontare, che riguardo al modo con cui dovrà essere corrisposta (*Vedi le disposizioni governative analoghe inserte nel titolo quinto*).

Art. 78. Vi sarà parimente ricoverato ogni altro Mentecatto mediante pensione da pagarsi da esso o dai di lui parenti, od amministratori, nelle quote e nei modi prefissi dalla Direzione.

Art. 79. I Maniaci stranieri potranno anch'essi essere ammessi nel Manicomio come pensionari.

Art. 80. Qualunque Maniaco facoltoso non potrà essere accettato, se non presenterà:

1°. Una fede circostanziata del Medico curante la di lui malattia debitamente asseverata davanti il Giudice.

2°. Una attestazione giudiciale di due vicini di abitazione sullo stato mentale e sulla condotta del medesimo.

3°. La fede di nascita.

Art. 81. I ricoverati saranno tenuti nello Stabilimento tanto in istato di salute che di malattia, e provvisti di alimento e vestito. La Direzione provvederà perchè essi abbiano quelle utili distrazioni che sono richieste dallo stato di loro malattia e compatibili colla natura e coi mezzi dello Stabilimento. Sarà sopratutto consigliato e favorito il lavoro manuale.

Art. 82. I parenti od amministratori del ricoverato pensionario

dovranno passare sottomissione con cauzione, in persona notoriamente idonea e risponsabile, ed anche occorrendo abitante nella stessa città, di pagare nelle more stabilite la pensione.

Art. 83. Sarà ósservato il maggior segreto possibile sulla persona, e sul genere dell'alienazione mentale dei ricoverati.

Art. 84. Il Presidente provvederà all'accettazione dei ricoverandi facoltosi, e ne ragguaglierà tosto nella prima sua congrega la Direzione, indicando a quale categoria saranno essi stati classificati.

Art. 85. Le accettazioni nel Manicomio non saranno definitive, se non dopo una esplorazione di giorni quindici, e dietro l'avviso motivato del Medico.

Art. 86. Spetta al Presidente, dietro l'avviso del Medico, e consultata la Direzione, il provvedere all'uscita dei ricoverati risanati, oppure non guariti, e richiamati dai parenti, o da chi ne fa le veci, per procacciarne diversamente la cura, purchè consti quanto agli ultimi, che lo loro uscita sia compatibile col loro stato mentale e fisico, e colla pubblica sicurezza.

Art. 87. In quanto ai Mentecatti ammessi nello Stabilimento d'ordine superiore, la Direzione sarà sollecita in caso di loro morte, od uscita dal pio luogo di darne avviso all'autorità competente ed ai parenti.

N. 9.

Regolamento per l'Amministrazione dell'Opera dei sussidii nel Comune di.... (1)

CAPO I.

Scopo ed amministrazione dell'Istituto.

Art. 1. L'Opera pia dei sussidii eretta nel Comune di.... con Sovrano Decreto del .... ha per fine di distribuire soccorsi ai poveri a domicilio, e baliatici a vantaggio di infanti legittimi.

Art. 2. L'amministrazione dei beni destinati al conseguimento di quei fini è affidata alla Congregazione di carità sotto l'osservanza delle leggi sulle Opere pie.

Art. 3. Il Segretario, il Tesoriere e l'Economo della Congregazione di carità esercitano il loro rispettivo ufficio rimpetto all'Opera dei sussidii.

Per il servizio sanitario è dalla Congregazione di carità nominato un Medico-Chirurgo, un Flebotomo ed un Farmacista.

CAPO. II.

Natura dei sussidii.

Art. 4. I sussidii consistono:

a) Nell'assistenza gratuita del Medico e Chirurgo dei poveri;

b) Nella provvista dei medicinali;

c) Nella distribuzione di danaro od oggetti in natura come vestiario, abiti, commestibili o combustibili;

d) Nella concessione di baliatici.

Art. 5. Una tabella approvata dalla Congregazione di carità ed affissa nelle sale delle adunanze stabilisce in principio di ogni anno la specialità e la misura di questi soccorsi in proporzione dei poveri inscritti, e dei mezzi disponibili dell'Opera pia.

(1) Vedi gli articoli 144 e seguenti del Regolamento 18 agosto 1860 coi relativi commenti.

CAPO III.

Norme per l'ammessione ai sussidii.

Art. 6. Per essere iscritti nel novero delle persone a cui la Congregazione accorda sussidii, è necessario che i postulanti riuniscano i seguenti requisiti:

1. Siano nativi del Comune, ovvero giustifichino di avervi avuto domicilio da . . . . anni, e tenuta in questo tempo lodevole condotta;

2. Siano realmente indigenti, cioè sforniti affatto di mezzi di sussistenza.

Queste circostanze debbono essere dai postulanti comprovate col mezzo di certificati rilasciati dall' Autorità comunale o dal Parroco.

Si richiede inoltre che producano la fede di vaccinazione.

Art. 7. Tutte le suaccenate persone sono distinte in tre categorie.

La prima comprende gli indisposti nella persona ed inabili a lavoro proficuo.

La seconda coloro che quantunque abili al lavoro, non possono con esso provvedere sufficientemente al sostentamento proprio e della famiglia.

La terza in fine quelli che, comunque non contemplati nelle due prime categorie, tuttavia per speciali condizioni in cui versano, sono riconosciuti meritevoli di riguardo.

Art. 8. I poveri della prima categoria sono costantemente assistiti dagli ufficiali sanitari, forniti di medicinali, di vestiario, calzatura, e partecipano alla distribuzione dei sussidii sia in danaro che in generi a seconda del bisogno e dell'opportunità.

A quelli della seconda sono somministrati gratuitamente i medicinali, le assistenze mediche, chirurgiche e flebotomiche, i soccorsi in natura nella stagione invernale, e sussidii in danaro in caso di grave malattia,

Quelli infine della terza hanno gratuite le assistenze mediche, chirurgiche e flebotomiche ed i medicinali.

Art. 9. Quanto ai sussidi di baliatico, salvo il disposto dell' art. 6, essi sono solamente accordati nei quattro casi seguenti:

1. Quando la madre per fisica indisposizione, o per la propria conformazione non può nutrire il proprio figlio legittimo.

2. Quando la madre si rese defunta nel puerperio od anche dopo il medesimo allattando l'infante:

3. Quando assolutamente il padre e la madre sono impossibilitati a pagare una nutrice estranea;

4. Quando un bimbo rimane orfano dei proprii genitori, senza che i mezzi lasciati da costoro possano provvedere al suo allattamento.

Tali circostanze debbono risultare:

1. Dal certificato del Medico-Chirurgo o levatrice deputata a tale effetto dalla Congregazione di Carità;

2. Dall'attestato di povertà e condizione dell'infante rilasciato dall'Autorità comunale o dal Parroco.

CAPO IV.

Concessione dei sussidii e formazione degli elenchi relativi.

Art. 10. I membri della Congregazione di Carità ciascuno nel proprio turno devono prendere cognizione delle domande per ammessione ai soccorsi dell'Opera, ed accertarsi col mezzo di informazioni o di verifiche della verità delle circostanze esposte.

Art. 11. La Congregazione di Carità sentiti individualmente i suoi membri nelle loro osservazioni e proposte rivede annualmente in dicembre lo stato dei poveri distinto per categorie e per famiglie col numero dei membri che le compongono, e quello dei baliatici.

In tale revisione si deliberano le variazioni ed aggiunte da farsi, il passaggio da categoria a categoria, e quelle modificazioni che possano presentarsi opportune.

Art. 12. Il Medico-Chirurgo può essere chiamato in seno alla Congregazione per dare gli opportuni schiarimenti in ordine alla natura dei sussidii a concedersi, e sullo stato di povertà dei poveri inscritti.

CAPO V.

Distribuzione dei sussidii.

Art. 13. Sono incaricati della distribuzione dei sussidii i membri della Congregazione di Carità per turno stabilito in principio

di ciascun anno. È loro cura di accertarsi che i soccorsi domandati nei varii casi consueti siano realmente destinati a soddisfare un bisogno vero e reale.

Art. 14. I soccorsi sono distribuiti col mezzo di *buoni* rilasciati dall'Amministratore di turno in capo dell'Economo, o di uno speciale provveditore, ove si tratti di soccorsi in generi od in vestiario, e col mezzo di mandati di pagamento rilasciati in capo al Tesoriere ove si tratti di soccorsi in danaro.

Art. 15. Il Medico-Chirurgo ed il Flebotomo incaricati di prestare le loro cure ai poveri ammessi ai sussidii dell' Opera, percepiscono lo stipendio stanziato nel bilancio annuale.

La distribuzione dei medicinali si fa col mezzo di ricette rilasciate dal Medico-Chirurgo e vidimate dall' Amministratore di turno. Le ricette dovranno essere staccate da apposito registro a madre e figlia.

CAPO VI.

Servizio sanitario.

§ 1.

Del Medico-Chirurgo.

Art. 16. Il Medico-Chirurgo deve fissare il suo domicilio nell'abitato del Comune, e risiedervi costantemente sino al termine della capitolazione, senza poter pernottare fuori paese, salvo con permesso del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17. È sua cura di visitare con sollecitudine costante tutti gli infermi di ambo i sessi che sono ascritti alla pubblica beneficenza, di prestare loro tutte le cure necessarie, non escluse quelle dell'alta chirurgia, di assistere le partorienti in caso di bisogno, e di praticare le vaccinazioni gratuite.

Art. 18. Le ordinazioni devono essere scritte in apposite ricette e firmate dal Medico-Chirurgo.

Tranne casi debitamente giustificati, dovrà il Medico attenersi nelle ordinazioni alla farmacopea dei poveri (1).

---

(1) *Elenco delle sostanze medicinali, che potrebbero essere eliminate dalle prescrizioni ordinarie negli Ospedali de' poveri, comecchè facilmente*

Art. 19. Qualora la Congregazione di Carità credesse di affidare la flebotomia al Medico-Chirurgo, egli dovrà incaricarsene per sè o per mezzo d'altri sotto la sua responsabilità mediante quella retribuzione che sarebbe corrisposta al Flebotomo.

---

surrogabili con altri medicinali di uguale efficacia, e notabilmente meno costosi.

Parte prima. — *Medicamenti detti semplici.*

Arancio (il frutto).
Caffè (quando il Medico credesse per qualche ammalato necessario l'uso del caffè, gli si potrebbe somministrare per mezzo dell'Economo, e non dello Speziale).
Cainca.
Cassia in canna.
Cedro (il frutto).
Coccinigilia.
Croco orientale (quando non fosse unito ad altri rimedii).
Fico (il frutto).
Giuggiole.
Macis.
Manna in cannoli.
Melo comune (il frutto).
Miele di Spagna.
Monesia.
Olio concreto di cacao.
» di noce moscata.
» di cajeput.
Pepe bianco, e nero.
Pistacchio (il frutto).
Prugno (il frutto).
Salep.
Salsapariglia in natura.
Vaniglia.
Vino bianco } in natura.
» di Malaga } in natura.
» nero } in natura.
Zucchero bianco in natura.

Parte seconda. — *Medicamenti composti.*

Acetato di chinina.
» di stricnina.
Acido nitrico cristallizzato.
» lattico.
Aconitina.
Alcoolato di cannella.
Alteina.
Asparagina.
Brodo di lumache.
» di rane.
» di testuggine.
» di vipera.
Cicutina.
Citrato di magnesia.
Codeina.
Conserva di cedro.
» di fiori di malva.
» » di ninfea.
Cubebino.
Daturina.
Delfina.
Elisir di China } se non sono uniti ad altri rimedii.
» di Garus } se non sono uniti ad altri rimedii.
Emetina pura.
Estratto di salsapariglia
» di monesia.
» di radice di cainca.
» di zafferano.
Etere idroclorico.
» nitroso, o nitrico.
Fosfato di chinina.
Ioduro d'oro.
Lattato di chinina.
Limonea tartarica secca.
Liquore di Lampadius.
Luppolina.
Migliarola di seme santo.
Nicotina.
Olii essenziali, esclusi quelli di *camomilla*, e di *anici*.
Olio di nocciuole.
Osmazoma.
Ossido d'oro.
Pasta di altea.
» di datteri.
» di giuggiole.
» di gomma arabica.
Polpa di datteri.
» di giuggiole.
Polvere dentifricia.
Sapone amigdalino.
Scammonea al sugo di liquirizia.
Scammonea solforata.
Sciroppo balsamico.
» di acido citrico.
» di citrato di ferro.

§ 2.

Del Flebotomo.

Art. 20. Il Flebotomo deve al pari del Medico-Chirurgo fissare il suo domicilio nell'abitato del Comune, e risiedervi costantemente sino al fine della sua capitolazione, senza poter pernottare fuori del Comune stesso, salvo con permesso del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 21. È in debito di eseguire in qualunque ora ne sia richiesto tutte le operazioni flebotomiche prescritte dal Medico-Chirurgo a beneficio dei poveri infermi.

Art. 22. È parimenti in dovere di astenersi da ogni ordinazione medica, e di condursi verso il Medico-Chirurgo colla opportuna deferenza ed in guisa da non dar luogo a reclami od a lagnanze.

§ 3.

Del Farmacista.

Art. 23. Il Farmacista destinato dall'Amministrazione è in obbligo di usare la massima diligenza tanto nella preparazione come nella spedizione dei medicinali.

Art. 24. Egli non può spedire alcun medicinale ai poveri ammessi ai sussidii dell'Opera, ove non sia ordinato da chi di ragione nei modi di cui all'articolo 18. Le spedizioni irregolari sono a di lui carico.

Sciroppo di corteccia d'arancio.
» di cedro.
» di fiori di farfara.
» » di ninfea.
» » di rose rosse.
» » di viole.
» di mandorle dolci.
» di sugo d'arancio.
Solfuro di carbonio.
Spirito di cannella.
Sugo di arancio.
Tavolette di emelina.
» di liquirizia.
» di manna.
» di tamarindo.
Tragemati di seme santo.
Urea.

Copia conforme all'originale
Approvato dal Consiglio Superiore di Sanità in seduta delli 19 *agosto* 1853.
Torino, 22 agosto 1853.
DEMARCHI, *Segr.*

Art. 25. I medicinali verranno tassati da un pubblico tassatore. La tassa sarà a carico dell'Opera pia (1).

CAPO VII.

Casi in cui cessano i sussidii.

Art. 26. I sussidii di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 4 cessano nei casi seguenti:

1. Col trasferimento del domicilio stabile in altro Comune;
2. Colla mutazione di fortuna;
3. Quando i sussidiati commettano gravi mancanze verso i membri della Congregazione di Carità od i suoi impiegati.
4. Quando si rendano colpevoli di furti di campagna o di altro più grave reato, ovvero si abbandonino alla cattiva condotta od al vizio.
5. Nel caso che abusino dei soccorsi loro concessi servendosene per fini od usi diversi da quelli per cui furono domandati.

Art. 27. Verificandosi i casi di cui all'articolo precedente, dovranno essere i sussidiati cancellati dalle liste. Potrà però la Congregazione di Carità riammetterli nella prossima revisione e nelle successive, quando abbiano date prove di reale ravvedimento.

Art. 28. I sussidii per baliatico cessano naturalmente col cessare del bisogno di tenere a nutrice l'infante, o colla sua morte.

Disposizione generale.

Art. 29. Apposite convenzioni stabiliranno ove d'uopo in modo più particolareggiato le attribuzioni ed i doveri dei singoli Ufficiali dell'Opera.

---

(1) Vedi i commenti all'articolo 143 del Regolamento 18 agosto 1860.

N. 10.

Regolamento per l'Amministrazione dell'Istituto dotale di . . . . . .

CAPO I.

Scopo ed indole dell'istituzione.

Art. 1. L'istituzione fondata . . . . . nel Comune di . . . . . ed eretta con Sovrano Decreto del . . . . ha per scopo di distribuire in ciascun anno N.° . . . . doti a povere zitelle.

Art. 2. L'Amministrazione del patrimonio legato dal fondatore per le doti è affidata alla Congregazione di Carità che terrà per esso gestione e contabilità distinta da quella delle altre Opere pie sotto l'osservanza delle Leggi e Regolamenti generali di pubblica beneficenza.

CAPO II.

Norme per l'ammessione al concorso.

Art. 3. La Congregazione di Carità apre ogni anno il concorso alle doti, mandando pubblicare apposito manifesto che prescriva un termine entro il quale debbano le zitelle aspiranti presentare le loro istanze. In questo manifesto verranno pure indicate le condizioni che dovranno riunire le aspiranti per essere ammesse al concorso.

Art. 4. Le zitelle che aspirano di essere ammesse al concorso devono presentare, o personalmente, o per mezzo di uno dei loro prossimi parenti alla Congregazione di Carità, e per essa al suo Presidente, una petizione corredata dai documenti che seguono, cioè:

1. La fede di nascita e di battesimo onde risulti che sono nate nel Comune di . . . . o nei borghi dipendenti; e trovansi nell'età prescritta dalle leggi civili e canoniche per contrarre il vincolo matrimoniale.

2. L'attestato che tanto la zitella come il fidanzato tengano buona condotta, ed il loro parentado goda fama di onestà.

3. L' attestato di miserabilità.

4. La dichiarazione che la giovane aspirante ha effettiva e sicura occasione di prossimo matrimonio con persona abile a contrarlo.

Art. 5. Questi attestati e dichiarazioni saranno rilasciati dall'Autorità comunale o dai rispettivi Parrochi.

La Congregazione di Carità potrà assumere e richiedere più estese informazioni al riguardo.

Art. 6. La presentazione dei documenti deve farsi nell'atto in cui si presenta l'istanza; ma è anche ammessa posteriormente, purchè non si compia più tardi di giorni . . . . dalla scadenza del termine prestabilito nel manifesto.

Art. 7. La Congregazione di Carità rilascierà ricevuta alle aspiranti tanto dell'istanza come dei documenti annessi e successivamente presentati.

CAPO III.

Esame delle istanze e deliberazioni relative.

Art. 8. La Congregazione di Carità sola ha il diritto di ammettere al concorso le aspiranti che avranno giustificato di riunire i requisiti prescritti, e di escludere quelle che mancheranno di alcuno di tali requisiti. I motivi di esclusione saranno fatti conoscere alle aspiranti ove ne facciano richiesta, e purchè non risultino da informazioni assunte od avute in via confidenziale.

Art. 9. Qualora la Congregazione di Carità riconosca che alcuna delle postulanti non ha presentato tutti i documenti voluti, ovvero è necessario di avere maggiori informazioni, dovrà sospendere ogni giudicio. Sarà intanto dal Presidente prescritto nel primo caso un termine alle ragazze per completare le prove, e nel secondo provveduto a quelle più estese informazioni che occorreranno.

Art. 10. La Congregazione delibera sull'ammessione al concorso col mezzo di votazione segreta, e non sarà tenuta a rendere conto del suo operato che alle Autorità preposte alla tutela della pubblica beneficenza.

Le sue deliberazioni dovranno sempre risultare da regolare ordinato.

CAPO IV.

Assegnazione delle doti.

Art. 11. Quando le zitelle ammesse al concorso non siano maggiori del numero delle doti, queste saranno loro senz'altro distribuite.

Art. 12. Ove il numero sia superiore, la Congregazione di Carità addiverrà ad un nuovo scrutinio delle qualità e requisiti che concorrono nelle varie aspiranti alle doti, onde farne l'assegnazione in favore delle più meritevoli.

Art. 13. Il grado maggiore di indigenza, l'occasione più prossima al matrimonio, e l'esercizio d'un mestiere costituiscono titoli plausibili di prelazione.

Art. 14. Le deliberazioni relative a tale scelta saranno prese a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto. In caso di parità di voti non vi sarà deliberazione; ma gli atti potranno essere trasmessi all'autorità tutrice delle Opere pie per il definitivo suo giudicio (1).

Art. 15. Nei verbali dovrà farsi cenno dei motivi pei quali la Congregazione di Carità concede, ovvero ricusa l'assegnazione della dote.

Questi motivi saranno fatti conoscere alle concorrenti ove lo richieggano.

CAPO V.

Estrazione a sorte.

Art. 16. Quando superiore al numero delle doti sia quello delle ragazze che la Congregazione di Carità abbia conosciute egualmente meritevoli di quel sussidio, si farà luogo all'estrazione a sorte.

Art. 17. L'estrazione avrà luogo in forma pubblica, ed in presenza della Congregazione di Carità, nella sala delle sue adunanze od in quella del Municipio.

Art. 18. I biglietti portanti i nomi delle ragazze da estrarsi a sorte saranno preparati dal Presidente della Congregazione in modo visibile, e collocati da esso nell'urna previa lettura di ciascuno di essi.

(1) Vedi l'art. 16 del Regolamento 18 agosto 1860 coi relativi commenti.

Art. 19. L'estrazione materiale dei biglietti si farà dal Presidente, o da chi per esso, che ne darà tosto lettura.

Art. 20. Compita l'operazione ne sarà redatto circostanziato verbale da sottoscriversi dai membri della Congregazione di Carità, nel quale verranno annotati i nomi delle ragazze favorite dalla sorte.

CAPO VI.

Operazioni successive all'assegnamento delle doti.

Art. 21. Le ragazze che hanno ottenuto l'assegnamento delle doti o per semplice votazione o per estrazione a sorte, otterranno una dichiarazione firmata dal Presidente della Congregazione di Carità, nella quale sarà promesso il pagamento della dote nella misura stabilita pel giorno in cui la ragazza dotata presenterà un certificato autentico della celebrazione del matrimonio.

Art. 22. Tutte le attestazioni confidenziali avute e che escludono una o più delle qualità prescritte saranno, dopo le definitive deliberazioni della Congregazione di Carità, consegnate alle fiamme. Le istanze originali e tutti i certificati e documenti non confidenziali saranno conservati nell'archivio particolare dell'Istituto.

Art. 23. Appena che dalla novella sposa sarà presentato alla Congregazione di Carità il certificato di cui all'art. 21 verrà dal Presidente rilasciato il mandato di pagamento della dote.

Sarà però cura del Presidente di accertarsi che la dote venga utilmente impiegata od a frutto, ovvero coll'acquisto di suppellettili o masserizie, di macchine od utensili per l'esercizio di qualche mestiere od industria.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 24. Le doti non assegnate e distribuite in un anno per difetto di numero o di condizioni, andranno in aumento del capitale dell'Istituto, da servire per nuove dotazioni avvenire.

Art. 25. Apposite istruzioni approvate dalla Congregazione di Carità daranno le norme particolareggiate che potessero occorrere per l'esecuzione delle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento.

N. 11.

Regolamento organico del Monte di Pietà di.....

CAPO I.

Erezione del Monte: sua Amministrazione e Direzione.

Art. 1. Il Monte di Pietà di..... è destinato a prestare denaro sopra pegni, ed è amministrato da una Commissione speciale composta di un Presidente e di otto membri che sono nominati, si rinnovano e scadono nella stessa guisa degli amministratori delle Congregazioni di Carità.

Art. 2. I membri dell'Amministrazione, ad eccezione del Presidente, sono tenuti ad attendere secondo il turno stabilito in principio di ciascun anno, alla direzione speciale e sopravveglianza del Monte col titolo di Direttori.

Art. 3. Sono addetti al servizio del Monte:

1° Un Depositario incaricato di ricevere, custodire, e restituire i pegni, e di fissarne il prezzo.

2° Un Tesoriere per pagare, e riscuotere i prestiti, per le esazioni e pagamenti riguardanti l'Amministrazione particolare del patrimonio del Monte, e pel disimpegno di tutte le altre emergenze, e contabilità del suo Ufficio.

3° Un Segretario incaricato della redazione degli ordinati, della formazione degli Stati, e Bilanci annuali, dell'assistenza agli incanti, e di tutte le occorrenze del Monte inerenti alla sua qualità.

4° Ed infine un Serviente o Commesso per l'occorrente servizio, come anche per aiutare il Depositario del Monte in tutte le sue operazioni relative ai pegni, e riscatti, formazione degl'involti, loro ordinazione, e simili.

La nomina di questi impiegati è fatta dal Consiglio d'Amministrazione del Monte con apposito ordinato da rassegnarsi all'approvazione dell'Autorità Superiore.

CAPO II.

Dotazione del Monte per prestiti e suo patrimonio.

Art. 4. La dotazione del Monte, ossia il Capitale costituente il fondo girante da convertirsi in imprestito contro pegni è stabilito in lire.....

Art. 5. Potrà l'Amministrazione aumentare o diminuire la dotazione per prestiti su pegni servendosi dei capitali, o dei risparmi dell'asse suo patrimoniale, od aggiungendo a questo una parte dell'attuale capitale girante per essere impiegato, sì e come lo richiederanno le circostanze.

Una simile diversa destinazione di fondi sarà deliberata con apposito ordinato, ed approvata dalla Superiore Autorità.

CAPO III.

Prestiti per pegni e loro Conferma.

Art. 6. Il Monte, a far capo da una Lira italiana, fa prestiti per qualunque somma a misura dei fondi disponibili.

In caso d'insufficienza di questi, i prestiti di somme inferiori avranno la preferenza sugli altri di somme maggiori.

Art. 7. I prestiti deggiono essere guarentiti da pegno. Non potranno essere accettati in pegno:

1° Le cose sacre, e gli arredi di Chiesa.

2° Le vestimenta, le armi, e gli altri oggetti appartenenti alla milizia.

3° Le armi proibite, e la polvere da schioppo.

4° E finalmente le cose soggette a deperimento, o capaci di recar danno nei magazzeni.

Art. 8. I pignoranti sono obbligati a corrispondere per le somme che ricevono in prestito un interesse del 6 per 100 all'anno. Nel calcolo dell'interesse, la quindicina del mese incominciato si considera compiuta. Trattandosi di frazioni di centesimo, se eccedono il terzo si esigerà l'intiero a benefizio del Monte, se sono minori del terzo non si riscuoteranno.

Essi dovranno parimenti pagare all'atto della pignorazione un diritto di polizza in ragione della somma avuta in prestito sulla base di apposita tariffa.....

Art. 9. Gli effetti impegnati sono custoditi in deposito presso il Monte per dodici intieri mesi, e non essendo in detto tempo riscattati saranno venduti ad incanti pubblici a pronti contanti al miglior offerente nel luogo, giorno, ed ora, che saranno con avviso indicati.

Art. 10. È permessa una proroga per il riscatto, ossia conferma dei pegni per altri mesi dodici. e così successivamente di dodici in dodici mesi sino al fine del quarto anno dalla data della bol-

letta di prestito, con che la conferma abbia luogo prima dell'epoca fissata in scadenza, mediante lo sborso al Monte di una quarta parte della somma imprestata, per ciascheduna conferma oltre agli interessi scaduti, quali somme saranno tenute in sconto del denaro imprestato.

Art. 11. Gli effetti impegnati presso il Monte non si potranno sequestrare ad instanza di alcuno per qualsivoglia causa, ad eccezione di cosa rubata, od anche solamente sospetta di furto.

Art. 12. Li pegni riconosciuti, od anche solamente sospetti di furto, saranno dal Monte trattenuti in deposito sino a che siasene accertata la proprietà, od altrimenti provveduto a termini delle veglianti leggi.

Art. 13. Gli effetti rivendicati per derubati, o per qualunque altra siasi causa non saranno restituiti al rivendicante, se non quando, dopo aver giustificato che gli appartengono, avrà pagato al Monte la somma per cui i detti effetti sono stati impegnati.

Art. 14. Gli oggetti che si vorranno impegnare saranno presentati al Depositario, il quale li visiterà, loro darà un estimo di concerto col proprietario, determinerà la somma da imprestarsi che non dovrà però eccedere la metà o tutto al più i due terzi del valore reale purchè sia cosa vendibile, e nel ritirare gli effetti impegnati rimetterà all'esibitore dei medesimi una bolletta, che dovrà tosto essere presentata al Tesoriere incaricato di sborsare il convenuto prezzo.

Art. 15. Accettati i pegni, rimangono questi sotto la speciale risponsabilità del Depositario, il quale sia in caso di smarrimento che di deperimento sarà in proprio obbligato a rappresentarne il valore tanto verso il Monte, quanto rispetto ai proprietarii.

Art. 16. Quegli che vorrà riscattare il suo pegno si presenterà dal Tesoriere colla corrispondente bolletta, e gli pagherà la somma ricevuta in prestito coi relativi interessi: la stessa bolletta poi quitanzata, e registrata dal Tesoriere, e vidimata dal Direttore verrà consegnata al Depositario, dal quale, accertatane la identità, previa emarginazione, sarà il pegno restituito.

Art. 17. Per la conferma o rinnovazione dei pegni, di cui all'art. 10, si dovrà dal pignorante esibire la bolletta al Tesoriere, e pagargli contemporaneamente il quarto dell'ammontare del prestito, oltre agli interessi dovuti, e questi dal canto suo farà annotazione di tale conferma e pagamento tanto sulla stessa bolletta, che negli appositi registri.

La detta bolletta poi dal Tesoriere quitanzata si farà passare al Depositario perchè la sottoscriva egli pure, dopo di averne fatta annotazione ne' suoi registri, e sulla etichetta affissa al pegno.

Art. 18. Venendosi a perdere qualche bolletta di pegno, si dovrà tosto dai pignoranti farne la dichiarazione al Depositario del Monte, il quale ne prenderà nota nella colonna delle osservazioni del suo registro giornale dei pegni, al corrispondente numero della bolletta smarrita, e ne farà cenno ad un tempo sulla etichetta del pegno stesso: il pegno rimarrà quindi presso il Monte per dodici mesi dalla data del prestito, affinchè presentandosi l'esibitore della bolletta si possa riconoscere la verità, e rendere il pegno a chi spetta, a meno che il richiedente presenti persona conosciuta risponsabile e benevisa al Direttore, al quale spetterà di provvedere a seconda delle circostanze, facendo però il tutto risultare da processo verbale.

Art. 19. Le questioni che si elevassero tra i pignoranti e gli impiegati del Monte relativamente ai pegni ed ai prestiti, saranno tosto risolte dal Direttore sentite le parti, e gli Ufficiali del Monte nelle rispettive loro ragioni.

Le opposizioni riflettenti li pegni ivi depositati saranno di cognizione ordinaria; ma se non saranno risolte prima della pubblicazione dell'incanto, non impediranno la vendita degli effetti, salvo poi il dritto a chi di ragione sul danaro che rimarrà in soprappiù, prelevato il capitale imprestato e le spese d'incanto.

Art. 20. L'Amministrazione sorveglierà attentamente a che dagli Ufficiali del Monte sia adempiuto a riguardo dei pegni d'oro e d'argento non riscattati, e che verranno posti agl'incanti, il prescritto dalle vigenti leggi sul marchio.

Art. 21. Un'istruzione speciale determinerà in tutte le sue parti le regole da osservarsi per l'interno servizio, ed andamento del Monte.

Istruzione sull'esercizio e l'intiera amministrazione del Monte di Pietà di . . . . .

CAPO I.

Art. 1. Il Monte di Pietà sarà aperto al pubblico quattro giorni per caduna settimana, cioè Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabbato.

Art. 2. Occorrendo uno o più giorni festivi in una settimana, o qualsiasi altro motivo richiegga l'esercizio del Monte anche nei giorni non contemplati all'art. 1, gli Ufficiali del Monte si atterranno a quelle direzioni che loro saranno date dal Direttore.

Art. 3. Per facilitare le operazioni del Monte ed antivenire a qualunque inconveniente, nella mattina dei suddetti giorni si faranno unicamente gli imprestiti sovra pegni, e nelle ore pomeridiane avranno esclusivamente luogo i riscatti e le conferme.

Art. 4. Gli Ufficiali del Monte sono obbligati di trovarsi al loro posto nei giorni di esercizio, ed alle ore stabilite, e rimane a ciascuno d'essi vietato di cominciare le operazioni di gaggio e disgaggio prima dell'intervento degli altri.

Art. 5. Nella settimana che precede l'incanto, ed anche prima occorrendone il caso, l'esercizio del Monte sarà sospeso onde si abbia tempo dal Depositario, ossia Economo, di fare il ricavo esatto dei pegni da incantarsi, e di estrarre per tempo i medesimi dalle caselle in cui sono riposti, a scanso di ogni ritardo e confusione.

CAPO II.

Vendita agli incanti dei pegni non riscattati.

Art. 6. Di sei in sei mesi il Depositario farà lo spoglio dei pegni non stati riscattati o confermati nel tempo stabilito, li metterà a parte, e ne presenterà una nota da lui sottoscritta al Direttore per essere sottoposta all'Amministrazione, alla quale spetta di deliberare per la vendita dei medesimi in quell'epoca che crederà più conveniente, avuto massime riguardo alla quantità dei pegni da vendersi.

Art. 7. Il tempo utile pel riscatto e conferma dei pegni, è fissato a mesi dodici, quale termine trascorso non potranno più essere dai pignoranti nè ritirati nè confermati.

Art. 8. La vendita dei pegni avrà luogo col mezzo degli incanti pubblici a pronti contanti a favore del miglior offerente in una delle sale del Monte, mediante preventivo avviso al pubblico di giorni quindici affisso nei modi e luoghi soliti.

Art. 9. Gl'incanti seguiranno senz'altra formalità all'ora assegnata, coll'intervento del Direttore, del Segretario, e degli altri impiegati del Monte.

Art. 10. Aperto l'incanto il Depositario, colla nota di cui sovra, esporrà per mezzo dell'inserviente del Monte i pegni in vendita cogli involti, scatole, e simili che li contengono, od in un sol lotto o separatamente, nel modo cioè che potrà presentare più allettamento ai concorrenti, e maggior vantaggio nel prezzo.

Art. 11. Non è permesso agli Ufficiali del Monte, nè ad altre persone al medesimo addette, di far partito ai pegni esposti allo incanto, siccome è pur proibito di esporvi oggetti estranei al Monte.

Art. 12. I pegni che rimarranno invenduti per difetto di oblazioni dovranno ritirarsi dal Depositario mediante l'integrale pagamento del Capitale imprestato, e delle spese d'incanto.

Art. 13. Qualora gli oggetti si vendessero agli incanti a minor prezzo di quello, per cui furono ricevuti in pegno, il Depositario sarà tenuto di reintegrare in proprio il prezzo dato colla spesa d'incanto.

Art. 14. Dell'incanto e contemporaneo deliberamento si estenderà dal Segretario apposito processo verbale sottoscritto dal Direttore e da tutti gl'impiegati del Monte.

In tale verbale, oltre alle altre solite indicazioni, si annoterà il numero d'ordine e la data delle bollette, l'ammontare dei prestiti ed interessi relativi, il prodotto parziale d'ogni articolo di pegno ed il prezzo totale ricavato.

Art. 15. Terminato l'incanto, se ne porterà il risultato in un registro apposito indicante il numero e la data delle bollette, gli effetti costituenti il pegno, il capitale dovuto al Monte, il prezzo ricavato dalla vendita, la quota spesa d'incanto, e la differenza tra il prezzo dovuto al Monte, e quello ricavato dalla vendita, quello cioè in più da rimettersi ai proprietari dei pegni, e quello in meno a carico del Depositario.

Detto registro conterrà pure apposite colonne per indicare la data della restituzione, e la somma restituita.

Art. 16. Prelevata ogni competenza a favore del Monte, come all'articolo precedente, il sopravanzante prezzo delle vendite come sovra fatte agli incanti sarà restituito per intiero al proprietario del pegno: ove però non lo riclamasse entro il termine di due anni dall'ultimo giorno dell'incanto, si intenderà che vi abbia rinunciato a beneficio dello stesso Monte.

Per quest'effetto colui che si troverà in detto caso prima della scadenza del fissato termine, presenterà la bolletta al Direttore, il

quale verificatane l'identità, e previo il dovuto confronto ed emarginazione sui registri del Depositario, farà da questo estendere ai piedi della stessa bolletta la liquidazione dell'avere, e la sottoscriverà per valere di mandato al Tesoriere incaricato di eseguire tale pagamento.

Art. 17. Il Tesoriere inscriverà nei suoi registri tutte le somme anzidette, e si eseguiranno pure dal Depositario le stesse registrazioni nei libri da esso tenuti.

Art. 18. Le spese degli incanti si preleveranno sul prezzo ricavato dai pegni venduti, distribuendole sui medesimi in proporzione del loro valore: quelle però riflettenti il prescritto dalle vigenti leggi sul marchio cadranno sui soli pegni alle stesse leggi sottoposti.

CAPO III.

Verificazioni di Cassa e Conto annuale del Tesoriere.

Art. 19. Ogni mese avrà luogo per parte del Direttore la verificazione della cassa e contabilità del Tesoriere, per cui si procederà prima di tutto col mezzo dei registri giornalieri allo spoglio del valore dei pegni esistenti in magazzino onde determinare lo stato della Cassa : a tale operazione interverrà anche il Depositario.

Art. 20. Potrà l'Amministrazione del Monte, il Direttore, e chiunque altro superiormente deputato, procedere anche a straordinarie verificazioni che si credessero opportune.

Art. 21. Nei giorni di esercizio del Monte, ultimate le operazioni di pegno e di riscatto, il Tesoriere ed il Depositario addizioneranno i loro registri, si renderanno ragione pell'accordo delle rispettive loro scritturazioni, verificheranno se il fondo di cassa corrisponda a dette risultanze, ed in caso contrario constateranno i motivi delle differenze per quell'effetto che di ragione; i detti risultamenti saranno chiusi, e sottoscritti dal Direttore, e per quanto riflette il movimento dei fondi, riportati dal Tesoriere immediatamente nel suo registro di cassa.

Sarà inoltre rimesso al Direttore un apposito stato o riassunto, sottoscritto dal Depositario e dal Tesoriere, contenente il movimento della giornata tanto pei pegni che pei fondi, onde valersene negli occorrenti confronti, e massime nelle mensili verificazioni.

Art 22. La contabilità del Monte relativa all'entrata e sortita

dei pegni, principierà col primo di gennaio, e durerà sino a tutto il trentuno dicembre, a quale epoca si apriranno nuovi libri e registri di contabilità: la contabilità poi del patrimonio per le spese d'amministrazione, interessi, stipendi, legati, spese d'ufficio, e simili, non che per le esazioni di ogni sorta, s'intenderà aperta dal primo gennaio a tutto il trentuno di marzo dell'anno successivo.

Art. 23. Sarà cura del Direttore che gli ufficiali del Monte procedano nelle stabilite epoche alla regolare chiusura dei registri, e rispettivi libri di contabilità, onde preparare gli elementi necessari per la resa del conto dell'anno, siccome pure dovrà lo stesso Direttore disporre, perchè dal Depositario sia formato sotto la di lui ispezione, o di altro Amministratore, coll'assistenza del Tesoriere ed opera del Segretario, un esatto riassunto del numero dei pegni esistenti nei magazzeni alla sera del trentuno dicembre, colle indicazioni del loro valore in ciascun mese dell'anno.

Questo riassunto fatto a doppio originale, e da quali sovra firmato, rimarrà l'uno presso il Depositario medesimo per suo governo, e per essere trasmesso all'Amministrazione per le totali e parziali verificazioni dei magazzeni che intenderà di fare, e l'altro sarà somministrato al Tesoriere per unirlo al suo conto.

Art. 24. Quindi il Tesoriere redigerà in duplice copia un prospetto generale delle operazioni del fondo girante, e del movimento dei pegni, ed altro consimile riflettente l'Amministrazione del patrimonio, e così della sua gestione dell'anno attiva e passiva, da esso sottoscritti, e vidimati dal Direttore.

Art. 25. Conterrà il primo prospetto un'esatta dimostrazione del movimento dei pegni operatisi nell'anno, sia in numerario che in valore, e dei fondi relativi, e sarà diviso nei seguenti capi, cioè:

Caricamento.

1° Fondo di cassa dell'anno precedente.
2° Capitali entrati nell'anno in aumento del fondo girante.
3° Esazioni fatte per pegni riscattati, confermati o venduti nell'anno, e per interessi.
4° Maggior prezzo ricavato dalle vendite dei pegni agl'incanti da restituirsi ai proprietarii.
5° Rimborso di spese d'incanto.

Scaricamento.

1° Somme imprestate contro pegni.

2° Somme restituite ai proprietarii dei pegni per soprappiù ricavato dalla vendita dei medesimi.

3° Somme pagate per spese d'incanto.

Per ultimo chiuderà il prospetto una finale ricapitolazione dei risultati del medesimo, e delle analoghe applicazioni e rimanenze.

Art. 26. Colla scorta di tutti i suddetti documenti procederà poi il Tesoriere alla confezione del conto particolare annuale di Amministrazione, inserendo nella prima parte di esso una tabella rappresentante la consistenza ed i movimenti seguiti durante l'anno nel fondo girante, come pure la consistenza, le variazioni ed i movimenti seguiti nel patrimonio del Monte.

In questo conto annuale si dovrà sempre conservare nei residui passivi, cioè fra le somme da pagarsi il fondo necessario per far fronte alla restituzione dei soprappiù che non hanno ancora incontrata la decadenza biennale, di cui all'articolo 16 del presente.

Art. 27. Gli utili e risparmi saranno impiegati in aumento del patrimonio, o del fondo girante, sì e come lo potranno meglio consigliare i bisogni del Monte.

CAPO IV.

Del Direttore.

Art. 28. A termini dell'art. 2 del Regolamento organico gli Amministratori con apposito ordinato si assegneranno in ciascun anno due mesi per caduno, nei quali si assumeranno la speciale direzione e sorveglianza del servizio del Monte, col titolo di Direttori.

Art. 29. Oltre alle varie attribuzioni dalla presente Istruzione assegnate al Direttore, sarà suo ufficio di vegliare a che dagli Impiegati del Monte si eseguisca con puntualità, imparzialità, ed esattezza quanto è loro imposto, ammonendoli in caso contrario, e riferendone, bisognando, all' Amministrazione per quei provvedimenti che saranno del caso: per tale effetto s' intendono gli Impiegati del Monte sottoposti alla immediata di lui dipendenza.

Art. 30. Interverrà il Direttore alle sedute nei giorni di pre-

stito e di riscatto onde accertarsi che ogni cosa segua con buon ordine e dovere, ma specialmente all'ora della chiusa, e confronto dei registri e conti, di cui all'art. 21, ed alle verificazioni mensili di Cassa.

Tuttavolta che per assenza o qualsiasi impedimento non potesse il Direttore attendere alle operazioni del Monte, si farà di concerto coll'Amministrazione surrogare da un altro membro della medesima.

Art. 31. Qualche volta nel decorso del suo bimestre, ad epoche indeterminate, procederà a straordinarie verificazioni tanto del Magazzeno dei pegni che della cassa, onde assicurarsi se ogni cosa sia sempre in ordine ed in perfetta regola, e riferirà quindi all'Amministrazione lo stato e la condizione in cui si trova il Monte, proponendo, ove ne sia il caso, quelle migliorie che fossero credute necessarie.

Art. 32. Sarà stabilita presso il Monte una Cassa di deposito per custodirvi i fondi che potessero trovarsi presso il Tesoriere in eccedenza dei bisogni del servizio giornaliero. Una delle chiavi sarà tenuta dal Tesoriere, l'altra dal Presidente, e la terza dal Direttore.

Del Segretario.

Art. 33. Il Segretario del Monte è incaricato della redazione degli ordinati, della formazione degli stati e bilanci annuali, dell'assistenza agli incanti, e di tutte le altre occorrenze del Monte inerenti alla sua qualità.

Del Depositario.

Art. 34. Il Depositario è contabile di tutti gli oggetti in pegno esistenti nei magazzeni del Monte; per ciò è tenuto a prestare una competente cauzione nella forma, ed in quella somma, che l'Amministrazione si riserva di deliberare, salva la superiore approvazione, e di aumentare ove d'uopo, nel caso di maggior incremento del Monte.

Art. 35. È suo dovere di attentamente visitare gli oggetti che se gli presenteranno per essere impegnati, onde vedere se siano tali da potersi, o non ricevere; essendo ammessibili descriverà colla maggiore minutezza possibile in apposito registro ogni articolo del pegno ricevuto, il numero, e la qualità dei pezzi, in quali

cose siano contenuti, se in iscatola, involto, e simili, il loro peso o misura se si tratti di articoli da potersi misurare, o pesare, e finalmente la somma da imprestarsi sul totale valore del pegno: distaccherà poscia la bolletta, nella quale figureranno le suddette indicazioni per rimetterla all'impegnante, acciò la presenti al Tesoriere per riscuotere il prestito; ed attaccherà ad un tempo in un modo fisso, e visibile sull' involto del pegno il biglietto portante in grosse lettere il numero d'ordine, la data della bolletta, e la somma imprestata.

Art. 36. Il Depositario dovrà perciò essere pratico, ed intelligente nel conoscere, distinguere, e valutare gli effetti di ogni natura, compresi quelli d'oro, d'argento, ed i giojelli.

Art. 37. Nei riscatti il Depositario si accerterà della regolarità della bolletta, e della quitanza del Tesoriere prima di restituire i pegni, eseguirà le volute scritturazioni, ed emarginazioni nei due registri relativi ai riscatti e pegni, e terrà quindi infilzate le bollette riscattate per avervi occorrendo ricorso.

Art. 38. Allorchè alcuno a termini dell'art. 19 del regolamento organico si sarà presentato dal Tesoriere per la conferma del pegno, dovrà il Depositario emarginare sui registri la bolletta esibita, e farà apposita annotazione sulla etichetta.

Art. 39. Per cura del Depositario i pegni dovranno essere classificati nei magazzeni, distribuiti, e separati per ordine numerico secondo la data del deposito, e in modo da poterli trovare senza difficoltà, ogniqualvolta siano domandati pel riscatto, o conferma, od abbiano ad essere esposti all' incanto; ed avvertirà per fine, che per nessuna causa vengano a soffrire o a deperire.

Del Tesoriere.

Art. 40. Il Tesoriere avrà il maneggio generale del fondo girante, e del patrimonio del Monte, ed eseguirà tutte indistintamente le esazioni, e tutti i pagamenti che ne dipendono, e somministrerà una corrispondente speciale malleveria da fissarsi nell'atto di nomina.

Art. 41. Esso terrà aperti i seguenti libri e registri:

1. Registro dei prestiti fatti contro pegni.
2. Registro dei riscatti, conferme, e vendite.
3. Libro degli incanti ove si indichi il prezzo ricavato, l'am-

montare delle spese d' incanto ed il soprappiù devoluto ai proprietarii.

4. Registro di cassa, o giornale di movimento generale dei fondi.

5. Altro registro contenente la situazione, e le destinazioni dei capitali fondi del Monte, e delle somme che venissero al medesimo imprestate, colle epoche delle loro restituzioni.

6. Ed infine tutti quegli altri registri relativi al maneggio del patrimonio che saranno dall'Amministrazione prescritti.

Art. 42. Prima di eseguire qualunque pagamento, spetta al Tesoriere di accertarsi della legittimità, e regolarità delle bollette, e degli altri titoli relativi.

Ritrovandosi qualche irregolarità dovrà ordinare prima la rettificazione, ed in caso diverso riferirne al Direttore per i provvedimenti e le direzioni opportune.

Del Serviente.

Art. 43. Il serviente sarà pure nominato dall'Amministrazione dietro proposizione del Depositario, ed oltre il servizio occorrente dovrà anche aiutare il Depositario del Monte in tutte le sue operazioni relative ai pegni, e riscatti, formazione degli involti, loro ordinazione, e simili.

Art. 44. Farà tutte le commissioni occorrenti, terrà pulite le sale del Monte, e luoghi annessi, e disimpegnerà insomma tutte quelle altre attribuzioni e servizii che gli sono proprii, e che gli verranno assegnati.

Disposizioni diverse.

Art. 45. Copia autentica della presente istruzione dovrà sempre rimanere affissa negli uffizii del Monte in luogo visibile, ed accessibile agli accorrenti.

Art. 46. L'Amministrazione si riserva di stabilire ulteriormente quelle aggiunte, e variazioni ai sovra accennati capitoli che crederà del caso, e mediante la superiore approvazione.

N. 12.

Regolamento
per la Cassa di Risparmio di . . .

Art. 1. È stabilita coll' approvazione di S. M., e sotto gli auspici dell'Amministrazione comunale una Cassa di Risparmio nella città di . . . .

Art. 2. Questa Cassa è aperta a chiunque sotto le modificazioni di cui in appresso.

Art. 3. Vi si ricevono i depositi in tutti i lunedì e sabati dell'anno dalle ore 9 del mattino alle 2 pomeridiane: le restituzioni degli stessi depositi si fanno in tutti i giovedì durante lo stesso spazio di tempo.

Art. 4. La Cassa non riceve depositi minori di lire una, nè frazioni di lire. Parimenti non riceve depositi superiori alla somma di lire . . . .

Art. 5. L'interesse è corrisposto sulle somme depositate quando giungano a lire cinque, e così di cinquina in cinquina, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stato fatto il deposito. La misura dell'interesse è fissata al 4 per cento ma l'Amministrazione potrà variarla secondo le circostanze informandone l'autorità superiore ed avvertendone il pubblico tre mesi prima con una notificanza.

Art. 6. L' interesse sarà regolarizzato alla scadenza di cadun semestre fissato ai 30 giugno e 31 dicembre, e se ne eseguirà il pagamento relativo nei due mesi successivi di luglio e gennaio di ciascun anno.

Art. 7. Non venendo l'interesse riscosso entro il termine stabilito, sarà tenuto in deposito, sino a che coll'aggiunta di altri depositi venga a formare cinquina per essere quindi fruttifero secondo il disposto dell'art. 5.

Art. 8. Quando il credito di un depositante ecceda le lire . . . sia che proceda tutto da depositi, od in parte da interessi capitalizzati, l' interesse non sarà corrisposto se non che sulla

somma di lire . . . . . e l' eccedente si terrà come un deposito semplice.

Il totale delle somme che ciascun titolare sia per conseguare in un anno alla Cassa di Risparmio sarà limitato a lire . . .

Art. 9. Il depositante può in qualunque tempo ritirare la totalità della somma di cui è creditore, ritenuto però il disposto dell'art. 3. Quando essa non ecceda in tutto le lire . . . verrà rimborsata al momento stesso della domanda ; essendo invece maggiore di tal montare, la rimborsazione sarà fatta dopo otto giorni a meno che per giusti motivi il direttore non creda di farla seguire anche in questo caso nel giorno stesso della domanda.

Art. 10. Non si potranno domandare rimborsazioni parziali delle somme depositate nella Cassa se non dopo trascorso un semestre dal giorno in cui ne venne fatto il depostio.

In nessun caso tali parziali rimborsazioni potranno essere domandati in somme minori di cinque lire caduna.

Art. 11. Sulle somme che si rimborsano si corrisponde l'interesse solamente sino alla scadenza del semestre precedente a quello in cui viene fatta la domanda.

Art. 12. A ciascun depositante nell'atto del primo deposito viene consegnato un libretto munito del sigillo dell' Amministrazione e della firma del Direttore, e portante il numero d'ordine corrispondente a quello del registro dell'uffizio.

Art. 13. In fronte di questo libretto sarà stampato il presente regolamento. Esso inoltre conterrà oltre le generalità del titolare la indicazione dei depositi per esso fatti nella detta Cassa colle rispettive loro date; e per fine vi saranno notati di mano in mano tutti i pagamenti che saranno fatti in conto sì di capitale che degli interessi. Queste scritturazioni saranno munite della firma del tesoriere, e contrassegnate dal computista col visto del Direttore, e formeranno titolo di credito al depositante.

Art. 14. Niuno può avere più d'un libretto, nel quale saranno registrati tanto il primo che i successivi depositi. Venendosi a scoprire che alcuno ne abbia più d'uno, sia sotto il proprio nome che sotto quello di un diverso individuo, egli sarà rimborsato soltanto del capitale e perderà tutti gl'interessi cui potesse aver diritto, e potrà anche a giudizio dell'Amministrazione venir escluso per l'avvenire dal fare ulteriori depositi nella Cassa.

Art. 15. Senza la presentazione del libretto non si fa alcuna

restituzione delle somme depositate, nè pagamento in conto d'interessi, nè egualmente senza la detta presentazione, sarà ricevuto alcun altro deposito dalla persona, cui il libretto appartiene.

Art. 16. Il portatore del libretto dovrà essere sempre il titolare od un suo legittimo rappresentante, con facoltà al Direttore, in caso d'impedimento per malattia od altro, di riconoscere l'identità.

Art. 17. L'annotazione di rimborsazione o di altro pagamento fatta nel libretto e contrassegnata dal computista e dal tesoriere coll'analoga quitanza, forma sufficiente scaricamento per la Cassa

Art. 18. Accadendo la morte di un depositante le somme dovutegli saranno pagate a coloro che, oltre alla presentazione del libretto, faranno constare di esserne gli eredi. Su quel libretto però non si potranno fare nuovi depositi, e dove ne siano stati fatti, non saranno dovuti su di essi gli interessi.

In mancanza di eredi od aventi ragione, la somma di cui era in credito il depositante si intenderà devoluta, dopo il trascorso di un anno dalla morte del titolare, a beneficio della Cassa.

Art. 19. In caso di perdita del libretto il titolare dovrà farne tosto la dichiarazione all'Ufficio, accompagnato da due testimonii conosciuti e meritevoli di fede: di questa dichiarazione sarà fatta menzione nel registro tenuto dal computista in margine al conto del dichiarante, e si farà quindi affiggere durante un mese alla porta dello stabilimento, e pubblicare nella gazzetta ufficiale della provincia o del regno l'avviso dello smarrimento colle necessarie indicazioni: passato il detto tempo senza richiami sarà spedito al titolare un altro libretto col suo contenuto come nel registro anzidetto e colla relativa annotazione della doppia spedizione: il libretto primitivo resterà annullato, ed il titolare pagherà alla Cassa per le spese di pubblicazione e del nuovo libretto la somma di lire . . .

Nel caso di richiami non si faranno pagamenti fino a che non vi sia la desistenza dell'una e dell'altra parte, o la cosa non sia stata decisa in ultima istanza dai tribunali competenti.

Art. 20. La Cassa non ammette sequestri per crediti od altre ragioni sulle somme ivi depositate, nè sugli interessi dalle medesime dipendenti.

Art. 21. Quando venga fatta la rimborsazione totale sia del capitale che degl'interessi, il libretto sarà restituito alla Cassa colla

sottoscrizione o col crocesegno per quitanza del suo titolare o del portatore.

Art. 22. Adempite le formalità prescritte negli articoli precedenti la Cassa non potrà essere ricercata, nè molestata per indebiti pagamenti, salva ragione al titolare pregiudicato verso chi avesse esatto fraudolentemente a pregiudizio di lui.

Art. 23. La Cassa di Risparmio è diretta ed amministrata da un Consiglio nominato del Municipio nel proprio seno e composta di un Presidente e di dodici membri.

Tanto il Présidente come i membri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti quando conservino la qualità di Consiglieri comunali. I membri si rinnovano per un quarto in ciascun'anno: la rinnovazione nei primi tre anni è determinata dalla sorte; successivamente dall'anzianità.

Art. 24. Ciascuno dei membri dell'Amministrazione è tenuto ad esercitare le incombenze ed attribuzioni di Direttore della Cassa di Risparmio, uniformandosi al turno stabilito in principio di ciascun'anno dall' Amministrazione stessa. Al Presidente è riservata la superiore vigilanza nell'andamento del servizio.

Art. 25. Oltre il segretario per il disbrigo delle faccende amministrative, la Cassa di Risparmio ha due speciali impiegati cioè un computista ed un tesoriere con quegli altri commessi che la moltiplicità delle operazioni e del lavoro possa in seguito mostrare necessari: quest'impiegati avranno uno stipendio fisso, nè perciò potranno percevere alcun pagamento dai depositanti.

Art. 26. Il computista tiene il registro dei conti correnti di cadun depositante, notandovi il di lui nome e cognome, l'età, il luogo della nascita e del domicilio, la professione, le somme depositate, i pagamenti fatti sì in capitale che in interessi, colla data tanto dei depositi che dei pagamenti; fa apporre sullo stesso registro dal depositante al momento della spedizione del libretto la sua firma o il crocesegno con qualche particolare nozione quando sia illetterato: spedisce i libretti, facendo sugli stessi le scritturazioni indicate nell'art. 13.

Art. 27. Alla fine d'ogni semestre il detto computista regolerà sull'indicato registro il conto di ciascun depositante, e riporterà lo stesso conto sui libretti, quando ne venga richiesto.

Art. 28. Il tesoriere riceve i depositi e fa le restituzioni e i pagamenti occorrenti: — ha la custodia delle somme a lui conse-

gnate e di quelle esistenti nella cassa affidatagli — tiene anche esso un registro per annotarvisi le somme che vengono versate dai depositanti o ritirate dalla Cassa del Monte di Pietà, come quelle che sono per esso pagate ai detti depositanti o versate nella detta Cassa del Monte.

Art. 29. Il tesoriere presta una malleveria nella somma che sarà determinata dall'Amministrazione.

Art. 30. La Cassa di Risparmio è guarentita:

1° dai fondi propri e dalla malleveria acconsentita dal Municipio nella somma di lire . . .

2° da N. obbligazioni di lire . . . . provenienti da altri corpi morali.

Art. 31. Il denaro che proviene dai depositi, dalle donazioni, dai legati che vengono fatti alla Cassa di Risparmio. sarà impiegati nei seguenti modi, cioè:

1. In mutui presso privati agricoltori ed industriali per mezzo di *pagherò* a scadenza di tre a sei mesi al più sopra firme di due persone di solvibilità conosciuta e dimoranti nella provincia.

2. In mutui presso privati ugualmente guarentiti da buona ipoteca.

3. Sopra fondi ed effetti pubblici.

4. Presso banchieri o negozianti sopra effetti a breve mora rivestiti della firma di tre persone almeno notoriamente solvibili di cui due domiciliate nella provincia.

5. Sopra deposito di cedole dello Stato alle condizioni che saranno determinate dall'Ammministrazione.

6. In mutui presso il Monte di Pietà locale, aprendo all'uopo, col medesimo un conto corrente, quando sia di reciproca convenienza. e conforme alle mire dei due istituti.

7. In versamenti presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti, od in quegli altri modi che l' Amministrazione crederà secondo l'occorrenza di maggior interesse della Cassa.

Art. 32. Una Commissione permanente composta di cinque membri compreso il Presidente, e da nominarsi in principio di ciascun anno dall'Amministrazione nel proprio seno. regola e dirige i prestiti e provvede alle riscossioni.

Spetta ad essa, sempre quando lo creda conveniente, di prescrivere speciali cautele, o di ritirare anche alcuno dei capitali mutuati, convertendoli in altro impiego.

Art. 33. Nel caso di chiudimento della Cassa, se ne darà al pubblico preventivo avviso di mesi tre, e nel mese successivo si restituiranno i capitali depositati coi relativi interessi.

Il capitale di dotazione verrà restituito ai fondatori colla proporzionata riduzione in caso di disavanzo. Le donazioni ed i lasciti che si fossero deferti alla Cassa e non siansi consumati nella soddisfazione degli impegni contratti, saranno dal Municipio erogati in opere di beneficenza locale.

Art. 34. Apposite istruzioni stabiliranno tutte le norme specifiche che occorrano per il buon andamento interno della Cassa (*Si possono consultare, in quanto lo consente l'indole speciale dell'istituto, le istruzioni inserte per la esecuzione del regolamento per Monti di Pietà*).

N. 13.

Statuti per la Società di mutuo soccorso di .....

CAPO I.

Della fondazione, scopo, fondi e durata della Società.

Art. 1. Sotto la tutela dello Statuto fondamentale del Regno si è formata una Società di mutuo soccorso tra . . . . . (*si indichi la classe e la condizione delle persone*).

Art. 2. La Società ha per scopo:

1. Di soccorrere quei socii che non avessero mezzi sufficienti di sussistenza nelle malattie od infortunii da cui fossero colpiti.

2. Di rendere decentemente gli ultimi onori funebri al socio deceduto.

3. Di soccorrere con un assegno annuo le vedove ed i figli minorenni dei socii deceduti.

4. Di dotare le figlie del Socio deceduto che si maritassero.

Art. 3. Il fondo della Società si compone:

1. Dei diritti di ammessione e delle quote mensili pagate da ciascun Socio tanto effettivo che onorario.

2. Dei doni o legati che la Società venisse a ricevere tanto dai suoi membri, come da estranei.

3. Del provento dei suoi capitali collocati a fruttifero impiego.

Art. 4. La durata della Società è illimitata, tranne che venga sciolta da forza maggiore.

In caso di scioglimento il fondo sociale risultante in allora da apposito rendiconto, sarà diviso tra i Socii effettivi esistenti nell'epoca in proporzione delle quote per cui avranno contribuito.

CAPO II.

Dei Membri della Società, loro ingresso, diritti, doveri ed uscita.

Art. 5. La Società si compone di tutti coloro che riuniscono le condizioni infra stabilite, distinti però in due categorie.

La prima, di quelli che intendono prestare un concorso morale e materiale alla Società senza partecipare di alcun benefizio.

La seconda, di quelli che, oltre al prestare alla Società il loro concorso, intendono di partecipare ai suoi benefizi diretti od indiretti.

Gli uni si chiamano Socii onorarii, gli altri hanno la qualità di Socii effettivi partecipanti.

Art. 6. Il numero dei Socii è illimitato.

Art. 7. Chi intende di far parte della Società dovrà presentare la sua domanda al Consiglio di Amministrazione, munita degli attestati di appartenere alla classe di persone per cui è istituita la Società, di tenere buona condotta, e di non essere affetto da malattie croniche.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all'accettazione, dopo di aver pubblicato per dieci giorni consecutivi nelle sale della Società il nome, cognome, età, qualità e condizione del candidato.

Art. 8. I Socii hanno diritto:

1. Di intervenire alle riunioni sociali, prendervi la parola, nominare ed essere nominati alle diverse cariche della Società.

2. Di presentare al Consiglio di Amministrazione per iscritto quelle proposte che crederanno utili al buon indirizzo della Società stessa.

Art. 9. I doveri dei Socii sono:

1. Tenere una condotta quale si addice a buon padre di famiglia e ad onesto cittadino, adempiere ai doveri della propria professione, ed osservare lealmente le leggi dello Stato.

2. Mantenere fra di loro perfetta armonia, ed in caso di malattia prestarsi scambievoli servizi.

3. Pagare regolarmente i diritti di ammessione e le quote mensili.

4. Attendere con diligenza agli incarichi loro affidati ed informare il Presidente in caso di impedimento perchè provvegga alla loro supplenza.

Art. 10. I Socii cesseranno di appartenere alla Società per dimissione volontaria, o per esclusione pronunciata dal Consiglio.

Quelli che intendono dimettersi sono in obbligo di presentarne per iscritto la domanda al Presidente, che promuoverà nella prima adunanza le deliberazioni del Consiglio.

Art. 11. Sono esclusi dalla Società i Socii che incorrano nella perdita dei diritti civili, subiscano una condanna per furti, si abbandonino ad illeciti costumi, ovvero si rendano morosi al pagamento delle quote sociali.

Possono essere parimente esclusi quelli che prendano parte a dimostrazioni vietate dalla legge, e che non vogliano uniformarsi alle deliberazioni adottate dall'Assemblea generale.

CAPO III.

Amministrazione.

Art. 12. La Società tiene due adunanze regolari in ciascun anno, una nella primavera, l'altra nell'autunno, e quelle adunanze straordinarie che fossero riconosciute opportune dal Presidente, ovvero domandate da un quarto dei Socii col mezzo di petizione da loro sottoscritta, o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. La Società nomina nel proprio seno il proprio Presidente e Vice Presidente, ed i Consiglieri di Amministrazione; delibera sui bilanci preventivi e sui conti tanto morali come finanziari, e provvede col mezzo di istruzioni al regolare andamento del servizio.

Art. 14. I conti annuali sono approvati dalla Società previo l'esame di una Commissione eletta da essa nel proprio seno, ma all'infuori del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. La Società ha un Segretario ed un Tesoriere, scelti, ove d'uopo, fuori del suo seno, e retribuiti con uno stipendio annuale.

Art. 16. Nessuno può intervenire alle riunioni della Società se non giustifica la propria qualità di Socio.

Art. 17. Spetta al Presidente di dirigere le discussioni, di accordare la facoltà di parlare e di toglierla quando l'oratore entrasse in discorsi sconvenienti che potessero compromettere l'armonia, l'ordine e la dignità dell'Assemblea.

Art. 18. Il Presidente può richiamare all'ordine qualunque dei Socii turbi la calma nelle riunioni, ed espellerlo in caso di renitenza dalla sala, senza pregiudizio degli altri provvedimenti disciplinari che credesse la Società di adottare al riguardo.

Art. 19. Sono proibite in modo assoluto le discussioni sovra materie politiche, od altre che si discostino dai fini della istituzione sociale.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e del Vice-Presidente della Società e di dodici Consiglieri.

Tanto il Presidente ed il Vice-Presidente come i Consiglieri durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti.

La rinnovazione dei Consiglieri si fa per un quarto in ciascun anno, e la loro scadenza è determinata nei primi tre anni dalla sorte, e successivamente dall'anzianità.

Art. 21. Il Consiglio procura l'esecuzione del presente Regolamento e delle deliberazioni sociali, nomina il personale che possa occorrere per l'andamento del servizio ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, e provvede agli interessi della Società in tutto ciò che non fu ad essa esplicitamente riservato.

Forma il bilancio preventivo ed il conto morale di ciascun anno, e rivede il conto finanziario del Tesoriere prima di sottoporli all'approvazione sociale.

Art. 22. Per la validità delle adunanze della Società e del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri: trattandosi però di una seconda convocazione per lo stesso oggetto, le deliberazioni hanno effetto giuridico qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 23. La convocazione delle adunanze tanto della Società come del Consiglio si fa col mezzo di appositi biglietti firmati dal Presidente e dal Segretario, e trasmessi in tempo utile a ciascuno dei membri: negli avvisi dovrà sempre annotarsi l'oggetto della riunione.

Art. 24. La Società ed il Consiglio delibereranno a pluralità di voti.

Le votazioni si fanno a voti palesi e col mezzo di schede segrete, ma è obbligatoria la votazione segreta ogniqualvolta si tratti di affari concernenti le persone.

Nelle votazioni segrete essendovi parità di voti, non vi sarà deliberazione: nelle votazioni palesi il voto del Presidente avrà la preponderanza.

CAPO IV.

Officii del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art. 25. Il Presidente, oltre alla facoltà di convocare, presiedere e dirigere le adunanze, rappresenta la Società nei suoi rapporti col Governo e col pubblico; promuove, dietro deliberazione

del Consiglio le azioni giuridiche tanto possessorie che petitorie, firma la corrispondenza ed ogni atto dipendente dall'Amministrazione, rilascia i mandati di soccorso e di pagamento per le spese debitamente approvate.

In caso di sua assenza od impedimento, è surrogato dal Vice Presidente, ed in mancanza anche di questo, dal più anziano dei Consiglieri. L'anzianità si misura dalla data della nomina; e trattandosi di nomine contemporanee, dal maggior numero dei suffragi ottenuti.

Art. 26. Il Segretario tiene ordinati il protocollo e l'archivio della Società, assiste alle adunanze della Società e del Consiglio e ne redige i verbali, spedisce gli avvisi delle adunanze stesse, ed i mandati di soccorso e di pagamento, ed attende a tutti quegli altri atti di cancelleria che gli siano ordinati dal Consiglio d'Amministrazione, o dal Presidente.

Art. 27. Il Tesoriere, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta la cauzione che sarà determinata dal Consiglio, riscuote tutte le entrate della Società rilasciandone quitanza a chi di ragione e fa i pagamenti che gli siano ordinati sopra mandati regolarmente spediti.

Art. 28. Il Tesoriere non può tenere inoperosa somma maggiore di quanto è rigorosamente necessario per sopperire alle spese presuntive e nei limiti fissati dal Consiglio. Il denaro sopravvanzante verrà collocato dietro deliberazione del Consiglio stesso ad impiego fruttifero in acquisto di cedole nominative dello Stato o dei Municipii, di azioni industriali, di beni stabili, od anche in mutui privati con buone guarentigie ipotecarie.

Art. 29. Il Tesoriere rende il conto della sua gestione annualmente, ed in quelle altre epoche che il Consiglio credesse opportuno di stabilire.

Le casse sociali e lo stato della relativa contabilità soggiaceranno a mensili verifiche eseguite per cura del Presidente, ed alle verifiche straordinarie che fossero riconosciute opportune per guarentigia dei sociali interessi.

CAPO V.

Adempimento dei fini sociali.

Art. 30. Qualunque Socio effettivo il quale sia colpito da infermità e divenga inabile al lavoro, ha diritto di essere soccorso dalla

Società. I soccorsi consistono in danaro e nell'assistenza medico-chirurgica.

Prima però di rilasciare gli ordini opportuni, il Presidente è in facoltà di delegare uno dei Consiglieri perchè si accerti della realtà del bisogno e delle circostanze esposte.

Art. 31. La Società può accordare parimenti, ove le circostanze lo consiglino, sussidii giornalieri o mensili alle vedove dei socii durante lo stato vedovile, ed ai loro figli legittimi sino all'età in cui possano procacciarsi i mezzi di sussistenza.

Art. 32. I sussidii ai figli del Socio defunto sono assegnati alla madre ove sia in vita, e in difetto alla persona od Istituto che si assuma il carico di mantenerli e custodirli finchè siano in grado di provvedere a loro stessi.

Art. 33. Le figlie legittime del socio defunto che stiano per collocarsi in matrimonio, ricevono dalla Cassa sociale una somma a titolo di dote che dovranno collocare ad impiego fruttifero ovvero nell'acquisto di fondi di negozio.

Art. 34. In caso di decesso la Società si incarica di tutte le spese necessarie per rendere decentemente gli ultimi onori funebri al socio deceduto, e sarà cura inoltre di essa di promuovere una colletta a favore della vedova onde sussidiarla nei primi giorni dopo il decesso.

Disposizione generale.

Art. 35. La Società si riserva di determinare con apposite istruzioni le norme specifiche per la esecuzione delle disposizioni generali sancite nel presente Statuto.

TITOLO QUINTO

Servizio dei maniaci. — Bagni d'Acqui per gli indigenti. — Formulari per gli atti d'incanto.

CAPO I.

Disposizioni relative ai maniaci.

Le disposizioni principali che regolano il servizio dei maniaci nelle antiche provincie dello Stato si desumono dagli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dell'istruzione 1 aprile 1838 e dalle Circolari Ministeriali in data 16 agosto 1837 e 9 novembre 1861.

Estratto dell'istruzione 1 aprile 1838. — Art. 63. Se l'individuo affetto di mentecaggine appartiene ad una famiglia che abbia mezzi di supplire alla di lui cura e mantenimento, il Sindaco deve eccitare i di lui parenti a provvedervi semprechè la mania sia di carattere furioso. Rifiutandosi la famiglia, esso deve avvertire il Giudice e l'avvocato Fiscale *(Procuratore del Re)*, perchè nei modi dalla legge prescritti, si proceda all'assicurazione del mentecatto.

Art. 64. Se poi si tratta d'un maniaco furioso, di condizione povera o quasi tale, dovrà il Sindaco farlo provvisoriamente assicurare in qualche Ospedale, Ospizio o casa del Comune, fino a che siasi ottenuto il di lui ricovero nell'Ospedale destinato ad accoglierlo. In queste occorrenze dovrà essere proscritto l'uso dei *ceppi* barbaramente adoperato in alcune Comunità.

Art. 65. Ciò fatto, il Sindaco promuoverà gli atti voluti per tale ricovero, i quali consistono:

1. In una attestazione giudiciale e giurata di due vicini di abitazione non congiunti in parentela, nè aventi interessi col maniaco, i quali depongano della conoscenza che hanno di esso, e degli atti di furore che ha commessi;

2. In un'altra attestazione giudiciale del medico o chirurgo locale intorno alle cause e sintomi della malattia, con indicazione dei metodi di cura già impiegati per sanare il malato.

4. In un atto consolare dell'Amministrazione Comunale, che comprovi lo stato preciso della di lui condizione, e di quella dei di lui congiunti, non che i fatti per cui si è chiarito demente.

Art. 66. Questi diversi ricapiti, i quali per quanto concerne al fatto della Comunità dovranno farsi spedire senza pagamento di verun diritto, perchè riguardano a persona indigente, saranno dal Sindaco trasmessi all'Intendente (*Sotto Prefetto*), il quale provvede sia per l'ammessione del mentecatto nel manicomio, che deve ritirarlo, sia perchè si regoli il pagamento della pensione dovuta allo stesso stabilimento a seconda delle veglianti istruzioni: ma siccome richiedesi a quest'uopo che si conosca precisamente il luogo di dove proviene il mentecatto, qualora non sia nativo del comune in cui cadde infermo, così si userà l'attenzione di far risultare di questa circostanza nel predetto atto consolare, con indicazione del tempo da che il maniaco ha preso domicilio nel luogo, e per rispetto ad una donna maritata, coll'indicazione altresì del Comune dove dimora suo marito.

Art. 67. Nel tener conto di tutte queste circostanze deve il Sindaco tanto più farsi uno studio d'assicurarne la sincera ed esatta narrazione, in quanto che la pensione dei mentecatti indigenti essendo per un quinto a carico del Comune, l'interesse de'proprii amministrati richiede che non si trascuri veruna indicazione che loro sia utile.

Art. 68. Ed a questo riguardo è necessario che il Sindaco avverta essere egli tenuto di notificare all'Intendente i miglioramenti di fortuna che possono toccare ai parenti del maniaco pendente la di lui presenza nel manicomio, affinchè si promuovano gli atti opportuni onde paghino tutto o parte della dovuta pensione; intendendosi sotto la generica denominazione di parenti i soli ascendenti, i discendenti, il marito o la moglie del mentecatto.

Art. 69. Finalmente nelle occasioni del trasferimento in altro paese d'un mentecatto è dovere del Sindaco d'intervenire colla sua autorità perchè siano prese le opportune precauzioni per l'assicurazione del maniaco, ma però con tutti que riguardi che l'umanità deve per esso inspirare.

Circolare della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'interno in data 16 *agosto* 1837. — Nel trasporto dei mentecatti poveri al Regio Manicomio di questa capitale essendosi talora trascurati i più essenziali riguardi di prudenza e d'umanità, ne

derivarono alcuni funesti accidenti, per cui taluno cessò di vivere prima ancora d'entrare nel ricovero destinato a curarlo. Questi fatti accusano non solo una barbarie colpevole ne' parenti di quegl'infelici, ma eziandio una riprovevole indifferenza negli Amministratori de'Comuni cui essi appartengono. Il Governo non può tollerare nè l'una nè l'altra, nè permettere che mentre si procaccia ad un uomo colpito dalla maggiore sventura il benefizio del ricovero e della medica assistenza, lo si esponga nel viaggio a soggiacere ad una infermità fisica contemporanea alla mentale, od a perire di stento.

Avendo indagato le cagioni di questi disordini, si ebbe a riconoscere che le più frequenti e le principali sono lo stato fisico del mentecatto che lo rende incapace a sopportare il viaggio; l'inesperienza dei conducenti o la loro mancanza di carità; l'operarsi il trasporto senza riguardo alle circostanze atmosferiche, sotto l'ardore del sole o durante le ore più rigide, senza precauzione contro il calore od il freddo eccessivi: i mezzi coattivi adoperati nel cammino per assicurarsi del mentecatto, i quali lo violentano ad una stessa dolorosa situazione durante tutto il viaggio, e talvolta non gli lasciano libero il respiro; la privazione d'ogni soccorso e rifocillazione, talchè l'ammalato giunge al ricovero in uno stato di sfinitezza totale.

A ciascuno di questi mali, acciocchè non si riproducano le tristi e vituperevoli loro conseguenze, è d'uopo che si opponga assolutamente il conveniente riparo, mediante le precauzioni che seguono:

1. Che il mentecatto da trasportarsi sia visitato dal medico o chirurgo locale, il quale dichiari se sia in istato di sopportare il viaggio; e risultando di no, siane sospesa la condotta, essendo in tali casi preferible una custodia, benchè soltanto materiale e e non punto curativa (quale soltanto si può avere in quasi tutti i Comuni), al pericolo di vita in che diversamente si pone il mentecatto. Il medico o chirurgo rinnoverà il suo esame frequentemente, per far luogo al trasporto tostochè l'individuo ne sia suscettivo.

2. Che le autorità locali siano guardinghe nella scelta dei conducenti, nè loro corrispondano la pattuita mercede, se non sulla presentazione d'un certificato spedito da un impiegato del Manicomio, da cui consti che il ricoverando giunse nello stabilimento

in uno stato convenevole. Che se il trasporto, come il più delle volte si pratica, è eseguito dai parenti stessi del ricoverando, gratuitamente, vengano essi dall'autorità che loro lo affida ammoniti seriamente dell'obbligazione di esercitare tale ufficio con carità e con prudenti riguardi, e della risponsabilità penale che incorrono ogni qual volta per loro fatto o colpa ne seguisse danno o morte all'infermo loro consegnato.

3. Che le stesse autorità comunali debbano prescrivere ai conducenti, tanto mercenari che gratuiti, le ore della partenza, del riposo, e dell'arrivo a destinazione, secondo la diversità delle stagioni, e munirli di uno scritto da cui risulti di tali ordini, in piè del quale si farà la ricevuta pell'individuo ricoverando.

4. Che le stesse autorità debbano pure, preso il sentimento del perito di medicina, prescrivere i mezzi di coazione da usarsi durante il viaggio a contegno del mentecatto maniaco, escludendo quelli che non sono conciliabili coi doveri di carità e di umanità, e preferendo l'uso di fascie anche raddoppiate di tela fortissima a guisa di corsaletti, con aggiustamento di maniche chiuse in fondo e munite di cordicella, con cui si possano vincolare intorno al corpo del maniaco. In mancanza degli opportuni corsaletti pare che non sarà mai difficile di ottenere dalla carità privata la somministrazione temporaria di tele od altri panni adottabili all'uso suddetto. Se sia necessario si dovrà anche far accompagnare il maniaco da un'altra persona oltre il conducente, piuttosto che aggravarne la posizione.

5. Finalmente si dovrà dalle autorità locali provvedere ai mezzi di sostentare e rifocillare l'individuo durante il viaggio, consegnando al conduttore gli alimenti e le bevande piuttosto acidette che dovrà a suo tempo somministrargli, e talvolta anche le medicine che saranno anche dal medico prescritte.

Dalla sola precisa osservanza di queste cautele si può sperare che non siano per rinnovarsi i disgustosi sconcerti non rare volte occorsi. Dovrà pertanto V. S. Illust. ordinare ai signori Sindaci ed altri amministratori comunali d'attenersi indeclinabilmente alle medesime nell'ordinare il trasporto dei mentecatti nel manicomio cui sono destinati, vegliando alla loro esecuzione.

Mi pregio di riconfermarmi con tutta la stima.

Pel Primo Segretario di Stato
Il primo Ufficiale A. M. Di Portula.

Circolare del Ministero dell'Interno 9 *novembre* 1861. — A termini del N. 1 dell'articolo 13 del Regio Decreto 9 ottobre ora scorso N. 251, spettando ai Prefetti di provvedere dal 1° corrente mese pel ricovero e riparto della pensione dei maniaci poveri, il sottoscritto crede bene di ricordare agli ufficii di Prefettura delle antiche provincie le norme principali che regolano tuttora tale materia, e ciò all'effetto di ottenere nell'applicazione delle medesime tutta la possibile uniformità.

Come fu stabilito dalla Circolare del 5 ottobre 1835, richiamata da altra Circolare del 29 dicembre 1856, ed in applicazione anche dell'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 i signori Prefetti avvertiranno:

1. Che la pensione dei mentecatti poveri è posta a carico per quattro quinti dello Stato e per un quinto del Comune d'ultimo domicilio del mentecatto, quando tale domicilio trovisi fissato da dieci anni;

2. Che ogni qualvolta il mentecatto non sia stato domiciliato da dieci anni nel luogo dell'ultima sua dimora, o sia esso un operaio girovago e senza domicilio fisso, il pagamento del quinto della pensione dovuto dai Comuni sarà ripartito per parti eguali fra il Comune della nascita, dell'ultima dimora e di quella intermedia, purchè questa non sia minore di anni due;

3. Che trattandosi di mentecatti, i cui parenti benchè non assolutamente poveri, non possono tuttavia sopportare il pagamento dell'intiera pensione, ma di una parte soltanto della medesima, dovrà in tal caso la somma da essi pagata profittare proporzionalmente ai Comuni ed allo Stato secondo le norme stabilite all'articolo 1, le quali si devono ritenere egualmente applicabili al pagamento integrale come al parziale della pensione istessa;

4. Che le spese di traduzione, di primo vestimento, ed i tre primi mesi della pensione dovranno essere sempre a carico del Comune d'ultimo domicilio del mentecatto.

I signori Prefetti avvertiranno pure alle seguenti norme adottate costantemente dal Ministero nell'applicazione delle suddette discipline:

1. Che sotto la locuzione di *parenti* devonsi intendere li soli ascendenti, li discendenti, il marito o la moglie del mentecatto:

2. Che il concorso delle Comunità e dello Stato nelle pensioni non può essere autorizzato fuori che si tratti di maniaci furiosi o di sensibile turbamento dell'ordine pubblico, lo stato dei quali sia comprovato da attestazioni giudiziali di un medico o chirurgo, e di due vicini di abitazione non legati in parentela e non aventi interesse alcuno colla persona che si vuole far ricoverare;

3. Che le quote di concorso assegnate ai parenti debbono sottrarsi cumulativamente sull'intiero credito dell'Ospizio per ciascun maniaco, e non già isolatamente sul solo contributo dello Stato o su quello del Municipio;

4. Che nei Manicomii di Genova e di Alessandria il mese principiato si reputa per intiero;

5. Che quando trattasi di riammessione di un maniaco già stato precedentemente ricoverato, sia nel medesimo Ospizio sia in un altro dei Regi Stati, non debbesi più far luogo all'imposizione della pensione dei primi tre mesi a carico del Comune, se il nuovo ricovero seguì nel periodo d'un anno dal giorno in cui ne era stato rilasciato, dovendo in tal caso la liberazione considerarsi quale un esperimento, e la riammessione quale una continuazione di cura;

6. Che la spesa però di traduzione e di vestimento, in qualunque caso resta di nuovo a carico del Comune essendo a ciò estraneo lo Stato;

7. Che le deliberazioni comunali devono precedere le attestazioni giudiziali, affinchè accertata previamente in modo legale la povertà del maniaco, siano poi le giudiziali attestazioni spedite senza costo di spesa;

8. Che l'esperienza avendo però dimostrato che non sempre è attuabile la premessa disposizione, e che soventi si percepiscono diritti e si fa uso di carta da bollo, perchè non consta della povertà de' mentecatti, devono i Giudici in mancanza della deliberazione comunale interpellare in via preliminare la parte richiedente ed i testi condeponenti circa lo stato di fortuna del maniaco, e riconoscendo che questi è povero, devono ordinare che gli atti richiesti pel suo ricovero siano estesi gratuitamente su carta semplice;

9. Che alle donne maritate debbono applicarsi le stesse regole come per gli altri mentecatti, nessun caso fatto del domicilio del marito;

10. Che per domicilio s'intende la *dimora reale*, non il domicilio legale, nè si può pretendere che le spese di traduzione, di primo vestimento, e dei primi tre mesi di pensione, per esempio, di un impiegato colpito da mania, debbano ricadere a carico del Comune di nascita;

11. Che i soldati in licenza straordinaria di mesi sei a seguito di rassegna di rimando sono assimilati a quelli che sono in congedo illimitato, e non hanno perciò diritto ad essere ricoverati nei Manicomii ad esclusivo carico dello Stato sul bilancio del Ministero della Guerra;

12. Che la pensione dovuta per i sudditi italiani colpiti all'estero da mania deve essere posta a carico per un quinto del Comune di nascita e per quattro quinti dello Stato senza distinzione pei primi tre mesi;

13. Che la donna estera maritata con un suddito italiano, essendo diventata suddita italiana pel fatto del suo matrimonio, deve essere ricoverata a spese pubbliche nelle conformità suespresse.

Queste sono le principali norme alle quali procureranno di attenersi i signori Prefetti nel disbrigo ad essi demandato di simile materia salvo ai medesimi, qualora il credano, di rivolgersi al Ministero nei singoli casi speciali onde avere direzioni in proposito.

I signori Prefetti avvertiranno inoltre che gli incombenti preliminari imposti ai Comuni per l'istruzione di consimili pratiche sono assegnati negli articoli 63 e seguenti dell'Istruzione 1 aprile 1838, e che circa al trasporto dei mentecatti poveri ne'Manicomi devono scrupolosamente osservarsi le prescrizioni ordinate da questo Ministero con Circolari 16 agosto 1837 e 28 febbraio 1840.

Avvertiamo pure che il determinare a spese di chi debba cadere la pensione di un maniaco spetta in via generale al Prefetto che ha ordinato il ricovero, salvo il maniaco abbia domicilio in altra Provincia, nel qual caso s'appartiene al Prefetto di quest'ultima. Qualora accada che la pensione debba sopportarsi anche dai Comuni posti fuori della giurisdizione del Prefetto cui spetta di decretare il riparto, dovrà esso prima di addivenire a tale decretazione prendere i dovuti concerti col Prefetto della Provincia a cui apparterranno i Comuni in questione, salvo ad essi il ricorso nelle vie ordinarie.

Finalmente procureranno, prima di ordinare l'ammessione di mentecatti in un qualche Manicomio, di verificare la possibilità nello Stabilimento di riceverli, e ciò all'effetto di ovviare a tutte le pregiudicevoli conseguenze che ne potrebbero derivare, ove simultaneamente da più Ufficii di Prefettura si inviassero maniaci nel medesimo Stabilimento.

Con questa circostanza il sottoscritto previene i medesimi signori Prefetti che non essendo possibile di instituire per i rimanenti due mesi dell'anno un calcolo razionale di riparto fra le singole Provincie dei fondi che restano disponibili per la quota di mantenimento e cura dei maniaci poveri posta a carico dello Stato, ha determinato che, per il pagamento della quota medesima che sarà dovuta dallo Stato per l'intiero secondo semestre del corrente anno, si abbia a continuare l'invio al Ministero degli stati di pagamento per il voluto loro corso, salvo all'anno nuovo di adottare quelle misure che saranno necessarie onde sia assegnato a ciascuna Provincia un apposito fondo per l'effetto di cui sopra.

Il sottoscritto porta fiducia che mercè le direzioni contenute nella presente, i signori Prefetti saranno in grado di provvedere con sufficiente criterio sulla materia di cui è caso, e prega i medesimi di voler renderne edotti gli Ufficii di Sotto Prefettura di codesta provincia a conveniente loro norma, mediante l'invio della presente di cui si unisce un competente numero di esemplari.

Il Ministro RICASOLI.

Decisioni di massima. — Le vigenti discipline che riguardano il ricovero dei mentecatti poveri considerano, e con tutta ragione, questa spesa come un carico locale, giacchè il ricovero dei mentecatti, è diretto a mantenere la tranquillità e la sicurezza pubblica nel paese del loro domicilio, e produce un benefizio tutto locale. *Circ. Minist. Int., 5 ottobre 1835.*

— La spesa della pensione del mentecatto nato all'estero, figlio di padre italiano, colpito da mania entrando nello Stato, deve andare a carico per un quinto del Comune di nascita del padre, e per quattro quinti dello Stato. *Parere 9 febbraio 1857 dell'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Torino, adottato dal Ministero.*

— La dimora all'estero, quando sia interrotta interpolatamente, non toglie la cittadinanza italiana, e devesi considerare per do-

micilio del maniaco, quello scelto dal medesimo, sebbene ad intervalli. *Parere, idem, 5 maggio 1860, adottato dal Ministero.*

— Dall'Autorità amministrativa non si può imporre un supplemento di pensione a carico dei fratelli d'un maniaco, perchè l'obbligo degli alimenti fra i fratelli non è assoluto, ma è lasciato al prudente arbitrio del Tribunale. — L'Autorità amministrativa imponendo tale peso, crea un'obbligazione che non può nascere che per sentenza del Tribunale. — In tali casi conviene che anzitutto sia istituito il relativo giudizio nell'interesse del maniaco, al quale deve precedere il giudizio d'interdizione per la deputazione di un tutore che abbia qualità per promuovere la suddetta azione. In caso però *di furore*, la interdizione deve essere provocata dal Ministero Pubblico quando non lo sia dal coniuge o dai congiunti. *Parere, idem, 23 dicembre 1857, adottato dal Ministero.*

— *Norme vigenti nelle altre Provincie del Regno.* Nelle altre provincie del Regno Italiano varie sono le norme che regolano il carico della spesa per il mantenimento dei mentecatti poveri: in alcune sono sopportate dai Comuni esclusivamente, in altre, parte dai Comuni e parte dallo Stato come si osserva nelle provincie antiche, in altre infine, parte dai Comuni e parte dalla Provincia rispettiva, disparità questa che trova la sua ragione non solo nelle diverse leggi speciali, ma ancora nel fatto che l'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859 non ebbe per opera dei governanti in tutti i luoghi la sua applicazione.

— Vi hanno poi le Provincie componenti il già Stato Parmense dove siffatte spese sono sopportate per una gran parte col contributo annuo che fu con Decreto Ducale 30 aprile 1830 imposto alle Confraternite e Congregazioni laiche ed alle corporazioni ecclesiastiche.

Una legge quindi che regoli in modo equo ed uniforme per tutto il Regno italiano il carico di questa spesa come altre di simil genere, è di tutta urgenza e reclamata dai pubblici bisogni.

CAPO II.

Bagni d'Acqui per gli indigenti.

Le norme relative all'ammessione gratuita degli indigenti infermi nel R. Stabilimento termale d'Acqui sono contenute nelle

Regie Patenti 20 ottobre 1852, nella circolare 25 marzo 1835 e negli articoli 173 e seguenti dell'istruzione 1 aprile 1838.

Essendosi però tutte queste disposizioni egregiamente compendiate dal Ministero dell'Interno nella sua circolare 15 febbraio 1855, ci limitiamo a riportare questa circolare colla relativa tabella indicativa della serie in cui è ripartita la stagione balnearia.

— *Circolare del Ministero dell' Interno* 15 *febbraio* 1855. Come venne già dal Ministero delle finanze partecipato ai signori Intendenti, l'amministrazione e la direzione dello Stabilimento balneario d'Acqui per la cura gratuita dei poveri infermi è passata dal primo di quest'anno sotto la dipendenza del Ministero per gli affari interni.

Questo servizio avendo sotto la cessata Azienda di finanze raggiunto una perfetta regolarità, non accade al Ministero di recarvi alcuna variazione se non in quanto per le innovazioni introdotte nell'Amministrazione centrale conviene restituire all' Intendenza Provinciale (Sotto Prefettura del Circondario) di Acqui le incumbenze relative all'ammessione gratuita degli indigenti, che erano state richiamate alla prelodata Azienda. Pertanto affinchè senza interruzione continui il buon andamento, e la ordinata ammessione gratuita degli indigenti, il sottoscritto si reca a debito di compartire ai signori Intendenti generali e provinciali (Prefetti e Sotto Prefetti) le seguenti direzioni:

1. Le dimande per l'ammessione ai bagni gratuiti continueranno ad essere corredate del certificato di povertà rilasciato in carta libera dal Consiglio delegato (Giunta Municipale) di residenza dell'infermo, e di quello del medico o chirurgo della cura, da cui consti in modo ben circostanziato della natura della malattia da cui è travagliato il petente, del tempo da cui ne è affetto e del sistema di cura adottato per combatterla.

2. Questi certificati che dovranno essere di data recente verranno dal Sindaco locale trasmessi alla rispettiva Intendenza Provinciale e da questa a sua volta con apposita lettera spediti direttamente al signor Intendente della Provincia d'Acqui, incaricato specialmente da questo Ministero di provvedere per le ammessioni.

3. La spedizione per le dette domande e carte analoghe avrà luogo come prima con lettere separate e con distinzione del sesso dei postulanti a scanso di confusione.

4. I signori Intendenti veglieranno che non abbiano luogo

abusi nella spedizione dei certificati di povertà, non dovendo dimenticare che il gratuito beneficio di cui è caso s'intende limitato agli individui realmente poveri, e che questi all'arrivo nello Stabilimento devono spogliarsi dei loro abiti e vestire quelli uniformi che vengono somministrati.

5. A misura che gli Intendenti riceveranno i biglietti di ammessione li faranno con sollecitudine rimettere agli interessati per mezzo del sindaco locale con eccitamento ai medesimi di trovarsi pel giorno fissato in Acqui, e di ivi presentare all'Intendente il biglietto che li concerne onde essere, previa registrazione, diretti allo Stabilimento balneario.

6. Ove per qualunque caso il postulante non fosse più in grado di approfittare del beneficio ottenuto, il Sindaco ne darà tosto avviso all'Intendente colla restituzione del biglietto, e questo dal canto suo eseguirà a volta di corriere la stessa partecipazione e restituzione al suo collega d'Acqui.

7. L'ammessione dei postulanti alla cura gratuita termale avendo luogo in un numero determinato ripartitamente nelle sette serie di giorni venti caduna in cui venne divisa la stagione balnearia, come dalla tabella alla presente inserta, ne viene che gli indigenti ammessi, i quali ritardassero oltre a tre giorni da quello perentoriamente fissato nel biglietto di trovarsi al loro posto, decadranno di pien diritto dal beneficio concesso.

8. Non si tralascerà di osservare che i suddetti non si pongano in viaggio senza essere provveduti del contante necessario per le spese di andata e ritorno, ricorrendo ove d'uopo per essere sussidiati alle Congregazioni locali di carità od ai Comuni, salvo in qualche raro caso e di comprovata necessità per mancanza di altri mezzi a supplirvi con foglio di via.

Da quanto sovra i signori Intendenti vedranno nulla essersi innovato alle prescrizioni sinora all'uopo osservate tranne in quanto all'indirizzo delle domande dei postulanti, onde eccettuata questa variazione, rimangono in pieno vigore le diverse norme ed avvertenze di tempo in tempo diramate dalla cessata Azienda Generale di finanze a tale riguardo, ed a complemento delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento approvato con LL. PP. 20 ottobre 1832, e nella circolare 25 marzo 1835, N. 344.

Il Segretario Generale
A. Di Monale.

Tabella indicativa delle serie in cui è ripartita la stagione balnearia.

Riparto delle serie	GIORNO dell' incominciamento in ciascuna serie al mattino	GIORNO in cui termina ciascuna serie	GIORNO d' intervallo destinato per li pulimenti ed asciugamenti	Giorni di durata di ciascuna serie	POSTI per ciascun sesso secondo la capacità dei rispettivi locali		Razioni quotidiane a somma a termini del contratto	Montare della spesa sulla base del contratto di L. 1 al giorno per ogni individuo	
					uom.	donne			
1.ª	1 maggio	20 maggio	21-22 maggio	20	50	30	80	1600	»
2.ª	33 idem	11 giugno	12-13 giugno	20	50	30	80	1600	»
3.ª	14 giugno	3 luglio	4- 5 luglio	20	50	30	80	1600	»
4.ª	6 luglio	25 idem	26-27 idem	20	50	30	80	1600	»
5.ª	28 idem	16 agosto	17-18 agosto	20	50	30	80	1600	»
6.ª	19 agosto	7 settemb.	8- 9 settem.	20	50	30	80	1600	»
7.ª	10 settemb.	30 idem	» »	20	50	30	80	1600	»
		Totale . .		140	350	210	560	11200	»

CAPO III.

Formolari degli atti d'incanto.

(Avviso d'asta)

Congregazione di Carità di . . . . . .

AVVISO D'ASTA.

Affittamento di . . .

Si deduce a pubblica notizia che alle ore . . . . *(se di mattina o dopo mezzodì)* del giorno di . . . . *(Domenica o lunedì, tre o quattro)* del mese di . . . . si procederà nanti la Congregazione di Carità, agli incanti per l'affittamento per un anno *(oppure per due, o per un triennio, o noveanni)* che avrà principio col . . . e terminerà con tutto

il . . . *(e qui si descriverà l'oggetto cadente in affittamento con indicazione, secondo il caso, della situazione, natura, consistenza e coerenze; qualora però i beni o redditi da affittarsi sieno divisi in lotti, se ne farà un ristretto cenno soltanto, descrivendoli poi partitamente per ciascun lotto in fine dell'avviso d'asta, a seguito dei capitoli coll'intitolazione:* segue la descrizione dei beni (*od effetti*) da affittarsi).

— S' invita perciò chiunque aspiri al suddetto affittamento di comparire ove sovra nel giorno ed ora avanti indicati per fare i suoi partiti in aumento alla somma di lire (*cioè, in tutte lettere il prezzo annuo su cui verrà aperto l'incanto, quello cioè che sarà stato stabilito dalla Congregazione nei relativi capitoli*) di cui all'articolo . . . . . dei capitoli stati formati da detta Congregazione, e di quali in suo verbale del . . . . stato debitamente approvato (*se l'affittamento fosse diviso in più lotti, si accennerà a ciascuno il prezzo d'incanto, e si dirà perciò*) in aumento alla somma a cadun lotto come infra annotata a tenore dei capitoli ecc.: indi in detto giorno ed ora (*si ripeterà quello fissato*) si procederà al deliberamento per legittimo ordinato dell' . . . (*si enuncierà nuovamente l'oggetto cadente in affittamento*) all'estinzione della terza (*negli incanti dovranno sempre accendersi tre candele per lo meno*) ed ultima candela vergine (*per candela vergine s' intende quella che si è estinta senza che pendente il di lei fuoco siasi fatta alcuna offerta: intervenendo il caso che nell'ardere della terza candela siasi presentato uno o più partiti, si passerà ad accendere la quarta, la quinta, le sesta, ecc. insino a che una si estingua vergine*) a favore dell'ultimo e miglior offerente, in aumento alla somma anzidetta di lire (*si ripeterà il prezzo d'incanto*) e sotto l'osservanza dei relativi capitoli dei quali chiunque potrà avere visione nella segreteria della Congregazione.

Si prevengono gli aspiranti: Che non saranno ammesse a far partito se non le persone (*in caso di appalti di lavori si aggiungerà*): pratiche nell' eseguimento di opere pubbliche e private, e di conosciuta risponsabilità, le quali dovranno inoltre guarentire le loro offerte col deposito in danaro della somma di lire . . . . (*si calcolerà quella somma che si riconoscerà potere bastare a garanzia del contratto, oppure il decimo del prezzo di affittamento calcolato sull'ammontare del fitto di tutte le annate per cui esso sarà durativo*) ovvero colla rimessione di un vaglia

per una somma corrispondente di persona cognita e notoriamente risponsale, od anche di effetti pubblici dello Stato.

Che i termini fatali per l'aumento del ventesimo sono stabiliti a giorni quindici, i quali scadranno con tutto il giorno di . . . del mese di . . . . . (*il termine di 15 giorni non può venire ristretto che dall'Autorità che autorizza l'incanto, e solo in caso di assoluta e comprovata urgenza; in allora si dirà:* sono stabiliti, stante l'urgenza, a soli giorni . . . i quali scadranno, ecc.)

Trattandosi di appalto di opere pubbliche si farà precedere ai due articoli di cui sovra il seguente: Che le opere di cui si tratta deggiono essere incominciate tosto che il deliberamento sarà stato superiormente approvato, ed ultimate nel rigoroso termine di (*quello cioè stabilito coi relativi capitoli*).

Si dichiara che nell'asta si osserveranno le formalità prescritte dal Regolamento 7 novembre 1860.

il . . . del mese di . . . 186

Il Segretario della Congregazione.

NB. *Il sovra esteso modulo può adattarsi anche a qualunque altro appalto, salvo a farvi quelle variazioni che la diversa natura degli oggetti sarà per richiedere, avvertendo che trattandosi di vendita od affittamento, le offerte deggiono presentarsi* in aumento, *mentre trattandosi di opere, somministranze e simili, non possono essere accettate che* in diminuzione, *per cui, occorrendo, si sostituirà l'una all'altra parola.*

Trattandosi di opere, i segretari avvertiranno di accennare la data della perizia e capitoli.

L'avviso d'asta originale sarà rilasciato su di un foglio di carta bollata, scritto come i verbali: le copie poi da pubblicarsi si leveranno su di un foglio, però aperto, e se sarà necessario saranno uniti due o più fogli.

(Relazione di pubblicazione)

L'anno del Signore mille ottocento . . . addì . . . del mese di.... nel Comune di . . . e nella sala ordinaria del Consiglio, a me infrascritto Segretario di questa stessa comunità ha riferto, e riferisce il serviente della medesima N. N. d'avere esso lui nel

giorno (*s'indicherà la data della seguita pubblicazione*) come giorno di (se di mercato o festivo) previo il solito (*squillo di tromba, o suono di tamburro*) pubblicato ad alta ed intelligibile voce di grida l'avviso d'asta in data . . . rilasciato dal signor . . . per l'affittamento (*od appalto*) del (*si accenna l'oggetto cadente in affittamento od in appalto*): e quello avere affisso ed affisso lasciato all'Albo Pretorio di detto Comune pel tempo e modi soliti, alla presenza della folla del popolo accorsovi come giorno di (*mercato o festivo*) e specialmente di (*s'indicherà il nome ed il cognome*) testimoni astanti, richiesti ed idonei.

In fede

. . . . . . Segretario.

NB. *La relazione di pubblicazione deve essere spedita dal Segretario della Comunità e non dal Segretario dell'Opera pia.*

— *La copia che si pubblicherà alla porta esterna della casa comunale deve rimanervi costantemente affissa sin dopo seguito il deliberamento.*

(Relazione di primo incanto)

L'anno del Signore mille ottocento . . . addì . . . . del mese di . . . nella Comunità di . . .

Dovendosi procedere all'apertura dell'asta per l'affittamento (*o appalto*) di (*s'indicherà dettagliatamente l'opera cadente in affittamento o appalto*) si e come fu annunciato al pubblico coll'avviso in data del . . . di cui se ne inserisce un esemplare al presente sotto la lettera A, pubblicato tanto in questo Comune il... che nei Comuni di . . . . il . . . come risulta dalle relazioni al presente inserte sotto la lettera B, si è perciò la Congregazione di Carità di questo stesso Comune composta dei signori . . . trasferta in questa sala, ove fu lasciato libero a chiunque l'accesso, ed ivi coll'assistenza di me Segretario di detta Congregazione, ed alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiarò aperta l'asta pel suddetto (*affittamento od appalto*), invitando ognuno a fare i loro partiti in aumento della somma di lire . . . . risultante da detto avviso d'asta (*in caso di appalto di opere, somministranze e simili a vece di* aumento *si dirà* in diminuzione).

Non essendo stata presentata veruna offerta, ed essendosi at-

teso inutilmente pel corso di un'ora, la Congregazione ha mandato a me Segretario di redigere il presente verbale di deserzione d'asta, che ho redatto, letto e pubblicato, ed al quale si sono tutti come infra meco sottoscritti.

NB. *Il sovra esteso modulo servirà anche per la relazione del secondo incanto salvo le occorrenti variazioni, nel quale si dovrà aggiungere alle parole:* « invitando ognuno a fare i loro partiti, ecc., e con dichiarazione che l'affittamento *(o appalto)* sarà deliberato qualunque sia il numero degli offerenti.

Se all'occasione del primo incanto non vi fossero due offerenti, l'incanto non potrà aver luogo: se da un solo fosse presentato un partito si dirà nella relazione essersi presentato N. N. del fu N. N. nativo di . . . . e residente in . . . . il quale, previo deposito in danaro del decimo del prezzo d'affittamento *(od appalto)* in lire.... *(ovvero)* colla remissione di un Vaglia del N. N. fu N. N. nativo di . . . e residente in . . . per la somma di lire . . . ha fatto partito per detto affittamento *(od appalto)* in lire . . . . obbligandosi all'osservanza dei relativi Capitoli; *e questa offerta servirà di base per accettare altri partiti; in tal caso l'oblatore si sottoscriverà, o se illetterato, farà il segno di croce.*

(Avviso d'asta per secondo incanto)

Congregazione di Carità di . . . . .

AVVISO D'ASTA.

Stante la seguita deserzione dell'asta tenuta il . . . per l'appalto ecc., e dietro l'autorizzazione avuta, si fa noto al pubblico che alle ore . . . . . ecc., ... si procederà ad un secondo incanto per l'appalto suddetto *(oppure per l'affittamento)* in cui sarà deliberato all'estinzione della candela vergine, all'ultimo e migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte.

(Quindi si ripeterà tutto il resto del primo avviso d'asta)

(Modulo di vaglia)

Vaglia per la somma di lire *(in tutte lettere)* che io sottoscritto N. N. del . . . N. N. nativo di . . . e residente in . . . mi obbligo di pagare a semplice richiesta della Congregazione di Carità di . . . . ed a mani del signor Esattore del Mandamento. a garanzia

delle offerte che saranno fatte dal signor . . . N. N. del N. N. nativo di . . . e residente in . . . . per l'appalto (*od affittamento*) del (*e qui si enuncierà l'oggetto cadente in appalto od affittamento*) il cui deliberamento deve aver luogo oggi (*oppure il . . . .*) avanti la Congregazione di Carità di detto Comune.

. . . . il . . . 18

N. N.

Visto per legalizzazione della firma di cui sovra del signor N. N. con certificazione essere il medesimo responsale per somma molto maggiore di quella di cui nell'avanti esteso Vaglia.

. . . . . il 18

N. N. Sindaco.

Visto per legalizzazione della firma dicente N. N. Sindaco del Comune di . . . .

. . . . il 18

Il Sotto Prefetto.

NB. *Il Vaglia deve essere esteso in carta bollata; se chi ha spedito il Vaglia è illetterato, lo firmerà con segno di croce, ed in tal caso sarà pur sottoscritto da due testimoni; la somma portata dal Vaglia deve corrispondere a quella accennata nell'avviso d'asta; si avvertirà che il Vaglia sia sempre di persona cognita all'Amministrazione, e notoriamente risponsale, e qualora la medesima sia domiciliata in altro Comune, si esigerà che la firma sia legalizzata dal Sindaco e da esso comprovata la responsabilità, e che la firma del Sindaco sia anche legalizzata dal Sotto Prefetto del suo Circondario; il Vaglia sarà sempre ritenuto dalla Congregazione per quel che riguarda il solo deliberatario, e gli sarà restituito dopo l'atto di cauzione, e dopo pagate tutte le spese relative; per gli altri aspiranti all'asta il Vaglia sarà loro rispettivamente rimesso tosto dopo seguito il deliberamento, facendo risultare sia della ritenzione, che della restituzione nei relativi atti.*

(Deliberamento)

Congregazione di Carità di . . . . . ,

Verbale di deliberamento dell'affittamento (*per un anno, triennio, ecc., oppure dell'appalto*) del (*si enuncierà in ristretto l'oggetto*) a favore di N. N. nativo di . . . e residente in . . . mediante il prezzo (*oppure l'annuo*) di lire . . . .

L'anno del Signore ecc. Convocata la Congregazione di Carità si è riunita nei signori . . . . con assistenza di me Segretario sottoscritto, ed alla presenza dei signori N. N. ambi nativi e residenti in questo luogo, testimoni idonei, astanti, cogniti, richiesti, ed infra sottoscritti.

Sia noto che la Congregazione di Carità di questo luogo con suo verbale del.... deliberò di affittare per anni . . . i quali avranno principio il . . . e termineranno il . . . (*oppure* deliberò di appaltare, *e si descriverà l'oggetto come si sarà fatto nell'avviso d'asta*).

Tale deliberazione col relativo capitolato fu approvata dall'Autorità superiore con decreto esteso a seguito della medesima, il tutto come meglio risulta dalla deliberazione e decreto surriferiti, che assieme ai capitoli si inseriscono in piè del presente sotto i N. 1 e 2 per farne parte integrante.

Sotto la data del . . . . si rilasciò l'opportuno tiletto che pur si inserisce sotto il N. 3, il quale venne pubblicato in questo Comune nel giorno . . . del mese di . . . siccome risulta da analoga relazione ricevuta dal Segretario comunale ed estesa a piè di detto tiletto.

Copia autentica dello stesso tiletto è stata parimenti pubblicata alla porta esterna dell'ufficio della Sotto Prefettura del Circondario, e nelle Comunità di . . . . . siccome ne fanno fede le analoghe relazioni, che si inseriscono sotto il N. 4, essendosi pure nel giorno . . . . . . del mese di . . . . . . esposta altra copia dello stesso tiletto alla porta esterna dell'ufficio della Congregazione ove si è disposto che rimaner debba fin consumata la presente asta.

In coerenza della monizione in esso tiletto fissata, costituitisi perciò tutti quali sovra nella sala degli incanti, e fattasi da me Segretario lettura a chiara intelligibile voce dei capitoli suddetti in data.... venne dalli suddetti signori Membri componenti la Congregazione aperta l'asta, previo suono di tamburo dato dal serviente dell'Opera pia, per l'affittamento suddetto, invitando gli accorrenti a presentare in tale conformità le loro offerte.

Accesasi perciò la prima candela, e diffidatisi gli accorrenti che all'estinzione naturale della terza ed ultima candela vergine si sarebbe devenuto al deliberamento a favore dell'ultimo e miglior offerente, il signor N. N. previo deposito in danaro della somma di lire . . . ha fatto partito in lire . . .

Il signor N. N. ha rimesso un Vaglia del signor N. N. fu N. N. nativo di . . . e residente in . . , per la somma di lire . . . ed ha offerto lire . . .

Accesasi la seconda candela, pendente il di lei fuoco, non venne fatta alcuna oblazione.

Accesasi la terza, durante l'ardere della medesima il signor N. N. ha fatto partito in lire . . .

Accesasi la quarta il signor N. N. previo deposito in danaro, ecc., ha offerto lire . . .

Accesasi la quinta candela, senza che più siasi fatta, pendente il di lei fuoco, altra migliore offerta, e quella naturalmente estintasi vergine, li suddetti signori Membri componenti la Congregazione hanno perciò fatto proclamare dal detto serviente essersi deliberato, siccome si delibera a favore del suddetto signor N. N. del . . . nativo di . . , e residente in . . . qui presente, stipulante ed accettante l'affittamento suddetto, mediante il prezzo stato da esso come sovra offerto di annue lire . . . , e sotto l'esatta osservanza dei capitoli relativi, obbligandosi lo stesso deliberatario, oltrepassati che siano i fatali senza che sia stato presentato alcun partito di aumento del ventesimo al prezzo surriferito, e sul semplice avviso che gli sarà dato da quest'ufficio, di passare l'opportuno atto di sottomissione con cauzione, ciò tutto promettendo nella più ampia e valida forma.

Stante quanto sovra, si sono restituiti alli signori . . . . . i depositi e Vaglia da essi presentati, essendosi ritenuto quello consegnato dal detto deliberatario per rimanere in deposito presso questa Congregazione sinchè abbia il medesimo passato l'opportuno atto di sottomissione con cauzione, o siasi altrimenti ordinato.

E precedente lettura fatta del presente verbale, si è il predetto deliberatario coi testimonii e con tutti quali sovra meco sottoscritto.

N. N. Deliberatario
N. N. Presidente della Congregazione
N. N. Membro della Congregazione
N. N. Membro della Congregazione
N. N. Testimoni
N. N. Testimoni
N. N. Segretario.

NB. *Il presente modulo può servire ugualmente per gli appalti.*

di opere, somministranze, ecc., mediante quelle variazioni che sono richieste dalla diversa natura degli oggetti a cui l'atto di deliberamento si riferisce.

Se il deliberamento ha luogo a partiti segreti, si dirà: In seguito a quale eccitamento, essendo stati presentati al prelodato signor Presidente accompagnati dai rispettivi depositi, N° . . . . partiti, furono dal medesimo aperti, e dalla lettura quindi fattane da me segretario a chiara, intelligibile voce, risultò che il signor . . . . , avrebbe offerto la diminuzione (*o l'aumento*) di lire . . . . , il signor . . . . di lire . . . . il signor . . . di lire . . . .

Dai sovra riferiti partiti, che s'inseriscono al presente sotto la lettera . . . . risultando migliore l'offerta del detto signor . . . . la Congregazione ha deliberato siccome delibera, ecc.

— *Se l'affittamento o l'appalto è diviso in diversi lotti, essi saranno incantati l'uno dopo l'altro secondo l'ordine con cui trovansi descritti nell'avviso d'asta, e così formeranno altrettanti articoli distinti del deliberamento, la di cui ultima parte però, cioè quella dispositiva, comprenderà, e si riferirà ai diversi deliberatarii, e ciò a scanso d'inutili ripetizioni.*

— *Tanto l'indicazione delle date che delle somme dovrà farsi in tutte lettere, e non in cifra.*

— *Non si può prescindere dall'inscrivere separatamente i partiti tutti che si presentano dagli aspiranti nell'ardere di ogni candela, poichè niuno degli oblatori è sciolto dall'obbligazione contratta colla sua offerta tuttochè altra siasene fatta posteriormente.*

— *Non presentandosi partito nemmeno a questo deliberamento, se ne concederanno le opportune testimoniali per poter quindi procedere ad un nuovo deliberamento sul ribasso d'estimo che nello stesso atto sarà dalla Congregazione proposto, quale atto dovrassi, ben inteso, rassegnare all'approvazione Superiore.*

(Aumento o diminuzione del ventesimo)

Congregazione di Carità di . . . . . .

Testimoniali di dichiarazione d'aumento (*o diminuzione*) del ventesimo

L'anno del Signore mille ottocento . . . . . addì . . . . . del mese di . . . . . e nelll'ufficio della Congregazione di Carità,

avanti di me Segretario sottoscritto, ed alla presenza degli infrascritti signori testimoni.

È comparso il signor N. N. del . . . N. N. nativo di . . . e residente in . . . . il quale essendo stato informato, che con verbale del . . . . si è da questa Congregazione proceduto all' affittamento per anni . . . (*od all'appalto*) a favore del signor N. N. del . . . . nativo di . . . . . e residente in . . . . . del (*si accennerà l'oggetto stato affittato od appaltato*) mediante il prezzo di annue lire . . . dichiara perciò di fare per detto affittamento (*od appalto*) l'aumento (*o diminuzione*) del ventesimo al prezzo sovraccennato, rilevante a lire . . . , portando così la di lui offerta alla somma di lire . . . sulla quale non dissente che sia aperta una nuova licitazione; e per garanzia della suddetta offerta ha fatto quivi il deposito in danaro della somma di lire . . . ammontare del decimo del prezzo complessivo di detto affittamento (*od appalto*), *oppure* ha rimesso quivi unito un Vaglia del signor N. N. del . . . . . N. N. nativo di . . . . . e residente in . . . . . per la somma di lire . . . . . a cui rileva il decimo di detto affittamento (*od appalto*).

Di quale dichiarazione come sovra estesa, seguendo l'instanza di detto signor N. N. se gliene concedono opportune testimoniali, essendosi il medesimo infra sottoscritto coi signori testimoni (*oppure* crocesegnato per essere illetterato come dichiara, e sottoscritti li signori testimoni).

N. N.
N. N. Testimonio.
N. N. Testimonio.
N. N. Segretario.

NB. *La dichiarazione di cui sovra vuol essere estesa su di un foglio di carta bollata.*

(Certificato del non seguito aumento del ventesimo).

Congregazione di Carità di . . . . .

Certifico io sottoscritto Segretario della Congregazione di Carità di . . . che nel termine dei fatali non venne presentato alcun partito d'aumento (*o di diminuzione secondo che sarà il caso*) del ventesimo al prezzo di lire (*si enuncierà in tutte lettere il prezzo risultante dall'ordinato di deliberamento*) a cui con verbale in data

del . . . venne deliberato a favore del signor N. N. del . . . N. N. nativo di . . . . e residente in . . . . (*s'indicherà la natura dell'atto se affittamento od appalto*) del (*e qui l'oggetto stato affittato od appaltato*).

In fede del che si è rilasciato il presente certificato.

. . . . il 18

N. N. Segretario.

NB. *Il certificato di cui sovra sarà rilasciato su di un foglio di carta bollata a parte, onde poterlo pòscia inserire all'ordinato di sottomissione con cauzione.*

Il giorno in cui segue il deliberamento non deve computarsi nel termine dei fatali; i quali decorrono da quello immediatamente successivo.

Avviso d'asta
per unico incanto e definitivo deliberamento.

Per parte della Congregazione di Carità di . . . . .

Essendo stato presentato, in tempo utile, a questa Congregazinne un partito d'aumento (*o diminuzione*) del ventesimo al prezzo di (*annue*) lire . . . . . . a cui con ordinato della medesima in data del . . . . . fu deliberato l'appalto (*od affittamento per anni . . . . i quali avranno il loro principio col . . . . e termineranno il . . .*) del (*si enuncierà l'oggetto cadente in affittamento od appalto*).

Si deduce a pubblica notizia che alle ore . . . del mattino di . . . venturo . . . del . . . mese di . . . come giorno di . . . avanti la Congregazione di Carità di questo Comune, si procederà all'estinzione della terza ed ultima candela vergine ad un solo ed unico incanto, e definitivo deliberamento qualunque sia il numero delle offerte, per l'appalto (*od affittamento*) anzidetto, e s' invita perciò chiunque aspiri al medesimo di comparire ove sovra nel giorno ed ora su indicati per ivi fare i suoi partiti, che saranno accettati in aumento (*od in diminuzione*) della somma di lire . . . . . a cui fu ridotto il prezzo di detto appalto (*o fu portato il prezzo di detto affittamento*) col surriferito partito di diminuzione (*od aumento*) del ventesimo (*nel resto si seguiranno tutte le indicazioni di cui nel primo avviso d'asta, non meno che le relative avvertenze*).

Rinnovazione d'asta
in seguito ad aumento del ventesimo

Congregazione di Carità di . . . . . .

Verbale di secondo incanto e deliberamento definitivo in capo del signor . . . per l'appalto delle opere infra indicate pel prezzo di lire.... (*oppure per l'affittamento, ecc.*)

Oggi . . . del mese di . . . dell'anno . . . alle ore . . . del . . . in . . . e nella sala della Congregazione di Carità.

In seguito all'avviso in data . . . di cui se ne inserisce un esemplare sotto la lettera A, stato pubblicato in questo Comune il . . . e nei Comuni di . . . il . . . come risulta dalle relazioni inserte sotto la lettera B, col quale avviso si notificò al pubblico che, stante l'aumento (*o la diminuzione*) del ventesimo fatto in tempo utile dal signor . . . sul prezzo a cui le opere di . . . (*oppure l'affittamento*) furono il... deliberate in capo del signor... come risulta dalla di lui oblazione in data... che si inserisce sotto la lettera C, si sarebbe in questo giorno ed ora esposto nuovamente all'incanto l'appalto suddetto (*oppure l'affittamento*); si è la Congregazione di Carità di questo Comune, composta dei signori . . . trasferta nella sala degli incanti dove è libero l'accesso a chiunque, coll'assistenza di me Segretario e testimoni infrascritti, all'oggetto di procedere all'apertura dell'asta pel detto appalto (I), ed essendosi, previ replicati avvisi, presentati vari accorrenti muniti tutti degli opportuni certificati d'idoneità e dei vaglia a cauzione dell'asta, si è fatta da me segretario lettura ad alta voce dei capitoli parziali in data . . . e si è proclamato il prezzo d'appalto in lire . . . a cui fu portato quello del primo deliberamento in seguito al suddetto aumento del ventesimo, e si dichiarò che l'incanto e deliberamento avrà luogo col mezzo delle candele, qualunque sia il numero delle offerte.

Accesasi la prima candela, il signor . . . ha fatto l'aumento di lire . . . , il signor . . . di lire . . .

Accesasi la seconda candela, il signor . . . ecc., il detto signor . . . ha fatto l'aumento di lire . . .

Accesasi la terza candela, si estinse naturalmente senza che siasi fatta verun'altra offerta durante l'ardere della medesima; e perciò i prefati signori componenti la Congregazione di Carità hanno deliberato definitivamente il presente appalto al detto signor . . . fu . . .

nativo . . . e dimorante . . . il quale qui presente accettando tale deliberamento pel prezzo di lire . . . si obbliga di presentarsi in questo uffizio, tostochè ne riceverà l'avviso, per stipulare l'atto definitivo di sottomissione colle opportune cautele.

Stante quanto sovra, si sono restituiti ai signori . . . i depositi da essi fatti, e si è ritenuto quello consegnatò dal suddetto deliberatario per rimanere presso quest'uffizio fin dopo la stipulazione dell'atto definitivo, o che venga altrimenti provvisto:

E precedente lettura, ecc.

(I) *Non presentandosi all'incanto fuorchè la persona che avrà fatto l'aumento del ventesimo, si dirà:*

E sebbene non siasi presentata altra persona fuorchè il suddetto signor . . . , non ostante i replicati avvisi dati, si sono però accese consecutivamente tre candele, durante l'ardere delle quali non essendo stata fatta alcuna offerta, i prelodati signori componenti la Congregazione di Carità hanno deliberato definitivamente il presente appalto in capo del detto signor . . . il quale qui presente accettando il detto deliberamento pel prezzo di lire . . . si obbliga di presentarsi in quest'ufficio, tostochè ne riceverà l'avviso, per stipulare l'atto definitivo di sottomissione colle opportune cautele; e precedente lettura, ecc.

NB. *Trattandosi di appalto di opere, se la perizia comprenderà piani e profili di livellazione, se ne dovrà fare menzione nell'atto.*

Sottomissione con cauzione.

Congregazione di Carità di . . . .

Verbale di sottomissione con cauzione prestata dal signor . . . . a favore della Congregazione di Carità di . . . . per l'affittamento, pendente anni del . . . . (*od appalto del*) mediante il prezzo (*annuo*) di lire . . . .

L'anno del signore, ecc. . . . nella sala della Congregazione di Carità, avanti i signori . . . . . . Presidente e membri della Congregazione medesima, coll'assistenza di me Segretario, e alla presenza dei signori . . . . testimonii idonei, cogniti e richiesti.

Ad ognuno sia manifesto che, in esecuzione dell'autorizzazione avuta superiormente, abbia questa Congregazione, in seguito ai pubblicati avvisi, proceduto il . . . . all'asta pubblica, e successi-

vamente deliberato in capo del signor . . . l'appalto del . . . *(s'indicherà dettagliatamente l'oggetto cadente nell'appalto)* pel prezzo di lire . . . . , come di tutto ne risulta dal verbale di deliberamento, in data dello stesso giorno, al presente inserto sotto il N. 1, unitamente ai capitoli ed alle carte che fanno parte del medesimo.

Che nessuna oblazione di aumento (*o diminuzione*) del ventesimo essendo stata presentata nel decorso dei termini fatali come risulta dal certificato da me segretario infrascritto spedito in data... ed al presente inserto sotto il N. 2 , siasi rassegnato il predetto deliberamento all'Ufficio superiore per la voluta approvazione, che venne compartita con analogo decreto del . . . . . esteso in piè della copia di detto deliberamento , ed inserto al presente sotto il numero 3.

Qualora poi si fosse in tempo utile presentato un qualche partito, a vece del suddetto articolo, s'inserirà il seguente:

Che in seguito avendo il signor . . . presentato a quest'ufficio in tempo utile il suo partito contenente l'aumento *(o la diminuzione)* del ventesimo, al prezzo per cui l'appalto suddetto fu come sopra deliberato al detto signor . . . abbia quest'ufficio previa pubblicazione d'altro avviso, proceduto nel giorno . . . ad altro incanto e al definitivo deliberamento del detto appalto (*od affittamento*) in favore del signor . . . . ultimo e miglior offerente, per il prezzo di lire . . . in tutto come risulta dal verbale di deliberamento, in data del giorno suddetto, ivi pure inserto sotto il N. . . . , colle carte che fanno parte del medesimo.

Che tale definitivo deliberamento essendo stato nuovamente rassegnato all'Ufficio superiore, venne approvato con decreto del . . . al presente pure inserto sotto il N. . . . col quale venne mandato procedersi alla stipulazione dell'atto di sottomissione con cauzione.

A tenore perciò delle disposizioni contenute sia nel precitato decreto, che nei capitoli a detto appalto (*od affittamento*) relativi, dovendosi dal signor N. N. passare avanti questa Congregazione l'opportuno atto di sottomissione con cauzione per l'adempimento delle condizioni tutte al medesimo relative, siasi per parte della stessa Congregazione notificata al suddetto signor Deliberatario l'anzidetta superiore approvazione, ed eccitato il medesimo a presentare un sigurtà idoneo, e risponsale abbia egli proposto il signor N. N. del..... nativo di . . : e residente in . . . : e quivi perciò oggi ambedue com-

parsi in questo ufficio, e nanti questa Congregazione come sovra legittimamente congregata, in primo luogo il suddetto signor N. N. nella di lui qualità di deliberatario dell'appalto (*od affittamento*) di detto . . . per lui, suoi eredi e successori si obbliga e si sottomette alla puntuale, ed esatta osservanza degli obblighi, e condizioni tutte a detto appalto relative, e di quali nei ripetuti capitoli che si trovano inserti al surriferito verbale di primo deliberamento, e dei quali dichiara averne piena conoscenza obbligandosi a far eseguire tutte le opere e lavori relativi al . . . . . . (*oppure la somministranza di* . . .) a norma della perizia e capitoli suddetti, ed in conformità dell'ordinato di deliberamento sovra citato, e ciò mediante il pagamento, che da questa Congregazione, e per essa dal signor Esattore mandamentale, gli sarà fatto nei tempi e modi stabiliti dagli anzidetti capitoli, della somma anzidetta di lire . . . risultante dal più volte citato deliberamento, per cui gli saranno a suo tempo rilasciati gli opportuni mandati (*trattandosi di affittamento dopo la parola conoscenza, si dirà*: ed in ispecie di corrispondere a questa Congregazione e per essa di versare nella cassa del signor Esattore mandamentale, alle epoche e nei modi prescritti l'annua somma anzidetta di lire . . . . . a cui fu il detto affittamento deliberato): e tutto quanto sovra sotto pena di soggiacere ai danni e spese che in caso contrario questa Congregazione potesse in qualsiasi modo soffrire.

E per maggior sicurezza dell'esecuzione di quanto sovra, il detto signor N. N. ha presentato per di lui sigurtà solidario il signor . . . . nativo di . . . e dimorante . . . , il quale qui pure personalmente costituito, dichiara di essere pienamente informato di tutto ciò e quanto a cui si è come sopra obbligato e sottomesso il sudetto signor N. N. per essergli stata quivi data da me Segretario infrascritto lettura a sua chiara e piena intelligenza tanto del surriferito ordinato di deliberamento che dei capitoli relativi, per cui non solo promette che detto signor . . . adempirà esattamente a tutte le obbligazioni portate dal di lui contratto, ma si costituisce ben anche di dette obbligazioni principale osservatore rinunciando ad un tale effetto a tutti i benefizi di divisione, escussione ed ordine a favore dei sigurtà introdotto, come anche a quello dell'offerta delle spese per escutere il *principale* obbligato, della forza ed importanza di quali rinuncie il suddetto signor..... è stato munito e cerziorato dalla prefata Congregazione, siccome

il medesimo quivi dichiara, con diffidamento che in caso di inesecuzione per parte di detto signor . . . deliberatario, sarà lecito a questa Congregazione di agire tanto contro il medesimo, che verso lo stesso signor . . . sigurtà.

— Il suddetto signor . . . si obbliga però e si sottomette di tener rilevato, indenne ed illeso il detto di lui sigurtà dal peso della presente sua fideiussione solidaria sotto pena del ristoro di ogni danno, interesse e spesa che in caso contrario ne potesse soffrire sì in giudizio che fuori.

Locchè tutti li suddetti signori N. N. rispettivi deliberatario e sigurtà hanno promesso, siccome promettono, di attendere, ed inviolabilmente osservare per quanto a caduno di essi spetta sotto obbligo, e costituto possessorio dei rispettivi loro beni presenti e futuri.

Quale sottomissione con cauzione si è dalla prefata Congregazione accettata nell'interesse del pubblico, stantechè le risulta della responsabilità di detti signori . . . . rispettivi deliberatario e sigurtà.

Ciò premesso li suddetti signori Presidente e membri delle Congregazione di Carità hanno mandato a me Segretario infrascritto di restituire, siccome venne quivi, alla presenza degli infrascritti signori testimoni, restituito al suddetto signor . . . . deliberatario il deposito (*od il vaglia*) stato da esso rimesso all'epoca del detto ordinato di deliberamento; e precedente lettura data da me Segretario infrascritto a chiara e piena intelligenza delle parti, non meno che dei signori testimoni, dell'intiero contenuto nell'avanti esteso atto, sonosi tutti quali sovra con me Segretario infra sottoscritti.

N. N. Appaltatore od affittabile.
N. N. Sigurtà.
N. N. Presidente della Congregazione.
N. N. Membro della Congregazione.
N. N. Membro della Congregazione.
N. N. Testimonio.
N. N. Testimonio.
N. N. Segretario.

NB. *Allorquando si tratta di opere di molto rilievo, o di un sigurtà il quale non possa essere ricusato, sebbene non presenti l'assoluta pienezza di fede che si dee pretendere in simili occorrenze, l'Autorità che presiede all'asta potrà richiedere, oltre il sigurtà, un approbatore.*

Parcelle.

Congregazione di Carità di . . . . . ,

Parcella delle spese incontrate e dei diritti dovuti al sottoscritto Segretario di detta Congregazione negli atti per . . . . .

Voce			
Tiletto con carta fogli N.	L.		
Relazioni di pubblicazione, con carta fogli N.	»		
Incanti, con carta fogli N.	»		
Atto di deliberamento, con carta fogli N. per la somma di lire	»		
Tiletto in seguito a . . . del ventesimo, con carta fogli N.	»		
Relazione di pubblicazione, con carta fogli N.	»		
Unico incanto, con carta fogli N.	»		
Atto di deliberamento, con carta fogli N.	»		
Sottomissione con cauzione, con carta fogli N.	»		
Carta per la copia di detti atti alle parti fogli N.	»		
Diritto di detta copia degli atti, con carta fogli N.	»		
Idem per le inserzioni, fogli N.	»		

FINE DELLA PARTE SECONDA.

INDICE

della Parte Seconda

AVVERTENZA

Siccome la mole dell' Opera sorpassò le previsioni degli autori, fu stabilito il prezzo della medesima in L. 5 anzichè in L. 4, 20, come era stato indicato nella circolare d' avviso 5 febbraio ultimo.

Nulla sarà però rinnovato riguardo a coloro che ne hanno fatto richiesta prima della sua pubblicazione.

APPENDICE

AL COMMENTARIO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

SULLE

OPERE PIE

OSSIA

Paralello tra la Legge 20 novembre 1859

E LA

Legge 3 agosto 1862

COI RELATIVI COMMENTI

PER CURA DI

BOLLA Avv. GASPARE

E

ASTENGO CARLO

APPLICATI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

TORINO

TIP. G. FAVALE E COMP.

Settembre 1862

APPENDICE

AL COMMENTARIO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

SULLE

OPERE PIE

OSSIA

Paralello tra la Legge 20 novembre 1859

E LA

Legge 3 agosto 1862

COI RELATIVI COMMENTI

PER CURA DI

BOLLA Avv. GASPARE

E

ASTENGO CARLO

APPLICATI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

TORINO

TIP. G. FAVALE E COMP.

Settembre 1862.

AI LETTORI

La legge 3 agosto 1862 è venuta a dare norma generale agli Istituti di beneficenza pel Regno italiano, facendo cessare le discrepanze che esistevano tra Provincie e Provincie.

Essa riproduce i principii della legge 20 novembre 1859 la quale fu feconda di ottimi risultamenti là dove è applicata e segnò una èra di progresso per le Opere pie: alcune riforme però vennero introdotte, e mentre da un lato si ampliarono le facoltà delle pie Amministrazioni e delle Deputazioni provinciali, dall'altro si spogliò il Governo centrale di alcune attribuzioni che le condizioni attuali del regno non permettevano di tenere accentrate.

Noi abbiamo tenuto dietro all'opera unificatrice, e fatto il paralello tra le disposizioni della legge 20 novembre 1859, e quella del 3 agosto 1862; abbiamo aggiunto altresì alcuni commenti all'opera già da noi pubblicata, diretti a spiegare le differenze che si riscontrano tra le due leggi, e lo spirito da cui sono informate.

Speriamo che il modesto nostro lavoro troverà benevole accoglienza, e varrà ad appianare le difficoltà che sorgessero nell'applicazione della nuova legge.

GLI AUTORI.

LEGGE
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

3 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

DELLE OPERE PIE.

Art. 1.

Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Identico all'articolo 1 della legge 20 novembre 1859 tolte solo le parole — *Le Opere pie sono rette in conformità delle disposizioni seguenti* — che contengono un mero pleonasmo. — Vedi i commenti relativi al citato art. 1.

Art. 2.

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quand' anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

Questa disposizione corrisponde perfettamente nella sua sostanza alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento 18 agosto 1860. Parve con fondamento di ragione che siffatti articoli in quanto toccano il regime delle Opere pie in una parte essenziale non potessero nè dovessero formare soltanto obbietto di disposizioni regolamentari. — Vedi i commenti agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento 18 agosto 1860.

Art. 3.

Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro' di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Identico all'art. 2 della legge 20 novembre 1859. Però venne tolta la parola *esclusivamente* potendo darsi il caso che i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute colle offerte di privati cittadini abbiano pure qualche bene stabile o mobile che per la

sua tenuità, a rispetto dello scopo della pia Opera non debba ragionevolmente tenersi a calcolo. — Vedi i commenti al citato articolo 2 della legge anteriore.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 4.

L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un' Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Corrisponde all'articolo 3 della legge precedente, essendosi soltanto surrogato alle parole *direzioni od individui* quelle di *direzioni collegiali o singolari* per non porre impedimento al sistema già utilmente praticato in alcune provincie della distinzione fra gli amministratori dell'Opera pia che formano un corpo collegiale ed il direttore che può essere un solo, dando così maggior unità al governo di essa, e rendendo più efficace la responsabilità. *Relazione della Commissione della Camera elettiva sopra il progetto di legge.* — Vedi i commenti all'art. 3 della legge anteriore.

Art. 5.

Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Identico all'art. 4 della legge precedente. — Vedi i commenti analoghi.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Identico all'art. 5 della legge precedente. — Vedi i commenti che vi si riferiscono.

Art. 7.

Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

Questa disposizione riferisce sostanzialmente quella dell'art. 11 del regolamento 18 agosto 1860, il quale toccando a materia legislativa, non doveva formare soltanto oggetto di una prescrizione regolamentare. — Vedi i commenti relativi all'anzidetto articolo 11 del regolamento 18 agosto 1860.

DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITA' DELLE OPERE PIE.

Art. 8.

Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri

ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Corrisponde all'art. 6 della legge precedente. Per rendere tuttavia più chiara e più precisa questa disposizione venne modificata nel senso di determinare, senza rinvio ad appositi regolamenti, che l'inventario debba sempre essere tenuto in corrente per le variazioni, e riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. Si ritenga poi che dicendo *in contraddittorio* s'intende con soddisfazione di chi vi ha interesse, ma non in un contraddittorio giudiciale. *Atti della Camera elettiva, 20 giugno 1862.*

Notisi che la espressione *inventario* non ha nella mente del legislatore altro scopo che quello di prescrivere una semplice nota o menzione dei beni e titoli che compongono l'asse patrimoniale e l'archivio delle Opere pie *(Atti del Senato del Regno, 28 luglio 1862).*

Vedi i commenti al citato art. 6 della legge anteriore.

Art. 9.

Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia e spedirà l'altra al Ministero dell'Interno.

Corrisponde precisamente all'art. 7 della legge precedente. — Vedine i commenti.

Art. 10.

Le Amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio Istituto.

Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distin-

tamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

La prima parte di questo articolo corrisponde pienamente coll'art. 8 della legge precedente. — Vedine quindi i commenti.

La seconda parte venne aggiunta per iniziativa della Commissione della Camera elettiva al fine di determinare una norma generale nella tenuta della contabilità che si vuole a scrittura doppia.

Art. 11.

Le Opere pie che possedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

L'articolo in esame diviso qual'è in quattro comma riassume tutta la sostanza degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge anteriore, senza entrare in particolarità che trovano sede più opportuna nelle disposizioni regolamentari. — Vedi i commenti relativi agli anzidetti articoli 9, 10, 11 e 12 della legge anteriore.

Art. 12.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Corrisponde esattamente all'art. 13 della legge anteriore. — Vedine quindi i commenti.

Art. 13.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Conforme all'art. 16 della legge anteriore coll'aggiunta solo delle parole *ed altri simili contratti* dopo quelle — *Le alienazioni, locazioni* — nello scopo di togliere alcuni dubbi insorti sull'obbligo che avessero le pie Amministrazioni di osservare quelle formalità e cautele riguardo ad altri contratti i quali, comunque si assimilassero nella loro natura ad una alienazione o locazione, tuttavia non erano come tali caratterizzati. — Vedi i commenti all'art. 16 della legge precedente.

DELLA TUTELA DELLE OPERE PIE.

Art. 14.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

Corrisponde all'articolo 18 della legge antecedente. — Vedine i commenti.

— In seno alla Camera elettiva alcuni fautori delle larghe libertà comunali e provinciali sostennero che nel determinare la tutela delle Opere pie si dovesse distinguere tra gli Istituti i quali vanno a beneficio del Comune, e quelli che esercitano a beneficio della Provincia o di più Comuni; dare la tutela e la sorveglianza dei primi al rispettivo Municipio, e la tutela e sorveglianza degli altri alla rispettiva Provincia, salva sempre la ingerenza diretta dello Stato nelle Opere pie di interesse generale.

Questo sistema può avere i suoi vantaggi in quanto tende a svolgere l'attività comunale, ed a favorire una semplificazione maggiore negli affari amministrativi; ma se si considera che nei

piccoli comuni manca la gente colta ed illuminata, e tutti gli amministratori sono o direttamente od indirettamente interessati nelle Opere pie, è grandemente da temere che quel sistema possa, comunque ottimo e logico in teoria, corrispondere al suo scopo, e giovare efficacemente agli interessi della beneficenza.

Per ciò appunto prevalse in Parlamento l'opinione che fosse opportuno di affidare la tutela delle Opere pie alla Deputazione provinciale rispettiva dal momento che i principii del discentramento amministrativo non consigliavano di mantenerla nel Governo a cui solo debba competere una vigilanza superiore in quanto concerne gli interessi locali.

Art. 15.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1. I regolamenti d'amministrazione;

2. I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Corrisponde all'articolo 19 della legge precedente.

Siccome però erasi avvertito che la legge 20 novembre 1859 da un lato stringeva troppo fortemente le Opere pie obbligandole

a sottoporre a tutela molti atti e deliberazioni che senza pericolo si potevano dichiarare da essa indipendenti, dall'altro richiamava la ingerenza governativa in cose che più opportunamente si potevano commettere allo esame ed all'apprezzamento delle Deputazioni provinciali, si pensò in questa legge di operare un vero discentramento amministrativo dando alle pie Amministrazioni alcune facoltà che prima non avevano, ed ampliando le attribuzioni delle Deputazioni provinciali in diminuzione di quelle del Potere centrale.

Le Deputazioni provinciali più non hanno mandato di ingerirsi negli atti di pura amministrazione, ma la presente legge in confronto della anteriore concede loro l'importante facoltà di approvare i regolamenti di amministrazione, ed i regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni tenendone distinto il rispettivo patrimonio.

Sotto nome di regolamenti di amministrazione. si intendono solamente quelle norme che presiedono al regime interno delle Opere pie nei varii rami di servizio; non già i regolamenti o statuti organici la cui approvazione è sempre riserbata all'Autorità Sovrana la quale sola può dare costituzione e forma di essere ad un corpo morale (*Atti della Camera elettiva, 21 giugno 1862*).

Le Amministrazioni pie a loro volta hanno acquistato più larga libertà di azione. L'obbligo di sottoporre a tutela che per la legge 20 novembre 1859 si estendeva a tutte le deliberazioni in generale le quali non concernessero l'esecuzione dei bilanci o non fossero conseguenza di altre precedentemente approvate, fu dalla nuova legge ristretto a quelle deliberazioni che importano acquisto od alienazione di immobili, accettazione o rifiuto di lasciti e doni, trasformazione o diminuzione di patrimonio, ovvero impegnano ad iniziare liti (1) che non concernono l'esazione delle rendite.

Fu agitata lungamente la quistione se dovessero assoggettarsi a tutela i bilanci preventivi come li assoggettava la legge 20 novembre 1859, ma essendosi riconosciuto in essi il carattere di atti di pura amministrazione e non di atti che possono compro-

(1) La parola *iniziare liti* riflette tanto il caso in cui le Opere pie si facciano attrici come quello in cui siano convenute, concorrendovi parità di ragione (*Atti del Senato del Regno, 28 luglio 1862*).

mettere per sè le sostanze e le proprietà delle Opere pie, vennero dichiarati esenti da approvazione salvo solo il caso che riflettano gli interessi dello Stato o della provincia. Avvertano però le pie Amministrazioni che quanto più si aumentano le loro attribuzioni, altrettanto si accresce la responsabilità loro. — I bilanci vogliono essere coscienziosamente discussi ed esaminati, e le spese ragionevoli e giustificate, onde non segua che la libertà di azione accordata nell'interesse delle Opere pie, ridondi a detrimento di esse.

Quanto ai conti consuntivi è a notare che la presente legge più non impone come l'art. 15 della legge anteriore, ai tesorieri e contabili di presentare il proprio conto a speciale approvazione. Questo conto forma soltanto un allegato del conto consuntivo delle Amministrazioni pie che è deferito all'approvazione delle Deputazioni provinciali.

Da ciò tuttavia non segue che sia menomata la risponsabilità degli anzidetti tesorieri e contabili per la gestione materiale da loro tenuta; nè che le Amministrazioni pie abbiano ad assumere una risponsabilità per una gestione cui furono estranei (*Atti del Senato del Regno, 28 luglio 1862*).

L'ingerenza governativa per ultimo che dipende dalla legge 5 giugno 1850 fu ristretta al caso che le Opere pie per effetto di contratti, di donazioni o lasciti vengano ad acquistare beni stabili non dovendo avere altro scopo che quello di impedire che una parte troppo rilevante della proprietà stabile rimanga sottratta alla libera circolazione. Le Amministrazioni quindi hanno facoltà di accettare i doni o lasciti di beni mobili subordinata soltanto al loro interesse guarentito e tutelato dalle Deputazioni provinciali.

Con queste avvertenze si consultino i commenti all'articolo 19 della legge 20 novembre 1859, e relativi articoli del regolamento 18 agosto 1860.

Art. 16.

L'approvazione di cui all' articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Identico all'articolo 20 della legge precedente. — Vedine i commenti.

Art. 17.

La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Identico all'articolo 21 della legge precedente. — Vedi i relativi commenti.

Art. 18.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l' Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

Identico all'articolo 22 della legge precedente. — Vedi i commenti analoghi.

DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 19.

Sono approvati dal Ministro dell' Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

A questo articolo corrisponde l'art. 24 della legge 20 novembre 1859 colla differenza che si deferì alle Deputazioni provinciali la facoltà di approvare i regolamenti di amministrazione, ed al Ministro dell'Interno invece che all'Autorità Sovrana quella di approvare i bilanci e conti degli Istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

Vedi con queste avvertenze i commenti all'articolo 24 della legge precedente.

Art. 20.

Il Ministro dell'interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'art. 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente per una parte all'articolo 26 della legge anteriore, e per l'altra all'articolo 194 del relativo regolamento 18 agosto 1860. — Vedine i commenti.

Art. 21.

Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

Vedi i commenti all'art. 27 della leggè anteriore la cui disposizione è pienamente conforme alla presente.

Art. 22.

I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Corrisponde all'art. 28 della legge precedente colla differenza che la facoltà di far procedere alle verifiche di cassa venne accordata tanto ai Prefetti come ai Sotto-Prefetti, mentre il citato articolo 28 accennava solamente agli Intendenti, ora Sotto-Prefetti.

La Deputazione provinciale non può procedere essa stessa direttamente alla verificazione non avendo all'uopo autorità sufficiente, ma sta nella natura stessa delle cose che tuttavolta possa ritenere necessaria una verificazione di cassa abbia diritto di rivolgersi al Prefetto o Sotto-Prefetto perchè la sia eseguita *(Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera elettiva, tornata 21 giugno 1862).*

Art. 23.

Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Questa disposizione affattò nuova riguarda la possibile trasformazione delle Opere pie tanto in ordine allo scopo, quanto rispetto alle norme di amministrazione.

« Per quanto si vogliano, *diceva l'onorevole Minghetti relatore del progetto di legge alla Camera elettiva*, e si debbano rispettare le tavole di istituzione, accade nondimeno per lungo lasso di tempo che a talune Opere pie vien meno il fine, e ch'esse più non corrispondono ai bisogni della società. In tali casi il conservare rigorosamente la lettera delle tavole di fondazione può talvolta alterarne lo spirito. E già il fatto mostra che alcuni pii Istituti per simile cagione furono nello scopo modificati, ma non essendovi norme precise a farlo vi supplì l'arbitrio. E qui ancora avvenne ciò che sempre appare nelle istituzioni umane, che quando non hanno in sè il principio di un'ordinata trasformazione, si mutano per violenza, onde il solo modo di impedire i crudi rivolgimenti si è quello di aprire l'adito alle riforme legali.

« Ponendo quindi con l'articolo presente le norme per i pos-

sibili mutamenti nel fine dell'istituzione e nell'amministrazione di essa, e munendo questi vari casi di molte e svariate guarentigie, si rende omaggio novello al principio della libertà individuale. Imperocchè i benefattori, lungi dal temere che le disposizioni loro possano venire quandochessia manomesse, saranno assicurati della integra e fedele loro esecuzione, sinchè sia questa possibile, ed al postutto della minima deviazione dalle intenzioni che espressero nel fare il beneficio. »

Vedi inoltre le osservazioni fatte in merito all'art. 3 della legge 20 novembre 1859.

Art. 24.

La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Le cautele onde la legge ha circondato la facoltà di trasformare le Opere pie quanto al loro scopo ed alla loro amministrazione, e quella in specie che richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato, potranno parere eccessive e tali da contrastare col principio della responsabilità ministeriale; ove però si consideri che la facoltà concessa al potere esecutivo è una facoltà eccezionale e straordinaria che in massima spettar dovrebbe al potere legislativo, non deve recar maraviglia che siansi poste tali guarentigie per cui sia assicurato che le modificazioni da farsi alle volontà dei fondatori, sono veramente opportune e necessarie, e non effetto dell'arbitrio del Governo (*Vedi gli atti della Camera elettiva, tornata 23 giugno 1862*).

Art. 25.

La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

Identico all'art. 29 della legge anteriore. — Vedi i commenti analoghi.

DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ.

Art. 26.

In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

Corrisponde all'art. 30 della legge precedente: la locuzione però è più esatta ed elimina i dubbi e le questioni che erano insorti in dipendenza del citato articolo 30. — Vedi i commenti analoghi.

Art. 27.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Conforme all'art. 31 della legge anteriore; ma per non far intervenire il Governo del Re in questioni di importanza secondaria si stabilì che l'ammessione eccezionale di membri a far parte delle Congregazioni di carità dipenda dalla decisione del Prefetto.

Art. 28.

Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Corrisponde all'articolo 32 della legge anteriore: per operare tuttavia un atto di discentramento amministrativo e dare la scelta ad un'autorità che è più competente a conoscere gli amministratori capaci, e meglio di ogni altra interessata all'andamento regolare delle Congregazioni di carità, fu affidata la nomina del presidente, come quella dei membri, al Consiglio comunale. — Vedi i commenti al citato art. 32 della legge precedente.

Art. 29.

Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro' dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un' Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.

Questa disposizione riproduce pressochè intieramente l'art. 33 della legge 20 novembre 1859: due differenze però vi si incontrano, l'una in ciò che stabilisce formalmente non farsi luogo alla competenza della Congregazione di carità quando nell'atto di fondazione è determinata l'amministrazione, per eliminare i dubbi e le erronee interpretazioni che potevano nascere dal citato articolo 33; l'altra in ciò che prescrive potersi creare a proposta del Consiglio comunale una speciale amministrazione anche nei casi in cui sarebbe competente la Congregazione di carità, onde evitare la concentrazione in essa di aziende troppo numerose. — Si consultino i commenti dell'art. 33 della legge precedente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

Corrisponde sostanzialmente all'art. 34 della legge anteriore. — Vedine i commenti.

Art. 31.

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

L'art. 35 della legge 20 novembre 1859 accennava alla ricostituzione delle Congregazioni di carità comunali in luogo delle Congregazioni di carità elette dal Governo nelle antiche provincie, degli Istituti elemosinieri nella Lombardia, o dei Comitati o Consigli di beneficenza nei Ducati.

Il Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 per gli Ospizi civili di Parma e Piacenza stabilisce che questi debbano essere amministrati da una Commissione amministrativa composta del presidente e di dieci consiglieri di nomina governativa, oltre il sindaco ed un parroco. Un direttore pagato dai rispettivi Istituti ne ha poi l'amministrazione immediata per ciò che concerne alla parte economica e regolamentare.

— Vedi i commenti al citato art. 35 della legge precedente.

Art. 32.

Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

I Decreti del Governatore Cipriani e dei Commissari straordinari Valerio e Pepoli aveano stabilito il sistema dell'assoluta concentrazione, non tanto perchè fosse giudicato il migliore dei sistemi

come per abolire le amministrazioni antiche, le quali mal corrispondevano al progresso dei tempi per gli elementi ond'erano composte.

Conseguito lo scopo di questi Decreti importava di venire al sistema della specialità delle amministrazioni che è il principio dominante in tutta la legge.

A ciò si provvide coll'art. 32, ordinando però che le Opere pie già riunite possano rimanere, o per analogia di scopo o per ragioni economiche, in tutto od in parte sotto una sola amministrazione, onde non disfare tutto quanto in quelle provincie già si è fatto sotto l'egida dei menzionati Decreti, e per iniziativa patriottica delle Congregazioni di carità.

Sorse la questione se nel provvedere alla costituzione di queste amministrazioni speciali dovesse osservarsi indeclinabilmente il principio stabilito nell'art. 4 della legge; ma in seguito alle dichiarazioni fatte in Parlamento può ritenersi come costante che non siavi obbligo positivo di seguire le tavole di fondazione ed i regolamenti che un tempo erano in vigore e furono poscia abrogati.

Le tavole di fondazione ed i regolamenti dovranno bensì essere tenuti a calcolo, quando si tratta di istituire le amministrazioni speciali, sia per non cadere nell'arbitrario, come per raccogliere quel tanto di buono che in esse tuttavia si trovi, ma per regola generale tanto le proposte dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali, quanto le disposizioni del potere esecutivo debbono attenersi a ciò solo che è conciliabile colle condizioni dei tempi e colla civiltà che si è introdotta.

Altro è il provvedere alla costituzione di amministrazioni per Istituti che sono fondati sotto l'impero di questa legge, altro il disporre riguardo ad Istituti la cui origine forse si perde nella oscurità dei secoli, e che ebbero diverse amministrazioni secondo la diversità dei Governi e dei tempi. Agli uni saviamente provvede l'art. 4 della legge, agli altri debbe provvedere la scelta libera e prudente del Governo: per quelli le tavole di fondazione, i regolamenti formano legge; per questi non sono che utili documenti a consultarsi, senzachè impongano il vincolo di una norma positiva. — Vedi i commenti agli articoli 3 e 30 della legge precedente.

Art. 33.

Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

Còmpito del Governo sarà di esaminare se le Amministrazioni pie in Toscana abbiano l'appoggio delle tavole di fondazione, di speciali regolamenti, o di una consuetudine antica, e data questa base esse dovranno rimanere per legge quali trovansi costituite, quantunque abbiano per fine di provvedere ai poveri in generale. Le Congregazioni di carità in quest' ultimo caso saranno destinate a raccogliere le liberalità che in avvenire si devolveranno ai poveri in genere, senza che abbiano una particolare amministrazione, come pure a prendere il luogo di simili Istituti quando venisse a mancare l'amministrazione attuale, nè fosse possibile di ricostituirla a norma dell'art. 4. — Vedi i commenti all'art. 3 della legge 20 novembre 1859.

Art. 34.

Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale

provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

1. Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale;

2. Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;

3. Sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile;

4. Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministro dell' Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione pro-

vinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Le Commissioni communali di beneficenza nelle provincie meridionali hanno sotto diverso nome i caratteri delle Congregazioni di carità istituite negli Stati già Pontificii dai Governatori e Commissari generali: ragion voleva quindi che fosse applicato il medesimo principio, che cioè le Congregazioni di carità da costituirsi fossero chiamate all'amministrazione dei beni devoluti ai poveri genericamente, e per le Opere pie speciali si provvedesse alla costituzione di amministrazioni speciali. — Vedi le osservazioni fatte sul precedente articolo 32, in ordine alla formazione di tali amministrazioni speciali.

Art. 35.

Nelle Provincie Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali.

Vedi in calce di pagina i Decreti 23 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861, riportati testualmente.

Napoli 23 ottobre 1860.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia

IL PRODITTATORE

In virtù dell'Autorità a Lui delegata;
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. I decreti del 1 febbraio 1845 e 6 settembre 1852, non che i rescritti del 4 marzo 1856 e 18 maggio 1857 sull'amministrazione dei Luoghi pii laicali e stabilimenti di beneficenza sono aboliti.

Art. 2. I Consigli degli Ospizii d'ora innanzi e fino a novella organizzazione saranno composti del Governatore della provincia Presidente e di tre Consiglieri laici scelti tra i cittadini del capo-luogo e dei comuni vicini più distinti

Art. 36.

Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita

---

per capacità e patriotismo. Il Segretario Generale della Provincia sarà vice Presidente di diritto.

Per la provincia di Napoli il numero dei consiglieri sarà di cinque parimente tutti laici.

Art. 3. Le Commissioni amministrative comunali nel numero prescritto dalle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820 saranno ugualmente composte di laici.

Art. 4. Le Cappelle e Congregazioni del SS. Corpo di Cristo di fondazione laica, ritorneranno alla dipendenza laicale, cui vennero sottratte col rescritto del 18 maggio 1857.

Art. 5. Tutti i beni e rendite dei Luoghi pii laicali e stabilimenti di beneficenza passati alla dipendenza ecclesiastica pel rescritto del 4 marzo 1856 saranno immediatamenie restituiti all'amministrazione laica.

Art. 6. I Vescovi od altre autorità ecclesiastiche che han tenuto fin oggi il possesso e godimento di tutti i beni summentovati renderanno il conto dei frutti effettivamente percepiti finora, restituendo l'avanzo se ve ne ha, dedotti i pubblici pesi e gli esiti contemplati negli atti di fondazione od antichi stati discussi.

Un regolamento speciale fisserà il termine ed il modo in che tale conto deve rendersi.

Art. 7. Abolita del tutto negli affari della specie l'ingerenza clericale, rimane alle Commissioni comunali ed ai Consigli la cura di mettersi d'accordo con l'autorità ecclesiastica per l'adempimento delle opere di culto da praticarsi sul tenore degli atti di fondazione, e stati discussi approvati.

Art. 8. I Ministri dell'interno e degli affari ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore
GIORGIO PALLAVICINO

Il Ministro dell'interno
R. CONFORTI.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie Napoletane.

Veduto il decreto del 23 ottobre 1860;

Essendo conveniente, per la reintegrazione della Potestà dello Stato nei propri uffici di ispezione e di amministrazione delle Opere laicali di pubblica carità, completare con le necessarie disposizioni l'applicazione del principio al quale si informa il decreto anzidetto.

le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

Questa disposizione segna precisamente la norma da tenersi nella formazione delle Amministrazioni speciali che dovranno sostituirsi

---

Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza per gli affari ecclesiastic, e per l'interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono abrogati gli articoli 4 e 7 del decreto del 1 febbraio 1816, il decreto del 14 febbraio 1816, gli articoli 2, 4, 7 e 8 del decreto del 29 febbraio 1816, il decreto del 7 dicembre 1832 con le relative istruzioni del 9 gennaio 1833, ed ogni altra analoga disposizione, in quanto escludono la libera azione dell'autorità civile, ovvero prescrivono il necessario concorso o l'esclusiva ingerenza dei Vescovi o di ecclesiastici di loro scelta nelle commissioni di beneficenza, nell'amministrazione e nel governo delle Opere pie laicali, degli Orfanotrofi, Conservatorii e Ritiri, delle Cappelle laicali, delle Confraternite e pie Associazioni e di ogni altra corporazione, stabilimento od istituzione laicale nella formazione dei loro stati discussi annuali o bilanci, nella disposizione dei loro fondi, nella fissazione delle loro spese, e nel rendiconto dei relativi conti.

Art. 2. Gli attuali Deputati, Governatori, o Direttori ecclesiastici, che rimangono dispensati dall'uffizio, saranno surrogati da nuovi amministratori, da nominarsi con la stessa forma di nomina degli altri membri delle rispettive Commessioni o Governi dei Luoghi pii, e tutti eserciteranno sempre le loro attribuzioni in comune.

Dove l'amministrazione venga a mutarsi per intero, la scelta del suoi componenti sarà devoluta al Municipii sotto l'approvazione del Dicastero dell'Interno.

Le nuove scelte potranno anche cadere sopra ecclesiastici di illibata morale e di fiducia delle popolazioni, ancorchè fossero nel numero di quelli attualmente in esercizio.

I nuovi amministratori proporranno le riforme che stimassero doversi introdurre nei rispettivi stati discussi o bilanci.

Art. 3. Tutto ciò che riguarda la parte sacramentale e puramente spirituale delle pie Associazioni e Stabilimenti, sarà sempre, come di ragione, sotto la dipendenza e vigilanza dei rispettivi Ordinarii.

Art. 4. È fatta facoltà al Governo di provvedere per via di regolamenti al riordinamento dell'amministrazione delle Opere e Stabilimenti di pubblica beneficenza, per far cessare qualunque malversazione ed abuso, e per assicurare l'effettivo impiego dei loro fondi a maggior sollievo delle classi povere.

Art. 5. I Consiglieri di Luogotenenza pei dicasteri degli affari ecclesiastici e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo della Luogotenenza, sia

alle Congregazioni generali di carità negli Stati già Pontifici, ed alle Commissioni di beneficenza nelle provincie meridionali, e sanziona la libera scelta del Governo.

Già il Ministero dell'Interno aveva svolto colle sue circolari 15 agosto e 12 novembre 1861, dirette ai capi delle provincie già Pontificie, simile principio, il quale corrisponde ai più noti canoni di legislazione e di giurisprudenza: giova però la formale dichiarazione del legislatore a togliere ogni ambiguità od incertezza. — Vedi i commenti all'art. 30 della legge anteriore.

Art. 37.

Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

Art. 38.

La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

---

inserito negli atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Napoli 17 febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOIA.

COSTANTINO NIGRA.

Il Consigliere di Luogotenenza
per il dicastero degli affari ecclesiastici

MANCINI.

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

Per effetto di questa disposizione che deroga in modo generale alle disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie, accenniamo come debbano cessare tutti gli oneri imposti alle medesime o a titolo di compenso per la tutela esercitata dal Governo o per altra qualsiasi causa.

Fu poi dichiarato espressamente nella Camera elettiva (tornata 24 giugno 1862) che debba intendersi abrogato il Decreto Farini 10 marzo 1860, relativo all'organizzazione degli spedali in Bologna, specialmente negli articoli 5 e 7 che pongono un onere novello e straordinario al Comune ed alla Provincia.

TAVOLA COMPARATIVA

degli articoli della legge 3 agosto 1862 con quelli della legge 20 novembre 1859 e del regolamento 18 agosto 1860.

Legge 3 agosto 1862		Legge 20 novembre 1859	Regolamento 18 agosto 1860	Legge 3 agosto 1862		Legge 20 novembre 1859	Regolamento 18 agosto 1860
Art. 1	Corrisp.	Art. 1	Art. 1	Art. 20	Corrisp.	Art. 26	Art. 177 e 194
2	»	—	2, 3 e 4	21	»	27	—
3	»	2	—	22	»	28	83 e seg.
4	»	3	5	23	»	3 e 27	—
5	»	4	8 e seg.	24	»	—	—
6	»	5	11	25	»	29	—
7	»	—	11	26	»	30	181 e seg.
8	»	6	20 e 21	27	»	31	id.
9	»	7	22	28	»	32	8 e 10
10	»	8	42 e seg. 108 e seg.	29	»	33	184 e seg.
11	»	9, 10, 11, e 12	23 e seg.	30	»	34	20, 21 e 22
12	»	13	60 e seg.	31	»	35	—
13	»	16	137 e seg.	32	»	27 e 28	—
14	»	18	154 e seg.	33	»	—	—
15	»	15, 19 e 24	154 e seg.	34	»	—	—
16	»	20	—	35	»	—	—
17	»	21	—	36	»	—	—
18	»	22	175 e 176	37	»	36	200
19	»	24	173 e 174	38	»	—	—

NB. Si è creduto bene di compilare questa **Tavola comparativa** allo scopo che i lettori possano a colpo d'occhio farsi un concetto esatto della corrispondenza tra articolo ed articolo.

Prezzo Cent. 60.

N. B. *L'Appendice* sara però data gratis a coloro che faranno acquisto del *Commentario*.